

Tommaso Vidal

Commerci di frontiera

**Contabilità e gestione societaria
nel Friuli tardomedievale**

 FORUM

STORIA

PROBLEMI PERSONE DOCUMENTI

7

La collana si propone di pubblicare ricerche monografiche e studi storiografici su aspetti originali della storia europea dall'alto Medioevo ai nostri giorni e su figure influenti e significative delle vicende storiche e della riflessione critica. In essa viene inoltre posta particolare attenzione, in un quadro problematico sempre di ampie prospettive, alla realtà locale e alla pubblicazione di fonti giudicate particolarmente rare, eloquenti e rilevanti.

Direttori

Paolo Ferrari (Università di Udine)

Bruno Figliuolo (Università di Udine)

Andrea Zannini (Università di Udine)

Comitato scientifico

Laura Branciforte (Universidad Carlos III de Madrid)

Laura Casella (Università di Udine)

Patrizia Gabrielli (Università di Siena)

Nicola Labanca (Università di Siena)

Francesca Pucci Donati (Università di Bologna)

Riccardo Rao (Università di Bergamo)

Elisabetta Scarton (Università di Udine)

Giuseppe Trebbi (Università di Trieste)

Il volume è stato pubblicato con il contributo del progetto PRIN 2017 'LOC-GLOB: The local connectivity in an age of global intensification: infrastructural networks, production and trading areas in late-medieval Italy (1280-1500)'.

UPI
UNIVERSITY
PRESS ITALIANE

Opera sottoposta a
peer review secondo
il protocollo UPI

In copertina

Bottega di smercio del sale, particolare dal *Theatrum Sanitatis* (Roma, Biblioteca Casanatense, ms. 4182, tav. 118: *Sal*, su concessione della Biblioteca Casanatense, Roma, Ministero della Cultura - MiC).

Progetto grafico di copertina

cdm associati

Stampa

Impressum, Marina di Carrara (Ms)

© **FORUM** settembre 2021

Editrice Universitaria Udinese

FARE srl con unico socio

Società soggetta a direzione e coordinamento dell'Università degli Studi di Udine

Via Palladio, 8 – 33100 Udine

Tel. 0432 26001 / Fax 0432 296756

www.forumeditrice.it

ISBN 978-88-3283-268-6 (print)

ISBN 978-88-3283-297-6 (pdf)

Tommaso Vidal

Commerci di frontiera

**Contabilità e gestione societaria
nel Friuli tardomedievale**

Vidal, Tommaso

Commerci di frontiera : contabilità e gestione societaria nel Friuli tardomedievale / Tommaso Vidal. - Udine : Forum, 2021.

(Storia : problemi persone documenti ; 7)

ISBN 978-88-3283-268-6 (brossura). - ISBN 978-88-3283-297-6 (pdf).

1. Commercio - Friuli - Sec. 14.-15. 2. Aziende commerciali - Contabilità - Friuli - Storia - Sec. 14.-15.

381.094539 (WebDewey 2021) – COMMERCIO. Friuli

Scheda catalografica a cura del Sistema bibliotecario dell'Università degli studi di Udine

INDICE

Introduzione	p.	7
I. La cultura contabile in Friuli (XIV-XV secolo)	»	15
1. Un catalogo della documentazione contabile friulana	»	15
2. Il valore della scrittura: contesto normativo e validità giudiziaria delle scritte private	»	23
3. Contabilità privata in Friuli nel tardo Medioevo. Modelli e diffusione	»	35
4. Cultura contabile, cultura grafica e loro diffusione in Friuli: una conclusione	»	76
II. Compagnie e società nel Friuli tardomedievale	»	79
1. Le compagnie commerciali in Friuli: una questione aperta	»	82
2. Tra scrittura e oralità: l'organizzazione commerciale in Friuli	»	86
III. Oltre il contratto: contabilità e attività in compagnie bilaterali	»	123
1. La movimentazione mercantile	»	123
2. L'intervento nella produzione	»	131
3. Capitali, liquidità e reti	»	144
Conclusioni: contabilità e commercio in Friuli	»	159
APPENDICE A		
Estratti e frammenti di contabilità commerciale	»	161
APPENDICE B		
Selezione di contratti societari	»	225
Opere citate	»	295
Indice dei documenti	»	309
Indice dei nomi di persona e di luogo	»	313

INTRODUZIONE

Parlare di contabilità mercantile per il Friuli tardomedievale significa anzitutto raccontare un'assenza. A fronte dell'abbondante documentazione contabile prodotta da enti ecclesiastici, ospedali, confraternite, dalle amministrazioni delle comunità cittadine e da privati a fini patrimoniali, si riscontra una grave carenza di contabilità commerciale o artigianale. Tale situazione, tuttavia, non risulta essere caratteristica distintiva del Friuli. Al di fuori della Toscana e, nello specifico, dell'area fiorentino-pratese con le sue propaggini aretine, la documentazione contabile di natura mercantile è decisamente poco abbondante, tanto nella Penisola, quanto in altre aree d'Europa, seppur ben connesse e attive nel sistema mercantile e finanziario dell'epoca¹. La disparità del materiale non può essere ricondotta banalmente a un diverso grado di utilizzo e specializzazione contabile delle singole aree, che includono i principali empori commerciali e finanziari (Venezia, Genova, ma anche Barcellona e Bruges) e centri manifatturieri di primissimo rilievo come Milano. La spiegazione può essere trovata nelle modalità di conservazione della documentazione. Come ha proposto recentemente con argomentazioni piuttosto convincenti Sergio Tognetti, la sovrabbondante conservazione del materiale contabile in area fiorentina va legata a un complesso di fattori sociali, economici e culturali che includevano, oltre alla nota raffinatezza contabile, l'elevato tasso di alfabetizzazione e la pratica dei libri di famiglia e di ricordanze. In altri termini, la conservazione, quasi stratigrafica, della contabilità delle aziende e delle botteghe artigiane, che custodivano i libri anche dopo averli chiusi e riportato i conti su nuovi registri, era specchio di una specifica *forma mentis*. Nella Firenze tardomedie-

¹ Sullo stato delle fonti contabili italiane e la loro diseguale distribuzione geografica si rimanda a SERGIO TOGNETTI, *Una civiltà di ragionieri. Archivi aziendali e distinzione sociale nella Firenze basso medievale e rinascimentale*, «Reti Medievali Rivista», 21, 2 (2020), online: <http://www.rmojs.unina.it/index.php/rm/article/view/7139>, pp. 2-6. Per il quadro europeo si veda un'ottima sintesi generale con un particolare focus sull'area catalana in ENRIQUE CRUSSELLES GÓMEZ, *Los comerciantes valencianos del siglo XV y sus libros de cuentas*, Universitat Jaume I, Castelló de la Plana 2007, pp. 47-55, 89-96, 111-116 e per l'Europa del Nord-ovest MATHIEU ARNOUX, *Des marchands sans livres de comptes? Sources d'entreprises et documentation commerciale dans l'Europe francophone (royaume de France, îles britanniques, XIV^e-XV^e siècles)*, in *Les documents du commerce et des marchands entre Moyen Âge et époque moderne (XII^e-XVII^e siècle)*, études réunies par CRISTINA MANTEGNA, OLIVIER PONCET, École Française de Rome, Roma 2018, pp. 117-132.

vale la capacità di gestione aziendale e di tenuta dei conti avevano quindi raggiunto una dimensione ostensiva e di identità sociale². Allargando lo sguardo alla contabilità pubblica, Olivier Mattéoni ha infatti definito il far di conto come «al centro di pratiche non soltanto economiche, ma anche politiche e sociali»³. Non stupisce quindi che a Venezia, dove la mobilità sociale era più ridotta e la preminenza era legata all'appartenenza al ceto politico-mercantile, la documentazione contabile superstite sia isolata o concentrata nelle Commisarie del Procuratori di S. Marco.

Nonostante sia evidentemente esclusa la possibilità di far coincidere il silenzio delle fonti con una scarsa incidenza della pratica contabile nel caso di grossi centri finanziari e mercantili, la tentazione permane per aree considerate marginali o periferiche come il Friuli tardomedievale. Basti sottolineare che i lavori di sintesi sull'economia friulana nei secoli finali del Medioevo non sollevano il problema della contabilità. Il tema della gestione e organizzazione societaria è affrontato sulla base dei soli atti notarili, trascurando non solo la rara, ma utilissima, contabilità superstite ma anche l'abbondante documentazione processuale⁴. L'immagine che emerge da questi studi rischia quindi di risultare in un certo senso falsata. L'economia mercantile e i commerci del Friuli medievale sono stati infatti definiti frammentati, disaggregati e in generale di ridotto respiro e complessità⁵. Soltanto recentemente alcuni interventi puntuali hanno tentato di reinterpretare i dati a nostra disposizione, tratteggiando un quadro in parte diverso dell'economia del Friuli tardomedievale, che mette in luce da un lato la scala non asfitticamente regionale dei traffici, dall'altro il ruolo chiave nel sistema di integrazione e scambio via terra⁶. Ciononostante, manca

² S. TOGNETTI, *Una civiltà di ragionieri* cit.

³ OLIVIER MATTÉONI, *Classer, dire, compter: discipline du chiffre et fabrique d'une norme comptable à la fin du Moyen Âge. Introduction*, in *Classer, dire, compter. Discipline du chiffre et fabrique d'une norme comptable à la fin du Moyen Âge*, sous la direction de OLIVIER MATTÉONI, PATRICE BECK, Institut de la gestion publique et du développement économique-Comité pour l'histoire économique et financière de France, Paris 2015, pp. 9-27: 15.

⁴ DONATA DEGRASSI, *L'economia del tardo Medioevo*, in *Storia della società friulana. Il Medioevo*, a cura di PAOLO CAMMAROSANO, Casamassima, Tavagnacco (Udine) 1988, pp. 269-435: 331-353, 389-417; MICHELE ZACCHIGNA, *Lavoro sottoposto e commerci in una comunità friulana: Udine fra crisi e sviluppo (secoli XIV-XV)*, Edizioni Università di Trieste, Trieste 2001.

⁵ D. DEGRASSI, *L'economia* cit., p. 343; M. ZACCHIGNA, *Lavoro sottoposto* cit., *passim*.


⁶ Si vedano ad esempio i saggi sull'area friulana contenuti in *Centri di produzione scambio e distribuzione nell'Italia centro-settentrionale: secoli XIII-XIV*, a cura di BRUNO FIGLIUOLO, Forum, Udine 2018 e MIRIAM DAVIDE, TOMMASO VIDAL, *Between Carinthia and Venice: transport, manufacture and commerce of iron goods in the Patriarchate of Aquileia (1300s-1400s)*, in *Hommes et travail du métal dans les villes médiévales: 35 ans après, études réunies par NICHOLAS THOMAS, LISE SAUSSUS, DANIELLE ARRIBET-DEROIN, MARC BOMPAIRE*, Presses universitaires de la Sorbonne, Paris, in corso di stampa.

tutt'ora un lavoro comprensivo che raccolga e prenda in considerazione la documentazione contabile friulana, dispersa tra vari enti di conservazione.

Il presente lavoro si propone di porre rimedio a tale mancanza, fornendo l'edizione di estratti significativi dei principali libri di conti superstiti e di esempi di contabilità privata di minore rilevanza o in stato frammentario e lacunoso. L'opera, tuttavia, non si limita all'edizione e commento dei documenti contabili, con puntuale riferimento al più vasto contesto italiano ed europeo, ma ha come scopo correlato una rivalutazione dei principali assunti relativi alla gestione delle compagnie commerciali in Friuli. Qui, infatti, la forma generica della *societas ad lucrum et perditam* adombrava una grande varietà di diverse casistiche.

Nel primo capitolo si intende introdurre il lettore nell'ancora oscuro mondo della cultura contabile privata in area friulana tra XIV e XV secolo. A tale scopo si offrirà una panoramica della documentazione superstite individuata, includendovi anche frammenti ed estratti, e verrà resa ragione della selezione del materiale. Dal momento che il presente lavoro verte soprattutto sulla contabilità privata e commerciale, si anticipa sin da subito che non sono stati inseriti in questo provvisorio catalogo i registri redatti ai fini di monitorare e riscuotere la rendita terriera, così come quelli prodotti dalle amministrazioni cittadine o da soggetti pubblici o collettivi (canipa patriarcale, capitoli, monasteri e conventi, confraternite e ospedali). I motivi di tale esclusione saranno esplicitati al momento della presentazione del materiale selezionato. Contrariamente all'approccio adottato da Enrique Cruselles Gómez nel suo lavoro sui mercanti di Valencia nel XV secolo, che ha escluso dall'edizione e dall'analisi la contabilità prodotta da aziende fiorentine attive nel territorio della città catalana, considerandone soltanto l'apporto alla diffusione della cultura contabile, si intende includere e valorizzare anche la documentazione prodotta da mercanti stranieri. La ragione della scelta è duplice. Da un lato, lo scopo dell'opera non è tanto l'identificazione della cultura contabile specifica dei mercanti autoctoni, quanto la ricostruzione dell'insieme di pratiche contabili che convivevano in Friuli tra Tre e Quattrocento. L'identificazione degli 'autoctoni' sarebbe peraltro piuttosto complicata dal momento che i centri friulani, di recente o recentissimo sviluppo, erano caratterizzati da un *milieu* piuttosto fluido e aperto a nuove immissioni che, dal canto loro, tendevano a stabilizzarsi sul lungo periodo⁷. Dall'altro lato, lo studio di un registro di una compagnia commercia-

⁷ Un quadro focalizzato sulla presenza toscana si trova in *I toscani in Friuli*, atti del convegno (Udine, 26-27 gennaio 1990), a cura di ALESSANDRO MALCANGI, Olschki, Firenze 1992 e *I toscani nel patriarcato di Aquileia in età medioevale*, atti del convegno (Udine, 19-21 giugno 2008), a cura di BRUNO FIGLIUOLO, GIULIANO PINTO, Selekt, Udine 2010. Sulla presenza lombarda, legata a doppio filo alla parabola politica dei della Torre, MIRIAM DAVI-



La regione friulana tra XIV e XV secolo (elaborazione dell'autore).

le fiorentina attiva a Udine alla metà del Trecento ha dimostrato come i fiorentini in Friuli tendessero a compromettere e piegare i propri strumenti contabili e societari alla realtà esistente⁸.

Si intende poi offrire un quadro comprensivo della cultura contabile privata nel Friuli tardomedievale, analizzandone i modelli principali e il grado di diffusione in una società che, a quanto sinora noto, era soltanto molto marginalmente alfabetizzata. Il punto di partenza sarà il contesto normativo statutario, al fine di valutare anzitutto l'influenza di fattori esterni e dell'autorità pubblica nella diffusione e affermazione di modelli e pratiche contabili. In particolare, si intende valutare, anche con l'ausilio di casi pratici tratti dalla documentazione processuale, il posto della contabilità nella gerarchia delle prove – sebbene questo non fosse ovunque garantito – in modo da avanzare ipotesi circa eventuali fattori incentivanti o deterrenti la produzione della stessa documentazione contabile. Seguirà l'identificazione di tre macro-livelli di 'padronanza' dello strumento contabile, sulla base di caratteristiche uniformi. Da un livello massimo, rappresentato dalla contabilità propriamente mercantile, a uno minimo che definiremo basso-occasionale praticato da preti, aristocratici e da coloro che necessitavano di tenere conti per l'amministrazione quotidiana; passando per un livello 'artigianale' che espletava le necessità minute della bottega. In ogni caso il filo rosso rimane quello di una contabilità a partita semplice, talvolta decisamente elementare, che tuttavia, come dimostrano ormai diversi studi, va valutato nella sua efficacia nel contesto economico e gestionale di produzione, a sua volta meno complesso⁹.

Nel secondo capitolo ci si propone di offrire una ricostruzione della gestione societaria e della pratica mercantile in Friuli tra XIV e XV secolo, sfruttando, accanto all'abbondante documentazione notarile, la documentazione interna di alcune società attive in Friuli. Questo permette di superare la rigidità e il formalismo della formulazione notarile, che fungeva da mera cornice giuridica a sistemi di gestione e amministrazione estremamente fluidi. Andranno anzitutto

DE, *Lombardi in Friuli. Per la storia delle migrazioni interne nell'Italia del Trecento*, CERM, Trieste 2008.

⁸ TOMMASO VIDAL, *Contabilità e traffici della «Chonpagnia della Stazone» (Udine, 1349-1369)*, in *Centri di produzione* cit., pp. 319-348. Si veda anche per una più specifica trattazione dell'apparato contabile *infra*, pp. 42-46.

⁹ Considerazioni in tal senso in E. CRUSELLES GÓMEZ, *Los comerciantes* cit., pp. 47-55. Si veda anche almeno quanto sostenuto da BASIL S. YAMEY, *Bookkeeping and Accounts, 1200-1800*, in *L'impresa. Industria, commercio, banca secc. XIII-XVIII*, atti della 'Settimana di Studi' (Prato, 30 aprile-4 maggio 1990), a cura di SIMONETTA CAVACIOCCHI, Le Monnier, Firenze 1991, pp. 163-187: 184-187 e PETER R. RAMSEY, *The Unimportance of Double-Entry Bookkeeping: did Luca Pacioli really Matter?*, *ivi*, pp. 189-196, con il vivace dibattito che ne è seguito e riportato sempre nel medesimo volume, pp. 261-272.

to inquadrare le forme societarie attive in Friuli con l'aiuto di casi esemplari tratti dalla documentazione notarile e editi in appendice. L'arco cronologico si estende dal secondo quarto del XIV secolo, allorché la documentazione notarile diviene più frequente, alla seconda metà del XV, per un'area geografica che copre i principali centri della regione.

Nel terzo capitolo si utilizzerà poi la documentazione contabile per ricostruire nel dettaglio le modalità di gestione interna delle compagnie bilaterali a lucro e perdita, e si cercherà di offrire un quadro, auspicabilmente esaustivo, delle infrastrutture societarie che sottendevano all'integrazione della regione nella rete di traffici che collegava l'Italia del Centro-nord con l'Europa centrale e orientale. Fu infatti la frontiera, o meglio, le frontiere – sfrangiate, liquide, labili –, a stimolare lo sviluppo della regione come mercato intermedio competitivo e integrato. La pratica commerciale e contabile si forgiò nel fuoco di una ininterrotta conversazione transculturale tra mondo italiano, nella sua variante tosco-veneta, e oltralpino. L'insieme di pratiche e consuetudini che questo proficuo incontro andò consolidando formò il sostrato culturale comune entro il quale avevano luogo – e venivano tutelati – gli affari, venendo addirittura recepito, seppure solo parzialmente, dalla normativa.

Inoltre, la ricostruzione, anche grafica, di alcuni network mercantili particolarmente ben identificabili, permetterà di avanzare ipotesi sul ruolo delle reti nella gestione degli affari in Friuli tra Tre e Quattrocento¹⁰. Infine, si cercherà di offrire una spiegazione che metta in relazione le specifiche modalità di gestione e movimentazione commerciale attestate in Friuli con le forme e i modelli della contabilità utilizzata.

Questo libro non intende soltanto colmare un vuoto storiografico, ampliando la conoscenza della cultura contabile e dell'economia di una specifica regione, ma anche, con uno sguardo comparativo aperto sull'Europa mediterranea e centro-occidentale, contribuire alla conoscenza più vasta delle modalità di gestione dei traffici in aree periferiche o marginali. Il Friuli si configurava infatti all'epoca come un'ambigua area di confine, schiettamente inserita ormai nel Trecento all'interno della sfera politica, economica e culturale italiana, eppure permeabile a influssi, merci e uomini provenienti dall'altro lato delle Alpi.

¹⁰ Esempi dell'applicazione di tale approccio al mondo dei traffici commerciali in JOHN F. PADGETT, PAUL D. MCLEAN, *Organizational Invention and Elite Transformation: The Birth of Partnership Systems in Renaissance Florence*, «American Journal of Sociology», 111, 5 (2006), pp. 1463-1568; ULF CHRISTIAN EWERT, STEPHAN SELZER, *Institutions of Hanseatic Trade: Studies on the Political Economy of a Medieval Network Organization*, Peter Lang, Frankfurt am Main 2016. Per un quadro metodologico si rimanda a *Commercial Networks and European Cities, 1400-1800*, edited by ANDREA CARACASI, CHRISTOF JEGGLE, Routledge, London-New York 2016, e in particolare al saggio di MIKE BURKHARDT, *Networks as Social Structures in Late Medieval and early Modern Towns: a Theoretical approach*, pp. 13-14.

Questa naturale apertura del Friuli medievale lo rese, anche dopo la conquista veneziana, una 'regione cerniera', posta in posizione ideale per captare e reindirizzare una parte rilevante dei traffici provenienti e diretti verso l'Oltralpe germanofono¹¹. Un'area tutt'altro che isolata e atonica, il cui ruolo sulle grandi linee di traffico, del quale non era chiaramente punto focale, può essere finalmente compreso prescindendo da una rigida gerarchizzazione in favore di un approccio 'a rete' che forse rende in maniera più fedele il quadro del commercio tardomedievale.

¹¹ REINHARD HÄRTEL, *Il Friuli come ponte tra Nord e Sud*, in *Comunicazione e mobilità nel Medioevo: incontri fra il Sud e il Centro dell'Europa (secoli XI-XIV)*, a cura di SIGFRIED WALTER RACHEWILTZ, JOSEF RIEDMANN, il Mulino, Bologna 1997, pp. 495-518 e in generale, per simili considerazioni sull'intero arco alpino *Le Alpi medievali nello sviluppo delle regioni contermini*, a cura di GIAN MARIA VARANINI, Liguori, Napoli 2004. Si veda ora anche TOMMASO VIDAL, *The Hinterland of Long-distance Trade. Regional Integration and Functional Development in North-Eastern Italy (1250-1450)*, in *Production and Commerce in Europe, 1100-1550*, edited by CARSTEN JAHNKE, FLAVIO MIRANDA, in corso di stampa.

Sigle

ACUd	Archivio Diocesano di Udine, Archivio del Capitolo di Udine
AOSMM	Archivio Ospedale S. Maria della Misericordia
ASFi	Archivio di Stato di Firenze
ASUd	Archivio di Stato di Udine
ANA	Archivio Notarile Antico
ASTv	Archivio di Stato di Treviso
BCG	Biblioteca Civica di Gemona
BCUd	Biblioteca Civica di Udine
ACU	Archivium Civitatis Utini
EO	Ex Ospedale
FJ	Fondo Joppi
FP	Fondo Principale

*Pesi, misure, monete**

Misure di lunghezza

Braccio da panno = 0,680 m

Braccio da seta = 0,636 m

Misure di capacità per liquidi

Congio = 79,304 l

Orna (Latisana) = 103 l

Orna (olio) = 4 mieri/mire = 25 libbre grosse di Venezia = 65,30 l

Pesi

Libbra grossa = 0,476 kg

Monete circolanti

Denaro aquileiese = 14 piccoli (equivalenti del denaro della lira di conto).

Soldo = 12 piccoli

Monete di conto

Marca di denari = 4 fertoni = 160 denari aquileiesi = 2.240 piccoli

Marca di soldi = 4 fertoni = 160 soldi = 1.920 piccoli

Lira = 20 soldi = 240 piccoli

* Per pesi e misure, cfr. *Tavole di ragguaglio dei pesi e delle misure già in uso nelle varie provincie del Regno col peso metrico decimale*, Stamperia Reale, Roma 1877, pp. 735-740.

I. LA CULTURA CONTABILE IN FRIULI (XIV-XV SECOLO)

1. Un catalogo della documentazione contabile friulana

Sono solo una decina, tra registri, frammenti ed estratti, i documenti contabili di natura commerciale afferenti al Friuli patriarcale e alla prima età veneta sinora rintracciati. Appena una frazione di un totale, invero non molto ampio a sua volta, di registri contabili privati dispersi tra gli istituti di conservazione della regione. Le ragioni della scarsità di contabilità commerciale non vanno imputate, come pure si è fatto, all'atonìa degli scambi, alla scarsa portata degli operatori mercantili e, più in generale, a un basso livello di diffusione della cultura contabile stessa. Si avrà modo di tornare più diffusamente sullo stretto rapporto tra forme societarie, forme della contabilità e conservazione della stessa, ma fin da ora si anticipa che l'organizzazione degli scambi sembra abbia contribuito all'affermazione di modelli contabili più semplici ed estemporanei¹. D'altro canto, se lo sguardo si dovesse allargare ai registri prodotti da pubbliche autorità (curia patriarcale e comuni cittadini) o soggetti collettivi (monasteri, conventi, ospedali, confraternite), ma anche alla documentazione prodotta da privati a fini patrimoniali (inventari, rotoli, registri di riscossione di rendite), la mole di documentazione aumenterebbe sensibilmente. Pertanto, è necessario giustificare l'esclusione della contabilità pubblica o di soggetti collettivi sulla base di due distinte ragioni, formali e metodologiche.

Anzitutto, dopo una prima fase che si potrebbe definire di apprendistato e terminata nei primi decenni del Trecento, tale tipo di documentazione, mediata dall'intervento notarile, acquisì quasi ovunque nella regione tratti uniformi e un elevato grado di stilizzazione e formalizzazione che ne congelarono gli sviluppi nella forma della registrazione semplice di entrate e uscite in paragrafi secondo il modello 'a colonne' attestato in diverse amministrazioni pubbliche europee². Non mancano artifici contabili quali l'incolonnamento a destra degli importi, la rubricazione di determinate entrate o le *summe* di fine carta o sezione, ma l'im-

¹ Cfr. *infra*, pp. 159-160.

² O. MATTEONI, *Classer, dire, compter* cit., pp. 16-17. Un quadro in controtendenza, caratterizzato da un maggiore grado di ricettività alle novità fra Tre e Quattrocento è quello che emerge in FABRIZIO PAGONI, *L'episcopato di Brescia nel basso medioevo. Governo, scritture, patrimonio*, Viella, Roma 2018, pp. 112-122.

postazione non supera mai l'elementare registrazione giornaliera di entrate e uscite, annotate in sezioni separate e confrontate soltanto periodicamente al momento della *ratio*³. Inoltre, l'intervento notarile nella compilazione dei registri impedisce di cogliere e valutare l'effettivo livello della pratica contabile degli amministratori comunali o confraternali. Indizi dalla documentazione contabile monastica e conventuale sembrano spingere, pur senza l'intermediazione notarile, nella stessa direzione. La forma e il modello di registrazione consolidatosi nel corso del secolo precedente pare sia stato talmente forte da essere adottato dai vari religiosi che, da diverse aree del Nord Italia, giungevano nei monasteri e conventi friulani e scrivevano di propria mano sui registri contabili⁴.

In secondo luogo, il presente lavoro si concentra sulla contabilità privata di natura commerciale o artigianale. Tale scelta, giustificata come visto anche dalla limitata varietà della contabilità pubblica, impone una selezione del materiale che escluda non solo le tipologie contabili di cui sopra, ma anche il variegato mondo della piccola contabilità domestica e della contabilità delle famiglie aristocratiche. Queste ultime tipologie, legate, a livelli molto diversi, a spese di casa e di quotidiana amministrazione, non permettono infatti di ricostruire i nessi tra gestione contabile e gestione societaria e saranno perciò considerati soltanto ai fini di ricostruire la diffusione della cultura e dei modelli contabili nel Friuli dell'epoca.

Altra grande esclusa è la contabilità di tipo patrimoniale, eccezionalmente abbondante per il Friuli tardomedievale tanto sul versante istituzionale (capitoli, monasteri, conventi, confraternite), quanto su quello privato (soprattutto grandi proprietà aristocratiche)⁵. In questo caso le ragioni dell'esclusione risie-

³ La conoscenza della contabilità pubblica in Friuli è ancora piuttosto lacunosa. Si rimanda per il momento alle edizioni dei quaderni di cameraria del Comune di Udine (4 su 22 superstiti); *I quaderni dei camerari del comune di Udine*, 4 voll., Comune di Udine, Udine 1991-2010.

⁴ La documentazione contabile dei conventi friulani, seppure nota e utilizzata dalla storiografia, non è ancora stata studiata nelle sue, pur rudimentali, caratteristiche tecnico-contabili. Alcune brevi note, riferite soprattutto alla contabilità patrimoniale dei monasteri, in *Le campagne friulane nel tardo Medioevo. Un'analisi dei registri di censi dei grandi proprietari fondiari*, a cura di PAOLO CAMMAROSANO, Casamassima, Udine 1985, pp. 8-11.

⁵ L'inquadramento dei rotoli e dei registri di riscossione è fornito in *Le campagne friulane* cit., pp. 3-20, che tuttavia affronta unicamente il caso della contabilità patrimoniale monastica o della grande proprietà aristocratica. Sistemi di contabilità patrimoniale sostanzialmente simili sono quelli delineati da Fabrizio Pagnoni per l'episcopato bresciano tre-quattrocentesco (F. PAGNONI, *L'episcopato di Brescia* cit., pp. 68-74) e per quello padovano da ERMANNO ORLANDO, *Pratiche di scrittura, pratiche di governo: i registri contabili della mensa vescovile di Padova fra Tre e Quattrocento*, in *I registri vescovili dell'Italia settentrionale, secoli XII-XV*, a cura di ATTILIO BARTOLI LANGELI, ANTONIO RIGON, Herder editrice, Roma 2003, pp. 269-298.

dono nella stessa concezione della contabilità patrimoniale che gli autori dei registri dimostrano di avere. Nella contabilità patrimoniale, suddivisibile in inventari di beni, rotoli e registri di riscossione, nel periodo preso in considerazione non venne mai avvertita l'esigenza di adottare la moneta come orizzonte di riferimento e valutazione. In altri termini la rendita fondiaria, anche quando riscossa e gestita in solido da soci, non subisce mai una trasformazione contabile ai fini di valutarne il valore monetario. Gli stessi debiti e morosità degli affittuari, peraltro, non andavano a generare accrediti al proprietario nella contabilità monetaria. Un ottimo esempio della gestione separata di contabilità monetaria e fondiaria è fornito dall'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Udine⁶. Quando la documentazione si fa più seriale, ormai alla fine del Trecento, l'ente era amministrato da una consolidata élite, coincidente per buona parte con gli strati alti del notabilato artigianale e mercantile locale sedente anche sugli scranni del consiglio cittadino, nonché protagonista della movimentazione commerciale. Ci sono buone ragioni, quindi, per ritenere che le modalità di gestione e contabilizzazione della rendita impiegate dall'ente fossero sostanzialmente omologhe a quelle impiegate dai privati per il proprio patrimonio fondiario. Il sistema di contabilità adottato dall'ente mostra un certo grado di raffinatezza per gli standard regionali, comprendendo sia contabilità analitica che di sintesi ma non sembra essere stato necessariamente un caso isolato, soprattutto nell'ambito cittadino, caratterizzato da un'elevata condivisione dei modelli.

Nel sistema contabile dell'ospedale dei Battuti, il singolo fatto economico – in questo caso la riscossione/consegna dell'affitto in natura o in denaro – veniva contabilizzato in tre distinte fasi di registrazione. Il primo livello era il *zornale* o «quaternus memoriarum», spesso di mano dello stesso ufficiale riscossore. Qui veniva seguito un criterio puramente cronologico e non si distingueva né tra gli affitti derivati dalle strutture urbane (soprattutto i vari mulini affittati dall'ospedale) e quelli provenienti dai mansi dispersi nelle campagne, né tra i diversi generi di grano. Il secondo livello di registrazione, ancora ascrivibile alla fase di analisi, era il quaderno di esazione, in cui la mediazione del notaio cancelliere della confraternita che reggeva l'ospedale riorganizzava in bella scrittura e per capitoli (dentro/fuori la città, i vari generi in natura, i fitti arretrati) le note cronologiche del giornale. Infine, per giungere al livello di 'sintesi', il rotolo di esazione riportava nella forma di note intestate ai singoli beni sia gli affitti richiesti (accredito) che quelli effettivamente versati (addebito) e costituiva la base per il calcolo reciproco delle *rationes* pendenti tra ente

⁶ La documentazione contabile medievale riferibile alle rendite dell'ospedale è conservata tra BCUD, EO, ms. F e ACUD, AOSMM, bb. 340-352 e 424-428 ed è attualmente oggetto di una ricerca di dottorato da parte di chi scrive.

e suoi affittuari, nonché da strumento di valutazione della morosità e dell'andamento della rendita. Il modello può essere esemplificato da una serie di registrazioni tratte dalla contabilità patrimoniale dell'ospedale di Udine. Nel novembre 1417 due massari della località di Pozzecco pagarono la propria quota di sorgo. Nel giornale, primo livello di registrazione, il fatto venne annotato seguendo un criterio cronologico, esattamente nel momento in cui accade, senza premurarsi di distinguere i versamenti di sorgo da quelli degli altri generi:

MCCCCXVII indictione X^a die sabatti XXII novembris R a Blasutto Donadi de Pocecho de afictis surgis st IIII [*depennata*]

Item R a domina Lucia relicta olim Iusti de Pocecho surgis st duo p^a V de afictu [*depennata*]⁷.

In seguito, il notaio cancelliere della confraternita riportò le annotazioni su un registro più ordinato, disaggregando gli affitti dei singoli massari e categorizzandoli a seconda che lavorassero beni dentro o fuori la città e secondo il tipo di genere in natura versato. Le singole note erano disposte su tre colonne, di cui quella di destra riportava in maniera sintetica gli importi versati, mentre quella di sinistra poteva essere usata per segni identificativi dei singoli massari, in questo caso «B» per Blasutto e «I» per la vedova di «Iustus». Contestualmente venivano depennate, in quanto trasferite su nuovo supporto, le note del giornale:

B	Item die sabatti XXII novembris R a Blasutto Donadi de Pocecho de afictu surgis st quatuor	surgis st IIII
I	Item R a domina Lucia relicta olim Iusti de Pocecho surgis st duo p ^a quinque	surgis st II p ^a V ⁸

Infine, al momento del calcolo delle ragioni, in genere a inizio gennaio e a fine giugno, le note 'disaggregate' nel registro di riscossione, venivano sintetizzate e riportate sul rotolo di esazione. Qui ogni bene – e quindi ogni affittuario – disponeva dell'equivalente di un proprio conto personale. A un paragrafo che descriveva il tipo di bene e la sua collocazione faceva seguito una colonna che registrava l'affitto imputato, equivalente al 'dare' di un libro contabile. Nella

⁷ ACUd, AOSMM, b. 346/memoriale 1417-1418, f. 2r: «quaternus memoriarum omnium receptorum et expensorum blade fraternitatis sub excossa Chumuci cerdoni del Povul in M^oCCCC^oXVII^o indictione X^a».

⁸ *Ivi*, b. 346/registro di riscossione 1417-1418, f. 53r: «surgis receptum per antedictum magistrum Chumucium a Populo exatorem blade fraternitatis a quibuscumque personis in predicti millesimis et indictionibus, diebus inferius anotatis».

colonna di destra si riportavano quindi gli affitti effettivamente riscossi, equivalenti a un 'avere' contabile. In questo caso:

Blasut filg chi fo di Donat di Pocech page
per un teren chi fo di ser Durli allì mitut e
per lui ariçut

forment	st	III		R ab eodem Blasutto fru ^{ti} st III
pesonal		III		
avene	st	III		R ab eodem anone st III
melg	st	III		R melg st III
sorch	st	III		R sorch st III
galline	con li ovi	III		R ab eodem galinas cum ovis III
frx.	di prat	II ⁹		

Çuan filg Domeni Barzan di Pocech page
per lu ben chi tigneva Iust, allì mitut e per
luy ariçut, chi fo di ser Durli

forment	st	II	pess II	R ex manipulis dicti Iusti defuncti quos triulare fecit gastaldio fr st tria p ^a 1/2
avene	st	II		R anone et pire st II
melg	st	II		R pro parte fraternitatis milei st II p ^a I
sorch	st	II		
galline	con li ovi	III		

octo denari de prato fuerunt sibi diffalcati¹⁰

In ogni caso, in nessuna fase il valore della rendita veniva convertito e contabilizzato in denaro e la cassa confraternale era gestita con una propria contabilità da un ufficiale appositamente dedicato. Anche quando l'ospedale liquidava sul mercato il surplus o parti della rendita in natura riscossa, il trasferimento di valore aveva la forma di un versamento diretto di denaro. Le stesse morosità degli affittuari venivano preferibilmente saldate in natura o cristallizzate nella forma dell'istrumento notarile senza dare vita a conti registrati su contabilità specifica. Tale modalità operativa non sembra peraltro specifica degli enti assistenziali le cui particolari esigenze gestionali e contabili sono ben note¹¹.

⁹ *Ivi*, b. 346/rotolo 1417-1418, f. 51v.

¹⁰ *Ivi*, f. 51r.

¹¹ La differente gestione e contabilizzazione della ricchezza ospedaliera sono state di recente analizzate da Sergio Tognetti per un grosso centro mercantile come Firenze: SERGIO TO-

A fronte di quanto detto sulla separazione generalizzata tra contabilità patrimoniale e monetaria, che giustifica ai fini del presente lavoro l'esclusione della prima, va specificato che almeno un caso in controtendenza sembra esserci. La vacchetta in cui la compagnia di Giacomo *de la Masarga* e Giacomo *de Cramis* registrarono i propri acquisti fondiari riporta, in una sezione separata, anche i crediti commerciali dei soci e sembra considerare gli investimenti fondiari come parte del capitale della compagnia¹².

Infine, la scelta di includere anche la documentazione contabile prodotta da aziende od operatori economici forestieri attivi in Friuli trova giustificazione nelle modalità stesse da questi adottate per gestire i propri affari nella regione, su cui si insisterà più a lungo in seguito¹³. Persino i mercanti toscani e fiorentini ebbero la tendenza in questa regione a non importare rigidamente i propri metodi contabili e i propri modelli organizzativi. La ragione va identificata nella forma specifica che assunse parte della migrazione toscana (soprattutto fiorentina) in Friuli, divergente rispetto a quanto accadeva altrove in Europa. Nel caso friulano, infatti, la presenza toscana fu molto meno estemporanea e legata a fattori puramente economici, caratterizzandosi piuttosto per un elevato grado di integrazione e una tendenza al trasferimento permanente¹⁴. Tali casi di adattamento delle pratiche toscane al contesto sociale e normativo friulano, una sorta di 'acclimatemento culturale' caratterizzò soprattutto i fiorentini di seconda e terza generazione – quelli nati in Friuli –, ma potrebbero essersi estesi anche a casi più specifici di trasferimento estemporaneo o per fini puramente mercantili. Il libro «nero lungho di Frioli» di Barna di Valorino Ciurianni¹⁵, separato sin dal nome dal resto della contabilità, potrebbe essere un segnale di una diffusa pratica di rendicontazione differenziata delle imprese commerciali fiorentine in Friuli. La perdita del *libro nero* non permette, purtroppo, di verificare tale ipotesi che rimane a livello di suggestione.

GNETTI, «*E terassi per bilancio*». *Pratiche amministrative e gestioni contabili negli ospedali fiorentini del Quattrocento*, «Ricerche Storiche», L, 1 (2020), pp. 149-176: 151-153. Sulle contabilità ospedaliere si veda anche LUCIANO PALERMO, *Gestione economica e contabilità negli enti assistenziali medievali*, «Reti Medievali Rivista», 17, 1 (2016), pp. 113-131.

¹² Il registro è conservato in BCG, Notai, b. 1, registro della compagnia di Giacomo *de la Masarga* e Giacomo *de Cramis*.

¹³ Cfr. *infra*, pp. 42-46 e capp. II-III.

¹⁴ Questo non significa che i contatti con la madrepatria si interrompessero al momento dell'insediamento nella nuova realtà friulana. Si veda a questo riguardo ELISABETTA SCARTON, *Ritorno al passato. I Manin: dal contado fiorentino alle glorie della Serenissima*, «Nuova Rivista Storica», CII, 2 (2018), pp. 611-636.

¹⁵ ISABELLE CHABOT, *Ricostruzione di una famiglia. I Ciurianni di Firenze tra XII e XV secolo. Con l'edizione critica del «Libro proprio» di Lapo di Valore Ciurianni e successori (1326-1428)*, Le Lettere, Firenze 2012, pp. 23, 118, 205.

Si offre, quindi, un primo catalogo della documentazione contabile friulana di natura mercantile. L'ordine scelto è meramente cronologico, dalla più risalente alla più recente. Il luogo di attività indicato è quello, dichiarato o presunto, di sede della società, compagnia o attività artigianale e di servizi, e non corrisponde necessariamente alla scala dei traffici. Come potrà notare anche il lettore non specialista, il materiale risulta disperso in diversi istituti di conservazione a seguito di percorsi archivistici non sempre ben identificabili. Mancano infatti, per il Friuli medievale, consistenti archivi familiari, eccezion fatta per quelli di famiglie aristocratiche come i Savorgnan o i della Torre¹⁶. Qualora complessi di documentazione coerentemente afferenti a una famiglia o gruppo familiare si siano conservati unitariamente, ciò è avvenuto in seno agli archivi di istituti caritativi eletti eredi universali in sede testamentaria. Questo non ha escluso disgregazioni e trasferimenti del materiale e talvolta, con grave rammarico degli storici, la volontaria distruzione della documentazione, soprattutto contabile¹⁷. Il catalogo qui di seguito proposto, riferito alla sola documentazione inedita, non può che essere parziale, oltre che per la selezione storiografica del materiale di cui si è cercato di dare ragione, anche per le oggettive difficoltà di rintracciare la documentazione stessa negli inventari, spesso sommari se non decisamente errati.

- 1 *Crediti della compagnia di Giacomo de la Masarga e Giacomo de Cramis*
periodo: anni Trenta-Quaranta del XIV secolo
luogo di attività: Gemona
collocazione: BCG, Notai, b. 1
- 2 *Libro contabile della Chonpagnia della Stazone*
periodo: 1348-1369
luogo di attività: Udine
collocazione: BCUD, FP, ms. 1188
bibliografia: T. VIDAL, *Contabilità e traffici*.
- 3 *Rendiconto di Nicolò da Poscolle*
periodo: fine XIV-inizio XV secolo
luogo di attività: Udine
collocazione: BCUD, FP, ms. 934/cedola di Nicolò da Sedegliano

¹⁶ Sui rispettivi archivi si vedano *I Savorgnan e la patria del Friuli dal XIII al XIX secolo*, catalogo della mostra, Provincia di Udine-Assessorato alla cultura, Udine 1984, e MIRIAM DAVIDE, *Lombardi in Friuli. Per la storia delle migrazioni interne nell'Italia del Trecento*, CERM, Trieste 2008.

¹⁷ Si veda il caso della documentazione contabile di Domenico Tamburlino, i cui sette libri di conti inventariati al momento della sua morte sono stati distrutti dallo stesso ospedale da lui eletto a erede dopo l'inventariazione dei crediti pendenti; cfr. *infra*, pp. 46-50.

- 4 *Registro di forniture di merci di Domenico Tamburlino*
periodo: 1389-1413
luogo di attività: Udine
collocazione: ACUd, AOSMM, b. 884/4
- 5 *Registro dell'olio di Domenico Tamburlino*
periodo: 1415-1430
luogo di attività: Udine
collocazione: BCUD, EO, registri non numerati/«Cameraro dei Battuti spese»
- 6 *Debiti e crediti di Candido (trascrizione notarile)*
periodo: 1423-1424
luogo di attività: Gemona?
collocazione: BCG, Notai, 1
- 7 *Registri di Giovanni Antonio calzolaio e di Paolo sarto con memoria contabile della vedova Caterina*
periodo: 1429-1430 e 1430-1471
luogo di attività: Udine, Cormons
collocazione: BCUD, EO, registri non numerati/registro di Paolo sarto e della vedova Caterina; ACUD, AOSMM, b. 877/2
- 8 *Registro di Villano Forzatè e di Maria ostessa*
periodo: 1435-1472
luogo di attività: Udine
collocazione: ACUD, AOSMM, 877bis/2
- 9 *Registro di Beltram pellicciaio*
periodo: 1437-1438?
luogo di attività: Udine
collocazione: BCUD, FJ, ms. 565
bibliografia: citato in D. DEGRASSI, *L'economia artigiana*, pp. 30-31, 33, nota 25; EADEM, *Produzione locale*, pp. 166-167
- 10 *Registro di Leonardo da Pontebba*
periodo: 1453-1466
luogo di attività: Pontebba-Gemona
collocazione: BCG, Notai, b. 1; BCG, Comune di Gemona, Archivio storico parte antica, b. 979
bibliografia: P. BRAUNSTEIN, *Le commerce du fer*, p. 271
- 11 *Registro di Bertolo straccivendolo q. m° Antonio coltellaio da Udine*
periodo: 1455-1462
luogo di attività: Udine
collocazione: BCUD, FP, ms. 1348/VI

A questi registri e frammenti, tutti inediti e solo in minima parte utilizzati dalla storiografia regionale, va aggiunta la corposa documentazione del mercante udinese ser Nicolò da Cerneglons, edita da Federico Vicario¹⁸. I quattro registri di ser Nicolò (1380-1384, 1401-1432) sono stati erroneamente considerati dall'editore parte della documentazione contabile della confraternita dei calzolai, probabilmente sulla scorta di un errore di identificazione risalente al primo inventario della biblioteca¹⁹. I quattro volumi contabili di ser Nicolò da Cerneglons verranno utilizzati nel corso della trattazione ma vista la disponibilità di un'edizione integrale non si ritiene necessario proporre estratti in appendice.

2. Il valore della scrittura: contesto normativo e validità giudiziaria delle scritte private

Il 6 febbraio 1372, davanti al consiglio cittadino di Udine, il fiorentino Bartolo di Bentaccorda chiese l'avvio di una procedura giudiziaria (*conquestio*) contro il figlio Pietro, accusato di non voler «reddere rationem» della stazione e di aver tagliato e asportato certi fogli contenenti le reciproche ragioni dal quaderno di Bartolo. Alla richiesta si oppose tuttavia Giovanni Monticoli, dottore in leggi e giudice commissario deputato dal patriarca Marquardo di Randek, intimando per lettera a capitano e Comune di Udine che venisse negata giustizia a Bartolo. L'intimazione del patriarca, motivata dagli stretti rapporti tra Bartolo e gli eredi di Castrone de' Bardi, in lotta aperta con il presule aquileiese, non sembra aver intimidito particolarmente il Comune di Udine. Considerato che Bartolo e Pietro erano *vicini* (cittadini) e in quanto tali meritavano giustizia, si decise di procedere²⁰ e, dopo alcune pressioni sul patriarca, il Comune di Udine stabilì che la questione si sarebbe dovuta risolvere in arbitrato. Le parti nominarono un arbitro a testa, entrambi fiorentini residenti a Udine, Stefano

¹⁸ *I rotoli della Fraternita dei calzolai di Udine*, a cura di FEDERICO VICARIO, 5 voll., Biblioteca Civica 'V. Joppi', Udine 2001-2005.

¹⁹ I registri si trovano in BCUD, FP, ms. 1348/Ibis, III-V, assieme a quella che è, a tutti gli effetti, documentazione della confraternita in questione. I registri, come pure quello dello straccivendolo Bertolo (BCUD, FP, ms. 1348/VI) che tuttavia Vicario non edita né menziona, pervennero alla confraternita dei Calzolai probabilmente in seguito a lasciti ereditari.

²⁰ BCUD, ACU, Annales, t. V, f. 173v. La questione è stata già ricostruita in T. VIDAL, *Contabilità e traffici* cit., p. 337. Per i dissidi tra il patriarca Marquardo e i figli di Castrone de' Bardi, legati alla presa *manu militari* di Portogruaro, si veda LUCA GIANNI, *Famiglie toscane nel Friuli concordiese: credito e commerci tra Portogruaro e Spilimbergo nel XIV secolo*, in *I toscani nel patriarcato* cit., pp. 97-113: 112 e ancora T. VIDAL, *Contabilità e traffici* cit., pp. 336-337.

di Bertolino per Pietro e Vanni toscano²¹ per Bartolo, cui il Comune aggiunse il notaio Francesco di Tomasino come *amicus comune*²². Il passaggio alla fase arbitrale ci impedisce di seguire ulteriormente la vertenza che, dopo l'ennesima rimostranza di Bartolo contro il figlio il 3 marzo, sparisce dai registri delle delibere del consiglio cittadino²³. Si deve supporre, quindi, che l'arbitrato sia stato condotto secondo quanto previsto dal Comune, come sembrano attestare una registrazione in corsiva notarile sull'interno della coperta del libro contabile di Bartolo e uno stralcio della documentazione prodotta nel lodo arbitrale²⁴. Quest'ultimo frammento venne fatto redigere a un notaio con ogni probabilità da Pietro, dal momento che vengono utilizzati dati estratti da un libro di conti di sua mano per provare i propri crediti sulla società. Questi, stando agli estratti, ammontavano, a 923 marche di denari, equivalenti a lire 8.614 soldi 13 piccoli 4²⁵. A prescindere dall'esito della vertenza, questa vicenda getta luce su due aspetti intimamente connessi alla diffusione della cultura contabile: la giustizia mercantile e il valore della contabilità in sede processuale. Prima di affrontare il tema della pratica contabile nel Friuli tardomedievale è infatti opportuno ricostruire, almeno per sommi capi, la cornice giuridica che può averne favorito o, al contrario, limitato la diffusione.

Come si è visto con l'esempio particolarmente ben documentato di Bartolo e del figlio Pietro, a Udine nella seconda metà del Trecento i dissidi interni alla comunità mercantile venivano portati in prima istanza davanti al consiglio e al capitano che, in un quadro di forte permanenza del diritto *per laudum et sententiam* e in assenza di corti specializzate, tendevano a demandare a un giudizio

²¹ Deve essere identificato con Vanni q. Pietro Balbo, cambiatore in Mercatovecchio. I figli, Giacomo e Filippo, furono al pari del padre importanti operatori economici a Udine alla metà del Quattrocento; MAURIZIO D'ARCANO GRATTONI, *Interni di case e botteghe di Toscani in Friuli. Il complesso Vanni degli Onesti a Udine nel XV secolo*, in *I toscani nel patriarcato cit.*, pp. 123-134; ELISABETTA SCARTON, *La falce senza il grano. Produzione e commercio a Udine tra XIV e XV secolo*, in *Centri di produzione cit.*, pp. 283-318: 298-301, 309, 311-312, 318. Cfr. anche *infra*, pp. 139-141.

²² BCUD, ACU, Annales, t. V, f. 177v.

²³ *Ivi*, f. 179v.

²⁴ BCUD, FP, ms. 892/II, ff. 50rv.

²⁵ Per farsi un'idea degli ordini di grandezza, negli stessi anni un maestro muratore guadagnava 14 denari (196 piccoli) per ogni giornata di lavoro. Avrebbe quindi impiegato quasi 44 anni, lavorando una media di 20 giorni al mese, per accumulare una tale ricchezza. Per i dati sui salari dell'edilizia a Udine negli anni Settanta del Trecento, con riferimento al costo della vita si veda DAVIDE DALLA PRIA, BORUT ŽERJAL, TOMMASO VIDAL, DANIELE FAVRET, *Quia civitas nostra non bene stabat sine dicto horologio. La prima torre dell'orologio di Udine (secoli XIV-XVI)*, «Ce fastu? Rivista della Società Filologica Friulana», XCIII, 1-2 (2017), pp. 49-74: 61-67.

arbitrale²⁶. Nel caso della giustizia mercantile, la procedura arbitrale, specie se indicata come risoluzione da una corte di giustizia, non era necessariamente un'alternativa privata alla giustizia ordinaria. Sia nelle sue fasi 'istruttorie' che nell'esecuzione della sentenza, essa dipendeva infatti in maniera sostanziale dalle istituzioni pubbliche di riferimento. Questa profonda interconnessione ha indotto Sheilagh Ogilvie a parlare di interdipendenza tra giustizia ordinaria e forme extra-giudiziali di risoluzione delle vertenze mercantili²⁷. L'arbitrato non sarebbe quindi soltanto una devoluzione o una resa della giustizia ordinaria, obiettivamente in difficoltà talvolta a valutare le cause mercantili, ma si proponeva come pratica flessibile, che trovava fondamento anche nelle clausole di rinuncia dei contratti societari notarili²⁸. Tale modello di amministrazione della giustizia è ben noto ed è stato identificato in altre zone in cui il diritto romano penetra in maniera selettiva, come la Dubrovnik bassomedievale studiata da Francesco Bettarini²⁹. In tal modo, evitando lo snervante susseguirsi di citazioni, i mercanti non solo potevano ottenere giustizia in tempi relativamente brevi, ma contenevano anche i costi processuali. Il tema della velocità della giustizia per i mercanti, forse più un *topos* della legislazione statutaria che un solido dato di fatto³⁰, fa la sua comparsa, seppure sporadica, anche negli statuti cittadini friulani.

A Pordenone, *enclave* giurisdizionale dei duchi d'Austria sin dal Duecento, gli statuti, conservatisi in una redazione del 1438 ma indubbiamente anteriori, contengono una norma volta a tutelare i mercanti provenienti dalle cosiddette *partibus superioribus*, un termine generico che indicava, al pari di *teotonicus*, l'origine transalpina. Nello specifico, la rubrica andava a normare i processi per insolvenza nel caso di vendite di merci a credito da parte di tedeschi, slavi, ungheresi e boemi: il mercante doveva far citare, «iuxta usum forensium», in tre termini il creditore e se questi fosse risultato contumace si sarebbe conside-

²⁶ Il quadro degli usi giuridici a Udine tra XIV e XV secolo è stato ricostruito di recente, soprattutto con riferimento alle cause penali, da PIETRO D'ORLANDO, *Sentenze di bando e di confine nella prassi giudiziaria Udinese (seconda metà del secolo XIV)*, tesi di laurea magistrale, Università di Trieste e Università di Udine, a.a. 2017-2018, pp. 43-54.

²⁷ SHEILAGH OGILVIE, *Institutions and European Trade. Merchant guilds, 1000-1800*, Cambridge University Press, Cambridge 2011, pp. 296-300.

²⁸ Cfr. *infra*, pp. 111-113.

²⁹ FRANCESCO BETTARINI, *La giustizia mercantile nella Ragusa (Dubrovnik) basso-medievale, in Tribunali di mercanti e giustizia mercantile nel tardo Medioevo*, a cura di ELENA MACCIONI, SERGIO TOGNETTI, Olschki, Firenze 2016, pp. 29-50, 30-33.

³⁰ La stessa Mercanzia fiorentina non sembra brillare sempre per accuratezza e velocità nel mandare a sentenza i processi intentati presso la propria corte; cfr. LORENZ BÖNINGER, *Gli uomini e le donne d'affari tedeschi e la Mercanzia di Firenze nei primi decenni del XV secolo, in Tribunali di mercanti cit.*, pp. 157-182: 158.

rato *convictus* e contro i suoi beni si sarebbe fatta «sumaria et expedita iustitia»; si sarebbe cioè proceduto immediatamente come se fosse stata emessa sentenza³¹. Se da un lato non si riscontrano particolari differenze dall'ordinaria pratica contro i contumaci, dall'altro, anche se a un livello che poteva essere puramente retorico, si intendeva tutelare esplicitamente i mercanti transalpini. Le ragioni del legislatore non traspaiono con assoluta chiarezza dalla norma, ma si possono facilmente intuire e ipotizzare. In virtù del confronto con la pratica processuale in uso a Venzone, cittadina pedemontana simile per il suo stato di enclave e su cui si tornerà più nel dettaglio in seguito³², si deve supporre che anche a Pordenone fosse usuale per gli acquirenti morosi temporeggiare ritardando la comparizione in giudizio, sfruttando la brevità della sosta dei mercanti stranieri in città per dissuaderli dall'intentare azioni legali. La norma andava quindi a porre un limite, nella forma dell'esecuzione sommaria della sentenza, a tale stortura.

Più specifico l'altro caso in cui si fa menzione di una giustizia veloce riservata ai mercanti, quello di Udine. Una rubrica non datata del quinto libro degli statuti trecenteschi stabiliva infatti che se un cittadino (*terrigene*) o un forestiero avessero citato qualcuno in Udine per un'obbligazione «ex causa mercatorum vel mercedis aut laboris», in caso di comparizione del debitore si sarebbe avuto «breve iudicium et sumarium», ferme restando le consuete misure per i contumaci³³. La norma forniva in questo modo ampi vantaggi ai mercanti e permetteva al Comune di Udine di presentarsi come sede processuale non soltanto in vertenze in cui fossero coinvolti i propri cittadini, ma anche, almeno potenzialmente, due stranieri. Le uniche discriminanti erano la tipologia del contratto di obbligazione, relativo a merci o prestazioni salariali e lavorative, e la durata dello stesso che non doveva essere più risalente di cinque anni. Venivano esclusi quindi, oltre alle obbligazioni di lunga durata (per le quali i mercanti non necessitavano di giustizia in tempi rapidi), i contratti di puro mutuo, oggetto di una disciplina specifica. Non è possibile ricostruire, allo stato attuale delle ricerche e stante la dispersione di parte della documentazione giudiziaria del Comune, se e quanto questa norma incidesse sugli usi e la pratica giuridica del Comune, né se, effettivamente, i mercanti ne facessero uso abitualmente per risolvere le proprie vertenze. Quel che è certo è che, dopo la dedizione a Venezia (1420), la norma venne integrata, sostanzialmente parola per parola,

³¹ *Statuti di Pordenone del 1438 con il Protostatuto asburgico del 1291*, a cura di GIORGIO OSCURO, MARCO POZZA, Jouvence, Roma 1986, pp. 112-113.

³² Cfr. *infra*, pp. 27-29.

³³ *Statuti di Udine del sec. XIV*, a cura di ENRICO CARUSI, PIETRO SELLA, Deputazione Friulana di Storia Patria, Udine 1930, pp. 100-101.

nella revisione statutaria del 1425, segno del persistere della sua utilità³⁴. Se ne trova traccia empirica soltanto nel 1483, ormai in piena età veneta, nel corso del processo tra la società di speciali formata dai cittadini udinesi ser Simone Fachin e ser Francesco Baldana, da un lato, e il nobile ser Giacomo di ser Fresco da Cuccana dall'altro. Di fronte al tribunale del Luogotenente veneto, l'accusa offrì infatti come prova di un credito di 25 lire di piccoli per vari generi di spezieria un lungo estratto (circa cinque fogli) tratto dai libri contabili della bottega dei due soci³⁵.

La necessità di un'amministrazione rapida della giustizia nelle cause mercantili era peraltro ribadita in un'altra rubrica degli statuti, inserita nel sesto libro e datata 7 dicembre 1347. Lo statuto «De mercatoribus ne de mercationibus suis patiantur fraudem», oltre a regolamentare il valore probatorio della contabilità mercantile, aspetto su cui si tornerà a breve, imponeva al capitano di rendere ragione nelle cause mosse da mercanti «simpliciter, de plano et sine figura et strepitu iudicii»³⁶. All'atto pratico, come si è visto nel caso di Bartolo e del figlio Pietro, è possibile che la risoluzione *sine strepitu* venisse declinata attraverso l'impostazione di un arbitrato mediato dal Comune o la delega a commissioni incaricate di concordare le parti. Così, per citare un esempio tra i molti disseminati nei registri di delibere del Comune, il 3 dicembre 1406, in seguito alla querela esposta da un anonimo mercante *de Allemania* davanti al consiglio del Comune di Udine contro *Mixa* da Pracchiuso per il mancato pagamento di 150 maiali, venne data commissione a ser Geronimo Brunaci, ser Odorico da Carnia e a maestro Pietro medico di concordare le parti ricorrendo a un interprete e dichiarando l'impegno totale del Comune a rendere giustizia³⁷.

Una tale attenzione alle esigenze di rapida esecuzione delle sentenze nelle cause mercantili non si riscontra altrove nella produzione statutaria friulana, anche nei casi di città assiduamente frequentate soprattutto da mercanti stra-

³⁴ *Statuti e ordinamenti del comune di Udine*, Commissione preposta al Civico Museo e Biblioteca, Udine 1898, p. 11.

³⁵ BCUD, FP, ms. 1041/V, fasc. 1483, ff. 6r-10r.

³⁶ *Statuti di Udine* cit., pp. 112-114.

³⁷ BCUD, ACU, Annales, t. XVI, f. 176r: [03.XII.1406] «Super propositis per *** quendam mercatorem de Allemania exponentem contra Mixam sclavum habitantem in Pracloso, recusantem sibi solvere de centum quinquaginta bonis porcis alias sibi venditis, unde rogabat ut provideretur quod sibi solveret de ipsis. Ex adverso dictus Mixa proposuit dicens quod non fuerunt nisi forte L^a porci, quare cum nil habeat ad solvendum sibi rogavit debere permiti sine molestia et si aliquid habet est ser Simonis Manini cui vendit continuo vinum in Pracloso. Deliiberatum et commissum fuit ser Geronimo de Brunacis, ser Odorico de Carnea ac magistro Petro phisico ut inducant dictas parte ad concordandum se ad invicem et dicant per aliquem mediatorem seu interpretatorem mercatori quomodo iste Mixa nil habet et quod pro comunitate non defficit quominus perveniat ad intentum suum».

nieri. La normativa statutaria venzoneese, di cui ci è pervenuta la redazione del 1388 in una copia cinquecentesca, risulta stranamente priva di riferimenti specifici alla gestione delle cause di natura mercantile³⁸. Tale apparente disinteresse non deve essere imputato, a parere di chi scrive, a un'aprioristica arretratezza delle strutture giuridiche dell'area, tanto più che nel medesimo periodo Udine promulgava la normativa di cui si è trattato sopra e la stessa Venzone viveva negli anni centrali del XIV secolo una fase di indubbio sviluppo dei traffici³⁹. La ragione va piuttosto identificata nelle peculiari dinamiche degli scambi che interessavano il centro pedemontano, diventato, nel periodo in esame, oltre che un vivace centro di redistribuzione su scala interregionale, una tappa importante della via di terra tra Europa Centrale e Venezia. Sotto questa luce la procedura *per laudum et sentenciam*, identificata come unica forma ammessa per i processi intentati davanti al capitano e al consiglio del Comune, era finalizzata a fornire garanzie agli abitanti di Venzone, che risultavano spesso creditori dei mercanti d'Oltralpe diretti o di ritorno da Venezia⁴⁰. Il protratto blocco delle merci, conseguenza della loro intromissione giuridica, era indubbiamente lesivo della parte accusata che non poteva esitarle rapidamente sui mercati, ma poteva costituire una garanzia di pagamento per la parte lesa. A parziale compensazione della potenziale lentezza delle sentenze, ai forestieri era garantita udienza giudiziaria tre volte al giorno tutti i giorni, contro i tre giorni settimanali (lunedì, mercoledì e venerdì) garantiti per le cause tra cittadini. Un atteggiamento ambivalente che emerge e viene confermato dagli stralci di alcuni processi celebrati dal capitano e dal consiglio di Venzone negli anni Cinquanta del Trecento, conservatisi parzialmente tra le abbreviature del notaio Alessio.

Nel 1352, ad esempio, Paul da Wiener Neustadt – a sud di Vienna – comparve in giudizio davanti al vicecapitano e ai giurati di Venzone per denunciare il mancato rispetto di un accordo, stipulato con il conduttore Mauro da Pozzalis, per la conduzione di 32,5 *saume* d'olio da Latisana a Venzone. Il fatto venne esposto il 17 gennaio, tre giorni dopo il termine per l'arrivo dell'olio a Venzone, e contestualmente si imbastirono le prime fasi del processo. Vennero ascoltati due testimoni dell'accusa, mentre la difesa giurò di «stare» al giudizio di Venzone fino alla fine della lite, ottenendo garanzia da Paul per mezzo di uno dei suoi testimoni, Ocolino da Venzone. Più tardi quello stesso giorno, non potendosi soffermare ulteriormente a Venzone, Paul nominò procuratore per la lite Bartolotto q. *Wilgisio* da Venzone e ottenne di poter presentare deposizioni testimoniali *in scriptis* nel caso i testimoni fossero impossibilitati a recarsi a Venzo-

³⁸ Statuto conservato in ASUd, Comune di Venzone, b. 1, Statuto della comunità.

³⁹ M. DAVIDE, T. VIDAL, *Between Carinthia and Venice* cit., e T. VIDAL, *The Hinterland* cit.

⁴⁰ ASUd, Comune di Venzone, b. 1, Statuto della Comunità, f. 7v.

ne⁴¹. Tra il 29 e il 30 gennaio si susseguirono poi alcuni appelli di Mauro, che cercò invano di provare come in caso di ritardo nella consegna gli fosse dovuta almeno metà *victura*, il compenso per la conduzione⁴². La vertenza si chiuse infine il 5 febbraio, quando il procuratore di Paul presentò la testimonianza scritta di Zanino oste da Latisana, dove il patto verosimilmente era stato contratto in forma orale. La mancata comparizione di Mauro, non reperito dal precone comunale presso la casa dell'oste Burazza, dove alloggiava, faceva forse parte di una comune strategia di dilazione ma non bastò a fermare la sentenza che venne emessa il giorno successivo a mezzogiorno⁴³. L'esito della lite non ci è noto dal momento che veniva proposto in forma pubblica dai giurati nell'ambito del consiglio del Comune che provvedeva a ratificarlo o respingerlo e quindi annotato sui registri delle delibere, mancanti per questa altezza cronologica. In ogni caso, la fiducia con cui i mercanti, anche stranieri, si rivolgevano alla giustizia dei tribunali cittadini friulani sembra denotare un certo livello di efficienza degli stessi che, al netto di procedure talvolta lunghe e dell'assenza di corti specializzate per i mercanti, dovevano garantire sufficientemente gli interessi degli operatori economici.

Rimane da sciogliere il nodo del valore probante delle scritte private e della contabilità mercantile in sede giudiziaria. Il caso già menzionato della lite tra Bartolo di Bentaccorda e il figlio Pietro sembra attestare fuori da ogni ragionevole dubbio che, almeno a Udine, fosse pratica comune utilizzare documentazione contabile come prova in caso di processi. Bisogna ammettere, a onor del vero, che la gestione arbitrale delle vertenze, quale fu a tutti gli effetti quella attestata dallo stralcio processuale riguardante i due fiorentini, configurandosi come atto privato volontario permetteva maggiore facilità nell'ammissione delle prove e, pertanto, non deve essere presa necessariamente a esempio di un generale riconoscimento delle scritture private come prove giudiziali lecite. La normativa statutaria e la pratica giudiziaria offrono tuttavia ampie attestazioni che confermano una generalizzata ammissione come prova delle scritte private.

Ancora una volta gli atti processuali registrati dal notaio Alessio da Venzone negli anni Cinquanta del Trecento si rivelano prodighi di informazioni in tal senso. Risultava infatti universalmente accettata la validità in giudizio delle scritte di debito private, quelle cioè non autenticate da un notaio⁴⁴. Il modello,

⁴¹ ASUd, ANA, b. 2229, Alessio da Venzone (1351-1352), ff. 7rv.

⁴² *Ivi*, ff. 11v, 12v.

⁴³ *Ivi*, f. 15v.

⁴⁴ Si veda a titolo di esempio il caso della vertenza tra Paolo q. Nicolò Parchacini da Venzone e Giovanni q. Iacomussio da Venzone per le 13 lire da questi dovute come assegnatario in pagamento del macellaio Mertil da Villach; ASUd, ANA, b. 2229/Alessio da Venzone (1353-1354), f. 29v e ASUd, ANA, b. 2230/Alessio da Venzone (1355-1356), f. 27r.

più che la lettera di pagamento diffusa nell'Italia centro-settentrionale⁴⁵, sembra essere stato quello della *littera more theotonico*, una forma di pagamento e garanzia dei debiti diffusissima a Venzone sin dagli anni Trenta del Trecento⁴⁶. Non sono stati reperiti sinora esemplari di tali lettere in Friuli, se non quella che fu probabilmente una copia tratta dal notaio Odorico da Spilimbergo nel 1393 e conservatasi tra le sue imbreviature⁴⁷. Se si dovesse confermare che tale documento è in effetti una lettera *more theotonico*, come suggerisce la presenza nel ruolo di debitori di due *theotonici*, si potrebbe affermare che questa si differenziava dalla più succinta lettera di pagamento di area italiana per essere una scritta privata caratterizzata da un maggiore grado di stilizzazione. La forza giuridica era data dalla presenza di due o tre testimoni e dal sigillo del debitore stesso (o di un'autorità competente), in linea con le tendenze della più avanzata casuistica e dottrina civilistica espresse da Baldo degli Ubaldi⁴⁸. L'ammissibilità generalizzata della scritta di obbligazione privata come prova è confermata, oltre che dalla sua generale diffusione nella regione⁴⁹, anche dalla normativa statutaria. A Pordenone e a Portogruaro risulta infatti prevista la possibilità di accettare in giudizio come prove non soltanto lettere di obbligazione munite di sigillo impresso o pendente o quelle di mano del creditore, ma anche scritte private di mano di persone non coinvolte nell'obbligazione purché sottoscritte di mano propria da almeno tre testi⁵⁰. La disposizione riecheggia un'analoga addizione alle Costituzioni del patriarca

⁴⁵ Si veda il sempre valido FEDERIGO MELIS, *Documenti per la storia economica dei secoli XIII-XIV*, Olschki, Firenze 1972, pp. 84-86.

⁴⁶ La prima menzione documentata di una lettera *ad modo theutunicorum* risale al 15 luglio 1333. In questa data, davanti al notaio, Candidino da Venzone dichiara di aver ricevuto dall'ebreo Dado, agente anche per i soci, lire 42 meno soldi 3 che promette di solvere entro S. Giacomo. A rafforzamento dell'obbligazione viene prodotta la lettera. Cfr. ASUd, ANA, b. 10717, Rodolfo detto Ermanno da Venzone (1333), f. 156r. Questa particolare forma documentaria andrebbe ricondotta ai chirografi, ancora in uso nel mondo tedesco nel pieno XIV secolo; S. OGILVIE, *Institutions* cit., pp. 291-292. Per l'importanza delle lettere di obbligazione in sistemi commerciali e contabili più elementari di quello italiano si veda M. ARNOUX, *Des marchands sans livres* cit.

⁴⁷ ASUd, ANA, b. 10717/Odorico da Spilimbergo (1393), f. 92v. Si veda anche *infra*, Appendice B, n. 21.

⁴⁸ MAURA FORTUNATI, *Scrittura e prova. I libri di commercio nel diritto medievale e moderno*, Fondazione Sergio Mochi Onory per la storia del diritto italiano, Roma 1996, pp. 29-41, 94.

⁴⁹ Si veda il caso della lettera di obbligazione scritta per la «Chonpagnia della Stazione» da Bonaguada speciale q. Aldrighetto da Trento; cfr. BCUD, FP, ms. 1188, ff. 20r, 48r. Cfr. anche *infra*, Appendice A, n. 2.1.

⁵⁰ *Statuti di Pordenone* cit., pp. 64-65. A Portogruaro la norma è riportata in una redazione del 1434; *Statuti di Portogruaro del 1300 e 1434 con le addizioni e le aggiunte fino al 1642*, a cura di FRANCESCA GIRARDI, ERMANNO ORLANDO, FRANCO ROSSI, Viella, Roma 2002, pp. 96-97.

Marquardo di Randeck risalente agli anni Settanta del Trecento⁵¹. Dall'accettazione delle scritte di debito private a quella della contabilità privata nella sua interezza il passo è breve, almeno dal punto di vista della dottrina giuridica. Ancora una volta, tuttavia, soltanto gli statuti di Udine fornirono una specifica cornice normativa⁵².

La rubrica statutaria del 7 dicembre 1347, cui si accennava in precedenza, disciplinava con valore retroattivo la validità giuridica della contabilità privata mercantile. Il Comune di Udine, per ovviare alle difficoltà con cui i mercanti giungevano a ottenere pagamento per le proprie merci a causa della *malitia* e negligenza di alcuni, stabilì che, nelle cause riguardanti vendite di merci, ci si sarebbe basati sul giuramento del venditore secondo la scrittura dei suoi quaderni, dove venivano annotate le *rationes* delle vendite con anno e giorno. Beninteso, tale apertura alla scrittura contabile non era assoluta e, per prevenire eventuali frodi che i mercanti avrebbero potuto a loro volta perpetrare, si limitava il valore probante assoluto della contabilità alle operazioni il cui valore non superasse la marca di denari (lire 9 soldi 6 piccoli 8). Per importi superiori la validità del documento sarebbe rimasta, seppure subordinata nella gerarchia delle prove ai testi legittimi e agli *instrumenta* notarili⁵³. La norma, approvata in *arengo* il 7 dicembre, era stata concepita nel suo nucleo principale in seno al consiglio cittadino il primo ottobre in seguito alla rimostranza di Franceschino drappiere che non riusciva a ottenere pagamento per i panni venduti a credito⁵⁴. Al di là della risposta alla specifica rimostranza di Franceschino, la norma, che dimostra un'apertura concettuale impareggiata all'interno della regione, venne concepita indubbiamente per essere un incentivo all'economia di scambio mercantile, soprattutto per le piccole operazioni di vendita a credito e al minuto che non passavano per l'atto notarile. Non sembra un caso che la redazione della norma si collochi anche in prossimità dei primi contatti con il toscano Ticio di Nerozzo da Carmignano, culminati nel 1348 con un accordo della durata di sei anni per il potenziamento dell'arte della lana in città⁵⁵. Il

⁵¹ *Parlamento friulano. Volume primo (1228-1420)*, a cura di PIER SILVERIO LEICHT, Zanichelli, Bologna 1925, pp. 319-320, n. CCCI, Additio XX.

⁵² Il quadro dottrinario dell'accettazione delle scritture mercantili in sede di procedura ordinaria (fuori dai tribunali mercantili) è ricostruito per la sua parabola medievale e primo-moderna in M. FORTUNATI, *Scrittura e prova* cit., in particolare alle pp. 29-41 per la dottrina di Baldo degli Ubaldi, uno degli apripista della materia.

⁵³ *Statuti di Udine* cit., pp. 112-114.

⁵⁴ *Annales Civitatis Utini (1367-1353, 1357, 1380)*, a cura di VITTORIA MASUTTI, ANNA MARIA MASUTTI, Deputazione di Storia Patria per il Friuli-Istituto Pio Paschini per la storia della Chiesa in Friuli, Udine 2017, p. 124.

⁵⁵ I patti, datati 5 maggio 1348 sono stati editi da ANTONINO DI PRAMPERO, *Il dazio dei panni e l'arte della lana in Udine dal 1324 al 1368*, Udine 1881, pp. 13-15. I primi contatti

Comune tornò nuovamente sulla questione con una delibera del 30 marzo 1381 che abbassò la soglia di valore a mezza marca e impose che la transazione risalissera a non più di sei mesi prima⁵⁶. Infine, la riforma statutaria del 1425 tornò al dettato originale, ponendo un limite di una marca e di un anno, e specificò ulteriormente i beneficiari della norma: drappieri, apotecari e speciali, merciai, bercandari (produttori di mezzelane) e «persone publice vendentes aurum et argentum». Era escluso il commercio minuto di artigiani e *casaroli* (rivenditori di formaggio) che dovevano farsi pagare in contanti⁵⁷. Come vedremo, l'esclusione dei piccoli rivenditori da questo ambito tutelato non sembra abbia limitato il loro ricorso a vendite a debito e la conseguente contabilizzazione delle relazioni creditizie.

Accanto al riconoscimento istituzionale e normativo, inoltre, esistevano altre forme di tutela consuetudinaria delle scritte contabili, consolidatesi in seno alle comunità mercantili. Questo aspetto emerge in controtelaio dall'esistenza di numerose attestazioni di registrazione contabile senza intermediazione notarile per operazioni di smercio minuto che la normativa tendeva a escludere esplicitamente. Si vedano ad esempio, all'inizio e nel pieno del XV secolo, i casi udinesi di ser Nicolò da Cerneglons e Beltram pellicciaio, entrambi impegnati nello smercio minuto di prodotti alimentari e generi di bottega non inclusi nella normativa statutaria del Comune⁵⁸. In questi casi, la disciplina generale che garantiva la validità di scritte effettuate in presenza di testimoni di buona fama, sistematicamente riportati e menzionati nelle poste contabili, poteva fornire una cornice normativa sufficientemente valida in caso di contraddittorio. Ben più esplicito è però un processo, tenutosi nel 1435 di fronte al capitano di Gemona, di cui si sono conservate fortuitamente quattro deposizioni testimoniali⁵⁹. I dettagli della vertenza sono ovviamente poco chiari e gli stessi capitoli su cui vennero interrogati i testi non si sono conservati, ma pare di poter affermare che oggetto del contendere fosse il riconoscimento di alcune spese e movimenti di merci messi in atto da un oste gemonese, ser Giacomo di ser Gasperino *Zangil*, a vantaggio di un mercante di area tedesca, ser Nicolò *Fanawer* e dei suoi fattori. In particolare, il tribunale del capitano intendeva appurare due consuetudini allegate dall'accusa (ser Giacomo) a conferma dei propri diritti. Da un lato si voleva confermare che fosse uso tra gli osti manda-

tra il Toscano e l'amministrazione comunale, agente col sostegno e l'incitamento del patriarca, risalgono al settembre del 1347, *Annales* cit., p. 114.

⁵⁶ *Statuti e ordinamenti* cit., pp. 84-85, nota 6. Anche la delibera dell'ottobre 1347 imponeva un limite di tre anni per considerare valide le scritture contabili ma risulta che la norma statutaria del 7 dicembre non avesse recepito il limite di tempo.

⁵⁷ *Ivi*, p. 84.

⁵⁸ Cfr. *infra*, p. 32.

⁵⁹ BCUD, FP, ms. 1041/II, fasc. 1435.

re merci e denaro su commissione dei mercanti ad altri osti nella regione. In questo modo, infatti, gli operatori commerciali, stanziati nei principali centri distribuiti sulla via dall'Oltralpe a Venezia, potevano agevolmente richiedere e movimentare merci 'esternalizzando' l'organizzazione logistica del trasporto. Dall'altro lato, ed è questo il punto cruciale, il tribunale capitaniale cercava di sincerarsi circa il grado di fiducia accordato alle scritture contabili degli osti, dal momento che non era chiaro se queste valessero solo per le spese relative al trasporto delle merci in commissione o anche per i pasti e l'alloggio dato ai fattori dei mercanti. Dei quattro testi esaminati uno, ser *Uraych Charner*, cittadino di Vienna, rifiutò di prestare giuramento e riferì soltanto alcune informazioni relative ai fattori di ser Nicolò *Fanawer*. Gli altri tre, tuttavia, due mercanti (il salisburghese ser Henrich *Rosistinch*, già canipario del Fondaco dei Tedeschi, e il friulano ser Nicolò q. ser Bonaventura *de la Tervisa*) e un oste (ser Nicolò da Latisana oste a Gemona), furono concordi nel confermare la validità delle consuetudini, facendole risalire a tempi immemori. Emerge chiaramente come, accanto alla garanzia istituzionale, sanzionata tanto negli statuti cittadini quanto nelle 'leggi quadro' come le *Constitutiones*, esistesse anche in Friuli un sistema di consuetudini e reciproche garanzie ampiamente condivise e note all'interno del mondo mercantile. Di sicuro rilievo, inoltre, è il fatto che l'autorità giurisdicente si premurasse di appurare l'effettiva diffusione della *consuetudo*, dimostrandosi pronta ad accettarla e tutelarla. Ancora una volta, l'istituzione pubblica si rivelava dunque elemento fondamentale nella tutela delle transazioni, seppure in seconda istanza rispetto alla pratica 'informale' e consuetudinaria.

Va detto che l'ammissibilità della contabilità privata non scalzò mai del tutto il ricorso al notaio nel Friuli tardo medievale, anche in seno a comunità forestiere. Come si avrà modo di vedere infatti, i crediti interni alla stessa comunità toscana venivano spesso registrati sia sui libri di conti, sia, contestualmente, davanti al notaio⁶⁰. La persistenza di un doppio sistema di registrazione dei crediti, anche se indubbiamente non universale, va letta tanto come una conferma della lentezza e parzialità dell'abbandono dell'intermediazione notarile in ambito mercantile⁶¹, quanto come segno della fiducia riposta nei tribunali locali.

Gli statuti di Udine, infine, unici in regione, ambivano a regolare anche le forme della registrazione contabile, seppur limitatamente all'attività dei presta-

⁶⁰ Cfr. *infra*, pp. 42-46, 109-110.

⁶¹ A riguardo si veda la critica alla *vulgata* melisiana dell'abbandono del notaio in SERGIO TOGNETTI, *Notai e mondo degli affari nella Firenze del Trecento*, in *Notariorum Itinera. Notai toscani del basso Medioevo tra routine, mobilità e specializzazione*, a cura di GIULIANO PINTO, LORENZO TANZINI, SERGIO TOGNETTI, Olschki, Firenze 2018, pp. 127-161.

tori. Già negli statuti trecenteschi, infatti, la rubrica 32 del quinto capitolo, ripresa poi integralmente nel 1425, impediva che si tenessero e usassero diversi quaderni del medesimo tenore e venivano concessi soltanto uno «de cartis seu instrumentis», uno «de pignoribus» e uno con i nomi dei debitori⁶². La norma alludeva non, ovviamente, alla partita doppia, ma alla registrazione di transazioni su due supporti separati con finalità fraudolente. Tale malversazione, diffusa ancora nel tardo Quattrocento, è attestata da Pacioli nel suo *Trattato di partita doppia*:

Però che molti tengano li loro libri dopii, uno ne mostrano al compratore e l'altro al venditore e, che pegio è, secondo quello giurano e spergiurano, *etcetera*, che malissimo fanno⁶³.

La norma successiva, che impediva ai prestatori di riportare «literam per abacum» nei propri libri, invitandoli a scrivere in modo che fosse intellegibile a tutti, imponeva invece l'uso delle cifre romane, ritenute meno passibili di alterazione e frode⁶⁴. La documentazione superstite sembra suggerire che tali norme venissero ben recepite e applicate anche in seno alle comunità forestiere. Il libro contabile della compagnia dei fiorentini Bartolo di Bentaccorda e Andrea di Francesco (1349-1369) sembra infatti da iscrivere, almeno per la sua prima metà (ff. 1r-62r) alla categoria dei libri «de cartis seu instrumentis», mentre la seconda sezione sembra essere un più classico libro di analisi⁶⁵.

Di fatto il contesto normativo friulano, anche nei suoi casi meno specifici, non costituiva un deterrente all'utilizzo e alla diffusione delle scritture contabili e anzi denotava lo stesso grado di apertura alla scrittura contabile attestato altrove in Italia. Anche il caso triestino, che potrebbe sembrare in controtendenza con l'imposizione della registrazione obbligatoria presso l'ufficio di vicedomineria, non sembra aver costituito un valido disincentivo all'utilizzo delle

⁶² *Statuti di Udine* cit., p. 109; *Statuti e ordinamenti* cit., p. 85.

⁶³ BASIL S. YAMEY, *Personal Accounts, Account Books and their Probative Value: Historical Notes, c. 1200 to c. 1800*, «The Accounting Historians Journal», 39, 2 (2012), pp. 1-26: 13-14. LUCA PACIOLI, *Trattato di partita doppia. Venezia 1494*, Albrizzi editore, Venezia 1994, p. 66, Cap. 7, § 3.

⁶⁴ *Statuti di Udine* cit., p. 109; *Statuti e ordinamenti* cit., pp. 85-86. L'utilizzo di cifre romane e le medesime preoccupazioni sull'alterazione di quelle arabe riguardavano anche aree come quella toscana di più saldo avanzamento della tecnica contabile. Si veda ad esempio il caso della politica linguistica del tribunale della Mercanzia di Firenze in LUCA BOSCHETTO, *Writing the Vernacular at the Merchant Court of Florence*, in *Textual Cultures of Medieval Italy*, edited by WILLIAM ROBINS, University of Toronto Press, Toronto-Buffalo-London 2011, pp. 217-262 o le considerazioni esposte in PHILIPPE BRAUNSTEIN, *Les Allemands à Venise (1380-1520)*, École Française de Rome, Roma 2016, pp. 445-446.

⁶⁵ Cfr. *infra*, pp. 42-46.

scritture contabili⁶⁶. Tuttavia, il quadro di riferimento non permise un trapasso totale delle pratiche contabili dalle comunità forestiere, quella toscana *in primis*, agli operatori friulani e sembra anzi si sia verificato il fenomeno opposto, con l'adattamento dei toscani alle pratiche contabili e soprattutto societarie dell'area. Il fenomeno, che sarà oggetto di analisi nel secondo e terzo capitolo, ebbe effetti rilevanti anche sulla conservazione del materiale. Prevalse in Friuli, forse anche presso operatori fiorentini, la pratica della partita semplice, in linea con quanto accadeva altrove in Europa, ma ciò non può e non deve essere letto come segno di arretratezza economica⁶⁷. Le esigenze contabili, commerciali e giudiziarie degli operatori economici attivi in Friuli, fossero essi stranieri o 'autoctoni', potevano essere assolte senza l'utilizzo della partita doppia da un sistema contabile semplice e lineare, che tuttavia trasmette poche informazioni immediate circa l'effettiva organizzazione societaria e deve essere accuratamente interrogato. Inoltre, l'effetto combinato della prassi giudiziaria e delle forme di organizzazione e gestione societaria ebbe una certa influenza anche sugli operatori forestieri che, come si è accennato, non importarono la pratica contabile partiduplistica. Infine, l'incidenza reciproca di questi aspetti prevenne, oltre che la conservazione archivistica del materiale, anche l'affermazione uniforme di una pratica contabile così come accadde a Firenze e nella sua area di influenza⁶⁸, e il Friuli finì per essere caratterizzato, come altre regioni europee, da una grande varietà e difformità di pratiche contabili che, nondimeno, meritano di essere analizzate e valutate per la loro efficacia nel contesto di utilizzo e produzione.

3. Contabilità privata in Friuli nel tardo Medioevo. Modelli e diffusione

Pittori, rivenditori, piccoli artigiani. E ancora droghieri, locandieri, macellai e muratori. Tutti dislocati tra Firenze e Prato e autori, come ci ricorda Richard Goldthwaite, già prima della fine del Trecento di libri contabili conservatisi fino ai giorni nostri e organizzati in perfetta partita doppia⁶⁹. Una società, quel-

⁶⁶ La pratica di registrazione degli atti notarili a Trieste e in Istria è ben riassunta in ELENA MAFFEI, *Attività notarile in aree bilingui: i vicedomini a Trieste e in Istria nel 1300*, «Nuova rivista storica», 83, 3 (1999), pp. 489-542. Casi di contabilità commerciale di area triestina sono stati studiati, seppur sommariamente da DANIELA DURISSINI, *Per tre libri per botega*, lire 1. *Quaderni di conto tra le carte triestine del XIV secolo*, «Quaderni Giuliani di Storia», XXXV, 1 (2014), pp. 5-38.

⁶⁷ E. CRUELLES GÓMEZ, *Los comerciantes* cit., pp. 47-55.

⁶⁸ S. TOGNETTI, *Una civiltà di ragionieri* cit.

⁶⁹ RICHARD A. GOLDTHWAITE, *L'economia della Firenze rinascimentale*, il Mulino, Bologna 2013 (ed. orig., Johns Hopkins University Press, Baltimora 2009), pp. 483-484. Va detto

la toscana e fiorentina, che nasce, vive e muore facendo di conto, un *unicum* nell'Europa tardomedievale⁷⁰. Per ragioni già parzialmente esposte, il quadro della cultura contabile nel Friuli degli ultimi secoli del Medioevo non potrebbe essere più diverso. La contabilità, infatti, non svolse mai in Friuli quel ruolo chiave nella stessa costruzione dell'identità sociale che svolse a Firenze⁷¹, né tantomeno l'organizzazione societaria richiese mai la strutturazione di contabilità altrettanto complesse e standardizzate. Il Friuli vide piuttosto la diffusione di una contabilità estremamente poco coesa quanto a modelli, forme e fruizione, e destinata a una scarsa fortuna archivistica, essendo per di più frutto di un rapporto individuale e compartimentato tra operatori e impresa mercantile su cui si avrà modo di tornare più nel dettaglio nel corso del secondo capitolo. Ciononostante, ci sono buoni indizi per ipotizzare che la cultura contabile, per quanto nella forma della partita semplice e di contabilità talvolta francamente rudimentali, fosse più diffusa nel Friuli tardomedievale di quanto le rare sopravvivenze attestino.

Una parte consistente della popolazione urbana faceva infatti uso di forme più o meno elementari di contabilità per amministrare le proprie finanze e il proprio patrimonio immobiliare. Dalla pur sparuta documentazione superstita emerge una folla eterogenea fatta non solo di operatori commerciali, dai mercanti attivi su scala interregionale agli artigiani di varia caratura, ma anche di individui intenti a gestire le spese di casa, maestri di scuola che conducevano la propria attività, sacerdoti che tenevano minuziosamente traccia dei corrispettivi ricevuti per le funzioni amministrative o della loro piccola attività di prestito, fino anche a un'ostessa attiva a Udine nella seconda metà del XV secolo. Un mondo estremamente vario che si estende da Udine, divenuta il cuore pulsante dell'economia friulana, alle valli alpine frequentate dai mercanti dell'Oltralpe tedesco, ai piccoli centri fortificati come Cormons nel Friuli orientale. Tale varietà di attestazioni e livelli di pratica contabile, seppure indiscriminata e riotosa, deve essere considerata nel suo complesso se si intende valutare il livello di diffusione e il grado di educazione contabile della popolazione friulana tardomedievale. L'analisi del *corpus* di registri e frammenti contabili privati superstiti permette di identificare tre macro-livelli di 'padronanza' dello strumento contabile. Da un primo livello alto o mercantile, tipico del *milieu* di operatori economici attivi fin oltre i confini regionali, si passa piuttosto bruscamente a

che, come fa notare Richard Marshall, la contabilità pratese presentava anche livelli di minore padronanza, senza per questo perdere di funzionalità; RICHARD K. MARSHALL, *The Local Merchants of Prato. Small Entrepreneurs in the Late Medieval Economy*, The Johns Hopkins University Press, Baltimore-London 1999, pp. 63-70.

⁷⁰ In questo senso si veda la recente rassegna di S. TOGNETTI, *Una civiltà di ragionieri* cit.

⁷¹ *Ivi*, pp. 7-14.

uno che si potrebbe definire, per mancanza di termini adeguati, medio, legato alle necessità pratiche dei piccoli operatori e artigiani, non tanto nell'organizzazione di bottega quanto nello smercio minuto. Al di sotto, un livello basso od occasionale, riservato all'uso quotidiano e caratterizzato da un elevato grado di difformità formale e grafica. Di ciascuno si procederà a enucleare brevemente le caratteristiche e a censirne nel dettaglio gli esempi superstiti, valutando di volta in volta aspetti come il grado di complessità del sistema contabile, la tipizzazione formale, la finalità, ma anche la padronanza del gergo tipico della scrittura contabile e il grado di perizia grafica degli esecutori. Tali considerazioni permetteranno infine di ricostruire non soltanto il livello di diffusione e padronanza della scrittura contabile ma anche di offrire nuovi dati circa il livello di alfabetizzazione e la cultura grafica più in generale.

3.1. *Il livello alto o mercantile*

Il più alto livello di padronanza delle tecniche contabili, seppur in partita semplice, è quello che si potrebbe definire mercantile. Si tratta indubbiamente di una definizione di comodo, dal momento che ingloba al suo interno una grande varietà di diverse situazioni, dalla compagnia dei fiorentini Bartolo di Bontaccorda e Andrea di Francesco ai grossisti attivi su scala regionale. Inoltre, come già accennato, raccoglie sotto un'apparente uniformità quella che si vedrà essere una grande varietà e difformità di forme contabili, accomunate tutte, oltre che dall'afflato espressamente mercantile delle operazioni, da una serie di tratti ed elementi comuni piuttosto generali.

Anzitutto, anche in Friuli è attestata la pratica della registrazione analitica e sintetica dei fatti economici, anche se non è chiaro se si possano identificare i tre livelli di registrazione in uso anche nella contabilità europea a partita semplice, con il passaggio ben standardizzato del medesimo fatto economico dalla prima registrazione sul memoriale alla registrazione sui libri di sintesi attraverso il giornale. Traccia di una triplice registrazione che progressivamente ordinava la materia contabile emerge dalla contabilità patrimoniale dell'ospedale di Udine⁷², ma le sopravvivenze archivistiche non permettono di essere altrettanto certi nel caso della contabilità privata. L'esistenza dei tre livelli di scrittura anche in Friuli non sarebbe comunque del tutto inverosimile, sebbene esistano segnali che inducono a pensare che le stesse scritture preparatorie potessero risultare talvolta sufficienti. Il pellicciaio Beltram da Udine (metà XV secolo), all'interno di quello che, come si vedrà, sembra porsi a metà strada tra un me-

⁷² Cfr. *supra*, pp. 17-19.

moriale e un giornale, rimandò un credito su Giovanni da Aiello a un *choderno grant* («questy posty si sono messo in conto suso lu choderno grant»)⁷³. La cancellazione pressoché generalizzata delle note con tratti di penna obliqui e il nome del secondo registro (*choderno grant*) inducono a pensare che il rimando da memoriale a libro di sintesi fosse più sistematico di quanto attestato dall'unica menzione esplicita. Altri libri contabili appartenenti alla medesima fascia alta di perfezionamento della pratica contabile, nonostante rimandino più chiaramente alla categoria dei libri di sintesi⁷⁴, presentano anche tratti tipici della contabilità analitica. Il libro della *Chonpagnia della Stazone*, ad esempio, sebbene denoti caratteristiche che portano a identificarlo con un libro di sintesi, riporta notizie piuttosto estese circa le singole registrazioni, fino anche a segnalare la carta notarile o gli stessi fideiussori. Inoltre, lo stesso registro, così come il libro contabile di Leonardo da Pontebba, risalente alla seconda metà del XV secolo, presenta un ordinamento ibrido, a un tempo cronologico e per conti personali. Una tale difformità su un arco cronologico così ampio suggerisce di utilizzare con grande cautela le categorie ben collaudate della storia contabile nel caso della contabilità friulana, i cui esemplari sembrano muoversi a cavallo tra analisi e sintesi. È significativo infine che, anche nel caso di trasferimenti ereditari presso enti assistenziali, a conservarsi fossero i libri 'accessori' o di analisi. Quelli di sintesi, pure esistenti, sono andati perduti e i loro dati riassunti per finalità pratiche in inventari notarili⁷⁵. Queste pratiche di conservazione selettiva la dicono lunga sull'importanza della contabilità analitica in Friuli. Come si avrà modo di vedere infatti, nella regione i libri di sintesi tendevano a essere probabilmente estremamente 'ellittici', e registravano senza ulteriore specificazione debiti e crediti derivanti da stratificate operazioni di compensazione, segnalate su cedole, carte sciolte sulla contabilità analitica⁷⁶.

In ogni caso, le società e gli operatori economici di alto livello attivi in area friulana dovevano fare uso in maniera sistematica di diversi libri contabili specializzati. Sebbene casi come quello di Bartolo e Andrea da Firenze, il cui libro superstite menziona almeno altri sei diversi registri contabili, debbano essere considerati casi limite in Friuli, i frammenti di contabilità mercantile friulana rimandano sistematicamente a complessi archivistico-contabili più articolati,

⁷³ BC Ud, FJ, ms. 565, f. 41r. Cfr. Appendice A, n. 9.5.

⁷⁴ Si definiscono libri di sintesi (o scritture definitive) i supporti, come i libri mastri, su cui, ai fini della valutazione della gestione aziendale, venivano trasferiti i conti e le informazioni registrate su formati più estemporanei, noti come scritture preparatorie o libri di analisi. Su questi metodi si veda il quadro di F. MELIS, *Documenti* cit., pp. 49-63.

⁷⁵ Cfr. Appendice A, n. 6, nonché il caso di Domenico Tamburlino (*infra*, pp. 46-50) e quello dei fratelli Giacomo e Filippo *Onestis* esposto *infra*, pp. 139-141.

⁷⁶ Cfr. *infra*, pp. 159-160.

composti di una pluralità di libri diversi. Si avrà modo di analizzare a breve nel dettaglio i casi superstiti, ma cenni e riferimenti indiretti non mancano, soprattutto nella documentazione processuale. La contabilità di Margarito da Chioggia, mercante attivo alla metà del XIV secolo prima ad Aquileia e poi a Udine, risulta infatti articolata, dopo la sua morte nel 1372, in otto quaderni. Di questi uno è «parvus cum copertura alba edina», tre sono «longi, unus videlicet de copertura nigra et alii duo de carta alba edina» e quattro «magni etiam de carta edina alba»⁷⁷. Posto che i quattro quaderni grandi di pregiata pergamena *alba* dovrebbero essere considerati senza dubbio scritture di sintesi, rimangono da identificare gli altri esemplari. Il quaderno piccolo rivestito di pelle bianca è il più difficile da identificare. Manca una specificazione del contenuto e potrebbe essere tanto un memoriale quanto un rotolo di affitti, mentre più certa è l'identificazione dei tre quaderni lunghi. Il formato allungato, che riprende la vacchetta notarile, si ritrova anche nella contabilità di Leonardo da Pontebba, a metà tra analitico e sintetico, e nei registri preparatori di Mattia cimatore⁷⁸. I tre registri allungati sarebbero da classificare quindi tra le scritture preparatorie, come sembra suggerire la stessa carta processuale, purtroppo incompleta, che sintetizza il contenuto di quello con coperta nera, nel quale a carta 3 erano riportate sei ragioni tutte depennate⁷⁹. Un sistema contabile che sembra essere stato pari, quanto a complessità, a quello dei due soci fiorentini della *Chonpagnia della Stazone*. Non stupisce, d'altro canto, la complessità e la stratificazione della contabilità dei fratelli Giacomo e Filippo di donna Onesta (od *Onestis*), grossi operatori tosco-friulani attivi a Udine nella prima metà del XV secolo. Alla morte di Filippo, nel 1437, il notaio Matteo Clapiz, venne incaricato da Giacomo, tutore degli eredi del fratello, di redigere l'inventario dei beni. Dell'ingente quantità di crediti comuni ai fratelli, una parte consistente era stata tratta dai libri contabili della società in arte della lana⁸⁰. Oltre alla contabilità tenuta dai fattori della stazione di smercio, emerge un sistema contabile complesso e cronologicamente stratificato composto di libri maggiori («libro del A», «libro del B») e di quaderni di analisi («in quaterno societatis signato dal Y»).

Si potrebbe asserire, in effetti, che tali sistemi contabili complessi fossero tipici degli operatori forestieri toscani e veneto-lombardi, la cui padronanza delle pratiche contabili può essere difficilmente messa in dubbio, ma indizi e riferimenti dalla restante contabilità commerciale invocano maggiore cautela.

⁷⁷ BCUD, FP, ms. 934, *eredità di Margherito di Chioggia*, f. 2r.

⁷⁸ Cfr. *infra*, pp. 53-54. Per i registri di Mattia cimatore si veda *infra*, p. 40.

⁷⁹ BCUD, FP, ms. 934, *eredità di Margherito di Chioggia*, f. 2r.

⁸⁰ ASUd, ANA, b. 5177, ff. 243r-256v. Per l'attività economica dei due fratelli e la gestione della loro bottega cfr. *infra*, pp. 139-141.

Bisogna tenere presente che la pluralità di registri, sebbene su un livello decisamente minore, non era estranea a operatori attivi sulla sola scala regionale e sub-regionale come Beltram, e che operatori indubbiamente autoctoni come Tamburlino potevano generare sistemi contabili altrettanto strutturati. Ne è un evidente esempio il complesso contabile, sfortunatamente conservatosi soltanto sotto forma di inventario, del maestro cimatore Mattia q. *Vircio* da Gorizia⁸¹. A scapito della modesta qualifica artigianale, Mattia, trasferitosi a Udine all'inizio del Quattrocento, era attivo nell'organizzazione della produzione di panni di lana e mezzalana, dalla filatura della materia prima alla tessitura. Le operazioni erano affidate a domicilio a battitori di cotone, filatrici e tessitrici, ed erano gestite con una specifica contabilità, il «quaternucium longum continentem certas rationes batariorum bambasii», il «quaternucium longum de tetricibus» e il «quaternum longum de fileris»⁸². La contabilità era completata da un quaderno di carta comune composto da 149 carte e alcuni inserti e da un «quaternum magnum rationum» di carta reale con coperta in cuoio rosso, contenente 62 carte scritte e inserti, oltre che da alcuni quaderni squadernati. Oltre ad anticipare l'esistenza anche in Friuli di contabilità specializzate per determinate operazioni produttive, il caso di Mattia cimatore conferma sia l'uso dei due livelli di contabilizzazione (analitico/sintetico), sia la preferenza del formato 'allungato' per le scritture preparatorie.

Secondo aspetto caratterizzante il livello mercantile era la piena assimilazione del lessico contabile. Se gli aspetti formali e l'organizzazione del sistema contabile più in generale risultano, come si è visto, estremamente vari, il formulario e il gergo delle registrazioni denota invece un pieno livello di uniformazione anche nel caso di scrittori bilingui come Leonardo di Nicolò Koltenwier da Pontebba (bilingue italo-tedesco). Crediti e debiti, fatti salvi alcuni casi tendenzialmente isolati, vengono regolarmente registrati «de' dar» e «de' aver», e si attesta anche l'utilizzo usuale di «per» come indicatore delle assegnazioni in pagamento⁸³. Una simile penetrazione del lessico contabile, che raggiunge

⁸¹ L'inventario dei libri contabili e delle scorte di bottega del cimatore si è conservato tra le delibere del Comune. Mattia, caduto in disgrazia dopo il fallito tentativo di Tristano Savorgnan di prendere la città di Udine con un aiuto interno (11 settembre 1419), venne bandito come ribelle e traditore e i suoi beni furono confiscati; BCUD, ACU, t. xxi, ff. 342r-343r [12.IX.1419]. Mattia tornò in possesso dei propri beni nell'estate del 1420, dopo il mutamento di regime e il passaggio della città a Venezia; *ivi*, ff. 410r-411r [18.VI.1420].

⁸² *Ivi*, f. 410r [18.VI.1420].

⁸³ Una valida introduzione al significato specifico del lessico contabile relativamente alle diverse modalità di adempimento in GIULIO MANDICH, *Per una ricostruzione delle operazioni mercantili e bancarie della compagnia dei Covoni*, in *Libro giallo della compagnia dei Covoni*, a cura di ARMANDO SAPORI, Istituto Editoriale Cisalpino, Milano 1970, pp. C-C-CXXIII: CXXIV-CLV che offre un quadro estremamente completo. Il livello di comples-

anche i gradi più bassi della pratica contabile nella regione, può essere considerata un segno di un certo livello di alfabetizzazione contabile di base, fosse anche solo fondata su emulazione più o meno riuscita. Non bisogna poi sottovalutare le possibilità di trapasso di pratiche e metodi ‘a bottega’, sebbene solo raramente i contratti notarili di discepolato (*carte affinationis*) ne facciano esplicita menzione. Nel 1413, ad esempio, il diciottenne Gregorio, volendo provvedere in maniera onorevole alla propria vita si pose a bottega con il maestro *lanarius* udinese Bartolomeo *Rubeus* q. ser Marco da Venezia. Tra i vari compiti che prometteva di assumersi vi era anche quello di annotare i crediti e i *secreta* del suo maestro⁸⁴.

Strettamente correlato all’uso della lingua è l’uso della scrittura, nel quale si registrano però maggiori variazioni. Con l’esclusione del libro della *Chonpagnia della Stazone*, tenuto dagli stessi soci fiorentini e, pertanto, vergato in una classica mercantesca di inizio Trecento, la scrittura dominante è una usuale esemplata su modelli notarili del tipo utilizzato e insegnato nella regione⁸⁵. Stante la grande varietà di scriventi e i diversi tipi di registrazione contabile, più o meno preparatorii, risulta difficile dare un giudizio oggettivo sul grado di padronanza grafica degli scriventi. In altri termini, sarebbe scorretto considerare la stesura disordinata e approssimativa del quaderno di Beltram segno di una scarsa educazione grafica in assenza di altre attestazioni di scrittura e senza tenere a mente la natura preparatoria e di prima registrazione del libro di conti superstite.

Terzo e ultimo tratto comune è la presenza di alcuni degli ‘strumenti’ specifici dell’organizzazione contabile. Ci si riferiscono all’organizzazione in conti personali a sezioni sovrapposte, riscontrata sistematicamente nei libri con un certo grado di sintesi, alla pratica di ‘portare avanti’ i conti con conseguenti rimandi interni al sistema contabile e, aspetto forse più importante, all’uniformazione a un’unica moneta di conto delle diverse specie monetarie e importi. Quest’ultima pratica tende a lasciare scarsa o nulla traccia nelle scritture preparatorie, che si limitano, specialmente nel caso dei memoriali, a registrare senza uniformare alla moneta di conto gli importi dei fatti economici. In realtà, sulla base dei libri superstiti più elaborati, si può affermare con un buon grado di certezza che il riporto a moneta di conto fosse invece usuale. A rinforzare tale impressione interviene la contabilità pubblica dei comuni e di istituzioni

sità dei lessici e delle operazioni in Friuli era in ogni caso molto più elementare. Cfr. *infra*, pp. 145-151.

⁸⁴ ASUd, ANA, b. 5134/14, ff. 33v-34v: «credencias ac secreta dicti sui magistri sui toto posse notare».

⁸⁵ LAURA PANI, *Il «Libro dei benefattori» della confraternita udinese dei Fabbri di San Nicolò*, in *Gli obituari delle confraternite udinesi dei Fabbri e degli Alemanni*, a cura di EADEM, VITTORIA MASUTTI, Istituto Storico Italiano per il Medioevo, Roma 2015, pp. 31-277: 100-104, 115-117.

come ospedali e confraternite che, nelle summe di fine pagina o fine sezione, si premuravano di uniformare con una certa costanza le specie monetarie, soprattutto nel caso della valuta aurea di conto. Difficile dire, tuttavia, se questa diffusione della pratica fosse alla base di un preciso calcolo dell'andamento delle operazioni economiche che sembrano piuttosto legate a valutazioni temporanee meno formalizzate⁸⁶. L'analisi dei casi specifici, con particolare attenzione per quelli proposti in appendice, permetterà ora di chiarire ulteriormente il quadro, delineando le specificità di ognuno all'interno del panorama delle fonti contabili private friulane.

3.1.1. *Il libro contabile della Chonpagnia della Stazone (1349-1369)*⁸⁷

Sulla società di capitali formata in Friuli dai fiorentini Bartolo di Bentaccorda e Andrea di Francesco chi scrive ha già avuto modo di esprimersi e avanzare alcune prime, provvisorie considerazioni⁸⁸. Ci si limiterà quindi, in questa sede, a riassumerle per sommi capi e a espanderle con alcuni nuovi dati, focalizzando l'attenzione maggiormente sull'apparato contabile. Il complesso contabile della compagnia, composto da non meno di sette di libri (tabella 1), è andato interamente perduto, a esclusione di un libro di conti conservatosi fortunatamente nel Fondo Principale della Biblioteca Civica di Udine, forse in conseguenza del processo intentato da Bartolo contro il figlio Pietro di cui si è detto sopra⁸⁹. Il libro superstite risulta essere, ancora una volta, un registro che oscilla tra scrittura preparatoria e definitiva o che si può intendere come scrittura formalmente di analisi a uso di sintesi. Se il livello di descrizione delle singole note in forma di paragrafo sembra ricordare le tipologie di registrazione tipiche dei memoriali, altri elementi come l'impostazione per conti – per quanto ordinati cronologicamente – e la presenza dei conti 'interni' dei capitali dei soci appartengono più decisamente alla sfera della contabilità di sintesi. Va tenuto tuttavia ben presente l'ammonimento di Federigo Melis, che rilevava come «sotto il nome di "Memoriale", almeno prima dell'ultimo quarto del XIV secolo, potessero ricadere registri differenti»⁹⁰. Un basso livello di standardizzazione anche all'interno della comunità degli operatori toscani è in ogni caso in linea con il quadro generale della contabilità in un'area 'di frontiera' come il Friuli.

Come per la contabilità menzionata nell'inventario di Margarito da Chioggia, anche in questo caso la ricostruzione dell'uso e del ruolo dei singoli libri

⁸⁶ Cfr. *infra*, pp. 145-151.

⁸⁷ Appendice A, n. 2.

⁸⁸ T. VIDAL, *Contabilità e traffici* cit.

⁸⁹ Cfr. *supra*, pp. 23-24.

⁹⁰ F. MELIS, *Documenti* cit., p. 63.

Tab. 1. Prospetto riassuntivo dei libri contabili della *Chonpagnia della Stazone*, così come menzionati in BCUD, FP, ms. 1188. Si riporta la carta della menzione più risalente, omettendo per brevità le successive.

<i>Libri contabili</i>	<i>Prima menzione</i>
libro del B	f. 18r
quaderno nuovo delle carte / libro lungho delle carte	ff. 44r, 50r
libro del D	f. 52r
libro dell'E	f. 125v
libro del F	f. 132v
quadernuccio d'ispese di Benedetto	f. 123r

non risulta affatto agevole. Diviene necessario, infatti, avanzare congetture sulla base dei rimandi interni e dei nomi dei libri. Maggiore grado di chiarezza sembra esserci circa il «quadernuccio d'ispese di Benedetto», indubbiamente destinato ad annotare le spese sostenute dal fattore nei viaggi a Venezia e in generale in servizio della compagnia, e i libri segnati 'D', 'E', 'F', che pare fossero destinati alla registrazione di pegni. Per il «quaderno nuovo» e il «libro lungho» delle carte si propone l'identificazione come unico pezzo; il quaderno, nuovo il 3 febbraio 1356, ricompare infatti come «lungho» già il 30 luglio del medesimo anno. Questo registro, dalla tipica forma allungata, era forse parte delle scritture preparatorie e accolse le registrazioni degli accrediti alla compagnia successivamente al 10 luglio 1355, data dell'ultima registrazione e dell'esaurimento delle carte deputate alla sezione 'dare' del libro superstite. Il libro segnato 'B' potrebbe essere stato la continuazione diretta del libro superstite, dal momento che venne usato, pare a partire dal 24 maggio 1356⁹¹, esclusivamente per portare avanti vecchie ragioni qualora lo spazio nella pagina si fosse esaurito. Si potrebbe anche avanzare l'ipotesi, sulla base del nome, che si trattasse di un mastro vero e proprio. In verità, la presenza sul libro superstite di addebiti alla compagnia e dei conti dei soci per un periodo di molto successivo all'apertura del «libro del B» scoraggia tale interpretazione.

Il libro superstite è composto di 144 carte, di cui 142 numerate, e risulta diviso, come dichiarato dagli stessi autori, in due sezioni. La prima, corrispondente ai ff. 1r-62v, copre il periodo 1349-1355, ed era destinata all'annotazione dei crediti della compagnia; nella seconda, ff. 62r-142r, vennero riportati i debiti della compagnia verso terzi o verso i propri soci per un periodo maggiore,

⁹¹ Questa è la prima data certa; BCUD, FP, ms. 1188, f. 54v. La menzione, forse più risalente, a f. 18r non è tuttavia datata.

dal 1349 al 1369. In realtà la compagnia, come si vedrà, era già attiva nel 1349 quando iniziano le annotazioni del libro superstite e terminò la sua attività, almeno come società di capitali tra Bartolo e Andrea, attorno al 1362-1363. Sono riconoscibili quattro mani all'interno del registro. La principale è quella di Andrea di Francesco che vergò tutte le registrazioni fino alla morte tra l'estate e l'autunno del 1360. A lui, nel ruolo di contabile, succedette il fratello Benedetto che, nel frattempo, da fattore era divenuto socio a pieno titolo già nel 1357, alternandosi tuttavia in alcuni sporadici casi con un'altra mano, forse di Bartolo. Le ultime note (1366-1369) sono infine di mano del figlio di Bartolo, Pietro. Tutti gli scriventi fanno uso di una mercantesca con diversi gradi di corsività ma con la medesima padronanza del gesto grafico.


La contabilità è indubbiamente in partita semplice, dal momento che non c'è traccia degli elementi costitutivi della partita doppia come conti derivati coerentemente tenuti e, di conseguenza, dei conti *disavanzi e avanzi*⁹². I singoli conti risultano depennati con tratti obliqui di penna sia nel caso di avvenuto pagamento, segnalato nel caso di note creditorie con la nota «paghò», sia nel caso di trasferimenti all'interno dello stesso libro o nei libri successivi. Entrambe le sezioni sono tenute a sezioni sovrapposte, con gli aggiustamenti contabili annotati sotto il paragrafo del primo addebito/accredito.

La società era composta inizialmente dai capitali investiti nel corpo di compagnia dai soli Bartolo e Andrea (1349-1356), con il primo che poneva la quota largamente maggioritaria, e successivamente anche dal fratello di Andrea, Benedetto, che consolidò in sovracorpo parte del proprio salario di fattore (1357-1360). Dopo la morte di Andrea, avvenuta prima dell'autunno 1360, gli subentrarono gli eredi ancora minori fino al 1362 quando il loro capitale venne trasferito dal corpo al sovracorpo della compagnia, divenendo un deposito fruttifero al 10%. Tra 1362 e 1363 i soci tentarono una breve associazione con Benedetto, il cui deposito fruttifero al 20% venne passato al capitale sociale⁹³. Infine, nel 1363 il capitale di Benedetto, passato da 15 a 88 marche di denari, venne nuovamente trasformato in deposito al 20% lasciando soli soci Bartolo e il figlio Pietro⁹⁴. L'andamento dei conti di capitale, riassunto nel grafico in figura 1 e nella tabella 2, sembra indicare un buono stato di salute dell'azienda. Le apparenti flessioni o battute d'arresto sono da collegare a fasi di riassetto della compagine societaria e, con ogni probabilità, ai ritmi dettati alla stessa da Castrone de' Bardi che vantava su di essa un rapporto gerarchico

⁹² FEDERIGO MELIS, *Storia della ragioneria. Contributo alla conoscenza e interpretazione delle fonti più significative della storia economica*, Zuffi, Bologna 1950, pp. 414-424, in particolare pp. 422-424.

⁹³ Il tasso è estremamente alto ma in linea con la remunerazione degli investimenti e depositi a fini commerciali nell'area; cfr. *infra*, p. 117, nota 107.

⁹⁴ BCUD, FP, ms. 1188, ff. 131r, 137v, 139v.

Fig. 1. Andamento dei conti di capitale intestati ai soci della *Chonpagnia della Stazone*.

Tab. 2. Prospetto riassuntivo dei conti di capitale intestati ai soci o ex soci (in corsivo i depositi in sovracopo; i valori sono espressi in piccoli).

	<i>Bartolo</i>	<i>Andrea</i>	<i>Benedetto</i>
10.10.1350	112.000	15.680	
01.09.1351	206.080	91.840	
01.10.1352	347.200	174.720	
01.10.1353	510.720	239.680	
01.03.1355	684.600	358.400	
01.03.1356	667.520	351.680	
01.03.1357	813.120	506.240	33.600
01.03.1358	999.040	580.160	47.040
01.03.1359	1.254.400	734.720	62.720
01.11.1360	1.272.320	875.840 [#]	116.480
01.06.1362	1.068.480	1.037.120 [#]	161.280
01.05.1363	896.000	526.400 [#]	197.120
01.06.1364	954.240	609.280 [#]	246.400
01.11.1364	1.010.240	766.080 [#]	320.320
01.10.1366	1.842.642		
01.11.1366		967.680 [#]	

[#] eredi

fondato su un deposito irregolare di 174 marche di denari al 20%, sanzionato da una «charta di fattoria»⁹⁵.

La forma specifica della contabilità superstite, divisa tra una sezione fondata sulle «charte che noi faremo» (l'attività di prestito) e una più legata ai debiti di medio-alta entità verso operatori economici attivi nella regione, rende difficile identificare chiaramente i settori merceologici in cui era attiva la compagnia. Alcuni conti relativi a drappieri udinesi, due conti di accredito a mercanti veneziani e i conti personali di Bartolo permettono tuttavia di individuare alcune linee della movimentazione commerciale, che possono essere considerate la punta di un iceberg evidentemente registrato su altri libri contabili⁹⁶. La compagnia fungeva infatti da intermediario sul mercato di Rialto per diversi operatori economici friulani, acquistando per sé e i propri commissari tessuti di qualità, spezie e cera da Ragusa. Dal Friuli Bartolo e Andrea esportavano grosse partite di canovaccio destinate indubbiamente all'Arsenale veneziano, vino ma anche falci prodotte nel Tarcentino. Il sistema di import-export che emerge dal libro contabile risulta quindi coerente con quello più generale che recenti studi vanno delineando per l'intera regione⁹⁷.

La contabilità, in definitiva, per quanto incompleta, trasmette decisamente l'impressione di un ottimo livello di formalizzazione e di padronanza degli strumenti contabili, seppure in partita semplice. La cosa non può stupire se si considera che è un prodotto della comunità toscana in Friuli e di individui formati all'interno del sistema fiorentino. Più degna di nota è invece la flessibilità con cui gli stessi fiorentini si adattarono al contesto friulano, piegando in parte i propri usi consolidati e cedendo, ad esempio, all'uso misto di carta notarile e libro contabile. Da rilevare infine l'utilizzo di forme di aggregazione societaria e para-societaria tipiche dell'area come la carta di fattoria di cui si tratterà ampiamente nel secondo capitolo.

3.1.2. *La contabilità dello speciale: Domenico Tamburlino (1389-1427)*⁹⁸

Nel testamento, redatto l'11 febbraio 1430, ser Domenico q. Odorico da Colloredo di Montalbano, ormai cittadino udinese, nominava erede universale la confraternita e l'Ospedale di S. Maria della Misericordia di cui era da tempo

⁹⁵ Sul rapporto tra Castrone de' Bardi e la compagnia si rimanda a T. VIDAL, *Contabilità e traffici* cit., pp. 331-339. Per le carte di fattoria si veda *infra*, pp. 116-118. Il conto personale di Castrone nel libro contabile della compagnia è edito in Appendice A, n. 2.4.

⁹⁶ T. VIDAL, *Contabilità e traffici* cit., pp. 339-346. BCUD, FP, ms. 1188, ff. 31v, 80v, 81v, 79v, 93v, 115v, 119v.

⁹⁷ E. SCARTON, *La falce* cit.; M. DAVIDE, T. VIDAL, *Between Carinthia and Venice* cit.; T. VIDAL, *The Hinterland* cit.

⁹⁸ Appendice A, nn. 4-5.

confratello⁹⁹. Nel farlo lasciò indicazione agli eredi di redigere un inventario dei beni da vendere per saldare i suoi debiti, operazione che la confraternita iniziò già nella primavera dello stesso anno. Dall'inventario, redatto dal notaio cancelliere della confraternita, Giacomo q. Odorico da Udine, emerge la figura di un mercante di grosso calibro, specializzato non soltanto nello smercio al minuto dei generi tipici della spezieria e merceria, ma anche nel commercio all'ingrosso e nella fornitura di vini più o meno pregiati, tessuti e materiali tessili grezzi come cotone e seta¹⁰⁰. I soli crediti attivi al 1430 ammontavano a quasi 13.000 lire di piccoli¹⁰¹ e includevano probabilmente la sola attività di prestito al minuto esercitata dallo speziale. Non si trova traccia di crediti indicanti rapporti societari che pure, stando agli atti notarili, potevano raggiungere cifre rilevanti, come nel caso della compagnia per il commercio di vino stretta con il tavernaio Leonardo Malcane forse già nel 1406 e rinnovata nel 1415 con un capitale di 520 marche, 28 soldi e 523 ducati (lire 6.965 soldi 19 piccoli 9)¹⁰².

L'inventario e l'intera procedura di saldo dei debiti e riscossione dei crediti si rivelarono un fallimento per la confraternita, che pare avesse incassato soltanto il 9,5% delle morosità, e una sventura per gli storici dal momento che determinarono la distruzione dell'intero complesso contabile dello speziale con due sole fortuite eccezioni. L'inventario menziona infatti, talvolta con una sommaria descrizione, sette registri contabili, tutti riferibili all'attività di prestatore di Domenico¹⁰³. Difficile desumere il ruolo dei singoli libri all'interno del sistema contabile di Domenico ma si può almeno supporre che il «quaterno del A unius folei, in quo sunt carte CLXXXXV», principiante nel 1407, fosse un libro maggiore. Del sistema contabile dello speziale rimangono un solo registro cartaceo, in forma di vacchetta, protetto da una coperta pergameneacea coeva, e un registro di piccolo formato recentemente riemerso nel corso di un riordino presso la Biblioteca Civica di Udine¹⁰⁴.

⁹⁹ ACUd, AOSMM, b. 779, n. 142 [11.II.1430].

¹⁰⁰ Sulla figura di Domenico Tamburlino e il suo inventario si veda GIULIA ZAMBON, *L'attività dello speziale Domenico Tamburlini a Udine all'inizio del Quattrocento*, tesi di laurea, Università di Udine a.a. 2011-2012. Della stessa un breve profilo biografico in EADEM, *Tamburlini Domenico*, in *Dizionario biografico dei friulani*, online: <http://www.dizionario-biograficodeifriulani.it/tamburlini-domenico/> (consultato il 10 dicembre 2020).

¹⁰¹ Dati elaborati dal prospetto offerto in G. ZAMBON, *L'attività* cit., p. 25.

¹⁰² ASUd, ANA, b. 5154/12, ff. 13r-15r. Il documento di rinnovo menziona una precedente società risalente al 1409 ma, sulla base del registro contabile superstite, sembra di poter affermare che rapporti esistessero già in precedenza. Cfr. pp. 93-94.

¹⁰³ G. ZAMBON, *L'attività* cit., p. 24.

¹⁰⁴ ACUd, AOSMM, b. 884/4; BCUD, EO, registri non numerati/«Cameraro dei Battuti spese». Ringrazio la dottoressa Federica Pellini per la segnalazione del manipolo di registri a cui appartengono quello di Tamburlino e quello di Caterina, vedova di Paolo sarto (cfr. pp. 40-42).

Il registro, composto di 32 carte non numerate, segue un ordinamento cronologico che copre gli anni 1389-1403, 1406-1410, 1413-1414, e si rivela per forma e contenuto parte delle scritture preparatorie di Domenico. Un'unica mano, forse di un fattore di Domenico, compilò la maggior parte del registro, con limitati interventi di altre due mani a data 12 agosto 1403 e 11 dicembre 1407. Nel registro si trova inserita una cedola, di mano del corrispondente veneziano di Domenico, Alberto *de Bernardo*, datata 11 giugno 1406¹⁰⁵. Questa stringata cedola riporta l'estratto conto di una partita di merci inviata a Udine dal corrispondente veneziano e va quindi ascritta a quello che Melis definisce «carteggio specializzato»¹⁰⁶. L'aspetto che più colpisce del libro contabile è la sua apparente disorganizzazione, risultando infatti diviso in due sezioni omogenee i cui confini corrispondono ai salti nella scansione cronologica. La prima, più limitata e riferita agli anni 1398-1403, si presenta infatti sotto forma di puri elenchi annuali di merci, forse scorte di bottega, comprendenti tanto generi di spezieria e merceria, quanto zendadi, tessuti di cotone e materiali tessili grezzi e tinti. Nella seconda sezione, che occupa poco più della metà del registro, agli elenchi di merci, di cui viene espressa ora soltanto la quantità e non più anche il valore, si aggiungono i nomi dei fattori, soci o commissionari incaricati dell'acquisto e consegna. Sulla base della nota «de Vinexia» posta in calce all'elenco del 1406 da una seconda mano e di un principio di coerenza interna del libro contabile, si ritiene che si tratti di un registro di mandate di merci utilizzato da Domenico per tenere traccia dei rapporti di fornitura con i propri soci o commissionari. La forma delle registrazioni è decisamente variabile, segno di una non perfetta formalizzazione della contabilità o, piuttosto, di uno sviluppo interno funzionale alle esigenze del mercante. Si passa infatti da elenchi di merci cui veniva posto in calce il nome del fornitore e il capitale affidatogli (1406-1408) a una forma 'a conti personali' (1409-1413) che si apriva con il conferimento del denaro, regolato a sezioni sovrapposte (una singola risoluzione a sezioni contrapposte del dicembre 1413-gennaio 1414) con il conferimento delle merci¹⁰⁷. Questi 'modelli' rilevati per la seconda sezione del registro rappresentano una versione più dettagliata o adattata all'uso di agenti del modello utilizzato per la prima sezione. Non sono peraltro escluse ibridazioni reciproche o sviluppi di forme particolari. Si rileva infatti il caso di annotazioni (luglio-agosto 1406) disposte su due colonne ai fini di registrare sia le merci commissionate che quelle effettivamente consegnate o acquistate.

Al sistema contabile di Domenico apparteneva anche un registro più piccolo, recentemente ritrovato in occasione di un riordino effettuato presso la Bi-

¹⁰⁵ Appendice A, n. 4.5.

¹⁰⁶ F. MELIS, *Documenti* cit., pp. 28-40.

¹⁰⁷ Cfr. Appendice A, nn. 4.1, 4.3, 4.4.

biblioteca Civica di Udine. Questo libro contabile, appartenuto al fondo dell'ospedale e riutilizzato come registro di spese da un camerario dei Battuti della metà del Quattrocento, non riporta alcun riferimento al soggetto produttore, ma una serie di considerazioni lo colloca indubbiamente all'interno della contabilità di Tamburlino. Anzitutto l'arco cronologico coperto, dal 1414 al 1423, con una singola nota riferita infine al 1430, è perfettamente compatibile con il periodo di attività di Domenico, morto proprio nel 1430. Inoltre, il settore merceologico, il commercio di olio da Trieste e dall'Istria è coerente con l'attività dello speciale udinese. Infine, l'esame paleografico rivela l'identità tra lo scrivente del registro, con l'esclusione della nota del 1430 di altra mano, e la mano principale del registro delle forniture di merci appena analizzato. Non bisogna dimenticare, peraltro, che il documento appartenne al fondo dell'ospedale, nominato erede universale da Tamburlino. A ulteriore conferma interviene una nota del 1° ottobre 1416. In tale data Simone calderaio fornì 7 *mieri* su orne 6 di olio per cui si era esposto come fideiussore per un triestino. Fortunatamente si è conservato anche l'atto notarile del 21 settembre 1415 con i patti tra Domenico e ser Francesco q. maestro Nicolò da Parma, abitante Trieste, per la fornitura da parte del secondo di 12 orne di olio. Nell'atto notarile a esporsi per il triestino in caso di mancata fornitura entro *carnisprivium* del 1416 furono proprio Simone calderaio e maestro Antonio coltellinaio per 6 orne ciascuno¹⁰⁸.

Dal punto di vista della tecnica contabile il registro dell'olio differisce di poco dal precedente. Anche in questo caso, infatti, si tratta di una scrittura preparatoria, non cartulata e ordinata secondo un criterio cronologico. Per ogni annata alle note degli acquisti di partite di olio da diversi fornitori, concentrate tra ottobre e novembre, seguono le vendite. Non veniva riportato il prezzo di acquisto o di vendita, che doveva essere annotato su un altro registro, probabilmente i memoriali di debiti e crediti o su registri di cassa. Si deve supporre che il registro superstite servisse semplicemente a tenere traccia delle disponibilità e delle vendite di olio, lasciando la quantificazione monetaria dell'andamento dell'operazione commerciale ad altri registri.

Per quanto decisamente meno ricca di informazioni rispetto al registro della *Chompagnia della Stazone*, la contabilità di Tamburlino non è per questo meno interessante. Anzitutto, proprio per la loro estrema specificità, e per il focus su singoli settori dell'intervento economico di Domenico, i registri attestano indirettamente come lo speciale udinese disponesse di una serie contabile piuttosto complessa. Vi erano incluse, oltre ai consueti memoriale o giornale e libro maggiore, anche scritture preparatorie e specifiche. In secondo luogo, la

¹⁰⁸ ASUd, ANA, b. 5154/12, ff. 9v-10r.

presenza di un sistema di conti relativi alla fornitura di merci da parte di quelli che l'incrocio con gli atti notarili rivela essere fattori o soci¹⁰⁹ getta nuova luce sulle dinamiche interne e l'effettivo afflato mercantile delle compagnie bilaterali, troppo spesso considerate come semplici e passivi investimenti fruttiferi di capitale¹¹⁰. Queste, diffuse ben oltre i confini della regione e della penisola italiana¹¹¹, si presentavano formalmente come depositi di capitale da parte di uno o più soci capitalisti nelle mani di uno o più soci agenti con una divisione paritaria di lucro e perdita una volta detratto e reso il capitale depositato. Una contabilità come quella di Tamburlino, fondata su conferimenti mirati di capitale, sulla rendicontazione delle partite di merci ricevute e sull'utilizzo di corrispondenti sulla piazza veneziana, non è compatibile, infatti, con una pratica di solo investimento fruttifero. Infine, i registri potrebbero attestare le modalità di diffusione e apprendistato della contabilità. La mano di Domenico Tamburlino, comprovata da un libello di spese da lui sostenute nel 1422 a Venezia come procuratore di una certa *domina* Amorosa q. ser Zuanutto¹¹², non trova infatti corrispondenza nel registro contabile. Lo scrittore che lo compilò infatti, per quanto ordinato e pienamente padrone dello spazio grafico e del sistema di notazione contabile, manca della raffinatezza di tratto che dimostra Domenico nel libello processuale. Lo scrittore dei due libri contabili superstiti sarebbe quindi da identificare con un fattore o un socio agente di Domenico che seguiva il mercante nella compilazione delle scritture preparatorie.

3.1.3. *Due grossisti: il memoriale-giornale di Beltram pellicciaio (1437-1438?)¹¹³ e il libro di conti di Leonardo di Nicolò Koltewier da Pontebba (ante 1453-1466)¹¹⁴*
 Se la documentazione contabile superstite di Domenico Tamburlino afferisce alle operazioni commerciali svolte in società su scala regionale, il registro del pellicciaio udinese Beltram rappresenta un ottimo esempio di contabilità individuale. Il libro di conti in questione è uno dei più consistenti che si siano conservati e copre con le sue 56 carte non numerate diverse annate, dal 1436 al 1440, sebbene le regolazioni contabili si protraggano anche più avanti nel tempo, fino al 1442. Sul registro intervenne principalmente un'unica mano, sulla cui padronanza grafica risulta difficile esprimersi vista la stessa natura di prima

¹⁰⁹ Il sistema di soci, fattori e commissionari di Tamburlini sarà oggetto di apposita trattazione *infra*, pp. 127-130.

¹¹⁰ Basti considerare l'insistenza con cui il termine 'speculazione' ricorre nelle pagine dell'unica sintesi esistente sull'argomento; M. ZACCHIGNA, *Lavoro sottoposto* cit., pp. 135-183.

¹¹¹ Cfr. *infra*, pp. 82-83, nota 12.

¹¹² ACUd, AOSMM, b. 644, ff. 1r-6v.

¹¹³ Appendice A, n. 9.

¹¹⁴ Appendice A, n. 10.

memoria dei fatti del libro contabile. Il registro è infatti indubbiamente un libro di analisi, dal momento che la materia risulta ordinata secondo un criterio misto topografico-cronologico e le note, come accennato in precedenza, mostrano i segni evidenti della pratica di trasferimento dei conti al libro maggiore¹¹⁵.

Il registro tiene traccia di un'attività sfaccettata. Emerge in prima battuta un rilevante smercio al minuto di generi alimentari e pellicceria di basso valore verso le campagne, svolto di persona in città e nelle fiere rurali, ma anche attraverso commissionari, come nel caso del vino consegnato a una certa Lucia suocera di Cesare *rodarius* affinché lo vendesse¹¹⁶. Accanto al commercio al minuto e al credito al consumo, entrambi ripagati con forniture degli stessi generi (vino e formaggio) poi commercializzati, Beltram svolgeva attività di grossista e intermediario, acquistando cordovani e soatti direttamente sulla piazza di Venezia per poi rivenderli, probabilmente assieme a prodotti di concorrenza di produzione propria o locale, ai colleghi pellicciai udinesi¹¹⁷. Il quaderno registra infine il resoconto di un viaggio commerciale a Venezia, svolto forse nel 1438 in società con i non meglio specificati compagni Leonardo e Giovanni¹¹⁸.

Per le sue caratteristiche formali e tecniche il registro si pone a metà strada tra un memoriale e un giornale. Del memoriale condivide sicuramente la registrazione dei crediti in forma di paragrafo, la mancanza di un'organizzazione della materia che superi il susseguirsi cronologico dei fatti e il livello di dettaglio delle annotazioni. Presenta al contempo elementi tipici di una prima rielaborazione contabile, come il pur ondivago incasellamento topografico, la regolazione contabile delle poste di credito come se fossero conti a sezioni sovrapposte¹¹⁹, lo spazio riservato in cui sono annotate particolari operazioni commerciali (la consegna del vino a Lucia, il viaggio a Venezia, la vendita dei soatti etc.) e un accenno di rimando interno tra conti¹²⁰. Una simile impostazione 'mista'

¹¹⁵ Cfr. *supra*, p. 38.

¹¹⁶ BCUd, FJ, ms. 565, ff. 13rv, 14r, 24v, 32v, 44r (Appendice A, n. 9.2). Cfr. anche *infra*, p. 103.

¹¹⁷ Si vedano ad esempio le vendite di una partita di soatti acquistati a Venezia probabilmente nel 1438; *ivi*, f. 39v.

¹¹⁸ *Ivi*, ff. 38v-39r.

¹¹⁹ Tale pratica non genera mai un accorpamento totale dei conti personali, tanto che al medesimo individuo possono risultare aperti in sincrono più voci di credito. Si veda anche il caso simile della contabilità del valenciano Pere Seriol in E. CRUSELLES GÓMEZ, *Los comerciantes* cit., pp. 119. Nel caso di Beltram si trattava più probabilmente di una modalità di gestione pratica dell'accreditamento più che di una forma di razionalizzazione della materia, cui era indubbiamente deputato il «choderno grant» menzionato a f. 41r.

¹²⁰ Per quest'ultimo caso, ai ff. 25v e 54v, si veda *infra*, pp. 104-105. Si segnala fin d'ora tuttavia che le note e il rimando, relativi alla società con il *teotonico* Arrigo *Verçales*, sono in parte attribuibili a un'altra mano, indubbiamente più sicura ed esperta. Cfr. Appendice A, n. 9.3.

del registro ricorda da vicino alcune forme tipiche della contabilità europea in partita semplice, come i memoriali in uso già nel XIV secolo nel mondo anseatico, dove anche tali scritture preparatorie potevano prevedere, seppur limitati, interventi di regolazione al di sotto della nota di apertura del credito¹²¹. Si rilevano affinità, per certi versi, anche con la contabilità di Domenico Tamburlino, in particolare con il registro di acquisti e vendite di olio degli anni 1414-1423. Anche Beltram infatti, nel caso di specifiche operazioni commerciali o partite di merci, sospendeva la scansione cronologica e la dispersione delle informazioni e concentrava le annotazioni in una sezione specifica. La pratica, oltre che dagli esempi già menzionati e dal conto di vendita del vino dato a Lucia di cui si è detto sopra, è attestata da due forniture di *sungia* (grasso di maiale) da Cividale e Venzone, la cui vendita occupa diverse carte successive¹²².

La ragione dietro tale contabilizzazione dedicata o separata va cercata nel rapporto esistente tra contabilità e forme specifiche delle società commerciali in Friuli. La prevalenza in Friuli di un modello di aggregazione societaria fluido in cui chiunque poteva essere al contempo socio debitore e creditore, agente e maggiore, deve aver fornito un deterrente non da poco allo sviluppo di una contabilità di tipo aziendale e partiduplistico. La produzione di serie contabili relative a ogni singola società attivata in sincronia sarebbe stata infatti estremamente dispendiosa in termini di energia. Ciò non esclude che fossero esistiti sistemi contabili afferenti a una singola azienda, specialmente nel caso, già visto, di grosse società attive nella produzione della lana come quella degli *Onestis*. Tuttavia, a un livello medio e medio-basso, la soluzione più immediata e preferita, come emerge dal caso di Beltram, deve essere stata l'integrazione dei rapporti societari e la contabilizzazione dei capitali investiti in sezioni dedicate all'interno della contabilità individuale¹²³.

Simili considerazioni circa l'inserimento di conti 'societari' all'interno della contabilità individuale dei singoli operatori economici possono essere in buona parte estese anche al libro di conti di Leonardo di Nicolò Koltenwier da Pontebba, risalente alla seconda metà del XV secolo. Il registro in questione, in forma di vacchetta, è pervenuto mutilo delle prime 34 carte e diviso tra due diversi fondi pervenuti alla Biblioteca Civica di Gemona. Le 29 carte superstiti illuminano sulle attività di un grossista attivo a Pontebba nella produzione e nel commercio di ferro per il periodo che va dal 1453 al 1466, con successive re-

¹²¹ *Das Handlungsbuch von Hermann und Johann Wittenborg*, a cura di KARL MOLLWO, Dyksche Buchhandlung, Lipsia 1901; *Das Handlungsbuch Vickers von Geldersen*, herausgegeben von HANS NIRRHEIM, L. Voss, Amburgo-Lipsia 1895.

¹²² Le operazioni risalgono al 1440 e furono svolte, parrebbe, in società con Francesco della Burgolina; cfr. BCUD, FJ, ms. 565, ff. 47v-49r.

¹²³ Cfr. *infra*, cap. III.3 e pp. 159-160.

golazioni fino al 1480. Rispetto al registro di Beltram, il quaderno di Leonardo risulta essere decisamente frutto di una prima rielaborazione della materia contabile e, anzi, decisamente vicino alla forma di una scrittura definitiva. I fatti economici sono raccolti in conti personali regolati e sezioni sovrapposte¹²⁴, facilmente rintracciabili attraverso la cartulazione coeva. Un ulteriore strumento utilizzato da Leonardo per rintracciare agevolmente determinati conti consisteva nell'apposizione della marca commerciale del debitore o creditore, qualora ne fosse dotato, a lato dell'intestazione del conto.

Come Beltram, anche Leonardo coniugava la duplice attività di commerciante al minuto e prestatore da un lato e di grossista dall'altro. In particolare, seguendo una secolare tradizione dei mercanti delle aree pedemontane¹²⁵, Leonardo, stanziato a Pontebba, pare si sia concentrato nell'esportazione di vino verso l'Oltralpe germanofono, acquistando direttamente presso i mercanti teutonici ferro crudo da far lavorare nella propria fucina, sita nella vicina Malborghetto¹²⁶. Il ferro così prodotto in seconda lavorazione veniva smerciato sotto forma di ferro battuto o di loppe di ferro agli artigiani del distretto siderurgico di Artegna che, a loro volta, rifornivano di vino Leonardo. Accanto a tale attività di produzione e commercializzazione del ferro, che indubbiamente giungeva anche fuori regione, secondo un modello ormai ben analizzato¹²⁷, Leonardo pare si fosse occupato anche della logistica dei trasporti. Ad attestarlo una lettera di Maurizio, governatore dell'abbazia di Moggio, per il quale Leonardo si era impegnato a organizzare la logistica del trasporto a Venezia di due fasci di ferro¹²⁸. Sembra quindi che Leonardo avesse un certo grado di controllo diretto sull'intero processo produttivo, acquistando il ferro semilavo-

¹²⁴ Si rileva tuttavia un caso di regolamento a partite contrapposte, relativamente al conto di ser Vittore da Amaro; cfr. BCG, Notai, b. 1, registro di Leonardo da Pontebba, ff. 43v-44r.

¹²⁵ T. VIDAL, *The Hinterland* cit.

¹²⁶ Sulla produzione del ferro nell'arco alpino orientale si rimanda a *La sidérurgie alpine en Italie (XII^e-XVII^e siècle)*, études réunies par PHILIPPE BRAUNSTEIN, École Française de Rome, Roma 2001 e in particolare a RAFFAELLO VERGANI, *La produzione del ferro nell'area veneta alpina (secoli XII-XVI). Un bilancio provvisorio*, pp. 71-90. Sui procedimenti di riduzione diretta e indiretta e la loro differenza si vedano: MANLIO CALEGARI, ENZO BARALDI, *Pratica e diffusione della siderurgia "indiretta" in area italiana (secc. XIII-XVI)*, in *La sidérurgie alpine* cit., pp. 93-162; ENZO BARALDI, *Ordigni e parole dei maestri da forno bresciani e bergamaschi: lessico della siderurgia indiretta in Italia tra XII e XVII secolo*, in *La sidérurgie alpine* cit., pp. 163-213.

¹²⁷ PHILIPPE BRAUNSTEIN, *Le commerce du fer à Venise au XV^e siècle*, «Studi veneziani», 8 (1966), pp. 267-302; E. SCARTON, *La falce* cit. pp. 297-305; M. DAVIDE, T. VIDAL, *Between Carinthia and Venice* cit.; T. VIDAL, *The Hinterland* cit.

¹²⁸ BCG, Notai, b. 1, registro di Leonardo da Pontebba, foglio sciolto non numerato [ff. 39v-40r].

rato Oltralpe (Hollenburg, Gmünd, Villach), facendolo lavorare nella propria fucina in Malborghetto e ridistribuendolo attraverso carratori salariati¹²⁹.

In generale il sistema di scambi e crediti di Leonardo, così come emerge dalla contabilità, appare decisamente più complesso rispetto a quello, piuttosto elementare, di Beltram. Mentre quest'ultimo, anche nel caso di operazioni di un certo rilievo economico condotte in società, non sembra distaccarsi mai da modalità di scambio semplici (acquisto all'ingrosso a Venezia per conto proprio e conto terzi e smercio nella regione), Leonardo dimostra una più spiccata e dinamica vocazione imprenditoriale. La contabilità, che utilizza pienamente il gergo e il formulario («resta a dar», «diè dar», «per») anche nel caso di rimesse di pagamento in piazze straniere (Villach, 15 gennaio 1456), rispecchia il maggior grado di raffinatezza dell'organizzazione degli affari di Leonardo, anche se sul livello di perfezionamento della contabilità di Beltram, in assenza dei libri di sintesi o di scritture più elaborate, andrebbe sospeso il giudizio.

3.1.4. Tra città e campagna: i libri di ser Nicolò da Cerneglons (1380-1384; 1400-1432)¹³⁰ e di Bertolo strazarul (1455-1462)¹³¹

L'organizzazione di scambi, produzione e approvvigionamento all'ingrosso in società sui mercati (veneziano e oltralpino) sono sinora emersi in maniera decisamente esplicita dalla documentazione contabile di area mercantile. Nel caso dei registri che chiudono questa sezione, tuttavia, questa dimensione traspare soltanto in controluce, come un dato necessario ma implicito dell'attività portata avanti dai due autori.

Tanto ser Nicolò da Cerneglons quanto Bertolo *strazarul*, infatti, a scapito della qualifica – o dell'assenza della stessa –, possono essere collocati nella macro-categoria degli *stazionari* o bottegai, figura ambigua a metà via tra il merciaio e il piccolo mercante, a cui, per certi versi, potrebbe essere ascritto anche il pellicciaio Beltram. Nicolò e Bertolo sono operatori di medio calibro, attivi a Udine e su scala regionale principalmente nello smercio in aree rurali di beni di prima necessità (formaggio, vino, olio) o comunque di scarso valore (calzature, tessuti di qualità medio-bassa) e, in maniera complementare, come grossisti per conto degli artigiani cittadini, che rifornivano di pellami e ferro. Nonostante il profilo generalmente basso delle operazioni registrate nei libri contabili, la dimensione mercantile rimane imprescindibile, soprattutto nella movimentazione di merci come olio e ferro, provenienti rispettivamente dall'Istria e dall'Oltralpe germanofono, ma anche per beni come formaggi, tessuti e

¹²⁹ Per l'organizzazione della produzione e dello smercio cfr. *infra*, pp. 132-137.

¹³⁰ *I rotoli della Fraternita* cit., 1-4.

¹³¹ Appendice A, n. 11.

pellami che solo in parte venivano reperiti localmente. I rapporti di rifornimento risultano più espliciti nel caso di Bertolo straccivendolo¹³², mentre rimangono in filigrana in quello di ser Nicolò che, con buona probabilità, registrava scorte e forniture in registri appositi secondo un modello non dissimile da quello di Domenico Tamburlino¹³³. L'assenza di dati più approfonditi circa la dimensione mercantile delle operazioni di Bertolo e Nicolò è ampiamente compensata dalla presenza di registrazioni relative alla stipula di contratti societari, che permettono di sostanziare ulteriormente quanto già in parte delineato sulla base della documentazione contabile circa la gestione contabile dei rapporti di società.

La parabola di ser Nicolò da Cerneglons ricorda da vicino quella dello speciale Domenico Tamburlino. Come quest'ultimo, infatti, ser Nicolò si inurbò dalle campagne dell'*hinterland* udinese (Cerneglons dista poco più di cinque chilometri dal centro urbano) sul finire del Trecento e, complice l'attività mercantile e la partecipazione assidua al mondo confraternale¹³⁴, riuscì ben presto a insinuarsi nelle maglie dell'amministrazione civica. Del suo complesso contabile si sono conservati ben quattro registri, pervenuti alla confraternita di S. Maria dei calzolai e conservati presso la Biblioteca Civica di Udine¹³⁵. A eccezione del più risalente, che copre gli anni 1380-1384, si tratta di registri di dimensioni più grandi rispetto alla media delle sopravvivenze mercantili sinora affrontate, essendo composti da fascicoli di bifogli. Il registro più antico presenta dimensioni decisamente più ridotte, oltre che un'organizzazione grafica meno definita, segno forse di un'ancora imperfetta padronanza contabile o di una scrittura preparatoria.

Nel complesso i libri contabili di ser Nicolò da Cerneglons ricordano da vicino il registro del pellicciaio Beltram¹³⁶ e rappresentano un altro eccellente esempio delle scritture a metà tra il sintetico e l'analitico che, come si è già visto, sembrano essere state prevalenti nella regione. Le registrazioni, annotate in forma di paragrafo senza incolonnamento contabile, sono impostate a conti perso-

¹³² Alcuni selezionati esempi in Appendice A, nn. 11.2, 11.4, 11.7.

¹³³ Cfr. *supra*, pp. 46-50.

¹³⁴ Già nel 1400-1401 ser Nicolò è camerario della confraternita e ospedale dei Battuti (ACUd, AOSMM, b. 738, n. 4 [18.X.1400]). Negli anni successivi coprì più volte la carica di consigliere (1404-1405, 1409-1410) e rimase uno dei membri 'fissi' dell'oligarchia confraternale fino alla morte, avvenuta entro gli anni Quaranta del Quattrocento; ASUd, ANA, b. 5134/23, ff. 52v-56r; b. 5134/35, ff. 14r-16r; b. 5134/6, f. 35v-37r.

¹³⁵ I registri sono conservati in BCUD, FP, ms. 1348/Ibis, III-V, all'interno di una busta che l'inventario ottocentesco censisce come pertinente la confraternita dei calzolai. Non è chiaro il motivo dell'assimilazione alla documentazione confraternale, ma si può supporre che i registri pervennero alla confraternita in via ereditaria.

¹³⁶ Cfr. *supra*, pp. 50-52.

nali, regolati a sezioni sovrapposte, ma i registri non risultano cartulati in antico e seguono, piuttosto, l'ordine cronologico tipico delle scritture preparatorie. I registri sono inoltre divisi in sezioni riguardanti le campagne o la città¹³⁷. Con le scritture analitiche condividono inoltre la precisione e dovizia delle informazioni riportate, dal momento che, per ogni credito vengono ricordati testimoni e fideiussori. Tale pratica, attestata con frequenza anche per le operazioni minute con i rurali, va ricondotta alla relativa marginalità dell'intermediazione notarile. Il contesto normativo regionale, di cui si è già avuto modo di parlare diffusamente¹³⁸, in linea con i pareri più avanzati dei giuristi, garantiva infatti valore probante in sede di giudizio alle scritte private, anche se di mano diversa da quella della parte obbligata, purché effettuate di fronte a due o tre testimoni di buona fama. L'intermediazione del notaio non è assente ma sembra del tutto marginale e limitata al consolidamento periodico dei debiti accumulati¹³⁹.

Nonostante la natura 'composita' e ibrida, rimane fuori dubbio che ser Nicolò utilizzasse questi libri contabili con finalità sintetiche. Ciascun registro, infatti, copre un numero di anni variabile (1380-1384; 1401-1416; 1416-1429; 1412-1432) e i conti di apertura, più che semplici registrazioni di nuovi fatti economici (come ci si aspetterebbe in una scrittura analitica), sono più frequentemente *rationes* o, per dirlo in altri termini, trasferimenti dei conti chiusi sul precedente registro una volta esauritosi lo spazio per aggiornarli. Il gergo contabile è utilizzato con sufficiente padronanza, anche se si rileva l'abitudine a concepire i debiti anzitutto come merci/denaro/prestazioni ricevute. In altri termini, mentre la formula 'deve dare' è ampiamente attestata e usata, il 'deve avere' assume praticamente sempre la forma del 'ricevetti', anche nel caso di calcolo delle reciproche pendenze. Se ne veda un esempio dalle primissime carte del primo registro quattrocentesco¹⁴⁰:

Item Iuston di Lauçacho de' dar, fata rason in dut, computado la debita con l'ariçeto e l'ariçeto con la debita, resta a dar per roba di staçon marcha i di dinars e dinars lxiiii^{or} et dinars ii per bochalia e per formadi.

Non si tratta dunque di una semplice scelta lessicale, dal momento che le stesse formule di ragionamento e compensazione incorporavano in maniera evidente la diade concettuale dare-ricevere più che quella dare-avere.

¹³⁷ Nel caso del libro contabile degli anni 1401-1416 le due sezioni sono contenute nello stesso registro, mentre quelli del 1416-1429 e del 1412-1432 sono dedicati, rispettivamente, a Udine e alle campagne.

¹³⁸ Cfr. *supra* e in particolare cap. I.2.

¹³⁹ Se ne veda un esempio in *I rotoli della Fraternita* cit., 1, p. 19 (= BCUD, FP, ms. 1348/III, f. 2r) e la relativa carta notarile in ASUD, ANA, b. 5134/34, ff. 22v-23v.

¹⁴⁰ *I rotoli della Fraternita* cit., 1, p. 19 (BCUD, FP, ms. 1348/III, f. 2r).

L'organizzazione societaria assume il più delle volte, anche nel caso di ser Nicolò da Cerneglons, le forme della regolazione creditizia. Nel 1411, ad esempio, ser Nicolò e il *lanarius*¹⁴¹ Primo, che ormai abitava in una casa del bottegaio, erano con tutta evidenza in affari assieme. Nicolò registrava infatti sul proprio libro contabile i debiti di Primo sia per prestiti presso il banco dei Bombeni, sia per forniture di lana e, soprattutto, «per lu uadagno de la lana», chiaro indizio di rapporti societari. Di contro, Primo ripagava con panno berrettino, *blavo* e bianchette prodotti con la lana fornitagli¹⁴². Vent'anni più tardi, nel 1430, i rapporti societari con Giovanni *Picot* venivano gestiti e contabilizzati in maniera sostanzialmente analoga. Il socio veniva addebitato per il prezzo relativo a un acquisto di pelli conciate, comprensivo delle spese sostenute da Nicolò, per un totale di 12 marche e 151 soldi, a cui si aggiungevano 2 marche di guadagno spettante al socio investitore¹⁴³. In questo caso i rapporti erano simili a quelli delineati per Domenico Tamburlino, con il socio capitalista che conferisce il denaro con cui l'agente avrebbe dovuto comprare una ben definita partita di merci. In entrambe le occasioni, le operazioni non sembra fossero regolate da alcuna carta notarile, che non viene mai menzionata, a differenza di quanto accade in altri due casi, con Nicolò che compare sia come capitalista (1403)¹⁴⁴, sia come agente (1417)¹⁴⁵. La presenza del riferimento alla carta notarile non cambia comunque la sostanza dell'annotazione contabile, che concepisce sempre il rapporto societario come essenzialmente creditizio, compensandolo con debiti e crediti non necessariamente attinenti la gestione degli affari in compagnia¹⁴⁶.

¹⁴¹ Qui e in seguito si userà la forma latina *lanarius* al posto del più noto 'lanaiolo' per non generare confusione tra gli operatori attivi in Friuli e i lanaioli fiorentini. Mentre questi erano in genere grossi mercanti imprenditori, in Friuli il termine *lanarius* indicava tanto operatori di ampio respiro quanto modesti artigiani.

¹⁴² *I rotoli della Fraternita* cit., 3, pp. 25-28 (BCUd, FP, ms. 1348/III, ff. 148r-149v).

¹⁴³ *I rotoli della Fraternita* cit., 4, p. 142 (BCUd, FP, ms. 1348/V, f. 87v). In caso di società a lucro e perdita, con divisione al 50% degli utili, un guadagno di due marche per il socio capitalista su un investimento di 12 marche e 151 soldi corrisponderebbe a un utile netto totale della società sull'operazione del 36%. La quota spettante al capitalista (18%) sarebbe stata quindi decisamente vicina ai tassi di remunerazione dei capitali investiti da Castrone de' Bardi nella *Chonpagnia della Stazone* alla metà del Trecento; cfr. *supra*, pp. 44-46.

¹⁴⁴ *I rotoli della Fraternita* cit., 2, p. 116 (BCUd, FP, ms. 1348/III, f. 118r).

¹⁴⁵ *I rotoli della Fraternita* cit., 3, p. 98 (BCUd, FP, ms. 1348/IV, f. 9r).

¹⁴⁶ Nel primo caso Nicolò concettualizza la società come «imprest per comperar corame e animali e altra merchandaria a pro' e a dam» (*I rotoli della Fraternita* cit., 2, p. 116), mentre nel secondo registra di aver ricevuto 50 ducati «in mercandandia» (*I rotoli della Fraternita* cit., 3, p. 98). La differente contabilizzazione della seconda società va imputata forse anche alla natura di società di puro investimento dell'aggregazione. Per la distinzio-

L'attività mercantile di ser Nicolò da Cerneglons non emerge in maniera particolare dalla documentazione notarile analizzata, ma, stando all'ampiezza della documentazione contabile e ai dati da essa desunti, aveva una dimensione solidamente regionale e decisamente continuativa, estendendosi dagli anni Ottanta del Trecento fino al quarto decennio del secolo successivo. Ser Nicolò, al pari del pellicciaio Beltram, riforniva la popolazione rurale di credito, beni alimentari (olio, vino, formaggio) e prodotti artigianali di basso pregio, ricevendo in cambio, oltre ai pagamenti in denaro contante, pagamenti in natura o prestazioni lavorative (soprattutto carrature e lavori agricoli)¹⁴⁷. Inoltre, sembra che Nicolò avesse un ruolo di un certo respiro nel commercio del bestiame da lavoro, che forniva non solo ai propri affittuari (sia in vendita, sia in soccida), ma anche ad altri abitanti dei villaggi rurali. Accanto a quest'attività di smercio minuto nelle campagne, svolta direttamente dalla bottega udinese dove i rurali si recavano o mandavano i propri parenti, ser Nicolò aveva sviluppato un ruolo ben consolidato di grossista/intermediario per gli artigiani cittadini. In particolare, era dedito in maniera continuativa alla fornitura di ferro semilavorato ai fabbri, lana agli artigiani del tessile e *sungia* a conciatori e pellettieri. Come in campagna, anche in città la compensazione del debito poteva avvenire in contanti o con forniture di merci e prestazioni lavorative. Cambia radicalmente, tuttavia, la tipologia di contropartita richiesta da ser Nicolò; agli artigiani cittadini, con cui ha rapporti continuati, può richiedere drappi finiti¹⁴⁸ o addirittura lavori di tessitura o concia, dietro fornitura diretta della materia prima¹⁴⁹.

Sulla figura di Bertolo straccivendolo, figlio del maestro coltellaio Antonio, le informazioni sono decisamente più scarse, tanto che non se ne è trovata

ne tra società a finalità commerciale/produttiva e di puro investimento cfr. *infra*, pp. 115-116.

¹⁴⁷ Si segnalano in particolare i pagamenti in lino, pianta tessile indubbiamente coltivata nelle campagne friulane, il cui ruolo nell'economia contadina è stata finora gravemente sottovalutato; D. DEGRASSI, *L'economia* cit., p. 412. Per i pagamenti in lino nei registri di ser Nicolò si veda *I rotoli della Fraternita* cit., 1, p. 123, 133; II, p. 62; III, pp. 65, 82, 98; IV, pp. 99, 111 (BCUd, FP, ms. 1348/III, ff. 54v, 60v, 89r, 176r, 186v; b. 1348/IV f. 9r; b. 1348/V, ff. 47r, 56v).

¹⁴⁸ Questo è il caso, su tutti, del maestro *lanarius* Primo. Per citare un solo esempio sui molti disseminati nei libri contabili, nel 1405 Primo saldò un debito ammontante a 17 lire e 8 soldi con la fornitura di 48 braccia di drappo valutate 19 soldi al braccio per un totale di circa 45 lire e mezza. Nicolò saldò in contanti la differenza. *I rotoli della Fraternita* cit., 2, p. 134 (BCUd, FP, ms. 1348/III, f. 127r). Come si è già visto, con Primo ser Nicolò sembra abbia fondato più tardi una società in commercio della lana, cfr. *supra*, p. 57.

¹⁴⁹ Tra i tessitori indebitati con ser Nicolò ricorre Antonio di Odorico, abitante in una casa dello stesso creditore. Per l'utilizzo del lavoro artigianale come pagamento si veda, ad esempio, la tessitura di un totale di 48 *paredi* di drappo e 10 di stoppa nel 1411; *I rotoli della Fraternita* cit., 3, p. 27 (BCUd, FP, ms. 1348/III, f. 149r).

traccia nella documentazione notarile fin qui analizzata. Il singolo libro contabile conservatosi, tuttavia, si è rivelato una preziosa fonte di informazioni tanto sull'attività commerciale di Bertolo, quanto sulla sua tecnica contabile, tra le più avanzate della regione.

Il registro, composto di 46 carte numerate in antico, copre gli anni 1455-1462 e ricorda quello di Leonardo da Pontebba, con cui condivide l'impostazione generale a conti personali a sezioni sovrapposte e ordinati cronologicamente. Salvo alcuni limitatissimi interventi, il registro è vergato da una sola mano, probabilmente quella dello stesso straccivendolo, che denota un ottimo livello di padronanza del mezzo grafico, con una scrittura modellata sull'usuale dell'epoca (semigotica corsiva) con alcuni elementi mercanteschi quali il 'ch' in nesso. I conti sono impostati in maniera decisamente più abile rispetto a quelli di ser Nicolò da Cerneglons e presentano un incolonnamento contabile delle cifre sulla destra. Il lessico contabile è assimilato quasi del tutto, ma mantiene la distinzione tipica della contabilità friulana tra 'dare' e 'ricevuto' rispetto a quella più classiva dare/avere. Ciò che più colpisce è tuttavia l'utilizzo, seppur non sistematico, delle cifre arabe, teoricamente proibite dagli statuti udinesi¹⁵⁰. Anche in questo caso, il registro presenta una natura 'ibrida', a metà tra scrittura sintetica e analitica, ma rimane indubbio che Bertolo lo considerasse e utilizzasse alla stregua di un mastro, dove riportava anche i 'ragionamenti' di debiti annotati con ogni probabilità su altri supporti più estemporanei o addirittura desunti dalla contabilità dei propri debitori¹⁵¹.

Anche in questo caso, all'assenza dell'intermediazione notarile per le piccole transazioni di vendita al minuto Bertolo supplisce riportando, a ulteriore garanzia, i testimoni presenti all'atto. Lo straccivendolo, tuttavia, si spinge oltre e, caso sinora unico in Friuli, stipula con scritta privata un contratto con maestro Giacomo di Ermacora per la produzione di calzature¹⁵². Il contratto, prendendo ispirazione dalle forme e dal lessico dei contratti notarili, definiva salario (12 soldi al giorno) e reciproche obbligazioni, ed era seguito dagli addebiti al maestro per le forniture di materiali e il pagamento dei lavoranti. Per il resto, Bertolo organizzava e contabilizzava la propria attività in società esattamente come gli altri operatori attivi in ambito regionale, concettualizzandola come rapporto di credito e senza riferimenti particolari. I rapporti societari emergono quindi soltanto in maniera indiretta, dietro l'indicatore della continuità di

¹⁵⁰ Cfr. *supra*, p. 34.

¹⁵¹ Così avvenne, nel 1458, con i fratelli ser Giovanni e ser Geronimo di ser Ettore. In chiusura del conto, intestato al *conpari* di Bertolo, ser Giovanni, viene dichiarato che il totale è quello «che apar anchora sul so [di ser Giovanni] quaderno, per man di ser Ieronimo so fradel»; BCUD, FP, ms. 1348/VI, f. 12r.

¹⁵² Appendice A, n. 11.7.

quelli creditizi e dell'ambivalente qualifica di *conpari*. Tra questi il più 'fedele' e assiduo è indubbiamente Dino da Siacco (villaggio a nord-ovest di Udine), il cui conto si estende, con successivi ragionamenti, dall'inizio alla fine del registro¹⁵³. Dino, in particolare, pare si occupasse dello smercio di olio nelle campagne. Bertolo addebitava le partite di merce, in quantità troppo elevate e con cadenza troppo rapida per essere giustificate da un consumo individuale, e Dino, di contro, saldava in contanti o con forniture di merci di vario genere, dal fieno e dal legname a pelli conciate e grezze. L'impressione che Dino agisse come intermediario o commissionario nella vendita dell'olio nelle campagne friulane è confermato dal conto di Giovanni di Andrea da Faedis, addebitato per una *raxon vecchia*, consistente nel resto di due barili di olio che aveva ricevuto proprio da Dino¹⁵⁴.

In generale, il sistema di scambi organizzato da Bertolo sembra denotare un certo respiro. Come altri operatori che si ha avuto modo di incontrare, era infatti impegnato a più livelli, dividendosi tra il credito e lo smercio minuto di olio, esercitati nelle campagne attraverso i suoi *conpari*/commissionari e l'attività di organizzazione produttiva e fornitura agli artigiani in città. A differenza di ser Nicolò da Cerneglons, le cui reti di acquisto all'ingrosso rimangono sostanzialmente nell'ombra, di Beltram è possibile ricostruire con più chiarezza il network di fornitura. L'olio veniva acquistato direttamente dagli operatori istriani in grosse partite, anche del valore di oltre 400 lire di piccoli, e veniva fatto arrivare nella regione attraverso i porti fluviali come porto Nogaro¹⁵⁵, mentre la *sungia* proveniva, come forse anche le pelli, oltre che dalla produzione locale, dai mercati oltralpini attraverso l'intermediazione di un oste gemonese¹⁵⁶. Parte delle merci acquistate all'ingrosso da Bertolo fluiva nelle campagne e nelle fiere regionali, mentre parte andava ad alimentare la produzione artigianale cittadina, da cui il mercante traeva prodotti con cui rifornire anche bottegai e operatori di centri minori come San Daniele, San Vito al Tagliamento e Tarcento¹⁵⁷.

3.1.5. *Cultura contabile in Friuli nel tardo Medioevo: note conclusive*

Se considerata solo in termini di perfezionamento contabile, o di padronanza tecnica di un modello che solo in età moderna divenne egemone a livello euro-

¹⁵³ Appendice A, n. 11.1.

¹⁵⁴ BCUD, FP, ms. 1348/VI, f. 36r.

¹⁵⁵ Appendice A, n. 11.2. Per l'olio istriano si veda l'acquisto presso ser Giovanni Venier da Pirano; BCUD, FP, ms. 1348/VI, f. 44r.

¹⁵⁶ Appendice A, n. 11.4.

¹⁵⁷ Appendice A, nn. 11.3 e 11.5.

peo, la tecnica contabile dei mercanti attivi in Friuli, anche toscani, non potrebbe che essere giudicata arretrata. Una tale operazione, tuttavia, non può essere giustificata in quanto astrae la tecnica dal suo contesto di utilizzo, rendendola un assoluto. Non è corretto, infatti, esprimere giudizi di valore sul livello di avanzamento degli operatori attivi in area friulana su un'assoluta – e inesistente – linea evolutiva della tecnica contabile dell'Occidente europeo. Bisogna piuttosto valutare l'efficacia degli strumenti contabili adoperati in relazione alle dinamiche di scambio e di organizzazione in compagnia.

Da questo punto di vista, le tecniche contabili dei mercanti attivi nell'area pare fossero decisamente all'altezza. La conformazione caratteristica del contratto di società in uso in Friuli, che non dava luogo, come si vedrà, a società stabili nel tempo ma a una pluralità di rapporti (debito, credito, fattoria e agenzia), scoraggiò la tenuta di complessi contabili specifici per le aggregazioni societarie. Queste venivano infatti registrate separatamente all'interno della contabilità individuale del mercante. Anche nel caso di mercanti che hanno lasciato traccia dell'uso di un sistema contabile complesso, come Bartolo di Bentaccorda e Andrea di Francesco o Domenico Tamburlino, i rapporti societari, caratterizzati da cicli di resa dei conti brevi e da una gestione interna dettata dalla quotidianità delle relazioni, venivano incorporati in un'unica contabilità¹⁵⁸. La *fattoria* di Castrone de' Bardi su Bartolo e Andrea, per quanto fattispecie dei rapporti societari in Friuli, assunse la forma di un conto interno alla sezione debitoria del libro contabile dei due soci e su quello del loro superiore. Le diverse società aperte in sincrono da Domenico Tamburlino non generarono serie contabili proprie e i rapporti di commissione e azione con i vari soci agenti vennero riassunti in un unico registro.

Infine, la diffusione a livello mercantile in Friuli di 'scritture ibride', spesso poste in una zona grigia tra contabilità analitica e sintetica, tra scritture preparatorie e definitive, non deve necessariamente essere interpretata come un segno di inadeguatezza o incompletezza della tecnica contabile. La contabilità di Leonardo da Pontebba e Bertolo *strazarul*, ormai nel pieno Quattrocento, incarna perfettamente questo peculiare sviluppo. Rapporti societari policentrici, regolati e amministrati sulla base di rapporti e commissioni quotidiane e tramite conti interni alla contabilità individuale, resero forse superflua o secondaria la produzione di mastri o contabilità puramente sintetiche, anche se non mancano riferimenti indiretti alla loro esistenza. Di per sé il mercante capitalista friulano, che agiva in società tramite una molteplicità di rapporti di diversa natura e formalizzazione giuridica¹⁵⁹, non necessitava di produrre un mastro

¹⁵⁸ Cfr. *infra*, pp. 145-151.

¹⁵⁹ Cfr. *infra*, cap. II.

per irregimentare una pratica gestionale che difficilmente sfuggiva al suo stesso controllo vista anche la scala delle operazioni, al massimo transregionale. La stessa assenza della partita doppia, con la sua possibilità di controllo immediato e sistematico dell'andamento dell'azienda tramite i conti di avanzi e disavanzi, non implica l'assenza di pratiche di controllo dell'andamento delle operazioni commerciali condotte in società. La forma che assunsero, tuttavia, principalmente orale o di consolidazione dei rapporti di credito in carta notarile, le rende più difficili da cogliere¹⁶⁰.

3.2. *Il livello medio (artigiani e fornitori di servizi)*

Al di sotto del livello mercantile esisteva in Friuli un livello di padronanza contabile che si è scelto di definire 'medio', in relazione alla sua minore complessità rispetto al precedente e maggiore strutturazione rispetto alle registrazioni estemporanee tipiche del livello basso o occasionale. In confronto al livello mercantile, quello 'medio' si mostra immediatamente caratterizzato da un minore grado di rappresentatività in seno al *corpus* di contabilità privata superstite, nonché da una difformità molto più pronunciata. Se i mercanti, per quanto latori di pratiche dissimili, mostrano di aver fatto riferimento a una tecnica e modelli comuni, gli artigiani e gli erogatori di servizi tenevano i propri conti secondo modalità decisamente più semplici e relativamente eterogenee. Risulta quindi difficile irregimentare la grande variabilità delle pratiche individuali entro i confini di categorie che, peraltro, andrebbero intese in maniera molto meno rigida di quanto si possa esprimere in un tentativo di sintesi. Uno dei tratti caratterizzanti sembra essere non tanto la forma o la tecnica contabile in sé, piuttosto variabile, quanto la misura degli affari gestiti, concentrati su scala locale o sulla commercializzazione della propria produzione artigianale od offerta di servizi.

Non sembra di rilevare dalla scarsa documentazione superstite l'uso di diversi livelli di registrazione dei fatti economici o, più in generale, la presenza di sistemi contabili composti di più registri specializzati. Potrebbe darsi, se l'esempio del registro dell'ostessa Maria può essere considerato tipico di tale livello di pratica contabile, che i diversi aspetti della gestione economica (forniture, vendite, debiti e crediti etc.) venissero contabilizzati dagli attori economici più modesti su un unico supporto, al massimo in sezioni distinte. Si deve ammettere, tuttavia, che generalizzare su una così stretta base documentaria e utilizzare l'argomento *e silentio* per negare l'utilizzo da parte dei piccoli artigia-

¹⁶⁰ Sulla pratica della resa delle *rationes* e le sue implicazioni nella gestione societaria si veda *infra*, pp. 145-151.

ni di diversi livelli di registrazione contabile non sarebbe giustificato o corretto da un punto di vista metodologico. Si manterranno quindi tali considerazioni a livello di suggestione o ipotesi di lavoro.

Non si registrano particolari tecniche computistiche – ma la considerazione sarebbe estendibile in parte anche al livello mercantile –, mentre è attestata una penetrazione selettiva del lessico contabile del dare e dell'avere, anche se la registrazione diretta (ricevetti-ebbe/diedi/spesi) rimase comunque prevalente. Non mancano tuttavia alcuni elementi formali della scrittura contabile, come la disposizione delle registrazioni su tre colonne, riservando quella di destra agli importi.

Difficile anche esprimersi sulla scrittura, vista la scarsa rappresentatività numerica della documentazione superstite. L'impressione che si trae è di una variabilità molto maggiore rispetto al livello mercantile, segno forse di un'educazione grafica più individualizzata e meno standardizzata. Specialmente nel caso di donne attive negli scambi locali si attesta inoltre l'utilizzo di scrittori di sesso maschile con diversi gradi di padronanza della tecnica contabile per la registrazione in tutto o in parte dei fatti economici.

Il quadro che emerge è gravemente condizionato dalla scarsità del materiale e si potrebbe anzi obiettare che tale categoria intermedia sia assai poco caratterizzata sotto il profilo delle tecniche contabili. Ciononostante, l'esistenza di un livello intermedio, al netto delle intrinseche aporie derivanti dalla limitatezza della documentazione, emerge dal confronto con la restante documentazione superstite. Tra il livello mercantile, tutto sommato ben codificato e formalizzato, e il livello basso, popolato di scriventi occasionali che poco o nulla hanno a che vedere con il mondo della produzione e del commercio se non nel ruolo di consumatori, vi era infatti un'ampia zona grigia. A questa terra di nessuno della contabilità afferiva un *milieu* estremamente variegato di piccoli operatori e fornitori di servizi su scala locale la cui contabilità non risulta riconducibile a un livello di formalizzazione mercantile, distaccandosi al contempo in maniera netta dalla ancor meno formalizzata contabilità quotidiana.

3.2.1. Frammenti artigianali: Giovanni Antonio calzolaio (1429-1430), Paolo sarto (1430) e note contabili della loro vedova Caterina (1430-1471)¹⁶¹

L'unica contabilità di ambito esplicitamente artigianale sinora individuata è quella attestata da due registri conservatisi presso l'archivio dell'ospedale di Udine. I due libri contabili, appartenuti al calzolaio Giovanni Antonio e al maestro sarto Paolo da Udine, giunsero all'ente assistenziale probabilmente a seguito di un non meglio identificato lascito testamentario¹⁶², forse della stessa

¹⁶¹ Appendice A, n. 7.

¹⁶² L'unico riferimento riscontrato tra le pergamene dell'ospedale è un testamento del

Caterina, vedova di entrambi gli artigiani. Il registro di Giovanni Antonio fornisce poche informazioni utili a chiarire il livello di padronanza contabile degli artigiani friulani. In verità, per esplicita dichiarazione di Giovanni Antonio, ci si trova di fronte non a un libro di conti di bottega, ammesso che l'artigiano ne tenesse uno, ma un «quaterno de familia». In effetti, se non mancano note di credito per lavori di calzoleria e una certa padronanza del lessico contabile, l'impressione è di una grande eterogeneità della materia e disomogeneità dei metodi, sebbene il registro copra un periodo di tempo piuttosto limitato (1429-1430).

Più interessante è il frammento di registro del maestro sarto Paolo da Udine, attivo nella prima metà del XV secolo e morto entro il 1438¹⁶³. Il registro pervenutoci, peraltro, dovette appartenere alla fase finale dell'attività del sarto, che registrò soltanto tredici crediti generatisi in seguito alla sua attività dal 3 agosto 1430. Dopo la sua morte, come nel caso del libro di famiglia di Giovanni Antonio, il registro restò alla vedova Caterina fino al 1471. Tra 1438 e 1471 sul quaderno si susseguirono ben nove diverse mani, che registrarono per Caterina brevi note relative ad affitti e piccole operazioni commerciali. Tra le mani che si alternarono sul quaderno (cfr. tabella 3) degna di nota è quella di un altro artigiano, il genero di Caterina Nicolò pittore, che vi registrò anche operazioni personali come la quietanza per un'icona della vergine¹⁶⁴.

L'attività di Paolo emerge soltanto in maniera accidentale e limitata, ma sufficiente per avanzare alcune considerazioni sulle modalità di tenuta dei conti. Inoltre, la natura composita del manoscritto permette di indagare gli usi contabili di altri individui che, secondo una pratica diffusissima a tutti i livelli della produzione scritta femminile nel Medioevo¹⁶⁵, si prestarono alla scrittura delle note di Caterina. Va segnalato, infine, che ai ff. 15v-16r della nostra numerazione (il manoscritto non è cartulato in antico) venne annotato da Nicolò

cappellano dell'ospedale stesso, in cui Elena, figlia di Caterina e Paolo sarto, risulta erede sostitutiva di un livello di una marca di soldi; ACUd, AOSMM, b. 656, n. 174 [27.VI.1451].

¹⁶³ In tale data la vedova registra l'estinzione di una serie di debiti del defunto marito, relativi alla sua attività artigianale; cfr. BCUd, EO, registri non numerati/registro di Paolo sarto e della vedova Caterina, *ad datam*.

¹⁶⁴ *Ivi, ad vocem*.

¹⁶⁵ Si veda per un esempio strettamente relativo alla gestione contabile, per quanto afferente al Cinquecento e analizzato dal solo punto di vista paleografico, ARMANDO PETRUCCI, *Scrittura, alfabetismo ed educazione grafica nella Roma del primo Cinquecento. Da un libretto di conti di Maddalena pizzicarola in Trastevere*, «Scrittura e civiltà», 2 (1978), pp. 163-197. Per un esempio di utilizzo di delegati di scrittura ai massimi livelli della scala sociale si veda LUISA MIGLIO, «Perché ho charestia di chi scriva». *Delegati di scrittura in ambiente medico*, in *Governare l'alfabeto. Donne, scrittura e libri nel Medioevo*, a cura di EADEM, Viella, Roma 2008, pp. 133-162.

Tab. 3. Prospetto riassuntivo degli scriventi del registro di Paolo sarto e della vedova Caterina.

	<i>Scrivente</i>	<i>Estremi cronologici</i>	<i>Fogli</i>
1	<i>Nicholo pentor</i>	18.X.1454-12.I.1461	retro coperta, 4r-7r, 12r-13v, 14v-15v, 16v-18v, 19v, 20v
2	Ignoto	1438	1r-2r
3	<i>Michul</i>	17.V.1455	2v
4	Ignoto	23.VIII.1455-1.VII.1458	2v-4r
5	<i>Andrea dy Ungrispacho</i>	1461-1.II.1463	8r
6	<i>Zuan Piero</i>	6.VIII.1468	9r
7	Ignoto	17.I-31.III.1471	10r
8	<i>Pauly</i>	Ignoti	15r
9	<i>mestry Pauly</i>	3.VIII.1430	16rv, 17v-19v

pittore, attivo a Cormons e Udine¹⁶⁶, uno «sclavanescho abaco», una sorta di prontuario bilingue per la traduzione dei numeri in antico sloveno, lingua evidentemente necessaria anche alle piccole transazioni nell'area di frontiera linguistica del Collio¹⁶⁷.

La sezione attribuita a Paolo sarto è collocata rovesciata ai ff. 16v e 17v-19v, su quelle che, nell'impostazione dell'artigiano, dovevano essere originariamente le pagine iniziali del quaderno. Da un punto di vista formale, per scrittura e impostazione dello specchio grafico, la contabilità di maestro Paolo risulterebbe indistinguibile da quella mercantile, segno di un processo di emulazione in stadio già avanzato. Le registrazioni dimostrano perfetta padronanza grafica e una tecnica contabile che, seppure basilare, è comunque assodata, con conti personali distinti per i singoli creditori, l'utilizzo della formula «de' dar» per segnalare l'accreditamento al sarto e l'incolonnamento a destra degli importi. Le operazioni, tuttavia, dimostrano una proiezione economica schiettamente artigianale, con crediti che raggiungono al massimo le 10 lire e tutti relativi a

¹⁶⁶ Di Nicolò rimane un estratto conto autografo contenente le spese per un tabernacolo del *Corpus Christi* e un Cristo e due altre figure dipinte al di fuori del detto tabernacolo. La cedola non è datata ed è allegata a un registro di abbreviature del notaio udinese Matteo Clapiz dell'anno 1464; ASUd, ANA, b. 5167/21, ff. 11*bis*rv.

¹⁶⁷ L'abaco è stato edito e brevemente commentato per la prima volta nel 1930 da ANTON KACIN, *Nov slovenski rokopis iz 15. Stoletja*, «Jadranski almanah za leto 1925-1930», uredil R. BEDNARIK, Nova Gorica 1930. Si ringrazia la dottoressa Federica Pellini per la segnalazione.

merci o lavori della bottega di Paolo. Nulla a che vedere con i traffici organizzati dai mercanti di cui si è già parlato. Il grado di cura della scrittura, una notarile di tipo semigotico quattrocentesca, assieme all'organizzazione per conti, può indurre a supporre che il registro fosse un secondo livello di registrazione contabile, ma la limitatezza delle registrazioni stesse e il piccolo formato del manoscritto suggeriscono grande cautela.

Gli altri scriventi dimostrano minore padronanza del gergo e dei modelli contabili nell'annotare, su richiesta della vedova di Paolo, trasferitasi da Udine a Cormons, le riscossioni di alcuni affitti e le ragioni di operazioni commerciali o affari di portata locale svolti da sola o con il secondo marito, Nicolò fabbro (*seraduraro*). Con l'eccezione di Nicolò pittore che usa, seppure in un solo caso e per un proprio credito, una classica formula di accredito («dyè da'») ¹⁶⁸, nessuno dimostra di fare abitualmente uso del gergo contabile. Le registrazioni sono di tipo semplice («inprestay», «ave», «receve» etc.) e indicano anzitutto in maniera immediata l'operazione economica, il cui accredito o addebito è un fatto implicito e secondario.

Una tale considerazione, che potrebbe parere una sottigliezza a prima vista, è in realtà segno di una concezione della contabilità profondamente diversa e più affine alla contabilità pubblica o degli enti di natura collettiva (ospedali, confraternite, conventi, monasteri etc.). La dimensione ridotta e veniale delle operazioni non può peraltro essere addotta a motivazione, dal momento che, come si è visto, le operazioni, talvolta parimenti elementari del pelliacciaio Beltram, che smerciava generi alimentari nelle campagne friulane, diedero invece luogo a registrazioni in cui la dimensione del credito precede l'operazione stessa. Per Beltram il fatto economico, ad esempio una vendita di formaggio o vino, genera anzitutto un accredito nei suoi confronti, che viene registrato sistematicamente con la formula «de' dar». Per gli scriventi 'assoldati' da Caterina è invece il fatto economico a plasmare la contabilità, che rimane relegata al rapporto tra speso e ricevuto e non rielaborata nella forma dell'accREDITAMENTO e indebitamento.

Le registrazioni delle molte mani sul registro che fu di maestro Paolo sarto risultano quindi estremamente utili per capire i diversi livelli di padronanza e 'interiorizzazione' delle tecniche e della *forma mentis* contabili. Non c'è infatti ragione di ritenere che questi scriventi utilizzassero, per registrare gli affari di Caterina, tecniche radicalmente diverse da quelle impiegate per i propri, come il caso delle registrazioni di Demetrio da Percoto per l'ostessa Maria da Udine sembrano confermare.

¹⁶⁸ BCUD, EO, registri non numerati/registro di Paolo sarto e della vedova Caterina, f. 7r.

3.2.2. *Il registro di Villano Forzatè e Maria ostessa (1435-1472)*¹⁶⁹

Il lavoro e le attività commerciali-impresariali svolte da donne tra Medioevo e prima età moderna sono a oggi ancora un ambito poco conosciuto, in conseguenza della loro grave sottorappresentazione all'interno del panorama documentario¹⁷⁰. Lo stesso può essere detto della contabilità femminile, gravata sia dalla scarsità delle testimonianze superstiti, sia da una profonda parzialità degli studi di storia della contabilità che, per lungo tempo, hanno guardato alla stessa da un'ottica prettamente maschile¹⁷¹. Quando testimonianze di gestione contabile 'al femminile' sono emerse per il Medioevo e la prima età moderna, l'uso di delegati di scrittura da parte delle operatrici economiche, probabilmente analfabete o semi-alfabete come si è visto nel caso della vedova di Paolo sarto, non ha permesso di valutarne coerentemente la pratica e tecnica contabile. Così è stato ad esempio per la pizzicagnola Maddalena da Trastevere, il cui registro è stato studiato negli anni Settanta del secolo scorso da Armando Petrucci per i soli aspetti paleografici¹⁷². Per questi motivi, della gestione effettiva degli affari da parte di donne tra Medioevo ed età moderna si sa ancora relativamente poco. Da questo punto di vista, il registro dell'ostessa Maria da Udine, attiva alla metà del XV secolo, rappresenta una fortunata e rara emergenza documentaria, dal momento che almeno una parte del registro stesso risulta frutto dell'attività della stessa Maria¹⁷³.

Il registro, di grande formato, consta di 169 carte di cartulazione moderna di cui soltanto 78 scritte, ed è rilegato con una coperta in cartone su cui venne

¹⁶⁹ Appendice A, n. 8.

¹⁷⁰ Sul tema si vedano le recenti sintesi di MARIA PAOLA ZANOBONI, *Lavori di donne, lavoro delle donne*, in *Storia del lavoro in Italia*, 2, *Il Medioevo. Dalla dipendenza personale al lavoro contrattato*, a cura di FRANCO FRANCESCHI Castelvocchi, Roma 2017, pp. 421-448 e EADEM, *Donne al lavoro nell'Italia e nell'Europa Medievali (secoli XIII-XV)*, Jouvence, Milano 2016. Per uno sguardo sull'area veneta si rimanda a *Donne, lavoro, economia a Venezia tra Medioevo ed età moderna*, a cura di ANNA BELLAVITIS, LINDA GUZZETTI (= «Archivio Veneto», 3 [2012]) che contiene un'aggiornata rassegna bibliografica sull'argomento. Si veda inoltre GEMMA TERESA COLESANTI, *Una mujer de negocios catalana en la Sicilia del siglo XV. Caterina Lull i Sabastida: estudio y edición de su libro maestro, 1472-1479*, Istitución Milá y Fontanals, Barcelona 2008.

¹⁷¹ La questione è affrontata lucidamente, anche se con un focus su età moderna e contemporanea, in RIHAB KHALIFA, LINDA M. KIRKHAM, *Gender*, in *The Routledge Companion to Accounting History. Second Edition*, edited by JOHN RICHARD EDWARDS, STEPHEN P. WALKER, Routledge, London-New York 2020, pp. 509-529.

¹⁷² A. PETRUCCI, *Scrittura* cit.

¹⁷³ Non stupisce di vedere una donna alla guida di un'osteria, una delle poche attività in cui si riscontra con una certa costanza un pronunciato grado di indipendenza delle donne stesse; FRANCESCA PUCCI DONATI, *Luoghi e mestieri dell'ospitalità nel Medioevo. Alberghi, taverne e osterie a Bologna tra Due e Quattrocento*, Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, Spoleto 2018, pp. 255-257.

Tab. 4. Prospetto riassuntivo delle sezioni del registro di Maria ostessa da Udine.

<i>Fogli</i>	<i>Estremi cronologici</i>	<i>Contenuto</i>
1r-16r	1439-1441	conti degli ospiti dell'osteria
17v	1444-1446	note relative alla locazione di una stalla a d. Maria
18r-26v	1444-1456	note contabili
39v-42r	1457	rotolo dei beni dell'eredità di ser Guariento da Percoto
43r	1463	reciproca fine e remissione tra d. Maria e Giovanni notaio da Lovaria fattore dei pupilli q. ser Guariento da Percoto
70r-81r	1444-1472	note di acquisto di vino
100rv	1443-1446	ragione di Domenico Venç q. Leonardo da Pavia di Udine
109r	1438	patto di alloggio tra d. pre' Stefano e Villano Forzatè
141v-143r	1438	conti degli ospiti dell'osteria
151v	1454	nota di acquisto di vino
152v-168r	1435-1440	pasti in osteria
168v-169r	1434	«spexa fata de tuto universalmente da quello che spendo mi Anthoni dy Galycii in la giaxa del borgo del Fen» (spese edili)
169v	1434	«questi sono li debitori de mi Anthonelo de Pauda»

applicata successivamente una di cuoio rosso, probabilmente nel corso di un riordino archivistico del XVI-XVII secolo. Il libro contabile è conservato presso l'archivio dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia dei Battuti, cui pervenne assieme al resto dell'eredità della stessa ostessa¹⁷⁴. La materia è divisa in sezioni tematiche, a loro volta organizzate secondo un criterio cronologico (tabella 4).

Anche se di norma, il lavoro femminile non garantiva necessariamente un processo di affermazione individuale tra Medioevo e prima età moderna¹⁷⁵, la vicenda di donna Maria, su cui siamo relativamente ben informati in conseguenza del lascito fatto all'ospedale di tutti i propri beni, rappresenta un caso di fortunata ascesa sociale¹⁷⁶. La donna, figlia di un modesto tessitore di Rivis

¹⁷⁴ ACUd, AOSMM, b. 877bis/2. Il testamento, del 5 agosto 1456, con cui la donna elesse a eredi universali la confraternita dei Battuti e l'ospedale è conservato *ivi*, b. 766, n. 294 [5.VIII.1456].

¹⁷⁵ ANNA BELLAVITIS, LINDA GUZZETTI, *Introduzione*, in *Donne, lavoro ed economia* cit., pp. 10-11.

¹⁷⁶ Le carte relative alla sua eredità sono conservate in ACUd, AOSMM, b. 766.

(piccolo abitato sulle rive del Tagliamento a ovest di Udine), svolse inizialmente attività di ancella presso ser Francesco della famiglia aristocratica udinese dei da Percoto, cui restò legata per tutta la vita divenendo nutrice del nipote di ser Francesco, figlio di Guariento¹⁷⁷. Furono probabilmente tali entrate presso il notabilato udinese che le permisero di entrare in contatto con Antonio de' Gallucci da Bologna. Questi, rettore della chiesa di S. Martino di Contrapò nel Ferrarese dal 1412¹⁷⁸, e *tabellio* dal 1420¹⁷⁹, si trasferì probabilmente prima a Padova – da qui l'appellativo «de Padua» con cui si autodefinisce nel registro – e poi a Udine dove prese in gestione e ristrutturò nel 1434 un'osteria nel centralissimo Borgo del Fieno (odierna via Rialto). L'osteria passò immediatamente, attorno al 1435, nelle mani di d. Maria, che ormai aveva evidentemente cessato l'attività in casa dei da Percoto, e di suo marito, un altro padovano, Fabiano detto *Vilan* Forzatè. Gli affari dovettero andare discretamente se la donna, dopo il 1456, poté ricoprire il ruolo di tutrice di figli pupilli di Guariento da Percoto fino al 1463, con tutti gli oneri che ciò determinava¹⁸⁰. Del resto, lo stesso testamento della donna, risalente al 1456, prevedeva la dotazione con corredo e 5 marche di soldi di aiuto per due povere orfane di buoni natali e buona famiglia¹⁸¹.

Tornando al registro contabile, appare evidente sin da subito, come già accennato, una divisione della materia in sezioni dedicate, i cui estremi cronologici tendono però a restare tendenzialmente separati. La sezione più antica del registro, corrispondente alle carte finali, risale al 1434 e venne redatta da Antonio de' Gallucci nel momento in cui prese in gestione l'osteria, compiendo dei lavori di adattamento e ristrutturazione. Una parte piuttosto corposa, distribuita, per ragioni non chiare, in modo apparentemente arbitrario in diversi punti del registro, copre gli anni 1435-1440 e consiste di elementari note, di mano del marito di Maria, Villano Forzatè da Padova, con cui venivano annotati i pasti forniti agli ospiti e il foraggio per i loro cavalli. La forma contabile è del tipo elementare già rilevato per gli scriventi impiegati da Caterina vedova di Paolo sarto, ma va rilevata l'impostazione a due colonne, con quella di destra destinata agli importi e l'uso corretto delle abbreviazioni e dei simboli monetari. L'impostazione è per conti intestati a singoli o gruppi di clienti, con i conti che si susseguono cronologicamente. Di sicura attribuzione sono invece le note

¹⁷⁷ ACUd, AOSMM, b. 766, ff. 6r-7r. L'attività come tutrice del figlio pupillo di Guariento da Percoto è ricordata da una serie di note di spese, forse di mano della stessa d. Maria; *ivi*, ff. 19r-21v, 24rv.

¹⁷⁸ *Ivi*, n. 317, [28.V-13-VI.1412].

¹⁷⁹ *Ivi*, n. 311, [9.XII.1420].

¹⁸⁰ La fine e remissione per la tutoria è riportata nello stesso registro dell'ostessa a f. 43r.

¹⁸¹ *Ivi*, n. 294 [5.VIII.1456].

di debito e credito, relative a forniture di vino, che Maria fece scrivere principalmente a Demetrio da Percoto, salvo una di mano di Tomas notaio da Gemona, tra 1444 e 1456. Entrambi gli scriventi dimostrano non soltanto un'elevata cultura grafica, utilizzando una usuale molto sicura, esemplata sulla semiotica documentale in uso tra i notai dell'epoca, ma anche di un'ottima dimestichezza con le tecniche contabili. Le registrazioni di debito e credito, anche se non davano origine a un sistema contabile coerente ma restavano atomisticamente isolate le une dalle altre, vennero annotate tanto a sezioni sovrapposte quanto a sezioni contrapposte. Da un punto di vista della tecnica contabile Demetrio, ad esempio, dimostra un elevato grado di padronanza per gli standard regionali come risulta da f. 20v:

m° iiiic lii a dì xx deçembre

Vinir di Zuan de Tossa de Mala Zumpecha de' haver de me Maria per una botte de vino stimada orni xi per sol. lxii la orna de' ave

lb. xxxiiii
sol. ii

Vinir di Zuan de Tossa sora scritt de' dar a dona Maria sora scritta all'incontro contadi al ditto vino lb. trenta quatro sol. ii present ser Ruberto e Thomat fradi Vignut di Zuan di Murisse de Mala Zompica e Beltram de Pantianis e mi Dimitrio de Perchut che scrissy di dar lo ditto all'incontro

lb. xxxiiii
sol. ii

L'altezza cronologica e l'impostazione precisa delle note contabili potrebbero addirittura indurre a supporre che forse la contabilità imprenditoriale e personale di Demetrio e di Tomas fosse tenuta in partita doppia, segno di un graduale o parziale allineamento della contabilità friulana allo standard italiano.

Un ultimo nucleo tematico di rilievo è quello afferente all'attività di Maria come tutrice degli eredi pupilli di Guariento da Percoto. A tale sezione afferiscono la fine e remissione reciproca fatta tra la donna e il notaio Giovanni da Lovaria (f. 43r, 1463) e il rotolo degli affitti dell'eredità di Guariento (ff. 39v-42r, 1457). Di fatto la presenza, nel medesimo registro, della contabilità d'impresa della donna e della sua contabilità personale porta a pensare un'imperfetta impostazione della materia contabile. Cionondimeno, non bisogna dimenticare che un oste o un taverniere non erano soltanto fornitori di servizi, come poteva essere invece un sacerdote che girava la campagna officinando messe e sacramenti¹⁸², ma presentavano spesso, per forza di cose, un profilo mercantile¹⁸³. Il contatto diretto con i mercanti e la possibilità da parte di questi di compensare l'ospitalità ricevuta con merci senza necessariamente sborsa-

¹⁸² Si veda *infra*, pp. 72-73.

¹⁸³ F. PUCCI DONATI, *Luoghi e mestieri* cit., pp. 246-250.

re denaro poteva permettere a osti e tavernieri di avere accesso a piccole forniture di merci da reimmettere sul mercato locale¹⁸⁴. Inoltre, l'erogazione di ospitalità (pasti, vino, foraggio) necessitava per forza di cose di un'organizzazione razionale delle forniture, con l'oste che si comportava sostanzialmente al pari di un grossista¹⁸⁵. Donna Maria e il marito Villano Forzatè, del resto, pare abbiano organizzato il proprio registro con una certa cognizione e sistematicità. Non ci si trova in questo caso, contrariamente a quello della pizzicagnola Maddalena studiata da Petrucci, davanti a un complesso di auto-registrazioni degli stessi debitori e creditori. Anche quando a scrivere è sicuramente un delegato di scrittura, come nel caso di Demetrio da Percoto (e di Tomas da Gemonà), questo sembra essere estraneo al fatto economico e frutto di una scelta cosciente della donna che 'pesca' lo scrivente preferibilmente in seno a un ambiente familiare che ben conosce avendovi lavorato come ancella e nutrice. La scelta di ricorrere a un delegato di scrittura, oltre che da una non perfetta padronanza grafica e contabile, rivela quindi un certo grado di indipendenza da parte della donna che, nonostante l'estrazione sociale non elevata, risulta perfettamente in grado di gestire anche se non di contabilizzare direttamente i propri affari. Per questi motivi si è ritenuto di analizzare la contabilità di Maria assieme a quella di livello artigianale. Se, da un lato, il registro manca a tratti di coerenza interna e dice poco sulla cultura contabile e grafica dell'autrice, dall'altro non si può fare a meno di notare un tentativo di organizzare e irregimentare la materia e un certo respiro dell'organizzazione degli affari. Questi tratti sono del tutto mancanti nel più basso livello di pratica contabile.

3.3. Un'irriducibile molteplicità: il livello basso e occasionale

L'ultimo livello di padronanza della tecnica contabile nel Friuli tardomedievale risulta essere una congerie incoerente di modelli, pratiche e scritture. Gli unici tratti comuni che pare possibile identificare sono proprio il livello di formalizzazione scarso, se non nullo, da cui deriva il prevalere di emulazione e approcci pragmatico-empirici, e la dimensione non commerciale dei fatti economici, spesso limitati a un ambito domestico, individuale e occasionale. Si tratta del livello contabile più sfuggente e difficile da inquadrare, sia per la scarsità di documentazione superstite, segno forse della sua estemporaneità e scarsa sistematicità, sia per la grande variabilità interna. Di conseguenza la

¹⁸⁴ Per il Friuli è noto il sistema di scambio incentrato sui servizi sviluppatosi nei mercati di passaggio sulle vie alpine e soprattutto a Gemonà; M. DAVIDE, T. VIDAL, *Between Carinthia and Venice* cit.

¹⁸⁵ F. PUCCI DONATI, *Luoghi e mestieri* cit., p. 246.

trattazione sarà necessariamente più succinta e meno dettagliata rispetto ai casi già analizzati.

Mentre la contabilità alta-mercantile e media-artigianale erano espressione di specifici gruppi sociali, omogenei al loro interno per occupazione, disponibilità di capitali e formazione grafico-culturale, la contabilità di basso livello fu in Friuli un fenomeno trasversale allo spettro sociale. Esponenti di quest'ultima categoria si trovano ai vertici della società tra l'aristocrazia e il clero cittadino, che tendenzialmente hanno lasciato maggiori testimonianze, tra gli strati medi con un notaio maestro di scuola, come anche tra gli strati medio-bassi, rappresentati dal registro di un modesto prete di campagna. Viste le stesse caratteristiche di questa vasta fetta di contabilità, risulterebbe dispersivo indulgere in maniera analitica in una lunga serie di esempi e casi notevoli, ognuno dei quali caratterizzato da sistemi e caratteristiche formali e grafiche autonome. Ci si limiterà pertanto a enfatizzare i tratti unificanti di una tale irriducibile difformità, offrendo di volta in volta esempi tali da sostanziare le affermazioni.

Una prima considerazione di massima, forse la più immediatamente evidente se confrontata con la relativa uniformità dei livelli contabili superiori, riguarda le grafie. Mentre mercanti e artigiani utilizzarono in Friuli non la mercantesca, ma una scrittura corsiva usuale di buon livello, modellata sulla notarile coeva, gli scriventi afferenti al livello più basso di contabilità facevano uso di tipologie grafiche più individualizzate e con livelli di perizia più difformi. Per la propria contabilità gli aristocratici sembrano aver fatto uso sistematico dell'intermediazione di professionisti della scrittura che, com'è ovvio, non si limitarono a utilizzare versioni usuali e più corsive della notarile ma mutuarono anche i propri formulari standardizzati, introducendo, caso unico tra quelli analizzati, l'uso del latino¹⁸⁶. Ne risulta, per tutto il XIV secolo e l'inizio del XV, una contabilità più vicina a quella delle istituzioni, presso le quali i notai stessi affinavano la propria elementare tecnica contabile. La formazione notarile pare avesse iniziato a cambiare in Friuli con il XV secolo, aprendosi a una più avanzata tecnica contabile. Ne sono testimonianza indiretta le annotazioni dei delegati di scrittura come Tomas da Gemona, e forse anche lo stesso Demetrio da Percoto, o il registro personale del notaio Lorenzo de' Papiiriis di cui si dirà a breve.

L'impostazione notarile si riscontra anche nei registri di Cora da Cormons che, seppur non prodotti da un aristocratico, sembrano afferire al medesimo mondo. Risultano infatti confluiti nell'archivio dell'ospedale a seguito dell'eredità di Margherita da Buia, imparentata per via matrimoniale con ser Francesco

¹⁸⁶ Si veda ad esempio BCG, Comune di Gemona, Archivio storico parte antica, b. 5, registro di Bartolomeo da Pers (1370-1375).

da Cormons, personaggio di una certa levatura politica che ricoprì l'incarico di capitano di Belgrado per il conte di Gorizia nella cruciale congiuntura dei primi decenni del Quattrocento¹⁸⁷. Muovendosi verso fasce sociali più basse la corsiva notarile lascia spazio a scritture più dissociate ed elementari, come nel caso del prete di campagna Antonio¹⁸⁸. Lo scrivente, peraltro, si era probabilmente formato su una libreria, che impiegò in un formulario per la confessione, con esiti decisamente migliori.

In secondo luogo, le operazioni contabilizzate in questi registri afferiscono sistematicamente al ristretto ambiente domestico o individuale. Anche nel caso del voluminoso libro del prete Lorenzo Tascari da Udine (fine XV secolo), che tra gli appartenenti alla contabilità 'bassa' è l'unico, assieme al registro di Lorenzo de' Papiriis, a dimostrare un certo livello di organizzazione delle registrazioni – divise in sezioni tematiche e regolate a sezioni sovrapposte –, la dimensione delle operazioni non supera il piccolo prestito minuto, la riscossione di modeste quantità di generi in natura o piccole compravendite¹⁸⁹. Le contabilità patrimoniali dei grandi proprietari fondiari aristocratici sembrano caratterizzarsi per maggiore respiro ma, per ragioni già ampiamente espresse, non verranno qui trattate.

Infine, la stessa organizzazione contabile è decisamente elementare se non del tutto carente. Quasi nessuno dei registri presenta un grado di padronanza tecnica tale da superare, nel migliore dei casi, una registrazione elementare di dato e ricevuto. Come già riscontrato anche nell'ambito della contabilità di livello 'medio' tra gli scriventi delegati da Caterina vedova di Paolo sarto, i fatti economici registrati non venivano concepiti e contabilizzati come variazione delle ragioni creditorie o debitorie, ma nella loro più elementare natura materiale di esborso o ricezione di ricchezza monetaria o in natura. Anche nei casi in cui le formulazioni 'deve dare/deve avere' fanno la loro comparsa, come nel caso del registro di Cora o, in latino, in quello di Bartolomeo da Pers, risultano da un lato estremamente estemporanee, dall'altro un influsso del formulario notarile della carta di debito. In parziale controtendenza si pone il registro del notaio e maestro di scuola Lorenzo de' Papiriis da Tolmezzo¹⁹⁰. Di forma allungata e dotato di una spessa coperta in cuoio nero, era il registro personale del notaio, che vi riportava tanto generici debiti e crediti, quanto memorie, annotazioni relative a tutorie pupillari e la propria attività di maestro di scuola. Nel documento prevale un apparente caos organizzativo, con le sezioni che si sus-

¹⁸⁷ ACUd, AOSMM, b. 667, ff. 4r-11r. Di Cora si è conservato anche il rotolo degli affitti, prodotto nello stesso anno; cfr. BCUD, EO, registri non numerati/rotolo di Cora (1425).

¹⁸⁸ BCUD, EO, registri non numerati/registro di prete Antonio.

¹⁸⁹ ACUd, AOSMM, b. 670, ff. 80r-328v.

¹⁹⁰ ACUd, AOSMM, b. 1062bis.

seguono senza una reale pianificazione. All'interno delle singole ripartizioni, tuttavia, si riscontra un certo ordine, con conti personali tenuti principalmente a sezioni contrapposte, anche se non mancano conti a sezioni sovrapposte o semplici elenchi di spese. Come risulta dall'esempio che segue (ff. 49v-50r), relativo alla presa in carico di un allievo nel 1480, il lessico e le tecniche della contabilità sono pienamente recepite:

[49v]

<p>Convencion fatta tra ser Zuan Antonio de la Michilute da Udene a dì 20 zenar 1480 et mi Lorenzo de tignir un suo fiol in chaxa et farli le spexe et doverli insegnar gramatica et questo per prexio de duc. xv zoè 15 l'ano et lo ditto suo fiol zoè Beltrando intrò in chaxa a dì suprascripto</p>	<p>die quinto iulli, calculata e facta racione inter ser Iohannem contrascriptum et me et omnibus dictis ser Iohannes Antonius restat dare sol. 36 et depennatum est hanc et (...)</p>
--	--

<p>de' dar per scarpe habude da Iosep par i val</p>	<p>sol. x</p> <hr/>
<p>item per scarpe habude de m° Grigol par i a primo setembrio</p>	<p>sol. x</p> <hr/>
<p>item le scarpe habude del suprascripto par i a 3 octuber</p>	<p>sol. xi</p> <hr/>
<p>item per scarpe habude a 25 novembrio par i da m° Grigol</p>	<p>sol. xi</p> <hr/>
<p>item per zocholi de legno par i val</p>	<p>sol. 5</p> <hr/>
<p>item per biancheta e per far conzar un par di calzi</p>	<p>sol. 7</p> <hr/>
<p>item per biancheta brazo mezo e per lo sarto</p>	<p>sol. xi</p> <hr/>
<p>R di ser Zuan Antoni a dì primo marzo in la mia chamera in Tumezo per le suprascripte spexe</p>	<p>lb. 3 sol. 5</p> <hr/>
<p>item dié dar per scarpe per Beltrando et per zocholi et per dinari contati</p>	<p>lb. 4 sol. 4</p> <hr/>
<p>Beltrando venise a Udine lui e Iacomin menadi per mi a dì 8 febrer 1482</p>	
<p>Iacomin steti in chaxa di ser Zuan Antoni a soe spexe zorni 8</p>	

[50r]

<p>ser Zuan Antoni della Michiluta contrascritto de' haver per vin mastelli sette men mezo, mena Zuan Thomassi a dì 20 zenaro 1480, val el mastello lb. 4, monta in tutto</p>	<p>lb. 6 sol. 4</p> <hr/>
<p>item de' have' a dì 20 suprascripto in contadi</p>	<p>lb. 6 sol. 4</p> <hr/>
<p>item de' haver a dì 19 mazo 1480 per contati dati sotto al palazo in Udene</p>	<p>lb. 12 sol. 8</p>

item de' haver, àmi dati in Udene avante la soa habitacion a dì 25 novembre 1480 fo e dì di santa Caterina	lb. 12 sol. 8
item de' haver per contadi a dì primo marzo 1481 in Tumezo in la me chamera presente ser pre' Baltrando et quel dì refirimo con mi el fiol per un altro ano	lb. 24 sol. 16
item de' haver per contati, àmi dati per Beltrando a dì 13 aprile 1481 in Tumezo	lb. 6 sol.
item de' haver, àmi porta' in una litter per Urban carador del Canal di S. Piero, scritta a dì 23 mazo, rezevuda a dì 25 di quello, in oro	duc. 3 1 tre
item de' haver, àmi dati a dì 5 novembre 1481 in Udene presso el palazzo in moneda	lb. 24 sol. 16
item de' haver per contanti dati a Nicolo e Zuan Chiandot charadori	lb. 3 sol. 10
item de' haber per vin concì	
item per el fitto de la caxa, io steti un anno per prexio	lb. 31.

In quello che, al momento, sembra essere il livello più basso della tecnica contabile, rappresentato da prete Antonio, la materia è confusamente affastellata seguendo al più un ordinamento cronologico su base annuale, con registrazioni spiccatamente elementari composte il più delle volte di un solo nome, di persona o di luogo, e dell'importo ricevuto.

Dalle scarse testimonianze superstiti emerge un mondo composito che si rivolgeva alla contabilità in maniera erratica o occasionale e che quando, come nel caso della contabilità delle famiglie aristocratiche, lo faceva in maniera più sistematica, ciò avveniva in genere attraverso la mediazione notarile che mutò fino al XV secolo i propri moduli e modelli, già applicati nella contabilità pubblica. A ciò va aggiunto che, a tali livelli bassi, laddove la contabilità non sarebbe quindi servita a fini produttivi e mercantili ma di sola memoria di debiti e crediti quotidiani, la semplice conservazione degli *instrumenta* di debito e credito, attestata dagli *inventaria bonorum* friulani del Quattrocento, sarebbe risultata sufficiente. Note contabili e calcoli delle reciproche *rationes* tra creditori e debitori avrebbero quindi potuto essere annotati su fogli volanti o altri supporti meno organizzati, come avvenne nel caso del notaio Quirino di Odorico cerdone, le cui *rationes* vennero annotate su registri di memoria familiare senza soluzione di continuità rispetto alle scritture 'diaristiche'¹⁹¹.

¹⁹¹ MICHELE ZACCHIGNA, *Le memorie di un notaio udinese al tramonto dello stato patriarchino: Quirino di Odorico cerdone detto Merlico (1413-1426)*, Edizioni Goliardiche, Bagnaria Arsa (Udine) 2003, pp. 50-51.

4. Cultura contabile, cultura grafica e loro diffusione in Friuli: una conclusione

Che giudizio dare dunque sulla penetrazione della cultura e delle tecniche contabili in Friuli negli ultimi secoli del Medioevo?

La differente distribuzione del materiale superstite attraverso i tre livelli di padronanza della contabilità, così come il focus complessivo del presente lavoro, sbilanciano indubbiamente le considerazioni che seguono sugli aspetti commerciali e artigianali, ma non si mancherà di avanzare anche conclusioni di carattere più generale.

Anzitutto, il contesto normativo non sembra abbia costituito, in media, un particolare incentivo alla diffusione generalizzata della pratica contabile a tutti i livelli della società. D'altro canto, lo stesso quadro statutario, riconoscendo più o meno esplicitamente il valore probante delle scritture private e dei libri contabili, non andava a costituirsi come un deterrente alla pratica della contabilità, soprattutto a livello artigianale, di bottega e di smercio al minuto. Anche i tribunali ordinari, giudicanti *per astantes*, devono avere goduto di fiducia e garantito sufficiente rapidità nella pronuncia ed esecuzione delle sentenze, stando alla nutrita presenza di operatori economici forestieri e locali nei procedimenti. La pratica della delega al giudizio arbitrale, infine, garantì ampi margini di flessibilità nell'accettazione delle prove e divenne forse lo strumento privilegiato per la risoluzione di conflitti mercantili. La scelta del compromesso arbitrale, spesso ventilata e decisa dagli stessi consigli comunali come nel caso di Udine, era decisamente favorevole, in termini di spese e rapidità, alle parti in causa, e permetteva di decongestionare le corti cittadine che, soprattutto nella crescente tensione interna di fine Trecento e inizio Quattrocento, cominciarono a essere oberate di procedimenti penali e politici.

Per quanto riguarda più da vicino la diffusione delle tecniche contabili, si riscontra immediatamente la totale assenza di tracce della partita doppia, anche al livello degli operatori mercantili e tra le testimonianze superstiti di operatori stranieri. La forte presenza fiorentina che interessò la regione fra Tre e Quattrocento, la vicinanza di Venezia, dove gli operatori friulani agivano ed esitavano una parte significativa delle proprie merci e, soprattutto, la tendenza a livello regionale alla formazione di società miste tra 'autoctoni' e forestieri inducono a ritenere che la tecnica contabile a partita doppia non fosse sconosciuta in Friuli.

Un segnale potrebbero essere le note, ma siamo ormai alla metà del Quattrocento, effettuate per l'ostessa Maria da Demetrio da Percoto e Tomas da Gemona, o ancora il registro di Lorenzo de' Papiriis, che sembrano richiamare, almeno nell'impostazione formale dei conti, quelle tipiche della partita doppia. Cionondimeno nella regione prevalse, nel tardo Medioevo, anche tra gli operatori attivi su scala sovregionale, la contabilità a partita semplice, secondo una

tendenza riscontrabile su scala europea¹⁹². Dal momento che, com'è noto, la partita doppia non necessitava di un particolare dispendio di energie ma della sola opera di disciplina dei contabili¹⁹³, tanto che in Toscana anche gli artigiani più umili tenevano i propri libri in partita doppia, le ragioni di questa assenza vanno indagate più chiaramente. Una possibile spiegazione chiama in causa la struttura specifica degli scambi e della gestione societaria, oltre che, ovviamente, un clima culturale e livelli di alfabetizzazione diversi da quelli toscani. L'organizzazione delle società commerciali in Friuli, come si vedrà più diffusamente nel prossimo capitolo, fu infatti caratterizzata da una scarsa incidenza della società per capitali o a nome collettivo e dalla netta prevalenza delle società bilaterali a lucro e perdita. La durata prevista dai contratti bilaterali era in genere breve – di rado superava l'anno – ma si riscontra una spiccata tendenza al rinnovo più che alla liquidazione. Inoltre, non era previsto alcun vincolo per i soci, che potevano investire e ricevere investimenti relativi ad altre aggregazioni societarie. Il modello di organizzazione che emerge, fondato su una pluralità in sincrono di rapporti societari incardinati sugli individui più che su soggetti di nome collettivo, assieme ai rapporti quotidiani e informali tra soci capitalisti e agenti e alla breve durata delle stipule, condizionò gli sviluppi della tecnica contabile nella regione e la propensione per quella a partita semplice. La contabilità a partita doppia faticò ad attecchire, oltre che per diverse infrastrutture della formazione e dell'alfabetizzazione, anche perché risultava ingombrante per i sistemi societari friulani. La frammentazione, sovrapposizione e brevità dei rapporti societari, assieme alla familiarità e densità di rapporti tra le parti, rendevano superfluo valutare l'andamento degli affari tramite conti di avanzi e disavanzi, stimolando piuttosto lo sviluppo di conti o sezioni specifiche all'interno della contabilità individuale. Tale individualizzazione della pratica contabile in Friuli sembra corrispondere, nella pratica della contabilità superstite, a una decisa frammentazione dei modelli utilizzati, dettati dalle necessità empiriche e dal ruolo – principalmente capitalisti o principalmente agenti – degli attori e degli scriventi. Ciò non significa che non siano esistiti tratti comuni ben identificabili, tali da consentire di perimetrare diversi livelli di padronanza sostanzialmente uniformi, tanto più che, come si è visto, rimane traccia del trapasso e dell'apprendimento 'a bottega' di pratiche, tecniche e conoscenze contabili all'interno dei gruppi artigianali e mercantili.

Al di là di tali considerazioni tecniche, applicabili soltanto alla contabilità mercantile e, al più, a quella artigianale, bisogna rilevare che forme di contabilità e tenuta di conti avevano raggiunto in Friuli anche individui posti al di fuori dei circuiti della mercatura e dell'artigianato. Se anche donne, per quanto

¹⁹² E. CRUSELLES GÓMEZ, *Los comerciantes* cit., pp. 47-55, 89-96, 111-116.

¹⁹³ *L'impresa* cit., p. 264 [intervento al dibattito di Richard Goldthwaite].

provenienti da un *milieu* sociale artigianale, furono in grado di concepire, produrre o compilare una propria contabilità, diviene necessario riflettere sul grado di alfabetizzazione della popolazione friulana. La tenuta di un registro, infatti, anche nella forma estremamente elementare utilizzata da prete Antonio, implicava la conoscenza, oltre che della scrittura, di rudimenti di matematica e di modelli contabili da emulare. La mancanza, o la marginalità¹⁹⁴, di scuole d'abaco nel Friuli dell'epoca suggerisce di cercare i tramite della diffusione di queste conoscenze altrove, nelle botteghe e nell'apprendistato artigianale o nel contatto con altri modelli contabili, primo fra tutti quello 'istituzionale' dei comuni, delle confraternite e degli enti ecclesiastici di ogni grado. Mancano i dati per fornire il sufficiente grado di certezza a tale ipotesi, ma i tratti generali dei vari livelli di padronanza della contabilità sembrano suggerire la circolazione di due distinti modelli di contabilità in Friuli. Da un lato, a fornire un modello più universalmente accessibile, la contabilità di cassa degli enti collettivi, fondata sulla registrazione di entrate e uscite, in cui le dinamiche di credito svolgevano un ruolo marginale, generalmente passivo e venivano mediate dal formulario notarile. Dall'altro, una contabilità più decisamente mercantile, mutevole nei suoi modelli e nelle sue forme, ma omogeneamente caratterizzata, che si era formata attorno alle dinamiche di credito e in funzione dell'organizzazione commerciale.

¹⁹⁴ La menzione di un maestro «del abacho» che nel 1416 chiede alloggio al Comune di Udine rimane un caso sostanzialmente isolato; BCUD, ACU, *Annales*, t. xx, f. 354v.

II. COMPAGNIE E SOCIETÀ NEL FRIULI TARDOMEDIEVALE

Alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso, quella che resta a oggi l'unica opera di sintesi sull'economia del Friuli nel basso Medioevo offriva un giudizio piuttosto netto e fosco sulle condizioni dell'economia mercantile della regione tra XIII e XV secolo. La struttura degli scambi veniva infatti definita «labile e disaggregata», la «circolazione delle merci [...] limitata per lo più a scambi individuali» e gli operatori attivi in ambiti ristretti ed in maniera episodica¹. Si rilevava inoltre l'assenza di un gruppo specificamente mercantile, dedito in maniera sistematica e continua alla movimentazione commerciale che rimaneva, appunto, disgregata e nelle mani di piccoli operatori che vi dedicavano i modesti guadagni della produzione artigianale². Eppure, il quadro che emerge dalla corposa documentazione notarile sembra poco conforme a una visione così fosca della movimentazione commerciale. La vitalità dei traffici all'interno della regione e la sua integrazione funzionale entro il sistema di scambi interregionale e internazionale sembrano ormai essere un dato assodato³. I tempi sono maturi anche per una riconsiderazione del ruolo e dei profili degli operatori economici attivi nella regione, nonché delle loro modalità di aggregazione societaria. Risulta infatti difficile, se non stridente, continuare a supportare le considerazioni di 'lateralità' dell'impresa commerciale di cui sopra di fronte all'evidenza documentaria.

¹ D. DEGRASSI, *L'economia* cit., p. 343. Il giudizio della storica è rimasto sostanzialmente invariato anche in un più recente contributo: EADEM, *Produzione locale e commerci in Friuli fra Tre e Quattrocento*, in *Dynamiques du monde rurale dans la conjoncture de 1300, études réunies par MONIQUE BOURIN, FRANÇOIS MENANT, LLUIS TO FIGUERAS*, École Française de Rome, Roma 2014, pp. 147-170.

² D. DEGRASSI, *L'economia* cit., p. 344. A simili conclusioni tende anche il lavoro di M. ZACCHIGNA, *Lavoro sottoposto* cit., che anzi, per scelta di tema, fonti e spanna cronologica, enfatizza ulteriormente la dimensione 'artigianale' della movimentazione commerciale.

³ Si rimanda per brevità ai contributi sull'area friulana contenuti in *Centri di produzione* cit. Si vedano inoltre le considerazioni di BRUNO FIGLIUOLO, *Civildale del Friuli nel Due e Trecento: la vita economica e le presenze forestiere* e *I mercanti fiorentini e il loro spazio economico: un modello di organizzazione capitalistica*, in IDEM, *Alle origini del mercato nazionale. Strutture economiche e spazi commerciali nell'Italia medievale*, Forum, Udine 2020, rispettivamente a pp. 261-332 e pp. 31-52. Per alcune considerazioni sull'integrazione funzionale dell'area regionale entro la cornice del sistema di scambi gravitante soprattutto, ma non solo, su Venezia si veda M. DAVIDE, T. VIDAL, *Between Carinthia and Venice* cit. e T. VIDAL, *The Hinterland* cit.

Nell'agosto del 1388, ad esempio, una cordata di operatori da Venzone dichiarò di fronte a un notaio udinese la propria posizione debitoria nei confronti di Mattiusso q. Giovanni Franzutti da Udine, all'epoca socio del fiorentino naturalizzato udinese Giovannutto di Bono. L'ammontare del debito era di oltre 2.000 ducati, relativi a un'enorme partita di 183 milari e 840 libbre di ferro (circa 87 tonnellate), destinato con ogni probabilità a Venezia⁴. L'importo e la quantità di merci risultano di per sé di primissimo rilievo⁵, soprattutto se si considera che l'intera area e i traffici ancora risentivano degli effetti della guerra che aveva portato alla fine del dominio di Francesco il Vecchio a Padova⁶. Ciò che preme sottolineare in questo caso, preso a esempio non per la sua unicità ma per la sua lampante chiarezza, sono la solidità e 'professionalità' degli operatori commerciali. I due udinesi, Mattiusso q. Giovanni Franzutti e Giovannutto di Bono, erano parte dell'élite mercantile cittadina e continuarono ad agire assieme fino al 1390, anno in cui la loro società in drapperia, canovacci, ferro e olio venne consensualmente liquidata⁷. La cordata di operatori da Venzone, Giacomo di Faganello, Matteo Pittacoli e Giovanni notaio, pur non venendo esplicitamente definita come società o compagnia commerciale lo era sicuramente nei fatti, dal momento che si impegnavano in solido a saldare l'ingente somma al mercante udinese. A conferma, ancora diversi anni più tardi, nel 1393, i medesimi individui, a cui si aggiungono il fratello di Matteo, Andrea, e ser Simeone Mauris, ser Andrea di Martino e ser Pietro Glotto, venivano definiti in un atto rogato a Venzone soci «ad emendum, vendendum et mercimonia cuiusque generis faciendum»⁸. Una società, o una *joint-venture*, che, forse attraverso varie riformulazioni, aveva continuato la sua attività per almeno cinque anni, dal momento che ne ignoriamo le date di formazione e

⁴ ASUd, ANA, b. 5127/9, ff. 41v-43r. La società tra Mattiusso e Giovannutto, liquidata nel 1390 (ASUd, ANA, b. 5136/34, ff. 61v-62r), non viene esplicitamente dichiarata nella carta di debito ma è ragionevole pensare che i due agissero già in compagnia. L'atto venne infatti rogato in casa di Giovannutto contestualmente a una fideiussione prestata al Fiorentino dagli stessi Venzonesi a nome del defunto Villano da Venezia per il pagamento di 20 fasci di ferro inviati a Venezia (ASUd, ANA, b. 5127/9, ff. 43r-44r).

⁵ Per un termine di paragone si consideri che, nel 1419, al tempo della guerra tra Venezia e l'imperatore Sigismondo di Lussemburgo, la Serenissima aveva stabilito il blocco delle esportazioni di ferro se le riserve fossero scese sotto i 100 milari; cfr. PH. BRAUNSTEIN, *Le commerce du fer* cit., pp. 289-291. Per il ruolo degli operatori e delle strutture produttive friulane nel commercio di ferro verso l'Italia nord-orientale si veda ora anche M. DAVIDE, T. VIDAL, *Between Carinthia and Venice* cit.

⁶ ONDREJ SCHMIDT, *John of Moravia between the Czech Lands and the Patriarchate of Aquileia* (ca. 1345-1394), Brill, Leiden-Boston, 2019, pp. 92-93. La pace in Friuli fu siglata il 2 luglio, con la conseguente smobilitazione delle truppe veneziane.

⁷ ASUd, ANA, b. 5136/34, ff. 61v-62r.

⁸ ASUd, ANA, b. 10717/Odorico da Spilimbergo (1393), f. 93r.

scioglimento. Da un singolo atto, debitamente contestualizzato e arricchito da ricerche incrociate, risulta immediatamente evidente quanto le considerazioni e i giudizi sinora espressi sull'economia friulana nel tardo Medioevo, salvo alcune recenti e già menzionate revisioni, meritino una generale rivalutazione e un approfondimento.

Obiettivo di questo capitolo è infatti offrire, a corredo e integrazione delle osservazioni sulla pratica e cultura contabile, il quadro delle modalità di organizzazione e movimentazione commerciale in società nel Friuli tardomedievale. Vista la già nota esiguità della documentazione contabile, in cui, è bene ribadire, mancano totalmente i libri mastri e le scritture 'segrete', pure attestate dalle fonti, sarà necessario fare ricorso incrociato alla documentazione notarile e pubblica, che si è rivelata un'inattesa fonte di informazioni. La gestione societaria dovrà essere analizzata sia sotto il profilo tecnico-giuridico, sia, per quanto possibile e con l'aiuto della documentazione interna, sotto il profilo organizzativo. In altri termini, per comprendere a fondo e superare la visione limitata e falsante sinora egemone sulle società bilaterali friulane, diviene necessario saldare lo stacco esistente, implicito ed esasperato nella formulazione notarile, tra società come contratto (disciplinato come obbligazione) e società come organizzazione o struttura⁹. Per farlo sarà inoltre necessario contestualizzare le società bilaterali friulane nel più ampio quadro delle proprie omologhe, diffuse non solo nella penisola italiana ma più in generale nell'Europa continentale. Tuttavia, se nelle varie forme che la società bilaterale aveva assunto in Europa a partire dal rolandiniano mutuo *causa mercandi*¹⁰, l'attenzione era posta sull'aspetto finanziario e di investimento, con i soci capitalisti che rispondevano a una domanda di credito da parte dei soci agenti, in Friuli i ruoli sembrano essere in genere rovesciati. In un quadro che sembra attestare la totale assenza o la secondarietà delle società di nome collettivo, fondate su apporti di quote di capitali nel corpo di una società con specifica ragione sociale, le società bilaterali sembrano essere state, oltre che catalizzatori di credito mercantile per l'avvio di attività produttive, anche, e forse soprattutto, lo strumento principe dell'organizzazione degli investimenti nella movimentazione commerciale. La documentazione interna e le tipologie di società censite nella documentazione notarile sembrano infatti suggerire da un lato un maggior grado di iniziativa di almeno una parte degli investitori, che finanziavano società per rispondere a proprie iniziative e strategie di movimentazione commerciale, dall'altro una più accentuata gerarchia interna alla società stessa.

⁹ La distinzione e l'implicita ambiguità sono state rilevate da UMBERTO SANTARELLI, *Mercanti e società tra mercanti*, Giappichelli, Torino 1992, pp. 112-113.

¹⁰ ROLANDINI RUDOLPHINI BONONIENSIS, *Summa totius artis notarie*, Arnaldo Forni, Bologna 1977, pp. 96-97.

1. Le compagnie commerciali in Friuli: una questione aperta

Lo studio delle compagnie commerciali attive nel Friuli tardomedievale è stato per lungo tempo un tema negletto dalla storiografia non solo nazionale ma anche regionale. Se a livello nazionale la cosa non stupisce, in conseguenza della *vulgata* che rappresentava il Friuli come una regione arretrata e periferica senza gruppi mercantili attivi e rilevanti, più sorprendente è la renitenza ad affrontare l'argomento da parte degli storici locali. L'unico studio che ha sinora affrontato l'argomento in maniera specifica, seppure a latere dello studio dei contratti di discepolato, è quello di Michele Zacchigna sul 'lavoro sottoposto e commerci' a Udine tra Tre e Quattrocento¹¹. A fronte di un notevole lavoro di spoglio di atti notarili relativi ad apprendistati e *affinationes*, chi scrive è dell'idea che il lavoro dello studioso presenti anche alcuni limiti. La scelta di studiare la sola documentazione udinese, assieme al focus sul Quattrocento, può avere condizionato la percezione delle aggregazioni societarie, considerate solo nella loro parabola finale della loro vita medievale. I contratti societari sono stati infatti studiati al termine di un'evoluzione secolare in cui forme, clausole e condizioni sono andate inevitabilmente sviluppandosi e specificandosi. Ne deriva un'immagine di innaturale staticità di un fenomeno che, al contrario, sembra fosse dotato di un dinamismo che gli atti notarili non trasmettono appieno. Infine, l'utilizzo 'a tappeto' della documentazione notarile udinese rende sostanzialmente inservibili le considerazioni svolte dallo studioso sull'andamento degli investimenti. La maggiore densità o intensità di investimenti potrebbe infatti dipendere dall'alea documentaria e dalla conservazione dei protocolli, che poteva essere superata da un'analisi 'a campione' su singoli notai. Il quadro che emerge, che va a suffragare una visione delle società bilaterali friulane (nelle fonti *ad lucrum et perditam*) fortemente pregiudiziale, è di un insieme di aggregati deboli, estemporanei e di portata limitata, in cui l'elemento prevalente è quello dell'investimento speculativo di capitali e non quello, effettivamente rilevante, della movimentazione commerciale e dell'organizzazione del lavoro artigianale. L'analisi di un campione meno vasto ma più uniformemente distribuito di registri notarili permette di delineare, come si vedrà, un quadro decisamente diverso.

Va detto, in realtà, che una più marcata attenzione alla dinamica di investimento speculativa nell'ambito delle società bilaterali sembra caratterizzare anche lavori dedicati ad altri ambiti geografici. La diffusione generalizzata delle società bilaterali, anche fuori dalla penisola italiana, è un dato ormai ampiamente assodato¹² ma permane il fatto che, almeno in linea generale, esse fosse-

¹¹ M. ZACCHIGNA, *Lavoro sottoposto* cit.

¹² Le società bilaterali non sono state oggetto di studi organici a livello italiano o europeo al di fuori di un rapido accenno, limitato al mondo artigianale in DONATA DEGRASSI, *L'eco-*

ro legate più al mondo della produzione che a quello del commercio; più al credito e all'investimento speculativo che all'organizzazione dei traffici. In altre parole, sin dalla loro forma contrattuale, le società bilaterali – così come la commenda – sono state trattate e considerate sotto la luce del credito, del finanziamento e dell'investimento di capitali, mentre, complice l'assenza di documentazione interna, ancora poco o nulla è noto dell'altro lato della medaglia, l'organizzazione pratica. Inoltre, occorre rilevare un fatto che, per quanto ovvio, rischia proprio per questo di essere sottovalutato. Indubbiamente, anche per l'elevato grado di standardizzazione dei formulari notarili, la forma contrattuale della società bilaterale, una fattispecie del macro-gruppo delle obbligazioni, fu sostanzialmente simile in tutta la penisola e fuori da essa. Ciononostante, gli aspetti pratici e la gestione della società come istituzione, per quanto ancora poco noti, possono differire anche sensibilmente a seconda dell'area geografica o del settore merceologico. Così, il medesimo contratto, fondato come si vedrà sul conferimento uni- o bilaterale di capitali e scorte per un tempo più o meno determinato, poteva essere declinato in forme diverse a seconda che prevales-

nomia artigiana nell'Italia medievale, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1996, pp. 26-32. Tuttavia, tali compagini societarie compaiono e sono trattate in innumerevoli studi particolari. Si vedano ad esempio: EDOARDO DEMO, *L'«anima della città». L'industria tessile a Verona e Vicenza (1400-1550)*, Unicopli, Milano 2001, pp. 110-116 e 134-137 per le industrie tessili di Verona e Vicenza tra Quattro e Cinquecento; per le medesime industrie tessili nel Trevigiano GIAMPAOLO CAGNIN, *Produzione e commercio dei panni a Treviso nel Medioevo. Schede d'archivio*, in *I lanifici di Follina. Economia, società e lavoro tra medioevo ed età contemporanea*, a cura di DANILO GASPARINI, WALTER PANCIERA, Cierre, Sommacampagna (Verona) 2000, pp. 13-109: 45-57; SILVANA COLLODO, *Signore e mercanti: storia di un'alleanza*, in EADEM, *Una società in trasformazione. Padova tra XI e XV secolo*, Editrice Antenore, Padova 1990, pp. 329-403: 355-360 e EADEM, *Artigiani e salariati: il maestro cartaro Nicolò di Antonio da Fabriano*, in EADEM, *Una società in trasformazione. Padova tra XI e XV secolo*, Editrice Antenore, Padova 1990, pp. 445-472: 448 per Padova, con un'attenzione particolare al tessile e alla produzione cartaria; ANTONIO IVAN PINI, *Società artigianali e locazioni d'opera a Bologna prima e dopo la peste del 1348*, in *Aspetti della vita economica medievale*, atti del convegno di studi nel X anniversario della morte di Federigo Melis (Firenze-Pisa-Prato, 10-14 marzo 1984), Università degli Studi di Firenze, Firenze 1985, pp. 786-802: 796-802 per le società artigianali a Bologna; PATRIZIA MAINONI, *Note per uno studio sulle società commerciali a Milano nel XV secolo*, «Nuova Rivista Storica», 66 (1982), pp. 564-568 per le società nel centro industriale di Milano; IVANA AIT, *Tra scienza e mercato. Gli speciali a Roma nel tardo Medioevo*, Istituto Nazionale di Studi Romani, Roma 1996, pp. 101-109 per le società degli speciali a Roma nel pieno Quattrocento. Sul tema delle società bilaterali si veda U. SANTARELLI, *Mercanti cit.*, pp. 162-175 e 177-186 seppure il taglio sia quello della storia del diritto. Per un accenno relativo all'area anseatica si rimanda a U.C. EWERT, S. SELZER, *Social Networks*, in *A Companion to the Hanseatic League*, edited by DONALD J. HARRELD, Brill, Leiden-Boston 2015, p. 180, mentre per le pratiche della vasta area germanofona si veda PH. BRAUNSTEIN, *Les Allemands cit.*, pp. 201-362.

sero gli aspetti di finanziamento produttivo o di organizzazione commerciale. Le società del settore tessile della pianura veneta, da Verona a Padova, da Treviso a Vicenza, inclusi i centri minori dei contadi cittadini, come anche le società formate a Bologna a ridosso della peste di metà Trecento, sembra si configurassero più come strumenti di finanziamento della produzione, eventualmente utilizzata dai soci finanziatori per le proprie operazioni commerciali. Non mancano eccezioni, come Vicenza, dove sembra prevalere l'aspetto di investimento remunerativo per i membri del ceto dirigente cittadino, e va tenuto presente che altri settori merceologici potrebbero aver presentato caratteristiche diverse, ma sembra indiscutibile che, al netto della necessaria movimentazione della materia prima, tali società fossero saldamente legate al mondo della produzione. Parzialmente diversa pare sia stata la situazione in altre aree della penisola. Per la grande città industriale di Milano, Patrizia Mainoni ha rilevato l'utilizzo diffuso di società bilaterali su base extrafamiliare in cui i soci investitori, oltre alla quota parte maggiore del capitale, ponevano anche l'opera di vendita della produzione artigianale-industriale della società. A Roma, nel pieno Quattrocento, le società di spezieria sembrano dimostrare un più spiccato carattere commerciale, anche se ciò potrebbe dipendere dal profilo specifico degli speciali, legati a doppio filo alla movimentazione commerciale¹³.

Per quanto riguarda il Friuli, come più volte accennato in precedenza, il quadro sembra essere stato diverso. Anzitutto, pur non mettendo in dubbio la funzione delle società bilaterali, soprattutto artigianali, come strumenti di finanziamento della produzione o di investimento speculativo, pare di rilevare un maggiore peso della dimensione commerciale. Nel Friuli tardomedievale, le società bilaterali, o a lucro e perdita per usare il gergo delle fonti, non venivano utilizzate soltanto da mercanti e artigiani per raccogliere capitali sotto forma di credito mercantile – generalmente meno costoso di un prestito a interesse –, ma anche dai maggiori operatori commerciali per imbastire i propri traffici. I contratti di formazione delle società a lucro e perdita, incredibilmente ricchi di informazioni, non lasciano tuttavia trasparire tali aspetti e questo può avere indubbiamente influenzato certi giudizi sulla movimentazione commerciale in Friuli di cui si è già fatta menzione. Maggiori indizi, oltre che dalla documentazione contabile, vengono dalla documentazione processuale e da altri tipi di atti notarili, come attestazioni di debiti, quietanze, regolamenti di conti.

Prima entrare nel vivo della trattazione sarà opportuno rendere ragione dei materiali utilizzati, dell'arco cronologico e dell'area geografica di riferimento.

¹³ I. AIT, *Tra scienza e mercato* cit., pp. 81-94. Sul ruolo degli speciali nell'organizzazione commerciale romana tardomedievale si veda ora anche il quadro delineato da CÉCILE TROADEC, Roma crescit. *Une histoire économique et sociale de Rome au XV^e siècle*, tesi di dottorato, Università Paris-Sorbonne/Università Roma Tre, 2016, pp. 276-281.

Se l'arco cronologico, limitato al XIV e XV secolo, è stato dettato dalla conservazione e serialità del materiale e necessita quindi di poche giustificazioni, più complessa è la questione dell'area geografica di riferimento. Com'è noto, l'area che faceva riferimento politicamente al Patriarcato di Aquileia, inglobata dalla Repubblica di Venezia tra 1419 e 1420, presentava confini sfrangiati, oltre che fratture e linee di cesura interne. L'area dipendente dal dipolo Concordia-Portogruaro, attualmente fuori dai confini regionali, iniziò a gravitare precocemente – e non a caso – verso Venezia¹⁴. Le zone dell'Alto Friuli, Venzone e Gemona in testa, si situavano su un'area di cerniera col mondo germanofono, con Venzone e la Valcanale che furono addirittura per un quindicennio (1351-1365) parte dei possedi dei duchi d'Austria¹⁵. Al netto di tali faglie interne, l'analisi della documentazione notarile sembra evidenziare una sostanziale uniformità nelle forme e nelle strutture dell'economia di scambio e di produzione, caratterizzata dall'utilizzo generalizzato delle società bilaterali a lucro e perdita e dall'assenza di tracce o riferimenti a società a nome collettivo. Per questo motivo si è scelto di prendere in considerazione per lo studio delle forme societarie contratti notarili provenienti da Udine, Portogruaro e Venzone per un periodo che va dagli anni Trenta del Trecento al pieno Quattrocento. La sproporzione dei casi udinesi deriva sicuramente dall'alea della conservazione documentaria, ma anche dal peso sempre maggiore del capoluogo friulano nell'organizzazione dei commerci nell'area¹⁶.

Le grandi compagnie mercantili-bancarie toscane furono indubbiamente presenti dalla metà del XIII secolo agli anni Quaranta del successivo, ma sembra che fossero soprattutto legate alle politiche finanziarie e fiscali dei patriarchi, rimanendo laterali alla movimentazione commerciale in un'area che comunque, all'epoca, tendeva a gravitare naturalmente su Venezia e l'entroterra veneto. Una parziale eccezione potrebbe essere stata la compagnia degli Alberti del Giudice che, nel gennaio del 1323 (1322 stile fiorentino), dichiarò di avere nel proprio fondaco «braccia 741 di panno lino a la misura di Frioli in xxiiii chavezzi», forse acquistate direttamente in Friuli¹⁷. Posto quindi che il

¹⁴ Si veda su Portogruaro e il concordiese LUCA GIANNI, *Strutture produttive e di scambio nel Friuli concordiese del XIV secolo*, in *Centri di produzione* cit., pp. 245-282.

¹⁵ Sulle terre dell'Alto Friuli ENRICO MINIATI, *L'Alto Friuli: le terre di Gemona, Venzone e Tolmezzo*, in *Centri di produzione* cit., pp. 349-376, e ora anche M. DAVIDE, T. VIDAL, *Between Carnthia and Venice* cit.

¹⁶ Per gli sviluppi dell'area in generale tra XIII e XV secolo si veda T. VIDAL, *The Hinterland* cit.; per l'ascesa Tre-Quattrocentesca di Udine il rimando è sempre a E. SCARTON, *La falce* cit.

¹⁷ *I libri degli Alberti del Giudice*, a cura di ARMANDO SAPORI, Garzanti, Milano 1952, p. 72. Gli Alberti erano attivi nella prima metà del Trecento a Trieste (MIRIAM DAVIDE, *Trieste e l'area giuliana: sviluppo economico e commerciale tra XIII e XIV secolo*, in *Centri di produ-*

modello della società di capitali o a nome collettivo rimase assolutamente marginale nella regione, tanto che anche la nutrita componente toscana sembra aver fatto ricorso soprattutto alle società bilaterali, queste ultime non erano in alcun modo l'unica forma di aggregazione e organizzazione societaria utilizzata in Friuli. Gli operatori commerciali potevano fare uso di una nutrita serie di forme di aggregazione, che includevano anche strutture estremamente estemporanee e informali se non puramente orali. Converrà quindi rendere ragione anche di tali aggregazioni e organizzazioni informali, nella consapevolezza che anche forme più 'canoniche' o formalizzate di società si fondavano su accordi orali che soltanto raramente riuscivano a farsi strada nel formulario notarile.

2. Tra scrittura e oralità: l'organizzazione commerciale in Friuli

2.1. Organizzazioni estemporanee e informali

Negli ultimi tempi, all'interno della storia economica e sociale del Medioevo, si è assistito a un progressivo abbandono della narrazione dominante dei 'grandi mercanti' italiani. Tuttavia, ciò non si è concretizzato nel superamento dell'iperfocalizzazione sui mercanti toscani in favore di uno sguardo più ampio, aperto ad altre forme di aggregazione societaria, ma in un singolare fenomeno di «rimozione» – per usare la felice locuzione di Sergio Tognetti – della figura del mercante, delle compagnie e della contabilità dal proscenio della storia economica medievale¹⁸. Su impulso delle teorie della Nuova Economia Istituzionale (NIE), l'attenzione si è spostata dalle dinamiche pratiche dell'aggregazione societaria e della movimentazione commerciale all'impatto delle istituzioni preposte alla tutela contrattuale, alla limitazione e alla punizione della devianza economica. Tale nuova impostazione non sarebbe stata per nulla incompatibile con lo studio approfondito delle modalità dinamiche interne delle società commerciali, se solo avesse mantenuto un solido ancoraggio alle fonti. I lavori di Avner Grief sui mercanti maghribi nel Mediterraneo e su quelli italiani alle fiere di Champagne, sebbene confutati in maniera convincente, continuano a esercitare fascino e interesse presso gli studiosi in virtù non necessariamente della correttezza del contenuto o dell'approccio metodologico, quanto piuttosto

zione cit., pp. 377-404: 390) dove si specializzarono proprio nel commercio di panni e forse anche a Portogruaro dove Bernardo q. Neri Alberti svolge attività di prestatore (L. GIANNI, *Famiglie toscane* cit., pp. 98-99). Per il quadro delle attività delle grandi compagnie mercantili-bancarie toscane si veda DONATA DEGRASSI, *I rapporti tra compagnie bancarie toscane e patriarchi di Aquileia (metà XIII-metà XIV secolo)*, in *I toscani in Friuli* cit., pp. 169-199.

¹⁸ S. TOGNETTI, *Le compagnie mercantili*, pp. 687-692.

sto del nuovo stimolo interpretativo che rappresentano¹⁹. Si potrebbe quasi dire che l'attenzione posta dallo studioso agli aspetti del controllo della devianza in gruppi mercantili coesi, esercitato senza passare da istituzioni formali ma attraverso sistemi a base reputazionale, abbia stimolato una 'svolta informale' negli studi sui gruppi mercantili europei tardomedievali²⁰. Più recentemente Sheilagh Ogilvie è ritornata sull'argomento, esponendo con solide argomentazioni e una maggiore attenzione alle fonti, come sistemi di gestione 'privata' degli illeciti e dei rischi di agenzia non solo potessero essere più dannosi che benefici per gli attori coinvolti, ma presupponessero spesso l'esistenza di istituzioni formali 'pubbliche' per l'esecuzione di pene e sentenze²¹.

Per quanto concerne il presente contributo, non si intende entrare ulteriormente nel merito della questione ma, dal momento che si parlerà di organizzazioni informali, è bene specificare l'accezione con cui si intende utilizzare un termine ormai non più neutro. Proprio nella sua originale accezione neutra sarà invece utilizzato nel presente lavoro, a indicare il vasto caleidoscopio di esperienze e modelli che non passavano necessariamente attraverso l'intermediazione notarile. 'Informale' in questo caso non andrà quindi a identificare necessariamente esperienze poco strutturate o organizzate ma, più semplicemente, fenomeni la cui strutturazione passava attraverso canali altri rispetto al classico contratto societario (notarile o privato) tra una o più parti. Si tratta sia di situazioni *de facto* e non *de iure* come le società a base familiare, sia di accordi orali, impliciti o estemporanei, sanzionati eventualmente in un secondo momento con contratti 'obliqui'. La mancanza di contratti scritti, in forma pubblica o privata, o, più in generale, l'utilizzo di diverse forme di agenzia e commissione non implicarono nel Friuli tardomedievale lo sviluppo di sistemi di controllo a base privata, come forse avrebbe voluto Grief. Le istituzioni pubbliche, *in primis* i tribunali ordinari, non cessarono mai nel periodo in esame di farsi garan-

¹⁹ Si veda da ultimo AVNER GREIF, *The Maghribi traders: a reappraisal?*, e JEREMY EDWARDS, SHEILAGH OGILVIE, *Contract enforcement, institutions and social capital: the Maghribi traders reappraised*, «The Economic History Review», 65, 2 (2012), rispettivamente pp. 445-469 e 421-444.

²⁰ Esempolari in questo senso sono due recenti contributi. Si veda YADIRA GONZÁLEZ DE LARA, *The secret of Venetian success: a public-order, reputation-based institution*, «European Review of Economic History», 12, 3 (2008), pp. 247-285, per uno studio, molto ancorato al modello di Grief, del supposto sistema 'misto' pubblico-reputazionale che regolava i contratti di commenda veneziani. Più equilibrati e orientati alle fonti gli studi di ALMA POLONI, «Dicestemi, non vi pareva avessi a tollere nulla provvigione a' Guinigi». *Il network di un mercante Lucchese della seconda metà del Trecento*, in *Centri di produzione* cit., pp. 203-230 sui mercanti lucchesi o quelli incentrati sulle reti di Francesco di Marco Datini. Per un profilo del mercante e gli studi in materia di veda almeno *Francesco di Marco Datini: l'uomo, il mercante*, a cura di GIAMPIERO NIGRO, Firenze University Press, Firenze 2010.

²¹ S. OGILVIE, *Institutions* cit., pp. 310-314 e 340-343.

ti anche di questi contratti non formalizzati, fornendo un'eccellente garanzia alle parti²². Inoltre, bisogna tenere presente che 'informale' in questo senso può raggruppare esperienze e strutture anche radicalmente diverse tra loro: dalle società a base familiare o, più genericamente, coloro che stanno «ad unum panem», alle aggregazioni limitate al traffico o all'acquisto di singole partite di merci, stipulate in maniera espressa e in forma orale senza particolare attenzione alle clausole, che rimanevano in larga misura implicite. Infine, è bene accennare fin da subito che, anche nel caso di contratti formalizzati con carta notarile, il contenuto contrattuale tendeva il più delle volte a fungere da mera cornice di garanzia. Il contratto istituiva un rapporto societario e una tutela per una determinata esposizione di capitali che, tuttavia, potevano essere espansi, ritirati e gestiti senza alcuna ulteriore formalizzazione notarile.

2.1.1. «Ad unum panem et vinum»: società commerciali a base familiare

L'unità base, più elementare, dell'organizzazione societaria e della movimentazione commerciale era l'aggregato familiare, tanto in Italia quanto nel resto d'Europa. Anche nel caso delle grandi compagnie commerciali e bancarie toscane, aperte ad apporti esterni di capitale, il nucleo originario dei soci, che forniva il cosiddetto 'corpo di compagnia', era formato da membri dello stesso gruppo familiare. Anche dopo l'epoca dei grandi fallimenti, gli anni Quaranta del Trecento, lo spezzettamento delle compagnie in unità più ridotte e l'affermazione degli agglomerati di compagnie determinarono una riduzione dell'importanza dei grandi aggregati familiari ma non cancellarono mai del tutto il ruolo della famiglia come unità base degli affari²³. Fuori dalla Toscana, in contesti dove le compagnie commerciali e le aggregazioni societarie in generale erano più elementari e di dimensioni contenute, il ruolo della famiglia rimase ancora più centrale²⁴. Anche nel Friuli tardomedievale gli aggregati societari a

²² Vedi *supra*, cap. I.2.

²³ Si veda LORENZO TANZINI, 1345. *La bancarotta di Firenze. Una storia di banchieri, fallimenti e finanza*, Salerno editrice, Roma 2018, per una recente sintesi sulla stagione dei fallimenti delle grandi compagnie bancarie fiorentine. Un'accessibile ma minuziosa ricostruzione degli sviluppi delle compagnie mercantili e bancarie toscane in SERGIO TOGNETTI, *Le compagnie mercantili-bancarie toscane e i mercati finanziari europei tra metà XIII e metà XVI secolo*, «Archivio Storico Italiano», 645 (2015), pp. 687-718. Rimane d'obbligo il riferimento a R. GOLDTHWAITE, *L'economia* cit., pp. 91-108 e alla bibliografia ivi riportata per la più aggiornata ricognizione degli sviluppi organizzativi delle compagnie mercantili e bancarie fiorentine.

²⁴ Si veda per gli aspetti di storia del diritto U. SANTARELLI, *Mercanti* cit., pp. 121-134. Per alcuni casi particolari si rimanda a: P. MAINONI, *Note per uno studio* cit., per le società familiari milanesi; GIUSEPPE SECHE, *Un mare di mercanti. Il Mediterraneo tra Sardegna e Corona*

base familiare sembrano aver svolto un ruolo di assoluto rilievo nella movimentazione commerciale e nell'attività creditizia. Tuttavia, non sembra che si facesse ricorso a società ufficialmente costituite e sanzionate con patti notarili o privati. L'impressione che si ricava dalle fonti è anzi quella di una spiccata informalità di queste aggregazioni o, per meglio dire, di una generale implicitezza delle pattuizioni, ritenute superflue all'interno dei gruppi familiari.

Sebbene manchino riferimenti normativi specifici, si può affermare con buona sicurezza che l'identità societaria e la responsabilità collettiva di danni, perdite e spese giudiziarie dipendevano in buona sostanza dalla proprietà in solido e indivisa delle disponibilità mobili e immobili della famiglia²⁵. Era stata infatti la nozione giuridica dello stare «ad unum panem et vinum», cioè l'indivisione dei beni familiari, ad aver informato lo stesso principio della responsabilità collettiva e in solido dei soci nelle prime compagnie commerciali²⁶. Il paradigma dominante nell'area friulana sarebbe quindi stato quello della perfetta coincidenza tra famiglia, patrimonio e attività commerciale, senza che, peraltro, questa si aprisse ad apporti di capitale esterni, se non con le modalità della società a lucro e perdita di cui si dirà più sotto. Se potrebbe non stupire questa generica 'gestione familiare' priva di stipule e patti da parte dei mercanti friulani, più inaspettato risulta essere il grado di informalità adottato anche dagli operatori fiorentini operanti nell'area. A un livello 'medio', infatti, questi non si limitarono ad adottare i modelli delle società a lucro e perdita, delle carte di fattoria e altre forme di aggregazione formalizzata in uso nell'Italia nord-orientale, ma pare si adeguassero al grado di informalità imperante anche nelle società a base familiare. Un processo svoltosi davanti all'Arte del Cambio di Firenze nel 1357, in cui venne indagata la gestione interna di un'azienda familiare fiorentina attiva nel commercio di metalli preziosi e nella fabbricazione di monete tra il Friuli e Salisburgo²⁷, permette di avanzare ipotesi sugli ag-

d'Aragona nel Tardo Medioevo, Viella, Roma 2020, pp. 66-129, che mette in evidenza la centralità delle reti familiari, oltre a quelle fiduciarie verso i commissionari nel Mediterraneo sardo-aragonese; FREDERIC C. LANE, *Family Partnerships and Joint Ventures in the Venetian Republic*, «The Journal of Economic History», 4, 2 (1944), pp. 178-196, che, sebbene per certi versi rigido e superato in alcune conclusioni, riassume efficacemente l'organizzazione veneziana delle *fraterne*. Senza tirare in ballo i celeberrimi Fugger, per il caso emblematico delle famiglie di mercanti dell'area renana si rimanda a PH. BRAUNSTEIN, *Les Allemands* cit., pp. 246-322.

²⁵ Tale era la procedura nel caso di fallimento anche a Milano, dove, tuttavia, era esplicitamente sanzionata e regolata, cfr. P. MAINONI, *Note per uno studio* cit., p. 564.

²⁶ U. SANTARELLI, *Mercanti* cit., pp. 124-128.

²⁷ Sul ruolo di Gilio di Zanobi e dei suoi fratelli all'interno della zecca patriarcale si rimanda, per ora, alle stringate notizie riportate in GIULIO BERNARDI, ANNALISE COSANZ BRUNI, *I toscani nella zecca patriarcale*, in *I toscani in Friuli* cit., pp. 73-82: 78-79.

gregati societari informali a base familiare in aree periferiche e di confine²⁸. Sebbene si tratti di operatori economici fiorentini, le fonti notarili sembrano suggerire, come si cercherà di dimostrare, analoghi comportamenti anche per operatori 'autoctoni'.

Il 19 luglio 1357, comparvero davanti ai Consoli dell'Arte del Cambio di Firenze Martino di Sasso del popolo di San Frediano e Gilio di Zanobi da San Pier Scheraggio. I due dovevano avere una storia d'affari piuttosto travagliata dal momento che Martino, nel ruolo dell'accusa, si appellava all'Arte del Cambio affinché mandasse a esecuzione un lodo arbitrale celebrato nel 1355 a Salisburgo. Omettendo i dettagli specifici del processo, che hanno poco peso in questa sede, uno degli aspetti che Martino cercò di provare con i propri testimoni era se Gilio avesse o meno una società con i propri fratelli Giovanni, Nicolò e Tommaso. La questione non era affatto secondaria, dal momento che in ballo c'era, per l'appunto, la responsabilità degli stessi e la possibilità di rifarsi, eventualmente, anche sui loro beni. Il 7 novembre i consoli dell'Arte stabilirono che, in effetti, Gilio e fratelli erano soci e si sarebbe potuto procedere contro il primo in quanto matricolato dell'Arte e anche contro i fratelli²⁹. A essere dirimenti furono le dichiarazioni di Amerigo di Giovanni dell'Antella (14 ottobre) e di Bernardo di Corrado (19 ottobre)³⁰. Il secondo dichiarò di aver visto una lettera di quietanza di Giovanni di Zanobi, datata Lienz 1349 e destinata al fratello di Bernardo, Nicolò, nella quale Giovanni si obbligava in solido coi fratelli. Inoltre, Bertrando sosteneva che a Firenze ci fosse pubblica fama che i fratelli fossero soci «et steterunt simul ad bonum et malum» dal 1349 al 1355. Amerigo, invece, che era stato discepolo di Nicolò di Zanobi a Judenburg dal 1349 al 1352, interrogato su come sapesse che i fratelli battevano moneta assieme, oltre a portare come prova la fitta corrispondenza che si scambiavano, affermò di aver visto Giovanni e Gilio con le rispettive mogli e il fratello minore Tommaso abitare a Salisburgo «simul in una et eadem familia» e «in una et eadem domo et ad unum panem et vinum». Gli altri testi furono meno espliciti, limitandosi ed evidenziare il continuo flusso di lettere tra i fratelli, stanziati a Udine, Lienz e Judenburg e poi a Salisburgo. Sembra di rilevare quindi che i fratelli non avessero né scritte di compagnia, né libri di ragioni particolari della società. Si potrebbe obiettare che l'assenza di riferimenti a questa documentazione potrebbe essere più un riflesso della strategia processuale adottata da Gilio e fratelli che uno specchio fedele della realtà. Tuttavia,

²⁸ Il processo in questione, attualmente oggetto di uno studio dedicato da parte di chi scrive, è conservato presso ASFi, Arte del Cambio, 59, ff. 158r-178v. Si ringraziano Vieri Mazzoni e Sergio Tognetti per la segnalazione del pezzo.

²⁹ ASFi, Arte del Cambio, 59, f. 172v.

³⁰ *Ivi*, ff. 170rv, 172r.

parrebbe quantomeno dubitabile che i molti testi ‘interni’ alla società (fattori e apprendisti) non fossero a conoscenza di tali documenti. Uno dei testimoni dell’accusa, Filippo di Giovanni dell’Antella, che pure frequentava l’area austro-friulana, dichiarò addirittura di non aver visto Gilio e fratelli avere o tenere «aliquem librum eorum rationum vel negotiationum»³¹. Una tale affermazione, proveniente nondimeno da un teste dell’accusa, avrebbe potuto compromettere la strategia probatoria di Martino di Sasso. Stupisce quindi come, anche in una delle città mercantili e bancarie più avanzate dell’epoca, a un livello di operazioni ‘medie’ e ‘medio-basse’, l’esistenza di esplicite scritte di compagnia o di contabilità aziendale non fosse una prova dirimente per determinare l’esistenza di una società commerciale. La familiarità data dalle lettere e la condivisione in solido del patrimonio erano sufficienti per avviare imprese commerciali in aree così eccentriche e aperte ai capitali stranieri come il Friuli o l’Olttralpe austriaco. Inoltre, emerge con chiarezza come il principio di indivisione dei beni, icasticamente riassunto nella formula «ad unum panem et vinum», sebbene nato entro i confini delle mura domestiche dalla condivisione materiale del nutrimento, non venisse rotto dal dislocamento spaziale dei membri. Anche se abitanti in città diverse – Udine, Lienz, Judenburg, Vienna, Salisburgo –, Gilio e i suoi fratelli restarono sempre, anche agli occhi dei propri fattori e soci in affari, detentori di disponibilità amministrative in solido che soltanto un atto di divisione ereditaria poteva rompere.

Tali considerazioni risultano essere particolarmente utili e interessanti per interpretare e chiarire la gestione delle compagnie familiari in Friuli tra Tre e Quattrocento. Indubbiamente le numerosissime famiglie toscane, arrivate ‘a ondate’ tra la metà del XIII e la metà del XIV secolo³², seppero organizzare al meglio i propri traffici, valorizzando la presenza di membri del nucleo allargato nelle principali piazze di mercato dell’area. Così, ad esempio, tra 1330 e 1350 i figli di Cittadino da Firenze, Leonardo e Nicolò, prestavano a interesse a Udine agendo in solido anche per gli zii materni, Tano e Bocio q. Bianco da Firenze, i quali a propria volta agivano a nome dei nipoti sul mercato dei titoli del Monte nella città sull’Arno e pagando per loro le prestanze³³. Se i figli di

³¹ *Ivi*, f. 167v.

³² Sulla presenza toscana in Friuli si vedano i contributi raccolti in *I toscani in Friuli* cit. e in *I toscani nel Patriarcato* cit. che raccolgono e forniscono un quadro di sintesi degli studi dedicati ai toscani nelle varie terre friulane nel tardo Medioevo. Vanno inoltre segnalati i lavori di ANTONIO BATTISTELLA, *I toscani in Friuli e un episodio della Guerra degli Otto Santi: memoria storica documentata*, Zanichelli, Bologna 1898 e GIUSEPPE LOSCHI, *Documenti storici sui fiorentini nel Friuli*, tipografia del Patronato, Udine 1893, che, pur fornendo un buon primo approccio grazie al generoso lavoro di regestazione (non sempre ineccepibile), soprattutto nell’apparato interpretativo risultano tuttavia inevitabilmente superati.

³³ L’attività di prestatori di Leonardo e Nicolò è registrata soprattutto nelle imbreviature

Cittadino e i loro zii pare si accontentassero di intessere relazioni creditizie tra Friuli e Firenze, più impressionanti erano le reti commerciali di altre famiglie fiorentine in Friuli e nell'Italia nord-orientale. Gruppi familiari come i Soldaneri, i Bombeni e i da Lisca furono infatti attivi a inizio XIV secolo su una molteplicità di piazze commerciali, da quelle maggiori come Verona o Treviso, a quelle minori come i centri friulani, ma anche nelle piccole *terre* dell'entroterra Veneto³⁴. Negli anni Venti del Trecento, i tre fratelli Soldanerio, Federico e Manfredo Soldaneri, ad esempio, avevano una società con sedi a Verona, Trieste e Udine, nonché fattori e corrispondenti in Puglia, di cui rimane traccia soltanto grazie a un arbitrato svoltosi prima davanti alle *societates tuscorum* di Udine e Aquileia e poi davanti a tre arbitri fiorentini a Trieste³⁵. Mancano dettagli precisi, dal momento che si conserva soltanto la registrazione del compromesso triestino nei quaderni della vicedomineria, ma pare di intuire che si trattasse di una società composta esclusivamente dai tre fratelli, che facevano uso, tutt'al più, di fattori per agire sul mercato veronese e pugliese. Sono dati non nuovi e che, all'interno della vasta storiografia sull'organizzazione aziendale toscana e fiorentina in particolare, generano poca sorpresa. Risulta di maggiore interesse rilevare come simili modalità organizzative venissero ampiamente utilizzate anche dalla componente 'autoctona' friulana. Venzone in particolare offre almeno due chiari esempi di operatori che agivano nell'ambito di società familiari forse prive di una precisa formalizzazione.


Tra la fine del XIV e l'inizio del XV secolo, i fratelli Andrea e Matteo q. Giacomo Pittacoli erano attivi assieme nel mercato del denaro, dei panni, della concia e, ovviamente, in quello dei metalli³⁶. Ancora più ampia e rilevante fu

del notaio Vecello da Portogruaro dell'anno 1335; cfr. BCU, FP, ms. 1459/I. Si veda anche ANDREA TILATTI, *I Toscani a Udine*, in *I toscani nel patriarcato* cit., pp. 9-16: 13-14. Per quanto concerne la gestione finanziaria a Firenze si veda, ad esempio, la seconda prestanza del 1355 in ASFi, Prestanze, 2, f. 56r, quando è addirittura il figlio di Tano, Giovanni, a pagare di propria tasca per Nicolò di Cittadino 90 lire.

³⁴ Per la presenza veronese dei da Lisca si veda GIAN MARIA VARANINI, *Tra Firenze e Verona. La famiglia da Lisca nel Tre e Quattrocento*, *Domus illorum de Lischa. Una famiglia e un palazzo del Rinascimento a Verona*, a cura di STEFANO LODI, Neri Pozza editore, Vicenza 2002, pp. 15-42. La famiglia era inoltre presente a Vicenza, Conegliano e Portogruaro, intenta a prestare somme consistenti all'aristocrazia friulana e a potenze oltralpine come i duchi d'Austria; cfr. L. GIANNI, *Famiglie toscane* cit., pp. 98-100.

³⁵ M. DAVIDE, *Trieste e l'area giuliana* cit., pp. 393-394; DANIELA DURISSINI, *Immigrazione ed economia a Trieste tra XIV e XV secolo*, «Atti e memorie della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria», CXIII (2013), pp. 31-82: 46. La presenza a Udine di Soldanerio assieme al suo consanguineo Tagliaferro è databile almeno al 1299, quando i due presero in affitto due piani di una casa sulla piazza di Foronovo; cfr. ACUd, AOSMM, b. 779, n. 173 [21.XII.1299].

³⁶ I due erano parte della cordata di venzonesi che dichiara il proprio debito verso Giannutto di Bono e Mattiusso Franzutti nel 1388 (vedi *supra*, p. 80). La loro attività è registra-

Fig. 2. Albero genealogico della famiglia *Seyuridi*.

l'attività del gruppo familiare dei *Seyuridi*, attivo a Venzone alla metà del XIV secolo (figura 2). Il nucleo familiare ristretto, composto dei figli del q. Antonio *Seyuridi* da Venzone, era una forza economica di primissimo piano nella Venzone degli anni Cinquanta del Trecento. I soli membri della famiglia, infatti, erano responsabili per il 22,55% del valore totale delle vendite a credito di ferro e acciaio a Venzone tra 1350 e 1359, percentuale che raggiunge il 24,29% se si considera il gruppo familiare allargato (tabella 5).

Di fatto non è assolutamente certo che i figli di Antonio *Seyuridi* operassero effettivamente in società, dal momento che non si sono preservate testimonianze esplicite o interne della stessa, e le stesse carte di debito parlano quasi sempre soltanto di un singolo membro venditore-creditore, agente a nome proprio. Cionondimeno, sussistono buone ragioni per pensare che effettivamente il gruppo familiare, assieme ad altri grossi operatori economici 'inglobati' per via

ta nei protocolli notarili di Giovanni q. m^o Ermanno e Odorico da Spilimbergo; cfr. ASUd, Comune di Venzone, b. 2/9 (Giovanni q. m^o Ermanno 1389-1390) e ASUd, ANA, b. 10717/Odorico da Spilimbergo (1393). Nel 1413 Matteo risulta defunto, probabilmente da poco: Andrea intentò causa contro la nipote per l'eredità del fratello, facendo compilare l'inventario dei beni; cfr. ASUd, ANA, b. 10717/Odorico da Spilimbergo (1413), ff. 120r-121v, 130r-131v.

Tab. 5. Prospetto riassuntivo delle vendite a credito di ferro, ferramenta e acciaio, 1350-1359 (ASUd, Comune di Venzone, b. 1/5; ASUd, ANA, bb. 2229-2230).

	<i>Valore (piccoli)</i>	<i>Numero di contratti</i>	<i>Rapporto valore su totale (%)</i>
Totale	2.948.495,3	180	100,00
Seyuridi (q. Antonio)	665.026,8	43	22,55
Seyuridi- Bonacquisti	716.386,8	45	24,29

matrimoniale, agisse come società su un'area geografica che andava da Venezia a Vienna. Anzitutto sembra di rilevare che ciascun membro della famiglia si occupasse in preferenza di uno specifico settore merceologico (ferro, olio, vino o credito), a eccezione di quello che era probabilmente il primogenito e capofamiglia, Giacomo, che era impegnato in pressoché tutti i settori (vino, ferro, bestiame, carni, panni, spezieria)³⁷. Ancora più cogente dovrebbe essere la prova del regime di proprietà dei beni tra i fratelli, attestato in una parziale divisione operata nel 1357³⁸. In tale anno, probabilmente su richiesta della madre *Cuniuça*, i fratelli, riuniti in quattro gruppi (Giacomo, Waltero e Tommaso, Giorgio e Stefano, Pellegrino) divisero tra sé alcuni beni del padre dislocati tra Latisana, Venzone, Udine e le montagne carniche, riservando alla madre una pensione e l'abitazione in una delle case fino alla morte. Al fratello Nicolino, che già precedentemente viveva in regime giuridico di divisione dal resto dei fratelli («ab eis divisus et separatus») venne concesso l'usufrutto di una casa e di una decima in sua vita. Il resto dei beni, censi, livelli, esazioni e diritti corporali e incorporali veniva mantenuto indiviso. Dall'atto si può quindi desumere che fino ad allora fosse esistito un regime di comunione totale dei beni mobili e immobili, dei diritti eminenti e, più in generale, di tutte le disponibilità patrimoniali e monetarie. Dopo la divisione permasero indivisi la gestione e il godimento soprattutto dei diritti, una definizione onnicomprensiva e generica che includeva anche ogni tipo di obbligazione potenzialmente sviluppata nell'attività commerciale. Risulta evidente che, anche in assenza di specifici riferimenti o pattuizioni societarie scritte, il regime di comunione dei beni tra i fratelli facesse in modo che guadagni e perdite delle operazioni eco-

³⁷ I dati sono tratti da ASUd, ANA, bb. 2229-2230. Si omettono per brevità i riferimenti ai singoli atti. Si veda anche per un quadro generale M. DAVIDE, T. VIDAL, *Between Carinthia and Venice* cit.

³⁸ ASUd, ANA, b. 2230/Alessio (1356-1357), ff. 54r-55v.

nomiche fossero comuni e che il gruppo familiare operasse entro le forme di una compagnia agente «ad unum panem et vinum». Conviene guardarsi dall'usare l'argomento *e silentio* per inferire dalla mancanza di riferimenti a pattuizioni societarie l'assenza delle stesse. Tuttavia, risulta ragionevole affermare che, date l'assenza di riferimenti ad apporti esterni di capitali e la comunione dei beni tra i fratelli in principio di responsabilità illimitata, accordi e patti di società fossero del tutto superflui. La specializzazione dei membri potrebbe quindi essere interpretata come segno di dinamiche gestionali interne, facenti capo al leader Giacomo. Alle medesime logiche sembra obbedissero in una certa misura anche i membri della grande famiglia allargata, personaggi tutt'altro che secondari nell'economia del Friuli trecentesco come la famiglia fiorentina Bonacquisti³⁹. Giorgio di Benino Bonacquisti, addirittura, compare negli atti notarili non con il proprio nome di famiglia ma come genero del q. Giacomo Seyuridi.

L'organizzazione familiare e la gestione degli affari come compagni «ad unum panem» non limitava, peraltro, iniziative collaterali degli individui o del gruppo, specialmente in Friuli dove, come si vedrà a breve, prevalevano forme di associazione personali e 'compartimentalizzate'. Si è già visto come i fratelli Pittacoli, oltre ad agire in società tra loro, intervenissero come parte di un più vasto gruppo di mercanti veneziani, che raccoglieva alcuni dei maggiori operatori cittadini⁴⁰, ma i due fratelli non rappresentano un caso isolato. Nel 1354, lo stesso Giacomo q. Antonio *Seyuridi* si obbligò, in solido con Domenico *Pulz* q. Candido da Venzona 'superiore' (probabilmente l'abitato di Portis), verso due porcai udinesi a consegnare entro S. Canciano (5 agosto) 1.500 maiali, da comprare indubbiamente Oltralpe, per una commissione di 6 soldi per ciascun capo⁴¹. La coesistenza e la sovrapposibilità delle strutture societarie familiari e informali con quelle bilaterali formali perdurarono per tutto il Quattrocento. Ancora a ridosso della metà del XV secolo, a Udine, i fratelli Giacomo e Filippo q. Pietro Balbo da Firenze, già incontrati nel corso della trattazione per il loro complesso contabile sfortunatamente perduto⁴², formavano società bilate-

³⁹ Stefano e Francesco, attivi in diverse piazze friulane assieme allo zio Giorgio. I due fratelli furono più volte monetieri patriarcali; cfr. G. BERNARDI, A. COSANZ BRUNI, *I toscani* cit., pp. 77-79. Pare anche che Francesco fosse socio o fattore della compagnia di Rodolfo de' Bardi, a nome della quale acquistò nel 1345 dal patriarca Bertrando le rendite della muda di Chiusaforte per due anni al prezzo di 2.500 marche di denari (lire 23.333 soldi 6 piccoli 10); ASUd, ANA, b. 5120/14, ff. 122r-123v.

⁴⁰ Cfr. *supra*, p. 80.

⁴¹ ASUd, ANA, b. 2229/Alessio (1353-1354), f. 40r. Per la forma contrattuale si rimanda a un simile contratto stipulato con Andrea Poz nel ruolo di commissionario edito in Appendice B, n. 15.

⁴² Vedi *supra*, p. 39.

rali a lucro e perdita sia nel ruolo di soci finanziatori, sia nel ruolo di agenti, senza che questo implicasse una gestione societaria o contabile separata rispetto a quella già in uso tra i due. Nel 1431, ad esempio, ricevettero in solido 140 ducati da Gregorio Arcoloniani per commerciare in panni nella loro stazione⁴³, mentre gli stessi fratelli stipularono tra 1427 e 1434 almeno cinque società, o più probabilmente riformulazioni societarie, con il solo maestro falciaio Domenico *Polan* da Nimis per il commercio di falci e ferro⁴⁴.

In Friuli come altrove, quindi, la famiglia, fosse essa ristretta o allargata, si configurava come prima forma di aggregazione d'affari⁴⁵. Sembrerebbe inoltre che tali compagnie o 'para-compagnie', costruite attorno al fuoco familiare non facessero uso di patti espliciti, notarili o privati che ne sanzionassero la fondazione. La ragione, più che in un'anacronistica ricerca di abbattimento dei costi di transazione, come vorrebbe la scuola neo-istituzionalista più ortodossa, o in un sistema di controllo informale a base privata, si trova, molto più semplicemente, nella combinazione del regime indiviso di proprietà all'interno del nucleo familiare, dell'assenza o scarsa diffusione del modello della società di capitali aperta a partecipazioni esterne e della persistenza nel Friuli tardomedievale del principio di responsabilità illimitata dei soci. Probabilmente i risultati economici furono (anche) un abbattimento dei costi di transazione e l'instaurazione di un sistema di autocontrollo tra soci particolarmente cogente. Bisogna però guardarsi dall'attribuire eccessiva coscienza e un'anacronistica progettualità razionalizzatrice alle azioni di questi operatori economici, il cui operato va contestualizzato entro il quadro giuridico ed economico del loro tempo.

2.1.2. *Acquisti in società, associazioni estemporanee e strutture semi-formali*

Accanto all'attività su base familiare, di cui si è detto sopra, e alle modalità di aggregazione più 'formali', gli operatori economici friulani potevano fare ricorso a un caleidoscopio di accordi non formalizzati, caratterizzati da un estremo personalismo delle pattuizioni. Risulta difficile anche soltanto offrire un quadro coerente di tali accordi, non ultimo per l'opacità delle fonti sulle loro caratteristiche. La mancata formalizzazione rende infatti queste modalità di ag-

⁴³ ASUd, ANA, b. 5164bis/41, ff. 19v, 21r-22r. Cfr. anche Appendice B, n. 33 e *infra*, pp. 139-141.

⁴⁴ ASUd, ANA, b. 5164/22, ff. 13rv; b. 5164/20, f. 37v; b. 5164/13, f. 68r; b. 5164/4, ff. 50v-51v; b. 5164/19, f. 11r; si veda anche E. SCARTON, *La falce* cit., pp. 297-305.

⁴⁵ Alcune considerazioni sull'importanza della famiglia come unità base degli affari in un contesto simile a quello friulano per grado di strutturazione dei commerci in U.C. EWERT, S. SELZER, *Social Networks* cit., pp. 182-189.

gregazione apparentemente invisibili dagli atti notarili, osservatorio privilegiato per lo studio dell'economia nel Friuli tardomedievale. Le nostre conoscenze a riguardo derivano quindi in primo luogo da vertenze processuali, arbitrati o altre forme di risoluzione di tensioni e inadempienze emerse tra i soci.

Nel quadro di una grave dispersione e perdita della documentazione prodotta dalle corti ordinarie friulane, i registri di notai che svolgevano anche il ruolo di cancellieri nella giurisdizione civile sono particolarmente ricchi di informazioni. Tale è il caso di Alessio da Venzone, notaio di fiducia, oltre che dell'élite mercantile venzone, anche dei capitani della città⁴⁶. Tra i molti processi svoltisi e registrati in sua presenza, alcuni riguardarono forme di aggregazione societaria che, per quanto sostanzialmente diverse sotto molti aspetti, erano accumulate dall'assenza di patti scritti e rigidamente definiti. Non si tratta di situazioni *de facto*, come è invece il caso delle società familiari, che non necessitavano di alcuna stipula, ma nemmeno di situazioni pienamente *de iure*, dal momento che la loro esistenza si fondava su accordi espressi probabilmente in sola forma orale. L'esempio della società stipulata da Caterina, detta *Kattussa* e Nicolò q. Venuto Longo da Venzone non soltanto testimonia la pratica di stipula orale o informale di società commerciali, ma anche la validità giudiziale di tali pattuizioni se stipulate in presenza di testimoni, nonché il grado di conoscenza e coscienza delle procedure giudiziarie da parte della donna.

La causa, svoltasi davanti alla curia ordinaria del gastaldo di Venzone, riguardava un accordo stipulato tra le parti a Treviso nel giugno del 1356 per la commercializzazione di vino e pane al campo del re d'Ungheria davanti a Treviso⁴⁷. La vertenza era iniziata a novembre del medesimo anno con un tentativo di compromesso, voluto, pare, da Nicolò q. Venuto per una supposta mancata ottemperanza della donna e del di lei figlio⁴⁸. Ben presto (5 dicembre) fu invece la donna a esporre contro il socio per un vaso di ribolla dato «nomine societatis» a Conegliano e un carro di pane che Nicolò doveva vendere per lei davanti a Treviso. In quell'occasione, gastaldo e giurati di fronte al diniego di

⁴⁶ ASUd, ANA, bb. 2229-2230. Merita di essere ricordato che, dopo una breve parentesi patriarcale (1336-1351), Venzone fece parte dei possedimenti dei duchi d'Austria dal 1351 al 1365. Si veda FABIO CUSIN, *Il confine orientale d'Italia nella politica europea del XIV e XV secolo*, Edizioni LINT, Trieste 1977² (I ed., Milano 1937), pp. 15, 34-38 e ora, per una ricognizione sugli aspetti economici dell'annessione, cfr. T. VIDAL, *The Hinterland* cit.

⁴⁷ Gli atti non specificano la data ma soltanto che i fatti erano accaduti al tempo dell'assedio di Treviso (ASUd, ANA, b. 2230/Alessio (1355-1356), f. 93r), risalente appunto al giugno 1356; cfr. GIAN MARIA VARANINI, *Venezia e l'entroterra (1300 circa-1420)*, in *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima. III: La formazione dello stato patrizio*, a cura di GIROLAMO ARNALDI, GIORGIO CRACCO, ALBERTO TENENTI, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1997, pp. 159-236: 186-189.

⁴⁸ ASUd, ANA, b. 2230/Alessio (1355-1356), ff. 82v-83r.

Nicolò, che sosteneva di non avere utile, profitto o vino in società con donna⁴⁹, offrirono a Caterina di provare con carta, nota o buoni testimoni⁵⁰. La donna scelse la prova testimoniale, segno di un'ancora imperfetta accettazione di scritte private e libri di conti nei giudizi ordinari e, probabilmente, della mancanza di accordi scritti tra le parti. Il 16 dicembre, dopo che le testimonianze per il vaso di ribolla si erano rivelate poco concludenti, Caterina espose nuovamente contro Nicolò, questa volta per un vaso di terrano di Conegliano⁵¹. In questo caso le testimonianze, raccolte anche a Spilimbergo, furono sufficienti a provare che Nicolò q. Venuto era obbligato per metà del detto vaso di vino (gennaio-febbraio 1357)⁵². A più di un mese dalla sentenza definitiva, infine, Nicolò «assecuravit et wadeavit» a Bartolotto q. *Wilgisio*, procuratore di Caterina, la metà del vaso di vino, confermando che la donna glielo aveva ceduto «in societate»⁵³. La forma della società rimane sottotraccia nel corso del processo ma è lecito pensare che al silenzio della documentazione non corrispondesse un'assenza pratica. Dal poco che traspare, il rapporto societario pare fosse fondato su una partita di merci date in deposito da una parte all'altra per la vendita, con una divisione al 50% di spese, danni e lucro. Questa tipologia di accordo prendeva a modello, nelle sue linee generali, la coeva società a lucro e perdita esasperandone la flessibilità in assenza della formalizzazione notarile. Ciò la rendeva estremamente duttile e funzionale sia per trarre vantaggio rapidamente da una particolare congiuntura (ad esempio la grande domanda di vino e pane in un campo militare), sia, a un livello più basso e meno dinamico, per reperire liquidità e credito per svolgere operazioni commerciali su scala locale.

Nell'ottobre del 1350, ad esempio, comparve davanti al gastaldo e ai giurati del Comune di Venzone Zibarlino da Portis (piccola località a nord di Venzone), chiedendo la propria parte di lucro di una società formata con Nicolino q. Candido *Morlachin* per l'acquisto e il macello di castrati⁵⁴. Nicolino, dal canto suo, negò il fatto e i giurati concessero all'accusa di provare con dei testimoni. Zibarlino, sin dall'accusa, non fece riferimento, come era invece comune nel caso di società formalizzate, a un istrumento notarile ma riferì l'intero episodio di stipula – informale – del contratto. Erano infatti giunti a Portis da Windischgrätz (oggi Slovenj Gradec) Pietro *mercator* e suo figlio, conducendo ventotto castrati *venales*. Gli uomini del luogo avevano fatto pressione su Zi-

⁴⁹ *Ivi*, f. 89r: «dixit: “domine, quod ego habuerim utilitatem seu profiquum vel de societate vinum ab ea non placeat deo”».

⁵⁰ *Ivi*, ff. 89rv.

⁵¹ *Ivi*, f. 93r.

⁵² ASUd, ANA, b. 2230/Alessio (1356-1357), ff. 1r, 14r, 18r.

⁵³ *Ivi*, f. 31r.

⁵⁴ ASUd, ANA, b. 2229/Alessio (1349-1350), ff. 53v-54v. Appendice B, n. 7.

barlino affinché li comprasse ma questi non aveva sufficiente denaro. Nicolino, giunto sul luogo, aveva proposto quindi di acquistare gli animali che sarebbero poi stati macellati e venduti da Zibarlino, ripartendo il lucro a metà. L'unica deposizione pervenutaci, data contestualmente all'apertura della vertenza, è quella di Gioacchino q. Wilando che confermò quanto sostenuto da Zibarlino, aggiungendo tuttavia dettagli utili a chiarire le caratteristiche delle pattuizioni informali. Gioacchino riferì che Nicolino aveva proposto a Zibarlino che questi comprasse in prima persona i castrati, promettendo di fornirgli il denaro e di dividere il lucro in parti uguali. Accettati i patti, i due, assieme allo stesso Gioacchino e forse altri presenti, li suggellarono con un *licôf*, un brindisi o breve pasto rituale. Le due ricostruzioni dell'accaduto mettono in luce almeno due aspetti fondamentali: da un lato l'esistenza di forme e modalità consuetudinarie e 'informali' per sanzionare gli accordi (il brindisi rituale); dall'altro la decisa influenza esercitata dalla forma delle società bilaterali a ripartizione eguale di lucro e perdita anche su quelle informali. Inoltre, due diverse parti dimostrano di avere una percezione dissimile dell'accaduto. Gioacchino fornì infatti una versione in cui l'accordo societario sembra particolarmente vicino alla forma delle società bilaterali notarili (conferimento di capitali da capitalista ad agente che li impiega), mentre Zibarlino sembra avere una visione più sfumata dell'operazione, quasi 'grezza' (i castrati sono acquistati assieme con denaro del socio capitalista).

Una simile società informale, questa volta sul versante della vendita di beni più che dell'acquisto, finì davanti al capitano austriaco di Venzone nel gennaio 1352⁵⁵. In questo caso Andriusso q. Ermanno *Maisilgion* da Venzone, operatore attivissimo nella produzione e commercio di *lagene* (contenitori commerciali per liquidi), espose contro Giovanni detto Martino q. Giacomo Martini da Venzone, con l'intenzione di provare l'esistenza di un contratto di società tra le parti. Come era solito accadere in Friuli per le cause commerciali⁵⁶, Andriusso cercò di provare la cosa con tre testimoni, Simone q. Martino, Pietro q. *Maçulino* e Domenis di *Zinchsoldo*, che fornirono due versioni dei fatti leggermente diverse. Pietro, che depose il giorno stesso della denuncia (9 gennaio), disse che quattro mercanti, probabilmente oltralpini, erano arrivati a Venzone e necessitavano di *lagene*. Andriusso e Giovanni Martino volevano venderglielie e quindi «insimul societatem contraxerunt». I mercanti, aggiunse, volevano *lagene* capaci 10 *medri*, di cui Giovanni Martino, che pare di capire svolgesse il ruolo dell'*agens*, non fosse fornito a sufficienza. I due avevano deciso di mettere in comune le proprie scorte per concludere l'affare e Giovanni era quindi andato a casa per concretizzare la transazione, senza tuttavia accettare il denaro vien-

⁵⁵ ASUd, ANA, b. 2229/Alessio (1351-1352), ff. 2v, 3v.

⁵⁶ Vedi anche *supra*, p. 56 e *infra*, p. 114.

nese offerto da uno dei mercanti come caparra. Giovanni dunque, sostenne Pietro, vendette le *lagene* «non consumata societate», rifiutando inoltre una scritta privata di mano di Andriusso per le sue venti paia di *lagene*. Domenis e Simone, che fornirono invece una versione dei fatti omologa, sostennero che solo dopo aver scoperto che i mercanti volevano *lagene* da 10 *medri* Andriusso e Giovanni avessero deciso di fare una società («ad invicem promiserunt quod quidquid unus ipsorum faciebat pro ambobus factum esse debebat»). I giurati ritennero le testimonianze sufficienti a provare l'esistenza di una *societas* tra le parti e sentenziarono che Giovanni assicurasse ad Andriusso il prezzo di 40 paia di *lagene* vendute a grossi 10 al paio. Ancora una volta si può notare come la *societas* tra le parti, lungi dal necessitare un accordo scritto, potesse essere stipulata oralmente alla sola presenza di testimoni. La scritta privata di debito o credito, rifiutata da Giovanni, era di secondaria importanza, anche se bisogna rilevare che, anche al livello di transazioni piuttosto basse, le parti cercassero comunque di corroborare e sanzionare gli accordi informali con pratiche che si potrebbero dire 'formalizzatrici' (il brindisi, la carta privata di obbligazione, la ricezione in comune di una caparra).

Sembra di rilevare una simile situazione a Portogruaro negli stessi anni. Nell'agosto del 1350 il notaio Pietro q. Almerico rogò una carta di debito di Nicoletto q. m^o Giovanni muratore verso Giordano oste in Portogruaro per un acquisto di sale⁵⁷. Nicoletto, agente anche a nome di ser Peruzzo di Arcangelo da Firenze, dichiarò che un mese prima, lui e Giordano avevano comprato in società («de societatem ad invicem») sale per un valore di 640 lire di piccoli e lo avevano immagazzinato a Muggia. Davanti al notaio Giordano vendette la propria quota, pari a 250 lire, ricevendo, oltre all'istrumento di obbligazione, anche uno di vendita, probabilmente fittizia, del burchio di Nicoletto, agente col consenso di Peruzzo⁵⁸. Si riconoscono in questa serie di atti due distinti aggregati societari. Da un lato Nicoletto e Peruzzo, che agivano come soci da lungo tempo e avevano rinnovato la propria società bilaterale davanti al medesimo notaio tra aprile e maggio 1350⁵⁹; dall'altro l'aggregazione temporanea tra questa società e Giordano, limitata all'acquisto di sale istriano. Per ragioni non note, trascorso un mese dall'acquisto, le parti dovettero pensare che fosse necessario consolidare le reciproche obbligazioni per l'operazione e lo fecero attraverso una vendita, anche in questo caso puramente fittizia. Nicoletto dichiarava quindi di aver acquistato a credito la quota di Giordano, garantendone il pagamento con il proprio burchio. Anche in questo caso, a una forma di aggregazione societaria non formalizzata, contratta probabilmente in sola forma

⁵⁷ ASTv, Notarile I serie, b. 11/Pietro q. Almerico (1350-1352), ff. 64rv.

⁵⁸ *Ivi*, f. 64v.

⁵⁹ *Ivi*, ff. 40rv, 49r.

orale, faceva seguito un qualche grado di conferma e garanzia della stessa, nello specifico una formalizzazione debitoria.

Forme di associazione limitate e finalizzate all'acquisto o alla commercializzazione di singole partite di merci, operazione talvolta definita in Friuli come acquisto *de brigada*⁶⁰, non sono una novità per la storiografia in materia, essendo state già studiate, in contesti ben più complessi e avanzati come Venezia⁶¹. Merita di essere rilevato che tali forme di associazione estemporanea, finalizzate allo svolgimento e al completamento di singole operazioni, potrebbero essersi diffuse maggiormente in centri come Venzone e Portogruaro, caratterizzati da un flusso continuo e importante di beni e persone, in quanto passaggi ineludibili delle rotte commerciali che connettevano Venezia e l'Oltralpe germanofono⁶². Altrove, come a Udine, la strutturazione specifica degli scambi, improntata più all'organizzazione della movimentazione regionale e meno allo sfruttamento dei flussi di merci in transito, potrebbe aver spinto i mercanti a fare uso di forme di associazione meno estemporanee e più stabili, anche se non si può escludere che la diversità sia da imputare unicamente all'alea della conservazione delle fonti⁶³. I rapporti di commissione informali andrebbero ascritti a quest'ultima tipologia di aggregazione. Accanto a forme di commissione esplicita, limitate a grosse operazioni commerciali e formalizzate con carte notarili che esprimono anche il valore della commissione accordata, sono individuabili rapporti di commissione implicita o informale⁶⁴. La pratica della commissione, diffusissima tanto in Italia quanto in Europa⁶⁵, sembra quindi avesse raggiunto anche il Friuli, penetrando anche a livelli modesti dell'organizzazione commerciale.

⁶⁰ Così viene sanzionata l'operazione di due fratelli originari di Villach, Peter e Thomas Unger, che acquistarono nel 1356 in società una balla di panni per venderla alla fiera di S. Martino a Cividale. L'operazione è ricostruita nel corso di un processo avviato da Giacomo q. Antonio Seyuridi che aveva fatto intromettere la balla di panni per i debiti di Peter; cfr. ASUd, ANA, b. 2230/Alessio (1355-1356), ff. 15v-16v.

⁶¹ F.C. LANE, *Family Partnerships* cit., pp. 182-194.

⁶² Per le vie alpine dal Brennero a Tarvisio si veda il quadro proposto in PH. BRAUNSTEIN, *Les Allemands* cit., pp. 31-74.

⁶³ Un acquisto *de brigada* è attestato anche per l'area udinese della fine del Trecento; cfr. *infra*, p. 149. Va detto che in questo caso l'acquisto, per quanto riferito a operatori attivi nell'udinese, si svolse a Serravalle (odierna Vittorio Veneto), mercato chiave negli scambi tra Friuli e il trevigiano.

⁶⁴ Per i rapporti di commissione formalizzati con carta notarile si veda anche *infra*, p. 102 e Appendice B, n. 15.

⁶⁵ I rapporti di commissione con un'ottica di lungo periodo sono stati oggetto di una recente rassegna: *Le pouvoir des courtiers: univers marchand et acteurs du courtage en Europe (XIV^e-XVIII^e s.)*, dir. VINCENT DEMONT, MATTHIEU SCHERMAN, WEGENER SLEESWIJK, Editions Rue d'Ulm, Paris 2018.

Questa tipologia di organizzazione della movimentazione commerciale difficilmente dava luogo a specifici contratti notarili che ne configurassero le reciproche obbligazioni, e tendeva a concretizzarsi come un rapporto continuativo e fiduciario tra due parti o, ed è in genere il caso delle vendite su commissione, come condizione *de facto* derivante dal deposito della partita di merci da parte del committente presso il commissionario. Commissioni di questo tipo, oltre che dalla documentazione contabile, di cui si dirà a breve, emergono sporadicamente dagli atti notarili. Nel 1409, ad esempio, davanti al notaio Quirino q. Odorico cerdone, venne fatta quietanza tra m° Stefano spadaio q. Martino e m° Agostino sellaio q. Giacomo⁶⁶. Il primo, in un non meglio specificato passato, aveva consegnato al secondo affinché le vendesse («alias dedisse ad vindendum») diciotto selle *fulte*. In seguito, fatta ragione tra le parti, era emerso che per l'operazione Agostino restava a dare una marca di denari (lire 9 soldi 4), pagata la quale venne rilasciata regolare carta di fine e remissione a lui e a ser Nicolò notaio q. ser Enrico da Mortegliano (probabilmente un fideiussore). L'operazione in questo caso non sembra fosse stata formalizzata con una carta di deposito o altra forma di obbligazione, che sarebbe stata puntualmente dichiarata al momento della quietanza. A generare il rapporto, oltre alla pattuizione orale, deve essere quindi stato direttamente il deposito della partita di merci, eventualmente alla presenza di testimoni e fideiussori. Quasi quarant'anni più tardi, nel 1446, il maniscalco Daniele affidò con le medesime modalità delle selle a un gruppo di ferraresi affinché le vendessero, quasi sicuramente nella città emiliana⁶⁷. Il medesimo *modus operandi* sembra riscontrabile nell'attività del pellicciaio Beltram, operatore che, come si è visto, era attivo sia nello smercio al minuto di beni alimentari, pellicce, attrezzi e vino, sia nella fornitura all'ingrosso di materie prime agli artigiani udinesi.

Nel corso del periodo coperto dal suo libro di conti (1437-1438 circa) Beltram fece uso di diversi commissionari, soprattutto per la vendita di partite di merci nelle zone rurali da cui proveniva il nerbo della sua clientela. I rapporti di commissione non vengono mai esplicitamente dichiarati come tali ma sembra di poter identificare come commissionari personaggi come Daniele da *Sopoçis* od Odorico da Crauglio, definiti *conpari* dal pellicciaio, a cui vennero addebitati importi relativi a prodotti di pellicceria ricevuti e in alcuni casi venduti ad abitanti delle località di Versa (Gorizia) e Crauglio (Udine). A Daniele vennero addebitate inizialmente 24 lire per una pelliccia di agnello e una pelliccia *asgnervade* e in seguito 28 soldi per una pelliccetta di mammoletta e 40 soldi per un'altra pelliccetta, tutte ricevute da terzi. Al calcolo delle ragioni,

⁶⁶ ASUd, ANA, b. 5134/16, ff. 28r-29r.

⁶⁷ ASUd, ANA, b. 5166/2, f. 16r.

Daniele, non più *conpary*, restava a dare 15 lire meno 12 soldi⁶⁸. Le registrazioni di debito di Odorico, invece, solo in un caso potrebbero essere riconducibili chiaramente a operazioni di vendita su commissione, dal momento che le altre mescolano senza distinzione possibili affidi di merci per la vendita e acquisti od operazioni personali di Odorico, come l'aiuto ricevuto per saldare un debito presso un ebreo⁶⁹. Se i rapporti tra Beltram e i suoi *conpary* non risultano ancora del tutto chiari, dal momento che l'artigiano usava la qualifica anche per i soci in affari veri e propri, più lineari erano quelli intrattenuti con donna Lucia. La donna, suocera del pellicciaio (*rodar*) Cesare, ricevette per due volte (marzo 1438 e ottobre 1439) delle partite di vino che Beltram acquistava in diverse località della pianura friulana e inviava direttamente alla donna⁷⁰. Le registrazioni, che includono e addebitano alla donna i costi di trasporto come voce separata, sembrano sottendere una commissione per la vendita, secondo il modello di deposito (con conseguente obbligazione) e vendita già visto emergere dagli atti notarili. Così ad esempio nell'ottobre del 1439 (f. 24v):

vini che ave Luçia sosira di Çesar arodar.

Item in primis uno vaselo di Culau di Santo Danel per lb. iii lu quonço, lu qual lie lu si vende a spina, lu qual elo tigne quonçi vi. Io àve lb. di sol. xviii di lu dit vaselo. Item anchora uno altro vaselo di uno di vila di Varmo di onry iii lu qual glie paga Ingrat may no la me part di lu uadagno.

Risulta chiaro sin da subito che la donna, forse un'ostessa, svolgeva un servizio di vendita al minuto per Beltram. Sembra sia da escludere la possibilità generica di una fornitura, che non spiegherebbe espressioni come «lu qual lie lu si vende a spina» (il quale vino lei vende alla spina) o «la me part di lu uadagno». Seguono altre registrazioni di partite di vino ricevute dalla donna e, sotto il rudimentale 'conto' a lei singolarmente intestato, Beltram annotò le regolazioni derivanti dall'aver ricevuto il denaro relativo alle vendite:

item io R(ecevey) de la dita sopra scritta marche de sol iiiii e anchora duc. vii per sol. cxii per ogni duc. e anchora lb. de sol. xxii che io ave per lu vino che fo venduto che io avey gli dinari.

Beltram, al pari di altri artigiani attivi nel commercio al minuto, affidava quindi le proprie vendite a operatori con cui aveva, molto probabilmente, rapporti di tipo non formalizzato. Il nucleo della transazione era il deposito della merce, non necessariamente sanzionato con carta notarile. Il deposito,

⁶⁸ BCU, FJ, ms. 565, ff. 3r, 7v, 19v, 31r.

⁶⁹ *Ivi*, ff. 10v-11r.

⁷⁰ *Ivi*, ff. 12r-14r, 15r, 24v.

infatti, anche se stipulato alla sola presenza di testimoni e oralmente, in quanto forma contrattuale afferente al *mare magnum* delle obbligazioni, offriva la cornice giuridico-legale che garantiva il committente nei suoi diritti sulle merci affidate in conto vendita. Di contro, il commissionario risultava libero da vincoli troppo stringenti e le modalità di restituzione potevano essere contrattare in maniera flessibile con il committente, con cui si suppone esistessero già rapporti fiduciari. Gli atti notarili dimostrano poi che, in caso di necessità, la reciproca pendenza e l'avvenuto deposito potessero essere formalizzati davanti al notaio, una pratica a cui non furono estranei anche operatori stranieri. Nel 1451, il notaio Matteo Clapiz⁷¹ redasse una *confessio* in cui Prando q. Andriulo dalla Val Imagna di Bergamo dichiarò di aver dato in deposito (*nomine salvamenti*) a ser Antonio q. Simone dalla Val Imagna abitante a Udine tre pezze di panno alto, cinque di panno basso e ventidue paia di cuffie di bianchetta da donna⁷². Prando dichiarò inoltre che su proprio mandato Antonio aveva consegnato a Giovanni, fratello di Prando, e al nipote dei due, Giovanni, tre pezze di panno alto, due di panno basso e le ventidue paia di cuffie. Per queste Prando ammise di aver ricevuto 72 ducati, e aggiunse di aver ricevuto anche le ultime due pezze di panno basso, rilasciando infine quietanza. Prando avrebbe quindi mandato a Udine in deposito presso il conterraneo Antonio una serie di prodotti di lana, apparentemente senza ulteriore specificazione. Al momento della richiesta della restituzione, Antonio saldò gran parte della partita di merci in denaro a due membri della famiglia di Prando, forse suoi soci, e ricevette quindi quietanza. Il meccanismo (deposito-dichiarazione-quietanza) risulta essere piuttosto simile a quello individuato già a inizio Quattrocento tra le carte del notaio Quirino e che sembra delinearsi nel libro di conti del pellicciaio.

Rimangono da chiarire, in chiusura di questa rapida ricognizione di accordi informali, alcune situazioni specifiche che emergono soprattutto dalla documentazione contabile e suggeriscono rapporti societari più strutturati. Tali sembrano essere le relazioni economiche che legavano il pellicciaio Beltram e due suoi soci in affari, Giovanni detto della Stazione e il *teotonico* Arrigo. I rapporti societari sono attestati da due registrazioni nel libro di conti di Beltram, due 'conti' a nome di Arrigo e della compagnia aperti da una mano diversa da quella principale, verosimilmente dello stesso Beltram, che ha compilato il resto del registro. Il 22 aprile 1438⁷³:

⁷¹ Sul notaio, le sue abbreviature e la rilevanza delle stesse per la storia dell'economia udinese nel pieno Quattrocento si veda E. SCARTON, *La falce* cit.

⁷² ASUd, ANA, b. 5166/9, ff. 39v-40r.

⁷³ BCU, FJ, ms. 565, f. 25v.

[mano 2] Rigo conpari resta a dar, fata hogni raxon cun lui del salame e d'ogni altra cosa
 Fo presint Zuan de la Stazon conpari. [mano 1] E anchora marca de sol. iii per inpresto; e anchora una borssa di filo dorado con trie anely doradi, sumade roson marche di sol. i.
 Item io r(ecevey) de lo dito Richo Verçales duc. in oro ii scarssy.
 Item io r(ecevey) de lo dito di sovra scritto pelly viii çentil per sol. viii l'una; e anchora ii pely di di<!> agneleti di Friul sol. vi.
 E anchora uno chapello çentil; e anchora sol. xx per ii chapely che io vendey schleti; e sol. ii per quela chorda de pater noster.
 E io r(ecevey) de lo dito marche di sol. i.
 item mi de' dar Richo Verçales mio conpary de Alamagna marche di sol. iii, facte ogne rason con luy in tuto quello che noy avemo da far uno con l'altro, facte ogna rason con luy a di xii di lu messe aprilis çoè che io pagay per la sua çentura de la moglir a la moglir di mestry *** chalighar questy tra marche dity sovra.
 Item io r(ecevey) de lu dito di sovra ghrosomy xiiii *** xlviii sol. per doy chapelli e anchora per doy chapelli grossy sol. xxiiii; e anchora uno chapelo fino per my sol. xxxii

 lb. xxviii

Il secondo conto, privo di un chiaro riferimento cronologico ma forse addirittura precedente, riguarda invece i denari spesi dalla compagnia e contiene un rimando contabile interno, forse al 'conto personale' di Rigo⁷⁴:

[mano 2] dinari spexi in la compagnia di Rigo.
 fo spexi in summa lb. c lxi e sol. viiii e ducati viii in oro.
 Avemo tirado di casela
 item in oro
 summa posta inanzi

 lb. lxxxxvii e
 sol. ii
 duc. vi

In sostanza, il capitale iniziale versato da Beltram, equivalente a 161 lire, 9 soldi e 8 ducati in oro (pari a poco più di 44 lire), alla chiusura della società venne in parte liquidato con denaro contante dalla cassa della società per un totale di 97 lire, 2 soldi e 6 ducati e in parte saldato da Arrigo con merci fino a restare, all'apertura del suo conto con un debito di 29 lire. Da quel momento i rapporti tra i due continuarono a titolo personale e non più societario, con Arrigo che, pur cercando di saldare con forniture di pelli il proprio debito, vedeva aggravarsi la propria posizione in seguito a una serie di prestiti e anticipi di denaro. Rimane poco chiaro se la società fosse stata contratta e formalizzata

⁷⁴ *Ivi*, f. 54v.

di fronte a un notaio o in forma privata. La menzione del solo *conpari* Giovanni della Stazione al calcolo delle ragioni fa pensare a un accordo avvenuto senza mediazione notarile, forse anche in virtù del modesto capitale esposto. Indubbiamente, come si vedrà più ampiamente a breve, la forma della società richiama direttamente quelle di tipo bilaterale, con Beltram e Giovanni da un lato nel ruolo dei soci capitalisti e Arrigo dall'altro come socio agente che riceve il capitale iniziale, lo maneggia e fornisce merci. Simili considerazioni potrebbero essere fatte riguardo ai rapporti, più stabili e continuativi, tra Leonardo da Pontebba e i suoi fornitori d'Oltralpe o il *chonpare* Cristoforo con il quale aveva all'attivo una società per la conduzione di una fucina e la produzione di ferro⁷⁵.

Esisteva, infine, la possibilità che mercanti o addirittura gruppi di società si unissero in maniera informale per formare una sorta di 'cartello', attraverso il quale compiere operazioni particolarmente onerose come acquisti di rendite doganali o daziarie dalle autorità pubbliche, o monopolizzare specifici settori di mercato⁷⁶. Il caso della cordata di mercanti veneziani che acquistarono nel 1388 un'ingente partita di ferro presso la società fiorentino-udinese di Giovannutto di Bono e Mattiusso Franzutti sembra pienamente ascrivibile a questa categoria⁷⁷. In quel caso il consorzio di mercanti, attestato nel 1393 come società «ad emendum, vendendum et mercimonia cuiuscumque generis faciendum», era forse finalizzato non tanto alla creazione di un monopolio quanto all'esecuzione di operazioni commerciali particolarmente onerose dal punto di vista dell'esposizione finanziaria e creditizia. Di segno diverso e decisamente dedito a monopolizzare un settore merceologico era invece un 'cartello' di ignoti mercanti udinesi (quattro o sei) che nel 1408 compravano cuoio in grandi quantità per condurlo a vendere fuori Udine, speculando sulla carenza di pelli derivante dalle guerre di Lombardia e delle epidemie in *Ellemania*⁷⁸.

⁷⁵ Per la società tra Leonardo e Cristoforo si veda *infra*, p. 136.

⁷⁶ Questo tipo di operazioni è attestato un po' ovunque in Italia. Si veda, oltre a F.C. LANE, *Family partnerships* cit., SERGIO TOGNETTI, *Il banco Cambini. Affari e mercati di una compagnia mercantile-bancaria nella Firenze del XV secolo*, Olschki, Firenze 1999, pp. 235-245. Per alcuni esempi di area friulana si rimanda a ELISABETTA SCARTON, *Società e ricchezza nella Cividale del basso Medioevo*, in *Tabulae pictae. Pectenelle e cantinelle a Cividale fra Medioevo e Rinascimento*, a cura di MAURIZIO D'ARCANO GRATTONI, Silvana, Milano 2013, pp. 24-36; MIRIAM DAVIDE, *Il credito in Friuli nel Trecento*, «Studi medievali», 3ª serie, XLIV, II (2003), pp. 639-669: 646-647.

⁷⁷ Vedi *supra*, p. 80.

⁷⁸ BCU, ACU, t. xvii, f. 138r [21.X.1408]: «Super relatione facta per ser Candidum de Tarcento et ser Antonium Mussii super facto coreorum, exponentes quod fuerunt per terram inquirendum causam quia sunt ita cara et quod reperuerunt quod sunt ita cara de defecto guerrarum Lombardie et mortalitatis que fuit in Ellemania et ecciam ex eo quia sunt aliqui cives, circa quatuor vel sex, qui in magna quantitate emunt corea et pelles et ipsa vendunt extra terram».

Dagli esempi qui menzionati, che potrebbero dare a prima vista un'impressione di singolarità o scarsa coerenza, si possono trarre alcune considerazioni generali sulle modalità di organizzazione commerciale che forse converrebbe definire, più che informali, 'pre-formali'. Emerge anzitutto e con forza una grande difformità di pratiche che, apparentemente, solo al prezzo di un'estrema generalizzazione possono essere ricondotte a un'unitarietà. Ciò dipende indubbiamente dalla scelta di metodo operata, che fonda la descrizione delle pratiche commerciali friulane tardomedievali su una distinzione artificiosa tra modelli formali e informali. Se si adotta un punto di vista emico, tuttavia, come in parte è emerso da questa forse pedante serie di esempi, il margine esistente tra società formali e informali, tra *de iure* e *de facto*, era più ridotto di quanto possa sembrare agli occhi moderni. Da un lato, le aggregazioni qui definite 'informali', per l'assenza di una specifica e dettagliata pattuizione scritta, potevano essere validate e formalizzate tramite testimoni, gesti rituali o, in ultima analisi, con carte notarili 'oblique', che consolidavano il rapporto sul versante obbligazionistico⁷⁹. Dall'altro, nel caso di effettivi accordi commerciali e non semplici investimenti speculativi, le società più formalizzate compivano l'operazione inversa, fornendo una cornice giuridica garantita da un istrumento-quadro, entro il quale gli attori si muovevano intessendo rapporti e operazioni che non necessariamente trasparivano dall'atto notarile. Non bisogna dimenticare, infine, che in sede di giudizio ordinario sia le società commerciali più formalizzate sia quelle più estemporanee godevano di considerazione sostanzialmente simile ed erano soggette alla medesima disciplina.

Volendo tirare delle somme sulla macro-categoria di associazioni informali, forse ormai abusata dalla storiografia, è opportuno avanzare una riflessione. Non pare corretto, infatti, considerare contratti formali e informali come una diade in eterna contrapposizione. La marcata distinzione tra le due tipologie, tra un'economia formale e una informale, è frutto di una mentalità classificatoria tutta moderna, non è sostenibile da un punto di vista interno alle società pre-industriali. A questa distinzione si sovrappone inoltre una caratterizzazione negativa intrinseca delle modalità di azione informali, conseguenza della progressiva associazione tra economia informale ed economia sommersa, con il portato di connotazioni di illegalità o marginalità che ciò comporta⁸⁰. Bisogna

⁷⁹ Sui due lati, obbligazionistico e istituzionale, delle società commerciali si rimanda nuovamente a U. SANTARELLI, *Mercanti* cit., pp. 112-113.

⁸⁰ La nozione di economia informale ha avuto particolare fortuna soprattutto tra sociologi e antropologi. Un ottimo, seppur datato, punto di partenza per inquadrare il fenomeno rimane ARNALDO BAGNASCO, *La questione dell'economia informale*, «Stato e mercato», 1, 1 (1981), pp. 173-196 che, oltre a sottolineare le possibilità di interscambio tra sfera formale e informale, mette bene in guardia dai rischi di mitizzazione-demonizzazione del fenomeno e le loro radici ideologiche.

tenere presente, come si spera di aver già in parte dimostrato, che in diversi periodi storici o addirittura diversi contesti geografici e sociali nel medesimo arco cronologico, livelli di formalizzazione flebili o assenti non segnalano *ipso facto* momenti di marginalità o, addirittura, di illegalità. Sull'altro versante, occorre muoversi con cautela, evitando di mitizzare l'informalità come paradigma assoluto. Non bisogna infatti dimenticare che il successo o l'efficacia di questi modelli di aggregazione commerciale informale dipendevano strettamente dalla capacità delle istituzioni – pubbliche e private – di recepirli e garantirne la validità. Soltanto una solida base di fonti e un approccio il più possibile interno alla società utilizzata possono quindi permettere di coglierne le sfumature.

2.2. *Le società bilaterali nel contesto friulano tardomedievale*

La società bilaterale, nota nel contesto friulano come «societas ad lucrum et perditam», è stata sinora evocata diverse volte nel corso della trattazione, aleggiando come un'ombra, sia che si parlasse di contabilità, sia che si recensissero le forme di aggregazione societaria meno formali attestate nel Friuli tardomedievale. Si è già visto come il modello della società di capitali a nome collettivo, fosse essa nella forma della compagnia divisa o del conglomerato di aziende, non pare si fosse radicato in Friuli. Qui, come del resto nei centri manifatturieri dell'Italia nord-orientale, prevalse la forma della società bilaterale⁸¹. Tuttavia, se in genere la società bilaterale rimase profondamente legata al mondo della produzione e del credito di investimento, non fu così nel Friuli tardomedievale, dove anzi divenne la forma prediletta per la movimentazione commerciale *tout court*, fungendo da collante tra il mondo della mercatura – rappresentato dai soci investitori – e quello dell'artigianato. Non si intende suggerire che le società bilaterali non venissero utilizzate anche in Friuli per finanziare la produzione artigianale o come forma di investimento garantito (soprattutto per vedove e tutorie pupillari), ma si vuole semplicemente sottolineare che dietro la facciata statica e (apparentemente) immutata degli atti notarili si muoveva un mondo commerciale più vivace di quanto sinora si pensasse, in grado di porsi come intermediario tra area germanica e italiana e come tassello funzionale di una vasta area economica profondamente connessa⁸². Lo studio incrociato di

⁸¹ Nella stessa Milano, come accennato, la presenza di società di capitali pare marginale. Vedi *supra*, pp. 82-83, nota 12.

⁸² Considerazioni in questo senso erano state espresse in maniera seminale già da PH. BRAUNSTEIN, *Le commerce du fer* cit.; WOLFGANG VON STROMER, *Bernardus Teotonicus e i rapporti commerciali tra la Germania meridionale e Venezia prima della istituzione del Fon-*

documentazione giudiziaria, amministrativa, notarile e contabile ha infatti permesso di gettare nuova luce sulla tipologia contrattuale delle società bilaterali, dimostrando che esse venivano utilizzate anche come perno fondamentale della movimentazione commerciale. In particolare, si ritiene necessario rovesciare o almeno contestare l'assoluto predominio nella storiografia dell'aspetto creditizio di questi contratti, studiati principalmente in un'ottica di finanziamento del socio agente⁸³. La documentazione friulana arricchisce notevolmente il quadro. Si metterà in luce il ruolo non sempre puramente ricettivo o speculativo-finanziario dei soci investitori, il loro intervento nell'indirizzamento delle attività dei soci agenti e la pratica di costante dialogo tra i soci che spingeva spesso a rompere gli angusti vincoli del contratto notarile.

Prima di affrontare questo discorso, che lega infine la contabilità mercantile-artigianale e i suoi modelli in area friulana con l'effettiva gestione degli affari, è tuttavia necessario delineare, almeno per sommi capi, gli sviluppi e le modifiche intervenute nella forma contrattuale delle società bilaterali. L'immobilismo del formulario notarile è infatti del tutto apparente e riferibile, peraltro, al solo nucleo centrale del contratto, composto di conferimento di capitale e spartizione di utili e perdite. Si intende quindi tracciare un rapido quadro delle stipule da inizio XIV secolo al pieno XV, con particolare attenzione alle modifiche intercorse in ambiti quali la rendicontazione, l'attribuzione delle perdite e la liquidazione delle società. Inoltre, si porranno in evidenza gli sviluppi e il processo di graduale arricchimento delle clausole tutelative, spesso omesse in ellissi nei formulari notarili e forse per questo sinora non adeguatamente considerate dalla storiografia regionale⁸⁴, ma che avevano grande rilevanza soprattutto in sede giudiziale.

2.2.1. *La società a lucro e perdita*

Cos'erano dunque le società bilaterali (o a lucro e perdita) in area friulana tra XIV e XV secolo? Si perdonerà se, per illustrarne meglio la natura, si farà ricorso a un altro esempio, edito in appendice, che rappresenta il fenomeno al termine della sua fase di definizione medievale. Il 20 ottobre 1431, sotto la loggia *parva* del Comune di Udine, invocati Dio e la Vergine, il nobile ser Gre-

daco dei Tedeschi, Centro Tedesco di Studi Veneziani, Venezia 1978 e REINHARD HÄRTEL, *Il commercio veneziano con il Friuli e con il retroterra Austriaco attorno al 1200*, «Atti. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Classe di Scienze Morali, Lettere ed Arti», 154 (1996), pp. 579-609. Si veda ora anche T. VIDAL, *The Hinterland* cit.

⁸³ D. DEGRASSI, *L'economia artigiana* cit., pp. 26-32.

⁸⁴ M. ZACCHIGNA, *Lavoro sottoposto* cit., pur proponendosi come studio specifico anche delle società a lucro e perdita, non ne fa praticamente menzione.

gorio Arcoloniani, da un lato, e altri due membri del patriziato cittadino, i fratelli ser Giacomo e ser Filippo del q. Pietro Balbo da Firenze, dall'altro, formarono una società a lucro e perdita della durata di sei mesi per il commercio dei panni⁸⁵. Gregorio conferì contestualmente a tal scopo 140 ducati da investire nel commercio di panni lana, mentre i fratelli promisero di commerciare con tali ducati fedelmente, legalmente e diligentemente. Finito il periodo di durata della società, che poteva essere prolungata indefinitamente, Giacomo e Filippo avrebbero dovuto rendere al socio il capitale investito e la sua quota di lucro in contanti, dopo aver detratto le perdite, che tuttavia dovevano essere denunciate e provate con almeno due o tre testimoni. A garanzia i fratelli obbligarono tutti i propri beni e in particolare le proprie case di abitazione nella centralissima via di Mercatovecchio. Senza entrare nello specifico delle clausole del formulario notarile, che avevano in realtà una precisa valenza giuridica di cui si dirà in seguito, il contratto potrebbe essere così riassunto. Una parte, che si potrebbe definire capitalista o investitrice di maggioranza, conferiva denaro o merci all'altra parte, l'agente, che a sua volta si impegnavano a investire e utilizzare il denaro in uno o più settori merceologici per un lasso di tempo minimo ben definito (in genere dai tre ai dodici mesi). Al momento della scadenza del contratto la parte agente doveva rendere integralmente il capitale iniziale, eventualmente arricchito o diminuito sulla base di lucri e perdite (se legittimamente provate), che venivano spartiti in genere al 50% tra le parti. Questo per quanto concerne il contratto nel suo nucleo essenziale di obbligazioni, che dimostra sin da subito di derivare le proprie caratteristiche sia dal mutuo *causa mercandi* di Rolandino da Bologna, sia, per certi versi, dal vasto mondo delle commende bilaterali⁸⁶. Di fatto i contratti societari notarili, all'esame pratico, si rivelano incredibilmente poco trasparenti sia sulle dinamiche di stipula e gestione del contratto stesso, che traspaiono solo per vezzo di particolari notai o per puro caso, sia sulle pratiche di gestione interna delle società. Così, nel caso friulano, l'effetto combinato di una documentazione contabile frammentata e dispersa e

⁸⁵ ASUd, ANA, b. 5164bis/41, ff. 19v, 21r-22r; Appendice B, n. 33.

⁸⁶ Per il quadro generale delle società bilaterali si veda *supra*, pp. 82-83. La commenda nei suoi tratti generali è stata oggetto di numerose ricerche, caratterizzate da impostazioni e risultati diversi. Si vedano almeno, per quanto datati, ROBERTO CESSI, *Note per la storia delle società di commercio nel Medio Evo in Italia*, (estratto da «Rivista Italiana di Scienze giuridiche», marzo 1917), Athenaeum, Roma 1917, pp. 3-95 che ne delinea i tratti generali nel panorama delle società commerciali; GINO LUZZATO, *La commenda nella vita economica dei secoli XIII e XIV con particolare riguardo a Venezia*, in IDEM, *Studi di storia economica veneziana*, Cedam, Padova 1954, pp. 59-79 e FLORENCE EDLER DE ROOVER, *Partnership Accounts in Twelfth Century Genoa*, «Bulletin of the Business Historical Society», 6 (1941), pp. 87-92 per un confronto dei casi veneziani e genovesi; JOHN H. PRYOR, *The Origins of the Commenda Contract*, «Speculum», 52, 1 (1977), pp. 5-37.

di una non sempre limpida selezione delle fonti, ha portato la storiografia ad affermare, in linea con quanto sostenuto circa le società bilaterali nel resto dell'Italia settentrionale, che le società a lucro e perdita fossero essenzialmente uno strumento di investimento, speculazione o, al massimo, finanziamento⁸⁷. Si cercherà a breve di supplire a simili distorsioni prospettiche ma, per farlo, occorrerà anzitutto chiarire nel dettaglio gli aspetti contrattuali più minuti, che si riveleranno essere rilevanti ai fini della ricostruzione pratica dell'organizzazione societaria, seguendo gli sviluppi del contratto tra XIV e XV secolo in un'area che si estende da Portogruaro a Venzone, passando per Udine.

All'inizio del XIV secolo, e in verità per buona parte dello stesso, le società a lucro e perdita friulane vennero stipulate seguendo forme contrattuali estremamente semplici e stringate⁸⁸. Gli atti notarili tendevano infatti a non scendere troppo nel dettaglio delle stipule e delle clausole, che si limitavano sostanzialmente al predetto nucleo di obbligazioni reciproche già illustrato. La forma, nei suoi riferimenti normativi, si rifaceva ai contratti di mutuo e deposito e ne riprendeva soprattutto le clausole di garanzia tra le parti. Alla consegna del capitale faceva in genere seguito una formula di rinuncia (*renuntians/renuntiantes*) che poteva fare riferimento specificamente al diritto di recesso in caso di mancata consegna integrale del capitale dichiarato (*sibi non datarum/habitarum/receptarum*) o, più in generale, a ogni altro diritto canonico o civile. Col passare del tempo tale rinuncia non solo si mantenne come costante nel contratto, ma cominciò a essere reiterata in altre sezioni dello stesso. Dal punto di vista giuridico e, soprattutto, pratico tale sistema di rinunce operato dalla parte agente (che riceveva il capitale) poteva avere conseguenze rilevanti. Anzitutto la rinuncia al diritto di recesso in caso di mancato conferimento integrale del capitale dichiarato permetteva, com'è logico, il conferimento dilazionato del capitale di avvio della società. Questo implicava maggiori margini di controllo, dinamismo e interesse della parte investitrice e sembra corrispondere al *modus operandi* che la sparuta documentazione interna sembra suggerire. La quota di capitale dichiarato andava quindi a segnalare la quota massima di esposizione della parte investitrice, che era quindi responsabile in caso di perdite tecnicamente soltanto per tale valore, nonché l'ammontare dell'obbligazione per cui si impegnava la parte agente, senza che le merci o il denaro venissero necessariamente consegnati contestualmente. La rinuncia a ogni altro diritto canonico e civile riguardava invece le possibili vertenze processuali tra le parti. Con tale formula la parte agente, l'unica che in linea di massima poteva dare luogo a un illecito, tutelava la parte capitalista dall'utilizzo di diritti che potessero esserle lesivi in sede processuale. La formula, rilevata anche nella pratica

⁸⁷ M. ZACCHIGNA, *Lavoro sottoposto* cit., pp. 151-180.

⁸⁸ Si riferiscono a tale periodo i documenti 1-2, 5, 7-9, 11 editi in Appendice B.

processuale di Ragusa/Dubrovnik da Francesco Bettarini⁸⁹, non poneva automaticamente le parti in uno spazio 'extragiuridico', ma si limitava a rendere il riferimento all'orizzonte normativo civilistico o canonistico materia di accordo o scelta delle parti in causa, avvantaggiando, chiaramente, la parte forte del contratto, quella creditrice. A queste garanzie si sommava, infine, l'obbligazione da parte dell'agente dei propri beni in tutto o in parte. Questa poteva, eventualmente ma non necessariamente, essere corredata da una *convictio*, atto formalmente seguente una sentenza, per il quale si concedeva al creditore di agire direttamente sui beni del debitore senza passaggio processuale, abbattendo notevolmente dilazioni e spese giudiziarie⁹⁰. A partire dagli anni Cinquanta del Trecento⁹¹ si rileva infine la comparsa di pattuizioni volte a regolare gli aspetti più 'gestionali' del rapporto societario, che sarebbero divenute una costante negli anni successivi, andando anche incontro a ulteriori specificazioni. Ci si riferisce all'obbligo di rendere ragione («rationes societatis ostendere»), probabilmente, ma non necessariamente o sempre, tramite contabilità, e di denunciare debitamente le perdite («damna, sin contingerit, comunicare»). Sotto questa particolare luce, le compagnie bilaterali 'a lucro e perdita', composte di responsabilità limitata e controllo dell'operato dei soci agenti, possono essere accostate come già notavano Roberto Cessi e Federigo Melis per quanto riguarda la classica commenda, alle società in accomandita, disciplinate per la prima volta da una legge della Mercanzia fiorentina del 1408⁹².

Chiudono il quadro per la prima metà del XIV secolo alcuni casi, provenienti da Portogruaro, che presentano caratteristiche peculiari, riferibili in parte al contesto di produzione che risente per certi versi della più forte presenza veneziana e chioggiotta, e in parte al margine di flessibilità che gli strumenti societari notarili comunque mantenevano⁹³. Al più spiccato influsso veneziano vanno riferiti un contratto societario per la gestione di una spezieria tra il veneziano ser Almorò Condulmer e Bartolomeo Bonaiuti, in cui entrambe le parti conferirono capitale in quote diverse (rispettivamente $\frac{2}{3}$ e $\frac{1}{3}$) mantenendo tuttavia una divisione al 50% di utili e perdite⁹⁴, e una «colgança ad mer-

⁸⁹ F. BETTARINI, *La giustizia mercantile* cit., p. 32.

⁹⁰ La *convictio* è ben normata ad esempio negli statuti di Portogruaro; *Statuti di Portogruaro* cit., pp. 94-96, n. XXV: «De executione insturmentorum debiti et convictionum in quibus apparet pignus fore designatum».

⁹¹ Vedi Appendice B, n. 7.

⁹² R. CESSI, *Note per la storia* cit., p. 73; FEDERIGO MELIS, *Le società commerciali a Firenze dalla seconda metà del XIV al XVI secolo*, in IDEM, *L'azienda nel Medioevo*, a cura di MARCO SPALLANZANI, Le Monnier, Firenze 1991, pp. 161-178: 173-174.

⁹³ Si tratta dei docc. 8-9 e 11 dell'Appendice B.

⁹⁴ La forma ricorda quella della commenda bilaterale, in cui, a fronte di un conferimento di capitali da parte dell'*agens* corrispondeva il passaggio da una divisione $\frac{3}{4} - \frac{1}{4}$ a una $\frac{1}{2} - \frac{1}{2}$.

candum», caratterizzata da un più deciso controllo da parte del socio investitore che, oltre a godere della *convictio* e di un pegno formale di quattro piccoli, poteva richiedere il capitale in qualsiasi momento, prima e dopo il termine generico pattuito. Il terzo caso particolare è indubbiamente più interessante, dal momento che introduce clausole molto specifiche che gettano luce soprattutto sulla gestione interna della società e sull'utilizzo delle scritture contabili tra soci. Il 24 ottobre del 1351 ser Nicolò Baffo abitante a Portogruaro e il marinaio Nicolò q. ser Marcolino di donna Filippa da Portogruaro formarono una società per l'acquisto di ribolla in Istria. Nicolò Baffo pose in società 100 ducati, mentre il marinaio la propria persona, il lavoro e la sua imbarcazione. Il patto, in cui le parti sembra si trovassero su un piano parzialmente più equilibrato, prevedeva la reciproca formula di rinuncia (*renuntiantes*) oltre che l'osservanza di una specifica norma degli statuti di Portogruaro riguardante i patti⁹⁵. Si aggiungeva, infine, che si sarebbe dovuto dare valore («credatur per partes») alle scritture private di mano di ser Nicolò Baffo fino al valore del capitale investito. Oltre a confermare il ruolo del capitale investito più come limite dell'esposizione dei creditori che come capitale di avvio in senso assoluto nelle società bilaterali effettivamente improntate al commercio, questa clausola garantiva il creditore e le sue scritture contabili in un contesto che presentava, evidentemente, ancora notevoli vuoti normativi⁹⁶.

Verso la fine del secolo e ancora nel pieno Quattrocento i contratti societari dimostrano di aver compiuto un deciso salto di qualità, sia per l'entità sempre maggiore dei capitali investiti, specie in settori come l'arte della lana, sia per la diversificazione e specializzazione delle clausole⁹⁷. Permasero i tratti fondamentali già delineati, così come le clausole di garanzia presenti nei contratti della prima metà del Trecento, ma a queste si aggiunsero ulteriori specificazio-

Si vedano a riguardo F. EDLER DE ROOVER, *Partenership accounts* cit.; J.H. PRYOR, *The Origins* cit., pp. 6-8.

⁹⁵ Il riferimento potrebbe essere a una rubrica degli statuti, tramandata in una redazione del 1434, ma che dovrebbe risalire al periodo di iato documentario 1304-1434, che prevedeva la validità della *convictio per pactum* – senza quindi la *convictio* giudiziaria – soltanto per alcune tipologie contrattuali: il mutuo regolare, la soccida e le vendite a credito di grano o vino. Cfr. *Statuti di Portogruaro* cit., p. 98, n. XXVIII: «In quibus contractibus intelligatur quis convictus esse per pactum». La norma compare, più succinta ma in sostanza identica nelle Costituzioni della Patria del Friuli riformate sotto il dominio veneziano (1429); *Costituzioni della Patria del Friuli. Nel volgarizzamento di Pietro Capretto del 1484 e nell'edizione latina del 1565*, a cura di ANNA GOBESSI, ERMANNO ORLANDO, Viella, Roma 1998, p. 222, n. 89. In entrambi i casi la normativa intendeva limitare la *convictio per pactum* ma l'esistenza delle formule di rinuncia a specifici titoli legislativi o costituzioni generali permetteva la sopravvivenza della pratica.

⁹⁶ Si vedano a riguardo le considerazioni ampiamente svolte in cap. I.2.

⁹⁷ Appendice B, nn. 17, 20, 22, 25-27, 29, 31-34.

ni sia sul versante dei rapporti tra soci e delle reciproche obbligazioni, sia quello del formulario tecnico-giuridico. Per quanto riguarda i rapporti tra le parti e la gestione interna delle società si rileva lo stabilizzarsi definitivo dell'obbligo di rendere ragione, oltre che ovviamente al momento della liquidazione, anche ogni qual volta la parte investitrice ne avrebbe fatto richiesta e, ormai nel Quattrocento, in maniera 'analitica'⁹⁸. A questo va collegata la possibilità per i creditori di accettare la propria quota parte di perdite solo nel caso di legittima comunicazione suffragata da due o tre testi e talvolta entro quindici giorni dall'accaduto. Le due pattuizioni, sviluppatasi probabilmente come formalizzazione di una prassi usuale – che veniva così tutelata giuridicamente –, rafforzavano le possibilità di controllo da parte dei soci capitalisti. Ciò non significa che questi ne facessero sistematico uso, anzi è probabile che soprattutto nei casi di puro investimento speculativo e non commerciale queste restassero lettera morta, ma è significativo che i contratti avessero recepito tali istanze rendendole vincolanti, seppure lasciate all'arbitrio della parte creditrice. Relativamente alle pratiche di liquidazione, si andò inoltre affermando l'obbligo di rendere capitale e lucro in sola moneta contante (salvo diverse pattuizioni) e non in crediti, riscossioni o merci. La richiesta, oltre che tutelare i soci investitori dalla possibile assegnazione di cattivi crediti difficilmente redimibili, velocizzava la circolazione del contante in una società, come quella friulana tardomedievale, in costante fame monetaria⁹⁹. Dal punto di vista del formulario tecnico-giuridico si rileva l'affermazione, mutuata anch'essa dal formulario generico delle obbligazioni, della possibilità di saldo del debito e di convocazione processuale su piazze diverse da quelle di stipula. A quelle specificate, che potevano essere tanto interne alla *Patria* del Friuli quanto esterne (comuni sono Venezia, Firenze, Padova, Ferrara, Bologna), si aggiungevano quelle riassunte in formule generiche («et generaliter locorum ubique»)¹⁰⁰ e compendiate da una totale

⁹⁸ Si propone questa lettura per le clausole che compaiono in due dei contratti quattrocenteschi editi in Appendice B: «singulo mercimonio et singula vice ostendere debeat et consignare lucrum inde secuturum» (n. 32); «promiseruntque prefatis ser Iacobus et ser Philipus fratres ostendere et reddere eidem ser Gregorio de Arcoloneanis bonam, rectam et legalem rationem de omnibus et singulis mercimoniatis, administratis, merchandatis et contractis per ipsos» (n. 33).

⁹⁹ Pare infatti riduttiva, anche se non del tutto scorretta, l'interpretazione di M. ZACCHIGNA, *Lavoro sottoposto* cit., p. 140 che ritiene la clausola specchio di un «intreccio tra apporto capitalistico e momento produttivo». Peraltro l'autore muove l'osservazione sulla base del solo ambito della pelletteria, mentre, come si è visto, la clausola era universalmente diffusa.

¹⁰⁰ La possibilità di pagamento su diverse piazze commerciali è tipica delle formulazioni notarili relative a operazioni creditizie di natura mercantile. Cfr. SERGIO TOGNETTI, VERONICA VESTRI, *Nuovi documenti su Dino Compagni*, «Archivio Storico Italiano», 178, 3 (2020), pp. 577-617, docc. 2, 9, 11, 14-15, 17-25, 27 o le formule utilizzate dal notaio fiorentino ser

rinuncia al privilegio del foro. La dinamica contrattuale anche in questo caso sembrava premiare e tutelare il creditore, cui era concesso di fare riferimento o chiamare in causa il debitore potenzialmente presso qualsiasi corte. In realtà, è quantomeno dubbio che i creditori aprissero vertenze processuali presso corti distanti. Una corte e una sentenza più favorevoli difficilmente sarebbero valse le maggiori spese e tempi necessari per mandare a esecuzione la sentenza. Più genericamente, infatti, la rinuncia al privilegio del foro può essere considerata una clausola tutelativa reciproca che garantiva la possibilità di scegliere la sede per un'eventuale azione giudiziaria, aspetto particolarmente importante nel caso una delle parti fosse straniera. La rinuncia al privilegio del foro inseriva quindi un elemento di flessibilità che poteva garantire entrambe le parti.

Senza insistere sulla clausola che limitava il commercio alla sola *Patria*, che non pare diffusa ed egemone come vorrebbe la storiografia locale¹⁰¹, ma limitata a specifici settori o momenti, permase anche tra fine Trecento e pieno Quattrocento la possibilità di stipule particolari all'interno della forma generica della società bilaterale. Un caso (al momento) isolato, ma indicativo di come le società bilaterali potessero essere anche in Friuli strumento di puro finanziamento e investimento è quello della società triennale nell'arte del *cerdonato* (lavorazione di calzature) stipulata nel 1423 tra i tutori della figlia minorenni del q. Ellero maestro coltellinaio e due calzolai, il maestro Nicolò di Lirussio e Pietro di Pascolo¹⁰². I due calzolai, a fronte di un capitale ricevuto pari a 40 marche di soldi (lire 320 di piccoli) si impegnarono infatti a rendere non una quota parte del lucro assieme al capitale al momento della liquidazione, ma a versare annualmente una quota fissa di interessi, 3 marche di soldi, pari al 7,5%. Che si tratti di interessi calcolati sul capitale depositato a fini commerciali e non di una generica rendita monetaria, peraltro diffusissima in Friuli¹⁰³,

Matteo di Biliotto, edite in SER MATTEO DI BILIOUO NOTAIO, *Imbreviature. Il registro (anni 1300-1314)*, a cura di MANILA SOFFICI, Sismel-Edizioni del Galluzzo, Firenze 2016.

¹⁰¹ D. DEGRASSI, *Produzione locale* cit., p. 163.

¹⁰² Appendice B, n. 31.

¹⁰³ Si veda ENRICO MINIATI, *I livelli a grano: una tipologia di credito agrario nel Friuli tardo medievale*, «Metodi e ricerche», n.s. 26, 2 (2007), pp. 45-56 per uno sguardo sulla compravendita di rendite in natura nel Friuli rurale dei secoli XIV e XV. Una visione d'insieme del caso veneto, seppure con un taglio cronologico spostato verso la prima età moderna in GIGI CORAZZOL, *Fitti e livelli a grano. Un aspetto del credito rurale nel Veneto del '500*, Franco Angeli, Milano 1979. Manca a oggi uno studio complessivo del fenomeno dal punto di vista creditizio e monetario, su cui chi scrive sta lavorando in relazione alla propria ricerca dottorale sull'ospedale di Udine. Per il momento si rimanda al quadro generale offerto da HANS-JÖRG GILOMEN, *L'endettement paysan et la question du credit dans le pays d'Empire au Moyen Âge*, in *Endettement Paysan & Crédit Rural dans l'Europe médiévale et modern*, éd. MAURICE BERTHE, Presses Universitaires du Mirail, Toulouse 1998, pp. 99-137 che offre una panoramica, anche teorica, sulle rendite costituite.

è confermato dalla clausola secondo la quale al ritiro di parte del capitale si sarebbe dovuto ridurre anche il lucro annuo in maniera proporzionale (*pro rata*). Il caso, come si diceva, è al momento isolato e non c'è dubbio che la forma specifica del contratto, così lontana da interessi mercantili, sia da ricondurre al fatto che la parte investitrice sia una tutoria pupillare, interessata soprattutto a rendere fruttiferi i capitali ereditati. Legata a questioni ereditarie è anche un'altra società a lucro e perdita, risalente al 1445, e formata tra donna Giacoma, vedova del *lanarius* fiorentino ser Giovanni Bianco abitante Udine, e ser Arrigo q. Giovanni *de Alemania*, che aveva abitato a Venezia e a Udine¹⁰⁴. Le parti formarono una società nell'arte della lana, in cui la vedova consegnò ad Arrigo, oltre all'usufrutto degli attrezzi e della bottega del defunto marito, 300 ducati, in parte in moneta, ma soprattutto in panni lana avanzati nella stazione (per un valore di 238 ducati e 48 soldi). La durata pattuita era, ancora una volta, di tre anni ma con la possibilità di recedere dal contratto al termine del primo se, esaminate le ragioni della società, la donna si fosse trovata scontenta¹⁰⁵. Nelle sue linee generali il contratto seguiva poi il consueto modello, specificando tuttavia che, nel caso Arrigo, come socio agente, avesse venduto a credito panni in fiera senza consenso di Giacoma, egli avrebbe dovuto riscuoterli a proprie spese. La donna, inoltre, che al momento della liquidazione doveva riottenere il capitale di partenza in contanti almeno fino a 200 ducati, avrebbe tenuto la liquidità della società, sborsandola su richiesta di Arrigo. Come nel caso precedente, le clausole accessorie, estranee al normale dettato e formulario del contratto, sembra siano da riferire alla condizione della parte investitrice. In questo caso Giacoma, non volendo lasciare improduttivi i beni del marito, si affidò a un altro operatore del settore laniero. Aniché assumerlo a salario, non avendo probabilmente le competenze gestionali per portare avanti la bottega, stipulò con lui un accordo societario. La gestione della società, l'acquisto della materia prima e l'assunzione degli operai erano nelle mani del socio agente e non deve trarre in inganno il fatto che la donna mantenesse presso di sé la liquidità o che potesse rifiutare di assumere rischi e spese di vendite a credito presso le fiere regionali.

Esisteva, in ultimo, un contratto affine, nella forma e nel contenuto, alla società bilaterale a lucro e perdita ma che risulta caratterizzato da una più spiccata gerarchia tra parte creditrice e debitrice: il contratto di fattoria. Questa specifica forma societaria è attestata in maniera esplicita nel registro contabile della *Chonpagnia della Stazone*, alla data dell'11 agosto 1350, anche se il contratto in sé, stipulato tra Castrone de' Bardi e i due soci della compagnia, do-

¹⁰⁴ Appendice B, n. 33.

¹⁰⁵ Una nota successiva apposta in calce al documento attesta che così avvenne e le parti cassarono di comune volontà il contratto il 26 luglio 1446.

veva essere precedente¹⁰⁶. Non sono noti i dettagli dell'accordo, se non che Castrone aveva depositato presso Andrea di Francesco e Bartolo di Bentaccorda una cifra di un certo rilievo (174 marche di denari = 1624 lire), su cui i depositari pagavano interessi annui piuttosto alti (20%) ma in linea con quella che era in genere la remuneratività delle attività commerciali¹⁰⁷. Le riformulazioni successive del deposito non menzionarono più rapporti di fattoria che, tuttavia, sembra non si siano mai realmente interrotti, vista la densità di contatti tra i soci e il ramo friulano dei Bardi. La menzione di un pagamento di interessi fissi non risulta, come si vedrà, dalle successive carte di fattoria, improntate su una divisione dei lucri per quote parte. Lo stesso tasso, particolarmente elevato in ambito mercantile suscita qualche domanda. In assenza del contratto originale si possono avanzare due possibili spiegazioni. La «charta di fattoria» di mano di Filippo di Alberghetto de' Vandolis sarebbe servita in realtà a mascherare sotto forma di contratto 'mercantile' un deposito irregolare a un tasso illecito. L'analisi dei rapporti tra la compagnia di Andrea e Bartolo, da un lato, e Castrone de' Bardi e i suoi figli, dall'altro, induce tuttavia a non escludere del tutto che il contratto fosse effettivamente di natura 'mercantile'. Secondo questa interpretazione, suffragata dalla densità di relazioni che legavano le parti, questa primordiale carta di fattoria avrebbe sovrapposto ai vincoli obbligazionistici del deposito irregolare quelli personali e professionali derivanti dal lavoro di fattore¹⁰⁸. Potrebbe essere stato un contratto di fattoria anche quello siglato il 20 gennaio 1342 tra il bottegaio Marco Truga da Aquileia, ma originario di Chioggia, e ser Marco da Fano, cittadino di Aquileia. Il primo dichiarò di aver ricevuto dal secondo 25 marche di denari (lire 233 soldi 6 piccoli 8), con i quali si impegnava a fare *mercimonia* a metà del lucro fino alla successiva Pasqua, obbligandosi «tamquam eius factor»¹⁰⁹. In assenza di ulteriori conferme circa quest'ultimo contratto, per ricostruire i contenuti delle carte di fattoria bisogna fare affidamento su quelle specificamente indicate come tali, risalenti agli anni a cavallo tra Tre e Quattrocento¹¹⁰. La forma risulta mutuata evidentemente da quella delle coeve società bilaterali, con cui condivide il nucleo contrattuale fatto di deposito di capitale, finalità commerciale e ripartizione di lucro e perdita. A differenza di quanto avveniva nelle società bilaterali,

¹⁰⁶ BCU, FP, ms. 1188, f. 64r (cfr. anche Appendice A, n. 2.4). Si veda anche T. VIDAL, *Contabilità e traffici* cit., pp. 331-339.

¹⁰⁷ JEAN-LOUIS GAULIN, FRANÇOIS MENANT, *Crédit rural et endettement paysan dans l'Italie communale*, in *Endettement Paysan & Crédit Rural* cit., pp. 35-67: 41-43.

¹⁰⁸ Per una più approfondita disamina dei rapporti tra le parti e sul ruolo dei Bardi di Castrone nel complesso delle operazioni commerciali della *Chonpagnia della Stazone* si rimanda a quanto scritto in T. VIDAL, *Contabilità e traffici* cit., pp. 331-339.

¹⁰⁹ ASUd, ANA, b. 67/Tomaso da Flambro (1342-1343), *ad datam*.

¹¹⁰ Appendice B, nn. 16, 23-24.

tuttavia, nelle carte di fattoria la linea di demarcazione gerarchica tra investitori e agenti appare più evidente. La stessa condizione di *factor* presupponeva, a seconda dei casi, margini di decisione minimi se non nulli circa l'orientamento della società. La minorità dei soci trova conferma anche nella durata, in genere a beneplacito dei creditori, nelle clausole di spartizione di lucro e perdita, che assegnavano quote maggiori ai soci investitori o non le dichiaravano, e nella formula di obbligazione, con cui soci agenti si impegnavano, oltre che con i propri beni, anche personalmente (*realiter et personaliter*). Questo significava che i soci investitori potevano rivalersi per eventuali inadempienze non soltanto sui beni reali del debitore ma anche sulla sua persona fisica, facendolo incarcerare e detenere fino ad avvenuta soluzione.

In chiusura di questa rapida ricognizione diacronica delle forme assunte dai contratti di società a lucro e perdita in Friuli tra XIV e XV secolo preme sottolineare, ancora una volta, i limiti di un approccio alla materia fondato sui soli contratti notarili tra le parti. Anzitutto, come si è già accennato e si vedrà più in dettaglio a breve, i formulari notarili faticavano a stare al passo con la pratica. Le modifiche e specificazioni che si stratificarono progressivamente nei formulari non ebbero infatti alcun ruolo 'normativo', ma si limitarono a recepire e standardizzare un insieme di pratiche comuni interne alla comunità mercantile e artigianale. In secondo luogo, i contratti riferiscono relativamente poco circa le dinamiche interne delle società stesse, soprattutto per quanto concerne la movimentazione mercantile. In assenza di contabilità o di un minuzioso controllo incrociato con altre tipologie di atto notarile (quietanze, carte di debito, *convictiones* etc.) o di fonti (amministrative, processuali etc.) il lato mercantile delle società a lucro e perdita rischia di restare nell'ombra. La duttilità stessa della forma contrattuale, capace di integrare clausole e pattuizioni senza snaturarsi del tutto, dimostra di per sé un dinamismo maggiore di quanto sinora si pensasse.

2.2.2. *Forme particolari di società bilaterale*

In parallelo al formulario delle società bilaterali a lucro e perdita e agli accordi informali si erano sviluppati nel Friuli tardomedievale una serie di contratti formalizzati di natura eminentemente mercantile e commerciale. Questi non potrebbero essere considerati di 'pura' società a lucro e perdita da un punto di vista formale, sebbene ne condividano sostanzialmente l'impostazione. Si tratta di un vasto contenitore, che include tanto i contratti di vettura, fossero essi espressi o impliciti, quanto accordi di fornitura di materie prime o produzione di merci che sarebbero state poi commerciate con un sistema di spartizione dei guadagni analogo a quello delle coeve società bilaterali. Ancora una volta, si rileva una decisa preponderanza di casi provenienti da Venzone o Portogruaro,

che può essere spiegata con il particolare profilo del centro (luogo cardine dell'intermediazione con l'Oltralpe germanofono) nell'ambito dell'economia regionale e interregionale.

Gli aspetti meramente logistici della movimentazione commerciale via terra – facchinaggio, imballaggio, carratura – sembra venissero organizzati sia secondo contratti orali¹¹¹, sia con forme contrattuali scritte. I registri di imbreviature notarili di Gemona e, soprattutto, Venzone, piazze cardine nell'organizzazione dei traffici tra bassa Germania e Venezia, sono tracicimanti di accordi per la conduzione di merci. La forma era in realtà abbastanza semplice e si fondava sull'apertura da parte degli operatori urbani di una linea di credito presso gli abitanti della pedemontana (soprattutto l'area di Buia), che veniva saldata tramite il lavoro di carratura delle merci. Non è chiaro se a muovere gli attori fossero in primo luogo la necessità di credito o le esigenze della movimentazione commerciale, se non una combinazione delle due, ma è certo che il sistema fosse indubbiamente efficiente dal momento che rappresenta una forma di accordo piuttosto comune negli atti notarili¹¹². Rimane il fatto che accordi di conduzione e pagamenti per prestazioni simili non necessitassero, il più delle volte, del passaggio dell'intermediazione notarile. Fa eccezione il caso di un accordo udinese del 1393 che, tuttavia, presenta una forma ibrida, a metà via tra la carta di debito, i contratti di società e fattoria e quello di carratura¹¹³. Il maestro fabbro Domenico detto Briant q. Luca da Bertiolo, operatore economico di respiro regionale con sede principale a Udine, depositò presso Odorico di Macore da Collalto e Giacomo q. Blasutto da Paderno la somma di 50 ducati. Nella somma, si dichiarò poi, erano inclusi due cavalli e un carro ferrato nuovo, con una ruota di scorta, con i quali i depositari avrebbero dovuto commerciare qualsiasi merce sarebbe loro parso utile e conveniente a nome e per un periodo a beneplacito del depositante che poteva, in qualsiasi momento, richiedere i beni depositati. Si specificava, inoltre, la modalità di assegnazione delle quote: qualsiasi merce condotta, fosse essa ferro o altro, sarebbe andata a nome del depositante fino alla somma dei 50 ducati assegnati ai due carratori, che, per il resto, erano liberi di condurre merci per proprio conto o per terzi. Non è chiaro se si facesse riferimento all'esaurimento del debito attraverso successive prestazioni di carratura o se si trattasse di quote di valore su ogni viaggio dei carratori, ma la menzione dell'obbligo per Odorico e Giacomo di rendere ragione di lucri e perdite fa propendere per la seconda interpretazione.

¹¹¹ Tale era il caso degli accordi di carratura stipulati tra Paul da Neustadt e Mauro da Pozzalis nel 1352; ASUd, ANA, b. 2229/Alessio (1351-1352), ff. 7rv. Per una narrazione più completa della vicenda si veda *supra*, pp. 28-29.

¹¹² Si veda a riguardo M. DAVIDE, T. VIDAL, *Between Carinthia and Venice* cit.

¹¹³ Appendice B, n. 18.

Si tratterebbe dunque di un contratto di natura ibrida in cui componenti dei rapporti di credito e carratura si erano mescolati con quelli caratteristici dei contratti societari.

Una simile situazione, in cui elementi delle società a lucro e perdita (soprattutto le clausole di spartizione dei lucri) penetrarono in cornici contrattuali diverse, si rileva per una serie di accordi per la fornitura e la vendita della pece, stipulati a metà Trecento a Portogruaro¹¹⁴. A più riprese, tra 1348 e 1352, la società composta da membri del gruppo familiare dei Gualengo, Pietro *Maron* e Cristoforo Maser, tutti chioggiotti abitanti a Portogruaro, strinse accordi con diversi operatori provenienti dalla località montana di Barcis (Pordenone) per la fornitura di partite di pece. I patti più antichi, quelli del 1348, prevedevano la fornitura e la consegna a Portogruaro di tutta la produzione annuale di pece, al prezzo forfettario di 18 lire per miliare, a fronte di una caparra di 300 lire. Nel caso la pece venisse poi venduta ai clienti a prezzo maggiore di quello di fornitura il lucro sarebbe stato diviso tra le parti, detratte ovviamente le spese di vendita. Similmente ci si sarebbe dovuti comportare con la perdita nel caso in cui il prezzo di vendita 'al pubblico' fosse stato minore¹¹⁵. Il patto del gennaio 1350 ricalcava sostanzialmente la forma del precedente ma introduceva, al posto del prezzo forfettario, forse adottato nel primo accordo come strumento per sondare il mercato, un tariffario scaglionato su quattro distinte fasce di prezzo, corrispondenti ad altrettanti livelli qualitativi della merce¹¹⁶. Il contratto a fasce di prezzo venne assunto come standard e applicato nuovamente tra le stesse parti nel giugno e nel luglio 1350¹¹⁷. L'ultimo contratto pervenuto in integro, risalente gennaio 1351, vede i soci Cristoforo Maser, Francesco e Giacomo Gualengo da un lato e il loro ormai fidato fornitore Stefano da Barcis dall'altro accordarsi per una fornitura di pece senza che se ne specificasse il prezzo. Questo poteva sicuramente essere implicito visto l'ormai pluriennale rapporto tra i contraenti, ma va segnalato che il contratto indicava, tra le spese da detrarre dai lucri, 50 soldi per miliare di pece che sarebbero dovute rimanere presso Francesco come pagamento per il suo lavoro di vendita e per l'affitto della casa a Venezia dove la merce veniva scaricata e immagazzinata¹¹⁸. Ciò suggerirebbe la stipula di una società per la vendita della pece tra Stefano e il gruppo Gualengo-Maser, nella quale il prezzo di produzione e fornitura della

¹¹⁴ Appendice B, nn. 3-4. I documenti editi sono solo parte esemplificativa di una lunga serie di contratti successivi che vanno dal 1348 al 1352; cfr. ASTv, Archivio notarile I serie, b. 11/Pietro q. Almerico (1347-1348), f. 93v e b. 11/Pietro q. Almerico (1350-1352), ff. 51r, 61r, 104r, 209r-210r.

¹¹⁵ Appendice B, n. 3.

¹¹⁶ Appendice B, n. 4.

¹¹⁷ ASTv, Archivio notarile I serie, b. 11/Pietro q. Almerico (1350-1352), ff. 51r, 61r.

¹¹⁸ *Ivi*, f. 104r.

merce veniva diviso tra le parti e non più pagato in integro al fornitore. In ogni caso, questi accordi, come il precedente contratto di carratura, si caratterizzano per una spiccata ibridazione di forme contrattuali. Vi si riconosce infatti, oltre alla società bilaterale, il contratto di acquisto con pagamento anticipato, generalmente utilizzato per speculazioni creditizie e commerciali su generi come grano e vino, ma anche come strumento per organizzare la fornitura di materie prime industriali quali lana e legname.

I moduli del contratto di società, in ibridazione con quelli dell'acquisto con pagamento anticipato, si riscontrano infine anche nella produzione e commercializzazione del ferro in area venzonese come attesta un contratto del 1359¹¹⁹. In questo caso l'accordo si strutturò su due distinti atti, rogati consecutivamente davanti al notaio nel corso della stessa giornata. Anzitutto venne stipulata una carta del debito di Giovanni q. Bono da Venzone e di suo figlio Simone verso Bruno q. *Buyo* da Malborghetto (località di produzione siderurgica nella Valcanale) per ferro acquistato del valore di 100 fiorini. Nell'atto successivo Bruno dichiarava di aver ricevuto a Villach 42 miliari di ferro crudo in massella, ragionati a fiorini 8 al miliare, che prometteva contestualmente di lavorare in riduzione producendo ferro battuto per il quale avrebbe ricevuto 15 lire al miliare al momento della conduzione a Venzone¹²⁰. Giovanni e Simone si impegnavano infine a vendere il ferro a Venezia dividendo lucro e danno in porzioni eguali tra le parti. Si tratta indubbiamente di un caso isolato all'interno delle imbreviature notarili, ma è rappresentativo di pratiche diffuse di intervento mercantile nell'orientamento della produzione rurale. Un simile controllo sulla produzione rurale, si riscontra ancora nel pieno Quattrocento nell'attività di Leonardo da Pontebba, di cui si tratterà a breve parlando delle pratiche di gestione interna¹²¹.

Un quadro di nuovo profondamente disomogeneo, attraverso il quale è necessario muoversi di caso in caso, di esempio in esempio. Come per le aggregazioni informali, tuttavia, è possibile inquadrare questa eterogeneità, forse imputabile unicamente alle necessità della classificazione storiografica. Le società a lucro e perdita, sostanzialmente un vincolo obbligazionistico fondato su un deposito irregolare, non modificarono in maniera sostanziale il proprio nucleo essenziale ma lo arricchirono progressivamente di clausole e formule di garanzia reciproca tra le parti. Le clausole, in particolare, sembra abbiano so-

¹¹⁹ Appendice B, n. 15.

¹²⁰ La distinzione tra ferro crudo e cotto è tipica del processo di riduzione indiretta, in cui il minerale grezzo viene ridotto dapprima presso i luoghi di estrazione in ferro crudo e poi in rilavorato in fucina per ottenere acciaio per decarburazione e ferro cotto; cfr. E. BARALDI, *Ordigni e parole* cit.

¹²¹ Cfr. *infra*, pp. 135-137.

stanzialmente recepito e consolidato in forma di obbligazione scritta pratiche già in uso nella gestione intera delle società. Gli altri contratti, riconducibili, anche se con diversi gradi di affinità, alle società a lucro e perdita applicarono invece i modelli dei contratti bilaterali a situazioni diverse, ibridandoli, quando necessario, con altre forme contrattuali appartenenti alla macro-categoria delle obbligazioni. Quando, per valore o complessità delle operazioni, accordi informali o pre-formali non erano più sufficienti, parti e notai avevano a disposizione un arsenale di forme contrattuali altamente duttili. Le esigenze pratiche segnavano quindi una via che il contratto notarile si sforzava di irregimentare e regolarizzare, senza per questo chiudersi dietro formule generiche di debito o credito. La stessa società a lucro e perdita, apparentemente monolitica nel suo permanere sostanzialmente uguale a sé stessa – almeno nel suo nucleo centrale –, era un contratto estremamente aperto. Una cornice di garanzia generica che le parti riempivano di contenuto.

III. OLTRE IL CONTRATTO: CONTABILITÀ E ATTIVITÀ IN COMPAGNIE BILATERALI

Alla luce di quanto delineato circa la contabilità superstite – rara e mancante di libri di sintesi – e dei modelli contrattuali – flessibili e spesso puramente formali –, viene spontaneo chiedersi se una storia interna delle compagnie commerciali individuali friulane sia possibile. Lo studio incrociato di documentazione ‘interna’ e di quella mediata dai notai o esposta in caso di vertenze processuali permette da un lato di chiarire le dinamiche di questi apparentemente informi o isolati aggregati societari, dall’altro di avanzare ipotesi interpretative che possano essere da stimolo allo studio delle compagnie bilaterali anche in altri contesti. Gli stessi atti dei notai friulani si rivelano, a ben vedere, una fonte preziosissima di informazioni circa le società e i commerci nell’area. Tuttavia, ricostruire le dinamiche interne delle compagnie bilaterali sulla base dei soli protocolli notarili implicherebbe improntare nuovamente la trattazione sulla base di una grande quantità di esempi frammentari e dispersi che, per quanto utili a confermare e suffragare quanto emerge dalla documentazione interna, rischierebbero di offrire un quadro decisamente incompleto. Per questo motivo si è scelto di concentrare l’attenzione su un ristretto numero di individui e compagnie la cui attività emerge in maniera particolarmente vivida o di cui rimane la documentazione contabile. Tale scelta non dovrebbe limitare la validità dell’argomentazione, dal momento che i casi considerati sono rappresentativi di quel *milieu* di operatori di medio e medio-alto livello che formavano il nerbo dell’economia friulana, proiettata sempre più, tra Tre e Quattrocento, su una scala interregionale.

1. La movimentazione mercantile

Giunto davanti al notaio Ermanno da Venzone, il 29 dicembre 1352, Blasutto q. ser Andrea disse al socio Nicolò di Scarnichino:

Nicolò, io ti chiedo ragione dell’olio da me datoti in società e delle *saya* e delle altre cose da allora acquistate, altrimenti ti dico che non voglio più che tu compri, venda e commerci per me ma soltanto a tuo pericolo e tuo guadagno e da ora rinuncio alla società, non volendo più agire io per te e tu per me a meno che tu prima non mi faccia ragione¹.

¹ ASUd, Comune di Venzone, b. 1/5, f. 1r. Per l’originale, in latino, si veda Appendice B, n. 12.

Di contro, Nicolò rispose:

Proprio ora ho comprato a Trieste questa quantità di olio. Lascia che vada con l'olio e se dubiti di me, io da parte mia voglio subito prestarti una buona cauzione e non appena avrò tra le mani l'olio ti voglio rendere ragione e ti dico che voglio mantenere ferma la società e ti chiedo di darmi 25 saume d'olio come quello che condussi da Trieste e che tu hai presso di te e che B ha venduto.

Questo vivido spaccato della gestione quotidiana di una compagnia commerciale friulana alla metà del Trecento, fatto di botta e risposta continui tra soci in frequente contatto, è giunto fortuitamente fino a noi, conservato dalla penna insolitamente loquace di un notaio venzone. Tale rarissimo atto di resa dei conti tra soci permette di gettare lo sguardo su dinamiche interne alla movimentazione mercantile che si svolgevano per lo più oralmente o sulla base della contabilità privata dei soci e che, pertanto, rischiano di essere sottovalutate o addirittura non ricostruite. Gli atti notarili, specialmente se prodotti dai professionisti di fiducia dei gruppi artigianali e mercantili, rimangono quindi un punto di partenza imprescindibile per lo studio dell'economia friulana, come una serie di recenti lavori ha ampiamente dimostrato².

A più di mezzo secolo dalla resa dei conti tra Blasutto e Nicolò per l'olio acquistato a Trieste, il 26 settembre 1415 lo speciale ser Domenico Tamburlino e il tavernaio Leonardo detto Malcane si ritrovarono nella stazione di Domenico per la resa dei conti di una società per vino nostrano e d'importazione aperta nel giugno del 1409³. Oltre a un capitale iniziale di 333 marche di soldi e 66 soldi (lire 2.667 soldi 6), Leonardo dichiarò di aver ricevuto in più volte 523 ducati e altre 200 marche di soldi (lire 4.291 soldi 4 piccoli 1)⁴. Si procedette quindi al rinnovo della società, che disponeva del notevole capitale di 520 marche, 28 soldi e 523 ducati (lire 6.965 soldi 19 piccoli 9)⁵ dal quale era stato defalcato quanto ricevuto già dalle parti. La nuova società non era più nel solo commercio di vino ma anche di tele di lino e stoppa e, si legge nell'atto, di ogni altra cosa che venisse esercitata in quel momento dalla società. Risultano evidenti almeno due aspetti che smentiscono immediatamente l'immagine di im-

² B. FIGLIUOLO, *Civiale del Friuli* cit.; E. SCARTON, *La falce* cit.; E. MINIATI, *L'Alto Friuli* cit. Più in generale, sulle potenzialità della fonte notarile anche per lo studio dell'economia mercantile toscana si veda S. TOGNETTI, *Notai e mondo degli affari* cit.

³ ASUd, ANA, b. 5154/12, ff. 13r-15r.

⁴ Il calcolo si basa sul tasso di cambio oro-argento medio in Friuli tra 1409 e 1415, dove 1 ducato valeva 1234,97 piccoli. Si ringrazia Lorenzo Passera per aver condiviso i dati sui cambi da lui raccolti.

⁵ Ancora una volta i ducati sono stati valutati sulla base della media dei cambi del 1415 (1 ducato = 1287 piccoli).

perturbabile fissità delle società a lucro e perdita. Anzitutto, il socio investitore, senza per questo rogare nuovi atti societari, tra 1409 e 1415 aveva depositato a lucro e perdita presso il socio agente una considerevole quantità di denaro, pari al doppio del capitale iniziale. In secondo luogo, l'agente non aveva limitato gli investimenti al solo settore merceologico definito dalla carta notarile iniziale, intervenendo in settori chiave dell'economia friulana come quello dei tessuti grezzi e industriali. Sembra difficile credere che Leonardo avesse agito di propria spontanea iniziativa e si deve presumere che gli investimenti fossero in realtà pilotati da Domenico, come peraltro la documentazione contabile sembra confermare⁶. Il socio investitore non si comportava quindi come un disinteressato speculatore o come un semplice finanziatore, ma utilizzava lo strumento societario per organizzare i propri investimenti e la propria iniziativa commerciale. Blasutto e Nicolò o Domenico e Leonardo non erano certo casi isolati o particolari, ma dimostrano, con vivida immediatezza, come l'idea di una scollatura tra soci investitori e agenti nelle società bilaterali non sia più sostenibile. Diviene quindi necessario ricostruire l'intera immagine delle società bilaterali friulane, nonché dell'organizzazione commerciale nella regione, più complessa e dinamica di quanto sinora si pensasse.

Se si escludono le società finalizzate alla produzione, di cui si tratterà a breve in una sezione a esse dedicata, le società bilaterali finalizzate alla movimentazione commerciale facevano uso dei soci agenti come fornitori di merci, riscossori o agenti procuratori. Un sistema commerciale particolarmente ben descritto dalla documentazione notarile è quello facente capo a Domenico Mas da Venzone alla metà del Trecento. Domenico, figlio del *rotarius*⁷ venzonese Vidussio, era già attivo nel 1336, anno in cui formò una società a lucro e perdita con Blasio detto Radivussio da Venzone⁸. Quando la documentazione permette di seguirne nuovamente le tracce, nel 1350, Domenico non risiedeva più a Venzone, ma aveva eletto a sede principale delle proprie operazioni la città stiriana di Maribor. Mentre risiedeva in questa città, infatti, conferì un capitale di 80 fiorini a Candido da Gemona q. Giacomo da Amaro, affinché questi lavorasse e commerciasse a metà di lucro e danno «in arte mercimoniorum quem utuntur ad Marchiam Stirie»⁹. Il ruolo del socio agente era quindi quello di collegare la città natale di Domenico, Venzone, con la nuova sede di affari del mercante, Maribor. A commissionare le merci doveva essere indubbiamente lo stesso Domenico, che da Maribor riusciva, probabilmente sfruttando una rete di corri-

⁶ Cfr. *infra*, pp. 127-130.

⁷ Non è chiaro se il *rotarius* fosse un fabbricante di ruote per carro o, come sembra attestato nel Quattrocento, l'abbreviazione di *varotarius* (lavoratore di pelli).

⁸ ASUd, ANA, b. 10717/Nicolò di Candido Warchacil (1336), f. 9v.

⁹ *Ivi*, b. 2229/Alessio (1349-1350), ff. 40v-41r.

spondenti sulle piazze d'Oltralpe, a seguire i movimenti di domanda e offerta in Stiria. Un processo del 1355 dipinge un'accurata immagine dell'ampiezza dei traffici di Domenico. Paolo q. Nicolò *Pisdulgie* da Venzone si trovava allora in lite con Meinardo q. Odorico da Venzone, riscossore e procuratore di Domenico, ormai trasferitosi stabilmente a Udine. Meinardo, in particolare, negava di aver ricevuto una serie di partite di olio e pagamenti in denaro in diverse piazze tra Carniola, Stiria e Bassa Austria¹⁰. L'ampiezza degli affari di Domenico Mas era decisamente rilevante, estendendosi da Lubiana a Vienna, passando per i centri, oggi austriaci, di Leibnitz, Graz e Bruck an der Mur (figura 3).

Nei vari centri Domenico disponeva, oltre a riscossori e procuratori friulani, anche di corrispondenti originari del luogo, come attestato da una vendita di olio risalente al 1354, in cui l'acquirente, venzone, avrebbe ricevuto conferma via lettera dell'effettiva quantità della merce da un certo Nichil Zonçon da Leibnitz, presso il quale la merce era immagazzinata¹¹. Alla proiezione nord-orientale va inoltre aggiunto il duraturo interesse nel sistema di scambi regionale friulano, mantenuto attivo durante gli anni di Maribor grazie ai soci agenti in regione e poi gestito in prima persona dopo il trasferimento a Udine. La stabilizzazione nel centro friulano, avvenuta a ridosso del 1352, deve aver rappresentato il culmine della carriera commerciale di Domenico dal momento che sempre più Udine si stava affermando come cuore pulsante dei capitali regionali e centro organizzativo della movimentazione commerciale¹². Se il sistema di scambi messo in piedi dal mercante venzone non mostrò significativi cambiamenti con il trasferimento a Udine, cambiò tuttavia il sistema organizzativo. All'inizio della sua carriera il mercante, pur sempre nel ruolo di investitore e socio capitalista, si muoveva in prima persona sulle piazze stiriane e austriache, affidando a soci, fattori e agenti soltanto il raccordo con le lontane piazze friulane da cui acquisire merci richieste Oltralpe. Una volta giunto a Udine, i ruoli si invertirono: fu Domenico a stabilizzarsi nella nuova città d'adozione, di cui ottenne anche la cittadinanza, affidando la movimentazione commerciale ai propri agenti e corrispondenti anche per tratte modeste come la riscossione di un credito a Cividale maturato in seguito a una vendita di maiali¹³.

¹⁰ *Ivi*, b. 2230/Alessio (1354-1355), ff. 29rv.

¹¹ *Ivi*, b. 2229/Alessio (1353-1354), f. 24v.

¹² Alcune considerazioni a riguardo in E. SCARTON, *La falce* cit., pp. 317-318 e T. VIDAL, *The Hinterland* cit.

¹³ Nel 1352 il fratello di Formentino da Cividale giurava di aver versato le 34 marche di denari (lire 317 soldi 6 piccoli 8), dovute a Domenico per l'acquisto di alcuni maiali presso un suo famulo, a Candido da Gemona, socio di Mas, che gli aveva presentato una lettera con sigillo che lo autorizzava alla riscossione; cfr. ACUD, AOSMM, b. 798, n. 86 [?.III.1352].

Fig. 3. Sedi delle attività commerciali di Domenico Mas da Venzone, 1336-1354 (elaborazione dell'autore).



L'utilizzo delle società bilaterali a lucro e perdita come strumento di movimentazione commerciale da parte di mercanti e operatori stabilitisi nei principali centri regionali è un fenomeno che sembra intensificarsi nel corso del Trecento e con l'inizio del secolo successivo. Gli sviluppi macroeconomici dei sistemi di scambio, che tesero in questo periodo alla stabilizzazione di aree economiche integrate¹⁴, contribuirono a confermare il ruolo di Udine come centro organizzativo della movimentazione commerciale. Dal centro friulano, mercanti 'autoctoni' e forestieri, di antico o recente inurbamento, utilizzavano i propri capitali per indirizzare la produzione e per organizzare le correnti di traffico regionali e interregionali. Lo speziale Domenico Tamburlino fu uno di questi mercanti. I suoi traffici non lo pongono forse del *gotha* dei mercanti friulani, dominato dalle ingombranti presenze di drappieri e mercanti di ferro, ma non furono certo irrilevanti se gli consentirono, da recente inurbato, di ri-

¹⁴ Si vedano i casi studi raccolti in BRUNO FIGLIUOLO, *Alle origini del mercato nazionale. Strutture economiche e spazi commerciali nell'Italia medievale*, Forum, Udine 2020. Per il quadro della situazione friulana nel contesto del sistema di scambi che coinvolgeva Nord Italia e Oltralpe si rimanda a T. VIDAL, *The Hinterland* cit.

Tab. 6. Prospetto dei capitali, espressi in piccoli, conferiti da Domenico ai suoi agenti per fini commerciali.

	1406	1407	1408	1409	1413
Nicolò da Treppo	268.800	40.800	120.000	60.169,62	22.968
Giovanni della Stazione	74.880			99.071,76	
Leonardo Malcane	128.256				76.604
Giovanni di Giorgio	81.504	37.120		23.813,97	
Bertino	37.248			120.213,9	227.838
Bertolissio			33.600		
Nicolò di Dainesio			60.000		239.130
ser Andrea				45.892,98	
ser Nicolò di Candido (della Moneta)				35.023,59	
ser Costantino speciale					82.704
Antonio da Venzone					47.760
Michele Vastausura					25.680
<i>Totale</i>	<i>590.688</i>	<i>77.920</i>	<i>213.600</i>	<i>384.185,8</i>	<i>72.2684</i>

coprire le maggiori cariche cittadine¹⁵, e permettono oggi di qualificarlo come operatore di medio-alto livello. Le sue attività sono inoltre meglio documentate rispetto ad altri casi, dal momento che si sono conservati, anche se in minima parte, i suoi libri contabili¹⁶. La documentazione interna dello speciale Domenico permette infatti di integrare l'abbondante documentazione notarile e gettare luce sulle modalità effettive di gestione societaria. In particolare, il registro che riporta le forniture di merci che Domenico riceveva dai suoi soci, fattori e corrispondenti si è rivelato una grande fonte di informazioni. Come si è visto analizzando la tecnica contabile di Domenico, o più probabilmente di un suo fattore di bottega, a partire dal 1406, oltre alle partite di merci ricevute, iniziarono a essere annotati anche i conferimenti di capitale agli agenti. Ne emerge un quadro più complesso di quanto la superstite documentazione notarile farebbe sembrare. Domenico, infatti, soltanto per quanto emerge dal registro di mandate di merci si appoggiò da un minimo di due-tre agenti, nel biennio 1407-1408, a un massimo di tredici nel 1413 (tabella 6).

¹⁵ Vedi *supra*, p. 47, nota 100.

¹⁶ Per il quadro del sistema contabile di Domenico e le ragioni dietro la sua conservazione parziale cfr. *supra*, pp. 46-50.

Va detto che il biennio 1407-1408 rappresentò per Domenico un momento di minore investimento nella movimentazione commerciale, forse in conseguenza dell'esposizione finanziaria derivante dall'acquisto della riscossione del dazio del pane, prima in una *joint-venture* intrapresa con ser Cristoforo Cignotti e poi forse da solo¹⁷. Di norma, Tamburlino lavorava con circa sei o sette soci e agenti, fra i quali si deve annoverare anche il corrispondente fisso a Venezia, Alberto *de Bernardo*. Buona parte dei suoi soci d'affari e fattori furono estremamente stabili nel tempo, a ulteriore riprova dell'indicatività delle durezze espresse nei contratti di società e di come i rapporti tra soci, anche all'interno delle società bilaterali friulane, fossero tendenzialmente duraturi e basati sulla fiducia reciproca. La modalità di organizzazione era semplice, anche se di respiro non necessariamente ristretto. Domenico conferiva ai propri collaboratori, non è chiaro dal registro se in società o in commissione, capitali in moneta aurea e argentea o, talvolta, anche in argento non coniato. Di contro gli agenti avrebbero dovuto fornire una ben specifica partita di merci. Che l'ordine delle merci da acquistare sul mercato di Rialto venisse direttamente da Domenico come socio investitore è confermato da alcune delle registrazioni contabili. Ad esempio, il 12 agosto 1406, Domenico commissionò a Giovanni di Giorgio da Verona una partita di merci (oro, seteria, teleria e spezie), conferendogli 72 ducati. L'elenco venne annotato, assieme al capitale conferito, sul registro contabile. Al ritorno di Giovanni da Venezia, sul medesimo foglio, a fianco dell'elenco iniziale, vennero riportate le merci ricevute e il loro valore complessivo, aggiornando il conto dell'agente¹⁸. Oltre al già menzionato Giovanni di Giorgio da Verona, di cui si parlerà nel dettaglio in questo stesso capitolo, tra i collaboratori di Domenico ve ne sono due i cui rapporti con il socio capitalista sono ben ricostruibili attraverso i contratti di società notarili.

Si vedeva in apertura di capitolo che, nel 1415, Domenico e il *tabernarius* Leonardo Malcane, trovatisi per calcolare le reciproche pendenze, riformulavano la società tra loro fondata nel 1409. I due dovevano essere in realtà in affari

¹⁷ I due figurano come daziari del pane per l'annata amministrativa 1407-1408 in una delibera comunale del 23 marzo 1408; cfr. BCUD, ACU, Annales, t. xvii, f. 5v [23.III.1408]. Anche se non esplicitamente dichiarato, Domenico e Cristoforo avevano acquistato la riscossione del dazio che era stato appaltato in maniera straordinaria a ser Nicolò di Rainoldo per 92 marche di soldi (lire 736) il 13 febbraio 1407; *ivi*, Annales, t. xvi, f. 315r [29.IX.1407]. Probabilmente Domenico replicò l'operazione anche per il successivo anno amministrativo, dal momento che figura come daziario ancora nel dicembre 1408, impegnato a regolare l'organizzazione e la dislocazione dei punti di vendita del pane venale; cfr. ASUD, ANA, b. 5134/25, ff. 39v-41v. Il dazio del pane per il 1408-1409 era stato appaltato in maniera straordinaria l'8 luglio 1408 a ser Candido Carlavari per 107 marche di soldi (lire 856), conferite in contanti; cfr. BCUD, ACU, Annales, t. xvii, f. 70r [8.VII.1408].

¹⁸ ACUD, AOSMM, b. 884/4, *ad vocem*. Si veda anche Appendice A, n. 4.3.

già nel 1406, anno in cui vennero addebitate a Leonardo nel registro contabile un totale di lire 534 soldi 8, tra ducati e moneta argentea, per l'acquisto di vari tipi di tessili¹⁹. Nel 1408, in una delibera del consiglio comunale, Domenico lo definiva addirittura «suum tabernarium», alludendo quindi a un rapporto privilegiato tra i due²⁰. La società del 7 giugno 1409, ricordata nella riformulazione del 1415, doveva essere quindi a sua volta esito di una precedente compagnia. Se le delibere e gli atti notarili sembrano alludere a una società finalizzata al commercio del vino al minuto, la contabilità interna di Domenico mostra inequivocabilmente come lo speciale utilizzasse il rapporto societario per finalità altre da quelle esplicitate nel contratto. Inoltre, come la riformulazione del 1415 esplicitamente dichiara, era pratica usuale ampliare il capitale sociale oltre quanto dichiarato nella carta notarile.

Questa tipica modalità di azione risulta ancora più evidente analizzando i rapporti tra Tamburlino e ser Nicolò speciale q. Leonardo Dainessi che deve essere stato uno dei primissimi soci di Domenico a Udine. Questi, trasferitosi nel centro friulano dalla vicina Colloredo di Monte Albano attorno alla metà degli anni Ottanta del Trecento, già una decina di anni dopo fondava una società nel commercio della spezieria con Nicolò con un capitale sociale di 150 marche di soldi (lire 1.200). La società, da collocare tra 1396 e 1397, venne ricordata in un atto notarile del 1411, quando, come nel caso di Leonardo Malcane, le parti si trovarono per regolare i conti²¹. L'atto di società, rogato dal notaio ser Francesco di Nicolussio, risaliva a quattordici o quindici anni prima e veniva in quell'occasione rinnovato a beneplacito delle parti, con un capitale accresciuto fino a 200 marche di soldi (lire 1.600). Nel 1413, dopo una sospensione nelle operazioni commerciali registrate dalla contabilità di Domenico (1410-1412) corrispondente al difficile periodo della prima fase delle guerre veneto-ungherese per il possesso del Friuli, «Chulau di Deanes» riceveva in argento lavorato e in moneta un totale di lire 996 soldi 7 piccoli 6²². Anche in questo caso, le merci fornite esulavano dall'ambito ristretto della spezieria, anche intesa nel senso vasto di merceria come sembra fosse usuale nel tardo Medioevo²³. L'elenco, che include, oltre ai generi di spezieria e merceria (zucchero, cappelli, berretti, corde e sonagli), una quantità non indifferente di prodotti tessili con diversi gradi di finitura (seta filata e tinta, filo d'oro, pignolati, bocassini e zendadi), ricorda da vicino per assortimento e qualità gli avanzzi di bottega di Domenico, così come riportati nell'inventario *post mortem*²⁴.

¹⁹ *Ivi*, *ad vocem*.

²⁰ BCUD, ACU, Annales t. xvii, f. 209v [12.III.1408].

²¹ Appendice B, n. 27.

²² ACUD, AOSMM, b. 884/4, *ad vocem*.

²³ I. AIT, *Tra scienza e mercato cit.*, pp. 38-42.

²⁴ G. ZAMBON, *L'attività dello speciale Domenico Tamburlini cit.*, pp. 51-58.

Gli esempi emersi dall'incrocio della documentazione notarile e contabile dello speciale Domenico Tamburlino gettano quindi luce su alcuni aspetti della gestione interna delle società bilaterali che, in realtà, un'analisi attenta dei contratti almeno in parte già delinea. Emerge anzitutto con chiarezza come, nel caso di società stipulate a fini commerciali e non puramente speculativi, i settori merceologici indicati nei contratti notarili fossero semplicemente indicativi. Vale la pena notare, inoltre, che non sono rare le occasioni di società commerciali espressamente dedite a più di un settore sin dalla stipula notarile. In secondo luogo, la clausola di rinuncia al recesso dal contratto in caso di mancato conferimento del capitale al momento dell'atto, attestata già nella prima metà del Trecento, rendeva possibile in linea teorica un conferimento dilazionato del capitale. Infine, come attestato in diversi casi e anche dal regolamento di conti tra Domenico e il tavernaio Leonardo, era possibile espandere il capitale di partenza nell'ambito della medesima cornice contrattuale. Gli addebiti di Tamburlino ai propri soci potrebbero essere letti secondo entrambe queste linee interpretative, anche se la seconda pare decisamente più plausibile. La possibilità di conferimenti multipli di capitale, utilizzata da Domenico Tamburlino per organizzare la propria impresa mercantile, era fondamentale nel caso di società finalizzate a organizzare, e non soltanto finanziare, la produzione artigianale.


2. L'intervento nella produzione

A lungo si è sostenuto che le società bilaterali servissero, in ambito artigianale, al puro finanziamento della produzione. Esse, cioè, non generavano rapporti tra le parti paragonabili a quelli dei mercanti-imprenditori e dei loro salariati²⁵. Se è indubbiamente vero che nelle società bilaterali i rapporti tra investitori e agenti non si configuravano giuridicamente come un rapporto di lavoro salariato, risulta però scorretto ridurre i rapporti tra le parti a un semplice finanziamento. Le società a lucro e perdita, in Friuli come altrove²⁶, potevano essere utilizzate dai soci capitalisti per organizzare l'intero processo produttivo, dall'acquisto della materia prima alla sua lavorazione e commercializzazione. Chiaramente, simili operazioni richiedevano notevoli capitali e capacità organizzativo-gestionali e si concentravano nei settori di punta della produzione e commercializzazione.

²⁵ D. DEGRASSI, *L'economia artigiana* cit., pp. 29-32. Si veda anche il quadro delineato *supra*, a pp. 82-83, nota 12.

²⁶ Si veda il caso dell'organizzazione produttiva di un maestro cartaio a Padova in S. COLLODO, *Artigiani e salariati* cit.

Fig. 4. Valore degli investimenti in società a Udine tra 1426 e 1465 (ASUd, ANA, bb. 5164-5167). I dati sono elaborati da un campione di 76 atti societari rogati dal notaio Matteo Clapiz²⁷.



Nel caso del Friuli tardomedievale si tratta indubbiamente dei comparti siderurgico e tessile. Entrambi i settori, oltre a rappresentare quelli di maggiore investimento in società (figura 4), necessitavano di ingenti capitali e di strutture di lavorazione specializzate come gualchiere e fucine.

2.1. Produzione di lavorati e semilavorati in ferro

Nella lavorazione del ferro, che si producessero semilavorati o prodotti finiti, era normale per i soci capitalisti fornire la materia prima agli artigiani produttori, che talvolta già detenevano a vario titolo impianti specializzati. In cambio, gli investitori ottenevano grossi sconti, equivalenti alla consegna della metà dei prodotti e si potevano impegnare poi a commerciare a lucro e perdita di ambo le parti i semilavorati o prodotti finiti. L'organizzazione produttiva del comparto siderurgico, che si può vedere in opera nella contabilità quattrocentesca di Leonardo da Pontebba, è già esplicitata in maniera estremamente chiara in

²⁷ Si ringrazia Elisabetta Scarton per aver condiviso i dati della ricerca pubblicata in E. SCARTON, *La falce* cit.

un contratto notarile venzonese, risalente al 1359²⁸. Gli accordi intercorsi tra l'artigiano Bruno q. *Buyo* da Malborghetto e i due investitori, Giovanni q. Bono e Simone suo figlio, si snodano in realtà su due distinti atti, redatti consecutivamente il 21 febbraio. Anzitutto, nella stazione del notaio Alessio da Venzone, i due investitori dichiararono un debito di 100 fiorini, da pagare entro Pentecoste per del ferro comprato presso Bruno. In seguito, con un *pactum* distinto dalla dichiarazione di debito precedente ma cassato assieme a essa, Bruno confessò di aver ricevuto a Villach da Giovanni e Simone, agenti in solido, 42 miliari 2 centenari e 15 libbre di ferro crudo in masselle (circa 20 tonnellate), computato in fiorini 8 al miliare. Bruno prometteva quindi di lavorare il ferro nella propria fucina, riducendolo a ferro battuto e ottenendo «pro labore» 15 lire di soldi per miliare. Il prodotto avrebbe dovuto infine essere condotto a Venezia da Giovanni e Simone, soci investitori, e lì venduto con una divisione di lucri e perdite a metà tra le parti. Sebbene la forma non sia quella della classica società a lucro e perdita, i contenuti, dal punto di vista giuridico, sono omologhi. A fronte di un capitale investito, sotto forma di una fornitura di ferro ridotto in prima lavorazione, il socio debitore si impegnava a porre il proprio lavoro. Quello che viene dichiarato come un salario, espresso nella forma «pro labore», poco compatibile poi con una compartecipazione agli utili dell'artigiano, va considerato il corrispettivo di una compartecipazione al capitale sociale per un terzo del valore, secondo una quota tipica dei contratti societari bilaterali²⁹. I prezzi di vendita al dettaglio del ferro battuto a Venzone tra 1352 e 1359 (tabella 7) confermano che i 3,6 piccoli per libbra ricevuti dall'artigiano corrispondevano in effetti a circa un terzo del prezzo di vendita totale.

Più affine a un rapporto verticistico tra mercante capitalista e salariato è invece il contratto stipulato il 28 novembre 1355 tra il maestro artigiano Giacomo *de Foscho* da Santa Caterina (presso Malborghetto) e i mercanti Blasio Radivussio q. Blasio e suo nipote Simone q. Francesco³⁰. In questo caso l'artigiano si impegnava a lavorare per un anno, a partire dal 2 febbraio, con metà della fucina detta *Marchionis*. Blasio e Simone promettevano di fornire continuamente, fino alla fine del contratto, ferro crudo in masselle, che l'artigiano avrebbe lavorato in modo tale da produrre dieci centenari di ferro cotto per ogni tredici di ferro crudo, ricevendo per il proprio lavoro un corrispettivo di 17,5 lire ogni dieci centenari (4,2 piccoli a libbra), molto vicino a quello promesso nel contratto precedente. Non veniva prevista alcuna divisione del lucro della

²⁸ Appendice B, n. 15.

²⁹ J.H. PRYOR, *The origins* cit., pp. 6-8. Per un caso friulano si veda la società per la conduzione di una spezieria a Portogruaro nel 1351; cfr. *supra*, pp. 112-113 e Appendice B, n. 8.

³⁰ Appendice B, n. 13.

Tab. 7. Prezzi di vendita del ferro a Venzone, 1352-1359. Si tenga presente che il ferro di massella va considerato un semilavorato intermedio tra il minerale grezzo e il ferro battuto, e che in Friuli ferro *de maça* e battuto indicavano lo stesso prodotto.

<i>Data</i>	<i>Merce</i>	<i>Prezzo (pic/lb.)</i>	<i>Provenienza</i>	<i>Destinazione merce</i>	<i>Attestazione</i>	<i>Riferimento</i>
1352.10.14	ferro	17,248	Venzone	Venzone	Venzone	ASUd, ANA, b. 2229/1352, 70v
1353.11.11	ferro	18	Venzone	Billerio	Venzone	ASUd, Comune di Venzone, b. 1/5, 28v-29r
1355.08.02	ferro <i>de maça</i>	17,666	Malborghetto	Malborghetto/ Venzone	Venzone	ASUd, ANA, b. 2230/1355, 75r
1355.11.25	ferro	18,6	Venzone	Venzone	Venzone	ASUd, ANA, b. 2230/1355, 106r
1356.01.11	acciaio	23,16	Venzone	Amaro	Venzone	ASUd, ANA, b. 2230/1356, 7v
1356.01.11	acciaio	23,16	Venzone	Amaro	Venzone	ASUd, ANA, b. 2230/1356, 7v
1356.01.11	ferro <i>azaro</i>	24	Venzone	Amaro	Venzone	ASUd, ANA, b. 2230/1356, 7v
1356.01.11	ferro <i>azaro</i>	24	Venzone	Amaro	Venzone	ASUd, ANA, b. 2230/1356, 8r
1356.09.18	ferro <i>de maça</i>	16,8	Venzone	Venzone	Venzone	ASUd, ANA, b. 2230/1356, 66rv
1356.11.24	ferro	17,4	Venzone	Prampero/ Billerio	Venzone	ASUd, ANA, b. 2230/1356, 85r
1356.12.31	ferro	18	Venzone	Nimis	Venzone	ASUd, ANA, b. 2230/1357, 2r
1357.10.28	ferro <i>de maça</i>	14,322	Pontebba/ Venzone	ignota	Venzone	ASUd, ANA, b. 2230/1357, 76v
1359.02.19	ferro battuto <i>de maça</i>	15,68	Villach	Venzone	Venzone	ASUd, ANA, b. 2230/1359, 3r
1359.02.21	ferro <i>de masella</i>	7,168	Villach	Malborghetto	Venzone	ASUd, ANA, b. 2230/1359, 3v
1359.04.14	ferro battuto	15,68	Villach	Venzone	Venzone	ASUd, ANA, b. 2230/1359, 20v
1359.05.09	ferro <i>de maça</i>	15,6	Venzone	Treppo	Venzone	ASUd, ANA, b. 2230/1359, 29r
1359.06.20	ferro cotto/ battuto	17,92	Malborghetto	Malborghetto	Venzone	ASUd, ANA, b. 2230/1359, 38v
1359.08.03	ferro	16,8	Venzone	Portis	Venzone	ASUd, ANA, b. 2230/1359, 46r

vendita – almeno non esplicitamente – ma si aggiungeva un vincolo dell’artigiano verso i due mercanti, fondato sul divieto di lavorare per altri nella metà di fucina e di vendere a prezzo *comuni* (senza rincari) il ferro venale prodotto nell’altra metà di struttura. Ad avviamento delle operazioni Blasio e Simone conferivano inoltre 6 marche di soldi, immobilizzate presso l’artigiano fino alla fine del contratto.


Va detto che, sin dalla denominazione, i due contratti non configuravano reali accordi societari, ma si caratterizzavano come accordi bilaterali tra le parti. Tuttavia, e soprattutto nel caso del contratto del 1359, la forma giuridica è indubbiamente simile, basandosi su un conferimento bilaterale di capitale e lavoro a fini produttivi. Inoltre, i due accordi gettano luce su dinamiche riscontrabili anche all’interno della documentazione contabile ed evidenziano come strumenti e pratiche ancora in uso nel pieno Quattrocento avessero radici negli anni centrali del secolo precedente. La contabilità di Leonardo da Pontebba, infatti, dimostra come le forme di organizzazione sin qui rintracciate tra la metà del Trecento e gli inizi del Quattrocento (dai contratti da carratura ai patti di gestione delle fucine) fossero ancora pienamente in uso nella seconda metà del XV secolo. Esattamente come nel caso di Domenico Tamburlino, il libro di conti di Leonardo, sopravvissuto in maniera purtroppo mutila e smembrato tra due distinti fondi, rappresenta un osservatorio assolutamente privilegiato sull’organizzazione della produzione e della movimentazione commerciale in Friuli. Il mercante, probabilmente un mercante-artigiano, si trovava inoltre al centro di dinamiche di investimento e organizzazione tanto nel ruolo del capitalista, quanto in quello dell’agente, offrendo l’occasione di introdurre questo peculiare aspetto delle società bilaterali su cui si tornerà in seguito.

Leonardo riceveva il materiale grezzo direttamente da operatori d’Oltralpe e uno di questi, *Rupel* da Hollenburg, era probabilmente socio capitalista di una società bilaterale formata con Leonardo. Tra il dicembre 1453 e il gennaio 1455, infatti, Leonardo ricevette da lui due grosse partite di ferro ridotto in prima lavorazione («fero longo e spiazii») e di coti, a cui fecero seguito una serie di regolamenti contabili tra i due, l’ultimo dei quali del 25 aprile 1458, in cui Leonardo restava a dare 5,5 ducati³¹. Il rapporto tra i due, frutto forse di accordi precedenti andati perduti assieme alla prima parte del libro di conti, viene meglio specificato in seguito. Nel 1459, infatti, Leonardo dedicò un foglio alla registrazione del «fer de Rupel che ò mandado a Chlemona»³². Sembrerebbe quindi che Leonardo agisse per *Rupel* come suo agente sui mercati friulani. Il ferro, ricevuto nella sua forma cruda, veniva battuto e lavorato in

³¹ BCG, Notai, b. 1/registro di Leonardo da Pontebba, f. 34v. Cfr. Appendice A, n. 10.1.

³² BCG, Comune di Gemona, Archivio storico parte antica, b. 979/registro di Leonardo da Pontebba, f. 49v. Cfr. Appendice A, n. 10.1.

Fig. 5. Il distretto montano e pedemontano di produzione e lavorazione del ferro nei secoli XIV e XV (elaborazione dell'autore).



impianti dello stesso Leonardo da suoi artigiani di fiducia, Cristoforo *de Komare* e Cristoforo *de la Madaline*³³. Il rapporto tra Leonardo e quest'ultimo, in particolare, ricorda i patti stipulati dai venzonesi alla metà del Trecento per la produzione di ferro battuto. Leonardo è indubbiamente il fornitore di capitali e materia prima, nonché il datore del lavoro, mentre Cristoforo, suo *chompany*, si occupava della trasformazione del semilavorato nella fucina, tenuta forse in indiviso a giudicare dagli addebiti per spese di riparazione. Cristoforo veniva accreditato nel proprio conto per il lavoro di battitura analogamente a quanto avveniva nei contratti di metà Trecento. I prodotti delle fucine di Leonardo, infine, venivano smerciati direttamente dallo stesso mercante in cambio di vino nel distretto di produzione siderurgica di Tarcento-Arterga, o potevano raggiungere destinazioni più lontane in società con altri operatori. Oltre al caso già menzionato dell'invio a Venezia di due fasci di ferro per conto del governatore dell'abbazia di Moggio³⁴, il registro contabile ricorda un'operazione tra Leonardo e ser Vittore da Amaro, attivo a Treviso nel commercio di ferro e teleria

³³ Cfr. Appendice A, n. 10.3 e 10.4.

³⁴ Cfr. *supra*, p. 53 e Appendice A, n. 10.2.

assieme ad altri operatori provenienti dal medesimo centro³⁵. Vittore aveva posto, tra moneta aurea e argentea, un totale di 268 lire, anticipate tra 1455 e 1456 alla fiera di Sankt Veit an der Glan in Carinzia e a Villach, e Leonardo aveva saldato con 2.255 libbre di ferro crudo e *splaze* (circa 1.075 kg), 195 libbre di acciaio (circa 93 kg), oltre a chiodi, *gataroly* e coti³⁶. Sebbene potrebbe trattarsi di un semplice acquisto a credito, la varietà del materiale, così come l'accorpamento delle spese di imballaggio e trasporto fanno pensare più a rapporti societari e di commissione.

Dai conti di Leonardo emerge quindi come ancora nel Quattrocento i mercanti attivi nella produzione e nel commercio di ferro facessero uso di forme organizzative maturate alla metà del Trecento. Leonardo, sia nel suo ruolo di investitore e datore di lavoro, sia in quello di agente e fornitore per altri mercanti attivi su più larga scala, si trovava al centro di relazioni e rapporti bilaterali imperniati sul credito. Sebbene manchi la documentazione per provarlo oltre ogni ragionevole dubbio, alla luce delle modalità di organizzazione appena analizzate è probabile che talvolta anche i mercanti udinesi più attivi nella commercializzazione delle falci e del ferro intervenissero direttamente sul processo produttivo dei propri soci agenti, in genere artigiani dell'area tarcentina³⁷ (figura 5).

2.2. *La produzione tessile*

Nel caso del tessile, alla mancanza di documentazione contabile supplisce l'abbondanza e la varietà di quella notarile, che permette di ricostruire con precisione i processi organizzativi. Negli ambiti della drapperia e della produzione tessile, i lauti guadagni garantiti da un settore orientato a produzioni di qualità ordinaria che non conosceva significative compressioni della domanda, attirarono le attenzioni di detentori di capitali interessati a investimenti sicuri. Si riconoscono, infatti, due distinte modalità di organizzazione societaria nell'ambito della produzione tessile. Da un lato, i mercanti di respiro regionale o sovraregionale che, esattamente come nel caso del comparto siderurgico, gestiva-

³⁵ Sugli operatori friulani attivi a Treviso alla metà del Quattrocento si veda MATTHIEU SCHERMAN, *Familles et travail à Trèvisè à la fin du Moyen Âge*, École Française de Rome, Roma 2013, pp. 451-454.

³⁶ BCG, Notai, b. 1/registro di Leonardo da Pontebba, ff. 43v-44r. Cfr. Appendice A, n. 10.5.

³⁷ Non mancano tuttavia casi in cui il socio agente è palesemente un intermediario *in loco*; si veda il quadro delineato in E. SCARTON, *La falce* cit., pp. 297-305. Un esempio di contratto di società per la commercializzazione di falci è proposto in Appendice B, n. 32. Oltre alla normale stipula, in questo caso, è fatta esplicita richiesta al socio agente di fornire una partita di merci in avvio della società.

no l'intero processo produttivo, dalla materia prima alla rifinitura dei drappi; dall'altro, operatori esterni al settore, vedove o tutori pupillari che finanziavano spesso gli stessi *lanari*, drappieri e grossi mercanti attivi nell'organizzazione della produzione.

A differenza di quanto avveniva per la movimentazione commerciale, dove, a prescindere dalla natura più o meno speculativa dell'investimento, i soci agenti non erano necessariamente impegnati nel settore merceologico stabilito, nel caso di investimenti che prevedessero un impegno produttivo la rosa dei possibili soci debitori era decisamente più ristretta. I soci investitori, che potevano essere aristocratici e notabili impegnati in investimenti speculativi in diversi settori, così come vedove tornate in possesso della propria quota di beni matrimoniali³⁸, tendevano a rivolgersi ai massimi specialisti del settore: mercanti drappieri che già operavano nella produzione di panni controllando l'intera filiera produttiva. Questo è il caso, ad esempio, della società formata nel 1445 da donna Giacoma, vedova del *lanarius* fiorentino Giovanni Bianco, e ser Arrigo *lanarius* q. Giovanni *de Alemania*, operatore del settore già attivo a Venezia e trasferitosi allora a Udine³⁹. L'obiettivo dichiarato di Giacoma è di non lasciare improduttivi la stazione, i capitali e gli avanzi di bottega del defunto marito. Sebbene il caso sia estremamente particolare, proprio per la sua singolarità permette di indagare dinamiche interne alle società 'di investimento' che altrimenti l'opacità del formulario notarile rischierebbe di far perdere, confondendo le acque tra queste società e quelle 'produttivo-mercantili'. Giacoma, dunque, si impegnava a conferire 300 ducati, di cui 238 ducati e 48 soldi in pezze di panno rimaste nella bottega di Giovanni Bianco. La donna, inoltre, garantiva al socio l'usufrutto della stazione e degli strumenti della lavorazione laniera che vi erano conservati. Da parte sua Arrigo, che a giudicare dal titolo onorifico di ser e non di maestro va collocato un gradino sopra l'artigiano laniero medio, si impegnava a mandare avanti la bottega, acquistando materia prima e prendendo a salario operai che la lavorassero. Era sempre Arrigo che si occupava di commercializzare la merce, sia nella stazione sita nella centralissima via di Mercatovecchio, sia alle fiere regionali. Sembra mancare, da parte di Giacoma, qualsiasi reale interesse nell'organizzazione della bottega, nella selezione di prodotti e varietà, e nella stessa commercializzazione. Gli unici margini di discrezionalità che la donna si assumeva riguardavano le possibilità di rifiutare cattivi crediti maturati senza suo consenso alle fiere e

³⁸ Sulle dinamiche dotali e come queste consentissero un moderato grado di libertà e iniziativa alle donne in Friuli si veda MIRIAM DAVIDE, *La permanenza degli assegni nuziali di origine germanica nel Friuli tardo medievale e di prima età moderna*, in *La condizione giuridica delle donne nel Medioevo*, a cura di EADEM, CERM, Trieste 2012, pp. 95-116.

³⁹ Appendice B, n. 35. Cfr. anche p. 84.

il recesso dal contratto, triennale, in capo a un anno nel caso non fosse convinta dell'operato di Arrigo⁴⁰. Ciò che premeva alla vedova in questo caso particolarmente eloquente, e più in generale ai soci investitori disinteressati alla commercializzazione diretta dei prodotti, era che i propri capitali venissero messi a frutto. Le consuete clausole di restituzione di capitali e lucro in contanti e la breve durata delle imprese societarie li garantivano a sufficienza da questo punto di vista.

Di segno diametralmente opposto erano invece l'organizzazione e la gestione delle società e delle 'fattorie' da parte degli operatori del settore interessati in prima persona dalla commercializzazione dei beni, a cui anche i 'puri investitori' si rivolgevano. Si è già visto il caso del maestro cimatore Mattia, che affidava l'intero processo produttivo delle mezzelane (da battitura a tessitura) a lavoratori, probabilmente a domicilio⁴¹, ma forse l'esempio più calzante è l'organizzazione aziendale dei fratelli Giacomo e Filippo di Pietro Vanni da Firenze. Come dimostra l'inventario di Filippo, morto precocemente nel 1437, i due fratelli erano impegnati a organizzare l'intero processo produttivo⁴². Non soltanto tenevano presso la bottega 59 pezze tra panni friulani, *veroneses* e *teotoniche*, ma avevano anche una vasta riserva di materia prima in magazzino: 19 sacchi di lana sucida (3.864 libbre = 1.843 kg circa), 1.193 libbre di lana filata di varie qualità (circa 569 kg) e 73 di stame ancora da filare (circa 34 kg)⁴³. La materia prima era in parte acquistata sul mercato locale e su quello veneziano⁴⁴ e in parte derivava dagli investimenti nel settore dell'allevamento ovino⁴⁵. I due fratelli, che avevano tra loro una società in arte della lana dotata di una propria serie contabile⁴⁶, facevano gestire lo smercio minuto a fattori come Guidone di Angelo da Poppi, mentre la bottega e la contabilità erano tenute forse da un ser Francesco, personaggio di cui non si è ancora riusciti a fornire

⁴⁰ Così in effetti avvenne e le parti cassarono il contratto il 26 luglio 1446. Appendice B, n. 35.

⁴¹ Cfr. *supra*, p. 40.

⁴² L'inventario, redatto dal notaio Matteo Clapiz (ASUd, ANA, b. 5177, ff. 231r-256v) è stato accuratamente studiato in M. D'ARCANO GRATTONI, *Interni di case cit.*

⁴³ ASUd, ANA, b. 5177, ff. 236v-237r.

⁴⁴ Da Venezia sicuramente importavano cotone che rivendevano agli artigiani udinesi. Un esempio è la vendita di 157 libbre di cotone al greco Zanino q. Giorgio da Candia (Creta) nel 1435; cfr. ASUd, ANA, b. 5164bis/37, f. 39r.

⁴⁵ Nel 1436 Giacomo nel corso della stessa giornata fonda una società in commercio «pecudum et agnorum», fornendo all'agente 8,5 marche di soldi per l'acquisto di 8 pecore con agnelli, e affida 16 ovini (pecore e agnelli) in soccida. In entrambi i casi gli operatori erano originari di San Giovanni al Natisone a est di Udine; cfr. ASUd, ANA, b. 5165bis/28, f. 41v. L'anno successivo viene nuovamente fondata una società con un operatore proveniente dal Friuli orientale per il commercio di ovini e bovini, con un capitale di 20 marche e 50 soldi; *ivi*, b. 5165bis/34, f. 30v.

⁴⁶ Cfr. *supra*, p. 39.

una più precisa identificazione⁴⁷. In assenza dei libri contabili, l'organizzazione effettiva della produzione rimane oscura, ma è probabile che, almeno per le lavorazioni meno tecniche, i fratelli si avvalsero di personale salariato inquadrato entro pattuizioni orali, mentre lavorazioni più delicate, come la tintura, erano invece affidate a esperti maestri tintori, probabilmente legati ai fratelli da contatti piuttosto continui. In questa direzione spinge infatti un atto notarile del 1434, con cui i due fratelli restituirono ad Antonio tintore q. Bartolomeo da Parma tre *calderias* da tintoria e il guado impegnati dall'artigiano presso di loro. La restituzione avvenne a seguito di una resa dei conti tra le parti che includeva del denaro mutuato ad Antonio e nove pezze di panno che gli erano state consegnate per la tintura⁴⁸. Trattandosi di una resa di conti sommaria compilata di fronte al notaio, i rapporti tra le parti sono sfocati e non c'è modo di ricostruire con certezza i rapporti di lavoro. Potrebbe darsi, infatti, che il denaro ricevuto a mutuo fosse slegato dalla prestazione di tintura e venisse da questa semplicemente compensato, una pratica comune attestata e formalizzata talvolta con atti notarili. Nel 1416, ad esempio, lo speziale ser Costantino q. ser Verità *de Yosephis* da Verona si accordò con il *lanarius* Guido di Angelo, lo stesso che sarà poi fattore degli *Onestis*, affinché questi saldasse il suo debito di 102 lire impegnandosi a lavorare presso di lui. Si precisava che per ogni due pezze di panno preparate da Guido, una sarebbe stata scalata dal debito, l'altra pagata da Costantino⁴⁹. Nel caso degli *Onestis*, tuttavia, la consegna in pegno dei 'ferri del mestiere' di Antonio fa pensare che dietro il mutuo si celasse sin da subito un anticipo di salario o, più precisamente, che il credito fosse al tempo stesso mutuo e pagamento anticipato della prestazione⁵⁰. La consegna ai creditori degli strumenti e del guado, probabilmente solo simbolica, potrebbe alludere, quindi, a una garanzia di esclusività del lavoro del tintore, che si impegnava anzitutto a tingere le pezze dei due fratelli⁵¹.

⁴⁷ Ser Francesco viene nominato nell'inventario come fattore della società e autore di un proprio quaderno di conti, che conteneva un credito di ser Giacomo sul fratello per 46 marche di soldi; cfr. ASUd, ANA, b. 5177, f. 237v. Guidone di Angelo da Poppi era invece il rivenditore, incaricato di smerciare i panni anche sulle fiere regionali di Gorizia, punto cruciale di collegamento con i mercati est-europei; *ivi*, f. 238r. Su Guidone accenni anche in M. D'ARCANO GRATTONI, *Interni di case cit.*, p. 133.

⁴⁸ ASUd, ANA, 5164bis/23, ff. 29v-30r.

⁴⁹ Appendice B, n. 30.

⁵⁰ Si veda un caso simile *infra*, pp. 142-143.

⁵¹ Sui processi di trasformazione da artigiani in proprio ad artigiani 'improvi' legati e subordinati ai mercanti capitalisti si veda una recente sintesi in FRANCO FRANCESCHI, *Il mondo della produzione: artigiani, salariati, corporazioni*, in *Storia del lavoro in Italia*, 2, *Il Medioevo. Dalla dipendenza personale al lavoro contrattato*, a cura di IDEM, Castelvevchi, Roma 2017, pp. 374-420, in particolare le pp. 392-395.

In ogni caso, sin dall'inventario è evidente che Giacomo e Filippo organizzassero direttamente l'intero processo produttivo, concentrando nella loro bottega le primissime fasi di lavorazione della materia prima grezza e assegnando a salariati le fasi successive, secondo un modello ben noto e ben attestato in area toscana⁵². Le forme contrattuali tuttavia, soprattutto nei rapporti tra soci e tra questi e i fattori, dovevano essere improntate ai modelli friulani. Figli di Pietro Vanni (o *Balbus*), cambiatore fiorentino trapiantato a Udine, e di donna Onesta Bartolini, anch'essa di origini fiorentine, i due fratelli nacquero e si formarono a Udine, a stretto contatto con un ambiente ibrido e ricco di contaminazioni. Non deve stupire, quindi, se la cornice contrattuale prescelta per le operazioni in regione rimaneva la società a lucro e perdita, che i fratelli utilizzavano sia nel ruolo di agenti per aristocratici interessati a facili guadagni nella drapperia⁵³, sia in quello di capitalisti, come attestano le società formate con Domenico Polan per la produzione di falci tra 1427 e 1434⁵⁴. Anche in quest'ultimo caso, Giacomo e Filippo organizzavano produzione e commercio sin dalla materia prima, accumulata in magazzino, secondo il modello già delineato per altri operatori del settore⁵⁵.

Se l'organizzazione contrattuale dei rapporti lavorativi con gli operai e i lavoratori meno specializzati rimaneva soprattutto orale, con le fasce alte dell'artigianato i mercanti imprenditori preferivano formalizzare gli accordi di fronte a un notaio, facendo ricorso non di rado alla cornice contrattuale della 'fattoria', anche se questa non era, come si è visto l'unica possibile soluzione⁵⁶. Un esempio ben documentato è la carriera del maestro *lanarius* Lorenzo q. Francesco Pasquali da Firenze. Nel dicembre del 1402 egli strinse un contratto di

⁵² Riferimenti imprescindibili sulla lavorazione della lana nel Medioevo rimangono i lavori di Hidetoshi Hoshino. In particolare, si rimanda a HIDEOTOSHI HOSHINO, *L'arte della lana in Firenze nel Basso Medioevo: il commercio della lana e il mercato dei panni fiorentini nei secoli XIII-XV*, Olschki, Firenze 1980 e IDEM, *Industria tessile e commercio internazionale nella Firenze del tardo Medioevo*, a cura di FRANCO FRANCESCHI, SERGIO TOGNETTI, Olschki, Firenze 2001. Un quadro generale sul *Verlag* si trova anche in F. FRANCESCHI, *Il mondo della produzione* cit., pp. 390-392 e FRANCO FRANCESCHI, «...e seremo tutti ricchi». *Lavoro, mobilità sociale e conflitti nelle città dell'Italia medievale*, Pacini editore, Ospedaletto (Pisa) 2012, pp. 31-44.

⁵³ Questo è il caso della società del 1431 tra ser Gregorio Arcoloniani nel ruolo dell'investitore e i due fratelli in quello di agenti, per un capitale, piuttosto esiguo, di 140 ducati; cfr. Appendice B, n. 33.

⁵⁴ E. SCARTON, *La falce* cit., pp. 300-301.

⁵⁵ Si veda *supra*, pp. 134-141. L'inventario annovera tra le scorte di magazzino anche libbre 605 di quote di ferro, 210 di ferro a moleta, 371 di ferro battuto e 325 di ferro lungo; cfr. ASUd, ANA, b. 5177, f. 237v.

⁵⁶ Si veda ad esempio il patto di impiego tra lo straccivendolo Bertolo e il calzolaio Giacomo di Ermacora, di poco posteriore al periodo di attività degli *Onestis*; cfr. *supra*, p. 59 e Appendice A, n. 11.7.

fattoria con l'orefice maestro Giacomo q. ser Francesco da Montegnacco, in base al quale dichiarava di aver ricevuto lana, panni e strumenti del valore di 560 ducati e 64 marche di soldi, con i quali si impegnava a lavorare in arte della lana fino al luglio successivo. La ripartizione di lucro e perdita tra le parti è soltanto nominata ma non quantificata. Gli affari dovettero andare piuttosto bene e gli accordi furono rinnovati fino al 2 giugno del 1406, quando le parti si trovarono davanti al notaio per regolare i conti. Lorenzo doveva ancora, per la società di arte della lana e commercio di drappi, 900 ducati, che dovevano costituire capitale e lucro spettante all'investitore. Tutti gli avanzi di bottega, infatti, assieme a strumenti e crediti dovevano restare presso Lorenzo⁵⁷. A garantire il pagamento per Lorenzo era stato un altro grosso operatore tosco-friulano, ser Nicolò q. ser Cristoforo Bombeni, con il quale, il giorno successivo, il *lanarius* formò una nuova società con un capitale di partenza di 1.000 ducati, oltre indubbiamente alle scorte di bottega che ser Nicolò si era garantito intervenendo come fideiussore nella liquidazione della precedente società⁵⁸. Due anni più tardi il capitale veniva espanso di 300 ulteriori ducati e, nel 1410, al momento della liquidazione, ne contava 1.400, cifra assolutamente rilevante nel panorama friulano, seconda solo a una contemporanea compagnia di drapperia da 3.000 ducati⁵⁹. I contratti, definiti indifferentemente di società e fattoria, non rivelano molto sull'organizzazione interna delle società, ma la qualifica di Lorenzo come fattore della stazione di Nicolò Bombeni che ricorre nelle delibere comunali⁶⁰ fa pensare a un ruolo di corresponsabilità nell'organizzazione della produzione e della vendita, che rende tali accordi radicalmente diversi sia da quelli tra Costantino e Guidone, finalizzati alla sola produzione, sia da quelli di un contratto di fattoria del 1400, più vicino a un patto di presa a salario.

In un atto del 16 febbraio 1400, il *lanarius* Tomasino q. Giovanni da Cormons, abitante a Udine, poneva la propria persona «nomine factorie» per lavorare presso il maestro *lanarius* Bartolomeo *Rubeus* q. ser Marco da Padova, abitante anch'egli a Udine. Tomasino aveva già ricevuto 20 lire di denari, computate a 20 denari per lira⁶¹, dalle quali Bartolomeo avrebbe considerato paga-

⁵⁷ Per i due atti cfr. Appendice B, n. 24.

⁵⁸ L'atto di formazione è perduto ma viene menzionato in una quietanza del 1° gennaio 1408, quando ser Nicolò si dichiara pagato per la propria quota di lucro fino al 3 agosto precedente; ASUd, ANA, b. 5136/Nicolò di Domenico (1408), ff. 4rv.

⁵⁹ *Ivi*, ff. 45v-46v; b. 5136/12, ff. 49v-51v. Per la compagnia da 3.000 ducati tra ser Sandro q. Ranieri e ser Leonardo Marchesine si veda *infra*, p. 150.

⁶⁰ A questo titolo viene chiamato per ben due volte nel 1412 per rispondere al Comune, avente diritto sui beni di Nicolò, ribelle e bandito, per 300 ducati di una società contratta tra i due; BCUD, ACU, Annales, t. xviii, f. 429v [21.X.1412] e f. 494v [29.VII.1412].

⁶¹ Non si deve confondere il denaro aquileiese dal valore di 14 denari piccoli con il denaro, unità minima della lira di conto. In questo caso le 20 lire di denari aquileiesi corrisponde-

ti 20 denari per ogni settimana di lavoro. Il fattore/lavorante si impegnava inoltre a lavorare esclusivamente per il creditore fino al saldo del debito⁶². La forma e le obbligazioni esplicitate in questa tipologia di contratto potrebbero essere quindi le stesse che andavano a strutturare i rapporti tra gli *Onestis* e il tintore Antonio di cui si è detto sopra.

L'organizzazione del settore tessile si presentava dunque sostanzialmente simile a quella del settore siderurgico, seppure più complessa in conseguenza del maggior grado di articolazione del processo produttivo. I mercanti-imprenditori del settore, individui dotati di capitali e strutture produttive, controllavano l'intera filiera del prodotto, dalla materia prima allo smercio sui mercati cittadini e sulle fiere regionali. La produzione era organizzata su tre distinti livelli, corrispondenti a una rudimentale divisione sociale del lavoro. Al più alto c'era il mercante che dava l'indirizzo commerciale alle operazioni, selezionando la materia prima, le tipologie di prodotto e le varietà di colore; al più basso, operai e lavoratori di diverso grado di specializzazione, assunti a salario con pattuizioni orali o con contratti scritti, come quelli di Tomasino *lanarius* e forse del tintore Antonio. A mediare tra mercanti, impegnati nell'organizzazione dei traffici, e lavoratori c'erano i fattori di bottega, inquadrati in contratti bilaterali a compartecipazione degli utili (i contratti di fattoria⁶³). I fattori, che dovevano godere di un certo margine di autonomia, erano incaricati di gestire la produzione e lo smercio del prodotto secondo le direttive dei soci capitalisti, tenevano con buona probabilità la contabilità di bottega e potevano addirittura generare proprie serie contabili, distinte dai libri principali⁶⁴. A differenza del comparto siderurgico, infine, nel tessile si rileva una più marcata presenza di investitori 'puri'. Si tratta di detentori di capitali interessati non tanto all'organizzazione di una struttura produttiva o commerciale, quanto a rendere tali capitali remunerativi depositandoli nelle mani di grossi operatori del settore. Tale pratica, diffusa in diversi ambiti e settori merceologici nella regione, risulta particolarmente evidente nel settore tessile dal momento che le sue intrinseche complessità produttive permettono di segnare una chiara linea di demarcazione tra puri investitori e mercanti-imprenditori. Questi ultimi si trovavano quindi al centro di una rete di investimenti, agendo nel ruolo di depositanti e depositari, capitalisti e agenti, in una situazione che, come si cercherà di mostrare più chiaramente ora, era una delle caratteristiche salienti dell'organizzazione commerciale in Friuli.

vano a poco più di 23 lire di piccoli. Sul sistema monetario si veda la nota su pesi, misure e monete posta in apertura del lavoro.

⁶² ASUd, ANA, b. 5134/9, ff. 26rv.

⁶³ Su tale tipo di contratto si veda il capitolo II a pp. 116-118.

⁶⁴ Si pensi al caso del fattore degli *Onestis* che ha un proprio quaderno contabile distinto da libri maggiori della società in arte della lana. Cfr. *supra*, p. 140, nota 47.

3. Capitali, liquidità e reti

Si è già visto come fosse pratica comune conferire il capitale sociale in maniera scaglionata, dietro la tutela dalla rinuncia al recesso dal contratto, per assecondare le esigenze contingenti della movimentazione commerciale. Inoltre, e anche in questo caso esempi sono già stati esposti, era possibile che lo stesso capitale societario venisse progressivamente espanso, non soltanto in prossimità o in conseguenza dei regolamenti di conti tra i soci previsti dai contratti societari. Va detto che, com'è forse ovvio, tali pratiche erano tipiche delle società specificamente mercantili, mentre quelle puramente speculative si suppose tendessero, al più, a rinnovare la società oltre il termine pattuito dopo aver consolidato i lucri come capitale. In quest'ultimo caso, piuttosto, era possibile che i capitali venissero ritirati più che incrementati, aspetto che conferma ulteriormente come venissero concepite e utilizzate al pari di depositi fruttiferi. Nel 1423, come si è visto, i tutori pupillari della figlia del maestro coltellinaio Ellerò formarono una società con due calzolari in arte e commercio di calzature. Dal capitale depositato, pari a 40 marche soldi, gli investitori avrebbero tratto un lucro annuo fisso, pari a 3 marche di soldi (7,5%), che sarebbe stato proporzionalmente ridotto in caso di ritiro di parte dei capitali⁶⁵. Rinnovi, espansioni e ritiri del capitale erano dunque operazioni diffuse a ogni livello della pratica societaria, tanto da mettere già in dubbio il quadro di staticità e inerzia proposto sinora dalla storiografia.

Mentre nelle società commerciali i rapporti tra soci, improntati all'organizzazione dei traffici o della produzione, tendevano a vincolare i capitali a operazioni o commissioni ben definite, nelle società di puro investimento si riscontrano vincoli più laschi per i capitali depositati. Fatte salve le generiche indicazioni di settore di investimento, di fatto, i capitali depositati non dovevano essere utilizzati per portare a compimento specifiche operazioni richieste dai soci investitori ma potevano essere mobilitati e re-investiti a rischio degli agenti come un normalissimo deposito irregolare. Così fecero i fratelli Giacomo e Filippo di donna Onesta quando, nel 1434, ricevettero dalla vedova del notaio ser Giovanni da Clauiano 160 ducati da investire nella loro bottega di drapperia. Tre giorni dopo la stipula della società, i due fratelli conferivano a ser Odorico q. ser Francesco Miulite 160 ducati affinché li investisse nel commercio di maiali e di altre merci non specificate⁶⁶. La prossimità cronologica tra le due società fa pensare che il capitale ricevuto dai due fratelli contestualmente o in concomitanza alla formalizzazione notarile sia stato direttamente e immediatamente reinvestito presso un altro operatore e

⁶⁵ Appendice B, n. 31.

⁶⁶ Appendice B, n. 34.

in un altro settore merceologico. Il caso dei fratelli *Onestis* potrebbe essere considerato particolare visto il loro altissimo profilo mercantile, ma ci sono ragioni per credere che la pratica di reinvestimento dei capitali ricevuti in società fosse universalmente diffusa e riguardasse anche operatori di medio e piccolo calibro, risultando forse più comune di quanto emerge nella formalizzazione notarile. Una simile operazione è attestata, ad esempio, in un atto notarile del 1414. Il 17 novembre, davanti al notaio Quirino di Odorico da Udine, due modesti operatori, Pasussio q. Michele mugnaio da Passariano e Francesco q. Simone da Bressa, si impegnavano a mantenere indenne il calzolaio Antonio q. maestro Tintino da Udine rispettivamente per le somme di 30 e 20 ducati. L'impegno era richiesto dal momento che, nel corso dello stesso mese Antonio, su richiesta di Pasussio, si era esposto come fideiussore e manutentore del manso da questi impegnato per 50 ducati che Pasussio aveva ricevuto in società dal notaio ser Leonardo di Pietro Tealdi, come consta di un istrumento di società. Pasussio aveva poi conferito 20 dei detti ducati a Francesco, probabilmente senza passare dall'intermediazione notarile, rendendo quindi necessario l'atto stipulato il 17 novembre⁶⁷. Questa rapida circolazione della liquidità investita in società a ogni livello rappresentava una risposta diffusa a una perpetua carenza del circolante rispetto alle necessità di un'economia che, almeno fino al pieno Quattrocento, sembra aver attraversato una fase di crescita sostenuta⁶⁸.

3.1. *Metodi di pagamento e liquidazione delle società*

Non stupisce quindi che, a ogni livello della produzione e dell'attività mercantile, anche in Friuli fossero diffuse una serie di pratiche volte a ovviare alla scarsità di circolante rispetto alla domanda. Sebbene i mercanti friulani fossero, in media, lontani dalla raffinatezza delle operazioni bancarie e cambiarie dei più avanzati centri finanziari, ciò non implica che, soprattutto ai livelli più alti della movimentazione commerciale, ci fosse un effettivo scollamento tecnico con le pratiche diffuse altrove nella penisola. Non c'è dubbio, insomma, che i grossi operatori fiorentini come Giovannutto di Bono o Alamanno de' Medici, attivi anche a Venezia tra Tre e Quattrocento⁶⁹, avessero piena padronanza

⁶⁷ Appendice B, n. 29.

⁶⁸ T. VIDAL, *The Hinterland* cit. Su questa linea, ma con un'interpretazione forse eccessivamente pessimista della congiuntura del primo Quattrocento, si vedano D. DEGRASSI, *Il Friuli tra continuità e cambiamento* cit. e EADEM, *Produzione locale* cit.

⁶⁹ Giovannutto di Bono ottenne nel 1391 il privilegio *de intus* a Venezia, risiedendo in laguna da tre anni; IOHANNUTTIUS QD BONI, Cives Veneciarum, <http://www.civesveneciarum.net/dettaglio.php?id=2096>, versione 56/2017-02-01 (ultima consultazione 14.02.2021). Ala-

dell'intero arsenale di metodi di pagamento in uso in seno alla comunità mercantile. Si può supporre, tuttavia, che anche operatori friulani ma di ampio respiro commerciale ne facessero uso, come nel caso di Domenico Tamburlino che aveva un corrispondente sul mercato veneziano⁷⁰, o di ser Antonio Culossi che, ormai in pieno Quattrocento, da Udine nominava procuratore il friulano ser Andrea cinturaio, abitante a Venezia, per porre e ritirare denaro a proprio nome nei banchi di Rialto⁷¹. Più in generale, sembra fosse diffusa a ogni livello dell'organizzazione commerciale la pratica delle assegnazioni in pagamento, riscontrabile in tutti i libri contabili di provenienza mercantile anche per piccole somme.

In contesti dove la velocità e l'ampiezza degli scambi erano maggiori, come nei centri ad alta intensità di traffici di Gemona e Venzone, la pratica assumeva proporzioni maggiori e penetrava tra le registrazioni notarili. Di respiro particolarmente ampio era infatti l'assegnazione svoltasi via lettera tra due operatori venzonesi di alto livello, già incontrati nelle pagine precedenti. Nell'agosto 1354, il notaio Alessio rogò un atto di *solucio*, con cui Giacomo q. Antonio *Seyuridi* confessava di aver ricevuto da Domenico Mas un totale di 101 fiorini. Meinardo q. Odorico da Venzone, agente di Domenico, aveva infatti ricevuto a mutuo tale somma a Vienna da Conrad *Lefilar* e Ortolf *Mitergovater*, che avevano mutuato il denaro «litteris et precibus Iacobi»⁷². L'atto notarile semplifica nel suo linguaggio formulare e limitato un'operazione più complessa. Giacomo, un grosso operatore attivo negli scambi tra i due versanti delle Alpi, aveva maturato un credito nei confronti dei due cittadini viennesi. In assenza della documentazione contabile non è possibile dire se fosse anche indebitato verso Domenico o se l'operazione fosse un prestito richiesto da Domenico per fornire denaro Oltralpe al proprio agente. Quel che è certo è che Giacomo aveva spiccato una lettera di pagamento, assegnando Conrad e Ortolf in pagamento dell'agente di Domenico, che era quindi l'assegnatario oltre che, si suppone, il portatore delle lettere. Un'operazione simile, anche se svolta in maniera indubbiamente più elementare, aveva riguardato, pochi mesi prima, altri due mercanti venzonesi di più piccolo calibro, Paolo q. Nicolò Parcacin e Giovanni q. Iacomussio. Paolo lamentava in giudizio di aver dovuto far introdurre 13 lire che erano nelle mani di Giovanni e che questi doveva al macellaio Mertil da Villach. L'azione giuridica, iniziata nel luglio 1354, era stata giustificata dal fatto che Mertil avesse assegnato Giovanni in pagamento di un suo

manno de' Medici era attivo in laguna attraverso un suo commissionario, il suo *affinis* ser Tomasio; cfr. BCUD, ACU, Annales, t. xvi, f. 17v [16.II.1405].

⁷⁰ Cfr. *supra*, pp. 46-50.

⁷¹ ASUD, ANA, b. 5166/13, ff. 8v-9r. L'atto risale al 4 gennaio 1447.

⁷² ASUD, ANA, b. 2229/Alessio (1353-1354), f. 35v.

debito di 13 lire verso Paolo⁷³. Giovanni rifiutò e, per procedere al pagamento, chiese una lettera sigillata da Mertil o dal gastaldo di Villach che Paolo produsse solo nel febbraio 1356, ottenendo verdetto favorevole dai giurati⁷⁴. In questo caso l'assegnazione in pagamento, prima forse soltanto orale, assume la forma della lettera di obbligazione, la cosiddetta *littera teotonica*, la cui diffusione e utilizzo trovano implicita conferma nella validità probante riconosciutagli dagli statuti⁷⁵. L'utilizzo di lettere private di pagamento, quindi, sembra essere universalmente diffuso, come dimostra il caso di Domenico Mas che, da Udine, spiccava lettere in favore del proprio fattore per pagamenti a Cividale⁷⁶.

La pratica delle assegnazioni poteva riguardare, infine, anche gli stessi capitali delle società a lucro e perdita, soprattutto nel caso di investimenti di pura speculazione. Così si comportò, ad esempio, una donna, Benvenuta *de Perlis*, quando nel 1408 cedette i propri diritti su una società di 100 marche di denari (lire 933 soldi 6 piccoli 8) a un sacerdote, Francesco Filippini da Udine, che ne aveva depositate altrettante presso la donna⁷⁷. Sembra quindi che, almeno tra chi utilizzava le società bilaterali come strumento di investimento, i crediti derivanti dai depositi in società potessero essere usati come normali titoli di credito, utilizzabili non soltanto come strumento di pagamento di debiti esistenti ma anche come oggetto di alienazione diretta. Così, nell'aprile del 1391, ad esempio, ser Giovanni da Fagagna aveva istituito una società in commercio di maiali del valore di 200 ducati, per venderla nel giro di due settimane al fiorentino Onofrio q. ser Giovanni da Panzano⁷⁸.

Rimangono da chiarire, in conclusione, gli aspetti forse più interessanti dell'organizzazione societaria e della gestione dei capitali: le pratiche di rendiconto tra soci e la liquidazione delle compagnie. Su tali dinamiche siamo informati soprattutto grazie alla documentazione notarile, che riporta una notevole quantità di informazioni circa ricapitalizzazioni, rinnovi o liquidazioni dei contratti societari. La pratica era piuttosto elementare nel caso di società di puro investimento. Come previsto dalla carta notarile, la parte agente doveva rendere integralmente il capitale in contanti, a cui andavano poi aggiunti i guadagni e le perdite conseguite dall'investimento. Non è chiaro come queste venissero calcolate ma, a giudicare dall'esistenza di conti intestati a singole partite di merci nella contabilità superstite, si può supporre che il guadagno venisse

⁷³ *Ivi*, f. 29v.

⁷⁴ ASUd, ANA, b. 2230/Alessio (1355-1356), ff. 17v, 27r.

⁷⁵ Cfr. *supra*, pp. 30-31.

⁷⁶ Cfr. *supra*, pp. 125-126.

⁷⁷ ASUd, ANA, b. 5136/Nicolò di Domenico (1408), ff. 92r-93r.

⁷⁸ ASUd, ANA, b. 5136/6, ff. 7r-9v, 14r-15r.

calcolato sulla base di partite dedicate al singolo investimento⁷⁹. Mancano, invece, chiare testimonianze riguardo alle società più propriamente mercantili. Nella documentazione contabile superstite non si ritrovano mai in maniera esplicita saldi di lucri e perdite derivanti da società bilaterali, riassunti probabilmente sotto la formula della *ratio* calcolata tra le parti. Le cifre espresse nelle *rationes* periodiche, che potevano anche essere formalizzate con l'intervento notarile, non sono da considerare come pura quota parte del lucro di una società o di una specifica operazione. In un gioco di compensazioni reciproche, vi erano inclusi saldi, merci e valori non necessariamente esplicitati o registrati nella contabilità conservata o che potevano essere annotati sulla contabilità dell'altro socio. Il calcolo delle ragioni e delle pendenze avveniva infatti in forma orale tra le parti o poteva, al più, essere registrato su lettere, cedole o fogli sciolti, mentre sul registro contabile veniva poi annotato il nuovo saldo comprensivo delle reciproche pendenze e delle compensazioni effettuate. Un esempio della pratica potrebbe essere un foglio, scritto in 2° ma piegato in 4° (segno forse che era stato spedito), conservato in una raccolta miscellanea della Biblioteca Civica di Udine⁸⁰. Il foglio è privo di data e si trova tra le carte più antiche della raccolta, risalenti alla fine del Duecento e l'inizio del Trecento, ma sulla base dell'analisi paleografica e dell'individuazione prosopografica dell'autore si deve invece collocare sicuramente tra la fine del Trecento e l'inizio del secolo successivo. Si tratta di un resoconto, stilato da «Nicholo de Sedeglan», da identificarsi con il maestro fabbro Nicolò q. Missone da San Lorenzo di Sedegliano, operatore di scala regionale con base a Udine, attivo oltre che nella produzione commercio di ferramenta, nel traffico di mezzelane e teleria⁸¹. Nicolò elencava ordinatamente quanto un non meglio identificato ser Bartolomeo aveva ricevuto da lui su un debito di 225 lire e 11 soldi, probabilmente da ricondurre almeno in parte a una società tra i due in commercio di bestiame e conceria. Tra le somme ricevute da Bartolomeo, Nicolò registrò infatti:

⁷⁹ Cfr. *supra*, cap. I.3.1.

⁸⁰ BCUD, FP, ms. 934/cedola di Nicolò da Sedegliano. Cfr. Appendice A, n. 3.

⁸¹ La sua attività di smercio all'ingrosso di mezzelane e teleria è nota da alcuni atti notarili che, peraltro, lo collocano all'interno delle cerchie della produzione laniera, secondo uno schema di sovrapposizione tra commercio di drappi e di ferro che è tipico dell'area. Nel 1410 venne registrato un debito di 25 marche di soldi (200 lire) dello speciale Arrigo q. Andrea da Firenze, abitante a Udine, per una partita di fustagni acquistata presso Nicolò; cfr. ASUD, ANA, b. 5134/22, ff. 73v-74r. Tre anni dopo Nicolò è testimone all'acquisto di una fucina in disuso da parte del maestro *lanarius* Bartolomeo *Rubeus* q. ser Marco da Venezia, abitante a Udine; *ivi*, b. 5134/33, ff. 41r-43v. Nel 1421 è ancora Nicolò a vendere grosse partite di mezzelane e tele, per un totale di lire 372 soldi 4, a un abitante del contado, probabilmente un suo intermediario per lo smercio nelle aree rurali; *ivi*, b. 5134/13, ff. 33v-35v.

Item inmo à riciu' lo det ser Borotlomio sora lo det debit lb. di sol. xvii sol. iiii, li quals gli de' Culusin di Candit per me.

Item à riciu' lo det ser Bortolomio lb. xliiii^{or} sol. 2 li quals io spindey per so comandament in Mania.

e infine, in chiusura del rendiconto, tra gli addebiti:

Item domando la me part de xxviii cavi de besteam grossi, lo quadagno per meytà chi io conperay a saraval in brigada di Nicolo fradi di Folchir di Uden.

Summa lo guadagno la me part ducati l.

Item mi deba refa' lo det ser Bortolomio ducati iiii per i roncin chi el mi façe intro-meti in Mania, chi io perdey per sua cason.

Item à una mia pancera e i spiot e i falçon e iii pis di fero e i par di stenelli, inmo ii ranconi.

Item àmi tolto xxviii coregami di bo çoè xvi di bo e xii mançinis e xx pel di cabra e di molton chi summa lb. di sol. questi coregami e pel lb. cento xviii di sol.

I rapporti tra i due dovrebbero ricadere nella fattispecie di una società di tipo commerciale o addirittura di una fattoria, come forse suggeriscono gli addebiti per il salario di due anni e tre mesi che Nicolò aveva maturato sorvegliando la casa di Bartolomeo e misurando a proprie spese i suoi affitti. In ogni caso, emerge come il socio agente avesse compilato e forse addirittura inviato un rendiconto della propria posizione debitoria e creditoria da sottoporre al socio investitore, trasferitosi, parrebbe, a Portogruaro. L'unico riferimento a un lucro riguarda un acquisto di bestiame effettuato a Serravalle (odierna Vittorio Veneto) nell'ambito di una *joint-venture* o società estemporanea di acquisto («de brigada») con un certo Nicolò, fratello di Folcherio da Udine. Si noti che non venne contabilizzato in maniera esplicita il prezzo dei capi di bestiame, incluso nel capitale investito in società, ma la sola quota di guadagno spettante all'agente. Questa, con ogni probabilità, era quindi già frutto di una compensazione tra i guadagni totali e il capitale spettante all'investitore.

Ulteriori dettagli circa le pratiche di liquidazione emergono infine dagli atti notarili. Nell'ambito delle società finalizzate a produzione e organizzazione commerciale, la liquidazione societaria necessitava il più delle volte di accordi supplementari che assegnassero o contabilizzassero gli avanzi di bottega e, prima dell'affermazione dell'obbligo contrattuale del conferimento di capitale e lucro e contanti agli investitori, anche i crediti attivi. In questo senso, le pratiche di liquidazione potevano anche far emergere dissidi latenti tra i soci, come accadde tra Blasio q. Andrea Prioli e Nicolino Scarnichin a Venzona nel 1353. I due si fecero reciproca fine e remissione integrale, in particolare per una società di *saye*, panni, olio, *berne*, *sungia* e altre merci, ma Nicolino si riservava il diritto di chiedere al socio la parte di lucro che gli spettava per undici miliari,

un'orna e settantacinque libbre di olio che aveva condotto da Trieste a Venzone e che Blasio avrebbe poi condotto a vendere a Vienna⁸².

Il più delle volte, tuttavia, la quotidianità dei rapporti tra i soci riusciva a evitare liti e dissapori al momento della liquidazione e le parti riuscivano quindi a raggiungere un accordo che, per fortuna degli studiosi, penetrava nel formulario notarile. Nel 1354, al termine di un'attività in società durata sei anni, Andrea Poz e Candotto q. Fuçuss da Venzone liquidarono la propria compagnia, in cui Andrea aveva posto 115 marche di soldi (920 lire) e Candusso, socio agente, 36 (288 lire). I due, dopo aver dichiarato fine e remissione reciproca per ogni credito e mutuo, si premurarono di dividere alcuni diritti e crediti rimasti in attivo. Se i diritti di rappresaglia che i due potevano vantare contro i signori di Colloredo per una *derobatio* di quattro vasi di ribolla da loro subito rimasero comuni, i crediti, annotati dal notaio su due fogli – uno per ogni socio – avrebbero dovuto essere divisi tra le parti soltanto dopo che Andrea, socio investitore, avesse riscosso le prime 20 marche di soldi⁸³. La periodica resa dei conti, esplicitata formalmente dalla breve durata dei contratti notarili, era inoltre l'occasione per valutare l'andamento complessivo degli affari e intavolare l'opportunità di una ricapitalizzazione. Anche in questo caso, come in caso di liquidazione, diveniva necessario esplicitare e assegnare le quote reciproche degli avanzi di magazzino, specialmente in settori come il tessile in cui questi tendevano a essere rilevanti per quantità e valore. La società udinese in drapperia e pannilani del drappiere fiorentino ser Sandro q. ser Ranieri e di ser Leonardo q. ser Giovanni Marchesine da Udine, al momento di un calcolo delle *rationes* nel 1403, era dotata di un capitale complessivo di 3.000 ducati, che comprendeva capitali iniziali e lucro, ma anche le case in cui era sita la stazione di drapperia (stimate 200 ducati) e i panni che vi erano immagazzinati. I due avrebbero potuto sciogliere la società una volta stabilite le reciproche quote, ma, considerato che «dalla società negli anni precedenti erano stati ottenuti ingenti guadagni», decisero di proseguire gli affari. Formalizzarono dunque un capitale di partenza della nuova società pari a 3.000 ducati, dei quali riconoscevano aver posto ciascuno la metà, e ser Sandro si impegnava a gestire la bottega e commerciare per un altro anno prima di procedere a una nuova rendicontazione⁸⁴. In questo caso, capitale iniziale, lucro, avanzi di magazzino e il valore della stazione di drapperia vennero conteggiati indifferente-mente nell'atto notarile che, se lascia intuire interessanti dettagli sulla pratica di includere il capitale immobilizzato nel capitale societario, tace invece sulle modalità pratiche di valutazione del capitale stesso.

⁸² ASUd, ANA, b. 2229/Alessio (1353-1354), ff. 1v-2r.

⁸³ ASUd, Comune di Venzone, b. 1/5, ff. 35v-36r.

⁸⁴ Appendice B, n. 25.

Al di là delle disposizioni formali dei contratti, che prevedevano la notifica dei danni e un periodico *redde rationem* tra soci, le pratiche effettive di rendicontazione e di valutazione di guadagni e perdite rimangono in buona parte sconosciute. La scarsa trasparenza delle fonti superstiti, tuttavia, non è tale da impedire di avanzare almeno alcune ipotesi. Dalle pratiche di computo di fronte al notaio e soprattutto dal caso di Nicolò da Sedegliano, si è visto come, all'atto pratico, la tendenza generale fosse di esprimere il lucro già come risultato di una compensazione tra costi di acquisto, spese e ricavi o eventuali perdite. In tal senso il *lucrum* delle società bilaterali corrisponderebbe, seppur in maniera molto lata e generica, a un 'avanzo' della contabilità in partita doppia, da intendersi come indicatore dello stato di salute dell'impresa commerciale. Tuttavia, se le società di soli investimenti pongono relativamente pochi problemi interpretativi, per le società commerciali il discorso si complica. In una società di pura speculazione, infatti, il *lucrum* può intendersi tale solo una volta detratto il capitale conferito dal socio investitore, che, stando alle carte notarili, doveva essere integralmente soluto dal debitore prima del calcolo di lucri e perdite. In una società commerciale, invece, l'utilizzo del medesimo capitale poteva essere il corrispettivo di una commissione o fornitura di merci, come si è visto nel caso di Domenico Tamburlino, Leonardo da Pontebba o dei chioggiotti attivi nel commercio della pece tra Portogruaro e Venezia. In questi casi la restituzione del capitale avveniva contestualmente alla fornitura della merce per cui era stato conferito, e il *lucrum* – o la perdita – veniva calcolato come ricavo totale dell'operazione al netto delle spese accessorie (imballi, facchinaggio, noli, dazi etc.) generalmente a carico dell'investitore. In altri termini, nell'organizzazione commerciale delle società bilaterali friulane i confini tra rapporti di commissione e società tendevano a farsi estremamente labili dal punto di vista pratico e l'unica vera discriminante restava il diverso tipo di corrispettivo ricevuto dall'agente: una commissione fissa nel primo caso e una quota dei guadagni nel secondo. Una differenza giuridicamente e sostanzialmente rilevante ma di cui non è possibile, per lo stato lacunoso delle fonti, perimetrare con certezza il grado di differenza materiale ed economica.

3.2. Reti di agenti, mercanti e investitori

Gli operatori friulani si trovavano spesso e svolgere un doppio ruolo, di soci investitori (o alla pari) e di agenti. In effetti, per il Friuli tardomedievale si potrebbe parlare, a buona ragione, di un sistema di organizzazione economica e commerciale policentrico. L'affermazione potrebbe essere applicata sia a un livello macroeconomico, con centri urbani e aree rurali precocemente caratte-

rizzate da una certa divisione e specializzazione produttive⁸⁵, sia un livello microeconomico, dove gli operatori commerciali si trovavano al centro di rapporti societari e lavorativi multipli e sovrapposti. L'esistenza di rapporti multipli e di fitte relazioni di commissione e corrispondenza non è sicuramente una caratteristica peculiare dell'organizzazione societaria in Friuli, ma merita di essere sottolineato che nella regione si riscontrano due fenomeni particolari e profondamente interconnessi. Da un lato il profondo grado di individualizzazione dell'organizzazione commerciale, che trovò nella compagnia bilaterale la cornice contrattuale ideale; dall'altro la natura policentrica e 'polidirezionale' dell'organizzazione commerciale. In altri termini, l'organizzazione commerciale teneva sempre a gravitare attorno a strategie individuali, con rapporti che, dal punto di vista giuridico, erano 'monadici' e non integrati in strutture aziendali complesse. Ciò non significa, tuttavia, che tali rapporti 'individualizzati' risultassero in un sistema disaggregato, formato da unità chiuse e non comunicanti. L'intrinseca apertura dei contratti bilaterali, che non richiedevano alcun grado di reciproca esclusività tra i soci, permetteva l'esistenza, in sincronia, di una molteplicità di rapporti. Un operatore poteva quindi essere, a ogni dato momento, capitalista e agente, committente e commissionario, 'maggiore' e fattore.

Domenico Tamburlino, come si è visto, intratteneva rapporti commerciali in media con cinque-sei agenti, di cui almeno due – e probabilmente molti di più – erano formalizzati da un contratto di società. Questo era lo standard per i soci investitori che intrattenevano diversi rapporti commerciali con vari agenti, differenziandoli in base ai settori merceologici o secondo altri criteri. In ambito mercantile, tuttavia, era norma anche per i soci agenti intessere relazioni multiple, sia nel ruolo di soci investitori, o almeno compartecipi dell'investimento, sia in quello di puri agenti. Oltre ai casi in cui grossi operatori si trovavano a ricoprire il ruolo di agenti in società di puro investimento, pur continuando a investire a loro volta, come nel caso dei fratelli *Onestis*, era infatti possibile per un individuo agire e gestire operazioni per più capitalisti allo stesso tempo. Un chiaro esempio di queste profonde interconnessioni è la rete commerciale di Giovanni di Giorgio da Verona, già incontrato come agente e commissionario di Domenico Tamburlino tra 1406 e 1409. Mentre svolgeva la propria attività di agente di Domenico, Giovanni era infatti anche fattore di ser Nicolò Candidi. In questa veste, nell'ottobre del 1406, saldava 30 ducati su un debito di 130 che Nicolò doveva a Sofia Bombeni, vedova di Lotto da Firenze, per una società contratta tra loro⁸⁶. Fino ad allora Giovanni, era stato impegnato in una società di drapperia con il proprio 'superiore' Nicolò Candidi e il

⁸⁵ T. VIDAL, *The Hinterland* cit.

⁸⁶ ASUd, ANA, b. 5127/21, ff. 47r-48r.

facoltoso speciale Nicolò Baldana. Non sono state individuate sinora carte notarili riguardanti la società, ma siamo informati a riguardo da una lunga vertenza processuale che vide opposti Giovanni e la vedova del Baldana, Giovannina. Da quanto emerge dalle delibere comunali che, purtroppo, non riportano integralmente le deposizioni testimoniali date ai deputati agli affari pupillari, i tre avevano formato una società in cui Nicolò Baldana e Nicolò Candidi erano i soci capitalisti, mentre Giovanni, che pure aveva partecipato con una parte di capitale di avvio, era il socio agente⁸⁷. La società doveva avere avuto un discreto successo se, dalla sola liquidazione degli avanzi di magazzino, venduti al *lanarius* Lorenzo da Firenze, si era ricavato, parrebbe, un totale di 1.400 ducati, con cui si sarebbero saldati i capitali investiti dalle parti⁸⁸. A questo punto, risalendo le relazioni commerciali di Giovanni, è interessante notare come la società, che produceva direttamente almeno parte dei prodotti smerciati⁸⁹, rifornisse anche altri grossi mercanti attivi in città, come Giacomo Manin, di cui Nicolò Candidi fu agente per una società di panni da 500 ducati dal 1402 fino alla morte, avvenuta nel 1410⁹⁰. Nicolò era inoltre impegnato, con una notevole esposizione finanziaria di 1.600 ducati, in una società per la fabbricazione della moneta patriarcale con il monetiere fiorentino Zanobi di Paolo da Diaceto, anch'essa ancora attiva al momento della morte del Candidi⁹¹. Proseguendo a ritroso lungo le reti commerciali di questi attori emergerebbero molti altri esempi di come l'organizzazione produttiva e mercantile in Friuli fosse, di fatto, un fitto reticolo di relazioni sovrapposte in cui i conferimenti di capitale, oltre a rappresentare il fulcro del legame obbligazionistico della società e il capitale operativo, erano un formidabile strumento di circolazione della liquidità, che veniva costantemente reinvestita.

Queste caratteristiche tipiche dell'organizzazione in società nel Friuli tardo-medievale si ritrovano in parte nell'organizzazione commerciale dell'area anseatica, dove, «gran parte degli scambi erano operati da mercanti indipendenti, aziende familiari e società di piccola scala» ed esistevano strutture contrattuali e pratiche commerciali affini, seppure applicate nel diverso contesto del com-

⁸⁷ BCUD, ACU, Annales, t. xvii, f. 177v [16.I.1408].

⁸⁸ *Ivi*, f. 193r [10.II.1408].

⁸⁹ Nel 1406, a saldo dei debiti contratti con il defunto Nanni *de Mulargis* per delle forniture di lana, Giovannina fece vendere al pubblico incanto 509 libbre di lana tra filata e grezza; BCUD, ACU, Annales, t. xvi, ff. 213r [1.III.1406], 222r [15.III.1406].

⁹⁰ La società, di cui non sembra si sia conservato l'atto fondativo, è ricordata in una resa di conti del 1410 tra ser Giacomo Manin e il figlio di ser Nicolò (o Nicolussio) Candidi, ser Filippussio; cfr. ASUD, ANA, b. 5136/12, ff. 38r-41v.

⁹¹ G. BERNARDI, A. COSANZ BRUNI, *I toscani nella zecca* cit., p. 80. Il valore della società emerge nuovamente da una vertenza processuale tra i nipoti di Nicolò e lo stesso Zanobi che rifiutava di rendere il capitale; cfr. BCUD, ACU, Annales, t. xviii, f. 16r [7.III.1410].

Tab. 8. Analisi statistica sul network del campione selezionato.

<i>Tipologia</i>	<i>Totale nodi</i>	<i>Degree totale</i>	<i>Degree medio</i>	<i>Betweenness centrality media</i>
agenti	60	83	1,383333	2,566667
investitori	22	62	2,818182	140,4091
mercanti	58	157	2,706897	282,931
<i>Totale</i>	<i>140</i>	<i>302</i>	<i>2,157143</i>	<i>140,3786</i>

Tab. 9. Ripartizione delle occorrenze del degree dei nodi per tipologia.

<i>Degree</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
agenti	42	15	2		1									
investitori	7	6	4	2		1	1			1				
mercanti	22	19	6	4	1	1		2			2			1
<i>Totale</i>	<i>72</i>	<i>42</i>	<i>15</i>	<i>10</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>10</i>	<i>9</i>	<i>11</i>	<i>13</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>15</i>


mercio via mare⁹². Potrebbe essere dunque stimolante utilizzare, pur sempre in modo misurato e con approccio principalmente qualitativo, i metodi della *social network analysis*, che hanno prodotto interessanti risultati nello studio dei sistemi di relazioni commerciali tra i mercanti anseatici⁹³. A questo proposito si è scelto di selezionare e analizzare le reti commerciali di un campione di operatori, attivi in area udinese tra la fine degli anni Ottanta del Trecento e gli anni Dieci del Quattrocento, riassumendole in un grafo (figura 7). Il campione, che copre sostanzialmente una generazione di operatori, è stato costruito sulla base di una selezione di registri di notai specializzati in rogiti mercantili e corretto con i dati desunti dalla contabilità di Domenico Tamburlino e dalle delibere comunali di inizio Quattrocento⁹⁴. Si è scelto di privilegiare e selezionare

⁹² U.C. EWERT, S. SELZER, *Social Networks* cit., pp. 178-181. Ci si riferisce al contratto noto come *wedderleginge*, *kumpanie* o *vera societas*.

⁹³ Cfr. *ivi*, per un primo approccio all'argomento, sviluppato poi dagli stessi in ULF CHRISTIAN EWERT, STEPHAN SELZER, *Institutions of Hanseatic Trade: Studies on the Political Economy of a Medieval Network Organization*, Peter Lang, Frankfurt am Main 2016, pp. 29-76. Si veda anche l'interessante introduzione metodologica all'argomento offerta da M. BURKHARDT, *Networks as Social Structures* cit.


⁹⁴ Sono state utilizzate tre buste di notai specializzati in una clientela mercantile e artigianale; cfr. ASUd, ANA, bb. 5127, 5136, 5134. Le delibere di inizio Quattrocento sono conservate in BCUD, ACU, Annales, tt. xvi-xviii.

Fig. 6. Rappresentazione grafica dei dati riportati in tabella 9.



soltanto le relazioni esplicitamente riconducibili a società commerciali o attività di commissione, tralasciando altri, non meglio specificati, rapporti di credito, e si è ottenuto un totale di 111 diverse aggregazioni societarie. Gli operatori individuati (140) sono stati classificati in base a tre categorie, a seconda che fossero semplici artigiani o soci creditori (agenti), investitori puri interessati solo a interventi speculativi (investitori) o individui il cui profilo mercantile non può essere negato, anche qualora figurino come soli soci agenti (mercanti). Per rendere più chiara la *ratio* della classificazione, che rimane di fatto uno strumento interpretativo, un anonimo Bertolissio, commissionario di Domenico Tamburlino era chiaramente un semplice agente, mentre Giovanni di Giorgio da Verona, seppure spesso impegnato nel ruolo di socio agente o fattore aveva chiaramente un proprio respiro e afflato mercantile. I dati emersi, che sarebbero stati poco significativi se considerati singolarmente, confermano e rendono più esplicito quanto si intuisce dall'analisi qualitativa della documentazione notarile (tabelle 8-9 e figura 6). Il grosso dei nodi che componevano il network erano operatori economicamente più attivi, puri investitori o mercanti, mentre poco più del 42% erano soli agenti o recettori passivi degli investimenti, spesso artigiani, il cui intervento si limitava al reperimento della materiale grezzo o dei semilavorati presso i grossisti attivi in città. Il diverso grado di attività nell'organizzazione societaria e nella movimentazione commerciale è riflesso nella minore densità di legami (*degree*) gravitanti attorno agli agenti che, in media,

Fig. 7. Network di un campione di 111 associazioni commerciali di area udinese, anni Ottanta del Trecento - anni Dieci del Quattrocento.



erano in relazione con 1,38 altri nodi della rete contro i 2,81 e 2,70 di investitori e mercanti.

Un altro aspetto saliente del network è la sua spiccata polarizzazione tra un nucleo centrale fortemente integrato e una serie di rapporti isolati, alcuni dei quali addirittura diadici, che non verrebbero nemmeno considerati in termini di pura *social network analysis* (figura 7). Se il nucleo centrale del network è dominato dalle presenze mercantili che, come si vedrà, fungevano da vero e proprio collante del sistema, nei rapporti più eccentrici prevalgono invece le presenze di investitori isolati. Se ne deduce quindi che gli investitori puri, personaggi di varia estrazione e varia disponibilità di capitali, pur intrattenendo

rapporti con una media di quasi tre soci agenti nel corso della propria attività, tendevano a rimanere isolati a meno che non avviassero società con mercanti o grossi operatori specializzati di un dato settore. Il gruppo dei mercanti, infatti, pur presentando, in media, un numero leggermente minore di interazioni con altri nodi della rete (circa 2,70), denota una centralità (*betweenness centrality*) decisamente più elevata rispetto agli altri nodi, siano essi agenti o puri investitori. Questo, in termini interpretativi, riflette l'importante ruolo di intermediazione tra investimento e produzione svolto dai mercanti, così come chiaramente emerge dagli atti notarili e dalla contabilità. Infine, la bassa media del *clustering* (0,577), il grado di reciproca aggregazione dei nodi del network, denota un sistema poco paritario, incentrato su pochi grandi nodi centrali in grado di collegare diversi segmenti della rete.

CONCLUSIONI: CONTABILITÀ E COMMERCIO IN FRIULI

Che bilancio è possibile trarre da questa prima ricognizione sulla contabilità commerciale di area friulana nel tardo Medioevo? Risulta ancora possibile, alla luce di quanto emerso dalle nuove ricerche, derubricare i traffici che interessavano la regione a scambi atonici, dominati dalla presenza straniera e segno di un'economia ai limiti tra retroguardia e rendita di posizione? Se alla seconda domanda è possibile rispondere decisamente in maniera negativa, la prima richiede una risposta e delle considerazioni più articolate.

Rimane indubbio che il Friuli tardomedievale, quanto alla pratica della contabilità, vada posizionato ben al di fuori dalla – ristrettissima – cerchia delle avanguardie della tecnica computistica dell'epoca. Non si sono riscontrate tracce di sistemi contabili a partita doppia e più in generale, salvo alcuni casi legati alle produzioni di punta dell'economia regionale, il livello di padronanza della tecnica contabile nella società sembra sia stato mediamente basso. Casi di sistemi contabili complessi e strutturati attorno all'utilizzo di scritture preparatorie/analitiche e libri di sintesi non mancano ma, in media, anche operatori di portata sovragregionale, come Leonardo da Pontebba, tendevano a preferire sistemi semplici, basati su scritture a metà strada tra l'analitico e il sintetico. Il quadro, se guardato in termini assoluti o addirittura paragonato alle punte di diamante della tecnica contabile dell'epoca, sembra decisamente poco lusinghiero. Tuttavia, come si è cercato di argomentare, la contabilità era specchio dei rapporti e delle forme dell'organizzazione commerciale in società. In altri termini, la contabilità friulana va analizzata e compresa nel proprio specifico contesto di utilizzo e non valutata – o svalutata – in paragone a una progressione tecnica del tutto astratta. Non è ovviamente intenzione di chi scrive parificare la sofisticazione della contabilità toscana o veneziana dell'epoca con quella elementare di altre aree d'Europa, caratterizzate da sistemi di scambio più lineari. Tuttavia, a partire dal caso friulano, è possibile se non altro avanzare alcune ipotesi di lavoro utili a rivalutare tali contabilità semplici.

All'interno del sistema di organizzazione societaria egemone nella regione, quello della compagnia bilaterale (o a lucro e perdita), l'apparentemente elementare contabilità in partita semplice friulana assolveva perfettamente al proprio compito. La rete dei rapporti societari, in cui il singolo operatore finiva per intessere in sincrono una molteplicità di relazioni economiche, disincentivava la produzione di serie contabili specifiche per ogni intrapresa commer-

ciale. Il caso dell'industria tessile, apparentemente in controtendenza, è giustificato dalle particolari e specifiche esigenze produttive del settore. Prevalsa quindi in generale una gestione contabile individualizzata, all'interno della quale i rapporti di compagnia e le operazioni intraprese in società venivano incorporate nella forma di conti isolati o dedicati. Questi potevano assumere forme diverse, dalla commissione per l'acquisto di merci, al conto relativo a specifiche imprese o addirittura quella estremamente sintetica del *calculum rationis* tra le parti. Quest'ultima pratica era centrale nella gestione delle società a lucro e perdita, al punto da essere formalizzata e incorporata nei contratti. Il calcolo delle ragioni tra i soci diveniva quindi una scadenza fissa e cadenzata, un'occasione per tirare le somme dell'andamento dell'impresa commerciale o addirittura per deciderne il futuro, in bilico tra ricapitalizzazione e liquidazione. Si comprende dunque come la partita semplice potesse assolvere, in determinati contesti, funzioni analoghe a sistemi contabili ben più complessi. La combinazione di confronti cadenzati e ravvicinati e di una gestione interna delle società caratterizzata da un alto grado di familiarità e frequentazione tra i soci può spiegare, almeno in parte, il successo e l'efficacia della contabilità elementare in Friuli, nonché, forse, anche la scarsa presa di sistemi più raffinati che indubbiamente non erano ignoti alla nutrita componente toscoveneta che contribuiva ad animare le piazze commerciali della regione. Le forme di contabilità e società, reciprocamente interconnesse, proprio per il loro scarso grado di formalizzazione o, per meglio dire, in virtù della loro naturale duttilità, si rivelarono particolarmente adatte al sistema di scambi predominante nella regione. Questa era situata su una delle principali vie di terra tra Europa centrale e meridionale e poteva avvalersi del grosso centro mercantile e finanziario di Venezia, sede di rimesse e compensazioni. Per gestire il ritmo rapido degli scambi tra il Friuli e le aree contermini, gli operatori commerciali preferivano affidarsi ad aggregazioni più ridotte, non esclusive e caratterizzate da profonda familiarità tra parti. L'affermazione risulta valida anche per operatori 'forestieri', anche nel caso questi si fossero stabiliti da poco in regione. Infine, le forme contrattuali permettevano un uso disinvolto della compensazione e delle assegnazioni in pagamento, strumenti che gli operatori di ogni livello usavano con una certa consapevolezza, contribuendo a velocizzare la circolazione monetaria. La propensione per contabilità e aggregazioni societarie 'semplici' non va quindi ricondotta a un quadro culturalmente arretrato o poco ricettivo, ma deve essere pensata come altamente funzionale all'interno del proprio contesto economico di applicazione.

APPENDICE A

ESTRATTI E FRAMMENTI
DI CONTABILITÀ COMMERCIALE

Nota editoriale

Nella trascrizione si è scelto di mantenere le abbreviazioni utilizzate dagli scriventi per misure, pesi e monete. Se ne offre qui lo scioglimento:

br.	braccio/braccia (unità di misura dei tessuti)
c/c°	centenario (unità di peso)
duc.	ducato/i
frx.	frisacense/i
gr.	grosso/i
lb.	lira/e (moneta di conto); libbra/e (unità di peso)
p.	piccolo/i
sol.	soldo/i

Segni diacritici utilizzati:

[...]	lacuna del documento
(...)	parola/e di dubbia lettura
***	spazio lasciato bianco nel documento
<!>	sic!

Nel caso di registri con importi incolonnati a destra si è scelto di inserire dei tratti per separare le singole *poste*, ai fini di facilitarne la lettura. Salvo esplicita segnalazione, questi elementi grafici devono quindi intendersi assenti nell'impaginazione contabile originale.

1

Crediti della compagnia di Giacomo *de la Masarga* e Giacomo *de Cramis*

1331-1347

BCG, Notai, b. 1/registro *de la Masarga - de Cramis*

Vacchetta cartacea di cc. 12 non numerate. Le prime 8 carte sono occupate da un elenco dei beni fondiari comprati in società da Giacomo *de la Masarga* e Giacomo *de Cramis*. Dal verso dell'ottava carta fino alla fine sono registrati i crediti della società. Si riporta la trascrizione della seconda parte. La cartulazione qui presentata è puramente funzionale alla comprensione della trascrizione.

[1v]

Infrascripte sunt excosse dicte societatis que sunt dictorum sociorum pro medietate.

Inprimis Suter de Rastach dare tenetur pro rabiolo^a marchas soldorum decem et grossos venetos decem et septem. Carta facta manu Francisci Sibelli sub m^o ccc^o xxxvi, die xx aprilis.

Nicolaus Standor et Iachil et Iachil dare tenentur libras veronensium vi ex causa mutui. Carta manu Nicoli Sibelli sub m^o ccc^o xxxvii die xiii marcii.

Rodil de Lach dare tenetur libras xxiiii^{or} veronensium pro rabiolo. Carta manu Francisci Sibelli m^o ccc^o xxxi, die vi aprilis.

Ser Viniarius de Prata dare tenetur libras veronensium octo pro rabiolo^b prout con(stat) quodam eius scripto.

Summa marchas soldorum x[...] soldos v pizolos iiiii^{or}.

[2r]

Iohannes Furini pro uno theotonicho dare tenetur pro olei libras veronensium iiiii^{or} minus soldos vi.

Debemus exigere pro quadam societate quam habuimus cum Nicolao Martini a Michaele de Claynurgh marchas soldorum decem et cetera. Instrumentum

^a *Seg. dep.* de.

^b *Seg. dep.* carta.

manu Iohannis Blafri m° ccc xxxiiii, die x° iunii et habuit instrumentum Nicolaus.

Debemus exigere dicta de causa a Nicolao Mayer marchas soldorum^c quinque et mediam de parte nostra. Carta manu Maynardi sub m° ccc° xxxii, die v februarii et habuit Nicolaus instrumentum.

Andrea et frater de Vulchinmarch dare tenetur libras veronensium x pro rabiolo. Carta manu Maynardi de libris xxxiii sub m° ccc° xxxviii°, die vii iunii.

Fancil hospes et uxor dare tenetur ex causa mutui soldos l.

Summa marchas soldorum xvii ½ et soldos iiiior.

[2v]

Ianil de Claynurch dare tenetur libras decem et octo veronensium pro rabiolo. Carta manu.

Ianzil filius^d Francili de Sancto Vito dare tenetur libras viiii et soldos vi ex causa mutui. Carta per Franciscum Sibelli m° ccc xlii, die vii februarii.

Iachisius^e dare tenetur libras veronensium vi et soldos ii pro rabiolo et est carta manu Stephani Valterii sub m° ccc xlii, die xxi februarii de marchis liiii.

Uxor Nocii de Roya dare tenetur pro uno porcho denarios xx.

Debemus exigere de quadam ratione porchorum de qua habet Nicolaus scriptum marchas soldorum i ½.

Daniel Agol(antis) sine aliquo lucro dare tenebatur marchas soldorum octo pro quadam societate et est carta de marchis l manu Francisci Sibelli sub m° ccc° xl, die xii decembris.

Summa marchas soldorum xiii ½ et soldos li.

[3r]

Merebecius tab(ernarius) dare tenetur marchas soldorum iii et soldos xx et est tercia pars fratris Candidi Chumisiti et est instrumentum convictionis.

Nicolus filius Pellegrini de Streta dare tenetur libras xxvii pro pellibus et est tercia pars dicti fratris Candidi.

Uxor Francischuti et Saxus dare tenentur libras veronensium xxvi et soldos xiiii pro quadam soceitate et sunt plura instrumenta scripta manu Iohannis notari sub m° ccc° xlii, die xxiii octubris.

Martinus Batalyusi dare tenetur super brayda vendita ad incantum libras octo veronensium et est carta manu Maynardi sub m° ccc xliii, die xviii marcii. Resta dare tantum.

Phylipus porcarius dare tenetur libras veronensium vii pro porcis. Carta manu

^c *Seg. dep. de.*

^d *Seg. dep. Franch.*

^e *Seg. dep. lbr.*

Nicoli Sibelli sub m° ccc xli, die vi [ianuarii].

Summa marchas soldorum viiii ½ soldos vii.

[3v]

Iohannes Consiti soldos xl pro rabiolo.

Çincha de Vihacho ex causa mutui denarios xx.

Dominicus gener Wguline dare tenetur pro rabiolo marchas soldorum xx minus soldos lx cum expensis factis. Carta manu Iohannis sub m° ccc xlv, die primo ianuarii.

Pellegrinus Flumianus dare tenetur pro terrano libras veronensium xxxv. Carta manu Maynardi sub m° ccc xlv, die xi madii. Item dare tenetur pro terrano libras veronensium xl et est carta manu Maynardi sub m° ccc xlv, die xv iulii et est filius Rafayelli fideiussor et sunt convicti.

Dominicus faber dare tenetur pro terrano libras veronensium novem cum expensis. Carta manu Maynardi sub m° ccc xlv, die xx madii.

Summa marchas soldorum xxx ½ et soldos iii pizolos iii^{or}.

[4r]

Maynardus Sami dare tenetur pro mutuo denarios xxxvi.

Rampogna dare tenetur pro duobus bobus libras veronensium xiiii soldos vii.

Carta manu Maynardi sub m° ccc xlv, die xv^f setebri.

Adorlicus de Cherpa dare tenetur libras denariorum duodecim.

Chuchulus filius Chumusii de Bayarcio dare tenetur libras viii veronensium pro una vaca.

Martinus frater Cramuti de Cisterna pro una vacha libras denariorum novem.

Franciscus Pizolin, demptis omnibus que dedit, restat dare pro rabiolo marchas soldorum lxiiii ½ minus soldos viii. Carta manu Iohanis Blasii sub m° ccc xlvii et sunt alia plura instrumenta.

Summa marchas lxx soldorum et mediam et soldos xi.

[4v]

Piati de Artenea dare tenetur pro rabiolo marchas soldorum xli et soldos ii.

Carta manu Maynardi sub m° ccc xlvii, die xi marcii.

Guillelmus et Nucius fratres et fermis dare tenetur pro panno stricto marcas cxx et soldos xlvi. Carta manu Maynardi, die xi aprlis m° ccc xlvii, fideiussor Candidus Chimisiti.

Hemimus unum equum qui nobis stat cum apratione selle marchas soldorum ii ½ et soldos x.

^f *Seg. dep. iu.*

Uricius filius Iricii de Neymerpach^g et Prunil de Nux familiares filii (...) dare tenentur pro rabiolo libras veronensium xxviii, sub m^o ccc xlvi, die sexto iunii. Magister Zulianus Lignaminis pro i equo soldos xxxii.

Summa marchas soldorum clxvii ½ soldos xii.

[5r]

Ianzil familiaris filii (...) et Nichil familiaris Concilli dare tenentur libras veronensium xi. Carta manu Maynardi sub m^o ccc xlvi, die xxvii iulii.

Odoricus dictus Lius de Tricessimo masarius noster dare tenetur marcham i ex causa mutui.

Franciscus Pizolin dare tenetur pro tribus vasis rabioli et una butisella marchas soldorum xxviii et est carta manu Iohannis Blasii de marchis xxvi sub m^o ccc xlvi, die xv augusti.

Nicolus Saraphini de Villa dare tenetur marchas soldorum vii et sodos ii ½ pro panno. Carta manu Iohannis sub m^o ccc xlvi, die xii setembris.

Item hemimus duas pecias panni et stant [...].

Summa marchas soldorum xxxviii minus soldos [...].

[5v]

Et est nodandum quod dedi pro rabiolo marchas decem et novem soldorum et sunt ad huc^h in societate marchas soldorum xi et soldos xl.

Summa marchasⁱ xxx et soldos xl.

Summa omnis excosse marchas ccclxxxii libras vi^j minus soldos viii de qua toluntur libras veronensium xxii quas dare teneatur.

Summa precia bonorum emptorum marchas ccccvii ½.

Summa excosse et precia marchas soldorum viii^c et iii^{or} minus soldos viii.

Reperiuntur plus marchas vii minus soldos lxviii^k.

Debemus dare dempte societatis libras^l xxii veronensium.

Summa omnes excosse bone et male marchas soldorum ccclxxxiii libras v soldos xii pizolos viii.

^g *Seg. dep.* dare tenetur pro rabio.

^h *Seg. dep.* xiiii soldos.

ⁱ *Seg. dep.* xxxiii.

^j ccclxxxiii – vi agg. in interlineo su ccclxxxvi ½ *dep.*

^k *Il gruppo di registrazioni summa omnis – lxviii depennato con unico tratto di penna trasversale.*

^l *Seg. dep.* xx veronensium.

2

Libro contabile della Chonpagnia della Stazone

1348-1369

BCUd, FP, ms. 1188

Registro cartaceo di cc. 142 (numerazione coeva) con coperta pergamenacea coeva. Sulla coperta di [mano 1] «Charte [...] | lxii e [...] quello | chi debe aver» e altre note poco leggibili; di mano successiva (sec. XVII-XVIII?) «1349. | Inprestiti e giri | di banco». Sull'interno del retro della coperta di mano notarile della seconda metà del XIV secolo: «Sunt carte partim scripte et alique in totum, | in universo carte (*seg. dep.* cxxxiii et septem vacue) | cxlii sine abacum et scripte vacue. | Prima integra in primo latere. | xxx^a in primo. | xlvi in secundo. | li in primo. | lii in primo. | lxi^o in secundo. | cxvii in primo. | cxxxv in primo. | cxli^a in secundo. | cxlii^a in primo et secundo». Nel registro si susseguono quattro mani: [mano 1] = Andrea di Francesco; [mano 2] = Benedetto di Francesco; [mano 3] = Bartolo di Bentaccorda; [mano 4] = Piero di Bartolo di Bentaccorda. Se non altrimenti specificato nella trascrizione si intenda che lo scrivente è [mano 1].

2.1

Conto personale di Bonaguida di Aldrighetto speciale [depennato]

ff. 20r, 48r

[20r]

m ccc li

Bonaguida fi che fo d'Aldrigheto ispeziale d'Udine dee' dare a di xxx di settenbre '351 per una ragione levata a drieto che doveva dare per una iscrita di sua mano di mar ventiquinque di frx. che fue fatta a di vi di novembre '349, fatta ragione cho'lui questo di, rimane a dare mar(che) dodici di frx. e i detti danari chorono a venti per cientinaio e sono i detti denari di Bartolo Bentachorda Àne datto di xii di febraio '353

 mar(che) xii
frx.

Posto inanzi a carta xxxviii di questo.

 marche iii^o
[48r^a]

m ccc liiii

Bonaguida ispeziale di merchato de' dare a di xxvi di settenbre d'una ragione levata adrieto da carta xx di questo, abiane una iscrita di sua mano chon suo sugiello di marche venticinque, fatta ragione questo di. Sono i detti denari di Bartolo

 marche x di
frx.

^a 48 *corr. su* 38.

Paghò a dì vii di magio, ebe i detti danari Bartolo Bentachorda
'355

2.2

Conto personale di Pietro detto Tingnicho [depennato]
f. 37v

[37v]

m ccc liii

Piero detto Tingnicho figlio che fu Bubitto d'Artigna de' dare
dì xxiii di febraio, àmi impengnato per pengno mobile una sua
chasa cho la fabricha e cholla chorte posta in Artigna e tutti
i suoi beni, carta per Iachomuuccio de Lenardo Frigliolino di
borgo di marche venti frx., termine a santo Michele prossi-
mo. Paga la deta chasa di fitto denari xxxi a ser Adurli di
Pranpergho

marche x
frx.

fidessore e manutintore de' detti beni Nicholaio figlio che fo di
ser Paoli d'Artigna.

E dee' dare per xviii° che ci rimase a dare di quelle che ci
chonperò per denari dieci l'una frx. a dì xxv di febraio 1353

marche i frx.
xxx

E de' dare per la charta trata

frx. viii

E de' dare per ii vie ad Artingna a proferire la chasa

frx. xxiiii°

E de' dare dì vi di luglio aferati(?) a proferire i detti beni

frx. xii

Àne dato dì x di marzo '354, diè per lui Aghineto toschano
marche due frx.

marche ii

Àne dato dì ci d'aghosto 1354, anovermi Angnolo Materulli
per lui, marche nove e mezo di frx. Riebe la charta in presenza
d'Angnolo e di Sandro da Tomeccio e di ser Francischo Mini-
chutti. Lasciomi una cintura fornita d'ariento per l'avanzo ch'u
debo avere e debami dare quello ch'Aghineto dirà

marche viiii°
frx. lxxx

Riebe la detta cintura, chomandolo Aghineto toschano; disse
che ne stava dello avanzo che manchasse e che si scrivesono a
sua ragione se Bartolo non si chontentase.

2.3

Conto personale di Giacomo di Andrea da Vendoglio con rimando a libro del B [depenato]

ff. 46r, 49r

[46r]

m ccc liii

Iachomo figlio che fu d'Andrea di Vindoi, e mo' dimora a Paderno, de' dare a dì viii d'aghosto, àmi inpengnato per pengno mobile una sua chasa dal ponte alla roia, carta per Istefano chongnato Bonaguida ispeziale, termina a santo Martino prosimo che viene

marche vi
frx. lxxxiiii^o

Fidissore e manutintore della detta chasa Avanzutto e Nicholaio fradi del detto Iachomo.

Àne dato dì i di diciembre m ccc liii

marche ii
frx.

Àne dato a dì xv di genaio m ccc liiii

marcha i
frx. lxvi

Fatta ragione chon Iachomo, presente Cholusso e Iachomo fradi figli Toni de Vato, abatutto ciò che m'à dato infino a questo dì preente, resta a dare marche v di frx. meno frx.^b otto, posto innanzi a charte 49 di questo.

[49r]

m ccc liiii

Iachomo figlio Andrea di Vindoi, e mo' dimora in Paderno, de' dare dì v d'ottobre d'una ragione levata da drieto da charte 36 di questo, àci inpengnato per pengno mobele una sua chasa a lato al ponte della roia dal molino de Belonisi, charta per mano di Stefano notaro chongnato di Bonaguida ispeziale, fue notatata<!> a dì viii d'achosto 1353, fatta ragione questo dì medesimo di sopra, abatutto ciò che m'à dato insino a questo dì, presente Cholusso e lo fradi figliuoli di Toni di Vato, resta a dare marche cinque meno frx. otto

marche iiiii^o
frx. clii

Fidissore a manutintore Avanzutto e Nicholaio fradi del detto Iachomo.

^b *Seg. dep.* viiii^o.

À dato dì xviii d'ottobre m ccc lv presente Cholusso di Vato

marcha i
frx. cliiii°

Fatta ragione chon Iachomo, presente Durlli di Chaballi e Giovanni fradi Nicolaio d'Adaglià, abatutto ciò ch'è dato insino al dì presente, a dì i di gungno m ccc lvi, marche v meno frx. xxvii, posto innanzi a carte 12 a libro del B.

2.4

Conto personale di Castrone de' Bardi [depennato]

ff. 64r, 95v, 114r, 125r

[64r]

m ccc l a dì xi d'aghosto

Chastrone di Bardi de' avere a dì detto di sopra, fatta ragione cho'lui questo dì, d'una ragione vechia di marche cli frx., presente Aghinetto, àne una charta di fattoria sopra di me e di Bartolo di marche cento settanta quattro per Filippo d'Alberghetto d'Udine, e questo dì ci fecie fine d'una charta della stazone di Glemona per lo detto Filippo, e di questi danari ci toglie a venti per cientinaio, presente Aghinetto

marche c
lxxiiii°

Avelli dato a dì xi d'aghosto '351 il pro' d'un ano di questi denari, montò il pro' marche trentaquatro frx., diè a Bartolo Bentachorda per lui i detti denario cio<è> marche trentaquatro di frx. e denari ciento ventotto frx.

marche
xxxiiii frx.
cxviii°

Avelli dato di vi di diciembre '352, portò Bartolo Bentachorda a Belgrado per chomandamento di Chastrone, ricevete Barna per Chastrone per lo pro' d'uno ano marche trenta quattro e denari ciento ventotto frx. e di questo ebi una lettera di mano di Barna ch'aveva ricevuti i detti denari

marche
xxxiiii frx.
cxxviii

Avelli dato a dì xvii d'aghosto, portò '353 Bartolo Bentachorda a Belgrado, e scrisegli Chastrone a libro nero a carte 79 chom'egli aveva ricevuti marche setanta^c quattro di frx.

marche
lxxiiii° frx.

Paghamo a dì x di giungno 1356.

E diessi di pena a la detta carta a dì 14 di gungno '356 e feci fine e rimesione.

^c *Seg. dep. frx.*

[95v]

m ccc lvi

Chastrone di Sinibaldo di Bardi de' avere a di x di gungno ano detto di sopra, i qua' denari togliemo per la stazone, àne una carta sopra di noi di diposito notata per ser Ghostantino notaio da Ciesena abitante in Vinegia da Santa Maria Fermossa, dicie la carta di ciento sesantotto marche

marche cxl

Avemogli dato di xiiii di settembre m ccc lvii, portamo in Belgrado, presente Piero suo figlio, marche settanta cinque frx., faciemmo ragione cho'lui e chon Piero detto di sopra questo di, rimase ad avere marche ciento insino di presente, fecie fine e rimesione di questa carta per mano di Nicholetto del Messa notaro d'Udine della carta di ciento sesantotto marche, la quale aveva fatto lo detto ser Ghostantino detto di sopra

marche
lxxv frx.

Paghamo di xiiii di settenbre 1357, fecie la fine chome iscrito di sopra per lo detto Nicholetto.

[114r]

m ccc lvii

Chastrone di Sinibaldo di Bardi de' avere di xiiii di settenbre ano detto di sopra, d'una ragione saldata cho'lui e chon Piero suo figlio, faciemogli una charta sopra di me e di Bartolo Bentachorda, dicie la charta in Piero suo figlio e in Sinibaldo e in Bonachorso, dicie la charta del doppio cio<è> di marche dugiento di frx., deba avere di chapitale marche ciento di frx., fecie la carta Nicholetto notaro del Messa d'Udine e debono chorere a quindici per cientinaio e dicie la carta per nome d'ipresto e questo di ci fecie fine della carta vecchia che dicieva di marche cento sesantotto di diposito che era fatta per mano di ser Ghostantino da Ciesena abitante in Vinegia, iscrisse la fine Nicholetto notaro del Messa

marche c di
frx.

Avegli dato di xxviii° d'aprile '359 il pro' d'uno anno cio<è> marche quindici di frx., presente Bartolo Bentachorda e Piero di Bardi figlio di Chastrone e donna Iachoma il pro' d'uno anno

marche xv
frx.

Avegli dato a di xiiii di diciembre 1359, portò Benedetto a Belgrado per noi diede, presente Aghinetto e Piero figlio del detto Chastrone, marche diciotto e frx. cxx

marche xviii
frx. cxx

[mano 2] Avelli dato a dì iii di novembre 1360, contai io Benedetto a Belgrado, presente Marcho di Franciescho e Crovatore.

ducato xxx
d'oro

[mano 2] Fatta ragione chon Chastrone a dì xiiii° di março 1361, resta ad avere d'ogni ragione marche lxi e frx. cxv di frx.

[mano 2] Posto inanzi a cartte 25^d.

[125r]

[mano 2] m ccc lxi

[mano 2] Chastrone de Bardi de' avere a dì xiiii° di março 1361, fatta ragione cho'lui, fecie Bartolo la detta ragione chol detto Chastrone in Belgrado, presente Piero suo figluolo e Aghinetto e Marcho di Franciescho da Firençe suo famiglio, la detta ragione è scritta a' libro nero a fo. 61, il detto libro è scritto di mano di Marcho famiglio dell detto Chastrone, resta ad avere i detti denari a dì xiiii° di março 1361, marche sesantauna di frx. e frx. sesanta sei

marche lxi
frx. lxi

[mano 2] Avello paghatto a dì xv d'aprile m ccc lxi mercholedi, di ciò che de' avere da la staçone insino a questo di presente.

2.5

Conto personale di Bencivenni Giuntini da Venezia [depennato]
f. 79v

[79v]

m ccc lii

Benciveni Giuntini da Vinegia dee' avere di x d'ottobre per ii cholli di ciera di Raghugia e ci mandò da Vinegia lb. 241 ½

marche xii
frx. lxxxii 81^e

E de' avere per braccia xxxvii ½ di drapo verghato, ebelo Gurone a vendere, diemi Gurone per lo drapo

marche x
frx. lxx

^d Posto – 25 *agg. margine sx.*

^e 81 *agg. sopra linea.*

Fue venduta la ciera frx. otto e piccoli iiii° la libra, peso lb. 241 ½ monta la ciera, abattutto di tara lb. xv, marche dodici e denari ottanta tre frx., ebe della detta ciera Bonaguida lb. 24 ½ e Gherardo lb. 115 e'l Ciotto lb. 102, resta neta 241 ½.

Àne avuto di xiiii d'ottobre per menare la ciera da Porto a Filippo

 frx. xxviii

Àne avuto di detto per bracia cinque ciento quatro di chanovacio e misurature e leghature e a cholui che llo chonperò e charadure, soma in tutto

 marche vii
 frx. lxxxiiii°

Àne avuto di xv d'ottobre per menare ii vaselli voti da Porto

 frx. xvi

Àne avuto di xvi d'ottobre per ii vaselli di vino vermiglio, fue chongna xii ½ frx., frx. 34 il chongno

 marche ii
 frx. cv

Avelli dato per charadura a Porto e per chonciare i vaselli

 frx. lxxiii

Avelli dato di xi di novembre diedi a Bartolo per lo chanovacio, per ispese di nave da Porto a Vinegia

 frx. xviii°

Avelli dato di xi di novembre diedi a Bartolo per ispese della nave per llo vino che menò a Vinegia

 frx. xxxvi

Soma i denari ch'à ricevuti di chanovacio e di tutte ispese marche xi frx. 41.

Fata ragione fue paghato di tutto, ebe il chanovacio sopra.

2.6

Esempio di conto per il capitale sociale e il deposito in sovracorporo di Benedetto [depennati]

ff. 99v-100r, 101r

[99v]

m ccc lvii

Bartolo figliuolo di Bentachorda di Firenze, e mo' dimora inn Udine, de' avere a di primo di marzo ano detto di sopra, per una ragione levata da drieto da carta 94 di questo, saldata ragione questo di di pro' e di chapitale e del guadagno che gli è tochato della stazone insino a questo di, abattutto ciò ch'à tratto, resta ad avere marche trecento sesanta tre di frx.

 marche
 ccclxiii

Àne avuto di detto, che si erò la ragione del guadagno della stazone, marche sei di frx. e chosì iscrivo a mia ragione di i di marzo 1357

 marche vi
 frx.

Posta innanzi a carta 16 di questo a dì i di marzo 1358, fatta ragione chol detto Bartolo di chapitale e di pro' e del guadagno che gli è tochato in parte della stazone insino a dì detto di sopra, resta ad avere marche quatrociento quarantasei.

[100r]

m ccc lvii

Io Andrea figliuolo di Franciescho di Firenze, e mo' dimoro inn Udine, debo avere a dì primo di marzo ano detto di sopra, d'una ragione levata da drieto da carta 94 di questo, saldata ragione chon Bartolo Bentachorda mio chonpano di pro' e di chapitale e del guadagno che mi tochè della stazone, salda ragione chol detto Bartolo, abatutto ciò ch'io avessi tratto insino a questo dì, deba avere marche dugiento venti sei di frx.

marche
ccxxvi

Òne avuto di detto di sopra che si errò a la ragione e chosì ò scritto a ragione di Bartolo Bernachorda, marche sei frx. di i di marzo 1357

marche vi
frx.

Òne avuto a dì v di marzo 1357, i qua' denari diedi a Benedetto mio fratello per suo salare e denario ch'io gli diè che mi fecie fine e rimesione, carta per Nicholetto notaro del Messa, posti innanzi a carta 101 che Benedetto deba avere dalla stazone marche quindici di frx.

marche xv
frx.

Posto innanzi a carta 16 di questo, fatta ragione chon Bartolo Bentachorda mi chongnano<!> di chapitale e di pro' e del guadagno che m'è tochato della stazone insino a dì i di marzo 1358, resto ad avere marche dugiento cinquanta nove

marche
cclviii^o

[101r]

m ccc lvii

Benedetto figliouo<!> di Franciescho di Firenze mio fratello de' avere a dì v di marzo ano detto di sopra, per salare ch'egli è stato cho'noi insino a dì detto di sopra e denari ch'io gli die di che mi fecie fine e rimesione, ène carta per Nicholetto notario del Messa, e i detti denari deba avere dalla stazone e dobiagliene dare a venti per centinaio, marche quindici di frx.

marche xv
frx.

Posto innanzi a dì i di marzo 1358 a carta 117 di questo.

3

Rendiconto di Nicolò da Poscolle

fine XIV-inizio XV secolo

BCUd, FP, ms. 934/cedola di Nicolò da Sedegliano

Foglio cartaceo piegato in 2° parallelamente al lato lungo con segni di piegatura in 4°. In prossimità della piega in 4° del secondo foglio forse tracce di cera verde. Scrittura di unica mano.

[1r]

Item questo è quello che ser Bortolomio a riciù di mi Nicholo di Sedeglan sora ii^c lb. sol. xi.

Prima à R lo det ser Bortolomio sora ogni reson chi el à da far cum mi lb. di sol. lxx sol. ii;

item in mo à R lo det ser Bortolomio sora lo deta debit lb. di sol. xviii sol. iiii li quals gli dè Culusin di Candit per me;

item à R lo det ser Bortolomio lb. xliiii sol. ii li quals io spindey per so comandament in Mania;

item pagay sol. xxxiiii a Duri di Can di Noii per lo det ser Bortolomio chi el ave de vin;

item in mo pagay per lo det ser Bortolomio sol. xxv chi el ave de Ioan de Staçon;

item item inmo pagay sol. xiii per noli e per altris cossis per lo det ser Bortolomio;

item R lo deto ser Borotlomio di mia mogler siando mi a Uden ducati ii e lb. di sol. vi;

item ave lo de ser Bortolomio sol. xl in la sua stuva Item inmo à R lo det ser Bortolomio lb. di sol. xxi sol. viiii per spessia chi el mi comanda a fa in Perecli Oris, scrit per man di Lenart so nevot;

item inmo R lo det ser Bortolomio lb. di s xxxv chi el ste a tor de la mogler di Nicholo del Dean chi el mi era tignut in prisinça del Dean e di Domeni di lo Tramontin Andoii di Mania;

[1v]

item inmo R lo det ser Borotlomio sol. lvi chi io pagay per luy a ii femini chi gli porta una letira a Port di Gruvar;

item dieba mi dar lo det ser Bortolomio lo selario di ii anni e iiii messi in resson di xxiiii lb. l'ano e questo selario era per cason chi io gli guardava la sua casa e misurava glo si è fati a duti mie spessi;

item mi deba satisfà lo det ser Bortolomio per vigi chi io ày fati per so comandament e dela mogler a Uden, a Port de Gruvar ed a Chons ed a Belgrat a duti mie spessi e da Cordevat ed in altri logi chi summa lb. lx;

item domando la me part di xxviii cabi de besteam grossi lo guadagno per
menta chi io compray a Saraval in brigada di Nicolo fradi di Folcher de Udine^a,
summa lo guadagno la me part ducati l;
item mi deba refà lo det ser Bortolomio ducati iiii per i roncin chi el mi face
intrometi in Mania chi io perdey per sua cason;
item à una mia pancera e i spiot e i falçon e iiii pis de fero e i par di stenelli inmo
ii ranconi;
item à mi tolto xxviii coregami de bo çoè xvi di bo e xii mançinis e xx pel di
cavra e di molton chi summa lb. di sol. questi coregami e pel lb. cento xviii di
sol.

^a *Seg. dep.* item inmo domando la par di vi ca.

4

Registro di forniture di merci di Domenico Tamburlino

1389-1413

ACUd, AOSMM, b. 884/4

Registro cartaceo di cc. 32 non numerate (+ due cedole in carta sciolta in inserto) con coperta pergamenacea coeva. Sul fronte della coperta in penna blu (XIX-XX sec?): «1389 | Vacchetta di Domenico Tamburlini | commerciante in Udine». Sempre sulla coperta, di mano coeva tracce di inchiostro che all'esame con lampada di Wood rimangono illeggibili; sembra di individuare annotazioni simili a quelle interne del registro. Scrittura di quattro mani: [mano 1] = Domenico Tamburlino/suo fattore?; [mano 2] = ignota (12 agosto 1403); [mano 3] = ignota (11 gennaio 1406), [mano 4] = Alberto *de Bernardo*. Se non altrimenti specificato si intenda [mano 1]. La cartulazione qui presentata è puramente funzionale alla comprensione della trascrizione.

4.1

Esempio di annotazioni 1389-1403

ad annum 1389

[1r]

mil iii^c lxxxviii d'avosto

chofani par i per

prestamenti di speravero doçeni ii per

sonagly di sparano per grossi ii per

sonagly daster grosa ½ per

broche di chaliar m(iliari) iiii per

arruche da chaliar m(iliari) iiii per

broche di sely miliari iiii per

sparonely docçeni iiii per

viguruli meçani c per

viguruli di dona c per

spenony de letira doçeni ii per

sonati vermegly doçeni ii per

manecy vi doçeni di lana per

schufoni doçeni iii per

chorde di batir lana doçeni iii

spegli doçena i per

lb. xvi

sol. xlii doçena

lb. vi la grosa

lb. vi

sol. xv lu m(iliari)

sol. xxviii lu miliar

sol. xvi lu miliar

lb. iiii sol. ii la doçena

sol. xxxii

sol. xl

lb. una sol. vii

lb. xi

sol. lvi la doçena

sol. lx la doçena

per sol. xliiii doçena

sol. xx

spegli doçena i per
 spegy doçena i per
 çinture d'aleso doçeni ii per
 çinture doçena per
 peteni di chorno c grandi per

[1v]

[...] vi per
 chofano i per
 baçini iiii che pesarin lb. xvi $\frac{1}{2}$ per
 brunçini iiii chy pesarin lb. vi per
 banbaso negri lb. xxviii per
 vilesio negro peça i per
 vilesio blanco peça ii per
 savon tenero lb. cxlv per
 chuseli di sartor miliari i per
 chuseli di sarto miliari i per
 chuseli dinçupa miliari i per
 chuseli di fero miliari $\frac{1}{2}$ per
 chuseli di fero miliari i per
 schatule ii per
 dedaly di sarto c per
 arinche grande grose ii per
 arinche meçane grose ii per

arinche piçule grose ii per
 maneçis di choramo doçeni vi per
 bragiry doçena i per
 maneçi di choramo doçeni ii per

[2r]

çinture doçene i di choramo per
 çinture di chape doçena i per
 çinture dople doçena i per

sol. xvi
 sol. viii
 sol. xiiii la doçena
 sol. xxxii la çena
 lb. viiii

sol. xiii l'uno
 lb. vii di sol.
 xviii la lb.
 sol. xvi la lb.
 sol. xviii la lb.
 duchato ii
 duchati iiii
 lb. v sol. xv lu çentenar
 lb. iiii di sol.
 lb. iiii di sol.
 lb. iii $\frac{1}{2}$
 sol. xlviii
 sol. xl
 sol. liiii
 sol. xlvi
 sol. lv la grosa
 sol. lviii e per sol.
 xxviii l'una
 sol. xviii la grosa
 sol. xliiii la doçena
 sol. xl
 sol. lx la doçena

sol. xl
 sol. viii la doçena
 lb. iiii di sol.

fery di slube ^a v ^c per	sol. x lu çentemar
fery di ^b nerete ii ^c per	sol. xv lu c
buraty di França peçi ii per	lb. xi di sol.
bosololy piçuli doçena ii per	sol. vii lu c
chope doçeny iii per	sol. viiii lu c
pisanely ii ^c per	sol. xiiii lu c
patrinostri miliari v per	sol. xxviii c
parinostri miliari v per	sol. xxxvi c
parinostri miliari xii per	sol. xlvi
spedly iii per	sol. xxxvi c
bochasin peça i per	duchati iii 1/2
arinche di çinture vi per	sol. vii l'una
çendal blavo braçi lxviii ^c per	sol. xviii lu braço
çendal verde braçi xlvi per	sol. xviii lu braço
çendal vermeglo braçi lxxi per	sol. xviii lu braço
çendal negri braçi xxxii per	sol. xviii lu braço
çendal çalino braçi xl xxxii per	sol. xviii lu braço
çendal blanco braçi xl per	sol. xviii lu braço
choramo negro i chy pesa lb. viiii per	xv la lb.
cinture doçena i per	lb. iii
borche lb. ii per	lb. xvi la lb.
[2v]	
[...] braço lxxv per	p. xxii lu braço
seda verda lb. iii onçi iii per	duchati iii men g(roso) lb.
seda d'ogna cholor lb. iii onçi x per	duchati iii men g(roso) lb.
seda di grana sutil lb. i saçi ii per	duchati vi men g(roso) lb.

^a Seg. *dep.* miar.

^b Seg. *dep.* s.

^c Seg. *dep.* lu.

seda di grana lb. $\frac{1}{2}$ o saçi i per

seda ala sandrina onçi viii per

seda negra lb. i onça i per

siry sutil lb. iiiii per

sfogy pely doçeni vi per

dedaly d'omo di Fan^d c per

dedaly di fantulin c per

sachati di peverada per

batono d'ory xii per

chorda sutil lb. xiiii per

siulin afforçado lb. xvii per

soia lb. ii^c xvii per

spal afforçado lb. ii per

spaly afforçada lb. ii onçi iii per

soia lb. lx per

churdely grande doçeni i per

churdely meçani doçena per

churdely piçule doçeny xii per

peçi vi di chuny per

çoie di boton doçeni i per

çoie da la roda doçena i per

çoie dalaro da meçane doçena i per

[3r]

frisety doçena i per

frisety doçena i per

çenty grandi doçeny ii per

çenty piçuli doçeny ii per

churdely di seda lb. i per

borse di plunbin grando doçena i per

duchati vi men

g(roso) lb.

duchati v la lb.

duchati iii la lb.

duchato i sol. x la lb.

sol. xv la doçena

sol. xvi

sol. xiiii

sol. xlviii

sol. xlviii

sol. viiii la lb.

sol. v la lb.

lb. xviii lu c

sol. xiii

sol. xii la lb.

lb. xvii lu c

lb. iii $\frac{1}{2}$

sol. xlviii

sol. xii la doçena

sol. xxxiiii la peça

sol. xxxii

lb. vii $\frac{1}{2}$

lb. iii

sol. xxxvi

sol. xxviii

duchati xiii $\frac{1}{2}$

duchati viiii

duchati v men grosso

duchati viii

^d Di Fan *agg. in interlineo.*

borse plumbin^e meçanif^f doçena i per
 borse a telaro doçena i per
 borse a telaro meçani doçena i per
 chadeny di chan doçena i per
 broche di chaliar miliari ii per
 broche di selar miliari ii per x
 grisilimo miliari xxv per
 vischo lb. lxii ½ per sol. xii la lb. monta
 çafaran toschan lb. i per
 çafaran marchian lb. i per
 chapa i plera i per
 anbre lb. iii per
 banbaso lb. xxv per

[3v]

triacha lb. iii onçi iii per
 trafina lb. iii onçi iii per
 dialtera lb. vi onçi ii per
 arinçentonio lb. x per
 çucharo lb. xxv per
 fusty lb. iii per
 nose moschady lb. i per
 chanela minuda lb. x
 çencer minudo lb. x per
 chirofaly lb. ii per
 + inçenso lb. xxv per
 çencer belindo lb. iii per
 luma da roca lb. ii^e per
 p(er)ever lb. l per
 bol di Magholicha lb. xxv per
 schodino lb. c vii per

duchato iii
 duchato i e grosso i
 duchato i men sol. iii
 lb. iii sol. viii
 sol. xxx
 sol. xxx
 duchati iii d'oro
 duchati viii sol. xii
 duchati iii gr. i
 duchati iii gr. i
 sol. xxviii
 duchati iii la lb.
 sol. viii la lb.

sol. x la lb.
 sol. x la lb.
 sol. x la lb.
 sol. xvii la lb.
 duchati xx lu c
 sol. xvii la lb.
 sol. xx la lb.
 sol. x la lb.
 sol. x la lb.
 sol. lii la lb.
 duchati vi
 sol. xviii la lb.
 lb. vii lu c
 duchati v la rupo
 sol. ii la lb.
 sol. liii lu c

^e Plumbin *agg. in interlineo su a telaro dep.*

^f Maçanis *agg. in interlineo.*

chacha lb. x per
 chacubasely miliari i per
 ariçento siliman lb. vi per
 mira lb. i per
 [...]nguati iii per

sol. v la lb.

sol. xxvii

sol. xxiiii $\frac{1}{2}$

sol. xx

sol. vi

[4r]

solper lb. xxv per
 sanas star i per
 çirtonato di churo lb. ii per sol. xviii la lb.
 churianduly lb. ii per
 per lu barile de l'alume da roça per
 anese chonfecty lb. ii
 chuianduly lb. iii
 Suma duchati xlv sol. liiii
 soia lb. viii^c l per
 soia lb. ii^c xl per
 ariçento siliman lavorato lb. vii per
 broche di buchalero miliari ii per

sol. ii la lb.

duchati iii lu s<t>ar

sol. xviii la lb.

sol. xvi

per sol. xviii lb.

s<!> lb. xviii $\frac{1}{2}$ lu C

lb. xvii

sol. xviii la lb.

sol. xx lu miar

4.2

Partita di merci del 12 agosto 1403 [mano 2]
ad datam 12 agosto 1403

[1r]

	m iiiii ^c iii a di xii d'avosto	
bochasino bianco	pecy ii	per duchati ii sol. cii la pece monta duchati vi sol. xxiiii
bochasino tinto	pecy i	per duchaty iii $\frac{1}{2}$
berchanti negry	peçe i	per duchaty iiiii
berchanti bianco	peçe i	per duchati iiiii
bordo	peçy ii	per lb. xxii sol. vi la peza

banbaso filado	lb. c	per duchaty xii sol. xx
brunciny (...)	v	per lb. v sol. iiiii
seda vermeia	sotil	lb. i onzy vi $\frac{1}{2}$
seda verde	sotile	lb. ii oncy vii $\frac{1}{2}$
seda de grana	sotile	lb. ii oncy vii sacy iiiii
seda verde	grosa	lb. i $\frac{1}{2}$ saço i $\frac{1}{2}$
seda vermeia	sotile	lb. ii
seda vermeia	grosa	lb. iii oncy ii per duchaty iii men gr.
seda de fazoly	rosa	oncy viiii
siry grosso	di ii cholori	lb. iiiii $\frac{1}{2}$
sparony di Milan	dozena i $\frac{1}{2}$	per lb. iiiii $\frac{1}{2}$
sonagly	grosa $\frac{1}{2}$	per lb. iiiii di sol.
[1v]		
çintury di puty	dozeny viiii	per sol. xviii la dozena
çintury di negry di boto	dozeny i	per lb. iiiii sol. xii
çintury de la soanga	dozeny iiiii	per sol. xlii la dozena
çintury di bianchy g	dozeny ii	per sol. lii ^g la dozena
çintury di mezany	dozeny ii	per sol. xlii la dozena
çintury di picholi	dozeny ii	per sol. xxviii la dozena
çintury de la rosa	dozeny ii	per sol. xviii la dozena
çafaran di marchian<!>	lb. iiiii	per duchati ii lb.
centy di picholy	dozena vi	per lb. viiii sol. xiii p. 0
chapely di pagla	dozeni i	per lb. vi di sol.
cendal de vergado	pecy iii	per duchaty xxi
cendal di vermeglo	bracy xxxvi	per sol. xxi lu brazo
chordy di bater	lane dozeny ii	per sol. lvi la dozena

^g Corr. da xlii depennando x.

charmly di grandy	dozena vi	<u>per sol. xxxiiii</u>
charmly di picholy	dozena vi	<u>per sol. xxiii</u>
drap de oro	pezy ii	<u>per duchaty xx 1/2</u>
drapy di paromenty	ii	<u>per duchaty xii</u>
rinchy de chanestro	dozeny iii	<u>per sol. xv la dozena</u>
guschy di M	miari vi	<u>per sol. xlii la miar</u>
piper	lb. c	<u>per duchaty xv men grosi iii</u>
polver di çucharò	lb. xxviii	
[2r]		
garofaly	lb. i	
fusty	lb. iiiii	
fil	lb. iiiii	<u>per sol. xliiii (...)</u>
noxe moschè	lb. ii	
tely tenty	bracy ii ^c xxxvii	<u>per lb. xxx l'c</u>
brybuly	ii	<u>per sol. xxxiiii l'uno</u>
incenxo	lb. xxv	<u>per duchaty iii</u>
	de Vinexia	
S. S.		

4.3

Commissione di merci a *Chulau* (3 luglio 1406) e a Giovanni di Giorgio (12 agosto 1406) [depennate]

ad vocem

[1r]

A dì iii di luglo

seda verda meçana lb. ii R lb. iiiii men onça i

seda vermeçla meçana lb. ii

seda nigra meçana lb. ii seda ciala verda lb. i 1/2

seda çala lb. i 1/2

seda verda sutil fina lb. i negra onça v 1/2

siry grosa lb. i siry groso

siry pur lb. i siry pur lb. i

banbaso filado lb. xxv
 tela tenta braçy c
 Dey a Chulau marchy^h xxiii di sol.

[1v]^h

mil iiii vi a di xii d'avosto

Çuan di Çori

oro grosso lb. i 1/2

oro meçano lb. i 1/2

oro sutil lb. i 1/2

peçy di paramento iii

seda blava lb. i

seda negra lb. i

seda blancha lb. i

tela negraⁱ braçy c fena

iņenso a rupo i

Dey a Çuany duchaty lxxii

s(uma) duchaty^j

arest'a da' Çuan duchaty xii men sol. xi

R a di xxi di deçenbry duchaty iiii

4.4

Partita di merci dell'11 dicembre 1407 [mano 3] [depennata]

ad datam 11 dicembre 1407

m iiii^c vii a dy xi di dexembre

in prima seda de grana sutile lb. i e grossa lb. 1/2

ariento filà sotile onz iiii

centy grandy doçena i

centy piçoly doçena i

^h Marcy *agg. in interlineo.*

ⁱ *Seg. dep.* lb.

^j *Seg. dep.* lvi sol. lvi lxxii.

banbanbasy<!> lb. xxv

tele tenty braçy c

R onçi iiii saço 1/2 a grossi xviii

R onçi iii 1/2 saçi 1/2 a grossi xvii

R onçi xiiii saçi i

saçy v

duchaty

lvii sol. xxxii

li spesy lb. xiiii sol. i

buraty di França sutile peza i
 curiandaly lb. xxv
 mandole lb. xxv
 banbaxo biancho filà lb. xxv
 broche de calegaro miaro ii
 anix de Masson numero cl
 seda vermeya sutile fine lb. i
 cordela de seda verde d'orlare peze ii
 seda verde grossa lb. i
 fogy d'oro pelo docene ii fino
 cendale vermeyo braçe xxv

Àve Nicholo e dona Sufia lb. cl^k xx quando l'andò Venexia

[mano 1] R di Chulau a roba chy monta lb. clxxxviii sol. xiiii e no son mesis le mandole zu a rason ni li spesy

4.5

Estratto conto Venezia-Udine dell'11 giugno 1406 [mano 4]
foglio sciolto in inserto

[a tergo] ser Domenego Tamburlin in Udene [marca commerciale di Alberto de Bernardo]

In m iiii^c vi a dì xi zugno in Veniexia.

Ser Domenego, mandove per ser Lenart le sotto scritte cose:

zendado vermeio	br xxv a sol. xxi br	<u>lb. xxvi sol. v</u>
tele tente	br. c ^o a lb. xl c ^o	<u>lb. xl</u>
velesso	peze i a a duc. iiii peza	<u>lb. xviii</u>
brocato d'oro	peze iii a duc. v gr. iii la peza	lb. lxxx sol. xvii

item per boleta, quarantesimo e meseta in tuto lb. vi sol. i.

Suma lb. clxxii sol. iii p. 0

L'oro e'l savon ve mandarò per lo primo [m]esso sufiziente. Altro per la presente non digo. Apraiato so al comando vostro, christo ve garde.

Alberto de Bernardo con amore salute.

^k *Seg. dep.* xxx.

5

Registro dell'olio di Domenico Tamburlino

1415-1430

BCUd, EO, registri non numerati/«Cameraro dei Battuti spese»

Registro cartaceo di piccole dimensioni. Il registro è spurio ed è stato in seguito riutilizzato come registro di spese da un camerario della confraternita dei Battuti e infine fascicolato con un registro di rendite del XVI secolo. La sezione relativa a Domenico Tamburlino occupa cc. 19 non numerate. La scrittura è principalmente di unica mano, corrispondente a [mano 1] di Appendice A n. 4, salvo poche note relative all'ultimo anno di gestione (1430), attribuibili a una mano molto più esperta. La cartulazione qui presentata è puramente funzionale alla comprensione della trascrizione.

Esempio relativo all'anno di gestione 1415-1416 [depennato]

ad datam

[1r]

mil iiii^c xv a dy primo d'otom

fomi achatado in chasa orny [ii] d'oli in chasa per ser Nichulau

a dy x viii d'otom chonperay di Çuan di Maran vaseto i fo orny vi e lb. x e meser Manat orna, ave Chulau di Deanus orna i ½ aresta a my orny iii ½ lb. x

a dy xx di novembry chonperay di Antony di Pareve orny iiii e mery i d'olio

a dy x di març chonperay di Blas di Piran orny vii ½

a dy xiii di març chonperay dal deto Blas orny v men lb. viii

chonperay di Tony chortelar vaseto i

d'avosto

chonperay d'Aulea vaseto i fo orny iiii e meris iii lb. vii

chonperay chun Chulau di Trepo orny viiii ½ men lb. v.

[1v]

bianca

[2r]

mil iiii^c xvi a dy ii di febrar

dey a Manat orna i ½ d'ollio

dey alla fridagla delly batudy mieri iii d'ollio

ser Çuanut di Bon mieri iii

a dy ii di març

vendey a Çuan di Virco orny ii ½ d'olio

a dy vii di març

vendey a Francesc di Nimis orny ii $\frac{1}{2}$ d'olio
vendey a pre' Laçer di Basalchapent orna $\frac{1}{2}$
vendey a Franceschin di Nimis orny ii $\frac{1}{2}$
vendey al dito orny ii $\frac{1}{2}$
vendey a la fradagla di santa Maria meris iii
vendey a pre' Iachum di Franceschut meris ii
vendey a ly chamerary di Nimis orny iii
vendey a Piçul di Quadir orna i.

6

Debiti e crediti di Candido (trascrizione notarile)

Anni Venti del XV secolo

BCG, Notai, b. 1/inventario di Candido

Copia notarile dei crediti attivi del q. Candido. Eseguita su fascicolo cartaceo non numerato. Si offre la trascrizione delle prime 2 carte dell'inventario, corrispondenti alle cc. 1-9 del libro contabile. La cartulazione qui presentata è puramente funzionale alla comprensione della trascrizione.

[1r]

Credita et debita.

Item dixerunt se invenisse quemdam quaternum magnum folii integri habentem cohopturam de carta edina cum signo ipsius Candidi, in quo sunt carte quadragintadue, in quibus scripta sunt debita et credita ac rationes ipsius olim Candidi. Item in^a dicto quaterno sunt^b carte quinquaginta in quibus nichils est scriptum^c. Et ex dicto quaterno, in primo folio incipit «a di xiiii d'otom» et scripta sunt debita et credita et retiones non cancelata, salvo prima posta.

«Item sì dei a la muglir Pieri Praparian a filà libre di lana xxiii ½

Item sì dei a Dunin filg Arusuelc de Buio iii ½ de pan a di prim de ***

Item dei a Zuan Simon pan per sol. di lxiiii

Item dei a Simon del Put conz di vin i

Item dei al Neri de Peglanis conz di vin i bucis vi

Item dei a Chulau Furicin baril de vin i

Item dei a Moras di so visin i conz de vin

Item dei a Bertul libris di sol. iiii, libris de car di purzel xii, libris di formadi xviiii

Item dei a Iob libris di sol. viii, item sì dei a Birtul sol. vi e gli mandai per Zuan Vorli sol. xxv».

In secundo folio nichils est quod non sit cancelatum.

In tercio folio:

«Item dei al det vi braz de balnchete, anchora ii braz

Item sì gli dei a ser Gosparin ost viii braz e miez di blaf per sol. lx lu braz

Item R de ser Gasparin duc. ii che'l dé a Stefil de Nostat».

^a *Seg. dep. an.*

^b *Seg. dep. scri.*

^c In – scriptum *agg. in margine destro con segno di richiamo.*

[1v]

In quarto folio:

«Item sî mi resta dar Toni Clement sol. xliiii.

m cccc xxvii a di prim de mai

Sumo fata rason io Candit cum la muglir Filip di Rodeglan, sî mi resta dar libris di sol. vi.

m cccc xxiii a di xv d'otom

Sumo fata ogna rason cum Iacum Buch, sî mi deba libris di sol. v.

m cccc xxiii a di xv d'otom

Sumo fatta rason cum Iacu del'Abat sî mi resta dar libris di fior c et lx a le-to<!>^d, item sol. lxx per forment imprestay.

Item R de Toful Bratiz ornis de teran xliii, Zuan de Barbaian me'l dé par luy

Item sî gli à dat soro ducati d'oro vi in prisinza de Iani del'Abat et di Leonaruz de Gardusso».

A zingue carte:

«m cccc xxiii a xv d'otom

Io Candit deba dar a ser Fanton i^c di fior et libris xxx

Io Candit debat noley de ser Fanton sol. xlviiii

Ancora per ii dans che noy comperarin e sî è scrit per so man e debo mostrar la rason.

Item io Candit sî dei a Chulau Orset duc. ii libris di sol. vi, un altroro<!> libris vi, ancora Vizut a mio nome duc. v e sî ày apaiat ala me rason de plime che^e io mandai a Vivian, amonta duc. x.

No po esse granda differentia di questa rason de me a luy.

Item sî mi deb<a> dar uno sella di caval chi val duc. ii che io gli imprestai

Item sî mi deba dat paiasin per i prestoment de cabal libris de fior a lota<!>^f c et lxx^{ta}».

[2r]

In v^o foliom^o cccc xxiiiItem sî mi resto dar Iacum lu Cavarar per arest d'un caval chi^g io gli vendei ducati iii, ancora per i pesi de spascho ducati ii

R sora libris di sol. iiii

^d Probabile errore del copista. Verius a l'oro.^e Seg. dep. vo.^f Probabile errore del copista. Verius a l'oro.^g Seg. dep. glo.

m° cccc xxiii a dì xv d'otom^h

Si mi debo dar ser Pieri Pugnau per blavo libris de soldi vi carta per man de Chulau Boninfant

Item sumo fato ogna rason io Candit cum Iani Codros sì mi resta dar libris de soldi xiii sol. iiii, dichin<!>ⁱ al dì prisint ducati viii

Item sì gli imprestai miglari de chodi viiii, sì mi dis chi Zuan del Biel Cuf mi debes dar miglari iii, io non ài arizivut

Item sì mi debo dar mestri Stiefin pilizar de Spignimberg sol. l

Item sì gli imrpestai a mestri Stiefin i duc».

In vi carta:

«m cccc xxiii a d' xii d'otom

Item suma fato ogna rason io Candit cum Blas sartor sì mi resta dar miglari de chodi x per sol. lxxv lu miglar, item sì R sora libre di sol. viiii sol. vii

Item sì mi resta dar Lenard Brun e Domenis so compag sol. lxx

Item debin dar per libris di flibus lxxii per sol. xxii la libre de sol. vi e sol. xviii

Item sì dei i formadi a mestri Roman, pesò libris xxxvii».

In septima carta:

«item sì dei a Durli Corli i star de tromesto, item sì dei a Durli Corli per Danilut sol. lxxv

m cccc xxiii a dì xiiii d'otom

Item fato ogna rason io Candit cum Zuanon e cum mestri Chosparin sì mi resti a dar libris de soldi xii sol. xiii

Item sì R de Chosparin libris de sol. vii sol. xvii».

[2v]

A carta viii:

«1423 a dì xiiii d'otobre

Suma fata ogne rason io Zuan Pauli cum Candit Blean de ogne cosa che niu avesimo abudo da far uno cum l'altro, chi io gli aresti a dar marchis iii de sol. e io Zuan Pauli scris chu la mia man propria.

Item io Candit sì ài R di Zuan Pauli sol. xl

Item sì inprestai a Zuan Pauli per açar che'l de ad un de Fagagno sol. xxxii

Item sì R di Zuan Pauli duc. d'oro ii

Item sì R de Zuan Pauli sol. xxviii.

Item sì mi debe lu filg Simon de Trep per libris de fer lii libris di iiii mens ii

Item sumo fata ogna rason cum Zuanon mi resta dar libris di sol. vi ½

^h *Seg. dep.* Item sumo fato ogno rason.

ⁱ *Probabile errore del copista. Verius in fin.*

A m° cccc xxiiii a di tom xiiii

Item sumo fata ogna rason io Candit cum Chulau e Simon so fradi di Patus dichin<!>^j al di prisint, si mi restin a dar batut zu la dota e d'ogna schosa chi ny avesim ad afar, si mi restin a dar lu deto Chulau e Simon ducati d'oro xx, ancora per lo magir de Spidal marchis di sol. iii

Item si imprestai a Simon i deidal quante l mena la muglir

Item si imprestai ii dedal a Chulau Patus quante l vada la muglir

Item si dei dar io Candit a Chulau Patus per imprest duc. vi».

A carta viiii:

«m° cccc xxiii a di xi d'otom

Item sumo fato ogna rason io Candit si R de la Pupissa conçi de teran iiii per sol. lxxx lu conz, si monta libris di sol. di xvi, anchora libris di sol. xvi

Item ai R sora lu ducati che mi debe dar si par charta per man di ser Indri

Item si mi deba Francescha muglir Chulau Pupis duc. xxxiiii e marchis de sol. xiii, si apar carta per man di ser Indri.

m cccc xxxiii a d' xiiii d'otom

Item sumo fata ogna rason cum Simon del Put si mi restò dar libris di sol. vi sol. vi

Item si dei ala muglir Simon del Put maçis di pan iiii per libris di sol. v

Item si gli i conçi di teran per sol. lx».

^j Probabile errore del copista. Verius in fin.

7

Registri di Giovanni Antonio calzolaio [1] e di Paolo sarto con memoria contabile della vedova Caterina [2]

[1] 1429-1430; [2] 1430-1471

[1] ACUd, AOSMM, b. 877/2; [2] BCUd, EO, registri non numerati/registro di Paolo sarto e della vedova Caterina

Si tratta di due registri, pervenuti all'Archivio dell'Ospedale di Udine probabilmente a seguito di un lascito (per i dettagli cfr. *supra*, pp. 63-64, nota 162). Il registro di Giovanni Antonio calzolaio, definito sul retro della coperta «quaterno de familia», è composto di cc. 109 numerate fino alla 106 dal notaio cancelliere dell'ospedale Giacomo q. Quirino. Il registro è compilato principalmente da Giovanni Antonio [mano 1], alla cui mano si aggiungono quelle di Paolo sarto, scrivente per la moglie Caterina, vedova di Giovanni Antonio [mano 2], e del cancelliere dell'ospedale [mano 3]. Il registro di Paolo sarto è un registro cartaceo di piccole dimensioni, di cc. 21 scritte, non cartulate. Si susseguono nove diverse mani (cfr. *supra*, p. 65, tabella 3).

7.1

Nota contabile con aggiornamento di Paolo sarto

[1], f. 18r

Item mi de' dar Simon per luarirs sol. xxv Driuçan
 E par di scarpis i sol. xv
 E par de botis i solà a scapinà i sol. xv. R orne di vin iiii
 [*dep.*]

[mano 2] Suma fata rason io Pauli e io Caterina cum Simon Dryuczca noy li restemo a dar marche di sol. i, fo presente Tunell e Lazar di Premarias, fo in milesimo iiii^c xxxii a dì vii di febrario.

7.2

Note contabili con ordinamento topografico

[1], f. 36r

In Vipulçano
 Item mi de' dar Iancil sol.^a lviii
 e par di stivalg solà e scapinà i sol. xiiii
 e par di scarpis gnovis i sol. xiiii
 [*dep.*]

^a *Seg. dep.* xxii.

Sol. lxxvii
 e par di scarpis i sol. xiiii
 e par di botis gnovis i sol. xxv
 [*dep.*]

Item de' dar Çuan Toni a Iançil sol. xx
 [*dep.*]

Item mi de' dar Iançil sol. xxxii
 e par di stivaleti nus i sol. xxiiii
 e par di stivaleti solà e scapinà i sol. xv
 e dà la muglir par di botis solà e scapinà sol. x

7.3

Esempio di note contabili di Paolo sarto
 [2], *ad vocem*

[mano 9] Domeny mulinar sta in lo molin del Zisillin de' dar per resto di uno zuparello	lb. ii ½
--	----------

Domeni che sta chon ser Nadal di Zopolla de' dar per resto di 2 zuparelli e di 2 par di chalzi fata rason	lb. viiii
--	-----------

7.4

Note di Nicolò pittore per Caterina
 [2], *ad datam*

[mano 1] 1458 a dy 20 lugio ^b	
item dona Chaterina paga per Machor Misut una falze monta	lb. 2 sol. 10
item per doy zentendar dy ciody [<i>dep.</i>]	lb. 0 sol. 13

item io Nicol pentor inprestay a Machor Misut [<i>dep.</i>]	sol. 4
--	--------

item per chandelle de sevo e per uno cituso de onto e soldy in presta monta [<i>dep.</i>]	lb. una sol. 0
---	-------------------

^b *Seg. dep.* item io Nicholo pentor pagay per dona Chaterina.

item inprestay a Machor Misut per la vera de Chru(...) lo cha- merar [<i>dep.</i>]	lb. 4 sol. 0
item in presta al dito duchato uno d'oro pagado sol. 44 al dito [<i>dep.</i>]	
suma lb. 18 sol. 13	
item inprestay a Zuan fiol del dito per conperar una falze dy Tony di Sapocis monta	sol. 4
item fo mitudo in rason ly charezy de la chalzine e del sabion e de la piera monta	
in tuto lb. 2 sol. 4 e fo mitudo lu vaselo del vino in rason [<i>dep.</i>]	

7.5

Nota di Nicolò pittore per lavoro di pittura

[2], *ad vocem*

[mano 1] Item Iachum Pic dy Midea dye da' per una sancta Maria depenta in la sua glesia monta	lb. ***
item io Nicholo pentor recevey del dito Iacum Pic sopra la dita sancta Maria	lb. 1 sol. 0

8

Registro di Villano Forzatè e di Maria ostessa

1435-1472

ACUd, AOSMM, b. 877bis/2

Registro cartaceo di cc. 169, di cui 78 scritte, con cartulazione archivistica moderna in lapis. Coperta in cartone rivestita di cuoio rosso probabilmente recenziore. Sulla coperta, nota archivistica «contrata feni | n° 10» di mano del XVI-XVII secolo. Sul registro si riscontrano almeno sei diverse mani: [mano 1] = Antonio de' Gallucci; [mano 2] = Villano Forzatè; [mano 3] = Demetrio da Percoto; [mano 4] = Tomas da Gemona; [mano 5] = Matteo Clapiz notaio; [mano 6] = ignota.

8.1

Conto di ospiti dell'osteria (1439) [depennato]

f. 2r

marti a dì xxvii de maio	
Item vene doi merchadanti de Feltre a chavalò ave pasti do	lb. 0 sol. xii
item ave mexore doi de biava	lb. 0 sol. xiiii
mercure a dì xxiii de maço	
item ave mexore doi de biava a per lo fen	lb. 0 sol. xiiii
vendere a dì xxviii di maço	
item ave pasti doi	lb. 0 sol. xii
item ave chabali mexore doi de biava	lb. 0 sol. xiiii
sabado a dì xxx de maço	
item ave pasti tri	lb. 0 sol. xviii
item ave mexore doi de biava a per lo fen	lb. 0 sol. xiiii
domenecha a dì xxxi di maço	
item ave i sopra scriti per una colacioli	lb. 0 sol. xvi
item ave per i chavali	lb. 0 sol. xiii
item ave pasti doi	lb. 0 sol. xii

8.2

Conto di mano di Demetrio da Percoto (sezioni sovrapposte) [depennato]
f. 20v

m° iiiic lii a dì xx deçembre

Vinir di Zuan de Tossa de Mala Zumpecha de' haver de me Maria per una botte de vino stimada orni xi per sol. lxii la orna de' ave'	lb. xxxiiii sol. ii
--	------------------------

Vini di Zuan de Tossa sora scritt de' dar a dona Maria sora scritta all'incontro contadi al ditto vino lb. trenta quatro sol. ii present ser Ruberto e Thomat fradi Vignut di Zuan di Murisse de Mala Zompica e Beltram de Pantianis e mi Dimitrio de Perchut che scrissy di dar lo ditto all'incontro	lb. xxxiiii sol. ii
--	------------------------

8.3

Conti di mano di Demetrio da Percoto (sezioni contrapposte)
ff. 21v-22r

[21v]

m° iiiic liii a dì viii dicembrio io Maria R de Lenart di Nogaret di Quar vassello di vino uno stimado conçi xi per sol. lxii lu conço

in Morteglan

m° iiiic lvi a dì x zenar io Marya de' dar a Iacum Pauli Zadin de Morteglan per conçi vi de vin salvo lu sagomo per sol. lvii lu conço monta lu ditto vin lb. xvii sol. ii

[22r]

m° iiiic liii a dì viii dicembrio io Lenart di Nogaret si me chiamo contento e confeso habere R ^{to} da dona Maria sora le ante scritte botta di vin	lb. xxxiiii sol. ii
---	------------------------

ho R^{to} in complimento lb. trinta quatro sol. ii

in Morteglan

m° iiiic lvi a dì x zenar Iacum Pauly Zardin di Morteglan de' dar all'incontro a Maria ante scritta lb. xvii sol. ii contadi per me Dimitrio de Perchutto

8.4

Conto di mano di Tomas da Gemona
ff. 23v-24r

[23v]

m cccc lvi

Ser Marcho di Sedeglan debia habe di mi Maria per uno vassel-
lo de vin stimado conzi viiii di misura di Udene a misura de
mosto salvo lo sagomo in rason di lb. iii sol. ii per conço e lo
ditta misura monta in suma lb. vinti sette e sol. diese otto zoè

lb. xxvii
sol. xviii

[24r]

milesimo cccc lvi

Ser Marcho de Sedeglan debia dar a l'incontro a dona Maria
sopra conzi viiii di vin oltra scritti in rason di lb. iii s ii lo con-
zo debia dar lb. de sol. vintisette e sol. dieseotto per me Tho-
mas nodar de Glemona

lb. xxvii
sol. xviii

8.5

Dichiarazione di debito di Giacomo q. Toffolo da San Vito di Crauglio
f. 72/1r (foglio sciolto in inserto)

A di xviii otubrio 1452

Sia manifesto a chaduna persona che videse questo scritto como Iacum filg che
fo di Tofol di San Vit di Craulg R di dona Maria oster in borgo del Fen lb.
xxxiiii sol. iii sopra^a vaseli ii de vin che ten conzi x 3 zoè x 1/2 a reson de lb. iii
sol. v per zaschadun conzo o più o mancho ch'el sie trovase a refarse l'una
parte e l'altra e fo presente ser Antonio de Bergamo speciar e di Toni di Piton
di Morsan, e'l dito Iacum se giame contento aver R queste dinari ch'è sopra
scrito in presentia de li diti testemone zoè lb. xxxiiii sol. iii.

^a *Seg. dep.* conzi.

9

Registro di Beltram pellicciaio

1437-1438?

BCU, FJ, ms. 565

Registro cartaceo di cc. 56, forse mutilo, con cartulazione archivistica moderna in lapis. Coperta in cartone moderna. Le note sono di un'unica mano, salvo due registrazioni relative al conto di Arrigo *Verçales* (9.3); [mano 1] = Beltram; [mano 2] = ignota; salvo diversa indicazione si intenda mano 1].

9.1

Esempio di registrazioni di credito ordinate topograficamente

ff. 7rv

[7r]

In Santo Vito. Milo cccc xxxvi a dì xiii de aprilis.

Item mi de' dar Tofful e Danel fradis filgl Duç de Santo Vito per une piliçe lb. de sol. x e anchora per formadi sol. xxxx.

Item io R de lo dito star de forment i e anchora che lo mena uno charadi de biava de star viii in fina Udine per sol. xxviii.

[dep.]

milo cccc xxxvii a dì xxiii de março.

Item mi de' dar Danel Duç de Santo Vito de Craulgl per Domeny lu Çoto so fradi lb. de sol. iiiii mens sol. iiiii sumade rason con luy in tuto quello che noy avemo da far uno con l'altro^a.

[dep.]

Item mi de' dar Iachum filgl Drigine de Santo Vito de Chraulgl sol. xxviii facte ogne rason con luy a d' xx d'otuber de vino de ogna chossa in prisinçe de Pagier filgl de Danel de Sopoçis e anchora a lu dito lu dì de santo Chançia luy ave de my lb. de formadi ii per sol. vii formaç vechio.

[dep.]

Item mi de' dar Danel filgl Duç de santo Vito lb. de sol. v^b facte ogne rason con luy a dì xxvi de otuber in prisinçe de mestry Martin Nasiç de Çividat piliçar e^c e anchora che io chati scritto in libro vechio per formadi sol. xviii che lo porta lu dy de santo Grovasio et Protassio in prisinçe de Iachum filgl Drigine de Santo Vito.

[dep.]

^a *Seg. dep.* Item io R de lu deto pesonal de sal vii mens mieç.

^b *Seg. dep.* e sol vi.

^c *Seg. dep.* lb iii v de formadi charnial de formadi vi mens tre onçis che lu dito Danel porta.

item mi de' Danel Duç de Santo Vito lb. de sol. viiii per lu resto de ii piliçi de ronchinis e de xxv de november.

[*dep.*]

[7v]

milo cccc xxxviii a dì primo mensis marçi.

Item mi de' dar Danel Duç de Santo Vito de Chraulgl facte ogne rason con luy a dì primo mensis marçi lb. de sol. viiii sença la debita de lu fradelo luy aresta a dar [...] dinari in sonone(?) e anchora che lo porta luy a dì xxvii de otuber lb. de formadi iiii per sol. xiiii.

Item io R da Danel Duç per sal che io avey in tuto sol. xlviiii sopra la debit.

[*dep.*]

Item mi de' dar Tomat Chunele de Agiel lb. de formadi iiii ½ per tre sol. la livre e anchora lb. ii per sol. vii.

[*dep.*]

Item io R de Çuan Tony piliçar sore li so debita sol. lviii facte ogne rason ço che noy m' à laurado in fina lu dy presente a dì xi d' agosto.

[*dep.*]

Item mi de' dar Danel Duç de Santo Vito de Chraulgl sol. xx facte ogne rason con luy de tuto quello che noy avemo da fare.

[*dep.*]

Item mi de' dar lu Branç de Chianp Lunch per formadi sol. xi per lu resto de formadio ch'elo ave de my.

[*dep.*]

Item mi de' dar Danel de Sopoçis mio conpary per uno^d de uno piliçut de ma-molet sol. xxviii de Viarsse quell chu gly diè lu vino ano. E io gli diè li pililis.

[*dep.*]

Item mi de' dar la figle de lu Chrovat che sta in parte de Chiaschanan per formadi sol. x. E Oto ustir de merchiat Nuf si ave per sol. xx in quel dì midesin.

[*dep.*]

9.2

Note di credito su Lucia suocera di Cesare *rodarius*

ff. 13rv, 14r, 24v, 32v

[13r]

[altre note contabili omesse]

^d *Seg. dep. parola illeggibile.*

Item la dita Luçia ave^e vasily ii di vino lu qual fo di^f Bernardo d'Aguel me lu vende per lb. di sol. iii e sol. xiiii per ogra conço li qualy io fes menar di Aguel sol. vi per ogra conço di li charadury monta in tuto marche di sol. vii per quonçi xiiii in tuto spessy con ogra chossa salvo lu sachom a di xiii di março.

[*dep.*]

Item la deta Luçia die ave de lu Traunel di Iuanic uno vasello di vino lu qual luy ave di Primian quonçi di vino viii per lb. di sol. iiii e sol. xvi per ogra quonço. Io ly ay paghado lu deto vino.

[*dep.*]

[13v]

[altre note contabili omesse]

Item io R di Luçia di la Rodas marche di sol. xxxiii mens sol. i^g in tuto quello vino ch'ela ave di my a di viiii di lu messe di março. E anchora quonçi di vino iiii di quello di Çuaniti di Aguel che io avey in chassa per mi e anchora duc. in oro ii che io avey di quel di Tresesim sol. Domeni. E anchora marche di sol. xvii e anchora marche di sol. v per lu vino blanchio che che<!> fo di mestri Franche[sho] piliçaro.

[*dep.*]

[14r]

[altre note contabili omesse]

Item io R de la dita Luçia marche di sol. iii e sol. xxv che la me inpresta in chassa soa e anchora marche di sol. che io avey quant che io avey di lu duc. e anchora che Toni porta a mi Beltram marche di sol. i e anchora marche di sol. i e [anchora marche] di sol. viiii ½ che dona Tesina.

[*dep.*]

[24v]

milio cccc xxxviii a di xxiiii di otuber di li vini che ave Luçia sosira di Çesar arodar.

Item in primis uno vaselo di Chulau di Santo Danel per lb. iii lu quonço lu qual li è lu si vende a spina lu qual elo tigne quonçi vi io ave lb. di sol. xviii di lu dit vaselo. Item anchora uno altro vaselo di uno di vila di Varmo di orny iii lu qual glie paga Ingrat may no la me part di lu uadagno. Item anchora doy vaselety di

^e Ave *agg. in interlineo.*

^f Fo di *agg. in interlineo.*

^g Mens – i *agg. in interlineo.*

Revolt my Beltram si gly pagha lie no me diè nisun dinar di lor. Item anchora io conperay di ser Nichulau di Santo Danel ornis xxvi per duc. xxvi io gly à dado questi dinary my in fuora iii duc. che glie diè

item io diè avere marche di sol. iiii e sol. xxxxi di lu vino che fo di quello di Gelmicho lu qual à nome

e anchora io pagay uno vaselo di quel Comin di Lenart Strassolt per quonçi che lo dise che lo tiene x per lb. di sol. xxx e anchora uno vaselo che io avey di mestry Domeny de la Noçe monta lu vino. Item io R de la dita sopra scritta marche de sol. iiii e e anchora duc. vii per sol. cxii per ogna duc. e anchora lb. de sol. xxii che io ave per lu vino che fo vendudo che io avey gli dinari e anchora io avey di Çuan mio conparay marido de pasqua per lu rest de lu vino che fo vendudo lb. de sol. iiii e sol. xviii e anchora io avey duc. iiii e xxviii grosomy di la supra dita a di xv di iulius e anchora io avey de Domeny filgl de mestry Durlly piliçar chef o sopra lu vino che fo vendudo de quello de Gelmicho lb. de sol. xiii $\frac{1}{2}$ e anchora per iii quonçi de vino e boçis xx avey lb. de sol. x e sol. viiii lu di de santa Maria e uno vaseleto per my io avey e anchora uno altro vaseleto piçiino che io avey in chassa.

[*dep.*]

Item mi de' dar mestry Piery di Valantin che sta in Pusquol per formadi che lo diè a uno homo lb. iiii e sol. xxx per inpresto.

[*dep.*]

Item monta uno vaseleto de quelly di Revolt piçul lb. de sol. xi e sol. vi facte rason con uno de lor fo conçi iii uno vaso che ave la dita Luçia e ll'altro vaseleto fo marche de sol. i.

[32v]

[altre note contabili omesse]

Item mi de' dar Luçie di Çeser arodar per doy vaseli che io pagay che fo de Revolt per quonçi vi duty doy e vasely iiii che io pagay per duc. i in oro per ogna orna stimo my duc. xxvi in tuto.

9.3

Conto della società con Arrigo *Verçales* [mano 2]

ff. 25v, 54v

f. 25v

1438 a di xxii aprile

Rigo conpari resta a dar fate hogni raxon con lui del salame e d'ogni altra cosa lb. xxviii

fo presente Zuan de la Stazon conpari; e achora marche di sol. iiii per inpresto e anchora una borssa di filo dorado con trie anely doradi sumade reson marche di sol. i. Item io R de lo dito Richo Verçales duc. in oro ii scarssy. Item io R de lo dito di sovra scritto pelly viii çentil per sol. viii l'una e anchora ii pely di di agneleti di Friul sol. vi e anchora uno chapello çentil e anchora sol. xx per ii chapely che io vendey schleti e sol. ii per quela chorda de pater nosters e io R de lo dito marche di sol. i.

[*dep.*]

[54v]

Dinari spexi in la conpania di Rigo fo spexi in S(umm)a lb. c lxi e sol. viiii e duc. viii in oro.

Avemo tirado de casela lb. lxxxxvii e sol. ii item in oro duc. vi summa posta inanzi.

[*dep.*]

9.4

Conto del viaggio a Venezia e della vendita dei soatti

ff. 38v, 39rv [ff. 38v-39r scritti capovolti]

[38v]

Item ave lu dito Çuan morona lb. ccccc lxxx non sbater çu lu chaderlet çoè xviii lb. e anchora ave Bertul lb. ccccc xxvii disbatando çu lu chaderlet çoè xviii lb. per çhaschaduno

[*dep.*]

Item anchora per vii cherchlis de lu vaselo de la morono sol. xvi e anchora per meterly in çilis in li barilis e(...) chlauç sol. xii e sol. ii per my la barcha e per li fachini quant che noy alasin a charghar li boti in la barche

[*dep.*]

[due note non pertinenti omesse]

[scritto capovolto]

Item mi de' dar Piery di lu Tamburlin sol. xxxv

[*dep.*]

[39r]

Item io aspendedey per ii duçenis di soaty rossy lb. di sol. xviii e anchora per ii vaselli di çeuly e dos varis di inçilis lb. di sol. lx e duc. in oro viii (...) quatro e anchora in una bota di morona e schinali duc. xxviii $\frac{1}{2}$ e lb. di sol. iiii e sol. v e per la barcha e anchora per lu pontassy in porto sol. viiii e sol. iii per beny in

Porto e in una boleta de li schinally lb. di sol. iii e sol. v e anchora per charchar la barcha in Vinessia per li fachini ghrosomy v (...) e anchora per la miseta de duto quanto duc. i in oro e sol. xxxii e anchora sol. iii per lataruly piçin di chonçar li boti de li salatiçi e anchora per portar li schinali a chassa nostra e in la barcha e lu fachino sol. iii e anchora una livra di pever sol. xvii

item io R di Bortolamio duc. in oro x e anchora io ariçevey di Çuan mio conpagno duc. in oro viiii

item anchora una baril di malvasia lb. di sol. vi ½ e anchora per lu albergho che noy stemmo a Vynessia che lo ave Lunardo nostro conpagno sol. vi e anchora per li charadory de Porto a Uudene<!> lb. di sol. viii e anchora per menar la morona a Udine lb. di sol. vi e anchora per menar la bota de Romania a Udine sol. lii

item costa la Romania la viesa de la dita Romania in Vinesia conpera duc. in oro xi e sol. vii. Item anchora sspessy per ch[...] e per la barcha e per lu pontassy e per li fachinyu che lo mete in la dita barcha per menar a Udine che Çuan spende in tuto lb. di sol. iiiii menso sol. i e anchora lu dito Beltram si paga questa spessa in fuora duc. dasse de sovra viii^b

[*dep.*]

[39v]

Item mi de' dar Çorçi çiner di Pollam piliçar de Praghoⁱ e lb. iii ½ de charne de vitello

item io R de lu dito lb. di sol. iiiii ½

item mi de' dar mestry Luche piliçar che sta a Porto de Grouar per lu resto di soaty che lo ave de my duc. in aur ii e marche di sol. [i] la qual marcha di sol. stiè a dar Çoro çiner di Polam piliçar item io R de lu dito Çorçi piliçar florino i

[*dep.*]

item mi de' dar Çuan di Prachus piliçar lu qual luy sta in piliçaris facte ogne rason con luy^j per lu resto di uno fasso di soaty duc. in oro iiiii in prisinge di mestry Lenart piliçar che abita in puarte di Vilalte

item io R de lu dito duc. i

[*dep.*]

item mi de' dar mestry Lenart di puarte di Vilalte piliçar per lu resto di xxv soaty duc. ii d'oro in prisinge di mestry Çuan di Prachus piliçar termene a charleva prosimo che vien a di xiii di çenar duty doy

[*dep.*]

^b Dasse – viiii *agg. a f. 38v.*

ⁱ *Seg. dep.* per ii star de forment.

^j Facte – luy *agg. in margine sinistro.*

item mi de' dar Novel piliçar che sta in Graçan per uno faso di soaty duc. in oro v termene in fina pasqua prosima futury

[*dep.*]

item mi de' dar lu Çoto piliçar fradi di Çuan piliçar duc. in aur ii e sol. xlxxi-i<!>^k per lu resto di l soaty facte ogne rason con luy e^l

[*dep.*]

item mi de' dar Beltram piliçar filgl di Radi di Pusquolo lb. di sol. vi per inpresto lu qual io gly inprestay a di di maço e anchora per lu resto di xxv soaty lb. di sol. v facte ogne rason con luy e anchora luy ave una pella di lodria per sol. xxxviii a di iii de maço e sol. ii per inpresto che io gly inprestay

[*dep.*]

item mi de' dar Chulau lu chugnat de Pas piliçar che fo che lo abita in Graçan duc. in aur v per uno fasso di soaty ch'elo ave di my termene in fina a santo Çuan batista prosimo che vien e anchora Beltrm piliçar scritto de sovra pelle de tossa i da far (...) e anchora çoçholi no sa quanty bricholamy no say quantic he lo fesona piliça a la moglir

[*dep.*]

9.5

Conto con rimando al «choderno grant»

f. 41r

[41r]

In Agiello

item mi de' dar Çuan Polino di Agiello per lb. di formadi xvi^m lu di di santo Chançian per sol. xxxviii questy posty si sono messo in conto suso lu choderno grant.

[*dep.*]

^k E spò xlxxii *agg. in interlineo.*

^l *Seg. dep.* sol v per una pelle çentil che lo ave di my.

^m xvi *corr. da v.*

10**Registro di Leonardo da Pontebba**

1453-1466

BCG, Notai, b. 1/registro di Leonardo da Pontebba; BCG, Comune di Gemona, Archivio storico parte antica, b. 979/registro di Leonardo da Pontebba

Registro cartaceo di forma allungata di cc. 29 (+ 9 fogli sciolti in inserto, non numerati) con numerazione coeva. Il registro è mutilo delle prime 33 carte e risulta smembrato tra due fondi del medesimo ente di conservazione. La scrittura del registro è di un'unica mano, probabilmente lo stesso Leonardo da Pontebba.

10.1

Conti personali di Rupel da Hollenburg

ff. 34v, 49v

[34v]

[1453] a dy xxi december

Item rezevey da Rupel de Hellenpurg fero longo e spiazii in Polteba e in Malworget che fo in dut iii^m i^c.

Item anchora rezevey a dy ditto sora scryt da Indrea de Santa Kateryna fero per nome del dito Rupel che fo vi^c lb. xx.

[dep.]

1454 a dì primo zuno

Summa fata rason chum Rupel de Hellenpurg che my Lenart ly rest a dar de onga chosa che avemo abudo far un chum l'altro duc. xxii 1/2.

1455 a dy xiii zenar

Item rezeve lo dito Rupel da my sora lo debyto sora scryt duc. xvii anchor arezene lo dito Rupel duc. iiiii.

1455 a dii xx zenar

Item rezevey da Chrustofol per nome del dito Rupel cote zent e chatordes che pesa xii^c.

Item rezevey anchora del dito fero longo iii^m ii^c 1/2 e lb. x.

[dep.]

1456 a dii vii marz

Suma fata rason chum Rupel de onga chosa per fyn al dii sora scryt che my Lenart ly rest a dà duc. xxxv.

in persenza Chrystofal dela Madalus.

Item ave per spese marke xxiii anchora ave marke iii per soy fioly che spende (...).

1458 a dii xxv aprylys

Summay rason ongna chosa cum ser Rupel che lo ditto resta ad aver da my Lenart duc. v $\frac{1}{2}$ a dy dito rezeve da my sol. lvii.

[*dep.*]

[49v]

1459

Item lo fer de Rupel che ò mandado a Chlemona:

item mena Mazul de Resiuta faso i rezeve da my sol. vi

item mena Fantot de Vyla Niova faso i rezeve da my sol. vii

item mena Tonys fasy ii rezeve sol. vi

item Laurynz de Magnan faso i rezeve sol. v

item mena Mark de Resiuta faso i rezeve sol. iii

item mena Mazul spiaze xv rezeve sol. iiii

item mena lo fyl Pytulon faso i rezeve sol. viii

item mena Zenz spiazy iiii p(esa?) ii^c rezeve sol. xiii

item mena Mazul spiazy iiii (...) ii^c rezeve sol. xiii

item mena Zenz faso i

item mena Mazul faso i

item mena Dreyra frady di Mazul faso i spiazy iiii

item mena Iacum fyl Piery de Kusynar de Moz cum ly kompangno faso i e spiazy xxx

item Tony Zelar de Moz spiazy xiiii quadro i

item mena Chulau Donasynys spiazy x quadro i.

10.2

Lettera del governatore dell'abbazia di Moggio [alia manu]
Foglio sciolto non numerato in inserto

[a tergo]: in man di Lenart di ser Nichollo de Pontebia (...) et cetera
Lunardo émy mando Foraboscho e Andriusso figliollo de Franz per quelli 2
fassy de fero che sono ligady pregony voy mi mandate lo mio charatello e quel-
lo de Marcho e lli zuchullini. Avixovy che ò trovady li altru 5 chary per Venezy
chomo è stato ditto prego my fade chello ditto ferro sia ligado avanti che lli
chary vegnano la su e chelli non steano a perder tempo elli se agrevano che
l'altra volta elly convigni aspetare per fina che voy festi ligare lo ditto fero di
sero che non ginera ligado niente e chelli persse pluy di meza zornada de tempo
per aspetare non altro.

Mauricius gubernadore della Abbacia de Mozo.

10.3

Conti personali di Cristoforo *de la Madaline*
ff. 35v, 41r

[35v]

1454 a dy xiii iulyus

Item me resta me chonpare Chrystofol per fyn al dy sora scryt v^c de fero batudo
e'l dito si è pagado de la batadura

item ave anchora sol. xxxxx

item anchora ave che dey a faze^a duc. i

item anchora ave duc. ii

item anchora me resta per i chabalo che ly vendey per duc. iiiii

item a dy vii setember anchora resta lo ditto Crysstofol per vyn che'l abudo lb.
di sol. xxvii sol. viii

item a dy dito me resta me chompare Chrystofol per Piery de la Zylya lb. de
sol. lxxvii e sol. i
[dep.]

^a A faze *agg. s. l. su faze dep.*

1454 a dy chodar octobrius

Item me resta me compare Chrystofol per fyn al dy sora scryt lb. de sol. lxxv e duc. viii e lb. i^c e xlv de fero batudo e'l dito sye pagado dela batadura

item anchora me resta a dar duc. i

item rezevey my Lenard del ditto me chompare sora scryt vaselo i de^b vyn teran
[*dep.*]

1455 a dy iii zenar

Suma fata rason cum me compare Chrustofol ch'el me resta a dar per fyn al dy sora scryt lb. de sol. xl

item rezevey sora ly dity dynary lb. di sol. xiiii

item a dy chodar de marz anchora me lo ditto me komparo Chrustofol per vyn e pe dynary chontady lb. di sol. xxx sol. v
[*dep.*]

[41r]

1455 a dy ultym aprylys

Suma fata rason chum me chompare Chrystofol de chel che avemo abudo a far un chum l'altro per fyn al dy sora scryt che lo dito sy me resta a dar a my Lenart lb. di sol. lxi e sol. vii e duc. v
[*dep.*]

1455 a dy viiii may

Item me resta a dà Chrystofol de la Madaline per fyn a dy sora scryt duc. vii a dy dito rezevey del dito lb. di sol. viiii $\frac{1}{2}$

item dy viiii luy resta anchora lo dito me chompare Chrysstofol lb. de sol. vii
[...]

item anchora resta lb. de sol. iii sol. i

item anchora resta a dy xxiiii avost per vyn sol. xxxviii, anchora resta che io ie in prestay sora fen(?) lb. de sol. v e sol. xi

item a dy xxviii octobrius resta anchora me chompare Chrystofol a far chonzar la fosyna lb. de sol. x e sol. i che dey fora a pagare ure(?) e per spese
[*dep.*]

^b *Seg. dep. fero.*

1455 a dy xiii dezembrius

Suma fata rason chum Chrystofol de la Madaline de ongna rason che avemo per fyn al dy sora schryt el me resta a dar a my Lenart lb. de sol. xxiiii sol. iii in persenza de^c Gasparin de Komare e Iacomuz de Pryedatayada

item a dy dito rezevey del dito Chrystofol lb. de sol. xv

item me resta a dar lo dito Crysstofol che dey per luy a Tomel Pek de Vilach duc. iiii a dy xv zenar 1456

item a dy prymo zungno resta anchota per i varlin de formento lb. iii sol. xv

item ave anchora lename a chotuyr la fosyna che monta sol. I
[*dep.*]

10.4

Conti personali di Cristoforo *de la Komare*

ff. 38v, 42r, 49r, 50v

[38v]

[altre note contabili omesse]

1454 a dy xv decembrius

Item Chystofol de Chomare per vyn pe fyn al dy sor scryt lb. de sol. iii e sol. iiii ii e sol. viii
anchora ave vienari viii
[*dep.*]

1454 a dii xvi decembrius

Item me resta a dar Chrystofol sankonii x de karbon dado in la fosyna

item anchora ave lo dito Chrystofol sora scryt sol. xxio e i katryn
[*dep.*]

1455 a dii prymo apryls

Item me resta a dar Chrysstofol de de Komare per resto lb. de sol. xxxviii

item a dy v apryls rezeve da my Lenart lb. de sol. viii a bona moneda

item anchota a dii dito rezeve lo dito Chrystofol duch i e lb. de sol. iii a vienari
[*dep.*]

^c *Seg. dep.* Iacomuz.

1455 a dii xii aprylys

Summa fata rason chum Chrystofol de Chomare che lo dito me resta a dar a my Lenart lb. de sol. lxxv

[*dep.*]

1455 a dy ultimo aprylys

Summa fata rason chum Chrystofol de Komare che lo ditto me resta a adar a my Lenart per fyn al dy sora scryt de onгна chosa che avemo abudo a prategar un chum l'altro lb. de sol. xlii, fo in persenza de Pyery Graut anchora resta lo dito Chrystofol lb. de sol. vi $\frac{1}{2}$

[*dep.*]

[42r]

1455 a di xv zungno

suma fata rason chum Chrystofol de Komare che lo dito me resta a dar a my Lenart lb. de sol. lxxxviii

[*dep.*]

1455 a dy iiiii avost

Item resta a dar Chrystofol de Komare per fyn al dy sora schryt de onгна chosa lb. de sol. xxviii sol. v

item a dy dito resta anchora a dar lo dito Chrystofol duc. ii d'oro per zonta de vii chavallo che pagay per el

item a dy xxiiii marz resta a anchota lo dito lb. de sol. v 1456

[*dep.*]

1456 a dy xxviii marz

Suma fara rason cum Chrystofol de Komar che lo dito me resta a dar a my Lenart per fyn a dy sora scryt lb. de sol. li in persenza de Symon de Andreus de Iacomuz de Preda Tayada e Mychulau Kluch

[*dep.*]

1457 a dy ii marzo

Item rezeve Chrystofol de Komare da my Lenart sora lo laurar ch'el lavora a my e da Franiz lb. de sol. xvi e sol. iii

item a di ditto^d rezeve lo ditto Cristoful fassetti doy de fero che pessa lb. ccc^o e lxxxiii

[*dep.*]

^d *Seg. dep.* fasseto de ferro.

1457 a dy xii marzo

Suma fata rason cum Chrystofol de Komare che lo dito me resta per syn a dy sora scryt io e dely kiody ch'el me à laurado lb. de sol. xiii sol. xiiii

[*dep.*]

[49r]

[altre note contabili omesse]

Item ave Cristoful di Comare da me

Lenart

item rezeve Cristoful di Coma ferro che
pesa v c

item anchora ave lo ditto sora scrit
ferro che pesa iiiic e lb xxv

[*dep.*]

1457 a dy v november

Item resta a dà Chrysstofol de Chomare che ie dey a Malborget in la fosyna de Chasan lb. de sol. xxxvii a vienari

item resta anchora a dà lo dito Chrystofol a dy sora scryt de vyn e de pan e altre chose lb. de sol. xxxvi e sol. iiiii

item rezevey dal dito Chrystofol sora lo dito debyto sora scryt lb. de sol. xxxiiii a dy xv ottobrius in 1457<!>

item a dy xxvii ottobrius resta a dà anchora lo dito Chrystofol de rason fata lb. de sol. viiiii

item a dy detto resta fero destendudo zoè verzela v^c lb. xv

[50v]

1457 a dy xvi november

Suma fata rason chum Chrystofol de Chomare che lo dito Chrystofol me resta a dà a my Lenart per fyn a dy sora scryt lb. sol. xliiii sol. xi

[*dep.*]

1458 ady v februar

item anchora ave Schrustofol da my fero zoè verzela de la mont i^c lb. lii ave faseto i de fero de Gymund

pesa i^c lb. cii

item anchora ave lo dito a dy sora scrut lb. de sol. xviii rezevey vi^m de chiody

item anchora ave lo dito Chrystofol verzela de la mont lb. xliiii

[*dep.*]

10.5

Conto personale di Vittore da Amaro

ff. 43v-44r

[43v]

145[.] a dy [...]

Item rezevey my Lenar de ser Vytor d'Amar sula fiera de Sant Vyt marke xv de sol. a rason de vienari

item anchora rezevey del dito Vytor ch'el diè a l'osto de Vylach per my Lenart duc. xx

item anchora rezevey del dito Vytor in Venzon lb. xxiii de bona moneda
[*dep.*]

[44r]

item a dy ditto rezeve Vytor da my Lenart fero duro faso i che pesa viiii lb. lx che mena Vychez de Moz

item anchora dey sol. v per far lo faso e i sol. de vyn

item ave anchora lo dito Vytor da my Lenart chyody fata rason de i bagatin myary^c xxx zenar vii in una baryla che mena Iachum de Mena anchora manday per lo dito Iachum fero duro i^c lb. lxxv

item a dy v marz 1456 rezeve Vytor da my Lenart chiody de i bagatin myary vii

item anchora rezeve a dy dito myary iii e zentenary de gataroly

item anchora rezeve a dy sora scryt i^c lb. lxxxxv de azal

item a dy sora scryt rezeve fero longo e fero duro fu lb. viii^c e lb. x

item anchora rezeve a dy dito cote lb. iiiii^c e lb. v

item diè dar Vitor per spesy sol. xviii anchora diè dar lo dito Vitor per si e per so nevò sol. xxviii anchora spende Vizenz vienar ii

item mena Denel dal Petenat da Mog splaze vi che pesa c iii lb. xx pagado del so nolo sol. v per c

[*dep.*]

^c *Seg. dep.* xxxv.

10.6

Cedole di partite di ferro

Fogli sciolti non numerati in inserto [1-2]

[1r]

1464 a dy xiii avost

item mena Lazer de Moz spiaze xvi per viii^c 1/2item a dy dito mena Chulau del Chos de Moz spiaze xvii per i^{mo}

item a dy dito mena Symon Tolaz de Moz faso i fero duro

item a dy dito mena Dryus del Blanch de Moz faso i fero longo

item a dy xvi avost mena Lenart del Chusynar de Moz cum lo chompangno
fero chavy xxxiii spiaze xx per xviii^c 1/2item a dy dito mena Lenart de Somlat fero chavy xxviii spiaze vii intreghe e i
rota per viii^c 1/2item a dy xxiiii avost mena Tamat fyl Iacum de Domedas chavy de fero vi longo
e maze de spiazola lviii per i^{mo}

[2r]

Lenart e ser Nicolau

pesa

viii^c lb. xxxv fo chavy 45viii^c lb. lxxv cavi 38 piazza [...]viii^c lb. xxxv cavi 34 piazza iiviii^c lb. xxxv piaze 12viii^c lb. xxxv cavi 37 piaze iviii^c lb. xxxv piaze 12viii^c lb. 0 cavi 29 piaze ivii^c lb. 0 cavi 27 spiazza i

summa miar 7155

[2v]

3915

860

850

820

900

920

16385

11**Registro di Bertolo straccivendolo q. m° Antonio coltellaio da Udine**

1455-1462

BCUd, FP, ms. 1348/VI

Registro cartaceo di cc. 46 (più un allegato). Cartulazione originale in cifre arabe in parte deperdita. Scrittura di un'unica mano, probabilmente lo stesso Bertolo, salvo interventi limitati di altra mano [mano 2] (ff. 1v, 27v, 31r) relativi ai livelli dovuti alla famiglia Sbrugli e una lettera [mano 3] (allegato 1 ff. 9v-10r) ricevuta da Bertolo.

11.1Conti del *conpari* Dino da Siacco

ff. 2v, 4r, 7r, 9r, 16r, 19v, 46r

[2v]

1455 a dì 15 febraro in Huden

Mio conpari Din de Sia' dié dar per uno vaselluto d'oió de horna i^a lb. v per prexio e per merchado de lb. xxii l'orna, che monta in tuto

 lb. xxiii sol.
 iii

R di mio conpari Din de Sia' contadi ch'el detto à so fradello per mio nome lb. viii e per resto della nostra raxon vechia che noy avemo abuda a far uno chon l'altro lb. vi che sumerave in tuto quello che ò rezevudo sopra la sora scritta debita

 lb. xiiii^{or} sol.
 0 p. 0

E dié dar per uno vasseluto d'oió de tignuda de horna i^a lu have luy in persona a dì 1455 a dì primo marzo, che monta in tuto

 lb. xxiii sol.
 iii p. 0

R contadi

[*dep.*]

[4r]

1455 a dì 27 marzo

Mio conpari Din de Sia' dié dar per uno vasselutto d'oió che fo horna i^a lb. v per prexio e per merchado de lb. 22 l'orna, che monta in tuto

 lb. xxiii sol.
 iii
[*dep.*]

[7r]

1456 a dì ultimo febrar in Huden

Summa fatta raxon chon mio conpari Din de Sia' de tuto e per tuto zò che noy avemo abudo a far uno chon l'altro, per fina a dì sora scritto, metando li chorami e pelli e fen e legni e tuto zò che me à dato e luy à abudo de mi, per fina a dì sora scritto, el ditto mio conpari sora scritto s'è mi resta a dar a mi Bertullo in tuto	lb. xxxv sol. ii
R di mio conpari Din sora scritto contadi per man di mio conpari Vinir sta con mi	lb. x sol. 0 dì 20 marzo 1456
R a dì 20 marzo contadi, computado l'agnello di Chodaros, monta in tuto	lb. xii sol. 0
E dié dar per uno vasselluto d'oio che monta in tuto	lb. xxviii ^{or} sol. 8
R a dì 3 aprile contadi di mio conpari sora scritto in la mia butega	lb. 2 sol. 0
R a dì ultimo mazo di mio conpari Din de Sia', computado lo formaio e la charne di videl e llo manzin, che monta in tuto [<i>dep.</i>]	lb. 7 sol. 0
[9r]	
1456 a dì 14 agosto in Huden	
Summa fatta raxon chon mio conpari Din de Sia' de tuto e per tuto zò che noy avemo abudo a far uno chon l'altro per fina a dì sora scritto, el ditto mio conpari Din s'è me resta a dar a mi Bertul in tuto	lb. viiii ^{or} sol. 8
R contadi a dì 25 settembre lb. viiii ^{or} sol. 8 [<i>dep.</i>]	
[16r]	
1458 a dì ultimo mazo in Huden	
Mio conpari Din di Sia' dié dar per uno vassello d'oio che tiense horne vii salvo lo sagomo per prexio e per merchado de lb. xxiii l'orna, che monta	lb. 141 sol. 0
R sopra lo sora scritto vassello d'oio in più poste, computando lo lo<!> formaio ch'el me à dato e tuti y soldi ch'el à dato a so fradello Pitot mio conpari per mio nome, in tuto e ho rezeudo del sora scritto	lb. 58 sol. 0
R per lb. xi di formaio che monta	lb. i ^a sol. v
R anchora per formaio	lb. i ^a sol. 4
R anchora a dì 24 settembre contadi di luy in persona	lb. 9 sol. 0

R a dì 1458 a dì 20 zenar di mio conpari in persona ^a tre chora-me ch'el me avea dato e lb. 30 di sevo e i° charo di legni che monta in tuto [<i>dep.</i>]	lb. xi sol. 0
[19v]	
1459 a dì 8 marzo in Hudin	
Mio chonpari Din de Sia' dar per uno vaselluto d'oiò che tien horna una e meza per men lb. viii per prexio e per merchado de lb. xxviii l'orna, che monta	lb. 39 sol. 16
E diè dar per una soa raxon vechia, chome apar in questo a charte 16, monta	lb. ***
R a dì 17 marzo contadi in la mia butega, computando star v di schorza ch'el dette a mio conpari Zuan di Chavriglis, in tuto suma summarum per fina al dì prexente	lb. xxviii ^{or}
E dié dar a dì ditto per uno vassilluto d'oiò della tignuda sora scritta, monta [<i>dep.</i>]	lb. 39 sol. 16
[46r]	
1462 a dì 20 dezenbre in Hudin, prexente mio conpari e so conpari Vinir	
Summa fatta raxon chon mio conpari Din de Sia' de tuto e per tuto zò che noy avemo abudo a far uno chon l'altro, metando hogni chossa zò che noy avemo rezeuto uno del altro, per fina a dì sopra scritto, el ditto mio conpari Din resta a dar a mi Bertul fiollo che fo di m° Antonio cortellaro, sumada e chalcullata la sopra scritta raxon, prexente el sopra scritto mio conpari Vinir [<i>dep.</i>]	lb. xxiii sol. 0
1462 a dì 22 dezenbre in Hudin	
Mio conpari Din de Sia' dié dar a mi Bertul fiollo che fo di m° Antonio cortellaro, sumada e chalcullata hogni raxon de tuto e per tuto zç che noy avemo abuto a far uno chon l'altro, per fina a dì sopra scritto, el ditto mio conpari Din sì me reta a dar a mi Bertul in tuto	lb. 30 sol. 0

^a *Seg. dep. fumo.*

11.2

Conto di ser Rigo di Vitale per fornitura di olio
f. 3r

[3r]

1455 a di 6 febraro

R di ser Rigo di Vidal in do' vaselli menadi de Nuiar hoio netto horne xi m° i lb. x per prezio e merchado de lb. xviii^{or} l'orna, che monta in tuto

lb. 215
sol. 13 p. 0

1455 a di 22 febrar

E anchora del ditto^b ser Rigo di Vidal, in quatro mie charatelli hoio salvo lo sagomo horne xxii ½ pur per lo sora ditto prexio, el qual montarave in tuto lb. 427 sol. 10 salvo lo sagomo

Fono sagomadi doy vaselli, lo pizzolo e uno altro che avi mi in chaxa tense orne viii^{or} lb. xxviii^{or}

Fo sagomado uno altro tense horne vii^c m. 3 lb. xii.

1455 a di 6 febraro

Ser Rigo di Vidal sora scritto rezevete di me Bertulo sopra lo sora scritto hoio contadi in huna posta^d

lb. 140
sol. 0 p. 0

1455 a di 22 febrar

Ser Rigo sora scritto rezevete di me Bertul a di sora scritto contadi in la mia butega, sopra li sopra scritti quatro botte lb.

lb. 403
sol. 3 p. 0

Resta aver di me el sora scritto ser Rigo, sopra tuto l'olio sora scritto, sumada raxonchon luy, in tuto el resta aver di me Bertullo fiollo che fo di maistro Antonio chortellaro

lb. 100
sol. 0 p. 0

Salvo lo sagomo delli sora scritti quatro charatelli.

Ser Rigo di Vidal sora scritto si ave di me Bertullo contadi in Agollia, alla Zobia Sancta in la soa barcha, prexente so chugnado ser Rigo, in tuto

lb. 60 sol. 0
p. 0

Item fo spexo per lo sagomar de tre botte sol. xv e per lo sagomar de li doy vasselly sora scritti sol. xii

Item a di primo zugno R ser Nichollo padre de Vidal padre del sora scritto, contadi di me Bertullo che io gl'inpreste ch'el conpera pano in tuto

lb. x sol. 0

^b *Seg. dep.* R.

^c *Seg. dep.* lb.

^d *Seg. dep.* sora li sora scritte do' bote.

E contadi in Agollia a San Namachur

[*dep.*]

11.3

Conti per forniture a merciai

ff. 7v, 35r

[7v]

1456 a dì 20 marzo in Huden

Ser Vallantin de San Daniel stazonar in lo ditto logo dié dar per una dozana de centure negre sol. xxxvi e per una dozana di borsse grande sol. xxxvi, perta Antoni del Polamit del ditto luogo, che monta in tuto summa sumarum

lb. iii sol. xii

p. 0

E dié dar per cinquanta pedege e per tre pizulle de choreze di batador, che monta in tuto

lb. vii sol. 8

Porta do' so chonsimini e lli ditti sì mi dereno sora la ditta roba

lb. x sol. 0

R contadi

[*dep.*]

[35r]

1461 a dì *** aprile in Udin

Ser Iachum di Pratta che habita in Sant Vitt otra Taiamento dié dar per dos dozenis di centure di sol. 36 la dozana, i^a di mullinello e la'ltra de puntizare e una dozana di sol. 28 N e una di sol. 18 N e una di sol. 18 B e borsse dozene dos di sol. 18, stringe c^o uno, che monta in tuto

lb. ***

Centure pizolle dozenis dos, monta in tuto, summa sumarum

lb. 10 sol. 10

[*dep.*]

11.4

Lettera di Giorgio oste da Gemona e suo conto

Allegato 1 ff. 9v-10r, f. 14v

Carissimo quanto fradello, da poi la salut(acione), io ve avixo che io ve mando per Iachomo di Mont di Artigna portador di questa uno baletto de sonza che pesa neta lb. 164 et che dio ve guardi.

Zorç di Zol hosto in Gl(e)m(ona)

[a tergo]

Al provido m° Bertul strazarul che sta dongia lo chalderar in borgo di Gl(e)m(ona)

[14v]

1458 a dì 13 marzo in Huden

Nota chome el pexa la sonza che avi del Çorzi hustir di Glemona, la qual el pexa Chullau del Stayner chon la soa propria man, la qualle pexa in tuto chon tute le barille lb. 382

Iacum di Mont e Zorz Arimiz di Tarzint abitant in Artigna diebpono dar vin conzi xxi bozie l a lb. iiii sol. lo conzo, carta per man di ser Chiandit, termene otto dì zoè sabato prosimo che vien, a dì x di zugno

E dié dar per sagomadure di tre caselli, non fo pagato lo sagramador

sol. vi

E contadi del sora scritto ser Çorzi lb. 61 computado duchati v ch'el dié pagar per mi a ser Daniel Patas de Glemona

[*dep.*]

11.5

Conto di maestro Giacomo da Tarcento

ff. 13r, 14rv, 16v

[13r]

[altre note contabili omesse]

1458 a dì 18 marzo

M° Iachomo di Tarzento dié dar per huna horna d'oio^e per prexio e per merchado de lb. 23 l'orna, ave uy in persona, che monta

lb. xxviii

sol. xv

E dié dar per uno vasselluto d'oio per lo prezio sora scritto de tignuda de horne ii, salvo lo sagomo, che monta lb. 32 sol. 7, fo sagomado lo vassello tense horna i^a m. i° lb. 22

^e d'oio *agg. s. l. con segno di inserzione.*

Item ave vasellutto uno d'oiio che Viner mio fator gli dié ^f che tien horna una e meza lb. $\frac{1}{2}$ per lo prexio sora scritto, che monta in tuto	lb. xxxiiii ^{or} sol. 13
Item ave uno vaselluto d'oiio che io gli mandì mi Bertul in persona, che tien orna i $\frac{1}{2}$ lb. $\frac{1}{2}$ per lo prexio sora scritto, che monta	lb. xxxiiii ^{or} sol. 13
R alla prima mi Bertul del sora scritto m ^o Iachomo in do poste lb. 33 sol. 0 e in una altra posta ch'el dette a Vinir lb. vii e in una altra posta a mi Bertul ch'el mi manda per lo ditto portedor che tolse lo ultimo vasellutto lb. 20 sol. 0	
E dié dar per uno vasselluto d'oiio, tiense horna i ^a meza lb. $\frac{1}{2}$ che monta	lb. xxxiiii ^{or} sol. 13
R sora lo ditto vaselluto d'oiio di m ^o Iachomo in persona [<i>dep.</i>]	lb. xxi sol. 0
[14r]	
1458 a dì 24 marzo	
Summa fatta raxon io Bertul chon maistro Iachomo ^g stazonar di Terzint de tuto l'oiio ch'el à abudo di me per fina a dì sora scritto, el ditto m ^o Iachomo resta a dar a mi Bertul presente uno so vixin lb. lxxxi sol. 10	
R del sora scritto maistro Iachomo ch'el mi manda sopra la debitta sora scritta per Antonio Tuniza	lb. xx sol. 0
R de sora maistro Iachomo in persona ch'el dette à Vinir mio fator, contadi	lb. xxxx sol. 0
E dié dar a dì xv aprile per horna una d'oiio che gli vende Vinier, monta [<i>dep.</i>]	lb. xxii sol. 10
[altre note contabili omesse]	
[14v]	
1458 a dì 22 aprilli in Huden	

^f *Seg. dep.* d.

^g *Seg. dep.* di.

Summa fatta raxon chon maistro Iachomo stazonar che sta a Tarzint de tuto e per tuto zò che noy avemo abudo a far uno chon l'altro per fina a dì sora scritto, el ditto maistro Iachomo resta a dar a mi Bertul prexente ser Nichollo di Petroгна di Piran e di Vinir mio fattor	lb. xxxxiiii ^{or} sol. 0
R a dì 6 mazo contadi di maistro Iachomo in persona sopra la debita sora scritta	lb. xxii
R a dì xiii mazo di maistro Iachomo sora scritto sopra la debita sora scritta	lb. iiiii ^{or}
E dié dar a dì ditto per uno vassilluto d'oio che ten secondo so ditto orne ii 1/2 mens lb. ii per prexio e per merchado de lb. xxii sol. xv l'orna, monta	lb. 56 sol. 6 p. 0
R a dì ultimo mazo di maistro Iachomo in persona	lb. 8 sol. 0 p. 0
R a dì 26 zugno contadi in do posty [<i>dep.</i>]	lb. 10 sol. 0 p. 0
[16v]	
[altre note contabili omesse]	
1458 a dì 22 luio in Huden	
Summa ffatta raxon io Bertul fiol che fo di maistro Antonio chortellaro chon maistro Iachomo de Tirzint ^h de tuto e per tuto zò che noy avemo abudo a ffar uno chon l'altro per fina a dì sora ⁱ scritto, el ditto maistro Iachomo sì me resta a dar a mi Bertul in tuto per fina a dì sora scritto prexenti Antoni Trinize e ser Zuan Pachut di Versse	lb. xxxvi sol. vi
R a dì 2 settembre di maistro Iachomo sora scritto in la mia stazon, prexente mio chonpari Pipus di Verssa in dos postis zoè computando lb. vi che luy me avea dato ananti, in tuto suma sumarum ò rezevuto di luy in persona sopra la debita sora scritta per in fina a dì sora scritto [<i>dep.</i>]	lb. xx sol. xii

^h chon – Tirzint agg. s. l. con segno di inserzione.

ⁱ Seg. *dep.* scriscit.

1458 a dì 14 novembre in Huden

Summa fatta raxon io Bertul fiol che fo di maistro Antonio cortellar chon maistro Iachomo de Tarzint de tuto e per tuto zò che noy avemo abudo a far uno chon l'altro per fina a dì sora scritto, el ditto maistro Iachomo sì me resta a dar a mi Bertul, prexente maistro Chiandit des Sellis

lb. xvii sol.
xiiii^{or}

E dié dar a dì 1461 a dì 24 zenar per dos pizullis dichorets e per 25 pedigis per i^a dozana di cinturiis di sol. 28, che monta in tuto [dep.]

lb. vi sol. 8

11.6

Scritta privata con maestro Giacomo di Ermacora *Tanpurin* e fornitura materiali

f. 36r

[36r]

Yehsus 1461 a dì 18 mazo in Hudin, die lune

Sia noto e manifesto a chadauna persona che vederà e che lezerà questo scritto chome mi Bertullo fiollo che fo di m^o Antonio chortellaro chome ò fatto merchado e son romaxo d'achordo chon mio chonpari m^o Iachomo di Machor Tanpurin ch'el mi debia laborar a sos spexis in la mia chaxa, dove ch'el abitta sul chanton per sol. xii lo zorno hogni dì ch'el lavorerà, chon questo: ch'el debia far lo so dover e atender a lavorar realmente e iustamente senza nissuno fraudo e nissuno ingano, e chussì in più in mancho chome el farìa per si proprio; chon questo: che tuto lo tenpo ch'ell à stado in la mia chaxa per lo pasado ed eziandio starà di quanto tenpo ch'el mi lavorerà a mi ch'ello ditto mio ocnpari non sia obligato a pagarmi nissuno fitto della dita chaxa. E questo in prexenzia di mio conpari Vinir fiollo che fo di m^o Pietro di Modoletto e di ***

Item alla prima allo nome de bon Yehsus e della dolze verzene Maria e de bon chomenzar, si chomenzi mi Bertullo a meter in li man di mio ocnpari sopra scritto chorami di Tamara para v, li qualli stimaximo mio conpari Vinir e mi lb. viiii^{or} lo par e che llo ditto mio conpari li debia taiar in scharpe e chavarne hogni mier hutillitade ch'el sa e pol, che monteraveno in tuto

lb. 45 sol. 0

Item anchora avello che possi in la ditta butega retay di chora-	lb. 11
me per sol. v lb. che monterave in tuto	sol. 17 p. 6
Item anchora avello a di ditto schiarnis di chorami che strimassimo	lb. 12 sol. 0
Item a di 28 marzo spendey dat a Domeni lavorent per inprestido	lb. 3 sol. ***
Item R a di ultimo mazo sol. xii e uno par di chalzi e uno par	lb. i ^a sol. j***
di scholapis che monta	
Item spendey dat in la butega coramy de solla numero vi che	lb. xxxiii
monta in tuto	
Item spendey dat a lli famei che lavoreno a par zoè a tre di lloro	lb. vi sol. xi

11.7

Acquisto di olio e assegnazioni in pagamento

f. 42v

[42v] 1462 a di 9 zugno in Hudin

Memoria fazo a mi Bertul chome e ho dato a ser Tomaxo di ser	lb. 40 sol. 0
Fresco sopra uno vassello d'oio di tignuda di horne vii salvo	
lo sagomo, per prexio e per merchado de lb. 20 sol. x orna, e	
llo dito ser Tomxo si à rezeuto di me Bertul sopra lo ditto oio	
in una posta	

Item avé Lunardo di Balldana per so nome in una posta	lb. 8 sol. 0
---	--------------

Item avé Çuan fradello di Lunardo sopra scritto in una posta	lb. 12 sol. 0
contadi alluy sul mio descho in la mia chorte	

Item avé ser Çuan Piero di ser Can per chomandamento di	lb. 24
Zuan fradello di Lunardo duchati in horo quatro, val in moneta	sol. 16

Item avé Zuan fradello di Lunardo sopra scritto, contadi a di	lb. 20 sol. 0
3 luio	

Item avé Zuan sopr ascritto contadi sul merchaì di Concordia	lb. 10 sol. 0
di me Bertul	

Item a di 7 agosto avé Zuan in persona contadi in Huden in la	lb. 25 ^k sol. 0
mia butega, in grosseti	

zoé lire vinti zingue soldi nulla

[*dep.*]

ⁱ *Seg. dep.* 6.

^k 25 *corr. su* 20.

APPENDICE B

SELEZIONE DI CONTRATTI SOCIETARI

1

Società in commercio di vino

1333, gennaio 27

Venzona, casa del comune

ASUd, ANA, b. 10717/Rodolfo Ermanno (1333), f. 101rv

Inota societatis Iacobi quondam Antonii et Georii fratrum et Martini Raçe Die^a mercurey xxvii intrante ianuario, Venzoni in domo comunis. Presentibus Francisco Endrighon, Nicolao Fiçetto, Nicolao Bortholosii et Nicolino filio Friçe testibus de Venzono ad hoc vocatis et aliis. Iacobus et Georius fratres et filii quondam Antonii per se et ipsorum heredes fuerunt confessi et contenti habuisse et recepisse in societate et societatis nomine a Martino Raçe dante et ponente pro se et Dominico eius fratre quondam Petri Trifolge de Utino, decem vasa vini rabioly extimata et apreciata quadrigentis et quinquaginta libris soldorum veronensium parvorum^b, excepcioni eis non dati atque in toto recepti vini supradicti tempore huius contractus et omnia alii ipsorum iuri tam canonico quam civili renunciantes^c. Qui iacobus et Georius promisserunt solempniter fideliter et studiose negociari, mercari et promovere atque vendere dictum vinum et quid quid ex dicto vino ad manus ipsorum Iacobi et Georii pervenerit in dicta societate ad integrum reservare, preterea rationem societatis ostendere et facere quocienscumque dictus Martinus aut Dominicus eius frater dictum Iacobum et Georium aut alterum ipsorum requisierit. Insuper quomoda profectus et lucrus et ecciam, quod absit, dampnum si contingerit communicare et dividere et de ipso facere duas partes, videlicet unam Iacobi et Georii et altera Martini Raçe superius nominati et detracto captali ipsius Martini si perfuerit lucrum aut dampnum illud fideliter dividere ad invicem secundum quod pro rata contingerit ut superius est expressum. Que omnia suprascripta promisserunt habere firma sub pena soldorum grossorum v et refectione et cetera cum omni mellioramento.
[depennato]

^a *Seg. dep. l.*

^b Soldorum – parovororum *agg. in interlineo.*

^c Renunciantes *agg. in interlineo.*

Ragionamento dei predetti soci

1333, aprile 23

<Venzone>

ASUd, ANA, b. 10717/Rodolfo Ermanno (1333), f. 124v

]nota Martini Race

]scripta in duobus locis erat

Die veneris xxiii aprilis mensis. Presentibus Candido Pitilini, Nicolao quondam Swarçotti et Warnerio Medichine testibus et aliis de Venzono. Sumatis et factis quibuscumque rationibus inter Martinum Raçe de Utino et Iacobum quondam Antoni de Venzono atque fratrum suorum, omnibus computatis tam societatis quam debiti et aliarum rerum usque ad presentem die^d quia dictus Iacobus atque Georius fratres in lidum pro vino rabiolo quinque vasorum emptorum ab ipso Martino dante et vendente pro se et Dominico eius fratre promisserunt dare et solvere eisdem fratribus aut alteri ipsorum marchas sollidorum veronensium parvorum viginti septem hinc ad proximum festum sancti Iacobi futurum et se facturos et curaturos dicte peccunie in pena v soldorum grossorum et refectione et cetera cum omni mellioramento.

[depennato]

^d Usque – die *agg. in interlineo.*

2

Società in arte *bercandarie*

1335, giugno 15

Udine, Mercatovecchio, sotto portico della casa di d. Damiano da Portogruaro padre del notaio

BCUd, FP, ms. 1459/I, ff. 71rv

]Manphei de Aquilegia et Iohannis Belli

Die eodem, in Utino, in foro Veteri sub porticu domus domini Damiani de Portogruario patris mei notarii subscripti. Presentibus Venerio de la Porta, Çuliano calcifice condam Martini Stellani in Burgo Superiori Utini permanentibus, Philippo condam magistri Girardi de Utino testivbus et aliis. Çambellus bercandarius condam Bonadei de Cremona nunc Utini permanens de certa scientia et non per circumvencionem aliquam vel erorem fuit confessus et contentus se habuisse et integre recepisse a Manpheo condam domini Meynardi de Aquilegia nunc Utini permanente in Cramis marchas sexaginta solidorum causa exercendi in Utino artem bercandorum ad partem sive medietatem lucri et perditae hinc ad unum annum nunc proximum venturum et completum, renuntians idem Çambellus exceptionis sibi non date, numerate, habite et non recepte dicte pecunie occasione predicta tempore huius contracti et cetera. Itam tamen quod ipse Çambellus bona fide et sine fraude cum ipsis denariis artem bercandorum operari et facere debeat bona fide et sine fraude hinc ad unum annum nunc proximum venturum et in fine termini ipse idem Çambellus eidem Manpheo et eius heredes vel cui suum ius debderit dictas sexaginta marchas solidorum cum medietate lucri vel tanto minus quanto fuerit perdita subsecuta ex ipsis denariis et restituere teneatur, promittens idem Çambellus predicto Manpheo recipienti per se et cetera predicta omnia et singula per man(datum) et fidem et nomine sacramenti firmiter observare sub pena librarum quinquaginta parvorum et cetera, pro quibus omnibus attendendis et cetera obligavit eidem omnia sua bona presentia et futura, vocans se fore convictum et cetera et cum omni mellioramento et cetera.

3

Due società di fornitura e commercio di pece

1348, marzo 23

Portogruaro, sotto casa del comune

ASTv, Archivio notarile I serie, b. 11/Pietro q. Almerico (1347-1348), f. 84r

]Petri Maroni pro pice habenda cum Stephano de Barcis

Die eadem xxiiii martii in Portogruario, sub domo comunis. Presentibus Cristoforo Maser, Petro Walengo, Francisco Fanti, Nicoletto Maser, Iohanne quondam Petri Adalmarii omnibus dicti Portogruari et aliis. Stephanus quondam Iacomelli de Barcis pacto convenit et promisit Petro Marono conmoranti in dicto Portu, recipienti pro se ipso et ser Fele Gualengo eius socero sive uni eorum aut ipsorum certo nuncio dare, defferere et consignare in Portogruario totam pegullam per ipsum factam et fiendam per quemcumque modum usque ad unum annum proximum venturum pro precio et foro librarum decem et octo parvorum pro quolibet miliare nitide et monde pegule asidue conducendo usque ad dictum terminum. Ex adverso sibi solvendo ipsam pegulam quocienscumque conducerit vel micteret sibi ut dictum est, pro qua quidem pegula sic ut premittitur danda, asignanda et conducenda, idem Stephanus contentus fuit et confesus se habuisse et recepisse a Petro predicto ararum nomine et solutionis libras trecentas parvorum, renuncians et cetera. Si vero ipsa pegula plus venderetur dicto precio tunc totum lucrum inter eos pariter sit comune atque bona fide dividebunt, detractis prius expensis propterea inde fiendis, sed si minus similiter calculetur ratio inter partes tocuis dampni equaliter quia sic actum est inter ipsos speciali pacto. Promictentes dicte partes predicta omnis et singula atendere et observare et non contravenire sub pena quinquaginta librarum denariorum venetorum parvorum cum obligatione bonorum omnium utriusque partis et reffeicionis et cetera. Pena vero soluta vel non rata et fimar et cetera. Renunciantes et cetera.

] dicti Petri simili causa cum Daniele Pive de Barcis

Die eodeum, loco et testibus. Stephanus quondam Iacomelli de Barcis habens specialem mandatum, auctoritatem et bailiam ac liberam potestatem se obligandi et etiam contrahendi pro infrascripta causa cum Petro Maron ut patet insturmento scripto manu mei notarii videlicet pro ser Daniele Pive de Barcis, idcircho dictus Stephanus dicto nomine pacto convenit et promisit dicto Petro Marono stipulanti ut supra et cetera dare, defferere et consignare in Portogruario totam pegualm per ipsum factam et fiendam per quemcumque modum suo nomine hic ad uum annum proximum venturum completum pro precio et foro

librarum xviii parvorum ut supra habetur in precedenti instrumento et cetera. Pro qua et cetera habuisse et recepisse cc libras parvorum et cetera. Renunciatis et cetera. Si vero et cetera ut supra et cetera. Promittentes ut supra per ordinem contentum ita notabis ad plenum et cetera.
[entrambi depennati contestualmente]

4

Società di fornitura e commercio di pece

1350, gennaio 15

Portogruaro, stazione e casa degli eredi di Pietro Maron

ASTv, Archivio notarile I serie, b. 11/Pietro q. Almerico (1350-1352), f. 10v

Jser Francisci Walengi pro se et Cristoforo ac Iacomello cum Stephano de Barcis pro pice

Die xv mensis ianuarii, in Portogruario, in statione domus heredum quondam Petri Maroni. Presentibus magistro Valentino scolarum, Nicoletto Gostoldo de Clugia, Antonio quondam Iohannis Açeti de Barcis testibus et aliis. Stephanus quondam Iacomelli de Barcis pacto convenit et promisit ser Francisco Walengo stipulanti et recipienti pro se ipso et Cristoforo Maser ac Iacomello Walengo vel uni eorum, dare, defferere et consignare totam pegulam per ipsum et suo nomine fiendam quoque modo hinc ad festum nativitatis domini proximum venturum et eam conducendam in Portogruario omnibus ipsius Stephani expensis videlicet illam pegulam que vendebitur per ipsos ser Franciscum, Cristoforum et Iacomellum vel alterum ipsorum triginta libris parvorum miliare vel ibi inferius pro precio librarum xxii parvorum, illam vero que per eos ut dictum est vendebitur xxxvi libris parvorum vel ibi inferius usque ad summam xxx librarum parvorum pro precio xxv librarum parvorum computetur miliare, illam autem que vendebitur pro libris xl parvorum vel ibi inferius usque ad sumam xxxvi librarum parvorum pro precio librarum xxxii parvorum computetur miliare, reliquam vero que vendebitur pro libris l parvorum vel ibi inferius usque ad summam xl librarum parvorum pro precio librarum xxxvi parvorum miliare computetur. De quibus omnibus et singulis detractis expensis ligiptimis inter partes comuniter dividatur totum lucrum vel dampnum inde secuturum equaliter habendo idem Stephanus a dictis ser Francisco, Cristoforo et Iacomello vel eorum altero libras x parvorum de quolibet vase pegule in satisfationem dictorum preciorum, pactis ipsis plenius observandis pro qua quidem pegula sic danda et consignanda secundum pacta predicta idem Stefanus fuit confessus et contentus habuisse et recepisse a predicto ser Francisco dicto nomine solvente libras ducentas parvorum, renuncians et cetera. Promicentes predicta omnia dicte partes inviolabiliter observare, non contravenire sub pena librarum quinquaginta parvorum cum obligatione omnium suorum bonorum et cetera.

[depennato]

5

Rinnovo di società in commercio di vino

1350, aprile 9

Portogruaro, sotto casa del comune

ASTv, Archivio notarile I serie, b. 11/Pietro q. Almerico (1350-1352), ff. 40rv

]Nicoletti et Perucii sociorum pacta inter se factum

Die eodem et loco. Presentibus Iacomello quondam ser Almerici, Petro quondam Fermagistri, Menegatio precone et aliis. Cum diu societas esset mercandi et negociandi habita et facta inter ser Perucium et Nicoletum quondam magistri Iohannis muratoris dicti Portogruari, in qua quidem societate posuerat idem ser Perucius ⁱⁱⁱⁱ^c libras parvorum et xl pro canipa cum vasis secundum quod continetur instrumeto scripto manu mei notarii infrascriptis, dictus Perucius confessus fuit et contentus habuisse et recepisse de dicta quantitate pecunie per eum ut premittitur in dicta societate posita ⁱⁱⁱ^c libras parvorum renunciens et cetera, confictens, asserens et afirmans in eadem societate non habere ultra quantiate librarum c parvorum et librarum xl parvorum pro dictis canipa et vasis, dicentes etiam et affirmantes dicte partes in dicta eorum societate esse nunc ad presens computatis dictis clx libris parvorum videlicet urnas xxl vini terani et dueas anforas vini de Romania ac libras parovrum lxxx in denariis, promictentes ipsam societatem ad invicem habere et tenere sub forma et conditione primi instrumenti ipsius societatis dividendo inter se comuniter et equaliter dictum vinum teranum dictumque vinum romaniam et pecuniam ut dictum est, detractis tamen predictis cxl libris parvorum ipsius Perucii, bona fide e omni fraude et dolo remotis sub pena l librarum parvorum cum obligatione omnium suorum bonorum, stipulantes premissa qua soluta vel non predicta omnia et singula firma perdurent ceterum est inter ipsos quod de omnibus aliis mercimoniis in dictis conditionibus et societate ponendis ad invicem dividant bona fide unicuique partem sibi contingente, deputantes primo habito proprio capitali cuiuslibet ipsorum ponentis. Et sic actum est interipsos specialii pacto.

[depennato]

6

Processo e deposizioni su una società informale per la macellazione di castrati

1350, ottobre 14

Portis, davanti casa di Pagerino

ASUd, ANA, b. 2229/Alessio (1349-1350), ff. 53v-54r

]nota Zibarlini contra Nicolaum

Die iovis quatuordecima mensis octubris^a, in Portis ante domum Pagerini. Presentibus Blasio usurario, Fantuscio quondam Zatti, Leonardo quondam Zaccare, Hermanno preconne testibus et aliis^b. Coram domino Stephano gastaldione, Faganello, Cumino dicto Pitacul iuratis sedentibus in iudicio comparuit Zibarlinus de Portis dicens «domine ego conqueror super Nicolinum quondam Candidi Morlachini» dicens «domine verum est quod Petrus et filius suus de Windisgraç habebat hic venals castratos vigintiocto, certi homines dicebant “eme eos”, dicebam ego “non habeo peccuniam”, supervenit Nicolinus predictus et dixit “faciamus forum castratorum, ego solvam de mea propria peccunia et tu interficies eos et vendes ad macellum et tunc lucrum dividatur per medietatem” quapropter ego peto partem meam». Qui Nicolinus sic esse negabat. Zibarlinus obtulit se testibus probaturum sic esse silicet cum Ioachino quondam Wilandi, item Petro filio Iaculgi, item cum Petro mercatore et filio suo predictis, item cum Pagerino, item Mini Ysotan, qui Zibarlinus sententiari peccit infra quo tempore testes per se productos testificari fecere debet. Per supradictos iuratos sententiatum fuit quod testes qui erant presentes de presenti dicere debebant et absentes infra spacium xv dierum et qui erant extra contractam infra spacium sex edomodarum et unius diei secundum consuetudine.

]nota Zibarlini contra Nicolinum

Eodem die, loco et testibus. Zibarlinus peccit de dampnis et expensis. Per iuratos supradictos sententiatum fuit quo unum dampnum et aliud.

]nota Zibarlini contra Nicolinum

Die iovis quartadecima mensis octubris, in Portis ante domum Pagerini. Presentibus Blasio usurario, Fantussio quondam Zoti, Leonardo quondam Zaccare, Hermanno preconne testibus et aliis. Coram domino Stephano gastaldione Venzoni, Faganello, Pitacul iuratis sedentibus in iudicio, Ioachinus quondam Wi-

^a *Seg. dep.* Venzoni.

^b Blasio – aliis *agg. margine superiore con segno di richiamo.*

landi^c testis productus ad instanciam et petitionem Zibarlini de Portis super liter et questione que vertitur inter dictum Zibarlinum ex parte una et Nicolinum quondam Candidi Morlachini ex altera parte occasione unius partis vigintiocto castratorum et cetera, qui Ioachinus per virtutem domini constrictus de veritate dicenda quod sciret de dicto facto per sacramentum, remoto odio, amore, timore et cetera, quod ispe fuit in Portis quod Petrus et filius suus habebant in Portsio vigintiocto castatos, «dicentes Zibarlino “eme istos castratos”, Zibarlinus dixit “ego non habeo numos”, dixit Nicolinus “eme pro me et pro te ego dabo pecuniam pro castratibus et tu interficies eos in macello et lucrum dividemus per dimidietatem”, bibimus lecovium et factum fuit forum» et quod bene recordatur sic esse.

]nota Zibarlini contra Nicolinum

Eodem die, loco et testibus. Zibarlinus sententiari peccit utrum bene probavit intentionem suam cum Iuachino per Faganellum, Cuminum dictum iuratos.

^c Quondam Wilandi *agg. margine sx. con segno di richiamo.*

7

Società per il commercio di ribolla e altro

1350, ottobre 24

Venzone, cortile del notaio

ASUd, ANA, b. 2229/Alessio (1349-1350), ff. 59v

]societas Iacobi Lo Re et Dominici

Die dominico vigesimaquarta mensis octubris, Vençoni, in curia mei notarii. Presentibus domino Silvestro presbitero, Sdrolgio quondam Tusurelli, Balthesario quondam Dominici Iuanot testibus et aliis. Iacobus dictus Lo Re quondam Sigardi de Portis ex parte una et Dominicus quondam Hermanni fratris Maynse de Vençono ex altera in mercacionibus et super mercacionibus et negociacionibus quibuscumque tam rabioli quam aliarum quarumcumque rerum de quibus negociandum et mercandum concorditer decreverunt hinc ad unum annum proxime futurum ad invicem contraxerunt, in qua quidem societate pro suo capitali dictus Iacobus Lo Re pro se ac vice et nomine Scorleti fratris sui contullit et posuit marchas soldorum veronensium parvorum quadraginta prout dictus Dominicus confessus et contentus fuit excepcioni non colate, deposite et consignate ab ipso Iacobo Lo Re in dicta societate quantitatis predictae omnino renunciatis. Ipse autem Dominicus in eadem societate pro suo capitali ponere debet laborem et fatigam suam et canipam suam prout ditus Iacobus Lo Re contentavit qua propter ipse Dominicus promisit per se suosque heredes dicto Iacobo Lo Re pro se suisque heredibus stipulanti fideliter et studiose negociari, mercari et promovere societatem predictam et in eam lucrum et perfectio sollicitum procurare et res et bona ipsius societatis diligenter custodire et quidquid ex ipsa societate vel eius occasione ad manus suas pervenerit in eadem societate ad integrum consignare. Propterea rationes societatis ostendere, videre et facere quandoumque dictus Iacobus Lo Re de hoc ducerit requirendum. In super comoda, perfecta et luca et etiam, quod absit, damna si contingerit communicare et participare ad invicem secundum quod pro libris capitali uniuscumque contingerit. In fine vero termini antea vel post si concordet fuerint deducto et detracto a Iacobo Lo Re capitale suum predictum si super fuerit lucrum illud ad invicem fideliter dividere itam quod ex eo ad^a unumquemque eorum tantum spectet et peveniet quantum pro rata. Et pena centum librarum soldorum veronensium parvorum que pena et cetera. Que omnia et singula promiserunt et cetera.

[depennato]

^a *Seg. dep.* unumquodque.

8

Società bilaterale per una stazione di spezieria

1351, gennaio 29

Portogruaro, davanti casa degli eredi di Giacomo *Tenpeste*

ASTv, Archivio notarile I serie, b. 11/Pietro q. Almerico (1350-1352), f. 104v

]societas inter ser Almore et Bartholomeo pro statione

Die xxviii ianuarii, in Portogruario, ante domum *** heredum quondam Iacobi Tenpeste. Presentibus Nicolao quondam Donati Gaffee, Iohanne Piva delatum Dultra, Rondolo tabernario et aliis. Ser Almore Condolmerio et Bartholomeus Bonaiuti volentes et affectantes ad invicem societatem facere unius stationis spiciarie comuniter et concorditer inter se, posuit ipse ser Almore in eadem statione tenenda et habenda pro utroque ipsorum libras cc parvorum, dictus quoque Bartholomeus posuit tantum libras c parvorum, promictentes dicte partes dictam stationem fornitam tenere et habere in dicto Portu pro dicta quantitate trecentarum librarum parvorum et mercandari, vendere, emere et exercere bona fine et omni fraude et dolo remotis hinc vero ad i annum proximum vel antea aut post ad voluntatem parcium, habentes ipse partes pro medietate tocius lucri vel dampni exhinde secutum prius expensis detractis iustis et rationabilibus, promictentes partes adtendere et observare et non contravenire sub pena centum librarum parvorum cum obligatione omnium suorum bonorum. Stipulantes et cetera. Renunciantes et cetera. Ad plenum conficiatur et cetera.

9

Colleganza «ad merchandum»

1351, febbraio 11

Portogruaro, davanti alla canipa grande di Pietro Pinelli

ASTv, Archivio notarile I serie, b. 11/Pietro q. Almerico (1350-1352), f. 108v

]Andree Fradelli cum Nicoletto Cuppo de Caprulis

Die eodem et loco. Presentibus Petro quondam Fermagistri, Piçuolo de Regio, Andrea dicto Pinellino filio Petri Pinelli omnibus dicti Portogruari et aliis. Nicolettus Cuppo de Caprulis fuit confessus et contentus habuisse et recepisse in collegança ad merchandum, lucrandum et negotiandum ab Andrea quondam Fradelli dicti Portogruari pro utroque ipsorum ducatos sexaginta boni auri et iusti ponderis promictens et conveniens nominatus Nicoletus legaliter et bona fide cum eisdem denariis merchari et negotiari hinc ad festum pasce pentecostes proximum venturum antea vel post ad voluntatem dicti Andree eidemque Andree dictum capitale dare et consignare in dicto termino antea vel post quocienscumque voluerit et pecierit ab eo et totum lucrum vel dampnum quod inde sequitur medietatem ipsi Andree assignabit et reliquam medietatem in se retinebit. Que omnia et singula promisit et convenit nominatus Nicolettus adtendere et observare et non contravenire sub pena xxv librarum parvorum cum obligatione omnium suorum bonorum, stipulacione promissa qua soluta vel non predicta omnia firma perdurent. Renuncians et cetera. Vocando se convictus coram dominio Caprularum et omni alio dominio et cetera. Dans ad pignun omnium predictorum Goxe preconii iiii parvos et totidem *** preconii Caprularum et cetera.

[depennato]

10**Società tra due cerchiai**

1351, marzo 16

Portogruaro, davanti alla casa di Giovanni Clerico

ASTv, Archivio notarile I serie, b. 11/Pietro q. Almerico (1350-1352), f. 122r

]Stephani quondam Iustolini et Gerardi pactum pro circhulis fiendis Die xvi marcii, in Portogruario, ante domum Iohannis Clerici. Presentibus Francisco quondam Alexandri piscatoris, Blasio filio magistri Leonardi sartoris, Vidusio de Açanellis dicti Portograri et aliis. Stephanus quondam Iustolini ex una parte et Gerardus cerclarius olim de Veneciis quondam magistri Auliverii Sancti Samuelis ex altera ad pactum infrascriptum comuniter pervenerunt inter se, videlicet quod idem Gerardus pacto promisit laborare artem circhulorum continue ad medietatem dicto Stephano cum maciis ispius Stephani usque ad unum annum proxmum venientem habendo uterque ipsum medietatem scellarum et medietatem tronchorum tamen ad expensis ipsius Girardi verumtamen teneatur et debeat idem Stephanus accipere in se totos laboratos et circhulos quod ipse Girardus facerit seu continue faciet pro libras xii $\frac{1}{2}$ parvorum quelibet meliare dictorum circhulorum fiendorum per ispum de parte ipsius Girardi a x pedibus pro quolibet circhulo, item circhulos de ix pedibus pro libris viiii $\frac{1}{2}$ parvorum meliare, item circhulos de viii pedibus pro libris vii $\frac{1}{2}$ parvorum meliare, item circhulos de vii pedibus pro libris vi $\frac{1}{2}$ parvorum meliare et sibi de predictis ad invicem non defficere quoque modo usque ad finem anni promictentes partes se adtendere et observare et non contravenire sub pena quinquaginta librarum parvorum cum obligatione et cetera, stipulantes et cetera.

[depennato]

11

Società per l'acquisto e il trasporto di ribolla dall'Istria

1351, ottobre 24

Portogruaro, davanti stazione di spezieria di ser Nicolò

ASTv, Archivio notarile I serie, b. 11/Pietro q. Almerico (1350-1352). f. 176r

Ipacta ser Nicolai Baffo et Nicolai naute pro societate ribolii

Die xxvi mensis octubris, in Portogruario ante stationem spiciarie infrascripti ser Nicolai. Presentibus ser Ugolino spitiario, Nicolino notario, Phylipo et Artico Stiça et aliis. Ser Nicolaus Baffo dicti Porti habitator ex una parte et Nicolaus nauta quondam ser Marcholini domine Filipe dicti Porti ex altera ad pactum inter se comuniter devenerunt, videlicet quod dictus ser Nicolaus Baffo posuit in societate cum ipso centum ducatos aureos pro emendo ribolium in Istria, dictus autem Nicolaus nauta ex adverso posuit et ponit barcham suam et personam propriam ad eundum illuch et ad conducendum ribolium de partibus Istrie in Portogruario que reponi debent in canipa accepta ad afflictum a Nicolao Cristanti de Frata que fuit olim ser Artici Square cum pacto quod omnes expensas fiendas pro marinariis, victus et salarii ac pro omnibus expensis fiendis quoque modo occasione dicti ribolii dividatur equaliter inter partes et pro medietate tangat ad eas partes. Lucrum autem detracto capitali et solutis expensis fiendis inter eos pariter sit comune etiam dampnum quod inde sequeretur quo absit. Promicentes partes predicta observare et pactum adtendere et non defficere et quod sciture fiende per manus dicti ser Nicolai tam de quantitate denariorum ponendorum in ipsa societate usque ad ipsam summam et ibi inferius credatur per partes, predicta omnia duratura hinc ad unum annum proximum venturum sub pena librarum l parvorum ad invicem et cetera. Stipulantes et cetera. Renunciantes omni suo iure et cetera et promicentes observare secundum ordine terre Portusgruari de pacto loquendum et cetera.

12**Regolamento e ragione tra soci**

1352, dicembre 29

Venzone, davanti stazione di Nicolò Zamparut sulla strada pubblica

ASUd, Comune di Venzone, b. 1/5, f. 1r

]Nicolai Scarnichini et Blasotti

In nomine domini nostri Iesu Christi dei eterni amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo trecentesimo quinquagesimotercio, indictione sexta, die sabati vigesimonono mensis decembris, Vençoni ante stacionem Nicolai Çamparut in strata publica. Presentibus Andrea Poç, Nicolao Dominici, Thome Maynseni, Waltero et Petro Menisi testibus de Vençono ad hec vocatis et alliis. Venit Blasottus quondam ser Andree Pol(an) dicens Nicolai Scharnichin: «Nicolie ego requiro a te racionem olei per me tibi dati in societatem et sayarum et aliarum rerum ex tunc emptarum alioquin ego dico tibi quod nolo quod ex nunc^a emas nec vendas nec mercheris sed solummodo ad tuum perciulum et proficuum et ex nunc renuncio societati nolens pro te agere nec tu pro me nisi prius mihi facias de presenti racionem». Qui Nicolaus respondidit: «ego emi nunc Tergesti istam quantiatem olei, dimittas me ire cum oleo et si tu dubitas ego pro mea parte volo tibi de presenti prestare bonam et ydoneam cucionem et dato michi oleo in manu mea prout habebam ego tunc volo tibi facere racionem et dico quod volo habere societatem firmam et requiro quod tu des michi saumas^b xxv olei^c prout duxi quod duxi a Tergesto et quod tu habes in te qui B. vendidit quod requirebat racionem ab eo ut supra et quod non intentabat dare eum».

^a Ex nunc *agg. in interlineo con segno di inserzione.*

^b Saumas *corr. su abrasione.*

^c xxv olei *agg. in interlineo.*

13

Accordi per la conduzione di una fucina

1355, novembre 28

Venzone, presso la stazione del notaio

ASUd, ANA, b. 2230/Alessio (1354-1355), f. 106v

]Pactum inter Blasium, Simeonem et Iacobum

Die sabbati vigesimo octavo mensis novembris, Venzoni, aput stacionem mei notarii. Presentibus Candoto quondam Venuti Longi de Venzono, Petro quondam Manfardini de Polteba, Donato ser Luce et Andrea feripedatore genero Fiçotte testibus de Venzono ad hoc vocatis et aliis. Magister Iacobus de Foscho habitator in canali silicet in Sancta Katerina filius Bertrandi ex parte una, Blasius dictus Radiuscius quondam Blasii et Simeon eius nepos quondam Francisii de Venzono ex parte altera tale pactum ad invicem inter eos contraxerunt et fecerunt, videlicet quod ipse Iacobus de Fosch teneatur et debeat laborare et battere ferrum dictis Blasio et Simeoni a die purificationis domine nostre proxime futuro hinc ad unum annum sequentem cum dimidietate temporis et fusine Marchionis quam ipse tenet et quod dimidietas operis illius fusine cedat ad ipsos Blasium et Simeonem hiis pactis inter dictas partes expresse initis et factis: quod ipsi Blasius et Simeon fulciri debeant cum ferro crudo dicte dimidietati fusine hinc ad premissum terminum sic et taliter quod pro quibuslibet tresdecim centenariis ferri crudi seu maselle quos ipsi Blasius et Simeon dabunt eidem magistro Iacobo de Foscho ipse eis restituere et dare debeat et teneatur decem centenarios ferri cocti seu batudi ad pondus teotunicum, solvendo ei dicti Blasius et Simeon pro mercede sua pro quibuslibet decem^a centenarii ferri cocti seu batudi libras soldorum parvorum decem et septem cum dimidia in moneta latina, obligans se dictus Iacobus de Fosch dare et vendere pro precio comuni antedictis Blasio et Simeoni ferrum totum quod venale habuerit secundum precium comune quod erit et aliis non laborare cum ipse dimidia fusina hinc ad dictum terminum hoc addito quod sex marchas soldorum parvorum quas Iacobus de Fosch confessus fuit ab antedictis Blasio et Simeone nomine mutui habuisse et recepisse eas petere non valeant huic ad dictum terminum et termino transacto incontinenti eas restituere eis. Que omnia et singula in hoc instrumento contenta promiserunt dicte partes adinvicem solemnibus stipulanti utriusque et cetera. In super precibus ipsius Iacobi de Fosch Quluscius quondam Murlochi de Clusa fuit verus solutor et extitti pro^b dimidietate dictarum sex marcarum in pena supradicta et cetera.

^a *Seg. dep. fe.*^b *Seg dep. de.*

14

Commissione e patti per l'acquisto di maiali in *Alemania*

1356, gennaio 5

Venezia, sotto *lobio* di Andrea Poz

ASUd, ANA, b. 2230/Alessio (1355-1356), foglio non numero allegato tra ff. 4v-5r

]Pactum factum inter Andream Pocz, Leonardum et Luysium

Anno domini millesimo trecentesimo quinquagesimo sexto, indictione nona, die quinto mensis ianuarii, presentibus Iohanne sartore habitatore Venzoni qui fuit de Sancto Daniele, Santo et Petro filiis magistri Pacetti testibus omnibus de Venzono ad hoc vocatis et rogatis et aliis. Andreas dictus Pocz quondam Domenisi Dietrici de Vençono ex parte una et Leonardus filius Francissi et Luysius filius Çinoczii de Utino ex parte altera pactum secundum modum infrascriptum et condicionem ad invicem contraxerunt. Promisit namque dictus Andrea Pocz dictis Leonardo et Luysio pro eis et eorum nomine emere in Alemania ad minutum bona fide duodecim centenariis porchorum pro sua pecunia et eos porchos conducere Venzonum ad risicum, fortunium et infortunium ac periculum dictorum Leonardi et Luysii hinc ad die sancti Canciani proxime venturum pacissentes et concordantes quod pro quolibet grege porchorum quos ipse Andrea Pocz aut quisquam pro eo conducet in Venzono ipsi Leonardus et Luysius^a recipere debent dictos porchos et dare eidem Andree Pocz capitale dictorum porchorum videlicet illud quod ipsi constiterint secundum dictum ipsius Andree Pocz cui credi debeat et in super soldos parvos octo pro lucro et nomine lucri cuiuslibet porci infra spacium unius mensis post presentacionem porchorum eis fatam et sic facere de singulis gregibus prout de ipso primo grege expressum est donec numerus fuerit completus in dicto termino. Hiis tamen adiectis quod de ultimo grege porchorum quos Andreas Pocz aut aliquis pro eo ut dictum est conducerit pro complimento prenominatorum duodecim centenariis porchorum ipse Andrea Pocz eisdem Leonado et Luysio debeat prestolari capitale pariter et lucrum ispius ultimi gregis et eis dare induciam hinc ad die sancti Iacobi apostoli in mense iulii deinde sequente. Promittentes ad invicem silicet una pars alteri vicissim solempnibus stipulanti inter ipsos intervenientibus dictum pactum conventionem et omnia et singula in hoc insturmento contenta facere et rata habere, tenere, observare et adtenere et non contrafacere vel venire per se vel per alio de iure vel de facto sub pena viginti soldorum grossorum tociens comittendorum^b pro parte con-

^a *Seg. dep.* dare.^b *Seg. dep.* et exigendorum.

trafaciente parti observanti quociens contrafactum fuerit dimidietas cuius cedat dominio coram quo fieret querela^c, altera dimidietas ipsi parti observanti quam pena soluta vel non presens instrumentum semper obtineat plenum robur. Item reficere omnia et singula damna et expensas ac interesse litis et extra que vel quas una (...) alterius sine culpa contrafacientis fecerit vel sustinuerit in iudicio sive extra^d. Pro quibus omnibus et singulis sic attendendis et inviolabiliter observandis obligaverunt ad invicem silicet una pars alteri vicissim sollempnibus stipulanti inter eas intervenientibus omnia eorum bona mobilia et immobilia presentia et futura.

Actum Venzoni sub lobio dicti Andree Pocz.

]feci instumento pro parte Poczii

^c Coram – querela *agg. margine inferiore con segno di richiamo.*

^d Que – extra *agg. margine inferiore con segno di richiamo.*

15

Patti di produzione e commercializzazione di ferro

1359, febbraio 21

Venzone, stazione del notaio

ASUd, ANA, b. 2230/Alessio (1358-1359), f. 3v

]exactio Bruni

Die iovis xxi mensis february, Venzoni in stazione mei notarii. Presentibus Nicolao Scarnichino, Wilgiscio, Pantaleone Egidii et Coradino filio magistri Salvini cirogi testibus de Venzono et aliis. Iohannes quondam Bono de Venzono et Symon eius filius uterque ipsorum in solidum pro ferro empto a Bruno quondam Buyo de Bonborgetto solvere promiserunt ei florenos centum hinc ad die pentecostes proxime futurum et cetera in pena x florenorum et cetera et obligatione eorum bonorum et cetera vocantes se convictos et cetera.

]pactum inter Iohannem et Symonem et Brunum

Eodem die. Presentibus Nicolao Scarnichino, Wilgiscio et Pantaleone predictis testibus et aliis. Dictus Brunus contentus fuit et confessus habuisse et recepisse a dictis Iohanne et Symone in solidum dantibus milliaris ferri de masella quadragintaduo centenaria duo et libras quindecim in Villacho ad pondus teotunicum^a et cetera, pactantes quod ipsum^b ferrum est et sit computatum ei in ratione florenorum viii pro quolibet milliare et ipse Brunus dictum ferrum debeat laborare et batere pro labore cuius ipse habere debet pro quolibet milliare ad pondus teotunicum libras soldorum quindecim et conducere dictum ferrum Venzonum et tunc dicti Iohannes et Symon conducere debeant dictum ferrum Venecias et quidquid ex ipso producetur sive in lucro sive in damno equali porcione dividatur inter ipsas duas partes promittentes ad invicem sic observare et complere in pena xx florenorum et cetera et obligatione eorum bonorum et cetera.

[entrambi depennati contestualmente]

^a Ad – teotunicum *agg. in interlineo.*

^b *Seg. dep.* Brunus.

16

Contratto di fattoria

1388, ottobre 7

Udine, piazza del comune

ASUd, ANA, b. 5127/9, ff. 66v-67v

Istrumentum factorie ser Nicolai notarii Manini contra Sialinum
 Die vii^o mensi octubris, actum Utini super platea comunis. Presentibus nobilli iuveni ser Nicolino quondam nobilli viri domini Cappi de la Turre, Nicolao quondam ser Francisci de Soldoneriis de Florencia omnibus Utini habitantibus testibus et aliis e cetera. Cum Sialinus tabernaius Utini habitans in Grazano extrinsecho tanquam factor providi et circusperti viri ser Nicolai notari de Utino quondam ser Manini de Florencia habuisset et recepisset ab ipso ser Nicolao notaio duodecim marchas soldorum cuasa merchandi prout ibidem prefatus Sialinus contentus et confessus fuit, renuncians exceptioni sibi non datarum, non habitarum, non receptorum et non numeratarum dictarum xii marcharum tempore huius contracti et omnia alii legum, et cetera, nunc vero coram dictis testibus et cetera prefatus Sialinus tanquam factor dicti ser Nicolai pro se et eius heredibus et cum obligatione omnium suorum bonorum et cetera se obligando realiter et personaliter prefato ser Nicolao notaio stipulanti et recipienti pro se et cetera promisit et steti dare, reddere et solvere ipsi ser Nicolao notario suisque heredibus aut cui et cetera ad omnem ipsius ser Nicolai notarii beneplacitum et voluntatem dictas duodecim marchas soldorum necnon de ipsis duodecim marcharum soldorum et lucro ex ipsis consecuturo integra facere racione ex causa predicta et de predictis omnibus et singulis prefatus Sialinus tamquam factor ut supra pro se et cetera se realiter et personaliter obligando promisit dicto ser Nicolao notaio Manini stipulanti et recipienti pro se et cetera solvere et satisfacere eidem ser Nicolao notario in totum ac respondere eidem specialiter Utini, Glemone et cetera et generaliter ubique locorum et terrarum et sub quocumque iudice ubi dictum Sialinum invenerit fori privilegio non obstante cui per pactum expressum illico renunciavit, et non probare finem, remissionem et cetera nisi per hoc instrumentum incisum et cetera sub pena dupli et cetera, qua soluta et ceteram, renuncians insuper prefatus Sialinus per pactum habitum et solemnibus stipulacionibus hinc inde intervenientibus inter dictas partes fermatum quibuscumque legibus, statutis, ordinamentis et consuetudinibus quarumcumque terrarum et locorum^a contra predicta vel predictorum aliquid loquentibus, insuper prefatus Sialinus se de predictis

^a *Seg. dep. quod.*

omnibus et singulis a dicto ser Nicolao vocavit fore convictum ac si eum per laudum et sententiam coram quocumque iusto dominio, terre iuste rationabiliter convicisset et cetera.

]cum omni mellioramento

17

Società a lucro e perdita

1390, novembre 6

Udine, sotto la loggia grande del comune

ASUd, ANA, b. 5127/12, ff. 92r-94r

Instrumentum societatis facte inter ser Morandum de Chastillerio ex una parte et Iacobum cerdonem del Suelg ex altera

Die vi^o mensis novembris, actum Utini sub magna lozia comunis. Presentibus providis viris Laurencio notario Arpuccii, Honofrio de Panzano, Ugulino de Fori Veteri, omnibus Utini habitantibus, Christoforo Vergilii de Civitate Austria habitante in Murucio testibus et aliis. Ibiq̄ue Iacobus cerdo del Suelg Utini habitans in Burgo Superiori ex una parte et nobillis vir ser Morandus de Chastillerio Utini habitans parte ex altera, volentes et intendentes facere prout ibidem fecerunt ad invicem societatem cuiuslibet mercimonii prout ipsi Iacobo utilius videbitur expedire ad honorem omnipotentis Dei et gloriose virginis Marie eius genetricis duraturam inter dictas partes hinc ad festum sancti Michaelis nunc proximum futurum et ulterius tanto tempore quanto ipse Iacobus infrascriptam ducatorum quantitatem penes se tenuerit ad lucrum et perditam cum pactis tamen et condicionibus infrascriptis, in qua quidem societate idem ser Morandus eidem Iacobo dedit, tradidit et numeravit ac penes ipsum Iacobum posuit florenos boni auri et iusti ponderis viginti quos prefatus Iacobus coram dictis testibus et me notario infrascripto contentus, confessus et manifestus fuit se habuisse et integre recepisse a prefato ser Morando, convertendos, ponendos et investendos per ipsum Iacobum pro se ipso et dicto ser Morando tam ad lucrum quam ad perditam in predictis mercimoniis prout ipsi Iacobo melius videbitur expedire, renuncians ipse Iacobus exceptioni sic non habitorum et non receptorum per eum ac sibi non datarum et non numeratorum dictorum viginti florenorum a dicto ser Morando tempore huius contracti et omnia alii legum et cetera, quos autem viginti florenos prefatus Iacobus promisit convertere, ponere et investire in preidctis mercimoniis et ipsa mercimonia cum ipsis viginti florenis auri pro se ipso et dicto ser Morando bona fide et sine fraude^a regere, gubernare et tractare ac fideliter sollicitare hiis siquidem pactis habitis inter ipsas partes solemnibus stipulacionibus hinc inde intervenientibus firmatis, videlicet quod prefatus Iacobus de predictis viginti florenis et lucro ex ipsis secuturo et fiendo stipulacionem solemnem societatis nomine eidem ser Morando obligando teneatur et debeat ac obligatus sit ad omnem ipsius ser

^a *Seg. dep. g.*

Morandi requisitionem et voluntatem elapso tamen dicto termino sancti Michaelis omni tempore reddere et restituere ipsi ser Morando vel suis heredibus aut cui et cetera dictos viginti florenos cum lucro ex ipsis sequendo et fiendo secundum pacta infrascripta de lucro et perdita loquencia. Item quod ipse Iacobus similiter ut supra teneatur et debeat^b omni exceptioni iuris vel facti penitus remota a domnem requisitionem et voluntatem ipsius ser Morandi eidem ser Morando ut supra stipulanti reddere et facere ac assignare bonam, integram ac legalem et iustam racionem de predictis viginti florenis auri et de lucro vel perdita ex ipsis sequendis vel recipiendis et dare et assignare sibi manualiter cum effectu lucrum videlicet medietatem lucri percipiendi ex dictis viginti florenis per ipsum Iacobum pure, libere et sine fraude et de perdita, quod absit, eidem ser Morando notificare et eum clarificare ac cerciorare secundum distinctionem infrascriptam. Item quod ipse ser Morandus non teneatur nec sit obligatus de aliquo damno seu perdita sequendis ex dictis viginti florenis, quod absit, et quod ipse Iacobus non possit nec debeat aliquod damnum seu perditam sequendam ex predictis eidem ser Morando facere, dare seu assignare nisi fuerit per ipsum Iacobum legitime probatum et ostensum eidem ser Morando de dicto damno seu perdita ex ipsi viginti florenis secuta et non aliter, prout ibidem prefatus Iacobus contentus extitit et ipso damno seu perdita per ipsum Iacobum legitime ostenso seu ostensa et probato seu probata tunc ipso ser Morandus medietatem ipsius damni seu perditae pro sua parte recipere teneatur. Item quod tempore solucionis fiende ipsi ser Morando vel suis heredibus aut cui et cetera de dictis viginti florenis et lucro percipiendo ex ipsis ipse ser Morandus non teneatur recipere ab ipso Iacobo aliquam excossam seu credenciam aut aliquid aliud in solucionem dictorum viginti florenorum et lucri ex ipsis percipiendi sed teneatur et debeat ipse Iacobus dare, reddere et eidem ser Morando de predictis omnibus solucionem facere in prompta pecunia sibi danda et non aliter. Et de predictis omnibus et singulis prefatus Iacobus pro se et cetera et cum obligatione omnium suorum bonorum et nomine societatis se stipulacione solemne obligando promisit dicto ser Morando stipulanti pro se et cetera solvere et satisfacere in totum ac respondere eidem ut supra stipulanti specialiter Utini, Aquillegie, Civitate et cetera et generaliter ubique locorum et terrarum ac civitatum et castrorum ubi et su quovis domino et rectore, petita fuerit predicta vel aliquid predictorum, fori privilegio non obstante, cui per pactum expressum illico renunciavit et non probare finem, remissionem et cetera et non contrafacere, dicere vel venire et cetera sub pena dupli et ceteram qua soluta et cetera, obligans ad hec idem Iacobus eidem ser Morando omnia sua bona presentia et futura et cetera, cetero prefatus Iacobus vocavit se a dic-

^b *Seg. dep. cum.*

to ser Morando de prdictis omnibus et singulis fore convictus ac si eum iuste et rationabiliter coram quocumque iusto domino, terre iuste rationabiliter convicisse.

]cum omni mellioramento

18

Contratto di carratura

1393, luglio 20

Udine, pertinenze di Foronovo, canipa della casa di abitazione di Margaritto e Antonio

ASUd, ANA, b. 5134/27, ff. 89r-91r

[carta Dominici fabri dicti Briant quondam Luce de Bratiullo Utini habitantem contra Odoricum fillium Machore de Quelato et Iacobum quondam Blasutti de Paterno Utini ambos habitantes

Die dominico vigesimo mensis iulii, actum Utini, in pertinentiis Mercati Novi in canaipa domus habitationis Margaritti et Antoni fratrum quondam Nicolussi Nepotis. Presentibus Chumucio dicto Nobil quondam Martini de Utino, Mathiusso pellipario quondam Thomasini de Dignano, Iacobo quondam Stephani de Burgulina, magistro Gregorio barberio quondam Bonifacii de Portuuario Utini omnibus habitantibus testibus ad hoc vocatis et cetera et allis. Odoricus filius Machoris de Quelato et Iacobus quondam Blasutti de Paterno ambo Utini habitantes ex eorum certa scientia et in veritate per se et cetera fuerunt contenti, confessi et manifesti huius contracti tempore habuisse et recepisse a magistro Dominico fabro dicto Briant quondam Luce de Bratiullo Utini^a in Postcollo habitante ducatos auri quinquaginta, inclusis in dictis l ducatis duobus equis et uno curru novo ferato cum rotis scort(e) uno, videlicet equo pili rubei, altero bayabrundo^b scilino in fronte, quos duos eques, currum et ducatos prefati Odoricus et Iacobus possint et valeant habere et tenere, pascere, fatigare et negociari ac operari vice et nomine ipsius magistri Dominici pro ipso^c et suo nomine^d in mercimoniis quibuscumque et quomodo melius videbitur et placebit ipsis Odorico et Iacobo ad omnem voluntatem ac beneplacitum ipsius magistri Dominici suorumque heredum et cetera, renunciantes exceptioni non sic habitorum dictorum l ducatorum inclusis^e et computatis ipsis equis et curru de comuni parcium voluntate ut ibidem per ipses partes dicebatur, affirmabatur et contentabatur, ipsis equi et curru gaudendo, utendo et usufructuando bona fide et de ipsis bonam curam et sollicitudinem habendo^f de quibus quidem quinquaginta ducatis ipsis equis et curru inclusis et omni

^a *Seg. dep.* ha.

^b *Seg. dep.* fro.

^c Pro ipso *agg. margine sinistro con segno di richiamo.*

^d Suo nomine *in interlineo.*

^e *Seg. dep.* in proprietatis.

^f *Seg. dep.* omnibus tamen sumptibus ex expensis ipsis magistri Dominico.

lucro et damno quod sequetur, quod absit, prefati Odoricus et Iacobus teneantur et debeant prout illico se et suos heredes obligaverunt reddere et ipsi magistro Dominico plenarium facere rationem ad omnem ipsius magistri Dominici et eius heredum requisicionem tali quidem pacto et condicione appositis et affirmatis inter dictas partes hinc inde, videlicet quod predicti equi et currus ac mercimonium quodcumque tam ferri quam alterius cuiuscumque condicionis existat quod per ipsos Odoricum et Iacobum vel ipsorum alterum curentur, stent et vadant ac dictum mercimonium curatur, stet et vadat^s nomine et vice ipsius magistri Dominici et suo nomine usque ad summam saltim predictorum l ducatorum et quod ipse magister Dominicus sui que heredes et cetera possit et valeat pro suo libito voluntatis se de ipsis equis et curru ac mercimonio totaliter tamquam de^h re sua propria impedire ubique iamdictum mercimonium, equos et currum invenerit, saltim usque ad summam et valoresⁱ predictorum l ducatorum ut superius est expressum. Et de predictis l ducatis, ipsis equis et currum inclusis, ac lucro quod ex ipsis percipietur vel damnum, quod absit, prefati Odoricus et Iacobus teneantur facere et reddere rationem plenariam in omni loco, terra, castro et vila et specialiter Utini, Aquilegie, Civitatis Austrie, Venzoni, Glemone^j, Tulmecii et generaliter ubique locorum et coram quocumque iudice eos vel ipsorum alterum invenerit et convenire voluerunt, fori privilegio non obstante, cui illico per pactum expressum renunciaverunt; item ipsos equos^k currum et mericimonium alliquid non obligare^l, vendere vel alienare in damnum et preiudicium ipsius magistri Dominnici, solucionem seu finem remissionem nec aliud nocens de preictis dicto magistro Dominico non probare nisi per hoc instrmentum incisum vel cancellatum vel aliud quietacionis facte de predictis manus boni et fidi notarii, presentibus quinque testibus de comuni parcium voluntate, obligantes ad hoc et pro predictis omnibus adinplendis et observandis ut superius est expresum dicti Odoricus et iacobus prenominato magistro Dominico ut supra stipulanti omnia ipsorum bona mobilia et immobilia, presencia et cetera, cum refectione damnum omnium et expensis litis et extra ac interesse et cetera.

]cum omni mellioramento

^s Stet et vadat *agg. margine inferiore con segno di richiamo.*

^h *Seg. dep. ru.*

ⁱ Et valores *agg. in interlineo con segno di richiamo.*

^j *Seg. dep. et g.*

^k *Seg. dep. et.*

^l *Seg. dep. vel.*

19

Liquidazione di società

1393, agosto 26

Udine, pertinenze di Foronovo, davanti alla casa *del Cavalet*

ASUd, ANA, b. 5134/27, ff. 98v-100v

[carta finis remissionis facte inter ser Antonium Miorati de Veneciis quondam Raynerii de Florencia et ser Blasium de Lapuzo de Forlivio generalis sibi ad invicem facte de omnibus que sibi quolibet petere et require possent
Die marti xxvi^o mensis augusti, actum Utini in pertinencis Mercati Novi ante domum del cavalet habitationis magistri^a Zenobii della Moneta quondam Pauli de Florencia que fuit olim Nicoletti camporis. Presentibus ipso magistro Zenobio, ser Nicolussio speciario quondam Valantini de Utino, ser Brisino quondam ser Leonardi de Toppo, Petro quondam Rodulphi hospitis, ser Iohanne quondam ser Petri de Fuxo, Daniele quondam Simonis Mandine omnium ad presens Utini habitantibus testibus ad ragatis et vocatis et allis pluribus. Cum hoc esset quod providi iuvenes ser Anthonius Miorati de Veneciis^b quondam ser Raynerii de Florencia et Blasius Lapucii de Forlivio plurium et diversorum maneriorum habuissent ad invicem societatem et fecissent et presertim de certis quantitatibus olei, frumenti, cere et allis quorumlibet mercimionorum que^c dici et inter se nominari possent et etiam cum quodam Philippo Talento de Veneciis, comuni lucro et damno ut ibidem per ipsos ser Antonium et Blasium asserebatur et facta^d ac calculata omni et singula racione et calculo de omnibus et singulis mercimoniis inter ipsos duos comuniter in societate habitis ac etiam de omni eo quod agere habuissent cum supradicto Philippo Talento de Veneciis, quibuscumque modis, racionibus et causis que inter se dici et excogitaris possent usque in diem presentem^e et immo ipsi ser Antonius et Blasius et uterque ipsorum in solidum vocaverunt et contenti ac confessi fuerunt sibi ad invicem fore et esse integre persolutum^f et satisfacatum unius ab alter et alius ab alio et habuisse bonam et integram solucionem et satisfacionem^g tam sortis pecuniarum per ipsos et utrumque ipsorum Antonii et Blasii in

^a *Seg. dep. g.*

^b *Seg. dep. et.*

^c *Seg. dep. dicti.*

^d *Seg. dep. et.*

^e *Seg. dep. ip.*

^f *Seg. dep. unius.*

^g *Seg. dep. de omnibus et singulis.*

dicta societate inter ipsos inita et contracta positarum^h quam etiam lucri ex quibuscumque mericmoniis percepti, renuntiantes exceptioniⁱ non sic facte bone et integre solucionis et satisfacionis unius ab alio et alius ab altero tam sortis quam cuiuslibet lucrü ex ipsa societati percepti et sic facte^j dicte rationis inter ipsos de omnibus et singulis que sibi ad invicem petere et requirere possent tam occasione dicta societatis inter eos habite quam allia qualicumque racione, occasione vel causa que dici et quomodolibet excogitari posset usque in diem hodierna. Quapropter ipsi Antonius et Blasius et uterque ipsorum in solidum per se et cetera fecerunt sibi ad invicem videlicet unus alteri et alius alteri perpetuam finem remissionem, quietacionem et pactum de ulterius alliquid non petendo de omnibus et singulis petitionibus ac de omni eo et toto quod unus alteri ad invicem petere pet requirere posset tam occasione dicte societatis sic inter ipsos duos habite de predictis quam alia qualicumque racione, occasione vel causa que dici et quoque modo nominari et excogitari posset tam cum literis privatis dictis testium quam etiam instrumentis publicis usque diem hodiernam, contententatos volentes et mandantes ex nunc quod omnia instrumenta, scripture, petitiones et obligaciones quoque amodo et inperpetuum sint casse et vane, cassa et vana inter ipsos duos et inter se et penitus nullius valoris vel momentis absolventes et liberantes se ad invicem, videlicet unus allium et allius alterum et eorum heredes ac bona per quauilianam stipulacionem precedentem et acceptilacionem^k subsequentem legitime interpositas de voluntate comuni ipsarum parcium quamquidem finem remissionem^l contentacionem absolucionem, renunciacionem et omnia ac singula in hoc presenti instrumento contenta^m ipsi Antonius et Blasius per se et cetera et cum obligacione omnium utriusque bonorum solemnibus stipulacionibus hinc inde interuenientibus promiserunt sibi vicissim perpetuo firma, rata et grata habere, tenere et cetera et plenius observare et non contrafacere, dicere et cetera per se vel aliam interpositam personam aliqua racione, dolo et cetera sub perna dupli eius de quo questio per alliquem ipsorum mota fuerit minus et cetera qua soluta et cetera presens instrumentum et cetera.

]cum omni mellioramento

^h Positarum *agg. margine sinistro con segno di richiamo.*

ⁱ *Seg. dep. quod.*

^j *Seg. dep. ple.*

^k *Seg. dep. legitime.*

^l *Seg. dep. et omnia.*

^m Contenta *agg. margine sinistro con segno di richiamo.*

20

Società a lucro e perdita

1393, novembre 10

Udine, Foronovo, davanti case di abitazione di Candido q. Tomasino

ASUd, ANA, b. 5134/26, ff. 21r-22r

]carta ser Iohannutti quondam Boni de Florencia Utini habitanti contra Iacobum textorem quondam Nicolai de Via de Viola Postcolli Utini

Die lune decimo mensis novembris, actum Utini in Foronovo, ante domos habitationis Candidi quondam Thomasini de Utino. Presentibus ser Nicolussio Bevilacque quondam Concii, Bertholissio cimatore quondam Vidoni et Charubino quondam Pilutti sartoris de Utino testibus vocatis et cetera. Iacobus textor quondam Nicolai Utini in Postcolle in Via Violle habitans per se et cetera fuit contentus et cetera se habuisse et integre recepisse a discreto viro ser Iohannutto quondam Boni de Florencia Utini habitante, dante, deponente et cetera pro se et cetera marchas soldorum decem, et hoc in societate et nomine societatis artis lini et drappi, et quem pecuniam dictus Iacobus in se accepit ex causa mercandi et negociandi ad lucrum et perditam, videlicet emendo filatum, drappum et allia sue arti convenientia prout sue discrecioni melius videbitur, ex<!> expendere ad hoc ut alliquid lucrum et utilitas percipi et haberi inter ipsos comuniter possit, renuncians excepcioni sibi non datarum, habitarum et in se ex causa predicta non receptarum dictarum x^m marcharum soldorum et cetera, de quibusquidem decem marchas et de omni lucro et damno ex ipsis sequetur et haberi posset, quod absit, idem Iacobus pro se et cetera promisit et steti facere et rationem plenariam facere ad omnem ipsius ser Iohannutti requisicionem, beneplacitum et voluntatem et de ipsis sibi respondere in omni loco et cetera et coram quocumque iudice et specialiter Utini, Aquilegie et fori privilegio non obstante cui illico per pactum expressum renunciavit, et non probare finem et cetera nisi per hoc instrmento et cetera incisum et cetera sub pena medietatis dicte pecunie sic in societatem date minus quinque soldos veronensium parvorum in singulis capitulis huius contracti stipulata et cetera, qua soluta et cetera presens instrumentum et cetera. Pro quibus omnibus attendendis et cetera dictus Iacobus promisit, obligavit et specialiter pro pignore mobili designavit dicto creditori domos sue solite habitationis muratas, tegolis coperte cum omnibus suis iuribus et pertinenciis sitas Utini in burgo supra contento iuxta *** iure liberi et proprii, quas liceat vendi facere ad incantum pro predictis non obstantibus aliquibus guerriis, feriis et cetera, quibus omnibus renunciavit. Insuper de predictis se vocavit convictus ac si laudo et sententia medientis rationabiliter convicisse et cetera.

]cum omni mellioramento

[depennato]

Cancellavi de mandato dicti ser Iohannutti die xxvi^o februari^a

^a Cancellavi – februari *agg. successivamente.*

21

Lettera di obbligazione (registrazione notarile)

1393, dicembre 15

S.l.

ASUd, ANA, b. 10717/Odorico da Spilimbergo (1393), f. 92v

Nos Prosch Chyoel et Iohanes cognatus dicti Prosci de Chiçviol de Alemania per nos et heredes nostros confitemus per presentes apertas literas et facimus manifestum universis et singulis qui ipsas viderint seu legere audiverint quod nos debemus et tenemus dare provido viro ser Iacobo dicto Chachus quondam Stefani Scarnichi de Venzono marchas quindecim cum dimidia soldorum bone monete, nomine et occasione vini romanie quod nos ab ipso ser Iacobo emimus, recepimus et habuimus et nobis datum et bene mensuratum confitemus. Promittentes nos et quilibet nostrum in parte et toto per nos et heredes nostros sine aliqua exceptione iuris vel facti se obligantes supradicto ser Iacobo pro se ac suis heredibus et cui ius suum dederit stipulanti, dare et solvere eidem ser Iacobo vel eius heredibus sive cui ipse hoc ius suum, nobis autem alteri nostrum presentas literas presentanti sopradictas xv marchas cum dimidia soldorum in terminis infrascriptis videlicet marchas quinque soldorum hinc ad carnisprium proxime secuturum et residuum hinc ad Pasca resurrectionis domini nostri Iehsu Christi proxime secuture ita et taliter quod si nos vel aliquis nostrum non solveremus eidem ser Iacobo creditori supradictam quantitatem pecunie in terminis suprascriptis vel in aliquo dictorum terminorum per modum supradictum et ipse ser Iacobum dampnum aliquid reciperet seu pateret super uno pignore capse a Christianis vel a Iudeis aut in mittendo nuncios vel equitando aut quocumque alio modo dampnum aliquod reciperet, regressum habeat super nos et fidem nostram et nostra bona et nostro heredes et cuiuslibet nostrum principaliter et in solidum tam de sorte et de capitali quam de dempnis et espensis, credendo de dempnis et espensis solo et simplici verbo predicti creditoris sine sacramento vel aliqua probatione et sine aliqua taxatione fienda. Pro quibus omnibus et singuis firmiter attendendis et observandis nos obligamus et quilibet nostrum in solidum antedicto ser Iacobo omnia bona nostra que habemus et habiturus sumus, de quibus bonis licitum sit antedicto ser Iacobo et suis heredibus et cui ipse dederit hoc ius suum et plenam habeat liberatatem accipiendi et faciendi intromittere et arestare in nos e bona nostra et cuiuslibet nostrum in solidum pro parte e pro toto, specialiter in Venzono, in Spegnimbergo, in Utino, in Cividato, in Glemona, in Tumecio, in Sclusa, in Villacho et generaliter ubique locorum, terrarum, villarum, mercatorum et fori in strata et extra strata et quibuscumque diebus etiam feriatis et sub

quocumque iudice, pot(estat)e, capitano, domino seu rectore tam ecclesiastico quam seculari, fori nostri^a privilegio non obstante cui per precium expresse renunciavimus et ea vendere et vendi facere usque ad sui integram solutionem et satisfactionem omnium predictorum. In cuius rei testimonium presentes literas scribi iussimus et quis propriis carebamus sigillis eas facimus sigillary cum appensione sigillorum providorum virorum ser Andree q. ser Radivussi et ser Iacobi Faganelli de Venzono, nostris caris precibus et amore, sine omni eorum dampno et preiudicio presentis litere. Actum Venzoni super platea comunis; presentibus suprascriptis ser Andrea q. ser Radivussii et ser Iacobo Faganelli et Maynardo q. Stephani Corteleti de Venzono, die quintodecimo mensis decembris, anno domini millesimo tricentesimo nonagesimo tercio, indictione prima.

^a Nostri *agg. in interlineo su sui depennato.*

22

Società a lucro e perdita

1394, gennaio 29

Gemona, casa di abitazione dei contraenti

ASFì, Diplomatico, Barozzi (dono), 1394 gen. 29 (00082641)

In Christi nomine amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo trecentesimo nagesimoquarto, indictione secunda, die vigesima nona mensis ianuarii, actum Glemone in domo habitationis infrascriptorum contrahentium. Presentibus Andrea quondam ser Ruberti de Florentia de populo Sancti Felicis in plathea habitante Glemone, Leonardo dicto Mit quondam Iacobi, Francisco filio Iacucii Thomasine, Nicholao filio Buchi et Odorico quondam Leonardi de Givalia his omnibus de Glemona et habitantibus testibus et aliis ad hoc specialiter vocatis et rogatis. Ibique providus Za[nnu]s quondam Iohannis de Florentia de populo Sancti^a Appostoli habitator Glemone ex una parte et providus Christoforum quondam ser Ruberti de Florentia de populo Sancti Felicis in plathea habitator Glemone parte ex altera in mercationibus et super mercationibus, negotiationibus quibuscumque tam pannorum quam ferri quam aliarum quarumcumque rerum de quibus negotiandum et mercandum concorditer decreverunt societatem hinc ad duos anno ad invicem contraxerunt, in qua quidem sotietate pro suo capitali dictus Zannus contulit et posuit quingentos ducatos boni auri quod dictus Christoforum confessus et contentus fuit se a dicto Zanno habuisse, recepisse et sibi numeratos, datos et traditos fuisse, exceptioni sibi non collatarum, depositorum, numeratorum et consignatorum a dicto Zanno in dicta sotietate dictorum quingentorum ducatorum et si non receptorum et habitorum ut prefertur omnino renuncians. Ipse autem Christoforum in eadem sotietate pro suo capitali posuit et contulit ducentos et quinquaginta ducatos boni auri prout dictus Zannus confessus et contentus fuit quos ducentos et quinquaginta ducatos ipse Christoforo in se retinuit, habuit et recepit pariter cum dictis quingentis ducatis habitis et receptis ac sibi numeratis a dicto Zanno ut supra dictum est causa negotiandi, mercandi et promovendi ut supra et infra continetur prout supra dictus Christoforum coram dictis testibus et me notario infrascripto ibidem sic esse asseruit atque dixit exceptioni non posite, collocate et consignate ab ipso Christoforo in dicta sotietate quantitatis predicte ducentorum et quinquaginta ducatorum omnino renuncians. Quapropter ipsi Zannus et Christoforus promiserunt ad invicem per ser eorumque heredes silicet unus alteri vicissim solemnibus stipulationibus hinc inde inter-

^a *Seg. dep. appostoli.*

venientibus fideliter et studiose negotiari et mercari et promovere sotietatem predictam et in ea lucrum perfecte sollicitum procurare et res et bona ipsius sotietatis diligenter custodire et quicquid ex ipsa sotietate vel eius occasione ad manus alicuius eorum pervenerit in eadem sotietate ad integrum consignare, preterea rationes sotietatis ostendere, videre et facere quandocumque unus alterum de hoc ducerit requirendum Glemone, Utini, Cividati, Veneciis, Padue, Florentie et generaliter locorum ubique fori privilegio, non obstante nec obstantibus aliquibus statutis vel ordinamentis in contrarium loquentibus vel facientibus quibus omnibus per pactum expressum illico renunciaverunt. Insuper commoda profectus et lucra et etiam, quod absit, damna si contingerit comunicare et participare ad invicem pro medietate non obstante quod unus plus altero in dicta sotietate contulerit et posuerit. In fine vero termini vel antea si concordēs fuerunt deducto et detrachto ab uno quoque ipsorum capitali suo predicto si superfuerit lucrum illud ad invicem fideliter pro medietate dividere ita quod ex eo tantum spectet uni quantum alteri. Que omnia et singula supra-scripta promiserunt vicissim unus alteri ad invicem solemnibus stipulationibus hinc inde intervenientibus firma et rata habere et tenere, adimplere et plenius observare et non contrafacere, dicere vel venire per se vel alios aliqua ratione vel causa aut ingenio de iure, consuetudine vel de facto sub pena dupli eius de quo questio moveretur minus quinque soldis veronensium parvulorum ad invicem inter ipsos stipulatio promissa, qua soluta vel non predicta omnia et singula firma perdurent; item reficere et restituere unus alteri ad invicem inter ipsos omnia et singula damna et expensas ac interesse litis et extra que vel quas unus occasione alterius sive culpa contra predicta facientis fecerit vel substiterit in iudicio sive extra. Pro quibus omnibus et singulis firmiter attendendis et plenius observandis obligavit unus alteri ad invicem omnia sua bona presentia et futura.

[ST] Ego Bonifatius filius ser Anthonii de Ampecio in Carnea habitator Glemone, publicus imperiali auctoritate notarius predictis omnibus et singulis interfui et rogatus scribere scripsi.

23

Carta di fattoria

1395, marzo 7

Udine, luogo detto Udin, canipa della casa di abitazione di Antonio q. Andrea Brunaci

ASUd, ANA, b. 5134/7, ff. 85v-87r

[carta factorie Anthonii quondam Andree Brunacii de Utino
 Die dominico septimo mensis marcii, actum Utini in loco nominato Utinum, in canipa domus solite habitationis infrascripti Anthonii quondam Andree Brunacii de Utino. Presentibus Laurencio rotario quondam Radium qui fuit de Martignaco Utini in burgo porte Sancte Marie habitante, Nicolao dicto Chosat quondam Odorici pellipari qui fuit de Colloredo Prati Utini in Postcolle habitante, Matheo pellipario quondam Pasquali qui fuit de Predemano Utini habitante, Iohanne sartore quondam Concii sartori in suprascripto loco habitante testibus ad hoc vocatis et rogatis et aliis. Nicolo becarius quondam Çanini de Veneciis et Çaninus eius filius et uterque ipsorum principaliter et in solidum, renunciantes constitutioni generalis colloqui super hoc loquentis quod primo conveniatur principali quam fideiussori, ad quem ipsorum infrascripti creditori se tenere voluerint in parte et toto et cetera tanquam factores et nomine factorie, illico coram ipsis testibus et me Quirino notario per se et cetera fuerunt contenti, confessi et cetera se habuisse et integre recepisse ac sibi utrique ipsorum in solidum datos, solutos et numeratos esse^a ex causa laborandi, negociandi et mercandi in arte et circa artem becarie solummodo in terra Utini ad terciam partem lucris, ab Anthonio quondam Andree Brunacii de Utino ducatos boni auri xxiiii^{or} dante^b pro se et cetera, renunciantes exceptioni eis et utrique ipsorum in solidum non datorum, habitorum, receptorum et non numeratorum dictorum xxiiii^{or} ducaotrum tempore huius contractus et in presencia mei notarii ac testium predictorum ex causa factorie predictae, quos quidem viginti-quatuor ducatos prefati Nicolo et Zaninus et uterque ipsorum principaliter et in solidum per se et cetera et cum oblegacione omnium suorum bonorum mobillium et cetera presencium et cetera^c promiserunt et constituerunt se solutores eidem Anthonio ad omnem ipsius Anthonii beneplacitum et requisicionem, obligantes se dicto Anthonio stipulanti pro se et cetera realiter et perso-

^a *Seg. dep.* ex causa societatis inter eos contractas.

^b *Corr. da* concedente.

^c Per se – presencium et cetera *agg. margine sinistro con segno di richiamo.*

naliter et per pactum specialiter^d inter eos expressum affirmatum et validatum quod ipse Anthonius sui que heredes possint et valeant ipsos Nicolao et Zaninum^e utrumque ipsorum in solidum tanquam suos factores substinere et substineri facere faciendo ipsos et utrumque ipsorum in solidum carcerari et recludi facere^f in carceribus in ipsis mansuros donec eidem Anthonio integre fuerit satisfactum de predicto suo capitali saltem et de omnibus damnis et expensis quas faceret vel substineret in predictis, ubique eos vel alterum ipsorum inveni-erit et coram quocumque iudice et rectore terre cuiuscumque loci et specialiter Utini Aquilegie et cetera^g non obstantibus excepcionibus et deffencionibus iuris et contracti ibi non facte vel domiciliū ibi non habiti et non obstantibus fori privilegio, lege aliqua, consuetudine ve lstatuto quibus omnibus renunciaverunt^h, ymo possit ipse creditor et cetera eosdem debitores et utrumque ipsorum in solidum tanquam suos factores capi et carcerari facere ac si terra vel locus ille specialiter deputati essent ad predictam solucionem faciendam, et de ipso debito seu ipsius parte non probare finem remissionem, liberacionem nec aliquid de predictis nocens ipsi creditori nisi per hoc instrumentum incisum et cetera sub pena terciū predictorum xxiiii^{or} ducatorum minus quinque soldos parvorum veronensium in singulis capitulis huius contracti stipulata et cetera, qua soluta et cetera, presens instrumentum et omnia in eo contenta semper plenum obtineant robur. Pro quibusⁱ quidem Nicolo et Zanino debitoribus et ipsorum precibus instancia et nomine extiterunt pro rata fideiussores pro medietate tantum dictorum xxiiii^{or} ducatorum, videlicet duodecim ducatis magistri Beltramus bercandarius quondam Iacobi de Milano et Monte lanarius quondam Bertholi de Florencia Utini in Speronargis habitantes per se et cetera et cum obligacione omnium eius bonorum mobilium et cetera presencium et cetera, renunciantes excepcioni non sic facte dicte fideiussionis de medietate dicti debiti tantum, videlicet sex pro quolibet ipsorum et omni et cetera^j. Insuper tam principali quam fideiussores se de^k predictis a dicto creditore vocaverunt esse convictos et cetera.

]cum omni mellioramento

^d *Seg. dep.* tt.

^e *Seg. dep.* et.

^f *Seg. dep.* pro faciendo ipsos et utrumque ipsorum in sollidum reclude.

^g Et specialiter – et cetera *agg. in interlineo con segno di richiamo.*

^h Quibus omnibus renunciaverunt *agg. in interlineo.*

ⁱ *Seg. dep.* fideiussor.

^j *Seg. dep.* cum omni mellioramento.

^k *Seg. dep.* predictis.

24

Carta di fattoria in arte della lana

1402, dicembre 10

Udine, cappella di S. Giovanni Battista nella piazza del comune

ASUd, ANA, b. 5127/18, ff. 46v-48r

]publicatum debitori per me Leonardum notarium Thealdi
]instrumentum factorie magistri Iacobi aurificis de Montegnacho contra Lau-
rencium lanarium

Die x^o mensis decembris, actum Utini in capella sancti Iohannis Baptiste que est sita super platea comunis. Presenibus providis viris magistro Dominico aurifice quondam Giunti Brunaçii de Utino, Candido notario quondam Iohannis^a Vanni de Triçento, Daniele quondam ser Leonardi Brisini de Toppo omnibus Utini habitantibus testibus et aliis et cetera. Ibique magister Laurencius lanarius quondam Francisci Pasquali de Florencia Utini habitans tamquam factor et factorie nomine providi viri ser Iacobi aurificis quondam ser Francisci de Montegnacho Utini habitanti coram dictis testibus et me notario infrascripto fuit contentus et confessus et manifestus in se habuisse et recepisse a dicto ser Iacobo aurifice tantam quantitatem lane et pannorum ac alliarum rerum necessariarum circha artem lane que ascendit ad summam et quantitatem quingentorum et sexaginta ducatorum auri et marchas soldorum sexaginta quatuor, renuncians exceptioni in se non habite et non recepisse dicte quantitate lane et pannorum ac alliarum rerum necessariarum circha dictam artem lane, ascendentium ad summam facto calculo inter dictas partes dictorum quingentorum^b et sexaginta ducatorum auri et sexaginta quatuor marcharum soldorum tempore huius contracti, exceptioni doli, mali, conditioni sine causa et ex iusta causa in factum actioni, fori privilegio et omnia alii legum et iuris auxilio tam canonico quam civili, quam quidem lanam^c cum pannis et aliis rebus necessariis circha dictam artem lane dictus Laurencius ut factor et nomine factorie dicti ser Iacobi promisit eidem ser Iacobi stipulanti et recipienti pro se et cetera bene, fideliter et studiose sine aliqua fraude hinc ad mensem iulii nunc proximum futurum laborare, exercere in pannos et ad actum et esse pannorum reducere, operari et negociari et sibi bonam, legalem, integram et sufficientem rationem de ipsa lana et pannis fiendis per eum ex ea et pecunia exinde adepta facere, reddere et ostendere semel et pluries et quocienscumque et quodcumque vo-

^a Iohannis *agg. in interlineo con segno di inserzione.*

^b *Seg. dep.* ducatorum auri.

^c *Seg. dep.* et pannos.

luerit ipse ser Iacobus et sibi placuerit et de omni lucro ex inde subsecuto et damnum ex inde per ipsum Laurencium fortuito casu vel divino iudicio legitimo provando et ostendendo cum integra consignacione et restitutione dicte quantitatis ductatorum et pecunie aut in panis vel in prompta pecunia, quamquidem ducatorum et pecunie quantiatem cum illa parte lucri aut damni ut premittitur dictus Laurencius ut factor et factorie nomine dictis ser Iacobi ser realiter et personaliter obligando per se suosque heredes cum obligacione omnium suorum bonorum presentium et cetera eidem ser Iacobo stipulanti et recipienti pro se et cetera dare promisit, reddere, resituere et consignare stetit hic ad mensem iulli num proximum futurum. Et de predictis omnibus et singulis factorie nomine quos primisit eidem ser Iacobo satisfacere et respondere in totum specialiter Utini, Aquillegie, Cividati, Glemone, Sacili et cetera et generaliter ubique locorum et sub quocumque iudice, fori privilegio non obstante et non obstantibus aliquibus gueris, feriis et odrinamentis in contrarium facientibus, quiis omnibus per pactum expresse renunciavit et non provare finem vel remissionem aut solucionem dicti debiti tocuis vel parti sec aliquid aliud nocens dicto creditori nisi per hanc cartam incisam vel cancelatam vel alliam solucionis inde factam manu boni et fidi notarii, quinque testibus presentibus de comuni partium voluntate sub pena tercii dicti debiti, solemniter stipulata et promissa, qua soluta et cetera, vocans se de predictis convictum et cetera.

]cum omni mellioramento

[depennato]

Calcolo delle pendenze e liquidazione della predetta società

1406, giugno 2

Udine, Mercatovecchio, sotto i portici della casa di abitazione del q. Luca mercante

ASUd, ANA, b. 5127/21, ff. 24r-25r

]instrumentum debiti ser Iacobi de Montegnacho contra Nicolai de Bonbenis de viiii^c ducatis aurii

Die secundo mensis iunii, actum Utini in Foro Veteri sub porticibus domus solite habitacionis olim Luche merchatoris. Presentibus providis viris ser Petro Brede honorabile capitaneo terre Utini, Leonardo notario quondam ser Mathei de Montegnacho, Iacobo quondam ser Thomasini de Utino omnibus hiis Utini habitantibus testibus et aliis et cetera. Ibique, facta summata et calculata ratione inter providum virum magistrum Iacobum aurificem de Montegnacho Utini habitantem ex parte una et magistrum Laurencium lanarium Utini habitantem

parte ex altera de hiis omnibus et singulis que ad invicem agere habuissent usque in die presentem, nomine et occasione cuiusdam societatis et mercimonii habite et contracte inter dictas partes de arte ane et de mercimonio draperie, idem magister Laurencius lanarius restavit dare ipsi magistro Iacobo ducatos auris novecentum, remanentibus ipsi magistro Laurencio lanario omnibus et singulis panni tam laboratis et completis quam non laboratis et non completis existentibus in dicta societate, lanis excossis, debitis et ordegnis quibuscumque spectantibus et pertinentibus ad dictam artem, prout ibidem prefate partes contente et confesse fuerunt. Quos quidem novecentum ducatos aurii providus ser Nicolaus quondam ser Christofori Bonbeni Utini habitans suo proprio nomine ac principaliter et in solidum promisi tac se solemiter obligavit pro ipso magistro Laurencio et eius precibus et instancia dare et solvere^d per se et cetera et cum obligacione omnium suorum bonorum presentium et cetera ipsi magistro Iacobo stipulanti et recipienti pro se suisque heredibus aut cui et cetera hinc ad duos menses nunc proximi futuri ex causa predicta prout ibidem idem ser Nicolaus contentus et confessus fuit, renuncians exceptioni non sic factarum dictarum contentacionis, promissionis et obligacionis tempore huius contracti, beneficio novo constitutionis de pluribus reis debendi et omnia alii et cetera et de predicta omnibus et singulis idem debitor promisit eidem creditori solvere et satisfacere in totum ac respondere eidem specialiter Utini, Aquilegie et cetera et generaliter ubique locorum et cetera et sub quocumque iudice et cetera, fori privilegio non obstante, cui per pactum expressum illico renunciavit et non probare finem, remissionem et cetera nisi per hanc cartam incisam et cetera. Quare omnia et singula supradicta prefatus Nicolaus promisit iurando corporaliter ad sancta Dei evangelia mau tacta sibi a me notario infrascripto debito sacramento quia maior erat xiii annis, minor vero xxv per se et cetera et cum obligacione omnium suorum bonorum presentium et cetera eidem magistro Iacobo stipulanti et recipienti pro se et cetera, habere, tenere rata, grata et firma et non contrafacere, dicere et cetera per se vel per allium sceu allios racione minoris etatis sceu aliqua allia racione vel causa de iure vel de facto sub pena dupli et cetera qua soluta et cetera et vocavit se convictum et cetera.]cum omni mellioramento

Cancelatum de mandato partium m^o iiii^c vi indictione xiiii die vi^o mensis augusti, presentibus magistro Antonio aurifice, Nicolao quondam ser Iohannis de Montagnacho, ser Matheo Utini habitante in castro, Leonardo notario de Montagnacho et aliis^e.
[depennato]

^d *Seg. dep. ipso.*

^e Cancelatum – aliis *agg. successiva.*

25

Rinnovo di società

1403, aprile 12

Udine, pertinenze di Mercatovecchio, sala delle case di abitazione di ser Nicolò

ASUd, ANA, b. 5136/23, ff. 7rv

[societas draperie de tribus millibus ducatorum auri contracta inter ser Sandrum drapperium et ser Leonardum olim ser Iohannis

In Dei nomine amen. Anno a nativitate eiusdem domini millesimo quadringentesimo iii^o, indictione xi^a, die duodecimo mensis aprilis, actum Utini in pertinentiis Foriveteris super salla inferiori domuum solitarum habitationum infra-scripti ser Nicolai. Presentibus providis viris ser Nicolao olim ser Raynoldi de Utino, ser Macore olim ser Philipusii de Camino, magistro Victore bercandaro olim Dardi de Veneciis et Dardo eiusdem magistri Victoris filio omnibus Utini habitantibus testibus ad hoc vocatis et rogatis. Cum providi ser Sander drapperius quondam ser Raynerii Utini habitans ex una parte ac ser Leonardus olim ser Iohannis de Utino parte ex alia habuerunt usque nunc societatem artis draparie sive pannorum laneorum ad lucrum et perditam inter eos, et ex ipsa societate fuerunt lucra quamplurima preteritis temporibus consecuti, nunc coram ipsis testibus et me Nicolao notario subscripto prefati ser Sander drapperius ex una parte et ser Leonardus parte ex alia confitentes in ipsa societate artis draperie sive pannorum habere et possuisse ad lucrum et perditam tria millia ducatorum auri videlicet mille et quingentos ducatos auri pro quolibet, computatis tamen in ipsis tribus millibus ducatorum auri domibus stationis draperie ipsorum, muratis, soleratis cuppisque coopertis sitis Utini in Foroveteri iuxta ser Iohannutum Boni, iuxta ser Lucam mercatorem, iuxta *** heredes olim ser Odorici dicti Lupater et iuxta viam publicam, que constiterint ducatis ducentis auri ac etiam pannis laneis quos in dicta ipsorum statione draperie habunt presentialiter ad vendendum volentesque et intendentes in ipsa societate iterum permanere per se eorumque heredes dictam societatem artis draperie de prefatis tribus milibus ducatorum auri inter se ipso concorditer hinc ad unum annum proximum nunc futurum affirmaverunt, fecerunt et contraxerunt hoc siquidem pacto inter ipsas partes habito et firmato, videlicet quod prefatus ser Sander drapperius hinc ad terminum predictum debeat cum ipsi tribus millibus ducatorum auri fideliter et studiose negotiari atque mercari et promovere societatem predictam et in ea lucrum et profecutm ac (...) et bona ipsius stationis et specialiter pannos ad presens in dicta statione entes dilligenter custodire et salvare et quicquid ad manus suas ex societate predicta pervenerit in capite ipsius anni fideliter et legaliter et sine alicue fraude ipsi ser Leonardo

eius socio integraliter consignare ac sibi de predictis bonam legalem et fidelem facere et reddere rationem secundum modum et ordinem similium stationum prout ipse ser Sander ad predicta omnia et singula facienda se eidem ser Leonardo ibi expresse et solemniter obligavit, promittentes quoque dicte partes sibi invicem solempnibus stipulationibus hincinde intervenientibus per se eorumque heredes et cum obligatione omnium suorum bonorum mobilium et immobilium, presentium et futurorum, presentem societatem et omnia et singula in presenti instrumento contenta perpetuo habere et tenere rata, grata et firma et non contrafacere, dicere vel venire per se vel alios aliqua racione, dolo, ingenio sive causa de ius vel de facto, sub pena duppli eius de quo questio moveretur in singulis capitulis presentis contractus stipulata et promissa inter ipsas partes ac refectionem dampnorum omnium et expensarum litis et extra et pena soluta vel non nichilo minus presens instrumentum et omnia in ipso contenta obtineant plenum robur atque perpetuam firmitatem, insuper ipse partes rinuntiaverunt exceptioni sic inter eas non factarum, dictarum confessionis et societatis ac etiam dicti pacti sic inter eas non habiti et firmati ac omnia alii legum et iuris auxilio tam canonico quam civili ac etiam omnibus aliis beneficiis quibus predictis posset modo aliquod contraveniri.

26

Società a lucro e perdita nella sola Patria del Friuli

1408, novembre 29

Udine, Borgo Aquileia, accanto alle case di abitazione di ser Nicolò

ASUd, ANA, b. 5136/Nicolò di Domenico (1408), ff. 93r-94v

Instrumentum centumviginti ducatorum auri ser Nicolai de Bonbenis habiturum ab ipso per ser Henricum de Civitate Austrie ex causa societatis Die iovis penultimo mensis novembris, actum Utini in burgo Aquilegie, penes domum habitationis infrascripti ser Nicolai. Presentibus ser Iacobo olim ser Nicolai notarii Manini, ser Federico filio ser Iohannis de Faganea, Andrea archario olim Iohannutti de porta Caschanani de Utino et Hermanno olim Mathei de Palutia testibus ad hoc vocatis et aliis. Ibiq[ue] providus ser Henricus olim ser Iacobi de Ribis habitans in Civitate Austrie fuit confessus et contentus se habuisse et recepisse ac sibi integre datos, solutos et numeratos esse a ser Nicolao olim ser Christofori de Bonbenis de Utino ad negotiandum et ex causa negotiandi et mercandi in vino et in patria Foriulii solummodo et non alibi ad medietatem lucri et perditae ducatos boni auri et iusti ponderis centum viginti et hoc usque ad unum annum proximum futurum et completum et tanto plus quanto ipsis partibus placuerit, promittens solepniter sine aliqua excetpione iuris vel facti se obligando dicto ser Nicolao stpulant[is] pro se et cetera (...) et cetera cum dictis ducatis fideliter ac pure et legaliter negotiari atque mercari in mercatione predicta usque ad terminum antedictum et ipsam quantitatem ducatorum integre solum in pecunia numerata cum medietate partis lucri sive tantum maius quantus fuerit per medietas pars dampni ex dictis ducatis habitis sibi integre dare, solvere, restituere et numerare in fine termini antedicti ita tamen quod si dixerit aliquando dampnum fore ex ipsa mercatione substentum non aliter ipsius dampni partem^a debitor dicto creditori imputare possit nisi sibi primitus per duos vel tres testes bone oppinionis et fame et qui non sint sui familiares legittime probet illud et de predictis omnibus et singulis promissit dictus debitor prefato creditori solvere et satisfacere ac sibi respondere specialiter Utini, Aquilegie, Glemone et generaliter uterque locorum et aliarum terrarum et sub quovis domino pecierit predicta ab eodem, fori privilegio non obstante cui per pactum expressum illico ibidem renunciavit, et non probare finem et remissionem de predictis nisi per hoc instrumentum incisum vel cancellatum aut aliud solutionis inde factum manu boni notarii de comuni partium voluntate sub pena duppli eius de quo questio movetur^b singulis capitulis

^a *Seg. dep. ipso.*

^b *Seg. dep. an.*

presentis contractus stipulata et promissa ac refectionem dampni omnium et expensium litis et exrta ac interesse, qua pena soluta vel non presens instrumentum et omnia in ipso contenta retineant plenum robur atque perpetuam firmitatem pro quibus omnibus attendendis prefatus debitor obligavit eidem creditori et pro pignore mobili designavit unam eius braydam trium camporum cum dimidio sitam in tabella ville de Puryesin iuxta mas publicus ab omnibus partibus rectum ad medietatem per Philippum dicta villa; item unam aliam braydam similem trium camporum cum dimidio sitam in loco predicto^c iuxta mas publicus a duabus partibus iuxta ipsum ser Henricum et iuxta heredes olim ser Gregorii domine Lutie de Civitate Austrie vel iuxta cetera rectam etiam ad medietatem per Venutum de villa predicta ita tamen quod liceat dicti creditori dictas duas braydas vendi facere ad incantum pro pignore mobili si sibi de predictis in dicto termino non fuerit integre satisfactum quibusque diebus non obstantibus aliquibus guerris, generalibus vel specialibus statutis seu ordinamentis in contrarium facientibus et loquentibus quibus omnibus per pactum expressum illico renuntiavit, promittens se et bona sua restituere munita cuicumque persone illas ementi ad incantum. Insuper dictus debitor renuntiavit exceptioni doli, conditioni, sententiam, causam, in factum actioni et exceptioni sibi non datorum et non solutorum dictorum ducatorum tempore huius contractus ex causa predicta omnique alii legum et iuris auxilio tam canonico quam civili.

]publicatum semel per me Iohannem ex commissione dicto ser Nicolao de Bonbenis creditori^d

^c *Seg. dep.* ac rectum.

^d Publicatum – creditori *agg. successiva di altra mano.*

27

Rinnovo di società

1411, maggio 1

Udine, Foronovo, stazione di spezieria e casa di abitazione di Domenico

ASUd, ANA, b. 5136/18, ff. 36v-38r

[carta societatis ducentarum marcharum soldorum facta inter ser Dominicum Tanburlinum et Nicolaum Daynessy speciarium

Die primo mensis mai, actum Utini in Foronovo in statione speciarie domus solite habitationis infrascripti Dominici. Presentibus ser Leonardo notario de Montegnacho, Nicolao protonotario olim magistri Folcomarii de Mels, Augustino fornatore olim Andree de Playno et Iohanne speciaro olim Venuti omnibus Utini habitantibus testibus ad hec exhibitis, vocatis et rogatis. Cum alias providus ser Dominicus speciarus dictus Tanburlinus olim Odorici ex una parte ac ser Nicolaus speciarus olim Leonardi Daynessy parte ex alia contraxerunt, iniverunt et fecerunt inter se societatem in mercimonio speciarie, in qua societate prefatus ser Dominicus posuit et contullit marchas soldorum centumquingaginta manizandas et traficandas per ipsum ser Nicolaum in prefato mercimonio speciarie cum certis tamen pactis inter ipsos habitis et firmatis et presertim cum pacto quod in fine termini ipsius societatis prefatus ser Dominicus non teneretur in se recipere aliquas excossas sive credentias ymo solum dictum suum capitale cum ea parte lucri que eum tangeret sive tamen minus quantum foret pars danpni in prompta et numerata pecunia prout de predictis prefate partes dixerunt constare publico instrumento ipsius societatis scripto manu ser Francisci notarii Nicolussi iam sun anni preteriti xiiii sive xv^m, nunc vero, facta et calculata ac dilligenter examinata omni et qualibet ratione inter ipsum ser Dominicum ex una parte ac dictum Nicolaum parte ex alia de omnibus et singulis habitis, tractatis et manizatis per ipsum ser Nicolaum et ad manus eius perventis usque nunc occasione ipsius societatis et presertim de parte lucri ipsum ser Dominicum tangentis ex causa ipsius societatis, prefatus ser Nicolaus restavit dare eidem ser Dominico pro dicta eius parte lucri eum tangente occasione societatis predicte marchas soldorum quinquaginta et sic cum capitali prefato marchas soldorum ducentas prout ibidem dicte partes dixerunt et asseruerunt, renuntiantes exceptioni sic inter eas non facte dicte summe et rationis omnique alii legum et iuris auxilio tam canonicum quam civili, tuncque prefate partes iterum inter se in dicto mercimonio speciarie societatem ad medietatem lucri et perditie fecerunt et contraxerunt duraturam inter eas tanto tempore quanto eis placuerit, in qua quidem societate prefatus ser Dominicus posuit et contullit supradictas ducentas marchas soldorum quas dictus ser Ni-

colaus contentavit ac confessus fuit penes^a se habere ac ab ipso ser Dominico habuisse et recepisse ad convertendum, manizandum, gubernandum et fortunandum eas in mercimonio antedicto cum illis modis, formis et pactis prout continetur supradicto instrumento societatis scripto manu ser Francisci notari Nicolussii et presertim cum hiis pactis inter ipsas partes firmatis et habitis videlicet quod ipse ser Nicolaus teneatur dare et solvere eidem ser Dominico soluta ipsa societate et infra terminum quem^b ipse ser Dominicus ponuerit dictam pecunie quantitatem cum ea parte lucri que eum tetigerit sive tantum minus quantum fuerit pars dampni ex dicto mercimonio cum ipsa pecunia subsecuti in prompta et numerata pecunia non autem in credentiis vel excossis. Item etiam quod ipse ser Nicolaus contra hoc instrumentum nec etiam contra primum instrumentum societatis facte inter ipsum et dictum ser Dominicus non possit vel debeat aliquam prescriptionem alicuius temporis nec aliquid aliud nocens dicto ser Dominicus dicere, opponere vel sibi allegare salvo nisi vellet opponere et allegare solutionem sibi esse facam de predictis quam solutionem bene posit opponere probare et allegare. Promittentes quoque dicte partes sibi invicem predictam rationem facam confessionem, contentationem, societatem et pacta ac omnia et singula in hoc instrumento contenta habere et tenere perpetuo rata, grata et firma et non contrafacere, dicere vel venire per se vel alium sive alios aliqua ratione, dolo, ingenio sive causa de iure vel de facto sub pena duppli eius de quo questio moveretur in singulis capitulis presentis contractus stipulata et promissa, refectione dampni omnium et expensis litis et extra ac interesse et obligatione omnium bonorum utriusque partis presentium et futurorum et qua pena soluta vel non presens instrumentum et omnia in ipso contenta obtineat plenum robur atque perpetuam firmitatem.

^a *Seg. dep. se.*

^b *Seg. dep. ponerit.*

28

Contratto di discepolato

1413, ottobre 25

Udine, Foronovo, davanti casa di m° Bartolomeo

ASUd, ANA, b. 5134/14, ff. 33v-34v

][affin]acio personaliter facta per Gregorium magistro Bertholomeo Rubeo lanario et cetera

Die mercuri vigesimoquinto mensis octobris, actum Utini, aquilegensis dyocesis, in Foronovo^a ante domum infrascripti magistri Bartholomei Rubei lanarii. Presentibus Antonio quondam ser Nicoletti qui fuit de Veneciis, Antonio tabernario quondam Simoni de Sancto Daniele, Iacobo quondam Simonis de Tricento, Liberale lanario quondam Conradi de Spegninbergo, Dimitrio marzario Musani de Veneciis, omnibus Utini habitantibus testibus ad hec vocatis et cetera. Gregorius [...] Silvestri lanarii qui Utini habitabat^b etatis annorum xviii^o et ultra prout per ipsum affirmatum fuit, intendens providere vit sue ut honoriffice inter alios vivere possit, non vi et cetera sed sua bona et spontanea voluntate, se personamque suam locavit et pacto expresso convenit ac solempniter promisit magistro Bertholomeo Rubeo lanario quondam ser Marci qui fuit de Veneciis [Utini] habitanti *** stipulanti pro et se cetera [de] [...] serviendo et laborando sibi et sue familie, maxime in arte et circha artem lane et in omnibus alliis serviciis que fuerint utillia et necessaria dicto suo magistro quomodolibet et in odmo sua que sibi ma[nda]bit et que ipsemet sciverit esse utllia ac fructuosa, maxime hinc ad duos annos proximos futuros, et hoc fideliter, socite et sine aliquo fraude, domum et stacionem dicti sui magistri et omnia sua bona et alterius si fuerit toto suo posse et scire chustodire, regere, salvare et gubernare et de ipsis furtum non comittere nec volenti facere consentire, ymo toto suo posse deffendere et prohibere et in casu quo sibi esse notum quam cito sciverit eidem suo magistro notificare, et credencias ac secreta dicti sui magistri sui toto posse notare et generaliter omnia allia et singula que fuerunt^c utillia et honesta dicto suo magistro et in domo sua facere et operari tanquam bonus et legalis familiaris et dissipulus in omnibus que spectabunt et pertinebunt quomodolibet [...] circha artem lane quam in omnibus alliis et singulis serviciis tocius domus et pro posse. Item ulterius promisit eidem magi-

^a *Seg. novo ripetuto.*

^b [...] – habitabat in margine inferiore con segno di richiamo deperdito per caduta dell'angolo del foglio.

^c *Seg. parola depennata.*

stro Bertholomeo ab eodem nec dommo sua seu stacione recedere pendente dicto termino et in casu quo non laboraret studiose et qualibet die sicut decet et fuerit conveniens quod dictus Gregorius teneatur in fine termini tot dies suplere quod per ipsum steterit de non laborando et predicta promisit et iuravit^d facere et adimplere dictus Gregorius eo quia dictus magister Bertholomeus promisit et sic se suosque heredes^e eidem Gregorio obligavit dare et facere expensas victus tantum et in fine dictorum duorum annorum eidem Gregorio pro suo mercede et salario dare libras parvorum centum et non antea, prout conventum fuit inter ipsas partes. Que omnia et singula ipse partes promiserunt sibi vicissim per se et cetera sic actendere et cetera et non contrafacere et cetera sub pena xxv librarum parvorum cedenda parti predicta [...] et cetera, obligantes ad hec omnia sua bona [...] cum refectione damnum omnium et cetera.

^d Iuravit *in interlineo con segno di inserzione*.

^e *Seg. dep.* promisit.

29

Società a lucro e perdita

1414, novembre 17

Udine, pertinenze di Foronovo, stazione del notaio

ASUd, ANA, b. 5134/18, ff. 2v-4r

[conservacio Antonii quondam magistri Tintini de Burgo Grezani Utini
 Die xvii^o novembris, actum Utini in pertinenciis Fori Novi in stazione domus
 solite habitacionis mei Quarini notarii infrascripti. Presentibus magistro Iaco-
 bo cerdone a Solglo quondam Missii Petri Avoni de porta Vilalte Utini, Iohan-
 ne molendinario Waglot quondam Francisci qui fuit de Cusignacho, Iohane
 quondam Missarini de Playno testibus ad hec vocatis et cetera et alliis. Cum
 Antonius cerdo quondam magistri Tintini de Burgo Grezani Utini alias preci-
 bus Pasussii quondam Michaelis molendinari de Preseryano de Loncha se
 obligaverit fideiussorem de l ducatis auri per ipsum Pasassium receptis in so-
 cietatem ad lucrum et perditam a provido viro ser Leonardo notario Petri olim
 ser Thealdi de Utino et manutentorem de quodam manso ipsius Pasussii occa-
 sione predictorum, obligato et cetera prout illico per ipsum Pasassium affirma-
 batur contineri manu Antonii notarii^a del Cruex Utini habitanti in suprascriptis
 m^o et indicione, die *** instantis mensis novembris, et quia Franciscus
 quondam Simonis de Bressa habuit et in se eodem modo in societatem recepit
 ab ipso Pasussio in puro auro ducatos aurii viginti de dictis l sibi illico coram
 dictis testibus et me notario subscripto traditis et numeratis, renuncians et ce-
 tera, idcircho ipse idem Franciscus per se et cum obligacione omnium suorum
 bonorum presencium et cetera promisit trahere et conservare prefatum Anto-
 nium sic precibus dicti Passussii obligatum de predictis indempnem et penitus
 sine damno de omnibus damno, expensis et interesse que et quas habebit et
 substinebit occaxione fideiussionis et obligacionis predictarum per eum facta-
 rum ut supra naratur, renuncians et cetera. Deinde ipse idem Pasussius per se
 et cetera et cum obligacione omnium suorum bonorum presencium et cetera
 similiter promisit et conservare stetit eumdem Franciscum indempnem de om-
 nibus damno, expensis et interesse quod et quas ipse idem Franciscus habebit
 et substinebit occasione predictae obligationis per eum facte suprascripto Anto-
 nio ut supra continetur, et hoc solum usque ad summa tirginta ducatorum auri
 quos in se habuit et retinuit ipse Pasussius de predictis l, quas quidem promissio-
 nes et obligaciones, renunciaciones et omnia et singula supra contenta pro-

^a *Seg. dep.* quondam.

miserunt tam ipse Franciscus^b quam Pasussius per se et cetera et cum obligatione omnium suorum bonorum perpetuo firma et cetera habere et cetera et in aliquo non contrafacere et cetera sub pena dupli questionis movende et cetera, qua soluta et cetera presens instrumentum et omnia et cetera semper plenum optineant robur et cetera cum omni mellioramento.

[depennato]

Perpetuo cancellata de mandato dicti Antonii. Presentibus et convenientibus^c

^b *Seg. dep. et.*

^c Perpetuo – convenientibus *agg. successivamente.*

30

Patti di impiego a saldo di debito

1416, settembre 27

Udine, pertinenze di Borgo Aquileia, stazione di spezieria di ser Costantino

ASUd, ANA, b. 5127/15, ff. 78v-80r

Instrumentum pactorum inter ser Constantinum speciarium ex una parte et Guidonem lanarium partem ex altera

Die xxvii septembris, actum Utini in pertinentiis burgi Aquilegie in stazione speziare infrascripti ser Constantini. Presentibus Rigo speziario quondam Andree de Florencia, Guidone lanario quondam *** de Florencia, Turisano filio magistri Philipi lanarii, Laurencio pelipario quondam Iohannis de Florencia omnibus Utini habitantibus testibus et aliis et cetera. Ibique Guido lanarius filius Agnoli de Florencia Utini habitans coram dictis testibus et me notarius infrascripto fuit contentus, confessus et cetera se teneri et obligatum esse pro ser Constantino speziario quondam ser Veritate de Yosephis de Verona Utini habitante stipulanti et recipienti pro se suisque heredibus aut cui et cetera in libris soldorum centum et duabus, partim ex causa puri mutui et partim ex causa^a certi laboreri artis lane, facta, summata et calculata ratione inter ipsas partes prout ibidem prefate partes sic declaraverunt et confese fuerunt, renunciando idem Guido exceptioni non sic factarum dictarum contentacio, confessionis et rationis non sic facte, summate et calculate tempore hius contracti et omnia alii legum et cetera. Nunc vero coram dictis testibus et me notario infrascripto, quoniam dictus Guido habilis non est ad solvendum ipsi ser Constantino dictas centum et duas libras in prompta pecunia, ideo ad talia pacta inter se habita et solemnibus stipulacionibus hinc inde intervenientibus firmata pervenerunt, videlicet quod dictus ser Constantinus teneatur et debeat ac obligatus sit ad dandum et consignandum ipsi Guido omnes suos pannos quos eum facere contingerit ad preparandum, ex quibus panni precium unius panni ipsi Guido debendi defalchari debet super dicto debito et precium alterius panni ipsi Guido debendi idem ser Constantinus solvere debeat ipsi Guido et sic successive procedere usque quo fuerit integraliter persolutum ipsi ser Constantino. Item quod precium prime pecie panni preparande per ipsum Guido debeat defalchari super dicto debito et precium secundum pecie panni preparande per ipsum Guido solvi debeat per ipsum ser Constantinum ipsi Guido et sic successive procedi debeat modo predicto donec integre solutum erit ipsi ser Constantino de dictis centum et duabus libris. Item quod si contin-

^a *Seg. dep. artis.*

gerit quod ipse Guido aliqua predicta non attenderet ut supra declaratum est quodo ipse Guido teneatur et debeat omni septimana dare et solvere ipsi ser Constantino soldos quadraginta pro quibus quadraginta soldis idem ser Constantinus ipsum Guidum^b capi facere possit per dominum capitaneum terre Utini et carceribus mancipari non relaxandus donec ipsos xl soldos integre solverit ipsi ser Constantino. Item quod si defficeret pro ipso ser Constantino ad dandum pannos suos ipsi Guido ad preparandum quandocumque pannos haberet ad debendum preparare [et]^c eos aliis daret ad preparandum quod teneatur et obligatus siti ipsi Guido nomine pena in ducatis auri xxv. Promittentesque dicte partes sibi ad invicem videlicet una pars alteri et altera alteri iurando corporaliter ad sancta Dei evangelia tantis scripturis eis a me notario infra-scripto prestito debito sacramento per se et cetera et cum obligatione omnium eorum bonorum presentium et cetera predicta pacta ac omnia et singula in presenti instrumento contenta perpetuo firma, rata et cetera [habe]re, tenere et cetera et non contrafacere, dicere et cetera sub pena dupli et cetera qua soluta et cetera.

]cum omni mellioramento

^b *Seg. dep.* facere.

^c *Seg dep.* illos.

31

Società a rendita fissa

1423, novembre 16

Udine, pertinenze di Foronovo, stazione del notaio

ASUd, ANA, b. 5134/6, ff. 114r-116v

[societas contracta inter prefatos tutores et emptores prefate domus
 Suprascriptis proximis die, loco et testibus. Suprascripti magistri Matheus sar-
 tor et Antonius corthelarius tutores predictae Apolonie Dorothe pupille filie et
 heredis olim magistri Ellari corthelarii ex una parte et prefati Nicolaus et Pe-
 trus ex altera ad laudem omnipotentis Dei et eius matris virginis gloriose ac
 sancti Iohannis fecerunt et inter se contraxerunt societatem inter eos duratura
 hinc ad tres annos proximos venturos et ultra per tantum tempus quantum
 prefati Nicolaus et Petrus penes se tenebunt infrascriptam pecuniam, in qua-
 quidem societate prefati tutores nomine dicte pupille dederunt et penes eo-
 sdem Nicolaum et Petrum relaxaverunt marchas soldorum quadraginta inve-
 stendas per eosdem in arte et mercancia cerdonatu et in omni alio mercimonio
 quod eis videbitur fore utile et fructuosum, cum infrascriptis pactis et conven-
 tionibus habitis et inter ipsas partes solemnibus stipulacionibus hinc inde fir-
 matis, videlicet quod dicti Nicolaus et Petrus teneantur et sint obligati, prout
 illico se obligaverunt prefatis tutoribus, dare et restituere in prompta pecuniam
 tantum prefatas quadraginta marchas soldorum de libero capitali eisdem tuto-
 ribus ut supra stipulantibus in fine dicti termini et annuatim tres marchas sol-
 dorum de lucro sine aliqua eceptione<!> seu cavilacione per eosdem dicendis
 et in contrarium allegandis^a et non in credenciis nec aliis modis alliquibus,
 iuribus^b cononicis vel civilibus in contrarium facientibus vel apparentibus non
 obstantibus, quibus omnibus illico pacto expresso renunciaverunt et de predi-
 ctis omnibus prefati Nicolaus et Petrum promiserunt solvere et eisdem tutori-
 bus respondere in omni loco, terra et cetera et coram^c quocumque iudice
 predicta vel alliquid predictorum petita fuerint et specialiter Utini, Aquilegie,
 Civitatis Austrie, Glemone, Vençoni et generaliter ubique locorum, fori privi-
 legio non obstante, cui illico pacto expresso renunciaverunt, et non probare^d
 alliquam solucionem, restitutionem, finem remissionem et cetera nisi per hoc
 insturmentum et cetera sub pena dupli et cetera, qua soluta et cetera presens

^a *Seg. dep. et tachigrafico.*

^b *Seg. dep. canicis.*

^c *Seg. dep. q.*

^d *Seg. dep. fi.*

instrumentum et cetera, pro quibus omnibus attendendis et cetera, prefati Nicolaus et Petrus obligaverunt specialiter pro pignore mobili eisdem creditoribus ut supra stipulantibus prefatas domos sic per eos venditas et per eosdem Nicolaum et Petrum emptas, infra prefatos confines contentas, quas liceat eisdem creditoribus vendi facere ad incantum pro predictis et rata temporis, non obstantibus alliquibus gueris, feriis et cetera quibus illico renunciaverunt et promiserunt se constituere manutentores cuicumque ipsas ementi ad incantum et manutene et cetera.

]cum omni mellioramento

Et fructuosum pro utraque parte et quas xl marchas soldorum prefati Nicolaus et Petrus fuerunt contenti et cetera se habuisse et integre recepissee ab eisdem tutoribus ut supra dantibus excepzione eis et utriusque ipsorum non datarum et in se non receptorum dictarum xl marcharum ex causa predicta spemque future numeracionis et omni et cetera omnino renunciantes, et hanc quidem societatem fecerunt dicti contrahentes in hunc modum et cum hiis pactis et conditionibus inter se habitis et solempniter firmatis, videlicet quod dicti Nicolaus et Petrus teneantur et sint obligati prout illico se obligaverunt dare et restituere dictas xl marchas soldorum eisdem tutoribus vel ipsi pupille^e in prompta pecunia et non in credenciis seu excossis, de libero capitale eiusdem pupille et omni anno specialiter de lucro et nulla perdita marchas soldorum tres et non ultra vel minus, specialiter capitali in fine termini. Item conventum et actum fuit inter easdem partes quod in casu quo peredicti Nicolaus et Petrus darent vel restituerent aliquam partem predictarum xl marcharum soldorum eisdem tutoribus vel ipsi pupille quod dicti tutores teneantur eisdem diffalcare tantum de lucro predictarum trium marcharum (...) pro rata pecuniarum^f dabunt et restituunt et de predictis omnibus et cetera prefati Nicolaus et Petrus promiserunt eisdem tutoribus solvere et satisfacere ac eisdem respondere in omni loco, terra et cetera et specialiter Utini, Aquilegie, Cividati, Glemone et generaliter ubique locorum ubi et sub quovis dimonio predicta fuerunt petita^g ac si ibi predicta contracta forent et fori privilegio non obstante, cui illico pacto expresso renunciaverunt et de predictis xl marchis et tribus de lucro expresse dandis et annuatim prestandis et consignandis eisdem tutoribus vel ipsi pupille non probare aliquam restitutionem, finem remissionem, pactum in contrarium nec aliquid aliud nocens eisdem tutoribus vel ipsi pupille nisi per instrumentum seu contractum incisum vel cancellatum vel aliud inde scriptum manu boni notarii quinque testibus presentibus de comuni parcium voluntate, sub pena

^e *Seg. dep. de.*

^f *Seg. dep. quas.*

^g *Petita in interlineo.*

dupli eiusdem quo predicta questio mota fuerit et cetera, qua soluta^h et cetera, presens instrumentum et omnia et cetera semper plenum obtineant robur. Pro quibus omnibus attendendis et cetera prefati Nicolaus et Petrus et uterque ipsorum obligaverunt et specialiter pro pignore mobili eisdem tutoribus nomine dicte pupille stipulantibusⁱ designaverunt suprascriptam domum per eos emptam ab eisdem tutoribus, quam vendi facere possint pro predictis lucro dando et capitale solvendo et restituendo pro rata tempore, ubi voluerint promiseruntque dicti Nicolaus et Petrus dictam domum eis manutenere et se eorum bona constituere manutentores cuicumque ipsam ementi ad incantum et de predictis omnibus se a dictis tutoribus vocaverunt convictos et cetera.
]cum omni mellioramento

^h *Seg. soluta ripetuto.*

ⁱ *Stipulantibus in interlineo con segno di inserzione.*

32

Società a lucro e perdita con conferimento capitale in forma di merci da parte dell'agens

1427, ottobre 3

Udine, Mercatovecchio, sotto il portico della casa di Giacomo

ASUd, ANA, b. 5164/22, ff. 13rv

[societas contracta per ser Iacobum^a campsorem olim ser Petri Balbi capsoris ex una et Dominicum falzarium dictu Polam ex alia in merchancia falcium et et<!> ferri duraturam hinc ad festum sancti Iohannis baptiste proxime future de mense iunii, in qua societate dictus Dominicus confessus fuit habuisse ducatos auri quadragintaquatuor

Die veneris tercio mensis octubris, actum Utini in Foroveteri sub porticibus domus habitationis infrascripti ser Iacobi campsoris. Presentibus magistro Iohanne aurifice olim magistri Iohannis aurificis Guasteusure, Merchiole lanario filio quondam ser Nicolai notarii et magistro More zimatore^b quondam *** de Feltro omnibus Utini habitantibus testibus et aliis. Ad laudem omnipotentis Dei eiusque genitricis virginis Marie honorabilis vir ser Iacobus^c campsor olim ser Petri campsoris ex una et magister Dominicus dictus Polam^d quondam Nicolai de Nimis ex alia contraxerunt societatem ad lucrum et perditam in merchancia falcium et ferri, in quaquidem societate dictus Dominicus confessus fuit habuisse ad eodem ser Iacobo ducatos boni auri et iusti ponderis quadraginta quatuor^e ibidem in presentia dictorum testium datos et numeratos, duratura hinc ad festum sancti Iohannis Baptiste proximum futurum de mense^f iunii et tanto tempore plus quanto dictus Dominicus dictam ducatorum quantitatem cum voluntate dicti ser Iacobi et quod dictus Dominicus singulo mercimonio et singula vice ostendere debeat et consignare lucrum inde securum et si iactura inde secuta fuerit quod tunc dictus Dominicus dictam iacturam ostendere debeat infra quindecim dies post dictam iacturam secutam^g et fidem facere per duos vel tres testes fide dignos ad minus. Renuncians et cetera, promisit de predictis respondere Utini et cetera et non probare finem remissionem sub pena tercii dicti debiti et cetera, qua soluta vel non et cetera pro qui-

^a *Seg. dep.* Aurificem.

^b *Seg. dep.* un.

^c *Seg. dep.* aurifex.

^d *Seg. dep.* ex alia.

^e Quadraginta quatuor *agg. in interlineo con segno di inserzione.*

^f *Seg. dep.* iulii.

^g *Seg. dep.* et quod etiam.

bus omnibus attendendis et observandis idem Dominicus pro prignore mobili obligavit quamdam suam domum cum curtivo et bayarcio sibi contiguo sue solite habitationis^h cum canipa murata et palei coperta sita in Nimis in loco dicto Prat iuxta Paulum Marian, iuxta vias publicas a tribus partibusⁱ iure proprii et cetera.

Item per pactum expressum conventum fuit quod dictus Dominicus ponere debeat in dicto mercimonio unum centenarium falcium de falcibus ipsius Dominici.

Cancellatum perpetuo de mandato creditoris in millesimo iii^o xxviii^o indictione sexta^j

[depennato]

^h *Seg. dep. murate.*

ⁱ *Seg. dep. solvendo.*

^j Cancellatum – sexta *agg. successiva.*

33

Società a lucro e perdita

1431, ottobre 20

Udine, sotto loggia piccola del comune

ASUd, ANA, b. 5164bis/41, ff. 19v, 21r-22r

[societas contracta per nobilem virum ser Gregorium de Arcolonianis ex unam et ser Iacobum et Philippum fratres ex alia sunt anni iiii

^aDie vigesimo mensis octobris, actum Utini sub parva lozia comunis. Presentibus ibidem ser Antonio olim ser Iohannis de Andriottis alias nominati de Castro Utini, Iacobo olim (...) *** Bertholomeo^b olim *** de Mediolano familiare ser Iohannis Guberti, magistro Iohanne pellipario olim Maynetti de Spelingerbo omnibus Utini habitantibus testibus ad hec vocatis specialiter et rogatis. Ibique ad laudem omnipotentis Dei eiusque genitricis virginis Marie, nobilis vir ser Gregorius de Arcolonianis ex una et honorabiles viros ser Iacobum et ser Philippum<!> fratres olim ser^c Petri Balbi ex alia contraxerunt bonam et legalem societatem^d in mercimonio et merchancia pannorum^e ad lucrum et perditam, duraturam hinc ad sex menses proximos futuros et tanto tempore plus quanto dictis ser Iacobus et Philippus fratres infrascriptam ducatorum quantitatem cum et<!> consensu et voluntate dicti ser Gregorii penes se in dicto mercimonio tenuerunt, in qua quidem societate dicti ser Iacobus et ser Philippus fratres ibidem habuerunt et receperunt^f ac contenti, confessi et manifesti fuerunt habuisse et integre recepisse av sibi datos et nu<me>ratos esse ab eodem ser Gregorio de Arcoloneanis, in presentia dictorum testium et mei notarii infrascripti, ducatos boni auri et iusti ponderis centum quadraginta ad merchandum, exercendum et negotiandum dictam merchanciam seu mercimonium panni, renunciaveruntque dicti ser Iacobus et ser Philippus fratres excep-

^a [ad] laudem omnipotentis et *dep.*

^b Bertholomeo *corretto in interlineo su Iacobus dep.*

^c *Seg. dep.* Philippi.

^d *Seg. dep.* ad lucrum et perditam.

^e *Seg. dep.* duraturam hinc ad sex menses proximos futuros et tanto tempore plus quanto dicti ser Iacobus et ser Philippus fratres infrascriptam ducatorum quantitatem cum consensu et voluntate dicti ser Gregorii in dicto (...) mercimonio pens se tenuerunt, in quoquidem mercimonio dicti ser Iacobus et ser Philippus fratres ibidem habuerunt et receperunt ab eodem ser Gregorio ducatos boni auri et iusti ponderis centum quadraginta.

^f *Seg. dep.* in presentia dictorum testium et mei notarii infrascripti ducatos ac contenti, confessi ducatos boni auri et iusti ponderis.

tioni dictorum centum quadraginta ductorum boni et iusti ponderis in se non habitorum et non⁸ receptorum ac dicte confessionis et contentationis sic per ipsos non facte tempore huius contractus, exceptioni doli, mali in factu actioni omnique alii suo legum et iuris auxilio tam canonico quam civili cum que vel quibus se defendere vel tueri possent. Quos quidem centum quadraginta ducatos dicti ser Iacobus et ser Philippus fratres promiserunt ponere et investire in dicto mercimonio et merchancia pro se et dicto ser Gregorio dictumque mercimonium ducere, tractare cum dictis centum quadraginta ducatis pure, fideliter et legaliter, diligenter et solícite cum hiis pactis et^h conventionibus inter ipsas partes, solemnibus stipulationibus intervenientibus, habitis et firmatis, videlicet quod antedicti ser Iacobus et ser Philippus fratres lapso dicto termino dictorum sex mensium si aliquid damnum non occurrerit ex dicto mercimonio ad omnem beneplacitum dicti ser Gregorii sibi reddere et restituere teneant dictos centum quadraginta ductos auri simili pecunia aurea nec non sibi dare, tradere et consignare medietatem lucri inⁱ pecunia et expendibili, sic quod nec super capitalis nec lucro sibi diveniente credentias sive excossas nec partem dicti mercimonii nec aliquod aliud nisi pecunias ut supra declaratum est minime accipere teneatur ipse ser Gregorius de Arcoloneanis, promiseruntque prefatis ser Iacobus et ser Philippus fratres ostendere et reddere eidem ser Gregorio de Arcoloneanis bonam, rectam et legalem rationem de omnibus et singulis mercimoniatis, administratis, merchandatis et contractis per ipsos in dicto mercimonio cum dictis centum quadraginta ducatis, hoc etiam pacto solemniter stipulationi interveniente habito et firmato, videlicet si damnum aliquid ex dicto mercimonio fuerit secutum idem ser Iacobus et ser Philippus fratres teneantur et debeant illud damnum legitime probare sic fuisse secutum saltem per duos vel tres testes idoneos et fidedignos, qua fide sic facta idem ser Gregorius de Arcoloneanis teneatur et debeat medietate ipsiusmed damni in se sumere et substinere et alias non teneatur de aliquod damno, promiseruntque dicti ser Iacobus et ser Philippus per se suosque heredes et cum obligatione omnium suorum bonorum mobilium et immobilium, presentium et futurorum refectioneque damnorum omnium et expensis litis et extra ac interesse se solemniter obligando eidem ser Gregorio stipulanti et recipienti pro se suisque heredibus aut cui hoc ius suum dare voluerit de et super premissis omnibus et singulis solvere, satisfacere et solutionem facere et in totum inde specialiter hic Utini, Aquilegie, Civitatis Austrie, Glemone, Venzoni, Sacili, Portusgruarii, Veneciarum, Padue, Ferarie, Bononie et generaliter ubique [locorum et terrarum ac civitatum et coram quecumque iudice ubi et coram quo[...] fuerunt,

⁸ Non in interlineo con segno di inserzione.

^h Seg. dep. conditionibus.

ⁱ Seg. dep. simili pecunia bona.

fori privilegio non obstante et non et non<!> obstantibus [...] quibus gueris, generalibus vel specialibus, feriis, diebus feriatis, legibus comunibus vel specialibus aut consuetudinibus quibuscumque [...] loquentibus vel facientibus, quibus omnibus et singulis pactum expressum renunciaverunt, et non probare finem remissionem, quietationem absolute et pactum aliquid de ulterius non petendo nec aliquid aliud eidem ser Gregorio nocens nisi per hoc instrumentum incisum vel cancellatum aut aliud sufficiens solutionis documentum inde confectum, scriptum manu boni et fidelis notarii, pro quibus omnibus et singulis attendendis et firmiter observandi<s> dicti ser Iacobus et ser Philippus obligaverunt et specialiter pro pignore mobili designaverunt domos proprie habitationis dicti ser Iacobi sitas Utini in Merchato Veteri iuxta dictum ser Philippum, iuxta ser Franciscum Lu Parint, iuxta viam publicam a parte anteriori et a parte posteriori iuxta viam de Sub Monte, solvendo tamen de livello curie patriarchali suis debitis loco et tempore denarios quatuor et nil aliud, quamquidem domum cum omnibus suis iuribus et pertinentiis si eidem ser Gregorio non satisfactum fuerit de dictis centum quadraginta ducatis auri et lucro inde secuturo in dicto termino, sibi licitum sit vendi facere ad incantum pro pignore mobili, specialiter hic Utini, Aquilegie, Civitatis Austrie, Glemone, Venzoni et generaliter ubique locorum et terrarum^j et sub quovis dominio eidem ser Gregorio placuerit, fori privilegio non obstante et non obstantibus aliquibus gueris generalibus vel specialibus, feriis, diebus feriatis, statutis, constitutionibus et legibus mu<!> municipalibus vel comunibus quibuscumque factis vel fiendis, quibus omnibus et singulis dicti ser Iacobus et ser Philippus renunciaverunt, promiseruntque^k eidem ser Gregorio stipulanti et recipienti pro se suisque heredibus ac vice et nomine omnium et singulorum quo intererit<!> interesse poterit quolibet in futurum se et eorum bona cuicumque persone dictam domum empture ad incantum constituere manutentorem sine strepitu et figura iuditii.

[depennato]

]publicatum creditoris^l

]publicatum ser Gregorio^m

^j *Seg. dep. fori.*

^k *Seg. dep. per se suosque heredes cum obligatione.*

^l *Publicatum creditoris agg. successivamente.*

^m *Publicatum ser Gregorio agg. successivamente a nota precedente.*

Cedola allegata con ragioni della società

s.d.

ASUd, ANA, b. 5164bis/41, f. 20r

Magistri Iacobi fabri Iacobo Utini in burgo superiori intrinsecho habitanti, pro ii ducatiis et soldis xl soldis<!> pro resto solutionis unius vestis coloris a mostravaler.

Giberto pro precio xlviiii $\frac{1}{2}$ librarum bombicis de falda in racione x soldorum pro libra, pro bonum filati xx^{ti} libras [in racione] xiii soldorum pro libra et super foro sol v salvis receptis.

Petro Rovori pro precio unius pecie berchandi habiti et recepti pro novem libras cum dimidiaⁿ soldis, pro bombice empti habito et recepto.

ⁿ *Seg. dep.* bombicis.

34

Società a lucro e perdita

1434, maggio 10

Udine, borgo Grazzano esteriore

ASUd, ANA, b. 5164/12, ff. 38v-40r

]***

Die lune decimo mensis maii, actum Utini, in burgo Grezani extrinsecho, in canipa domus habitationis infrascripte domine Philippe. Presentibus ibidem sapienti et egregio utriusque iuris doctore domino Iohanne ser Moysi honorabilibusque viris ser Odorico olim ser Francisci Miulite, ser Odorico olim magistri Zinilussi aurifici et magistro Nicolao pellipario olim Iohannis Teste testibus ad hec vocatis specialiter et rogatis. Ad laudem omnipotentis Dei eiusque genitricis virginis Marie, honesta et virtuosa domina Philippa uxor relicta olim discreti viri ser Iohannis notarii de Clauglano tanquam tutrix Marie Antonie sue filie ac filie et heredis dicti quondam ser Iohannis notarii de Clauglano ex una et honorabilis viri ser Philippus olim ser Petri Vanni Utini habitans ex alia contraxerunt veram et legalem societatem et conpaniam^a ad lucrum et perditam duraturam hinc ad unum annum et tanto tempore plus quanto idem ser Philippus cum consensu et voluntate dicte domine Philippe penes se tenuerit infrascripta ducatorum quantiatem in merchancia et mercimonio draperie, in qua quidem societate in presentia dictorum testium et me Mathei notarii idem ser Philippus habuit et recepit ab eadem domina Philippa ducatos boni auri et iusti ponderis centum sexaginta, renuncians idem ser Philippus exceptioni per ipsum non sic habitorum et receptorum dictorum centorum sexaginta ducatorum in dictis mercimonio et merchancia exceptioni doli, mali in factum actioni omnique alli suo legum et [iure] auxilio tam canonico quam civili cum quo vel quibus se [defendere] vel tueri posset promisitque idem ser Philippuso per [se suos]que heredes et cum obligatione omnium suorum bonorum mobilium et immobilium presentium et futurorum refectionemque damnorum omnium et expensis litis et extra ac interesse, se solemniter obligando eidem domine Philippe dicto tutorio nomine stipulanti et recipienti vice et nomine dicte pupille et quod ea solemnibus stipulationibus hincinde intervenientibus, sine aliqua exceptione et fraude fideliter et legaliter omnibus dolo et fraude remotis dictos centum sexaginta ducatos investire in dicto mercimonio et merchancia et cum ipsis negotiari et mercari; item in fine ipsius societatis sic contracte et termini

^a Et conpaniam *agg. successiva in interlineo con segno di inserzione.*

eiusdem dictos centum^b sexaginta ducatos eidem domine Philippe dicto tutorio nomine reddere et restituere in simili et expendibili pecunia et de medieta-
 te lucri inde secuti ex dicto mercimonio satisfacere ipsamque medietatem lucri
 consignare in bona et expendibili pecunia et non in mercancia seu credentiis aut
 excossis hoc tamen pacto per ipsas partes apposito et solemniter stipulatione
 vallidato, videlicet quod a casu quo ex dicto mercimonio fuerit aliquid dam-
 num secutum sive perdita quod absit quod damnum sive perditam sic secutum
 et secutam ostendere debeat et de eo legitimam fidem facere debeat et tenera-
 tur saltem per duos vel tres testes idoneos et fide dignos infra quindecim dies
 postquam illud damnum sive perdita fuerit sic secutum et secuta et facta tali
 fide, tunc^c dicta domina Philippa dicto tutorio nomine in se sumere debeat et
 teneatur medie[tatem] dicti damni sive perditae sic secuti et secute et aliter non
 [tenea]tur, et de predictis omnibus et singulis promist solvere, satisfacere, so-
 lutionem facere in totum respondere specialiter hic Utini, Aquilegie, Glemone,
 Venzoni, Sacili, Trivisii et generaliter ubique locorum et terrarum fori privilegio
 non obstante. Idem^d item non probare finem remissionem, quietationem, ab-
 solutionem et (...) aliquid de ulterius non petendo nec aliquid aliud eidem
 creditori nocens nisi per hoc instrumentum incisum vel cancellatum aut aliud
 solutionis documentum inde confectum scriptum manu boni et fidelis notarii
 et predicta omnia et singula in presenti instrumento contenta perpetuum firma,
 rata et grata habere, tenere et plenius observare et non contrafacere, dicere vel
 venire per se vel alium seu alio aliqua ratione^e, dolo, malo ingenio sive causa
 de iure vel de facto, sub pena dupli eius de quo lis vel questio moveretur minus
 quinque soldis veronensium parvorum in singulis capitulis presentis contentis
 stipulata et promissa, qua soluta vel non presens nichillominus insturmentum
 ac omnia et singula in eo contenta perpetuam obtineant firmitatem. Insuper
 idem ser Philippus pro omnibus et sinuglis attendendis et firmiter observandi
 obligavit omnia sua bona mobilia et immobilia presentia et futura et in speciali
 domos sue proprie habitationis muratas, soleratas et tegulis coopertas cum
 curia magna sitas Utini in Mercato^f Veteri iuxta ser Iacobum eius fratrem, iu-
 xta ser Valantinum de Valantini, iuxta Mercatum Veteris a parte anteriori et
 a parte posteriori iuxta viam de Sub Monte et suos veriores confines [solvendo]
 annuatim de livello conventui ecclesie sancti Francisci ordinis fratrum mino-
 rum de Utino libras denariorum duodecim, item capitulo collegiate ecclesie
 sancte Marie maioris de Utino libras denariorum *** et curie patriarchali Utini

^b *Seg. dep.* ducatos.

^c *Seg. dep.* idem.

^d *Seg. dep.* de predictis.

^e *Seg. dep.* sive.

^f *Seg. dep.* vert.

denarios xx^{ti} et nil aliud, quas quidem domos dicta domina Philippa dicto tutorio nomine finita dicta societate si sibi non satisfactam fuerit integraliter de dictis centum sexaginta ducatis et medietate lucri inde secuti possit et valet vendi facere ad incantum pro pignore mobili specialiter hinc Utini, Aquilegie, Civitati Austrie, Glemone, Venzoni, Sacili, Trivisi et generaliter ubique locorum et terrarum et coram quocumque iudice coram quo voluerit fori privilegio non obstante et non obstantibus aliquibus guerris, generalibus vel specialibus constitutionibus, statutis seu ordinamentis factis vel faciendis in (...) quorum ius modo loquentibus vel facientibus, feriis et diebus feriatis^g, quibus omnibus per pactum expressum renunciavit, promisit quod se et bona sua cuicumque persone empture ad incantum sine strepitu et figura iudicii.

Società a lucro e perdita

1434, maggio 13

Udine, contrada detta Udin, studio della casa del notaio

ASUd, ANA, b. 5164/12, ff. 40v-41bisr

]societa<!> contracta per ser Philipuum domine Ho[nes]te ex una et [Odori] cum olim ser Francisci Miulite

Die iovis terciodecimo mensis maii, actum Utini in cotrtracta nominata Udin in studio domus habitationis mei Mathei notarii. Presentibus magistro Cristoforo spatario filio magistri Nicolai spatarii, Nicolao et Dominico olim Petri de Morteglano et magistro Antonio cerdone dicto Paulit olim Petri de Conogglano Utini habitante testibus ad hec vocatis specialiter et rogatis. Ad laudem omnipotentis Dei eiusque gloriose virginis Marie, honorabilibus vir ser Philippus campsor olim ser Petri Vanni Florentia Utini habitans ex una et honorabilis vir ser Odoricus olim ser Francisci Miulite de Utino ex alia contraxerunt bonam et lecalem<!> societatem et merchanciam tractandam et ducendam per dictum ser Odoricum pro se ipso et dicto ser Philippo ad lucrum et perditam^h in merchancia et mericmonio porchorum et in quocumque alio mercimonio et mercimonio<!> eidem ser Odorico melius et utilius videbitur infrascriptam ducatorum quantitatem inverstire, duraturam hinc ad unum annum et tanto tempore plus quanto idem ser Odoricus cum consensu et voluntate dicti ser Philippi infrascripta ducatorum quantitatem in merchancia et mercimonio talisⁱ tenue-

^g Feriis – feriatis *agg. margine inferiore con segno di richiamo.*

^h *Seg. dep.* duraturam hinc ad unum an.

ⁱ In – talis *agg. successiva in interlineo con segno di inserzione.*

rit, in quaquidem societate idem ser Odoricus contentus, confessus et manifestus fuit habuisse et integre recepisse ac sibi datos et numeratos esse ducatos boni auri iusti ponderis centum sexaginta ab ipso ser Philippo^j renunciatis idem ser Odoricus exceptioni per ipsum non sic factarum confessionis, contentationis per eum non sic habitorum et receptorum dictorum centum sexaginta ducatorum in dictis mercimonio et merchancia [...] ser Philippo^k exceptioni doli, mali in factum, actioni omnibusque alii suo legum et iuriis auxilio tam canonico quam civili cum quod vel quibus se defendere vel tueri posset promissique idem ser Odoricus per se suosque heredes et cum obligatione omnium suorum bonorum mobilium et immobilium presentium et futurorum refectio- neque damnorum omnium et expensis litis et extra ac interesse se solemniter obligando^l dictos centum sexaginta ducatos fideliter et legaliter in dicto mercimonio investire cum ipsisque omnibus fraude et dolo remotis negotiari atque mercari promissique in fine ipsius societatis dictos centum sexaginta ducatos^m cum medietate lucri inde secuti eidem ser Philippo reddere et restituere in simili et expendibili pecunia et non in merchancia nec in excossis sive credentiis et de ipsa societate bonam et legalem reddere rationem hiisquidem pactis et conventionibus per dictas partes habitis et solemniter stipulatione vallidatis, videlicet quod si aliquod damnum sive perdita ex dicto mercimonio secutum fuerit tunc idem ser Odoricus infra terminum quindecim dierum postquam dictum damnum sive perdita secutum fueritⁿ notificare debeat, teneatur^o eidem ser Philippo et dicto damno sive perdita sic secuto legitimam fidem facere debeat et teneatur^p saltem per [duos] vel tres testes idoneos et fide dignos, qua fide sic facta tunc idem ser Philippus medietatem dicti damni sive perditae sic secuti et secute in se sumere teneatur et aliter non et de premissis omnibus et singulis idem ser Odoricus per se suosque heredes et cum obligatione omnium suorum bonorum mobilium et immobilium et cetera promissit solvere et solutione facere, reddere et restituere specialiter hic Utini et cetera et generaliter ubique locorum et cetera, sub pena dupli et cetera, qua soluta vel non et cetera pro quibus omnibus et singulis attendendis et firmiter observandis idem ser Odoricus obligavit omnia sua bona presentia et futura et in speciali pro prignone mobili obligavit^q bona infrascripta et primo unum bonum situm in Plasença rectum per Antonium pro quo solvit annuatim de affictu frumenti staria quatuor, ave-

^j Ab – Philippo *agg. successiva in interlineo con segno di inserzione.*

^k [...] – Philippo *agg. successiva in interlineo con segno di inserzione.*

^l Se – obligando *agg. successiva in interlineo.*

^m *Seg. dep.* eidem.

ⁿ *Seg. dep.* ostendere.

^o Teneatur *agg. successiva in interlineo.*

^p Et teneatur *agg. successiva in interlineo.*

^q Pro – obligavit *agg. successiva in interlineo con segno di inserzione.*

ne staria quatuor, millei staria quatuor, gallinas cum ovis duas, spatulam unam, denarios duodecim, item unum bonum situm in Magredis rectum per Simonem pro quo solvit annuatim de affictu frumenti staria quinque, avene staria quinque, millei staria quatuor, vini congia quatuor, gallinas cum obis quatuor, spatulam unam, denario viginti quatuor, item unum bonum situm in Castilerio rectum per Stephanum pro quo solvit annuatim de affictu frumenti staria duo, avene staria duo, millei staria duo, vini congia tria, gallinas cum ovis duas, spatulam unam, dearios trigintasex, que quidem bona idem ser Philippus idem Philippus<!> finita dicta societate si sibi integraliter non satisfactum fuerit de dictis centum sexaginta ducatis et medietate lucri inde secuti possit et valeat vendi facere pro pignore m[obili] specialiter hic Utini, Aquilegie, Civitati Austrie, Glemone, V[enzoni], Sacili, Trivisii et generaliter ubique locorum et terrarum et coram quocumque dominio, iudice et rectore coram quo voluerit, fori privilegio non obstante et non obstantibus aliquibus guerris, generalibus, specialibus legibus comunibus vel specialibus, feriis, diebus feriatis, constitutionibus, statutis seu ordinamenti factis vel fiendis, quibus omnibus per pactum expressum renunciavit promisitque se et bona sua cuicumque emputro ad incantum bona suprascripta constituere manutentorem sine strepitu et figura iuditii et cum omni mellioramento.

publicatum tutori heredis ser Jacobi et non solvit^r

^r *Aggiunta successiva a margine destro.*

35

Società a lucro e perdita

1445, aprile 24

Udine, Mercatovecchio, curia delle case di abitazione di d. Giacoma

ASUd, ANA, b. 5165/15, ff. 14r-16v

[societas contracta inter honestam dominam Iacobam uxorem relictam quondam ser Iohannis Bianchi lanarii ex una et ser Rigum quondam Iohannis de Alemania^a ad presens Utini habitantem ex alia

In Christi nomine amen. Anno nativitatis eiusdem domini millesimo quadringentesimo quadragésimo quinto, indictione octava, die xxiiii^o mensis aprilis, actum Utini in Foroveteri in curia domorum habitationis infrascripte domine Iacobe. Presentibus honorabili viro ser Iacobo domine Honeste quondam ser Petri camporis de Utino in dicto Foroveteri habitante, Iacomucio quondam Simonis de Mozio Utini habitante et magistro Laurentio^b lapicida quondam Martini de Cumis testibus ad hec vocatis specialiter et rogatis. Ibiq[ue] ad honorem omnipotentis Dei et gloriose virginis Marie eius genitricis contracta fuit sotietas inter honestam dominam Iacobam relictam olim ser Iohannis Bianchi lanarii de Florentia^c olim Utini habitanti ex una et ser Rigum quondam Iohannis de Alemania ad presens Utini habitantem alias Venetiis ex altera parte, duratura usque ad tres annos proxime futuros et tantum plus et minus quantum fuerit de comuni ipsarum partium voluntate. In qua quidem societate prefata domina Iacoba ponere debeat in pannis lana et pecuniis ducatos auri tricentos manizandos per dictum ser Rigum in mercimonio et artem pannorum et lane hinc ad dictos tres annos proximos futuros, his tamen pactis et conditionibus, videlicet quod in fine primi anni debeant videre rationem administrationis et si placuerit ipsis partibus quod exinde debeat ipsa societas durare usque ad alios duos annos tunc sequentes et in fine secundi anni fiat et duret ut supra; item quod omne lucrum et perdita quod et quam ex ipsis tricentis ducatis sequetur comuniter debeat dividi inter ipsas partes, videlicet dimidiam debeat habere ipsa domina Iacoba et aliam dimidiam ipse ser Rigus primo detracto capitali per ipsam dominam Iacoba; item quod omnes expensas fieri debeant comuniter per ipsas partes quandocumque necessaria pro dicta societate et mercimonio; item quod ipsa domina Iacoba dare debeat stationem sine aliquo affictu; item et alios ordegnos quos de presenti habet sine aliqua extima-

^a *Seg. dep.* ex alia.

^b *Seg. dep.* de Cumi.

^c *Seg. dep.* Utini.

tione et quod de cetero currant expensis societatis predictae; item quod omnes venditiones factae ad credentiam per ipsum ser Rigum praeter scitum et voluntatem dicte domine Iacobe in nundinis quod tales excosse ipse ser Rigus teneatur exigere nec teneatur ipsa domina in fine anni primi sive secundi aut tercii ipsas excossas accipere nec pro capitali suo nec parte lucri et similiter si de mandato ipsius domine contraheretur aliqua excossa ipsa domina teneatur exigere nec teneatur ipse ser Rigus recipere pro parte lucri sui in fine anni primi aut secundi vel tercii; item quod alie excosse et credentiae factae et contractae in statione de comuni voluntate ipsarum partium debeant exigi omnibus expensis et^d si quodam damnum sequeretur, quod absit, sit^e inter ipsas partes comune; item quod in fine dictum est quod reperiretur ipsa domina Iacoba habere penes se tot pecunias videlicet usque ad summam tricentorum ducatorum et essent etiam panni in statione et excosse ad exigendum quod ipsa domina habere et tenere possit et valeat de ipsis talibus pecuniis, ducatos auri ducentos et restum accipere debeat in panni et excossis et restum tam pecuniarum quam pannorum lane et excossarum dividi equaliter debeant inter se pro dimidia; item quod ipsa domina Iacoba semper retinere debeat penes se omnes pecunias consequendas in dicto mercimonio et exbursare quaecumque requisita fuerit per ipsum ser Rigum pro solvendo lanas et omnes alios operarios in dicta arte; item quod omnes pecunie quaecumque exbursate sive exbursande intelligantur fore solute et exbursate de pecuniis ipsorum tricentorum ducatorum et lucro ex inde secuto; item illico prefatus ser Rigus confessus fuit habuisse et recepisse pecias panni in summa diversorum colorum undecim^f extimatas in ratione decem octo cum dimidio ducatorum auri que capiunt in summa ducatos auri ducentos sex soldos xii; item in lanis laboratis et non laboratis ducatos auri xxxii e soldos xxxvi, summa in totum ducatos ducentos xxxviii et soldos xlvi, renunciando prefatus ser Rigus exceptioni non sic factarum confessionis et contentationis et omnia alii legum et iuris auxilio tam canonico quam civili^g. Quam quidem societatem, pacta, conventiones, promissiones, confessiones et contentationes ac omnia et singula in presenti instrumentum contenta^h dicte partes sibi invicem et alternatim promiserunt per se et cetera et cum obligatione omnium suorum bonorum mobilium et immobilium presentium et futurorum ac refectione damnorum omnium et expensis litis et extra ac interesse solemnibus stipulationibus hinc inde intervenientibus perpetuo firmas, ratas et gratas ac firma, rata et grata habere, tenere et plenius observare et non

^d *Seg. dep.* quod de damno ipsis sequendo.

^e *Seg. dep.* comune.

^f Undecim *agg. margine sinistro con segno di richiamo.*

^g *Seg. dep.* promittentes dicte partes sibi vicissim et alternatim.

^h *Seg. dep.* perpetuo firmas, ratas et gratas ac firma re.

contrafacere, dicere et ceteraⁱ per se vel alium et cetera sub pena dupli et cetera qua soluta vel non et cetera.

[depennato]

M^o iii^{ci} xlvi indictione nona, die xxvi^o meniss iulii, actum Utini in Foroveteri, in domo habitationis suprascripte domine Iacobe. Presentibus ser Christoforo quondam ser Antonii de Cignottis de Utino, Christoforo cimatore quondam magistri Antoni pictoris de Utino et Iohanne teothonico lanario testibus et cetera. Mandato et voluntate suprascriptorum domine Iacobe et ser Rigonis lanarii cancellavi suprascriptum instrumentum societatis perpetuo et cetera.

ⁱ *Seg. dep.* (lettura dubbia).

^j *Seg. dep.* xx.

OPERE CITATE

Annales Civitatis Utini (1367-1353, 1357, 1380), a cura di VITTORIA MASUTTI, ANNA MARIA MASUTTI, Deputazione di Storia Patria per il Friuli-Istituto Pio Paschini per la storia della Chiesa in Friuli, Udine 2017.

D'ARCANO GRATTONI MAURIZIO, *Interni di case e bottegghi di Toscani in Friuli. Il complesso Vanni degli Onesti a Udine nel XV secolo*, in *I toscani nel patriarcato di Aquileia in età medioevale*, atti del convegno (Udine, 19-21 giugno 2008), a cura di BRUNO FIGLIUOLO, GIULIANO PINTO, Selekt, Udine 2010, pp. 123-134.

ARNOUX MATHIEU, *Des marchands sans livres de comptes? Sources d'entreprises et documentation commerciale dans l'Europe francophone (royaume de France, îles britanniques, XIV^e-XV^e siècles)*, in *Les documents du commerce et des marchands entre Moyen Âge et époque moderne (XII^e-XVII^e siècle)*, études réunies par CRISTINA MANTEGNA, OLIVIER PONCET, École Française de Rome, Roma 2018, pp. 117-132.

BAGNASCO ARNALDO, *La questione dell'economia informale*, «Stato e mercato», 1, 1 (1981), pp. 173-196.

BARALDI ENZO, *Ordigni e parole dei maestri da formo bresciani e bergamaschi: lessico della siderurgia indiretta in Italia tra XII e XVII secolo*, in *La sidérurgie alpine en Italie (XII^e-XVII^e siècle)*, études réunies par PHILIPPE BRAUNSTEIN, École Française de Rome, Roma 2001, pp. 163-213.

BATTISTELLA ANTONIO, *I toscani in Friuli e un episodio della Guerra degli Otto Santi: memoria storica documentata*, Zanichelli, Bologna 1898.

BERNARDI GIULIO, COSANZ BRUNI ANNALISE, *I toscani nella zecca patriarcale*, in *I toscani in Friuli*, atti del convegno (Udine, 26-27 gennaio 1990), a cura di ALESSANDRO MALCANGI, Olschki, Firenze 1992, pp. 73-82.

BETTARINI FRANCESCO, *La giustizia mercantile nella Ragusa (Dubrovnik) basso-medievale*, in *Tribunali di mercanti e giustizia mercantile nel tardo Medioevo*, a cura di ELENA MACCIONI, SERGIO TOGNETTI, Olschki, Firenze 2016, pp. 29-50.

BÖNINGER LORENZ, *Gli uomini e le donne d'affari tedeschi e la Mercanzia di Firenze nei primi decenni del XV secoli*, in *Tribunali di mercanti e giustizia mercantile nel tardo Medioevo*, a cura di ELENA MACCIONI, SERGIO TOGNETTI, Olschki, Firenze 2016, pp. 157-182.

BOSCHETTO LUCA, *Writing the Vernacular at the Merchant Court of Florence*, in *Textual Cultures of Medieval Italy*, edited by WILLIAM ROBINS, University of Toronto Press, Toronto-Buffalo-London 2011, pp. 217-262.

BRAUNSTEIN PHILIPPE, *Le commerce du fer à Venise au XVe siècle*, «Studi veneziani», 8 (1966), pp. 267-302.

BRAUNSTEIN PHILIPPE, *Les Allemands à Venise (1380-1520)*, École Française de Rome, Roma 2016.

BURKHARDT MIKE, *Networks as Social Structures in Late Medieval and early Modern Towns: a Theoretical Approach*, in *Commercial Networks and European Cities, 1400-1800*, edited by ANDREA CARACAUSI, CHRISTOF JEGGLE, Routledge, London-New York 2016, pp. 13-43.

CAGNIN GIAMPAOLO, *Produzione e commercio dei panni a Treviso nel Medioevo. Schede d'archivio*, in *I lanifici di Follina. Economia, società e lavoro tra medioevo ed età contemporanea*, a cura di DANILO GASPARINI, WALTER PANCIERA, Cierre, Sommacampagna (Verona) 2000, pp. 13-109.

CALEGARI MANLIO, BARALDI ENZO, *Pratica e diffusione della siderurgia "indiretta" in area italiana (secc. XIII-XVI)*, in *La sidérurgie alpine en Italie (XII^e-XVII^e siècle)*, études réunies par PHILIPPE BRAUNSTEIN, École Française de Rome, Roma 2001, pp. 93-162.

Centri di produzione scambio e distribuzione nell'Italia centro-settentrionale: secoli XIII-XIV, a cura di BRUNO FIGLIUOLO, Forum, Udine 2018.

CESSI ROBERTO, *Note per la storia delle società di commercio nel Medio Evo in Italia*, (estratto da «Rivista Italiana di Scienze giuridiche», marzo 1917), Athenaeum, Roma 1917.

CHABOT ISABELLE, *Ricostruzione di una famiglia. I Ciurianni di Firenze tra XII e XV secolo. Con l'edizione critica del «Libro proprio» di Lapo di Valore Ciurianni e successori (1326-1428)*, Le Lettere, Firenze 2012.

COLESANTI GEMMA TERESA, *Una mujer de negocios catalana en la Sicilia del siglo*

XV. *Caterina Llull i Sabastida: estudio y edición de su libro maestro, 1472-1479*, Istitución Milá y Fontanals, Barcellona 2008.

COLLODO SILVANA, *Artigiani e salariati: il maestro cartaro Nicolò di Antonio da Fabriano*, in EADEM, *Una società in trasformazione. Padova tra XI e XV secolo*, Editrice Antenore, Padova 1990, pp. 445-472.

COLLODO SILVANA, *Signore e mercanti: storia di un'alleanza*, in EADEM, *Una società in trasformazione. Padova tra XI e XV secolo*, Editrice Antenore, Padova 1990, pp. 329-403.

Commercial Networks and European Cities, 1400-1800, edited by ANDREA CARACAUSSI, CHRISTOF JEGGLE, Routledge, London-New York 2016.

CORAZZOL GIGI, *Fitti e livelli a grano. Un aspetto del credito rurale nel Veneto del '500*, Franco Angeli, Milano 1979.

Costituzioni della Patria del Friuli. Nel volgarizzamento di Pietro Capretto del 1484 e nell'edizione latina del 1565, a cura di ANNA GOBESSI, ERMANNORLANDO, Viella, Roma 1998.

CRUSELLES GÓMEZ ENRIQUE, *Los comerciantes valencianos del siglo XV y sus libros de cuentas*, Universitat Jaume I, Castelló de la Plana 2007.

CUSIN FABIO, *Il confine orientale d'Italia nella politica europea del XIV e XV secolo*, Edizioni LINT, Trieste 1977² (I ed., Milano 1937).

D'ORLANDO PIETRO, *Sentenze di bando e di confine nella prassi giudiziaria Udinese (seconda metà del secolo XIV)*, tesi di laurea magistrale, Università di Trieste e Università di Udine, a.a. 2017-2018.

Das Handlungsbuch Vickos von Geldersen, herausgegeben von HANS NIRRNEIM, L. Voss, Hamburg-Leipzig 1895. AIT IVANA, *Tra scienza e mercato. Gli speciali a Roma nel tardo Medioevo*, Istituto Nazionale di Studi Romani, Roma 1996.

Das Handlungsbuch von Hermann und Johann Wittenborg, herausgegeben von KARL MOLLWO, Dyksche Buchhandlung, Leipzig 1901.

DAVIDE MIRIAM, *Il credito in Friuli nel Trecento*, «Studi medievali», 3^a serie, XLIV, II (2003), pp. 639-669.

DAVIDE MIRIAM, *La permanenza degli assegni nuziali di origine germanica nel*

Friuli tardo medievale e di prima età moderna, in *La condizione giuridica delle donne nel Medioevo*, a cura di EADEM, CERM, Trieste 2012, pp. 95-116.

DAVIDE MIRIAM, *Lombardi in Friuli. Per la storia delle migrazioni interne nell'Italia del Trecento*, CERM, Trieste 2008.

DAVIDE MIRIAM, *Trieste e l'area giuliana: sviluppo economico e commerciale tra XIII e XIV secolo*, in *Centri di produzione scambio e distribuzione nell'Italia centro-settentrionale: secoli XIII-XIV*, a cura di BRUNO FIGLIUOLO, Forum, Udine 2018, pp. 377-404.

DAVIDE MIRIAM, VIDAL TOMMASO, *Between Carinthia and Venice: transport, manufacture and commerce of iron goods in the Patriarchate of Aquileia (1300s-1400s)*, in *Hommes et travail du métal dans les villes médiévales: 35 ans après, études réunies par NICHOLAS THOMAS, LISE SAUSSUS, DANIELLE ARRIBET-DEROIN, MARC BOMPAIRE*, Presses universitaires de la Sorbonne, Paris, in corso di stampa.

DEGRASSI DONATA, *I rapporti tra compagnie bancarie toscane e patriarchi di Aquileia (metà XIII-metà XIV secolo)*, in *I toscani in Friuli*, atti del convegno (Udine, 26-27 gennaio 1990), a cura di ALESSANDRO MALCANGI, Olschki, Firenze 1992, pp. 169-199.

DEGRASSI DONATA, *Il Friuli tra continuità e cambiamento: aspetti economico-sociali e istituzionali*, in *Italia 1350-1450: tra crisi, trasformazione e sviluppo*, atti del tredicesimo convegno di studi (Pistoia, 10-13 maggio 1991), Centro Italiano di Studi di Storia e d'Arte, Pistoia 1993, pp. 273-300.

DEGRASSI DONATA, *L'economia artigiana nell'Italia medievale*, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1996.

DEGRASSI DONATA, *L'economia del tardo Medioevo*, in *Storia della società friulana. Il Medioevo*, a cura di PAOLO CAMMAROSANO, Casamassima, Tavagnacco (Udine) 1988, pp. 269-435.

DEGRASSI DONATA, *Produzione locale e commerci in Friuli fra Tre e Quattrocento*, in *Dynamiques du monde rurale dans la conjoncture de 1300*, études réunies par MONIQUE BOURIN, FRANÇOIS MENANT, LLUIS TO FIGUERAS, École Française de Rome, Roma 2014, pp. 147-170.

DEMO EDOARDO, *L'«anima della città». L'industria tessile a Verona e Vicenza (1400-1550)*, Unicopli, Milano 2001.

Donne, lavoro, economia a Venezia tra Medioevo ed età moderna, a cura di ANNA BELLAVITIS, LINDA GUZZETTI, (= «Archivio Veneto», 3 [2012]).

DURISSINI DANIELA, *Immigrazione ed economia a Trieste tra XIV e XV secolo*, «Atti e memorie della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria», CXIII (2013), pp. 31-82.

DURISSINI DANIELA, *Per tre libri per botega, lire 1. Quaderni di conto tra le carte triestine del XIV secolo*, «Quaderni Giuliani di Storia», XXXV, 1 (2014), pp. 5-38.

EDLER DE ROOVER FLORENCE, *Partnership Accounts in Twelfth Century Genoa*, «Bulletin of the Business Historical Society», 6 (1941), pp. 87-92.

EDWARDS JEREMY, OGILVIE SHEILAGH, *Contract enforcement, institutions and social capital: the Maghribi traders reappraised*, «The Economic History Review», 65, 2 (2012), pp. 421-444.

Endettement Paysan & Crédit Rural dans l'Europe médiévale et modern, éd. MAURICE BERTHE, Presses Universitaires du Mirail, Toulouse 1998.

EWERT ULF CHRISTIAN, SELZER STEPHAN, *Institutions of Hanseatic Trade: Studies on the Political Economy of a Medieval Network Organization*, Peter Lang, Frankfurt am Main 2016.

EWERT ULF CHRISTIAN, SELZER STEPHAN, *Social Networks*, in *A Companion to the Hanseatic League*, edited by DONALD J. HARRELD, Brill, Leiden-Boston 2015, pp. 162-193.

FIGLIUOLO BRUNO, *Alle origini del mercato nazionale. Strutture economiche e spazi commerciali nell'Italia medievale*, Forum, Udine 2020.

FIGLIUOLO BRUNO, *Cividale del Friuli nel Due e Trecento: la vita economica e le presenza forestiere*, in IDEM, *Alle origini del mercato nazionale. Strutture economiche e spazi commerciali nell'Italia medievale*, Forum, Udine 2020, pp. 261-332.

FIGLIUOLO BRUNO, *I mercanti fiorentini e il loro spazio economico: un modello di organizzazione capitalistica*, in IDEM, *Alle origini del mercato nazionale. Strutture economiche e spazi commerciali nell'Italia medievale*, Forum, Udine 2020, pp. 31-52.

FORTUNATI MAURA, *Scrittura e prova. I libri di commercio nel diritto medievale e*

moderno, Fondazione Sergio Mochi Onory per la storia del diritto italiano, Roma 1996.

FRANCESCHI FRANCO, «...e seremo tutti ricchi». *Lavoro, mobilità sociale e conflitti nelle città dell'Italia medievale*, Pacini editore, Ospedaletto (Pisa) 2012.

FRANCESCHI FRANCO, *Il mondo della produzione: artigiani, salariati, corporazioni*, in *Storia del lavoro in Italia*, 2, *Il Medioevo. Dalla dipendenza personale al lavoro contrattato*, a cura di IDEM, Castelveccchi, Roma 2017, pp. 374-420.

Francesco di Marco Datini: l'uomo, il mercante, a cura di GIAMPIERO NIGRO, Firenze University Press, Firenze 2010.

GAULIN JEAN-LOUIS, MENANT FRANÇOIS, *Crédit rurale et endettement paysan dans l'Italie communale*, in *Endettement Paysan & Crédit Rural dans l'Europe médiévale et modern*, éd. MAURICE BERTHE, Presses Universitaires du Mirail, Toulouse 1998, pp. 35-67.

GIANNI LUCA, *Famiglie toscane nel Friuli concordiese: credito e commerci tra Portogruaro e Spilimbergo nel XIV secolo*, in *I toscani nel patriarcato di Aquileia in età medioevale*, atti del convegno (Udine, 19-21 giugno 2008), a cura di BRUNO FIGLIUOLO, GIULIANO PINTO, Selekt, Udine 2010, pp. 97-113.

GIANNI LUCA, *Strutture produttive e di scambio nel Friuli concordiese del XIV secolo*, in *Centri di produzione scambio e distribuzione nell'Italia centro-settentrionale: secoli XIII-XIV*, a cura di BRUNO FIGLIUOLO, Forum, Udine 2018, pp. 245-282.

GILOMEN HANS-JÖRG, *L'endettement paysan et la question du crédit dans le pays d'Empire au Moyen Âge*, in *Endettement Paysan & Crédit Rural dans l'Europe médiévale et modern*, éd. MAURICE BERTHE, Presses Universitaires du Mirail, Toulouse 1998, pp. 99-137.

GOLDTHWAITE RICHARD A., *L'economia della Firenze rinascimentale*, il Mulino, Bologna 2013 (ed. orig., John Hopkins University Press, Baltimora 2009).

GONZÁLEZ DE LARA YADIRA, *The secret of Venetian success: a public-order, reputation-based institution*, «European Review of Economic History», 12, 3 (2008), pp. 247-285.

GREIF AVNER, *The Maghribi traders: a reappraisal?*, «The Economic History Review», 65, 2 (2012), pp. 445-469.

HÄRTEL REINHARD, *Il commercio veneziano con il Friuli e con il retroterra Austriaco attorno al 1200*, «Atti. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Classe di Scienze Morali, Lettere ed Arti», 154 (1996), pp. 579-609.

HÄRTEL REINHARD, *Il Friuli come ponte tra Nord e Sud*, in *Comunicazione e mobilità nel Medioevo: incontri fra il Sud e il Centro dell'Europa (secoli XI-XIV)*, a cura di SIGFRIED WALTER RACHEWILTZ, JOSEF RIEDMANN, il Mulino, Bologna 1997, pp. 495-518.

HOSHINO HIDETOSHI, *Industria tessile e commercio internazionale nella Firenze del tardo Medioevo*, a cura di FRANCO FRANCESCHI, SERGIO TOGNETTI, Olschki, Firenze 2001.

HOSHINO HIDETOSHI, *L'arte della lana in Firenze nel Basso Medioevo: il commercio della lana e il mercato dei panni fiorentini nei secoli XIII-XV*, Olschki, Firenze 1980.

I libri degli Alberti del Giudice, a cura di ARMANDO SAPORI, Garzanti, Milano 1952.

I quaderni dei camerari del comune di Udine, 4 voll., Comune di Udine, Udine 1991-2010.

I rotoli della Fraternita dei calzolari di Udine, a cura di FEDERICO VICARIO, 5 voll., Biblioteca Civica 'V. Joppi', Udine 2001-2005.

I Savorgnan e la patria del Friuli dal XIII al XVIII secolo, Provincia di Udine, Udine 1984.

I toscani in Friuli, atti del convegno (Udine, 26-27 gennaio 1990), a cura di ALESSANDRO MALCANGI, Olschki, Firenze 1992.

I toscani nel patriarcato di Aquileia in età medioevale, atti del convegno (Udine, 19-21 giugno 2008), a cura di BRUNO FIGLIUOLO, GIULIANO PINTO, Selekt, Udine 2010.

KACIN ANTON, *Nov slovenski rokopis iz 15. Stoletja*, «Jadranski almanah za leto 1925-1930», uredil R. BEDNARIK, Nova Gorica 1930.

KHALIFA RIHAB, KIRKHAM LINDA M., *Gender*, in *The Routledge Companion to Accounting History. Second Edition*, edited by JOHN RICHARD EDWARDS, STEPHEN P. WALKER, Routledge, London-New York 2020, pp. 509-529.

L'impresa. Industria, commercio, banca secc. XIII-XVIII, atti della 'Settimana di Studi' (Prato, 30 aprile-4 maggio 1990), a cura di SIMONETTA CAVACIOCCHI, Le Monnier, Firenze 1991.

La sidérurgie alpine en Italie (XII^e-XVII^e siècle), études réunies par PHILIPPE BRAUNSTEIN, École Française de Rome, Roma 2001.

LANE FREDERIC C., *Family Partnerships and Joint Ventures in the Venetian Republic*, «The Journal of Economic History», 4, 2 (1944), pp. 178-196.

Le Alpi medievali nello sviluppo delle regioni contermini, a cura di GIAN MARIA VARANINI, Liguori, Napoli 2004.

Le campagne friulane nel tardo Medioevo. Un'analisi dei registri di censi dei grandi proprietari fondiari, a cura di PAOLO CAMMAROSANO, Casamassima, Udine 1985.

Le pouvoir des courtiers: univers marchand et acteurs du courtage en Europe (XIV^e-XVIII^e s.), dir. VINCENT DEMONT, MATTHIEU SCHERMAN, WEGENER SLEESWIJK, Editions Rue d'Ulm, Paris 2018.

LOSCHI GIUSEPPE, *Documenti storici sui fiorentini nel Friuli*, tipografia del Patronato, Udine 1893.

LUZZATO GINO, *La commenda nella vita economica dei secoli XIII e XIV con particolare riguardo a Venezia*, in IDEM, *Studi di storia economica veneziana*, CEDAM, Padova 1954, pp. 59-79.

MAFFEI ELENA, *Attività notarile in aree bilingui: i vicedomini a Trieste e in Istria nel 1300*, «Nuova rivista storica», 83, 3 (1999), pp. 489-542.

MAINONI PATRIZIA, *Note per uno studio sulle società commerciali a Milano nel XV secolo*, «Nuova Rivista Storica», 66 (1982), pp. 564-568.

MANDICH GIULIO, *Per una ricostruzione delle operazioni mercantili e bancarie della compagnia dei Covoni*, in *Libro giallo della compagnia dei Covoni*, a cura di ARMANDO SAPORI, Istituto Editoriale Cisalpino, Milano 1970, pp. C-CCXXIII.

MARSHALL RICHARD K., *The Local Merchants of Prato. Small Entrepreneurs in the Late Medieval Economy*, The Johns Hopkins University Press, Baltimore-London 1999.

SER MATTEO DI BILIOUO NOTAIO, *Imbreviature. Il registro (anni 1300-1314)*, a cura di MANILA SOFFICI, Sismel-Edizioni del Galluzzo, Firenze 2016.

MATTÉONI OLIVIER, *Classer, dire, compter: discipline du chiffre et fabrique d'une norme comptable à la fin du Moyen Âge. Introduction*, in *Classer, dire, compter. Discipline du chiffre et fabrique d'une norme comptable à la fin du Moyen Âge*, sous la direction de OLIVIER MATTÉONI, PATRICE BECK, Institut de la gestion publique et du développement économique-Comité pour l'histoire économique et financière de France, Paris 2015, pp. 9-27.

Medioevo a Trieste. Istituzioni, arte, società nel Trecento, a cura di PAOLO CAMMAROSANO, Viella, Roma 2009.

MELIS FEDERIGO, *Documenti per la storia economica dei secoli XIII-XIV*, Olshki, Firenze 1972.

MELIS FEDERIGO, *Le società commerciali a Firenze dalla seconda metà del XIV al XVI secolo*, in IDEM, *L'azienda nel Medioevo*, a cura di MARCO SPALLANZANI, Le Monnier, Firenze 1991, pp. 161-178.

MELIS FEDERIGO, *Storia della ragioneria. Contributo alla conoscenza e interpretazione delle fonti più significative della storia economica*, Zuffi, Bologna 1950.

MIGLIO LUISA, «Perché ho charestia di chi scriva». *Delegati di scrittura in ambiente medico*, in *Governare l'alfabeto. Donne, scrittura e libri nel Medioevo*, a cura di EADEM, Viella, Roma 2008, pp. 133-162.

MINIATI ENRICO, *I livelli a grano: una tipologia di credito agrario nel Friuli tardo medievale*, «Metodi e ricerche», n.s. 26, 2 (2007), pp. 45-56.

MINIATI ENRICO, *L'Alto Friuli: le terre di Gemona, Venzona e Tolmezzo*, in *Centri di produzione, scambio e distribuzione nell'Italia centro-settentrionale: secoli XIII-XIV*, a cura di BRUNO FIGLIUOLO, Forum, Udine 2018, pp. 349-376.

OGILVIE SHEILAGH, *Institutions and European Trade. Merchant guilds, 1000-1800*, Cambridge University Press, Cambridge 2011.

ORLANDO ERMANNIO, *Pratiche di scrittura, pratiche di governo: i registri contabili della mensa vescovile di Padova fra Tre e Quattrocento*, in *I registri vescovili dell'Italia settentrionale, secoli XII-XV*, a cura di ATTILIO BARTOLI LANGELI, ANTONIO RIGON, Herder editrice, Roma 2003, pp. 269-298.

PACIOLI LUCA, *Trattato di partita doppia. Venezia 1494*, Albrizzi editore, Venezia 1994.

PADGETT JOHN F., McLEAN PAUL D., *Organizational Invention and Elite Trans-*

formation: The Birth of Partnership Systems in Renaissance Florence, «American Journal of Sociology», 111/5 (2006), pp. 1463-1568.

PAGNONI FABRIZIO, *L'episcopato di Brescia nel basso medioevo. Governo, scrittura, patrimonio*, Viella, Roma 2018.

PALERMO LUCIANO, *Gestione economica e contabilità negli enti assistenziali medievali*, «Reti Medievali Rivista», 17, 1 (2016), pp. 113-131.

PANI LAURA, *Il «Libro dei benefattori» della confraternita udinese dei Fabbri di San Nicolò*, in *Gli obituari delle confraternite udinesi dei Fabbri e degli Alemanni*, a cura di EADEM, VITTORIA MASUTTI, Istituto Storico Italiano per il Medioevo, Roma 2015, pp. 31-277.

Parlamento friulano. Volume primo (1228-1420), a cura di PIER SILVERIO LEICHT, Zanichelli, Bologna 1925 (Atti delle assemblee costituzionali italiane dal Medio Evo al 1831).

PETRUCCI ARMANDO, *Scrittura, alfabetismo ed educazione grafica nella Roma del primo Cinquecento. Da un libretto di conti di Maddalena pizzicarola in Trastevere*, «Scrittura e civiltà», 2 (1978), pp. 163-197.

PINI ANTONIO IVAN, *Società artigianali e locazioni d'opera a Bologna prima e dopo la peste del 1348*, in *Aspetti della vita economica medievale*, atti del Convegno di Studi nel X Anniversario della morte di Federico Melis (Firenze-Pisa-Prato, 10-14 marzo 1984), Università degli Studi di Firenze, Firenze 1985, pp. 786-802.

POLONI ALMA, «*Dicestemi, non vi pareva avessi a tollere nulla provvigione a' Guinigi*». *Il network di un mercante Lucchese della seconda metà del Trecento*, in *Centri di produzione scambio e distribuzione nell'Italia centro-settentrionale: secoli XIII-XIV*, a cura di BRUNO FIGLIUOLO, Forum, Udine 2018, pp. 203-230.

DI PRAMPERO ANTONINO, *Il dazio dei panni e l'arte della lana in Udine dal 1324 al 1368*, Udine 1881.

DALLA PRIA DAVIDE, ŽERJAL BORUT, VIDAL TOMMASO, FAVRET DANIELE, *Quia civitas nostra non bene stabat sine dicto horologio. La prima torre dell'orologio di Udine (secoli XIV-XVI)*, «Ce fastu? Rivista della Società Filologica Friulana», XCIII, 1-2 (2017), pp. 49-74.

PRYOR JOHN H., *The Origins of the Commenda Contract*, «Speculum», 52, 1 (1977), pp. 5-37.

PUCCI DONATI FRANCESCA, *Luoghi e mestieri dell'ospitalità nel Medioevo. Alberghi, taverne e osterie a Bologna tra Due e Quattrocento*, Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, Spoleto 2018.

RAMSEY PETER R., *The Unimportance of Double-Entry Bookkeeping: did Luca Pacioli really Matter?*, in *L'impresa. Industria, commercio, banca secc. XIII-XVIII*, atti della 'Settimana di Studi' (Prato, 30 aprile-4 maggio 1990), a cura di SIMONETTA CAVACIOCCHI, Le Monnier, Firenze 1991, pp. 189-196.

ROLANDINI RUDOLPHINI BONONIENSIS, *Summa totius artis notarie*, Arnaldo Forni, Bologna 1977.

SANTARELLI UMBERTO, *Mercanti e società tra mercanti*, Giappichelli, Torino 1992.

SCARTON ELISABETTA, *La falce senza il grano. Produzione e commercio a Udine tra XIV e XV secolo*, in *Centri di produzione scambio e distribuzione nell'Italia centro-settentrionale: secoli XIII-XIV*, a cura di BRUNO FIGLIUOLO, Forum, Udine 2018, pp. 283-318.

SCARTON ELISABETTA, *Ritorno al passato. I Manin: dal contado fiorentino alle glorie della Serenissima*, «Nuova Rivista Storica», CII, 2 (2018), pp. 611-636.

SCARTON ELISABETTA, *Società e ricchezza nella Cividale del basso Medioevo*, in *Tabulae pictae. Pettenelle e cantinelle a Cividale fra Medioevo e Rinascimento*, a cura di MAURIZIO D'ARCANO GRATTONI, Silvana, Milano 2013, pp. 24-36.

SCHERMAN MATTHIEU, *Familles et travail à Trèise à la fin du Moyen Âge*, École Française de Rome, Roma 2013.

SCHMIDT ONDŘEI, *John of Moravia between the Czech Lands and the Patriarchate of Aquileia (ca. 1345-1394)*, Brill, Leiden-Boston, 2019.

SECHE GIUSEPPE, *Un mare di mercanti. Il Mediterraneo tra Sardegna e Corona d'Aragona nel Tardo Medioevo*, Viella, Roma 2020.

Statuti di Pordenone del 1438 con il Protostatuto asburgico del 1291, a cura di GIORGIO OSCURO, MARCO POZZA, Jouvence, Roma 1986.

Statuti di Portogruaro del 1300 e 1434 con le addizioni e le aggiunte fino al 1642, a cura di FRANCESCA GIRARDI, ERMANNORLANDO, FRANCO ROSSI, Viella, Roma 2002.

Statuti di Udine del sec. XIV, a cura di ENRICO CARUSI, PIETRO SELLA, Deputazione Friulana di Storia Patria, Udine 1930.

Statuti e ordinamenti del comune di Udine, Commissione preposta al Civico Museo e Biblioteca, Udine 1898.

VON STROMER WOLFGANG, *Bernardus Teonicus e i rapporti commerciali tra la Germania meridionale e Venezia prima della istituzione del Fondaco dei Tedeschi*, Centro Tedesco di Studi Veneziani, Venezia 1978.

TANZINI LORENZO, *1345. La bancarotta di Firenze. Una storia di banchieri, fallimenti e finanza*, Salerno editrice, Roma 2018.

Tavole di ragguaglio dei pesi e delle misure già in uso nelle varie provincie del Regno col peso metrico decimale, Stamperia Reale, Roma 1877.

TILATTI ANDREA, *I Toscani a Udine*, in *I toscani nel patriarcato di Aquileia in età medioevale*, atti del convegno (Udine, 19-21 giugno 2008), a cura di BRUNO FIGLIUOLO, GIULIANO PINTO, Selekt, Udine 2010, pp. 9-16.

TOGNETTI SERGIO, «*E terassi per bilancio*». *Pratiche amministrative e gestioni contabili negli ospedali fiorentini del Quattrocento*, «Ricerche Storiche», L, 1 (2020), pp. 149-176.

TOGNETTI SERGIO, *Il banco Cambini. Affari e mercati di una compagnia mercantile-bancaria nella Firenze del XV secolo*, Olschki, Firenze 1999.

TOGNETTI SERGIO, *Le compagnie mercantili-bancarie toscane e i mercati finanziari europei tra metà XIII e metà XVI secolo*, «Archivio Storico Italiano», 645 (2015), pp. 687-718.

TOGNETTI SERGIO, *Notai e mondo degli affari nella Firenze del Trecento*, in *Notariorum Itinera. Notai toscani del basso Medioevo tra routine, mobilità e specializzazione*, a cura di GIULIANO PINTO, LORENZO TANZINI, SERGIO TOGNETTI, Olschki, Firenze 2018, pp. 127-161.

TOGNETTI SERGIO, *Una civiltà di ragionieri. Archivi aziendali e distinzione sociale nella Firenze basso medievale e rinascimentale*, «Reti Medievali Rivista», 21, 2 (2020), online: <http://www.rmojs.unina.it/index.php/rm/article/view/7139> (consultato 23 novembre 2020).

TOGNETTI SERGIO, VESTRI VERONICA, *Nuovi documenti su Dino Compagni*, «Archivio Storico Italiano», 178, 3 (2020), pp. 577-617.

Tribunali di mercanti e giustizia mercantile nel tardo Medioevo, a cura di ELENA MACCIONI, SERGIO TOGNETTI, Olschki, Firenze 2016.

TROADEC CÉCILE, Roma crescit. *Une histoire économique et sociale de Rome au XV^e siècle*, tesi di dottorato, Université Paris-Sorbonne/Università Roma Tre, 2016.

VARANINI GIAN MARIA, *Tra Firenze e Verona. La famiglia da Lisca nel Tre e Quattrocento*, *Domus illorum de Lischa. Una famiglia e un palazzo del Rinascimento a Verona*, a cura di STEFANO LODI, Neri Pozza editore, Vicenza 2002, pp. 15-42.

VARANINI GIAN MARIA, *Venezia e l'entroterra (1300 circa-1420)*, in *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima. III: La formazione dello stato patrizio*, a cura di GIROLAMO ARNALDI, GIORGIO CRACCO, ALBERTO TENENTI, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1997, pp. 159-236.

VERGANI RAFFAELLO, *La produzione del ferro nell'area veneta alpina (secoli XII-XVI). Un bilancio provvisorio*, in *La sidérurgie alpine en Italie (XII^e-XVII^e siècle)*, études réunies par PHILIPPE BRAUNSTEIN, École Française de Rome, Roma 2001, pp. 71-90.

VIDAL TOMMASO, *Contabilità e traffici della «Chonpagnia della Stazone» (Udine, 1349-1369)*, *Centri di produzione scambio e distribuzione nell'Italia centro-settentrionale: secoli XIII-XIV*, a cura di BRUNO FIGLIUOLO, Forum, Udine 2018, pp. 319-348.

VIDAL TOMMASO, *The Hinterland of Long-distance Trade. Regional Integration and Functional Development in North-Eastern Italy (1250-1450)*, in *Production and Commerce in Europe, 1100-1550*, edited by CARSTEN JAHNKE, FLAVIO MIRANDA, in corso di stampa.

YAMEY BASIL S., *Personal Accounts, Account Books and their Probative Value: Historical Notes, c. 1200 to c. 1800*, «The Accounting Historians Journal», 39, 2 (2012), pp. 1-26.

YAMEY BASIL S., *Bookkeeping and Accounts, 1200-1800*, in *L'impresa. Industria, commercio, banca secc. XIII-XVIII*, atti della 'Settimana di Studi' (Prato, 30 aprile-4 maggio 1990), a cura di SIMONETTA CAVACIOCCHI, Le Monnier, Firenze 1991, pp. 163-187.

ZACCHIGNA MICHELE, *Lavoro sottoposto e commerci in una comunità friulana: Udine fra crisi e sviluppo (secoli XIV-XV)*, Edizioni Università di Trieste, Trieste 2001.

ZACCHIGNA MICHELE, *Le memorie di un notaio udinese al tramonto dello stato patriarchino: Quirino di Odorico cerdone detto Merlico (1413-1426)*, Edizioni Goliardiche, Bagnaria Arsa (Udine) 2003.

ZAMBON GIULIA, *L'attività dello speziale Domenico Tamburlini a Udine all'inizio del Quattrocento*, tesi di laurea, Università di Udine, a.a. 2011-2012.

ZAMBON GIULIA, *Tamburlini Domenico*, in *Dizionario biografico dei friulani*, online: <http://www.dizionariobiograficodeifriulani.it/tamburlini-domenico/> (consultato 10 dicembre 2020).

ZANOBONI MARIA PAOLA, *Donne al lavoro nell'Italia e nell'Europa Medievali (secoli XIII-XV)*, Jouvence, Milano 2016.

ZANOBONI MARIA PAOLA, *Lavori di donne, lavoro delle donne*, in *Storia del lavoro in Italia*, 2, *Il Medioevo. Dalla dipendenza personale al lavoro contrattato*, a cura di FRANCO FRANCESCHI Castelvechi, Roma 2017, pp. 421-448.

INDICE DEI DOCUMENTI

Appendice A

Estratti e frammenti di contabilità commerciale

1. Crediti della compagnia di Giacomo <i>de la Masarga</i> e Giacomo <i>de Cramis</i> (1331-1347)	p. 163
2. Libro contabile della <i>Chonpagnia della Stazone</i> (1348-1369)	» 167
2.1. Conto personale di Bonaguida di Aldrighetto speciale	» 167
2.2. Conto personale di Pietro detto Tingnicho	» 168
2.3. Conto personale di Giacomo di Andrea da Vendoglio con rimando a libro del B	» 169
2.4. Conto personale di Castrone de' Bardi	» 170
2.5. Conto personale di Bencivenni Giuntini da Venezia	» 172
2.6. Esempio di conto per il capitale sociale e il deposito in sovracorporo di Benedetto	» 173
3. Rendiconto di Nicolò da Poscolle (fine XIV-inizio XV secolo)	» 175
4. Registro di forniture di merci di Domenico Tamburlino (1389-1413)	» 177
4.1. Esempio di annotazioni (1389-1403)	» 177
4.2. Partita di merci del 12 agosto 1403	» 182
4.3. Commissione di merci a <i>Chulau</i> e Giovanni di Giorgio (12 agosto 1406)	» 184
4.4. Partita di merci dell'11 dicembre 1407	» 185
4.5. Estratto conto Venezia-Udine dell'11 giugno 1406	» 186
5. Registro dell'olio di Domenico Tamburlino (1415-1430)	» 187
6. Debiti e crediti di Candido (anni Venti del XV secolo)	» 189
7. Registri di Giovanni Antonio calzolaio (1429-1430) e di Paolo sarto con memoria contabile della vedova Caterina (1430-1471)	» 193
7.1. Nota contabile con aggiornamento di Paolo sarto	» 193
7.2. Note contabili con ordinamento topografico	» 193
7.3. Esempio di note contabili di Paolo sarto	» 194
7.4. Note di Nicolò pittore per Caterina	» 194
7.5. Nota di Nicolò pittore per lavoro di pittura	» 195
8. Registro di Villano Forzatè e di Maria ostessa (1435-1472)	» 196
8.1. Conto di ospiti dell'osteria (1439)	» 196

8.2. Conto di mano di Demetrio da Percoto (sezioni sovrapposte)	»	197
8.3. Conti di mano di Demetrio da Percoto (sezioni contrapposte)	»	197
8.4. Conto di mano di Tomas da Gemona	»	198
8.5. Dichiarazione di debito di Giacomo q. Toffolo da San Vito di Crauglio	»	198
9. Registro di Beltram pellicciaio (1437-1438?)	»	199
9.1. Esempio di registrazioni di credito ordinate topograficamente	»	199
9.2. Note di credito su Lucia suocera di Cesare <i>rodarius</i>	»	200
9.3. Conto della società con Arrigo <i>Verçales</i>	»	202
9.4. Conto del viaggio a Venezia e della vendita dei soatti	»	203
9.5. Conto con rimando al «choderno grant»	»	205
10. Registro di Leonardo da Pontebba (1453-1466)	»	206
10.1. Conti personali di Rupel da Hollenburg	»	206
10.2. Lettera del governatore dell'abbazia di Moggio	»	208
10.3. Conti personali di Cristoforo <i>de la Madaline</i>	»	208
10.4. Conti personali di Cristoforo <i>de la Komare</i>	»	210
10.5. Conto personale di Vittore da Amaro	»	213
10.6. Cedole di partite di ferro	»	214
11. Registro di Bertolo straccivendolo q. m° Antonio coltellaio da Udine	»	215
11.1. Conti del <i>conpari</i> Dino da Sacco	»	215
11.2. Conto di ser Rigo di Vitale per fornitura di olio	»	218
11.3. Conti per forniture a merciai	»	219
11.4. Lettera di Giorgio oste da Gemona e suo conto	»	219
11.5. Conto di maestro Giacomo da Tarcento	»	220
11.6. Scritta privata con maestro Giacomo di Ermacora <i>Tanpurin</i> e fornitura materiali	»	223
11.7. Acquisto di olio e assegnazioni in pagamento	»	224

Appendice B

Selezione di contratti societari

1. Società in commercio di vino: 1333, gennaio 27-aprile 23	p.	227
2. Società in arte <i>bercandarie</i> : 1335, giugno 15	»	229
3. Due società di fornitura e commercio di pece: 1348, marzo 23	»	230
4. Società di fornitura e commercio di pece: 1350, gennaio 15	»	232
5. Rinnovo di società in commercio di vino: 1350, aprile 9	»	233
6. Processo e deposizioni su una società informale per la macellazione di castrati: 1350, ottobre 14	»	234
7. Società per il commercio di ribolla e altro: 1350, ottobre 24	»	236
8. Società bilaterale per una stazione di spezieria: 1351, gennaio 29	»	237
9. Colleganza «ad merchandum»: 1351, febbraio 11	»	238
10. Società tra due cerchiai: 1351, marzo 16	»	239
11. Società per l'acquisto e il trasporto di ribolla dall'Istria: 1351, ottobre 24	»	240
12. Regolamento e ragione tra soci: 1352, dicembre 29	»	241
13. Accordi per la conduzione di una fucina: 1355, novembre 28	»	242
14. Commissione e patti per l'acquisto di maiali in <i>Alemania</i> : 1356, gennaio 5	»	243
15. Patti di produzione e commercializzazione di ferro: 1359, febbraio 21	»	245
16. Contratto di fattoria: 1388, ottobre 7	»	246
17. Società a lucro e perdita: 1390, novembre 6	»	248
18. Contratto di carratura: 1393, luglio 20	»	251
19. Liquidazione di società: 1393, agosto 26	»	253
20. Società a lucro e perdita: 1393, novembre 10	»	255
21. Lettera di obbligazione (registrazione notarile): 1393, dicembre 15	»	257
22. Società a lucro e perdita: 1394, gennaio 29	»	259
23. Carta di fattoria: 1395, marzo 7	»	261
24. Carta di fattoria in arte della lana: 1402, dicembre 10-1406, giugno 2	»	263
25. Rinnovo di società: 1403, aprile 12	»	266
26. Società a lucro e perdita nella sola Patria del Friuli: 1408, novembre 29	»	268
27. Rinnovo di società: 1411, maggio 1	»	270
28. Contratto di discepolato: 1413, ottobre 25	»	272
29. Società a lucro e perdita: 1414, novembre 17	»	274

30. Patti di impiego a saldo di debito: 1416, settembre 27	»	276
31. Società a rendita fissa: 1423, novembre 16	»	278
32. Società a lucro e perdita con conferimento di capitale in forma di merci da parte dell' <i>agens</i> : 1427, ottobre 3	»	281
33. Società a lucro e perdita: 1431, ottobre 20	»	283
34. Società a lucro e perdita: 1434, maggio 10-13	»	287
35. Società a lucro e perdita: 1445, aprile 24	»	292

INDICE DEI NOMI DI PERSONA E DI LUOGO

In caso di rimando alle pagine delle *Appendici*, si segnala tra parentesi la lettera corrispondente.

- Adoricus de Cherpa*, 165 (A)
Agbineto toscano, 168 (A), 170 (A), 172 (A)
Agolantis, Daniel, 164 (A)
Agostino q. Giacomo, sellaio, maestro, 102
Aiello (UD), *Agjel*, 201 (A), 205 (A)
AIT, IVANA, 83-84n, 130n
Alberti, Bernardo q. Neri, 86n
Alberti del Giudice, famiglia, 85; cfr. Bernardo q. Neri Alberti
Alberto *de Bernardo*, attivo a Venezia, 48, 129, 177 (A), 186 (A)
Alemania, Ellemania, Mania, regione, 106, 149, 175-176 (A), 243 (B); cfr. Arrigo q. Giovanni abitante a Udine; *Iohanes cognatus Prosci de Chiçviol; Prosch Chyoel*
Alessio da Venzone, notaio, 28-29, 97, 133, 146
Amaro (UD), 134; cfr. Vittore, ser
Amorosa q. ser Zuanutto, *domina*, 50
Andrea, ser, 128
Andrea archario olim Iohannutti de porta Caschanani de Utino, 268 (B)
Andrea de Vulchinmarch, 164 (A)
Andrea di Francesco da Firenze, *Andrea figliuolo di Franciescho di Firenze*, 34, 37, 42-46, 61, 167 (A), 174 (A)
Andrea di Martino da Venzone, ser, 80
Andrea dicto Pinellino quondam Petri Pinelli, 238 (B)
Andrea dy Ungrispacho, 65
Andrea feripedatore genero Fiçotte de Venzone, 242 (A)
Andrea, friulano, abitante a Venezia, cinturaio, ser, 146
Andrea Poz q. Domenis Dietrico da Venzone, *Andrea Poç, Andreas dictus Poc quondam Dominisi Dietrici de Vençono*, 95n, 150, 241 (B), 243-244 (B)
Andrea quondam Fradelli, 238 (B)
Andrea quondam ser Ruberti de Florentia habitante Glemone, 259 (B)
Andree quondam ser Radivussi de Venzone, ser, 258 (B)
Andriottis, Antonio olim ser Iohannis de, ser, 283 (B)
Andriusso figliollo de Franz, 208 (A)
Andriusso q. Ermanno *Maisiglion* da Venzone, 99-100
Angnolo Materulli, 168 (A)
Antella, Amerigo di Giovanni dell', da Firenze, 90
Antella, Filippo di Giovanni dell', da Firenze, 91
Anthonius Miorati de Veneciis quondam ser Raynerii de Florentia, ser, 253 (B)
Antoni del Polamit, 219 (A)
Antonio, coltellinaio, maestro, *Antonius corthelarius*, 49, 278 (B)
Antonio, prete, 73
Antonio aurifice, maestro, 265 (B)
Antonio cerdone dicto Paulit olim Petri de Conogano Utini habitante, maestro, 289 (B)
Antonio da Venzone, 128
Antonio de Bergamo, ser, 198 (A)
Antonio di Odorico, 58n
Antonio q. Bartolomeo da Parma, tintore, 140
Antonio q. Simone dalla Val Imagna, abitante a Udine, 104
Antonio q. maestro Tintino da Udine, calzolaio, *Antonius cerdo quondam magistri Tintini de Burgo Grezani*, 145, 274 (B)
Antonio quondam Iohanni Açeti de Barcis, 232 (A)
Antonio quondam ser Nicoletti qui fuit de Veneciis Utini habitante, 272 (B)
Antonio tabernario quondam Simoni de Sancto Daniele Utini habitante, 272 (B)
Antonio Tuniza, Antoni Trinize, 221-222 (A)
Antonium Mussii, ser, 106n

- Antony di Pareve*, 187 (A)
Apolonie Dorothe pupille filie olim magistri Ellari cortibelarii, 278 (A)
 Aquileia (UD), *Agollia*, *Aqulegia*, 39, 92, 218-219 (A), 252 (B), 255 (B), 268 (B), 278-279 (B), 284-285 (B), 288-289 (B), 291 (B); cfr. *Manpheo condam domini Meynardi*; Marco da Fano, ser; Marco Truga; Marquardo di Randeck, patriarca
 ARCANO GRATTONI, MAURIZIO D', 24n, 106n, 139-140n
 Arcoloniani, Gregorio da Udine, ser, *Gregorius de Arcoloneanis*, 96, 110, 114n, 141n, 283-284 (B)
 ARNALDI, GIROLAMO, 97n
 ARNOUX, MATHIEU, 7n, 30n
 Arrigo q. Andrea da Firenze, abitante a Udine, speciale, *Rigo speçario quondam Andree de Florencia*, 148n, 276 (B)
 Arrigo q. Giovanni de Alemaniam, abitante a Udine, ser, *Rigum quondam Iobannis de Alemaniam ad presens Utini habitantem*, 116, 138-139, 292-293 (B)
 Arrigo Verçales, *Rigo, Richo Verçales*, 51n, 104-106, 199 (A), 202-203 (A)
 Artegna (UD), *Artigna*, 53, 136, 168 (A); cfr. *Piati de Arenea*; Pietro, detto Tingnicho
Artico Stiça, 240 (B)
Augustino formatore olim Andree de Playno, 270 (B)
 Austria, 126; cfr. duchi d'
 Austria, duchi d', 25, 85, 92n, 97n
Avanzutto, fratello di Giacomo di Andrea da Vendoglio, 169 (A)
- BAGNASCO, ARNALDO, 107n
 Baldana, Francesco da Udine, ser, 27
 Baldana, *Lunardo*, 224 (A)
 Baldana, Nicolò, speciale, 153
 Baldana, *Çuan fradello di Lunardo*, 224 (A)
Balthesario quondam Dominici Iuanot, 236 (B)
 BARALDI, ENZO, 53n, 121n
 Barcellona, 7
 Barcis (PN), 120; cfr. *Antonio quondam Iobanni Açeti*; *Daniele Pive*; *Iobanne quondam Iacomelli*; Stefano
 Bardi, famiglia, 117; cfr. *Bonachorso di*; *Castrone di Sinibaldo de'*; *Piero di*; *Sinibaldo di*
 Bardi, *Bonachorso di*, 171 (A)
 Bardi, Castrone di Sinibaldo de', *Cbastrone di Sinibaldo di Bardi*, 23, 44, 46n, 57n, 61, 116-117, 170-172 (A)
 Bardi, *Piero di*, 171-172 (A)
 Bardi, *Sinibaldo di*, 171 (A)
 Barna, 170 (A)
 Bernardo di Corrado da Firenze, 90
 Bartolini, Onesta, donna, 141
 Bartolo di Bentaccorda da Firenze, *Bartolo Bentachorda*, 23, 29, 34, 37, 42-46, 61, 167-168 (A), 170-174 (A)
 Bartolomeo, ser, *ser Bortolomio*, 148-149, 175-176 (A)
 Bartolomeo *Rubeus lanarius* q. ser Marco da Venezia, attivo a Udine, maestro, *Bartholomeo Rubeo lanario quondam ser Marci*, 41, 142, 148n, 272 (B)
 Bartolotto q. *Wilgisio* da Venzone, *Wilgisio*, 28, 98, 245 (B)
 Beltrando, figlio di ser *Zuan Antonio de la Michilute*, 74
 Bertolo di maestro Antonio coltellinaio da Udine, straccivendolo, *Bertullo fiollo che fo di m° Antonio cortellaro*, 22, 23n, 54-55, 58-61, 141n, 215 (A), 216-218 (A), 220-224 (A)
Bertul, 189 (A)
 BECK, PATRICE, 8n
 BELLAVITIS, ANNA, 67-68n
 Belgrado (UD), *Belgrat*, 73, 170-172 (A), 175 (A)
 Beltram, pellicciaio, 22, 32, 37, 40-41, 50-54, 58, 60, 66, 102-106, 199 (A), 201-202 (A)
Beltram de Pantianis, 197 (A)
Beltram piliçar filgl di Radi di Pusquolo, 205 (A)
Beltramus bercandarius quondam Iacobi Utini habitans, 262 (A)
 Benedetto di Francesco da Firenze, *Benedetto figliuouo di Franciescho da Firenze*, 43-45, 167 (A), 171-174 (A)
 Benvenuta *de Perlis*, 147
 BERNARDI, GIULIO, 89n, 95n, 153n
Bernardo d'Agìel, 201 (A)
 BERTHE, MAURICE, 115n
 Bertino, 128

- Bertholissio cimatore quondam Vidoni*, 255 (B)
Bertholomeo olim *** *de Mediolano familiare ser Iohanni Guberti Utini habitante*, 283 (B)
 Bertolissio, 128, 155
 BETTARINI, FRANCESCO, 25 e n, 112 e n
 Billerio (UD), 134
Blas di Piran, 187 (A)
Blas sartor, 191 (A)
 Blasio, detto Radivussio, q. Blasio da Venzone, *Blasius dictus Radiuscius*, 125, 133, 135, 242 (B)
Blasio filio magistri Leonardi sartoris, 239 (B)
Blasio usurario, 234 (B)
Blasutto Donadi, da Pozzecco, 18-19
 Blasio q. Andrea Prioli da Venzone, 149
Blasius Lapucii de Forlivio, 253 (B)
 Blasutto q. ser Andrea, *Blasottus quondam ser Andree Pol(an)*, 123-125, 241 (B)
 Bocio q. Bianco da Firenze, 91
 Bologna, *Bononie*, 83n, 84, 114 284 (B); cfr. Gallucci, Antonio de'; Rolandino
 Bombeni, famiglia, 57, 92; cfr. Nicolò q. ser Cristoforo, ser; Sofia, vedova di Lotto da Firenze
 Bombeni, Nicolò q. ser Cristoforo, abitante a Udine, ser, *Nicolaus quondam ser Christofori Bonbeni*, *Nicolao olim ser Christofori de Bonbenis de Utino*, 142, 265 (B), 268 (B)
 Bombeni, Sofia, vedova di Lotto da Firenze, 152
 Bonacquisti, famiglia, 94-95; cfr. Francesco; Giorgio di Benino; Stefano
 Bonacquisti, Francesco da Firenze, 95n
 Bonacquisti, Giorgio di Benino da Firenze, 93, 95
 Bonacquisti, Stefano da Firenze, 93, 95n
 Bonaguida q. Aldrighetto da Trento, speciale, *Bonaguida fi che fo d'Aldrigheto ispeziale d'Udine*, 30n, 167 (A), 169 (A), 173 (A)
 Bonaiuti, Bartolomeo, *Bartholomeus*, 112, 237 (B)
Bonifatius filius ser Anthonii de Ampecio in Carnea habitator Glemone, notaio, 260 (B)
 BÖNINGER, LORENZ, 25n
 Borgo Aquileia, quartiere di Udine, *burgi Aquilegie*, 268 (B), 276 (B)
 Borgo del Fieno, quartiere di Udine, *borgo del Fen*, 68-69, 198 (A)
 Borgo Grazzano, quartiere di Udine, *burgo Grezani*, 287 (B)
Bortolamio, 204 (A)
 BOSCHETTO, LUCA, 34n
 BOURIN, MONIQUE, 7n
Branç de Chianp Lunch, 200 (A)
 BRAUNSTEIN, PHILIPPE, 22, 53n, 80n, 83n, 89n, 101n, 108n
 Breda, *Petro*, *honorabile capitaneo terre Utini*, ser, 264 (B)
 Bruck an der Mur, 126
 Bruges, 7
 Brunaci, *Anthonio quondam Andree de Utino*, 261 (B)
 Brunaci, *Dominico aurifice quondam Venuti Brunaci de Utino*, maestro, 263 (B)
 Brunaci, Geronimo, ser, 27
 Bruno q. *Buyo* da Malborghetto, *Bruno quondam Buyo de Bonborghetto*, 121, 133, 245 (B)
 Buia (UD), 119; cfr. Margherita
 Burazza da Venzone, oste, 29
 Burgolina, *Iacobo quondam Stephani de Utini habitante*, 251 (B)
 BURKHARDT, MIKE, 12n, 154n
 CAGNIN, GIAMPAOLO, 83n
 Candidino da Venzone, 30n
 Candido, *Candid Blean*, 189 (A), 191 (A)
 Candido da Gemona q. Giacomo da Amaro, 125, 126n
Candidum de Tarcento, ser, 106n
Candoto quondam Venuti Longi de Venzone, 242 (B)
 CALEGARI, MANLIO, 53n
 CAMMAROSANO, PAOLO, 8n, 16n
 Candidi, Filippuccio di ser Nicolò, ser, 153n
 Candidi, Nicolò, detto della Moneta, ser, 128, 152-153
Candido notario quondam Iohannis Vanni de Triçento Utini habitante, 263 (B)
Candido Pitilini de Venzone, 228 (B)
Candidus Chimisiti, 165 (A)
 Candotto q. Fuçuss da Venzone, 150
 CARACAUSI, ANDREA, 12n
 Carlavari, Candido, ser, 129n

- Carnia, Odorico da, ser, 27
 Carniola, regione, 126
 Carrara, Francesco il Vecchio da, signore di Padova, 80
 CARUSI, ENRICO, 26n
 Castellerio, *Morandus de, Utini habitans, nobillis vir*, ser, 248-249 (B)
 Caterina, detta *Katussa*, 97-98
 Caterina, vedova di Paolo sarto, 22, 47n, 63-66, 69, 73
 CAVACIOCCHI, SIMONETTA, 11n
 CESSI, ROBERTO, 110n, 112 e n
 CHABOT, ISABELLE, 20n
 Champagne, regione, 86
Charubino quondam Pilutti sartoris de Utino, 255 (B)
Chasan, 212 (A)
Chiantit, ser, 220 (A)
Chiantit des Sellis, maestro, 223 (A)
 Chiusaforte (UD), *Sclusa*, 257 (B)
Chodaros, 216 (A)
Cholusso di Toni di Vato, 169 (A)
Chosparin, maestro, 191 (A)
Christoforo cimatore quondam magistri Antoni pictoris de Utino, 294 (B)
Christoforo Vergilii de Civitate Austria habitante Morucio, 248 (B)
Christophorum quondam ser Ruberti de Florentia habitator Glemone, 259 (B)
Chrovat che sta in puarte de Chiaschanan, 200 (A)
Chuchulus filius Chumusii de Bayarcio, 165 (A)
Chulau Boninfant, 191 (A)
Chulau del Chos de Moz, 214 (A)
Chulau di Patus, 192 (A)
Chulau di Santo Danel, 201 (A)
Chulau Donasynys, 207 (A)
Chulau Furicin, 189 (A)
Chulau lu chugnat de Pas piliçar che fo che lo abita in Gračan, 205 (A)
Chulau Orset, 190 (A)
Chullau del Stayner, 220 (A)
Chumucio dicto Nobil quondam Martini de Utino, 251 (B)
 Cignotti, Cristoforo da Udine, ser, *Christoforo quondam ser Antonii de Cignottis de Utino*, 129, 294 (B)
Ciotto, 173 (A)
 Ciurianni, Barna di Valorino, 20
 Cividale (UD), *Cividato, Civitate Austrie, Civitatis Austrie*, 52, 101n, 126, 147, 249 (B), 252 (B), 257 (B), 260 (B), 264 (B), 278-279 (B), 284-285 (B); cfr. *Christoforo Vergillii habitante in Murucio*; Formentino; *Henricus olim ser Iacobi de Ribis*, ser
 Clapiz, Matteo da Udine, notaio, *Mathei notarii*, 39, 65n, 104, 132, 139, 196 (A)
 COLESANTI, GEMMA TERESA, 67n
 Collio, regione, 65
 COLLODO, SILVANA, 83n, 131n
 Colloredo di Monte Albano (UD), 130; cfr. Colloredo, signori di
 Colloredo, signori di, 150
Comin di Lenart Strassolt, 202 (A)
 Concordia (VE), 85
 Condulmer, Almorò, ser, 112
 Conegliano (TV), 92n, 97-98; cfr. *Antonio cerdone dicto Paulit olim Petri*, maestro
 Conrad *Lefilar* da Vienna, 146
 Cora da Cormons, 72-73
Coradino filio magistri Salvini cirogi de Venzone, 245 (A)
 CORAZZOL, GIGI, 115n
 Cormons, 22, 36, 65-66; cfr. Cora; Francesco, ser
 COSANZ BRUNI, ANNALISE, 89n, 95n, 153n
 CRACCO, GIORGIO, 97n
Cramis, Giacomo de, 20-21, 163 (A)
 Crauglio (UD), 102; cfr. Odorico
Cristoforo de Komare, Chrystofol, Schrustoful, 136, 210-212 (A)
Cristoforo de la Madaline, 136, 208-210 (A)
Cristoforo spatario filio magistri Nicolai spatarii, maestro, 289 (B)
Crovatere, 172 (A)
 CRUELLES GÓMEZ, ENRIQUE, 7n, 9 e n, 11n, 35n, 51n, 77n
 Cuccana, Giacomo di ser Fresco da, nobile ser, 27
 Culossi, Antonio, ser, attivo a Udine, 146
Culusin di Candit, 149, 175 (A)
Cumino dicto Pitacul, 234 (B)
Cuniça, 94
 CUSIN, FABIO, 97n

- D'ORLANDO, PIETRO, 25n
 Dado, ebreo, 30
Danel filgl Duç de Santo Vito, 199-200 (A)
Daniel Patus de Glemona, 220 (A)
 Daniele, maniscalco, 102
 Daniele da *Sopoçis*, *Danel de Sopoçis*, 102, 199-200 (A)
Daniele Pive de Barcis, ser, 230 (B)
Daniele quondam Simonis Mandine Utini habitante, 253 (B)
Danilut, 191 (A)
Dardo Utini habitante, figlio di *Victore ber-candario olim Dardi de Veneciis*, 266 (B)
 Datini, Francesco di Marco, 87n
 DAVIDE, MIRIAM, 8-9n, 21n, 28n, 46n, 53n, 71n, 79-80n, 85n, 92n, 94n, 106n, 119n, 138n
Dean, 175 (A)
 DEGRASSI, DONATA, 8n, 22, 58n, 79n, 82 e n, 86n, 109n, 115n, 131n, 145n
 DEMO, EDOARDO, 83n
 DEMONT, VINCENT, 101n
Denel dal Petenat da Mog, 213 (A)
Dimitrio marzario Musani de Veneciis Utini habitante, 272 (B)
 Dino da Siasco, *Din de Sia'*, 60, 215-217 (A)
Domeni che sta chon ser Nadal di Zopolla, 194 (A)
Domeni di lo Tramontin, 175 (A)
 Domenico, detto Briant, q. Luca da Bertiole, abitante a Udine, *Dominico fabro dicto Briant quondam Luce de Bratiullo Utini in Postcollo habitante*, 119, 251 (B)
 Domenico Mas di Vidussio *rotarius* da Venzone, 125-127, 146-147
 Domenico *Polan* da Nimis, attivo a Udine, *Dominicus dictus Polan quondam Nicolai de Nimis*, 96, 141, 281 (B)
 Domenico *Pulz* q. Candido da Venzone, 95
 Domenico, detto Tamburlino, q. Odorico da Colloredo di Montalbano, ser, *Domenego Tamburlin*, *Dominicus speciarius dictus Tanburlinus olim Odorici*, 22, 38n, 40, 46-50, 52, 55, 57, 61, 124, 127, 129-131, 135, 146, 151-152, 154, 177 (A), 186 (A), 187 (A), 270 (B)
 Domenico Venç q. Leonardo da Pavia di Udine, 68
Domenis, socio di *Lenard Brun*, 191 (A)
Domenis di Zinchsoldo, 99
Domeny de la Noçe, maestro, 202 (A)
Domeny filgl de mestry Durly piliçar, 202 (A)
Domeny lu Çoto, 199 (A), 205 (A)
Domeny mulinar, 194 (A)
Dominico olim Petri de Morteglano, 289 (B)
Dominico quondam Petri Trifolge de Utino, 227 (B)
Dominicus faber, 165 (A)
Dominicus gener Wguline, 165 (A)
Dominicus quondam Hermannii fratris Maynse de Vençono, 226 (B)
Donato ser Luce de Venzono, 242 (B)
Dreya frady di Mazul, 207 (A)
Dryus del Blanch de Moz, 214 (A)
 DURISSINI, DANIELA, 35n
 Dubrovnik, 25, 46, 112
Dunin filg Arusuelc de Buio, 189 (A)
Duri di Can, 175 (A)
Durli, ser, 19
Durli Corli, 191 (A)
Durrlu di Chaballi, 170 (A)
 EDLER DE ROOVER, FLORENCE, 110n, 113n
 EDWARDS, JEREMY, 87n
 EDWARDS, JOHN RICHARD, 67n
 Elena di Paolo sarto e Caterina, 64n
 Ermanno da Venzone, notaio, 30n, 123
 Europa, 7, 12, 20, 28, 35-36, 81, 88, 101, 159, 160
 EWERT, ULF CHRISTIAN, 12n, 83n, 96n, 154n
 Fachin, Simone da Udine, ser, 27
 Fagagna, Giovanni da, ser, 147
Faganello, 234-235 (B)
Fancil hospes, 164 (A)
Fantot de Vyla Nova, 207 (A)
Fantusio quondam Zatti, 234 (B)
 FAVRET, DANIELE, 24
Federico filio ser Iobannis de Faganea, ser, 268 (B)
 Ferrara, *Ferrarie*, 284 (B)
 FIGLIUOLO, BRUNO, 8-9n, 79n, 124n, 127n
Filipo, 173 (A)
 Filippini, Francesco da Udine, sacerdote, 147
 Firenze, *Florentie*, 7, 19n, 34n, 35-36, 89-92, 114, 260 (B); cfr. Andrea di Fran-

- cesco; *Andrea quondam ser Ruberti de Florentia*; Antella, Amerigo di Giovanni dell'; Antella, Filippo di Giovanni dell'; Arrigo q. Andrea, abitante a Udine, speciale; Bardi, *Bonachorso di*; Castrone di Sinibaldo de'; Bardi, *Piero di*; Bardi, *Sinibaldo di*; Bartolo di Bentaccorda; Benedetto di Francesco; Bernardo di Corrado; *Christophorum quondam ser Ruberti*; Ciurianni, Barna di Valorino; Bocio q. Bianco; Bombeni, Nicolò q. ser Cristoforo, ser; Bombeni, Sofia, vedova di Lotto da Firenze; Bonacquisti, Francesco; Bonacquisti, Giorgio di Benino; Bonacquisti, Stefano; Gilio di Zanobi da S. Pier Scheraggio; Giovanni di Zanobi; Giovannutto di Bono; *Guidone lanarius quondam ****; *Laurencio pelipario quondam Iohannis*; Leonardo di Cittadino; Lorenzo q. Francesco Pasquali, *lanarius*, maestro; *Marcho di Franciescho da Firenze*; Martino di Sasso; Medici, Alamanno de'; Nicolò di Cittadino; Nicolò di Zanobi; Panzano, Onofrio q. ser Giovanni; Peruzzo di Arcangelo, ser; Pietro di Bartolo di Bentaccorda; Sandro drappiere q. ser Ranieri, ser; Soldaneri, Federico; Soldaneri, Manfredo; Soldaneri, Nicolò q. ser Francesco, attivo a Udine; Soldaneri, Soldanerio; Soldaneri, Tagliaferro; Tano q. Bianco; Tommaso di Zanobi; Vanni, Pietro, detto *Balbus*; Zanobi di Paolo da Diaceto, monetiere; *Zannus quondam Iohannis Foraboscho*, 208 (A)
- Formentino da Cividale, 126n
- Foronovo, quartiere di Udine, *Mercati Novi*, 92n, 251 (B), 253 (B), 255 (B), 270 (B), 272 (B), 274 (B), 278 (B)
- FORTUNATI, MAURA, 30-31n
- Forzatè, Fabiano, detto Villano (*Vilan*), 69-71
- Francesc di Nimis*, *Franceschin*, 188 (A)
- Francescha muglir Chulau Pupis*, *Pupissa*, 192 (A)
- FRANCESCHI, FRANCO, 67n, 140-141n
- Franceschino da Udine, drappiere, 31
- Francesco, ser, 139, 140n
- Francesco da Cormons, ser, 72-73
- Francesco di Nicolussio, notaio, ser, 130
- Francesco di Tomasino da Udine, notaio, 24
- Francesco q. maestro Nicolò da Parma, abitante a Trieste, ser, 49
- Francesco q. Simone da Bressa, *Franciscus quondam Simonis de Bressa*, 145, 274 (B)
- Francischo Minichutti*, ser, 168 (A)
- Francisci Sibelli*, notaio, 163-165 (A)
- Francisco Endrignon de Venzono*, 227 (B)
- Francisco Fanti*, 230 (B)
- Francisco filio Iacucii Thomasine de Glemona*, 259 (B)
- Francisco quondam Alexandri piscatoris*, 239 (B)
- Franciscus Pizolin*, 165-166 (A)
- Franiz*, 211 (A)
- Friuli, *Frioli*, 7-13, 15-16, 20-21, 24, 30, 33, 35-38, 40, 41n, 42, 46, 52, 57n, 59-62, 71-72, 78-82, 84-89, 91-92, 95-97, 99, 101, 108, 113n, 114-115, 118, 124n, 130-132, 134-135, 138-139, 143, 145, 151-153, 159-160, 203 (A), 268 (B)
- Gallucci, Antonio de', *Anthoni dy Galycii*, *Anthonelo de Padua*, 69
- Gasparin de Komare*, 210 (A)
- GASPARINI, DANILO, 83n
- GAULIN, JEAN-LOUIS, 117n
- Gemona (UD), *Cblemona*, *Glemone*, 21-22, 32-33, 52, 71n, 85, 119, 146, 170 (A), 207 (A), 246 (B), 252 (B), 257 (B), 259-260 (B), 264 (B), 268 (B), 278-279 (B), 284-285 (B), 288-289 (B), 291 (B); cfr. *Andrea quondam ser Ruberti de Florentia*; *Bonifatius filius ser Anthonii de Ampecio in Carnea*, notaio; Candido q. Giacomo da Amaro; *Christophorum quondam ser Ruberti de Florentia*; *Francisco filio Iacucii Thomasine*; Giacomo di ser Gasperino *Zangil*, oste, ser; Giorgio, oste; *Leonardo dicto Mit quondam Iacobi*; *Nicolao filio Buchi*; Nicolò da Latisana, ser; *Odorico quondam Leoanrdi de Givalia*; Tomas, notario; *Zannus quondam Iohannis de Florentia*
- Genova, 7
- Gerardus cerclarius olim de Veneciis quon-*

- dam magistri Auliverii Sancti Samuelis*, 239 (B)
- Geronimo di ser Ettore, ser, 59n
- Gherardo*, 173 (A)
- Ghostantino notaio da Ciesena abitante in Vinegia*, ser, 171 (A)
- Giacoma vedova di ser Giovanni Bianco *lanarius* da Firenze abitante a Udine, *Iacobam relictam olim ser Iohannis Bianchi lanarii de Florencia olim Utini habitanti*, 116, 138, 292 (B)
- Giacomo *de Foscho* da S. Caterina, maestro, *Iacobus de Foscho habitator in Canalis silicet in Sancta Katerina filius Bertrandi*, 133, 242 (B)
- Giacomo di Andrea da Vendoglio, abitante a Paderno, *Iachomo figlio che fu d'Andrea di Vindoi*, 169 (A)
- Giacomo di Ermacora *Tanpurin*, maestro, *Iachomo di Machor Tanpurin*, 59, 141n, 223 (A)
- Giacomo di Faganello da Venzone, ser, *Iacobi Faganelli*, 80, 258 (B)
- Giacomo di ser Gasperino *Zangil* da Gemona, oste, ser, 32
- Giacomo q. Blasutto da Paderno, abitante a Udine, *Iacobus quondam Blasutti de Paterno*, 119, 251 (B)
- Giacomo q. Odorico da Udine, notaio, 47
- Giacomo q. ser Francesco da Montegnacco, orefice, ser, attivo a Udine, *Iacobi aurificis quondam ser Francisci de Montegnacho*, 142, 263 (B)
- Giacomo q. Toffolo da S. Vito di Crauglio, *Iachum figl che fo di Tofol di San Vit di Craugl*, 198 (A)
- GIANNI, LUCA, 23n, 85-86n, 92n
- Giberto*, 286 (B)
- Gilio di Zanobi da Firenze, 89n, 90-91
- GILOMEN, HANS-JÖRG, 115n
- Gioacchino q. Wilando, *Ioachino quondam Wilandi*, 99, 234 (B)
- Giordano, oste in Portogruaro, 100
- Giorgio da Gemona, oste, *Zorç di Zol hosto in Glemona, Çorzi bustir di Glemona*, 219-220 (A)
- Giovanni, socio di Beltram pellicciaio, *Çuan*, 51, 202-204 (A)
- Giovanni Antonio calzolaio, *Çuan Toni*, 22, 63-64, 194 (A), 200 (A)
- Giovanni da Aiello, 38
- Giovanni da Lovaria, notaio, attivo a Udine, 68, 70
- Giovanni da Venzone, notaio, 80
- Giovanni della Stazione, *Ioan de Staçon, Zuan de la Stazon*, 104, 105-106, 116, 128, 175 (A), 203 (A)
- Giovanni, detto Martino, q. Giacomo Martini da Venzone, 99-100
- Giovanni di Andrea da Faedis, 60
- Giovanni di Giorgio da Verona, *Çuan di Çori*, 128-129, 152, 155, 185 (A)
- Giovanni di ser Ettore, ser, 59n
- Giovanni di Zanobi da Firenze, 90-91
- Giovanni fradi Nicolaio d'Adaglià*, 170 (A)
- Giovanni Monticoli, dottore in leggi, 23
- Giovanni nipote di Prando e Giovanni q. Andriulo dalla Val Imagna, 104
- Giovanni Picot, 57
- Giovanni q. Andriulo dalla Val Imagna, 104
- Giovanni q. Bono da Venzone, *Iohannes quondam Bono*, 121, 133, 245 (B)
- Giovanni q. Iacomussio da Venzone, 29n, 146-147
- Giovannina, vedova di Nicolò Baldana, 153
- Giovannutto di Bono da Firenze, attivo a Udine, *Çuanut di Bon*, 80, 92, 106, 145, 187 (A)
- GIRARDI, FRANCESCA, 30n
- Giuntini, Bencivenni da Venezia, *Benciveni Giuntini da Vinegia*, 172 (A)
- Gmünd, *Gymund*, 54, 212 (A)
- GOLDTHWAITE, RICHARD A., 35 e n, 77n, 88n
- GONZÁLEZ DE LARA, IADIRA, 87n
- Gorizia, conti di, 73
- Gosparin*, ser, 189 (A)
- Graz, 126
- GREIF, AVNER, 87n
- Gregorio, 41
- Gregorio barberio quondam Bonifacii de Portogruario Utini habitante*, maestro, 251 (B)
- Gregorius [...] Silvestri lanarii qui Utini habitabat*, 272 (B)
- Grigol*, maestro, 74
- Gualengo, famiglia, *Walengo*, 120-121; cfr.

- Fele*; Francesco; Giacomello; *Petro*
Gualengo, *Fele*, ser, 230 (B)
Gualengo, Francesco, ser, *Francisci*, 120,
232 (B)
Gualengo, Giacomello, *Iacomello*, 120, 232 (B)
Gualengo, *Petro*, 230 (B)
Guidone di Angelo da Poppi abitante a
Udine, *Ianarius*, *Guido Ianarius filius*
Agnoli de Florencia Utini habitans, 139,
140n, 142, 276 (B)
Guidone Ianarius quondam *** *de Florencia*,
276 (B)
Guillelmus, 165 (A)
Gurone, 172 (A)
GUZZETTI, LINDA, 67-68n
- HÄRTEL, REINHARD, 13n, 109n
Henrich *Rosistinch* da Salisburgo, ser, 33
Henricus olim ser Iacobi de Ribis habitans in
Civitate Austrie, ser, 268 (B)
Hermanno olim Mathei de Palutia, 268 (B)
Hermanno preconis, 234 (B)
Hollenburg, *Hellenpurg*, 54, 206 (A)
HOSHINO, HIDEOTOSHI, 140n
- Iachil*, 163 (A)
Iachisius, 164 (A)
Iachoma, donna, 171 (A)
Iachomo di Mont di Artigna, 219 (A)
Iachomo stazonar di Terzint, maestro, 220-
223 (A)
Iachomuccio de Lenardo Frigliolino di bor-
go, 168 (A)
Iachum de Mena, 213 (A)
Iachum di Franceschut, pre', 188 (A)
Iachum di Pratta che habita in Sant Vitt otra
Taiamento, ser, 219 (A)
Iachum filgl Drigine de Santo Vito de Chrau-
gl, 199 (A)
Iachum Pic dy Midea, 195 (A)
Iacobo magistri Iacobi fabri Utini in burgo
superiori intrinsecho habitans, 286 (B)
Iacobo olim (...) *** *Utini habitans*, 283 (B)
Iacobo quondam ser Thomasini de Utino,
264 (B)
Iacobo quondam Simonis de Tricento Utini
habitans, 272 (B)
Iacobus cerdo del Suelg Utini habitans, ma-
- estro, *Iacobo cerdone a Solglo*, 248 (B),
274 (B)
Iacobus dictus Lo Re quondam Sigardi de
Portis, 236 (B)
Iacobus textor quondam Nicolai Utini in Po-
stolle in Via Violle habitans, 255 (B)
Iacomello quondam ser Almerici, 233 (B)
Iacomuz de Prydatayada, 210 (A)
Iacu del' Abat, 190 (A)
Iacum Buch, 190 (A)
Iacum fyl Priery de Kusynar de Moz, 207 (A)
Iacum lu Cavarar, 190 (A)
Iacum Pauli Zadin de Morteglan, 197 (A)
Iacomini, 74
Iacomucio quondam Simonis de Mozio Utini
habitans, 292 (B)
Iancil, 193-194 (A)
Iani Codros, 191 (A)
Iani del' Abat, 190 (A)
Ianil de Claynurch, 164 (A)
Ianzil, familiar, 166 (A)
Ianzil filius Francili de Sancto Vito, 164 (A)
Indrea de Santa Kateryna, 206 (A)
Iobanes cognatus Prosci de Chiviol de Ale-
mania, 257 (B)
Iobanis Blasi, notaio, 165 (A)
Iobanne aurifice olim magistri Iobannis au-
rificis Guasteusure Utini habitans, ma-
estro, 281 (B)
Iobanne molendinario Waglot quondam
Francisci qui fuit de Cusignacho, 274 (B)
Iobanne pellipario olim Maynetti de Spelin-
bergo Utini habitans, 283 (B)
Iobanne Piva, 237 (B)
Iobanne quondam Iacomelli de Barcis, 230
(B), 232 (B)
Iobanne quondam Missarini de Playno, 274
(B)
Iobanne sartore habitore Venzoni qui fuit
de Sancto Daniele, 243 (B)
Iobanne sartore quondam Concii sartori Uti-
ni habitans, 261 (B)
Iobanne ser Moysi, dominus, 287 (B)
Iobanne speciaro olim Venuti Utini habitans,
270 (B)
Iobanne quondam ser Petri de Fuxo Utini
habitans, ser, 253 (B)
Iobanne teothonico Ianario, 294 (B)

- Iobannes Consiti*, 165 (A)
Iobannes Furini, 163 (A)
Iobannis Blafri, notaio, 164 (A)
Iobannis, notaio, 164 (A)
Iosep, 74
 Istria, regione, 35n, 49, 54, 113, 240 (B)
Iuston de Lauçacho, 56
- JAHNKE, CARSTEN, 13n
 JEGGLE, CHRISTOF, 12n
 Judenburg, 90-91
- KACIN, ANTON, 65n
 KHALIFA, RIHAB, 67n
 KIRKHAM, LINDA M., 67n
- LANE, FREDERIC C., 99n, 101n, 106n
 Latisana, 28, 94; cfr. Nicolò, oste a Gemona, ser; Zanino, oste
Laurencio lapicida quondam Martini de Cumis, 292 (B)
Laurencio notario Arpucii Utini habitante, 248 (B)
Laurencio pelipario quondam Iobannis de Florencia Utini habitante, 276 (B)
Laurencio rotario quondam Radium qui fuit de Martignaco Utini in burgo porte Sancte Marie habitante, 261 (B)
Laurynz de Magnan, 207 (A)
Lazar di Premarias, 193 (A)
Lazer de Moz, 214 (A)
Laçer di Bascalchapent, 188 (A)
 Leibnitz, 126; cfr. Nichil Zonçon
 LEICHT, PIER SILVERIO, 31n
Lenard Brun, 191 (A)
Lenart de Somlat, 214 (A)
Lenart del Chusynar de Moz, 214 (A)
Lenart di Nogaret di Quar, 197 (A)
Lenart piliçar che abita in parte di Vilalte, maestro, 204 (A)
Lenart, nipote di ser *Bortolomio*, 175 (A)
Lenart, ser, 186 (A)
 Leonardo, socio di Beltram pellicciaio, *Leonardo*, 51
 Leonardo di Nicolò Koltenwier da Pontebba, *Lenart di ser Nichollo de Pontebbia*, 22, 38-39, 40, 50-54, 59, 61, 106, 121, 132, 135-137, 151, 159, 206-214 (A)
 Leonardo di Cittadino da Firenze, attivo a Udine, 91-92
Leonardo dicto Mit quondam Iacobi de Glemona, 259 (B)
 Leonardo Malcane, tavernaio, 47, 128-130
 Leonardo di Pietro Tealdi da Udine, notaio, ser; *Leonardo notario Petri olim ser Thealdi de Utino*, *Leonardum notarium Thealdi*, 145, 263 (B), 264 (B)
Leonardo notario quondam ser Mathei de Montegnacho Utini habitante, 264 (B)
Leonardo quondam Zacare, 234 (B)
Leonardus filius Francissi de Utino, 243 (B)
Liberale lanario quondam Conradi de Spenginbergo Utini habitante, 272 (B)
 Lienz, 90-91
 Lisca, da, famiglia, 92
 Lombardia, regione, 106
 Lorenzo q. Francesco Pasquali da Firenze abitante a Udine, *lanarius*, maestro, *Laurencius lanarius quondam Francisci Pasquali de Florencia*, 141-142, 263-265 (B)
 LOSCHI, GIUSEPPE, 91n
 Lubiana, 126
Lucbe piliçar che sta in Porto de Grouar, maestro, 204 (A)
Lucia, relicta olim Iusti, domina, da Pozzeco, 18
 Lucia, suocera di Cesare *rodarius*, *Luçia sora di Çesar arodar*, 51-52, 103, 200-202 (A)
Luysius filius Çinoczii de Utino, 243 (A)
 LUZZATO, GINO, 110n
- MACCIONI, ELENA, 25n
Machor Misut, 194-195 (A)
Macore olim ser Philipusii de Camino Utini habitane, ser, 266 (B)
 Maddalena da Trastevere, pizzicagnola, 67, 71
 MAFFEI, ELENA, 35n
 MAINONI, PATRIZIA, 83n, 84, 86n, 89n
 Malborghetto (UD), *Bonborgetto*, *Malworget*, 53-54, 133-134, 206 (A); cfr. Bruno q. *Buyo*
 MALCANGI, ALESSANDRO, 9n
Manat, ser, 187 (A)
 MANDICH, GIULIO, 40n

- Manptheo condam domini Meynardi de Aquilegia nunc Utini permanente*, 229 (B)
- Manin, Giacomo da Udine, ser, *Iacobo olim ser Nicolai notarii Manini*, 153, 268 (B)
- Manin, *Nicolai notari de Utino quondam ser Manini de Florencia*, ser, 246 (B)
- Manin, *Simonis*, ser, 27n
- MANTEGNA, CRISTINA, 7n
- Marchesine, Leonardo q. ser Giovanni da Udine, ser, *Leonardus olim ser Iohannis de Utino*, 142n, 150, 266-267 (B)
- Marcho, 208 (A)
- Marcho di Franciescho da Firençe*, 172 (A)
- Marcho di Sedeglan*, ser, 198 (A)
- Marco da Fano, ser, cittadino di Aquileia, 117
- Marco Truga da Chioggia, da Aquileia, 117
- Margarito da Chioggia, 39, 42
- Margherita da Buia, 72-73
- Mark de Resiuta*, 207 (A)
- Maria, vedova di Villano Forzatè, ostessa, 22, 62, 66-71, 76, 196-198 (A)
- Maribor, 125-126
- Marquardo di Randek, patriarca di Aquileia, 23, 30-31
- MARSHALL, RICHARD K., 36n
- Martin Nasiç de Çividat piliçar*, maestro, 199 (A)
- Martino di Sasso da Firenze, 90-91
- Martino Raçe quondam Petri Trifolge de Utino*, 227-228 (B)
- Martinus Batalyusi*, 164 (A)
- Martinus frater Cramuti de Cisterna*, 165 (A)
- Masarga, Giacomo de la, 163 (A)
- Maser, Cristoforo, *Cristoforo Maser*, 120-121, 230 (B), 232 (B)
- Maser, *Nicoletto*, 230 (B)
- MASUTTI, ANNA MARIA, 31n
- MASUTTI, VITTORIA, 31n, 42n
- Matheo pellipario quondam Pasquali qui fuit de Predemano Utini habitante*, 261 (B)
- Matheo Utini habitante in Castro*, ser, 265 (B)
- Matheus sartor*, maestro, 278 (B)
- Mathiusso pellipario quondam Thomasini de Dignano Utini habitante*, 251 (B)
- MATTEO DI BILLOTTO, SER, 115n
- MATTÉONI, OLIVIER, 8 e n
- Mattia q. *Vircio* da Gorizia, cimatore, 39-40, 139
- Mattiusso q. Giovanni Franzutti da Udine, 80, 92n, 106
- Maurizio, governatore dell'abbazia di Moggio, *Mauricius*, 53
- Mauro da Pozzalis, 28-29, 119n
- Maynardi*, notaio, 164-166 (A)
- Maynardo quondam Stephani Corteleti de Venzone*, 258 (B)
- Maynardus Sami*, 165 (A)
- Mazul de Resiuta*, 207 (A)
- McLEAN, PAUL D., 12n
- Medici, Alamanno de', da Firenze, attivo a Udine, 146
- Mediterraneo, mare, 86, 89n
- Meinardo q. Odorico da Venzone, 126, 146
- MELIS, FEDERIGO, 30n, 38n, 42 e n, 44n, 48, 83n, 112 e n
- MENANT, FRANÇOIS, 79n, 117n
- Menegatio precone*, 233 (B)
- Mercatovecchio, quartiere, *Foro Veteri*, 24, 110, 138, 229 (B), 264 (B)
- Merchieole lanario filio quondam ser Nicolai notarii Utini habitante*, 281 (B)
- Merebecius tabernarius*, 164 (A)
- Mertil da Villach, macellaio, 29n, 146-147
- Michaele de Claynurgh*, 163 (A)
- Michele Vastausura, 128
- Michul*, 65
- MIGLIO, LUISA, 64n
- Milano, 7, 83n, 84, 89n, 108n; cfr. *Beltramus bercandarius quondam Iacobi*
- Mini Ysotan*, 234 (B)
- MINIATI, ENRICO, 85n, 115n, 124n
- Mixa* da Pracchiuso, 27
- Miulite, Odorico q. ser Francesco, ser, *Odorico olim ser Francisci Miulite*, 144, 287-291 (B)
- Moggio, 53, 136, 208 (A); cfr. Maurizio, governatore dell'abbazia
- MOLLWO, KARL, 52n
- Monte lanarius quondam Bertholi de Florencia Utini in Speronargis habitans*, 262 (B)
- Moras, 189 (A)
- More zimatore quondam *** de Feltro Utini habitante*, 281 (B)
- Mulargis*, Nanni de, 153n
- Muggia (TS), 100
- Mychulau Kluch*, 211 (A)

- Neri de Peglanis*, 189 (A)
Nichil, familiar, 166 (A)
 Nichil Zonçon da Leibnitz, 126
Nicholaio figlio che fo di ser Paoli d'Artigna, 168 (A)
Nicholaio, fratello di Giacomo di Andrea da Vendoglio, 169 (A)
Nicholao filio Buchi de Glemona, 259 (B)
Nicholetto notaro del Messa d'Udine, 171 (A), 174 (A)
Nichollo di Petrogna di Piran, 222 (A)
Nichollo padre de Vidal, ser, 218 (A)
Nicholo del Dean, 175 (A)
Nicolao Bortholosii de Venzono, 227 (B)
Nicolao Cristanti de Frata, 240 (B)
Nicolao dicto Chosat quondam Odorici pelliaprio qui fuit de Colloreto Prati Utini in Postcolle habitante, 261 (B)
Nicolao Fiçetto de Venzono, 227 (B)
Nicolao filio Friçe de Venzono, 227 (B)
Nicolao Martini, 163 (A)
Nicolao Mayer, 164 (A)
Nicolao olim magistri Folcomarii de Mels Utini habitante, 270 (B)
Nicolao olim Petri de Morteglano, 289 (B)
Nicolao pelliaprio olim Iohannis Teste, maestro, 287 (B)
Nicolao q. Donati Gaffee, 237 (B)
Nicolao quondam Swarçotti de Venzono, 228 (B)
Nicolau, ser, 214 (A)
Nicolaus filius Pellegrini de Streta, 164 (A)
Nicolaus Saraphini de Villa, 166 (A)
Nicolaus Standor, 163 (A)
Nicoletto Gostoldo de Clugia, 232 (B)
 Nicoletto q. maestro Giovanni muratore da Portogruaro, *Nicoletum quondam magistri Iohannis muratoris*, 100-101, 233 (B)
Nicolettus Cuppo de Caprulis, 238 (B)
Nicolino notario, 240 (B)
Nicolo, carratore, 75
 Nicolò, fabbro (*seraduraro*), 66
 Nicolò, pittore, *Nicholo pentor*, 64-66, 194-195 (A)
 Nicolò Baffo, ser, abitante Portogruaro, *Nicolaus Baffo dicti Portigruari habitator*, 113, 240 (B)
Nicolo becarius quondam Çanini de Venecis, 261 (B)
 Nicolò di Lirussio, calzolaio, maestro, *Nicolaus*, 115, 278-280 (B)
 Nicolò da Cerneglons, ser, 23, 32, 54-60
 Nicolò da Latisana, oste a Gemona, ser, 33
 Nicolò da Poscolle q. Missone da S. Lorenzo di Sedegliano, fabbro, maestro, *Nicholo di Sedeglan*, 21, 148-149, 151, 175 (A)
 Nicolò da Treppo, 128
 Nicolò di Cittadino da Firenze, attivo a Udine, 91-92
 Nicolò di Rainoldo da Udine, ser, *Nicolai olim ser Raynoldi de Utino*, 129n, 266 (B)
 Nicolò di Scarnichino, *Nicolai Scharnichin*, 123, 149, 241 (B)
 Nicolò di Zanobi da Firenze, 90-91
 Nicolò *Fanawer*, mercante, ser, 32-33
 Nicolò, fratello di Folcherio da Udine, *Nicolo fradi di Folcher de Udine*, 149, 176 (A)
 Nicolò q. Candido *Morlachin*, *Nicolinum quondam Candidi Morlachini*, 98, 234-235 (B)
 Nicolò q. ser Enrico da Mortegliano, notaio, ser, 102
 Nicolò q. ser Bonaventura *de la Tervisa*, ser, 33
 Nicolò q. Leonardo Dainessi, speciale, ser, *Chulau di Deanes*, *Chulau di Deanus*, *Nicholo*, *Nichulau*, *Nicolaus speciarius olim Leonardi Daynessy*, 128, 130, 187 (A), 270 (B)
 Nicolò q. ser Marcolino di donna Filippa da Portogruaro, marinaio, *Nicolaus nauata quondam ser Marcholini domine Philippe*, 113, 240 (B)
 Nicolò q. Venuto Longo da Venzone, 97
Nicolussio Bevilacque quondam Concii, ser, 255 (B)
Nicolussio speciario quondam Valantini de Utino, ser, 253 (B)
 NIGRO, GIAMPIERO, 87n
 Nimis (UD), 134
 NIRRHEIM, HANS, 52n
Novel piliçar che sta in Graçan, 205 (A)
Nucius, 165 (A)
 Ocolino da Venzone, 28
 Odorico da Crauglio, 102

- Odorico da Spilimbergo, notaio, attivo a Venzone, 30, 93n
- Odorico di Macore da Collalto, abitante a Udine, *Odoricus filius Machoris de Quelato Utini habitans*, 119, 251-252 (B)
- Odorico olim magistri Zinilussi aurifici, ser, 287 (B)
- Odorico quondam Leonardi de Givalia de Glemona, 259 (B)
- Odoricus dictus Lius de Tricessimo, 166 (A)
- OGILVIE, SHEILAGH, 25 e n, 30n, 87 e n
- Onestis (di donna Onesta), Filippo q. Pietro Balbo da Firenze, attivo a Udine, ser, *Philippus olim ser Petri Vanni Utini habitans*, 24, 38n, 39, 95-96, 110, 139-141, 144, 283-285 (B), 287-291 (B)
- Onestis (di donna Onesta), Giacomo q. Pietro Balbo da Firenze, attivo a Udine, ser, *Iacobo domine Honeste quondam ser Petri campsoris, Iacobus campsor olim ser Petri Campsoris*, 24, 38n, 39, 95-96, 110, 139-141, 144, 281-285 (B), 287-291 (B), 292 (B)
- Oltralpe, regione, 13, 28, 33, 36, 53-54, 91, 95, 101, 106, 119, 126, 127n, 135, 146
- ORLANDO, ERMANN0, 16n, 30n, 113n
- Ortolf Mitergovater da Vienna, 146
- OSCURO, GIORGIO, 26n
- Oto ustir de merchiat Nuf, 200 (A)
- PACIOLI, LUCA, 34 e n
- PADGETT, JOHN F., 12n
- Padova, *Padue*, 69, 80, 83n, 84, 114, 131n, 260 (B), 284 (B); cfr. Carrara, Francesco il Vecchio da; Fabiano Forzatè, detto Villano
- Pagerino, 234 (B)
- Pagier filgl de Danel de Sopoçis, 199 (A)
- PAGNONI, FABRIZIO, 15-16n
- PALERMO, LUCIANO, 20n
- PANCIERA, WALTER, 83n
- PANI, LAURA, 41n
- Pauly*, 65
- Paolo da Udine, sarto, maestro, *mestry Pauly*, 22, 47n, 63-67, 69, 73
- Paul da Wiener Neustadt, 28-29, 119n
- Paolo q. Nicolò Parchacini da Venzone, 29n, 146
- Paolo q. Nicolò *Pisdulgie* da Venzone, 126
- Pantaleone Egidii de Venzono*, 245 (B)
- Panzano, Onofrio q. ser Giovanni da, attivo a Udine, *Honofrio de Panzano*, 147, 248 (B)
- Papiriis, Lorenzo da Tolmezzo de', notaio e maestro di scuola a Udine, 72-76
- Pasussio q. Michele mugnaio da Passariano, *Pasussii quondam Michaelis molendinari de Preseryano de Loncha*, 145, 274-275 (B)
- Pellegrinus Flumianus*, 165 (A)
- Percoto, da, famiglia, 69; cfr. Demetrio; Francesco, ser; Guariento
- Percoto, Demetrio da, *Dimitrio de Perchut*, 66, 70-72, 75, 197 (A)
- Percoto, Francesco da, ser, 69
- Percoto, Guariento da, 68-70
- Pers, Bartolomeo da, 73
- Peruzzo di Arcangelo da Firenze, ser, attivo a Portogruaro, *Perucium*, 100-101, 233 (B)
- Petro filio magistri Pacetti*, 243 (B)
- Petro quondam Fermagistri*, 233 (B), 238 (B)
- Petro quondam Manfardini de Polteba*, 242 (B)
- Petro quondam Rodulphi hospitis Utini habitante*, 253 (B)
- Petro Rovori*, 286 (B)
- PETRUCCI, ARMANDO, 64n, 67 e n, 71 e n
- Philippo condam magistri Girardi de Utino*, 229 (B)
- Philippo Talento de Venciis*, 253 (B)
- Phylipo Stiça*, 240 (B)
- Phylipus porcarius*, 164 (A)
- Piati de Artenea*, 165 (A)
- Pieri Pugnau*, ser, 191 (A)
- Piery de la Zylya*, 208 (A)
- Piery di lu Tamburlin*, 203 (A)
- Piery di Valantin che sta in Pusquol*, 202 (A)
- Pietro, medico, maestro, 27
- Pietro di Pascolo, *Petrus*, calzolaio 115-116
- Pietro, detto Tingnicho, da Artegna, *Pietro detto Tingnicho diflio che fu Bubitto d'Artigna*, 168 (A)
- Pietro di Bartolo di Bentaccorda, 23-24, 27, 29, 42, 44
- Pietro Glotto, ser, 80
- Pietro Maron, *Petro Marono conmoranti in Portogruario*, 120, 230-231 (B)

- Pietro *mercator* da Slovenj Gradec, *Petrus de Windisgraç*, 98-99, 234 (B)
- Pietro q. Almerico da Portogruaro, notaio, 100
- Pietro q. *Maçulino*, 99
- PINI, ANTONIO IVAN, 83n
- PINTO, GIULIANO, 9n, 33n
- Pipus de Verssa*, 222 (A)
- Pitot*, 216 (A)
- Pittacoli, Andrea da Venzone, 92, 95
- Pittacoli, Matteo da Venzone, 80, 92, 95
- Piçul di Quadir*, 188 (A)
- Piçuolo de Regio*, 238 (B)
- POLONI, ALMA, 87n
- PONCET, OLIVIER, 7n
- Pontebba (UD), *Polteba*, 22, 52-53, 134, 206 (A); cfr. Leonardo di Nicolò Koltenwier; *Petro quondam Manfardini*
- POZZA, MARCO, 26n
- Pordenone, 25-26, 30
- Portis (UD), 95-98, 134, 234-235 (B); cfr. *Iacobus dictus Lo Re quondam Sigardi*; *Scorleti quondam Sigardi*; Zibarlino
- Porto Nogaro (UD), *Nuiar*, 60, 218 (A)
- Portogruaro (VE), *Port di Gruvar*, *Portugruario*, *Portusgruarii*, 23n, 30, 85, 92n, 100-101, 111-113, 118, 120, 149, 151, 175 (A), 230 (B), 232 (B), 237 (B), 239-240 (B), 284 (B); cfr. *Andrea dicto Pinellino filio Petri Pinelli*; *Andrea quondam Fradelli*; *Blasio filio magistri Leonardi sartoris*; Bonaiuti, Bartolomeo; *Francisco Fanti*; *Francisco quondam Alexandri piscatoris*; *Gerardus cerclarius olim de Veneciis quondam magistri Auliverii Sancti Samuelis*; Giordano, oste; Gualengo, Francesco, ser; Gualengo, *Fele*; Gualengo, Giacomello; Gualengo, *Petro*; *Iacomello quondam ser Almerici*; *Iobanne quondam Petri Adalmerii*; *Lucha piliçar che sta in Porto de Grouar*, maestro; Maser, Cristoforo; *Menegatio precone*; Nicoletto q. maestro Giovanni muratore; Nicolò Baffo, ser; Nicolò q. ser Marcolino di donna Filippa da Portogruaro; Peruzzo di Arcangelo da Firenze, ser; *Petro quondam Fermagistri*; Pietro *Maron*; Pietro q. Almerico, notaio; *Piçuolo de Regio*; *Stephanus quondam Iustolini*; Vecello, notaio, attivo a Udine; *Vidusio de Açanellis*
- Pozzecco (UD), 18; cfr. *Blasutto Donadi, Lucia, relicta olim Iusti, Çuan filg Domeni Barzan*
- Prampero (UD), 134
- PRAMPERO, ANTONINO DI, 31n
- Prando q. Andriulo dalla Val Imagna, 104
- Pranpergbo, Adurli di*, ser, 168 (A)
- Prato, 35-36
- PRIA, DAVIDE DALLA, 24n
- Primian*, 201 (A)
- Primo, *lanarius*, 57
- Prosch Chyoel de Alemaniam*, 257 (B)
- Prunil de Nux, familiar*, 166 (A)
- PRYOR, JOHN H., 110n, 113n, 133n
- PUCCI DONATI, FRANCESCA, 67n, 70-71n
- Puglia, regione, 92
- Purgessimo (UD), *Puryesin*, 269 (B)
- Pyery Graut*, 211 (A)
- Quirino di Odorico cerdone da Udine, notaio, *Quirino notario*, 77, 102, 104, 155, 261 (B)
- Quluscius quondam Murlochi de Clusa*, 242 (B)
- RACHELWILTZ, SIGFRIED WALTER, 13n
- Ragusa, *Raghugia*, cfr. Dubrovnik
- Rampogna*, 165 (A)
- RAMSEY, PETER R., 11n
- Rialto, quartiere di Venezia, 46, 129, 146
- Rigo di Vitale, ser, *Rigo di Vidal*, 218 (A)
- RIEDMANN, JOSEF, 13n
- ROBINS, WILLIAM, 34n
- Rodil de Lach*, 163 (A)
- Rolandino da Bologna, ROLANDINI RUDOLPHINI BONONIENSIS, 110 e n
- Roma, 83n, 84
- Roman*, maestro, 191 (A)
- Rondolo tabernario*, 237 (B)
- ROSSI, FRANCO, 30n
- Ruberto*, ser, 197 (A)
- Rupel* da Hollenburg, ser, 135, 206-207 (A)
- S. Caterina (UD), 133; cfr. *Giacomo de Foscho*; *Indrea de Santa Kateryna*
- S. Daniele del Friuli (UD), 60; cfr. *Vallantin de San Daniel stazonar*, ser

- S. Giovanni al Natisono (UD), 139n
 S. Maria dei Calzolari di Udine, confraternita, 55
 S. Maria della Misericordia di Udine, ospedale, 17-19, 37, 46, 63, 68
 S. Vito al Tagliamento (PN), 60
 Sacile (PN), *Sacili*, 264 (B), 284 (B), 288-289 (B), 291 (B)
 Salisburgo, 89-91; cfr. Henrich *Rosistinb*, ser *Sandro da Tomeccio*, 168 (A)
 Sandro q. ser Ranieri da Firenze abitante a Udine, drappiere, ser, *Sander drapperius quondam ser Raynerii*, 142n, 150, 266-267 (B)
 Sankt Veit an der Glan, *Sant Vyt*, 137, 213 (A)
 SANTARELLI, UMBERTO, 81n, 83n, 88-89n, 107n
Santo filio magistri Pacetti, 243 (B)
 SAPORI, ARMANDO, 40n, 85n
 Savorgnan, famiglia, 21; cfr. Tristano Savorgnan, Tristano, 40n
Saxus, 164 (A)
 SCARTON, ELISABETTA, 20n, 24n, 46n, 53n, 85n, 96n, 104n, 106n, 124n, 126n, 132n, 137n, 141n
 SCHERMAN, MATTHIEU, 101n, 137n
 SCHMIDT, OND EI, 80n
Scorleti quondam Sigardi de Portis, 236 (B)
Sdrolgio quondam Tusurelli, 236 (B)
 SECHE, GIUSEPPE, 88n
 SELLA, PIETRO, 26n
 SELZER, STEPHAN, 12n, 83n, 96n, 154n
Seyuridi, famiglia, 93-94; cfr. *Seyuridi*, Antonio; *Seyuridi*, Giacomo q. Antonio; *Seyuridi*, Giorgio q. Antonio; *Seyuridi*, Nicolino q. Antonio; *Seyuridi*, Pellegrino q. Antonio; *Seyuridi*, Stefano q. Antonio; *Seyuridi*, Tommaso q. Antonio; *Seyuridi*, Waltero q. Antonio
Seyuridi, Antonio, 93-94
Seyuridi, Giacomo q. Antonio, *Iacobus filius quondam Antonii*, 93-95, 101n, 146, 227-228 (B)
Seyuridi, Giorgio q. Antonio, *Georii filius quondam Antonii*, 93-94, 227-228 (B)
Seyuridi, Nicolino q. Antonio, 93-94
Seyuridi, Pellegrino q. Antonio, 93-94
Seyuridi, Stefano q. Antonio, 93-94
Seyuridi, Tommaso q. Antonio, 93-94
Seyuridi, Waltero q. Antonio, 93-94
 Serravalle (TV), *Saraval*, 101, 149, 176 (A)
Sialinus tabernaius Utini habitans, 246 (B)
Silvestro presbitero, dominus, 236 (B)
 Simone, calderaio, 49
 Simeone Mauris, ser, 80-81
Simon Dryucz, 193 (A)
Simon del Put, 189 (A), 192 (A)
Simon di Patus, 192 (A)
 Simone di Giovanni q. Bono da Venzone, *Symon*, 121, 133, 246 (B)
 Simone q. Francesco da Venzone, *Simon quondam Francissi de Venzone*, 133, 136, 242 (B)
 Simone q. Martino, 99
 SLEESWIJK, WEGENER, 101n
 Slovenj Gradec, 98; cfr. Pietro *mercator*
 Soldaneri, famiglia, 92; cfr. Federico; Manfredo; *Nicolao quondam ser Francisci*; Soldanerio; Tagliaferro
 Soldaneri, Federico, 92
 Soldaneri, Manfredo, 92
 Soldaneri, *Nicolao quondam ser Francisci de Florencia Utini habitante*, 246 (B)
 Soldaneri, Soldanerio, 92
 Soldaneri, Tagliaferro, 92n
 Spilimbergo (UD), *Spegnimbergo*, 257 (B); cfr. Odorico, notaio, attivo a Venzone
 Stefano, sacerdote, 68
 Stefano da Barcis, *Stephanus quondam Iacomelli de Barcis*, 120, 230 (B), 232 (B)
 Stefano di Bertolino, toscano, 23-24
Stefano notaio chongnato di Bonaguida ispeziale, Istefano, 169 (A)
 Stefano q. Martino, spadaio, maestro, 102
Stefil de Nostat, 189 (A)
Stephano gastaldione Venzoni, dominus, 234 (B)
Stephanus quondam Iustolini, 239 (B)
Stiefn pilizar de Spignimberg, maestro, 191 (A)
 Stiria, regione, *Marchiam Stirie*, 125-126
 STROMER, WOLFGANG VON, 108n
 Sufia, donna, 186 (A)
Suter de Rastach, 163 (A)
Symon de Andreus de Iacomuz de Preda Tayada, 211 (A)
Symon Tolaz de Moz, 214 (A)

- Tamat fyl Iacum de Domedas*, 214 (A)
 Tano q. Bocio da Firenze, 91, 92n
 TANZINI, LORENZO, 33n, 88n
 Tarcento (UD), 36, 136; cfr. *Candidum de Tarcento*, ser
 Tascari, Lorenzo, sacerdote, 73
 TENENTI, ALBERTO, 97n
Tesina, donna, 201 (A)
Thomat Chunele de Agiel, 200 (A)
Thomat fradi Vignut di Zuan di Murisse de Mala Zompica, 197 (A)
 Ticio di Nerozzo da Carmignano, 31
 TILATTI, ANDREA, 92n
 TO FIGUERAS, LLUIS, 79n
Tofful filgl Duç de Santo Vito, 199 (A)
Toful Bratiz, 190 (A)
 TOGNETTI, SERGIO, 7 e n, 8n, 19n, 25n, 33 e n, 35-36n, 86 e n, 88n, 90n, 106n, 114n, 124n, 141n
 Tolmezzo (UD), *Tulmecii*, *Tumecio*, 252 (B), 257 (B); cfr. Papiriis, Lorenzo de', notaio e maestro di scuola a Udine; *Sandro da Tomeccio*
 Tomas da Gemona, notaio, *Thomas nodar de Glemona*, 70-72, 76, 198 (A)
 Tomasino q. Giovanni da Cormons, abitante a Udine, *lanarius*, 142-143
 Tomasio, *affinis* di Alamanno de' Medici, ser, 146n
Tomaxo di ser Frescho, ser, 224 (A)
 Tommaso di Zanobi da Firenze, 90-91
Toni, 201 (A)
Toni Clement, 190 (A)
Tony chortelar, 187 (A)
Toni di Piton di Morsan, 198 (A)
Tony di Sapocis, 195 (A)
Tony Zelar de Moz, 207 (A)
Tonys, 207 (A)
 Toppo, *Brisino quondam ser Leonardi de, Utini habitante*, ser, 253 (B)
 Toppo, *Daniele quondam ser Leonardi Brisini de, Utini habitante*, 263 (B)
 Toscana, 7, 77, 88, 124n, 149
 Torre, della, famiglia, 9n, 21; cfr. *Nicolino quondam nobilli viri domini Cappi de la, Utini habitante*
 Torre, *Nicolino quondam nobilli viri domini Cappi de la, Utini habitante*, ser, 246 (B)
Traunel di Iuanic, 201 (A)
 Treppo (UD), 134
 Treviso, *Trivisii*, 84, 92, 97, 136, 137n, 288-289 (B), 291 (B)
 Trieste, *Tergesti*, 35n, 49, 85n, 92, 124, 150, 241 (B); cfr. Francesco q. maestro Nicolò da Parma, ser
 TROADEC, CÉCILE, 84n
Tunell di Premarias, 193 (A)
Turisano filio magistri Philipi lanari Utini habitante, 276 (B)
 Ubaldi, Baldo degli, 30, 31n
 Udine, *Huden*, *Uden*, *Utino*, 11, 16n, 21-24, 25n, 26-29, 31, 33, 36, 39-40, 42, 47-49, 54-55, 56n, 65-66, 69, 74, 76, 78n, 82, 85, 90-92, 94-95, 101, 104, 106, 109, 111, 119, 126-127, 130, 132, 138, 139n, 141, 146-148, 175 (A), 186 (A), 198 (A), 204 (A), 215-216 (A), 219-222 (A), 224 (A), 229 (B), 248-249 (B) 251-253 (B), 255 (B), 260-266 (B), 268 (B), 270 (B), 272 (B), 274 (B), 276-279 (B), 281-291 (B); confraternite: cfr. S. Maria dei Calzolari; ospedali: cfr. S. Maria della Misericordia; quartieri: cfr. Borgo Aquileia; Borgo del Fieno; Borgo Grazzano; Borgo Superiore; Foronovo; Mercatovecchio; cfr. Amorosa q. ser Zuanutto, *domina*; *Andriottis*, Antonio, coltellinaio, maestro; *Antonio olim ser Iobannis de*, ser; *Antonio aurifice*, maestro; *Antonio cerdone dicto Paulit olim Petri de Conoglan*, maestro; Antonio q. maestro Tintino calzolaio; Antonio q. Simone dalla Val Imagna; *Antonio quondam ser Nicoletti qui fuit de Veneciis*; *Antonio tabernario quondam Simoni de Sancto Daniele*; Arcoloniani, Gregorio, ser; Arrigo q. Andrea da Firenze speciale; Arrigo q. ser Giovanni de *Aleman*, ser; *Augustino fornatore olim Andree de Playno*; Baldana, Francesco, ser; Baldana, Nicolò, speciale; Bardi, Castrone de'; Bartolini, Onesta, donna; Bartolomeo *Rubeus* q. ser Marco da Venezia, *lanarius*, maestro; Beltram, pellicciaio; *Beltramus bercandarius quondam Iacobi de Milano*;

Benvenuta *de Perlis*; *Bertholissio cimatore quondam Vidoni*; *Bertholomeo olim* *** *de Mediolano familiare ser Iohannis Guberti*; Bertolo di maestro Antonio coltellinaio, straccivendolo; Bombeni, Nicolò q. ser Cristoforo, ser; Breda, *Petro, honorabile capitaneo terre Utini*, ser; Brunaci, *Anthonio quondam Andree*; Brunaci, *Dominico aurifice quondam Venuti Brunaci*, maestro; Brunaci, Giacomo q. Odorico, notaio; Burgolina, *Iacobo quondam Stephani de*; Candidi, Filippusio di ser Nicolò, ser; Candidi, Nicolò, ser; *Candido notario quondam Iohannis Vanni de Tricento*; Carnia, Odorico da, ser; *Charubino quondam Pilutti sartoris*; *Christoforo cimatore quondam magistri Antoni pictoris de Utino*; *Chrovat che sta in parte de Chiaschanan*; *Chulau lu chugnat de Pas piliçar che fo che lo abita in Graçan*; *Chumucio dicto Nobil quondam Martini*; Cignotti, Cristoforo, ser; Clapiz, Matteo, notaio; Culossi, Antonio, ser; *Daniele quondam Simonis Mandine*; Dardo, figlio di *Victore bercandario olim Dardi de Veneciis*; *Dimitrio marzario Musani de Veneciis*; Domenico, detto Briant, q. Luca da Bertiole; Domenico, detto Tamburlino, q. Odorico da Colloredo di Montalbano, ser; Domenico Polan da Nimis; *Dominico quondam Petri Trifolge*; Fachin, Simone, ser; Fagagna, Giovanni da, ser; Filippini, Francesco sacerdote; Franceschino, drappiere; Francesco di Tomasino, notaio; Geronimo, ser; Giacomo q. ser Francesco da Montegnacco, orefice, ser; Giacomo q. Blasutto da Paderno; Giovanni da Lovaria, notaio; Giovanni Monticoli, dottore in leggi; Giovannina, vedova di Nicolò speciale Baldana; Giovannutto di Bono da Firenze; *Gregorio barberio quondam Bonifacii de Portuquario*, maestro; *Gregorius [...]* *Silvestri lanarii*; Guidone di Angelo da Poppi, *lanarius*; *Guidone lanarius quondam* *** *de Florencia*; *Iachomuccio de Leonardo Frighiolino*; *Iacobo magistri Iacobi fabri*; *Iacobo olim (...)* ***; *Iacobo quon-*

dam Simoni de Tricento; *Iacobo quondam ser Thomasini*; *Iacobus cerdo del Suelg*, maestro; *Iacobus textor quondam Nicolai*; *Iacomucio quondam Simonis de Mozio*; *Iohanne aurifice olim magistri Iohannis aurificis Guasteusure*, maestro; *Iohanne pellipario olim Maynetti de Spelinbergo*; *Iohanne quondam ser Petri de Fluxo*, ser; *Iohanne sartore quondam Concii sartori*; *Iohanne speciario olim Venuti*; *Laurencio notario Arpucii*; *Laurencio pelipario quondam Iohannis de Florencia*; *Laurencio rotario quondam Radium qui fuit de Martignaco*; *Lenart piliçar che abita in parte di Vilalte*, maestro; Leonardo di Cittadino da Firenze; Leonardo di ser Pietro di Tealdo, notaio, ser; *Leonardo notario quondam ser Mathei de Montegnacho*; *Leonardus filius Francissi*; *Liberale lanario quondam Conradi de Spegninbergoi*; Lorenzo q. Francesco Pasquali da Firenze, *lanarius*, maestro; *Luysius filius Çinoczii*; *Machore olim ser Philipussi de Camino*, ser; Manin, Giacomo, ser; Manin, *Nicolai notari de Utino quondam ser Manini de Florencia*, ser; *Manpbeo condam domini Meynardi de Aquilegia*; Marchesine, Leonardo q. ser Giovanni, ser; Maria, vedova di Villano Forzatè, ostessa; *Martino Raçe quondam Petri Trifolge*; *Matheo*, ser; *Matheo pellipario quondam Pasquali qui fuit de Predemano*; *Mathiusso pellipario quondam Thomasini de Dignano*; Mattiusso q. Giovanni Franzutti; *Merchiole lanario filio quondam ser Nicolai notarii*; *Mixa* da Pracchiuso; Miulite, Odorico q. ser Francesco; *Monte lanarius quondam Bertholi de Florencia*; *More zimatore quondam* *** *de Felro*, maestro; *Mulargis*, Nanni de; *Nicholetto notaro del Messa*; *Nicolao dicto Chosat quondam Odorici pellipario qui fuit de Colloredo Prati*; *Nicolao olim magistri Folcomarii de Mels*; *Nicolao quondam ser Iohannis de Montagnacho*; Nicolò, fratello di Folcherio; Nicolò da Cerneglons, ser; Nicolò da Poscolle, ser; Nicolò di Cittadino da Firenze; Nicolò q. Missone da S. Lorenzo di Sedegliano,

- fabbro, maestro; *Nicolussio Bevilacque quondam Concii*; *Nicolussio speciario quondam Valantini*, ser; *Novel piliçar che sta in Graçan*; Odorico di Macore da Col-lalto; *Onestis* (di donna Onesta), Filippo q. Pietro Balbo da Firenze, ser; *Onestis* (di donna Onesta), Giacomo q. Pietro Balbo da Firenze, ser; *Oto ustir de merchiat Nuf*, Panzano, Onofrio q. ser Giovanni da; Papiiris, Lorenzo da Tolmezzo de', notaio e maestro di scuola a Udine; Percoto, Demetrio da; Percoto, Francesco da, ser; Percoto, Guariento da; *Petro quondam Rodulphi hospitis*; *Philippo condam magistri Girardi*; *Piery di Valantin che sta in Pusquol*; Pietro, medico, maestro; Paolo, sarto, maestro; Quirino di Odorico cerdone, notaio; Sandro q. ser Ranieri da Firenze, drappiere, ser; Savorgnan, Tristano; *Sialinus tabernaius*; Soldaneri, *Nicolao quondam ser Francisci de Florencia Utini habitante*; Simone, calderaio; Stefano di Bertolino, toscano; Tascari, Lorenzo, sacerdote; Tomasino *lanarius* q. Giovanni da Cormons; Toppo, *Brisino quondam ser Leonardi de*, ser; Toppo, *Daniele quondam ser Leonardi Brisni de*; Torre, *Nicolino quondam nobilli viri domini Cappi de la*, ser; *Turisano filio magistri Philipi lanari*; Vandolis, Filippo di Alberghetto de', notaio; *Ugolino de Fori Veteri*; Vanni, Pietro, detto *Balbus*, da Firenze; Vecello da Portogruaro, notaio; *Venerio de la Porta*; *Victore bercandario olim Dardi de Veneciis*, maestro; *Çanbello bercandarius condam Bonadei de Cremona*; *Çoto piliçar*, fratello di *Çuan di Praclus piliçar*, maestro; *Çuan di Praclus piliçar*, maestro; *Çuliano calcifice condam Martini Stellani*
- Ugolino spitiario*, ser, 240 (B)
Ugulino de Fori Veteri, 248 (B)
 Uraych *Charner*, cittadino di Vienna, ser, 33
 Unger, Peter da Villach, 101n
 Unger, Thomas da Villach, 101n
 Ungheria, re di, 97
 Urban, carratore, 75
Uricius filius Iricii de Neymerpach, familiar, 166 (A)
- Valcanale, 85, 121
 Valencia, 9
Valentino magistro scolorum, 232 (B)
Vallantin de San Daniel stazonar, ser, 219 (B)
 Vanni, Pietro, detto *Balbus*, da Firenze, abitante a Udine, 24
 VARANINI, GIAN MARIA, 13n, 92n, 97n
 Vecello da Portogruaro, notaio, attivo a Udine, 92n
 Vandolis, Filippo di Alberghetto de', notaio, *Filippo d'Alberghetto d'Udine*, 117, 170 (A)
Venerio de la Porta, 229 (B)
 Venezia, *Veneciarum*, *Venecias*, *Veneciis*, *Venexia*, *Vinegia*, *Vynessia*, 7-8, 26, 28, 33, 40n, 43, 50-51, 53-54, 76, 79n, 80, 85, 94, 101, 114, 119-121, 129, 133, 136, 138, 139n, 145, 151, 160, 172-173 (A), 186 (A), 203-204 (A), 236 (B), 245 (B), 260 (B), 284 (B); quartieri: cfr. Rialto; cfr. Alberto *de Bernardo*; Andrea, friulano, cintura-rio, ser; *Anthonium Miorati quondam ser Raynerii de Florencia*, ser; Condulmer, Almorò, ser; *Dimitrio marzario Musani*; *Gerardus clerclarius olim de Veneciis quondam magistri Auliverii Sancti Samuelis*; Giuntini, Bencivenni; *Ghostantino notaio da Ciesena*, ser; *Nicolo becarius quondam Çanini*; *Philippo Talento*; Villano; *Çaninus*, figlio di *Nicolo becarius quondam Çanini*
- Venzone (UD), *Venzon*, *Vençono*, 26, 28, 30, 52, 80, 85, 92-94, 97-99, 101, 111, 118-119, 121, 125, 133-134, 146, 149-150, 213 (A), 227-228 (B), 236 (B), 241-245 (B), 252 (B), 257-258 (B), 278 (B), 284-285 (B), 288-289 (B), 291 (B); cfr. Ales-sio, notaio; Andrea di Martino, ser; *Andrea feripedatore genero Fiçotte*; Andrea Poz q. Domenis Dietrico; *Andree quondam ser Radivussi*, ser; Andriusso q. Ermanno *Maisilgion* da Venzone; Bertolotto q. *Wilgisio*; Blasio, detto Radivussio, q. Blasio; Blasio q. Andrea *Prioli*; Blasutto q. ser Andrea; Bonacquisti, Francesco da Firenze; Bonacquisti, Giorgio di Benino da Firenze; Bonacquisti, Stefano da Firenze; Burazza, oste; Candidino;

- Candido Pitilini; Candoto quondam Venuti Longi; Candotto* q. Fuçuss; Caterina, detta *Katussa; Coradino filio magistri Salvini cirogi; Cuniuça*; Domenico Mas di Vidussio *rotarius*; Domenico *Pulz* q. Candido; *Dominicus quondam Hermannii fratris Maynse; Donato ser Luce*; Ermanno, notaio; *Francisco Endrigo*; Giacomo di Faganello, ser; Giovanni, detto Martino, q. Giacomo Martini; Giovanni, notaio; Giovanni q. Bono; Giovanni q. Iacomussio; Meinardo q. Odorico; *Iacobo dicto Chacus quondam Stefani Scarnichi; Iobanne sartore qui fuit de Sancto Daniele; Nicolao Bortholosii; Maynardo quondam Stephani Corteleti; Nicolao Dominici, Nicolao Fiçetto; Nicolao filio Friçe; Nicolao quondam Swarçotti*; Nicolò di Scharnichino; Nicolò q. Venuto *Longo*; Ocolino; Odorico da Spilimbergo, notaio; *Pantaleone Egidii*; Paolo q. Nicolò Parchacini; Paolo q. Nicolò *Pisdulgie; Petro filio magistri Pacetti; Petro Menisi*; Pietro Glotto, ser; Pittacoli, Andrea; Pittacoli, Matteo; *Santo filio magistri Pacetti; Seyuridi*, Antonio; *Seyuridi*, Giacomo; *Seyuridi*, Giorgio; *Seyuridi*, Nicolino; *Seyuridi*, Pellegrino; *Seyuridi*, Stefano; *Seyuridi*, Tommaso; *Seyuridi*, Waltero; Simeone Mauris, ser; Simone di Giovanni q. Bono; Simone q. Francesco; *Stephano gastaldione Venzoni, dominus; Thome Maynseni; Waltero Menisi; Warnerio Medichine*
- VERGANI, RAFFAELLO, 53n
- Verona, 83n, 84, 92; cfr. Giovanni di Giorgio; *Yosephis, Costantino* q. ser Verità *de, de* speciale, ser
- Versa (GO), 102
- Vicenza, 83n, 84, 92
- Victore bercandaro olim Dardi de Veneciis Utini habitante*, maestro, 266 (B)
- VIDAL, TOMMASO, 8n, 11n, 13n, 21, 23n, 24n, 28n, 42n, 46n, 53n, 71n, 79-80n, 85n, 94n, 97n, 109n, 117-118n, 126-127n, 145n, 152n
- Vidusio de Acanellis*, 239 (B)
- Vienna, 28, 91, 94, 126, 146, 150; cfr. Conrad *Lefilar; Ortolf Mitergovater; Urlaych Charner*, ser
- Villach, *Villacho, Vylach*, 54, 121, 133-134, 137, 147, 245 (B), 213 (A), 257 (B); cfr. Mertil, macellaio; *Unger, Peter; Unger, Thomas*
- Villano da Venezia, 80
- Viniarius de Prata*, 163 (A)
- Vinir fiollo che fo di m° Pietro di Modoletto*, 216-217 (A), 221-223 (A)
- Vinir di Zuan de Tossa de Mala Zumpecha*, 197 (A)
- Vipulzano (località), *Vipulçano*, 193 (A)
- Vittore da Amaro, ser, *Vytor d'Amar*, 53n, 136-137, 213 (A)
- Vizut*, 190 (A)
- Vychenz de Moz, Vizenz*, 213 (A)
- WALKER, STEPHEN P., 67n
- Warnerio Medichine de Venzono*, 228 (B)
- Windischgrätz, cfr. Slovenj Gradec
- YAMEY, BASIL S., 11n, 34n
- Yosephis, Costantino* q. ser Verità *de, de* Verona, speciale, ser, *Constantino speçario quondam ser Veritate de Yosephis de Verona Utini habitante*, 128, 140, 142, 276-277 (B)
- ZACCHIGNA, MICHELE, 8n, 50n, 75n, 79n, 82 e n, 109n, 111n, 114n
- ZAMBON, GIULIA, 47n, 130n
- Zanino da Latisana, oste, 29
- Zanino q. Giorgio da Candia, 139n
- Zannus quondam Iobannis de Florentia habitator Glemone*, 259-260 (B)
- Zanobi di Paolo da Diacceto, monetiere, *Zenobii della Moneta quondam Pauli de Florentia*, 153, 253 (B)
- ZANOBONI, MARIA PAOLA, 67n
- Zenz*, 207 (A)
- ŽERJAL, BORUT, 24n
- Zibarlino da Portis, *Zibarlinus de Portis*, 89-99, 234-235 (B)
- Zorz Arimiz di Tarzint abitant in Artigna*, 220 (A)
- Zuan Antonio de la Michilute*, ser, 74
- Zuan Chiandot*, carratore, 75
- Zuan del Biel Cuf*, 191 (A)

- Zuan de Barbaian*, 190 (A)
Zuan di Chavriglis, 217 (A)
Zuan, figlio di *Machor Misut*, 195 (A)
Zuan Pachut di Versse, ser, 222 (A)
Zuan Pauli, 191 (A)
Zuan Piero, 65
Zuan Simon, 189 (A)
Zuan Thomassi, 74
Zuan Vorli, 189 (A)
Zuanon, 191 (A)
Zulianus Lignaminis, maestro, 166 (A)
- Çanbellus bercandarius condam Bonadei de Cremona nunc Utini permanens*, *Iobannis Belli*, 229 (B)
Çaninus, figlio di *Nicolo becarius quondam Çanini*, 261 (B)
Çincha de Vibacho, 165 (A)
Çorçi çiner di Pollam piliçar de Pragho, 204 (A)
Çoto piliçar, fratello di *Çuan di Praclus piliçar*, 205 (A)
Çuan di Maran, 187 (A)
Çuan di Praclus piliçar, maestro, 204 (A)
Çuan di Virc, 187 (A)
Çuan filg Domeni Barzan, da Pozzecco, 19
Çuan Piero di ser Çan, 224 (A)
Çuan Polino di Agielo, 205 (A)
Çuan Tony piliçar, 200 (A)
Çuaniti di Agiel, 201 (A)
Çuliano calcifce condam Martini Stellani, 229 (B)

STORIA

PROBLEMI PERSONE DOCUMENTI

1. ANDREA BOCCHI, BRUNO FIGLIUOLO, LORENZO PASSERA, *Ragioni di mercatura. Un rotolo pergamenaceo fiorentino trecentesco di argomento commerciale*, 2019.
2. FRANCESCA PUCCI DONATI, *Ai confini dell'Occidente. Regesti degli atti dei notai veneziani a Tana nel Trecento, 1359-1388*, 2019.
3. BRUNO FIGLIUOLO, *Alle origini del mercato nazionale. Strutture economiche e spazi commerciali nell'Italia medievale*, 2020.
4. SANDRA ORIGONE, *Le città italiane di fronte all'Islam. Politica e diplomazia nel Mediterraneo medievale*, 2020.
5. ANDREA BOCCHI, *Lo Zibaldone Riccardiano 2161. Una pratica di mercatura veneziana del primo Trecento*, 2021.
6. BRUNO FIGLIUOLO, *Dal Mar Nero al delta del Nilo. I Pisani e i loro commerci nel Levante (secoli XIII-XIV)*, 2021.
7. TOMMASO VIDAL, *Commerci di frontiera. Contabilità e gestione societaria nel Friuli tardomedievale*, 2021.